

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

DOTTORATO IN SCIENZE STORICHE, ARCHEOLOGICHE E STORICO-
ARTISTICHE
(XXIV ciclo)



*Il divorzio in Campania in età napoleonica (1809-1815). Strategie
familiari e iniziativa individuale*

RELATORE

Ch.mo Prof. MARCO MERIGGI

CANDIDATO

Dott. FRANCESCO VILLANI

CORRELATORE

Ch.mo Prof. PASQUALE PALMIERI

COORDINATORE Ch.mo Prof. VALERIO PETRARCA

ANNO ACCADEMICO 2020/2021

INDICE

PRESENTAZIONE	p. 8
INTRODUZIONE	11
PARTE I – LA FAMIGLIA IN ETÀ NAPOLEONICA: DIBATTITI E RIFORME	
CAPITOLO I	
<i>Il divorzio in Francia. Rivoluzione e Code Napoléon (1792-1816)</i>	
1. « <i>Quel moment, d’ailleurs, plus favorable pour un changement, que celui où tout change</i> »? Il divorzio rivoluzionario (1792-1804)	18
2. « <i>Le divorce en lui-meme ne peut pas etre un bien; c’est le remède d’un mal</i> ». Il divorzio napoleonico (1804-1816)	30
3. Un bilancio	47
CAPITOLO II	
<i>Il divorzio nel Regno di Napoli. Politica, Chiesa e magistratura tra scontro e compromesso (1809-1815)</i>	
1. « <i>Non crollare soltanto il tronco annoso de’ pregiudizj, ma schiantarne le radici ad una ad una</i> ». Il divorzio in età repubblicana (1796-1804)	52
2. Studi sulla problematica divorzista nel Regno di Napoli in età napoleonica	63
3. « <i>L’article du divorce fera ici un bien mauvais effet</i> ». La grande frattura: l’introduzione del Titolo VI del Libro I	66
4. « <i>Adeo est difficile pugnare cum saeculo!</i> » Il dibattito sul divorzio nel Regno di Napoli	79
5. Uno scritto dimenticato. Il <i>Saggio storico sul divorzio</i> di Giuseppe Rosati	87

PARTE II – LE CAUSE MATRIMONIALI. UN’ANALISI COMPARATIVA

CAPITOLO III

Le cause matrimoniali nelle province campane durante il Decennio. Uno sguardo d’insieme

1. Le fonti

1.1 Fonti giudiziarie	92
1.2 Fonti notarili	95
1.3 Fonti epistolari	97
1.4 Fonti di stato civile e catastali	98

2. Esiti della ricognizione presso gli Archivi di Stato di Salerno, Avellino e Caserta

2.1 Principato Ulteriore	109
2.2 Principato Citeriore	110
2.3 Terra di Lavoro	113

3. Le cause matrimoniali: comparazione e interpretazione

3.1 Distribuzione geografica delle cause matrimoniali nelle province campane	115
3.2 Tipologia ed esito delle cause matrimoniali per ciascuna provincia	119
3.3 Motivazioni giuridiche della parte attrice	135
3.4 Parte attrice per tipologia di causa / condizione sociale delle parti	136
3.5 Dinamiche familiari della parte attrice	145
3.6 Livello di alfabetizzazione della parte attrice	153
3.7 Principali problematiche riscontrate	159

Appendice

Analisi quantitativa e comparativa dei dati relativi alla casistica divorzista nel Regno di Napoli 161

PARTE III – STORIE DI FAMIGLIE

CAPITOLO IV

Onore, reputazione, prestigio sociale. Le cause di divorzio

1. «*Un lungo e giusto litigio*». Carolina Ronca e il divorzio per impotenza del marito: interesse, prestigio e solidarietà familiari 168

1.1 Imprenditori e professionisti. Il contesto familiare 169

1.2 La causa civile 173

1.3 La causa ecclesiastica 181

1.4 Conclusione 187

Quadro genealogico Ronca 190

2. «*La pena, cui la moglie dell'istante fu condannata è infamante*». Domenico Capozzolo e la dimensione dello scandalo in un paese di provincia 191

Quadro genealogico Capozzolo 196

CAPITOLO V

L'irrompere della crisi tra aspirazioni individuali e interessi familiari. Le nullità

1. «*Del presente modo, il quale altro non sa machinare che imposture, incanni, frodi e tradimenti*». Angelarosa Del Corpo e Tarquinio Bruni: sentimenti, reti familiari, persistenze feudali in un borgo irpino di età murattiana 197

1.1 'Nobili viventi' e possidenti. Il contesto familiare 198

1.2 La causa 204

1.3 La costruzione della verità giudiziaria 207

1.4 La sentenza	219
1.5 Conclusione	221
Quadro genealogico Del Corpo	223
Quadro genealogico Bruni	224
Quadro genealogico Guarnieri-Giaquinto	225
Parentela Del Corpo-Ciciretti	226
2. <i>«Ella sempre si negò, dicendo che lo sposo non era di suo genio»</i> . Il caso di Mariantonio Angrisani: strategie matrimoniali in frantumi	227
Quadro genealogico Angrisani	235
3. <i>«È indegno della vita colui che vilipende la paterna autorità e trasgredisce le leggi»</i> . Giovanni Copeta e Carolina Conte: interessi familiari e aspirazioni individuali a confronto	236
CAPITOLO VI	
<i>Violenza, avversione, composizione</i> . Alle radici della ‘separazione dei corpi’	
1. <i>«Non fidandosi di più tollerare le sevizie del suo consorte»</i> . Armida Buonomo e il declino di una famiglia ‘giacobina’	243
Quadro genealogico Buonomo	251
2. <i>«Sfornito dei requisiti di buon conjuge e di onesto padre di famiglia»</i> . Lucrezia De Vivo e Carmine Perillo: separazione e figli minori	252
3. <i>«La potestà maritale differisce poco dalla paterna»</i> . La moglie, il marito e l’amante: l’incerto confine tra violenza e ‘correzione’	256
EPILOGO	
<i>«Richiedevano i nostri costumi e le opinioni dell’universale più stretto il matrimonio»</i> . Persistenze e trasformazioni: un bilancio	259

FONDI ARCHIVISTICI CONSULTATI	272
FONTI A STAMPA	274
BIBLIOGRAFIA	278

Indice delle abbreviazioni

ASAv = Archivio di Stato di Avellino

ASSa = Archivio di Stato di Salerno

ASCa = Archivio di Stato di Caserta

ASNa = Archivio di Stato di Napoli

ASBn = Archivio di Stato di Benevento

ADSa = Archivio Diocesano di Salerno

BNN = Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III

APv = Archivio privato Francesco Villani

PRESENTAZIONE

*No deajo rastro ni huella,
por no ser ni soy recuerdo,
yo paso haciendo silencio,
sin ser esclavo del tiempo,
por limite el horizonte,
y por frontera la mar,
por no tener ni tengo norte,
y no sé lo que es llegar,
el caso es andar,
el caso es andar.*

Evangelina Sobredo Galanes in arte Cecilia (1948-1976)
Cantautrice e poetessa spagnola

Il presente studio considera come oggetto d'indagine le cause matrimoniali celebrate nelle province campane in età napoleonica, riservando particolare attenzione al fenomeno divorzista. La prassi giudiziaria relativa alla conflittualità matrimoniale – scioglimento (divorzio) e invalidità (nullità) del vincolo, separazione personale tra i coniugi – è qui intesa come chiave d'accesso alla vasta, complessa e poco esplorata dimensione delle dinamiche socio-familiari in un'età densa di trasformazioni di lungo periodo, quale il Decennio francese nel Regno di Napoli.

Il lavoro di ricerca si è concentrato sullo spoglio sistematico della documentazione dei tribunali di prima istanza delle aree in questione – principato Citeriore, principato Ulteriore, Terra di Lavoro – custodita presso gli archivi di Stato di Salerno, Avellino e Caserta, una documentazione archivistica talvolta lacunosa e in cattivo stato di conservazione; tuttavia, la natura delle fonti non ha rappresentato un ostacolo nella ricostruzione di un'entità significativa di cause, nell'identificazione di molteplici e interessanti dinamiche e nell'elaborazione di ipotesi interpretative.

Lo studio è articolato in sei capitoli, compresi in tre sezioni che riflettono i macrolivelli attraverso i quali la ricerca si dipana: dibattito e cornice normativo-istituzionale, analisi comparativa e interpretativa, prospettiva microanalitica.

Nell'introduzione sono delineati gli obiettivi dello studio e la cornice storiografica di riferimento, quella della famiglia e del matrimonio nei suoi molteplici indirizzi di ricerca.

Il primo capitolo esamina il processo di ridefinizione delle relazioni familiari e coniugali nella Francia rivoluzionaria e napoleonica, all'interno del quale, l'introduzione del divorzio rappresenta una tappa essenziale. La prospettiva adottata è bidirezionale, in quanto, da un lato sono analizzate le differenti iniziative legislative e le politiche in materia familiare – aventi come estremi cronologici la legge istitutiva

dello stato civile e del divorzio del 20 settembre 1792 e l'introduzione del *Codice Napoleone* nel 1804 – dall'altro la recezione del divorzio rivoluzionario e napoleonico nella società, la sua diffusione geografica, le dinamiche che esso sottende e i ceti sociali che ne sono fruitori.

Il fenomeno divorzista nel Regno di Napoli, considerato nei suoi risvolti politici, giuridici, religiosi e culturali, ma anche il variegato dibattito sul tema che in Italia affonda le sue radici nella seconda metà del Settecento, infiammandosi e trovando le prime espressioni in ambito istituzionale nel corso del triennio repubblicano (1796-1799), rappresentano le tematiche affrontate nel secondo capitolo. L'introduzione del *Codice Napoleone* e con esso del divorzio nel Regno napoletano rappresenta un momento di forte rottura con la tradizione giuridica e morale del Paese. Il nuovo istituto giuridico si pone in esplicito contrasto con la dottrina dell'indissolubilità del matrimonio professata dalla Chiesa cattolica e rappresenta, assieme alla piena laicizzazione del matrimonio, uno spartiacque decisivo rispetto ai pur sempre parziali tentativi operati in tal senso da parte della dinastia borbonica nel corso del Settecento; non desta meraviglia, quindi, che il divorzio – sino alla definitiva abrogazione con la Restaurazione – sia destinato a suscitare interminabili scontri e ad essere strumentalizzato in chiave politica da parte di ampi settori della magistratura e delle gerarchie ecclesiastiche.

Il terzo capitolo si concentra sull'analisi e interpretazione dei dati rilevati attraverso l'esame delle fonti: in primo luogo quelle giudiziarie, le quali, ove è stato possibile, sono integrate da differenti tipologie di documentazione – notarile, di stato civile, catastale, epistolare – indispensabili per la ricostruzione dei contesti socio-familiari considerati. La rilevazione di dinamiche e tendenze condotta attraverso la quantificazione e la comparazione dei dati ha consentito la definizione della fenomenologia del conflitto matrimoniale nelle province campane nella sua complessità: la distribuzione territoriale e il bacino sociale delle parti così come il loro livello culturale, la differenziazione delle cause sulla base della parte attrice e delle motivazioni giuridiche addotte, le modalità del procedimento giudiziario in relazione alle diverse tipologie di causa, elemento indispensabile per valutare le dinamiche di recezione e interpretazione della nuova normativa da parte della magistratura provinciale. In questo senso, si è rivelato particolarmente utile combinare il piano quantitativo con quello qualitativo; l'interpolazione dell'analisi con la ricostruzione di differenti vicende processuali si è rivelata in grado di esemplificare le problematiche oggetto d'indagine e infondere concretezza al dato numerico.

L'elaborazione di molteplici ipotesi interpretative attraverso l'esame dei dati, ha consentito il passaggio ad una prospettiva ed un metodo d'indagine microanalitico. Le 'storie di famiglie' qui ricostruite in relazione a cause matrimoniali 'esemplari' si presentano quali tasselli di un complesso e vibrante – per quanto frammentario – mosaico di vissuto, itinerari individuali e familiari che dispiegandosi da una

generazione all'altra in un arco cronologico attraversato da radicali rivolgimenti quale la fase compresa tra la metà del Settecento e i primi decenni del secolo seguente, possono rivelarsi spie di trasformazioni, adattamenti e persistenze di lungo periodo.

L'epilogo cerca di fornire un'interpretazione quanto più possibile coerente con gli esiti del lavoro di ricerca: uno studio che, sulla base dei risultati proposti e lungi dal giungere a conclusioni definitive, tenta di aprire squarci su inediti scenari di esperienza sociale, invita ad approfondire, suscita nuove domande.

In chiusura, vorrei accennare alle circostanze eccezionali durante le quali è stato condotto il lavoro. L'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia Covid-19 ha determinato l'insorgere di molteplici disagi connessi allo svolgimento delle attività di ricerca nel corso degli anni 2020-2021; in particolare, la chiusura temporanea di archivi e biblioteche e le limitazioni associate alle successive norme restrittive hanno determinato una sensibile dilatazione dei tempi della ricerca. Tuttavia, le difficoltà occorse non hanno impedito il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Desidero qui esprimere il mio più vivo ringraziamento ai tutor, la Prof.ssa Anna Maria Rao e il Prof. Pasquale Palmieri, la cui costante guida, le imprescindibili indicazioni, le frequenti e stimolanti discussioni condotte anche attraverso le moderne tecnologie di comunicazione si sono rivelate in grado di ovviare alla difficoltà di avere incontri diretti. Vorrei inoltre ringraziare la Prof.ssa Laura Di Fiore e il Prof. Marco Meriggi per i preziosi consigli e l'interesse dimostrato per le tematiche affrontate nello studio.

Dedico questo lavoro alla mia famiglia.

INTRODUZIONE

Il presente studio si propone di esaminare le trasformazioni e le persistenze¹ caratterizzanti i processi di formazione dei legami familiari e coniugali osservati attraverso la prospettiva delle cause matrimoniali in relazione ad un'area ed un arco cronologico specifici: le province campane nel corso del Decennio francese (1809-1815).

L'indagine si articola a partire dai seguenti interrogativi:

- 1) Quali dinamiche accompagnano l'introduzione, l'applicazione e la recezione nel tessuto sociale delle norme in materia di divorzio, separazione e nullità del *Codice Napoleone* nel Regno di Napoli?
- 2) Cosa determina la recezione delle nuove norme all'interno delle strategie familiari?
- 3) Qual'è il peso esercitato dall'iniziativa individuale, in particolare femminile, all'interno dei processi di costruzione e rottura del legame matrimoniale?

Il lavoro di ricerca si è orientato nelle seguenti direzioni:

- 1) quantificare le cause matrimoniali introdotte presso i tribunali di prima istanza delle province campane, con particolare attenzione al fenomeno divorzista
- 2) ricostruire le dinamiche socio-familiari delle parti
- 3) indagare le modalità d'interpretazione e applicazione delle norme in materia di divorzio, separazione e nullità del *Codice Napoleone* da parte dei magistrati dei tribunali di prima istanza delle aree considerate

La metodologia di ricerca adottata segue un iter che, nella duplice prospettiva quantitativa e qualitativa, pone interrogativi di ampio respiro e si propone di cogliere dinamiche e tendenze senza mai perdere di vista *l'irripetibilità* e la singolarità di ciascuna vicenda esaminata: l'indagine – la cui indispensabile cornice di riferimento

¹ Per un'analisi delle dinamiche di persistenza, negoziazione e coesistenza nel processo di modernizzazione del Regno di Napoli durante il Decennio francese cfr. J. A. DAVIS, *Napoli e Napoleone. L'Italia meridionale e le rivoluzioni europee (1780-1860)*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro), 2014, pp. 261-231.

non può che essere il vasto scenario politico, istituzionale e normativo coevo – pone particolare attenzione sulla complessa, quanto affascinante dimensione del vissuto individuale e familiare nelle sue molteplici specificità ed articolazioni. In quest’ottica, l’analisi dei microcontesti che l’esame delle fonti ha consentito di portare alla luce, diviene punto di osservazione privilegiato per cogliere l’entità, la rapidità e la forza delle trasformazioni in atto così come gli adattamenti e le resistenze ad esse; la capacità cioè, da parte di individui, famiglie, istituzioni, da un lato di innovare e rimodulare comportamenti e strategie, dall’altro di condizionare, reinterpretare, plasmare il ‘nuovo’ sulla base delle proprie esigenze e delle specificità dei contesti nei quali vivono e operano.

Soffermare l’attenzione sul momento di rottura del legame coniugale significa entrare in una dimensione dal forte valore emotivo, morale e simbolico, caratterizzata dalla continua e problematica interazione tra ambito privato e dimensione pubblica, stratificazioni culturali, principi religiosi e norme giuridiche, istanze individuali e interessi di gruppo; il variare dei codici morali, delle strutture mentali e della sensibilità, sono esito di trasformazioni sociali di lungo periodo e possono manifestarsi ed affiorare particolarmente in quelle fasi di frattura e trasformazione dell’ordinamento giuridico quale appunto l’età napoleonica: in questo senso, «proprio i momenti di più forte asserzione normativa possono rendere meglio visibili le capacità creative e propositive dei comportamenti strategici messi in atto da chi organizza la propria vita tenendo conto di vecchie e nuove opportunità»².

Lo studio si muove nell’ambito dei seguenti indirizzi di ricerca, afferenti alla *storiografia della famiglia*³.

1) Strategie familiari e matrimoniali

2) Gerarchie e relazioni domestiche e coniugali

3) Dimensione del diritto in relazione alla società e alla famiglia

² I. FAZIO, *Complicità coniugali. Proprietà e identità nella Torino napoleonica* in «Quaderni Storici», Vol. 33, N. 98, agosto 1998, pp. 334-335.

³ In luogo delle diverse linee di ricerca storiografica sul tema si veda M. ANDERSON, *Interpretazioni storiche della famiglia. L’Europa occidentale 1500-1914*, Rosenberg&Sellier, 1982; G. DA MOLIN, *Storia sociale dell’Italia moderna*, Editrice Morcelliana, Brescia, 2016, pp. 65-74; M. BARBAGLI, *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Società editrice il Mulino, Bologna, 2000, pp. 33-42 e pp. 245-263; F. BENIGNO, *Famiglia mediterranea e modelli anglosassoni* in «Meridiana – Rivista di Storia e Scienze Sociali», maggio 1989, pp. 29-61; E. GRENDI, *A proposito di ‘famiglia e comunità’: questo fascicolo di Quaderni Storici* in «Quaderni Storici», Vol. 11, N. 33, settembre-dicembre 1976, pp. 881-891; G. GALASSO, *L’altra Europa. Per un’antropologia storica del Mezzogiorno d’Italia*, Guida editore, 2009, pp. 451-463; G. MUTO, *Famiglia e storia sociale* in «Studia Historica», 1998, pp. 55-66, www.revistas.usual.es; F. RAMELLA, *La storia della famiglia nella storiografia europea: alcuni problemi* in «Revista Theomai – Estudios Críticos sobre Sociedad y Desarrollo», N. 2, 2000, www.revista-theomai.unq.edu.ar

Si delineano quindi le seguenti tematiche:

- costruzione, crisi e rottura del legame coniugale
- conflittualità coniugale
- onore, reputazione e prestigio sociale
- interconnessione dimensione pubblica/dimensione privata
- emozione, affetto e sentimento nell'ambito delle relazioni familiari e coniugali
- relazioni e conflittualità intergenerazionali/intragenerazionali
- transizione 'famiglia patriarcale'/'famiglia coniugale intima'
- sfera e margini di protagonismo individuale
- interpretazione e applicazione delle norme giuridiche/divario norma-prassi
- interazione, recezione e strumentalizzazione norme giuridiche-tessuto sociale

Le categorie di *relazioni e strategie familiari* fanno riferimento ad una serie di aspetti che si richiamano, da un lato, alle gerarchie e ai legami interni al nucleo domestico, dall'altro alla sua proiezione esterna: la fitta trama di vincoli, interazioni e scambi, quell'ampio *network* entro il quale la famiglia e ciascuno dei suoi componenti è immerso. Questa tipologia d'indagine offre numerosi temi di ricerca, quale l'analisi per gli aspetti socio-economici, ove rivestono un ruolo cruciale le strategie matrimoniali (scelta del partner e sistemi dotali) e le modalità di trasmissione del patrimonio (eredità), le reti di parentela, vicinato, amicizia e alleanza, le gerarchie sociali (professione e status), il rapporto tra famiglia, risorse del territorio e istituzioni locali (laiche ed ecclesiastiche)⁴ ma anche l'osservazione del microcosmo familiare

⁴ R. AGO-B. BORELLO (a cura), *Famiglie. Circolazioni di beni, circuiti di affetti in età moderna*, Viella editrice, Roma, 2008; G. DA MOLIN, *La famiglia nel passato. Strutture familiari nel Regno di Napoli in età moderna*, Cacucci Editore, Bari, 1995; G. DA MOLIN, *Popolazione e famiglia nel Mezzogiorno Moderno*, Voll. I-II, Cacucci Editore, Bari, 2006; G. DELILLE, *Famiglia e proprietà nel Regno di Napoli*, Einaudi, Torino, 1988; G. DELILLE, *Crescita e crisi di una società rurale. Montesarchio e la Valle Caudina tra Seicento e Settecento*, edizione italiana a cura di Francesco Di Donato, Il Mulino, Bologna, 2014 (I^a edizione 1974); G. DELILLE, *Famiglia e potere locale. Una prospettiva mediterranea*, Edipuglia, Bari, 2011; G. LEVI, *L'eredità immateriale. Carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento*, Il Saggiatore, Milano, 2020 (I^a edizione 1985); I. FAZIO-D. LOMBARDI (a cura), *Generazioni. Legami di parentela tra passato e presente*. Atti del Convegno. Pisa, 29 settembre-1 ottobre 2005, Viella editrice, Roma, 2006; P. MACRY, *Ottocento. Famiglia, élites e patrimoni a Napoli*, Il Mulino, Bologna, 2002; M. T. MORI, *Salotti. La sociabilità delle élites nell'Italia dell'Ottocento*, Carocci, Roma, 2000; AA.VV., *Femme, dots et patrimoines* «Clio. Femmes, Genre, Histoire», N. 7, Université de Toulouse-Le Mirail, 1998, www.journals.openedition.org; R. AGO, *Ruoli familiari e statuto giuridico* in «Quaderni Storici», Vol. 30, N. 88, aprile 1995, pp. 111-133; C. GINZBURG-C. PONI, *Il nome e il come: scambio ineguale e mercato storiografico* in «Quaderni Storici», Vol. 14, N. 40, gennaio-aprile 1979, pp. 181-190; G. DELILLE, *Classi sociali e scambi matrimoniali nel salernitano: 1500-1600 circa* in «Quaderni Storici», Vol. 11, N. 33, settembre-dicembre 1976, pp. 983-997; G. DELILLE, *Lo scambio dei ruoli: primogeniti e cadetti-e tra Quattrocento e Settecento nel Mezzogiorno d'Italia* in «Quaderni Storici», Vol. 28, N. 83, agosto 1993, pp.

nella prospettiva delle dinamiche interne: la definizione dei ruoli, le relazioni intergenerazionali (interazione, conflitto, cooperazione), la dimensione affettiva (amore e sentimento) e psicologica (onore, prestigio, reputazione, emotività) l'incontro tra sfera socio-culturale (riferimenti simbolico-religiosi, modelli culturali dominanti, dimensione dell'oralità) e norme giuridiche, la trasformazione di mentalità e comportamenti⁵.

507-522; F. FRANCESCHI, *Le istituzioni ecclesiastiche nel Settecento in Italia tra potere spirituale e potere secolare* in «Stato, Chiesa e pluralismo confessionale» (rivista telematica), dicembre 2010, www.statoechiese.it; A. GROPPI, *Il diritto del sangue. Le responsabilità familiari nei confronti delle vecchie e delle nuove generazioni (Roma, secoli XVIII-XIX)* in «Quaderni Storici», Vol. 31, N. 92, agosto 1996, pp. 305-333; G. LEVI, *Terra e strutture familiari in una comunità piemontese del '700* in «Quaderni Storici», Vol. 11, N. 33, settembre-dicembre 1976, pp. 1095-1121; P. VISMARA, *Il 'buon prete' nell'Italia del Sei-Settecento. Bilanci e prospettive* in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», Vol. 60, N. 1, gennaio-giugno 2006, pp. 49-67.

⁵ P. ARIÈS, *Storia della morte in Occidente*, Rizzoli, Milano, 2019 (1ª edizione 1978); G. ARRIVO, *Seduzioni, promesse, matrimoni: il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2006; M. BARBAGLI, *Sotto lo stesso tetto*, cit., pp. 273-468; R. BIZZOCCHI, *In famiglia. Storie di interessi e affetti nell'Italia moderna*, Laterza editore, 2001; B. G. BONACCINI-A. GROPPI-M. PELAJA, *I conflitti domestici. Strategie di controllo tra Stato Pontificio e Stato unitario* in AA.VV. *Le modèle familiare européen. Normes, deviances, controle du pouvoir*. Actes des séminaires organisés par l'Ecole française de Rome et l'Università di Roma, Roma, 1984, pp. 185-205; M. CAVINA, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Editori Laterza, Bari-Roma, 2011; L. GUIDI, *L'onore in pericolo. Carità e reclusione femminile nell'Ottocento napoletano*, Liguori Editore, Napoli, 1991; D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, Il Mulino, Bologna, 2001; D. LOMBARDI, *Storia del matrimonio. Dal medioevo a oggi*, Il Mulino, Bologna, 2008; C. PASSETTI-L. TUFANO (a cura), *Femminile e maschile nel Settecento*, Firenze University Press, 2018; M. L. PELLIZZARI (a cura), *Sulle vie della scrittura. Alfabetizzazione, cultura scritta e istituzioni in età moderna*, Atti del Convegno di studi. Salerno, 10-12 marzo 1987, Edizioni Scientifiche Italiane, 1989; J. PLAMPER, *Storia delle emozioni*, Il Mulino, Bologna, 2018; C. POVOLO, *The emergence of tradition. Essays on Legal Anthropology (XVI-XVIII centuries)*, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2015; G. RUGGIERO, *Binding passions. Tales of Magic, Marriage, and Power at the end of Renaissance*, Oxford University Press, 1993; L. STONE, *Road to divorce. England 1530-1987*, Oxford University Press, 1992; L. STONE, *Famiglia, matrimonio, sesso in Inghilterra tra Cinque e Ottocento*, Einaudi, Torino, 1997; G. ZARRI (a cura), *Per lettera. La scrittura epistolare femminile tra archivio e tipografia*, Viella, Roma, 1999; G. ALESSI, *Il gioco degli scambi: seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII secolo* in «Quaderni Storici», Vol. 25, N. 75, dicembre 1990, pp. 805-831; G. ALESSI, *Stupro non violento e matrimonio riparatore. Le inquiete peregrinazioni dogmatiche della seduzione* in S. SEIDEL MENCHI-D. QUAGLIONI (a cura), *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, Il Mulino, Bologna, 2006, pp. 609-640; R. BIZZOCCHI, *Sentimenti e documenti* in «Studi Storici», Anno 40, N. 2, aprile-giugno 1999, pp. 471-486; C. POVOLO, *Contributi e ricerche in corso sull'amministrazione della giustizia nella Repubblica di Venezia nell'età moderna* in «Quaderni Storici», Vol. 15, N. 44, agosto 1980, pp. 614-626; I. FAZIO, *Complicità coniugali*, cit.; I. FAZIO-G. GRIBAUDI, *Onore e storia nelle società mediterranee* in «Quaderni Storici», Vol. 25, N. 73, aprile 1990, pp. 277-284; A. GROPPI, *Il diritto del sangue*, cit.; L. LA PENNA, *La psychohistory: proposte e studi nella storiografia americana* in «Quaderni Storici», Vol. 16, N. 47, agosto 1981, pp. 574-605; D. MARCHESINI, *Sposi e scolari. Sottoscrizioni matrimoniali e alfabetismo tra Sette e Ottocento* in «Quaderni Storici», Vol. 18, N. 53, agosto 1983; H. MENDICK-D. SABEAN, *Note preliminari su famiglia e parentela: interessi materiali ed emozioni* in «Quaderni Storici», Vol. 15, N. 45, dicembre 1980, pp. 1087-1115; J. REVEL- A. GROPPI, *Maschile/Femminile: tra sessualità e ruoli sociali* in «Quaderni Storici», Vol. 20 (nuova serie), N. 59, agosto 1985, pp. 586-603; G. RUGGIERO, *'Più che la vita caro': onore, matrimonio e reputazione femminile nel tardo Rinascimento* in «Quaderni Storici», Vol. 22, N. 66, dicembre 1987, pp. 753-775; G. RUGGIERO, *Sessualità e sacrilegio* in «Studi Storici», Anno 22, N. 4, ottobre-dicembre 1981, pp. 751-765.

Questa indagine microanalitica ha ricevuto un contributo fondamentale da parte di un'esperienza di ricerca storiografica italiana nota con il nome di microstoria, la quale annovera tra i suoi maggiori esponenti Carlo Ginzburg, Giovanni Levi ed Edoardo Grendi e che vede il suo maggiore sviluppo tra la seconda metà degli anni Settanta e la prima metà degli anni Ottanta del secolo appena trascorso: rinnovato interesse per la dimensione del vissuto quotidiano e sue connessioni con le più ampie dinamiche coeve; riscoperta della cultura dei ceti subalterni (in larga parte orale) nella prospettiva di un'interazione circolare tra quest'ultima e la cultura dominante che si esprime attraverso lo scritto; analisi delle dinamiche connesse a molteplici esperienze e comportamenti individuali e di gruppo; valorizzazione dei percorsi individuali (biografia) e delle storie familiari; osservazione delle trasformazioni strutturali attraverso l'esame di contesti di piccole dimensioni, intesi come specchio (o anche origine) delle macro-tendenze attraverso una *storia dal basso*, sono alcune delle linee portanti di tale esperienza⁶.

Tali problematiche, in relazione al Regno di Napoli di età moderna, risultano solo parzialmente indagate dalla storiografia.

Proficui studi si sono rivolti all'indagine, in una prospettiva di lungo periodo, tanto degli aspetti propriamente strutturali quanto dei complessi meccanismi regolanti gli scambi matrimoniali e le strategie ereditarie nel succedersi delle generazioni, la loro differenziazione sul piano delle gerarchie sociali e in relazione alla varietà dei contesti territoriali⁷; tuttavia come ha sottolineato Giuseppe Galasso «la ricerca storica sulla famiglia nel Mezzogiorno d'Italia appare ancora lontana da un approccio deciso a questioni più di fondo sul piano socio-culturale, come quelle che riguardano il sentimento familiare e la sua reale natura e articolazione, il rapporto etico-affettivo e disciplinare tra genitori e figli, la morale sessuale, la compensazione sentimentale della condizione di subordinazione della donna, la relazione tra vita familiare e vita religiosa, i sentimenti dell'amore e della morte in rapporto all'esperienza della vita di famiglia, e così via»⁸.

Quali sono dunque le dinamiche profonde che si celano dietro il ricorso dei coniugi al tribunale? Quali le nuove opportunità che le norme in materia di divorzio previste dal *Codice Napoleone* forniscono nel periodo in cui sono in vigore nel Regno di Napoli (1809-1815) e quali le resistenze ad esse?

La risposta a tali domande non può che muovere dalla ricostruzione delle tappe di un tortuoso percorso dalla durata quasi ventennale che, a partire dall'introduzione del matrimonio civile e del divorzio nella Francia post-rivoluzionaria e alla loro

⁶ Cfr. J. REVEL (a cura), *Giochi di scala. La microstoria alla prova dell'esperienza*, Viella, Roma, 2006; C. GINZBURG, *Sulla microstoria* in «Quaderni Storici», Vol. 29, N. 86, agosto 1994, pp. 511-539; G. LEVI, *L'eredità immateriale*, cit.; C. GINZBURG, *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Adelphi edizioni, Milano, 2019 (I^a edizione 1976), cfr. *Prefazione*, pp. XIII-XXVIII; p. 64; pp. 154-155.

⁷ Cit. nota 4.

⁸ G. GALASSO, *L'altra Europa*, cit., p. 460.

complessa recezione nell'Italia del Triennio repubblicano, giunge alla promulgazione del *Codice Napoleone* e alla sua introduzione nel Regno di Napoli di Gioacchino Murat.

**PARTE I – LA FAMIGLIA IN ETÀ NAPOLEONICA:
DIBATTITI E RIFORME**

CAPITOLO I

Il divorzio in Francia. Rivoluzione e Code Napoléon (1792-1816)

1. «*Quel moment, d'ailleurs, plus favorable pour un changement, que celui où tout change*»? Il divorzio rivoluzionario (1792-1804)

Il 20 settembre 1792, mentre le truppe rivoluzionarie francesi, numericamente inferiori, sconfiggono gli austro-tedeschi in quella che sarà ricordata come la leggendaria battaglia di Valmy, l'Assemblea Legislativa si riunisce per la sua ultima seduta. Il giorno seguente si insedia la neoletta Convenzione Nazionale che pone termine alla fase monarchico-costituzionale sancita dalla Costituzione del 1791, dando così inizio alla Prima Repubblica francese (1792-1804).

In questi mesi di gravissima crisi – la Comune insurrezionale di Parigi frutto della ‘rivoluzione democratica’ del 10 agosto, detentore *de facto* del potere reale e dominato dai rivoluzionari radicali che tengono in arresto Luigi XVI, i ‘massacri di settembre’ ad opera dei sanculotti, la guerra contro Austria e Prussia, il timore crescente di una controrivoluzione – l'Assemblea prima di sciogliersi riesce tuttavia ad approvare una delle innovazioni più significative dell'età rivoluzionaria, l'introduzione dello stato civile e con esso, di matrimonio civile e divorzio¹.

La riforma rappresenta un tassello fondamentale nel processo di costruzione del nuovo Stato francese, determinando l'attribuzione da parte dell'autorità civile di quelle prerogative sino ad allora appannaggio esclusivo dell'istituzione ecclesiastica; una legge quindi, le cui caratteristiche tradiscono lo spirito di un *droit intermédiaire*² tutto proteso nell'affermazione di una piena estensione della sfera d'intervento e di controllo dello Stato a tutte le fasi della vita e delle relazioni umane attraverso il pieno superamento del pluralismo normativo di antico regime.

La definizione della natura contrattuale del matrimonio e, come sua diretta conseguenza, la liceità del divorzio sono tematiche presenti in numerosi scritti francesi settecenteschi di matrice illuminista; tra di essi, si possono citare per importanza le riflessioni di Voltaire, Montesquieu, D' Holbach, Helvétius, Morelly, Condorcet e di celebri forensi quali Maurice de Cerfvol e Jacques Le Scène

¹L'introduzione degli atti di stato civile e le disposizioni che disciplinano il divorzio sono introdotte attraverso due differenti decreti, il *Décret qui détermine le mode de constater l'état civil des citoyens* e il *Décret qui détermine les causes, le mode et les effets du divorce*. Cfr. J. B. DUVERGIER, *Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens, avis au Conseil d'Etat (de 1788 à 1830 inclusivement, par ordre chronologique)*, voll. 1-30, tome quatrième (4), Paris, Guyot et Scribe, 1824, pp. 556-569.

² Con *droit intermédiaire* si fa riferimento all'insieme delle disposizioni giuridiche emanate tra il 1789 e il 1804, anno della promulgazione del *Code Napoléon*. Cfr. C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, Laterza, Bari, 1979, (nuova edizione 2018), p. 88.

Desmaisons, sostenitori della completa laicizzazione del contratto coniugale inteso come patto espressione di una libera scelta e pertanto revocabile³.

Montesquieu in particolare, dedica al divorzio due capitoli del Libro XVI dell'*Esprit des Loix*⁴, la cui analisi è posta accanto a tematiche di ordine antropologico quali la poligamia, la disuguaglianza di genere, il pudore e la gelosia, esaminati in un'ottica globale e comparativa.

L'autore, nell'effettuare una distinzione tra *divorzio* e *ripudio*, definisce il primo come espressione di un «vicendevol consenso in occasione d'una vicendevole incompatibilità» mentre il secondo, essendo frutto della volontà autonoma ed arbitraria di uno dei coniugi «independentemente [sic] dalla volontà, e dal vantaggio dell'altra», può trasformarsi in una nuova forma di abuso perpetrata dal marito nei confronti della moglie (o delle mogli nelle società in cui vige la poligamia) in quanto egli «ha mille modi di tenere, o di ridurre al dovere le sue donne»⁵; a garanzia dei diritti di queste ultime, l'autore auspica che «in tutti i paesi, ne' quali la legge accorda

³ S. DEZAN, *The family on trial in Revolutionary France*, University of California Press, 2004, pp. 15-46; S. MAZA, *Private Lives and Public Affairs. The Causes Célèbres of Prerevolutionary France*, University of California Press, 1993, pp. 263-311. A differenza del cattolicesimo ove non è previsto lo scioglimento del matrimonio validamente contratto (per la nullità di matrimonio in ambito cattolico cfr. paragrafo 2, nota 145), il divorzio è riconosciuto, pur con significative limitazioni, dalle altre comunità cristiane. Per quel che concerne le chiese riformate, il disconoscimento della natura sacramentale del matrimonio ne determina l'esclusiva giurisdizione da parte del foro secolare. Tutti i riformatori riconoscono l'adulterio come motivazione valida per il divorzio fondata sulle Scritture e la possibilità per il solo coniuge innocente di contrarre nuove nozze. Il divorzio in ambito protestante è quindi considerato non soltanto nei termini di rimedio ad unioni fallite ma anche in un'ottica punitiva nei confronti del coniuge reo. Lutero e Calvino riconoscono tre motivazioni: adulterio, impotenza e abbandono del tetto coniugale; Zwingli ne aggiunge una quarta, la malattia contagiosa. Nei Paesi protestanti il divorzio vede una scarsa diffusione anche per la disapprovazione sociale nei confronti della pratica e inoltre, elemento non trascurabile, per l'assenza delle sevizie tra le motivazioni previste (queste ultime addotte in ambito cattolico dalle mogli per l'ottenimento della separazione ma non previste dai riformatori in caso di separazione, eccetto la circostanza di comprovato pericolo di vita). Un caso peculiare è rappresentato dall'Inghilterra. Qui il matrimonio, pur non considerato come sacramento, continua ad essere sottoposto al foro ecclesiastico (separazione e nullità) mentre il divorzio è introdotto in forma particolarmente restrittiva soltanto a partire dal 1690; il matrimonio può essere sciolto per decreto del Parlamento attraverso una procedura costosa e complessa e l'unica motivazione riconosciuta è l'adulterio della moglie con la possibilità per il coniuge innocente (marito) di risposarsi: il divorzio inglese è dunque in larga parte una pratica elitaria riservata a mariti appartenenti a famiglie aristocratiche, molto spesso in disperato bisogno di dare un erede al proprio casato. R. PO-CHIA HSIA, *The German People and the Reformation*, Cornell University Press, New York, 1988, cfr. pp. 178-187; L. STONE, *Road to divorce*, cit., cfr. pp. 141-143, pp. 183-184, pp. 301-346; D. LOMBARDI, *Storia del matrimonio*, cit., cfr. pp. 90-97. Le chiese ortodosse riconoscono la possibilità dello scioglimento del vincolo sulla base dell'ispirazione della prassi ecclesiastica alla misericordia divina e alla carità cristiana in relazione alla fragilità umana (principio di οὐκ οὐκία), ferma restando la natura sacramentale del matrimonio (divorzio come 'eccezione tollerabile'). Il divorzio, sulla base delle Scritture è ammesso per adulterio, abbandono del tetto coniugale, omicidio, impotenza e professione monastica. È possibile la celebrazione di seconde nozze non godenti tuttavia della pienezza sacramentale (analogamente al matrimonio dei vedovi). E. MARTINELLI, *Divorzio e οὐκ οὐκία nel diritto canonico ortodosso: l'applicazione misericordiosa della legge* in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» (rivista telematica www.statoechiese.it), N. 19, 2017, cfr. pp. 1-18.

⁴ *Spirito delle leggi del signore di Montesquieu con le note dell'abate Antonio Genovesi*, voll. 1-4, tomo II, Libro XVI, Capp. XV-XVI, dalla tipografia di Gennaro Reale, Napoli, 1820, pp. 112-116.

⁵ Ivi, p. 112.

agli uomini la facoltà di ripudiare, la debba altresì accordare alle femmine. Vi è di più: ne' climi, ove le femmine vivono sotto un servaggio domestico, pare, che la legge debba permettere alle donne il ripudio, ed a' mariti soltanto il divorzio»⁶. In quest'ottica il divorzio non è elemento divisivo e conflittuale, ma al contrario, necessario rimedio per una situazione di dissidio condivisa dai coniugi che ne auspicano concordemente la soluzione; esso pertanto presenta «un gran vantaggio politico; e rispetto all'utilità civile, è stabilito pel marito, e per la moglie, e non è favorevole a' figliuoli»⁷.

Se Montesquieu introduce una concezione di divorzio consensuale che sarà ripresa e ampliata fino a giungere a consolidamento nel dettato legislativo rivoluzionario, il divorzio entra nel dibattito politico quando l'avvocato e giornalista Simon Nicolas Henri Linguet (1736-1794)⁸ presenta nel 1789 agli Stati Generali una proposta legislativa sul tema⁹ e Albert Joseph Ulpien Hennem (1758-1828), alto funzionario del ministero delle finanze¹⁰, pubblica lo stesso anno il pamphlet in forma anonima *Du divorce*¹¹, la cui edizione del 1792¹² – ove compare il nome dell'autore – fungerà da riferimento per la legge promulgata dall'Assemblea Nazionale.

⁶ Ivi, p. 113.

⁷ *Ibidem*.

⁸ Simon Nicolas Henri Linguet, giornalista ed avvocato francese nativo di Reims, implicato in molteplici polemiche e dibattiti che gli procurarono esili, prigionie e infine la condanna a morte tramite ghigliottina da parte del tribunale rivoluzionario giacobino. Prima partecipe delle idee dei *philosophes*, ne prende ben presto le distanze, assumendo una posizione anti-illuminista ed anti-liberale come si evince ad esempio nella sua *Théorie des lois civiles* (1767), ove afferma che i lavoratori in un'economia di mercato vivono in condizioni peggiori di quelle degli schiavi e che il dispotismo asiatico soccorre maggiormente i poveri che i governi europei. Le sue idee influenzeranno i rivoluzionari francesi radicali e, in seguito, pensatori socialisti tra cui Karl Marx. Esiliato dalla Francia (1775) viaggia in Svizzera, Olanda e Inghilterra; ritornato in patria, in seguito ad un aspro attacco nei confronti di Emmanuel-Felicité de Durfort, duca di Duras, politico, diplomatico e Maresciallo di Francia (1715-1789), viene imprigionato alla Bastiglia (1780-1782) e in seguito nuovamente esiliato si reca in Inghilterra ove pubblica le *Mémoires sur la Bastille* (1783) e in Belgio. Ritornato in patria, durante la rivoluzione prende parte a numerosi dibattiti anche di fronte all'Assemblea Nazionale in difesa degli abitanti di Santo Domingo contro gli abusi dei «tiranni bianchi». Ritiratosi a vita privata nel 1792, è arrestato nel 1794 e cade vittima del Terrore giacobino con l'accusa di «aver adulato i despoti di Vienna e Londra». Cfr. *Simon-Nicolas-Henri Linguet* in www.britannica.com; cfr. LINGUET, *Simon-Nicolas-Henri* in Enciclopedia Italiana (1934) www.treccani.it.

⁹ S. N. H. LINGUET, *Légitimité du divorce justifiée par les Saintes ecritures, par les Pères, par les Conciles, etc. Aux Etats-Généraux*, Bruxelles, 1789.

¹⁰ Albert Joseph Ulpien Hennem, nativo di Maubeuge (regione dell'Alta Francia) e figlio di un magistrato, entra nel ministero delle finanze nel 1779. La sua carriera si svolgerà all'indomani della Rivoluzione. Guardia nazionale di Parigi (1789); commissario delle finanze in Belgio (1796); commissario straordinario delle finanze in Piemonte (1801); capo di divisione presso il ministero delle finanze (1804). Fregiato della Legion d'Onore (1804) e nominato cavaliere (1808), con la restaurazione borbonica è investito del titolo nobiliare (1814). Noto principalmente per il pamphlet *Du divorce* (1789/1792), risulta autore di alcuni scritti a carattere economico-finanziario. Cfr. A. VERJUS, *Albert Joseph Ulpien Hennem (1758-1828) – Note biographique*, in www.morand.ens-lyon.fr (aprile 2013) www.gallica.bnf.fr

¹¹ [A. U. J. HENNET] *Du divorce*, Desenne, Paris, 1789.

¹² A. U. J. HENNET, *Du divorce*, troisième édition, Du Pont-Desenne, Paris, 1792.

La parziale traduzione italiana del testo di Hennet è effettuata a Milano intorno al 1797 dall'avvocato Giuseppe Dal Pino¹³, il quale erroneamente attribuisce l'opera al più noto Linguet¹⁴.

Hennet con toni fortemente patetici tenta di dimostrare la innaturalità del matrimonio indissolubile, la compatibilità del divorzio con le Sacre Scritture e la necessità della sua introduzione nella legislazione rivoluzionaria francese.

L'autore sottolinea come il divorzio sia conforme alla «natura» e alla «giustizia».

Il matrimonio secondo natura è «quell'unione, che fa la felicità degli sposi, e dà loro dei figli»; quando i coniugi «senza essersi separati, non trovano l'un coll'altro la felicità, ch'eransi promessa, se non veggono che alcun frutto feconda la loro unione, che prescrive loro la natura? Di restar nella sventura, e nella sterilità? No; la sua voce li chiama alla felicità, alla riproduzione; ella grida loro di cercare in un secondo imeneo, quanto dal primo vien loro ricusato»¹⁵.

L'indissolubilità del matrimonio è quindi contro natura e la separazione ancor peggio, «più contraria alla natura, di quel che sia una sgraziata unione» in quanto oltre che innaturale anche immorale: i coniugi separati «senza occasione, senza libertà di rivedersi, essi non hanno, che la scelta della sterilità, o dell'adulterio [...] eglino sono finalmente in quella posizione ben immorale, in cui la natura è sforzata a condannare la virtù, in cui la virtù consiste a soffocar la natura»¹⁶. Il divorzio è secondo l'autore l'unico strumento «intieramente, perfettamente giusto» in grado di porre rimedio definitivo ai terribili ed innumerevoli mali di «una unione male assortita»¹⁷ ed ha valenza etica in quanto permette «il reprimere il delitto, e il proteggere l'innocenza»¹⁸.

«In un matrimonio discorde vi ha quasi sempre un oppressore, ed un oppresso, ed indi una doppia infrazione delle leggi della giustizia»¹⁹; 'oppressore' ed 'oppresso' possono essere alternativamente il marito e la moglie. Se tragica è la situazione di un marito «onesto e sensibile», costretto a vivere tutta la vita e a condividere la dimora con una moglie poco virtuosa, spendacciona, incapace di accudire i figli e di occuparsi della casa, «stolta», «infedele» e di «umore insopportabile»²⁰ è tuttavia «sul sesso più debole, che la sciagura casca, e più sovente, e con più forza»²¹.

¹³ G. DAL PINO, *Del divorzio. Memoria presentata dall'avvocato Linguet all'Assemblea Nazionale di Francia divisa in due parti, accresciuta di un'appendice di Pilati, e di alcune annotazioni. Traduzione dal francese*, Milano, nella stamperia di Francesco Pugliani, e Compagno, [1797 c.ca].

¹⁴ E. STRUMIA, *Rivoluzionare il bel sesso. Donne e politica nel Triennio repubblicano*, Guida Editore, Napoli, 2011, p. 216.

¹⁵ G. DAL PINO, *Del divorzio*, cit., cfr. pp. 7-11, cfr. pp. 12-20 e pp. 8-9.

¹⁶ Ivi, p. 10.

¹⁷ Ivi, p. 20.

¹⁸ Ivi, p. 12

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ Ivi, pp. 12-14.

²¹ Ivi, p. 15.

Hennet descrive la disgrazia di una fanciulla che, suo malgrado – il matrimonio è infatti combinato dai genitori ed «ella non ardisce ad influire sulla scelta loro» – si ritrova congiunta ad un uomo «un giuocatore, o un libertino, od un geloso, od un avaro, od un furioso, e talvolta tutto questo insieme. Che ne sarà della sua povera compagna?»²² Ella ha ben pochi strumenti per opporsi all'oppressione: «penetriamo all'interno di questa famiglia sfortunata; tutto vi porta il fatale impronto del disordine, e della infelicità; da questo soggiorno sono sbandite la dolce libertà, l'amabile confidenza, e la gioja innocente. Un uomo sempre in uno stato violento, tetro, e terribile; una donna compressa dal dolore, e dalla disperazione; dall' un canto rimbrotti, minacce, ingiurie, sevizie, dall'altro lagrime e singhiozzi»²³; se, alla fine, dopo aver superato indicibili difficoltà la donna ottiene la separazione, a che vale, si domanda l'autore, se essa non può contrarre una nuova unione? «Questa giovane sposa [...] non è ancor felice; la sua catena è alleggerita, ma non rotta, e il suo cuore gli domanda de' nuovi legami, ch'ella non può formare: quest'è un salvarla dall'onde, per lasciarla stesa sulla riva; è svellerla alla morte, senza renderla alla vita»²⁴.

Hennet si dilunga per dimostrare come il divorzio sia vantaggioso dal punto di vista religioso, politico e sociale. E' necessario sottolineare come nelle tesi enunciate dall'autore non vi sia alcun sentimento o tendenza antireligiosa, anzi egli si sforza di operare una conciliazione tra divorzio e principi cristiani, giungendo quindi a quella che si potrebbe definire come una 'via cristiana e cattolica al divorzio', elemento che, come vedremo, caratterizzerà i libelli napoletani.

L'autore afferma che un cattivo matrimonio è per sua natura profondamente anticristiano. Dio vuole condurre l'uomo alla Salvezza attraverso l'osservanza dei suoi comandamenti che conducono alla santità; tra questi rientra il matrimonio che altro non è «per l'uomo il solo mezzo di purificare i suoi desiderj, e di santificare l'amore. È per questo stesso, che la Chiesa ha fatto del matrimonio un sacramento [...] Io amo a rispettare i decreti de' Concilii, quando sono conformi alla ragione, ed alla giustizia; amo, che siasi messo uno stato sì bello, qual' è il matrimonio, fralle mani di Dio, e che sia al suo altare, che forminsi i nodi più sacri»²⁵. Ora, se due coniugi si odiano, sono nemici in casa, in primo luogo rischiano di cadere in adulterio ed inoltre non possono certo «adempire ai doveri della religione, dare un'educazione cristiana ai figliuoli, edificare il prossimo, operare la propria salute! Questo legame maledetto da Dio, non sarà esso una sorgente de' peccati più gravi, delle menzogne, delle ire, dello scandalo, della bestemia? [...] Sono incalcolabili le azioni criminose, alle quali può trascinare un abborito [sic] imeneo: lo sposo, il di cui infortunio, la

²² *Ibidem.*

²³ Ivi, p. 16.

²⁴ Ivi, p. 20.

²⁵ Ivi, p. 22.

rabbia sono estremi, può diventar empio, ateo, assassino, o suicida»²⁶: il divorzio è quindi autenticamente cristiano in quanto consentirà allo stesso tempo di sciogliere quelle unioni «maledette dal Cielo» facendo stringere nuovi vincoli attraverso i quali i coniugi «più cristiani eglino medesimi, daranno un'educazione più cristiana a' loro figliuoli, e santificheranno se stessi edificando il loro prossimo»²⁷.

Passando da quella religiosa ad una prospettiva sociale, Hennes afferma che «un imeneo male assortito» è la principale causa «del disordine de' costumi [...]. Si è dunque ai cattivi conjugj, che devesi quella moltitudine di celibatarj libertini, e di figlie di piacere, che fan la vergogna, e la perdita de' costumi. In un popolo, dove non fosservi, che matrimoni buoni, e bene assortiti, questi due flagelli non esisterebbero, e il più sicuro mezzo di distruggere il libertinaggio si è di perfezionare il nodo coniugale»²⁸. L'indissolubilità del matrimonio è dunque alla base del libertinaggio e dell'adulterio e ciò si riflette negativamente sui costumi e sull'equilibrio della società nel suo complesso: «un cattivo sposo, un cattivo padre, un cattivo figlio sarà un cattivo cittadino, e che gli odj, le dissenzioni, le vendette, avanzandosi dagli individui alle famiglie, dalle famiglie a tutta la società, trarran seco la depravazione universale de' costumi pubblici, e privati»²⁹.

L'autore, rivolgendosi questa volta direttamente al governo francese in una prospettiva 'politica', presenta una tesi alquanto originale. L'indissolubilità del matrimonio favorirebbe celibati e nublati, perché renderebbe l'unione poco desiderabile, e quindi finirebbe con il provocare una diminuzione della popolazione.

Il divorzio è quindi considerato come un potente strumento nelle mani dello Stato per l'attuazione di politiche pro-nataliste, un'incredibile anticipazione di quell'*eugenetica positiva* che un secolo e mezzo più tardi sarà uno degli strumenti prediletti di molti governi europei in particolare dei regimi fascista e nazista, i quali favoriranno l'incremento della popolazione nell'ottica della supremazia politica e militare: analogamente a quanto afferma Hennes, il regime nazista in particolare, individuerà nel divorzio uno strumento utile nel favorire la crescita demografica, incoraggiandone e facilitandone l'attuazione³⁰.

«Il ristabilimento del divorzio» – sostiene Hennes – «darebbe dunque un grande incoraggiamento alla popolazione, e i vantaggi politici della popolazione son troppo conosciuti, perché io mi vi si arresti sul momento; si sa, ch'essa forma la ricchezza interna, e la potenza esterna di una Nazione, che non può mai aver troppe braccia per

²⁶ Ivi, pp. 23-24.

²⁷ Ivi, p. 25.

²⁸ Ivi, p. 27.

²⁹ Ivi, p. 29.

³⁰ «L'infertilità precoce' divenne motivo di divorzio, come pure il rifiuto di uno dei due partner di procreare. Lo stesso valeva per le coppie che avevano vissuto separate per tre anni e i cui matrimoni fossero 'irrimediabilmente compromessi'». P. GINSBORG, *Famiglia Novecento. Vita familiare, rivoluzione e dittature. 1900-1950*, Einaudi editore, Torino, 2013, p. 507. Per le politiche demografiche dei regimi fascista e nazista, ivi, pp. 265-316 e pp. 501-538.

coltivare i campi, e per difenderli»³¹, per cui il divorzio qui assume una vera e propria valenza politico-ideologica: «moltiplicare i Francesi sarà un moltiplicare i Felici, sarà un moltiplicare i vostri Ammiratori. Pensate [...] che un’istituzione [sic], che tende ad aumentare il numero, e la fecondità dei matrimoni, ad ornare i vostri campi di coltivatori, e le vostre frontiere di soldati, è necessariamente una delle migliori istituzioni politiche»³².

Successivamente, l’autore affronta il tema dell’introduzione del divorzio nella legislazione francese, ritenendo la fase rivoluzionaria propizia allo scopo.

«Qual momento altronde più favorevole per un cambiamento, di quello, dove tutto si cangia: per una nuova legge, di quello dove si rinnova il codice intiero; per la soppressione di un abuso, di quello, dove tanti abusi sono stati distrutti? Se non si avessero dei distruttori del dispotismo, dell’aristocrazia, della feudalità, e dei privilegi potrebbe credersi che si diferisse [sic] il ristabilimento del divorzio»³³.

L’istituto giuridico assume quindi secondo l’autore una valenza rivoluzionaria, la necessità della sua introduzione è posta in stretta correlazione con gli straordinari e repentini cambiamenti politici apportati dalla rivoluzione alla Francia; il divorzio deve essere quindi uno dei simboli della nuova epoca, il punto di partenza del rinnovamento del matrimonio e della famiglia, visti come elementi cardine per la stabilità dell’ordine politico e sociale che sta sorgendo.

La proposta di legge di Hennet, basata su una concezione egualitaria – il divorzio deve essere concesso egualmente al marito e alla moglie³⁴ – prevede dodici motivazioni valide affinché il divorzio possa essere accordato: «la morte civile», «la condanna a una pena infamante», «la prigione di lunga durata», «la schiavitù», «l’espatriazione forzata, o volontaria, o l’assenza [sic] di uno dei conjugi, di cui non si abbiano nuove», «l’infecundità», «una malattia incurabile, e che mette ostacolo alla generazione», «la demenza», «un delitto qualunque», «l’adulterio», «il disordine estremo» e «l’incompatibilità dei caratteri»³⁵. Come si vede le possibilità di divorzio ammesse nella proposta di Hennet sono estremamente ampie, l’idea è quella di un divorzio agile che garantisca maggiori tutele alla donna, considerata dall’autore come la ‘vittima’ principale dell’indissolubilità del matrimonio.

Se Olympe de Gouges nel 1790 si esprime a favore del matrimonio dei preti e del divorzio attraverso uno dei protagonisti della sua commedia appunto intitolata *La nécessité du divorce* – «che si adotti questa legge, e si pronunci quella del divorzio: questi sono gli unici mezzi attraverso cui la condotta potrà riconquistare la purezza senza la quale non può esservi una solida prosperità, che il numero sempre crescente e formidabile di scapoli potrà essere ridotto, che le famiglie potranno essere

³¹G. DAL PINO, *Del divorzio*, cit., ivi, p. 34.

³² Ivi, pp. 35-36

³³ Ivi, pp. 51-52.

³⁴ Ivi, pp. 52-53.

³⁵ Ivi, pp. 53-54.

nuovamente in pace e la società, nella sua integrità, potrà essere felice»³⁶ – sul versante opposto si colloca la *Reflection sur le divorce* (1794)³⁷ di Madame Necker (1739-1794)³⁸.

Il pamphlet è espressione di un orientamento anti-divorzista originale che fa della dimensione emotiva, morale e sentimentale – felicità coniugale, amore filiale, libertà individuale all'interno della relazione di coppia, purezza dei costumi – la prospettiva attraverso cui questa volta contestare la validità dell'istituto giuridico appena introdotto così come le motivazioni addotte a suo favore³⁹.

L'autrice apre la sua riflessione affermando l'incompatibilità tra il divorzio, l'ordine naturale e la felicità coniugale: «questa pericolosa legge che autorizza e favorisce il divorzio è stata appena promulgata; le discordie derivanti dallo spirito di parte non erano abbastanza; si è ritenuto necessario dividere ancor di più i coniugi, isolare i bambini, e combattere contro tutti gli affetti naturali; è tuttavia la loro unione che è alle fondamenta della Patria e che la protegge; essi sono i rami di un albero sacro; che non possono successivamente separarsi senza lasciare il suo tronco spoglio e disonorato»⁴⁰.

Se il matrimonio «riunisce i nostri affetti sparsi; pone due anime in comunanza di vita, e le differenze di sesso e di attitudine impediscono a queste due anime di poter

³⁶ O. DE GOUGES, *La nécessité du divorce*, comédie en trois actes en prose, 1790 in www.olympedegouges.eu (mia traduzione).

³⁷ S. CURCHOD NECKER, *Reflection sur le divorce*, Durand Ravel, Lausanne, 1794. Dall'*Avertissement* introduttivo si rileva che l'opera è stata pubblicata postuma. Cfr. pp. 3-4.

³⁸ Suzanne Curchod, colta e raffinata figlia di un pastore calvinista di Crassier (Losanna, Svizzera). Sotto la guida paterna riceve una vasta e profonda formazione religiosa e culturale, spaziante dalla cultura classica (latina e greca) alle scienze fisiche e matematiche, alla musica e alla pittura. Dopo la rottura del fidanzamento con lo storico inglese Edward Gibbon, incontrato a Losanna, a causa dell'opposizione del padre (1757) e a seguito della morte a breve distanza di entrambi i genitori, si ritrova in una condizione di grave indigenza. Quale dama di compagnia di una giovane vedova parigina, si trasferisce nella capitale francese (1763). Qui sposa (1764) il ricco banchiere ginevrino Jacques Necker (1732-1804), futuro ministro delle finanze di Luigi XVI che intraprenderà la carriera pubblica grazie al continuo sostegno e incoraggiamento della moglie. Dal matrimonio nascerà un'unica figlia, Anne Louise Germaine Necker (1766-1817), la futura Madame de Stael, alla cui eccellente formazione la madre dedicherà tutte le sue cure affettive, morali ed intellettuali. A Parigi, Madame Necker diviene animatrice di uno dei più celebri *salon* illuministi e sarà qui che la giovane Germaine fiorirà come una donna dall'intelletto e carisma formidabili: allo stesso tempo, il *salon* consentirà al coniuge di tessere quelle alleanze necessarie al brillante avanzamento nella carriera politica e alla stessa Madame Necker di recepire e confrontarsi con le nuove idee e i maggiori intellettuali della Francia di fine Settecento. Ella è inoltre particolarmente attiva sul piano sociale e assistenziale; assume nel 1778 la direzione dell'*Hospice de Carité*, istituto che offre ai poveri assistenza medica e spirituale; Madame Necker si occuperà dell'istituto sino al 1790, anno nel quale abbandonerà Parigi assieme al marito alla volta di Losanna, dando prova di straordinario spirito di carità e competenza medica e dirigenziale. Alla sua morte nel 1794, Madame Necker lascia tutta una serie di scritti autobiografici e morali che saranno pubblicati postumi. Cfr. S. BOON, *The life of Madame Necker*, Routledge, New York, 2016; cfr. *Suzanne Necker, Jacques Necker* in www.britannica.com

³⁹ Le tematiche enunciate sono esaminate nei quattro capitoli che compongono il pamphlet. *Reflection sur le divorce*, cit., I *Bonheur individuel des époux dans la jeunesse* (pp. 8-29); II *Inconvénient du divorce relativement aux enfants* (pp. 30-59); III *Pureté des mœurs, le but est manqué par le divorce* (pp. 60-88); IV *Manqué par le divorce. Consolation, secours, et quelquefois bonheur de la vieillesse* (pp. 89-100).

⁴⁰ Ivi, p. 5 (mia traduzione).

essere rivali»⁴¹, ne consegue che «il divorzio è quantomeno inutile, dato che la consuetudine e il ragionamento possono conciliare indoli contrarie»⁴². Inoltre, alla visione ripresa da Hennet, ovvero di un divorzio inteso quale strumento necessario per favorire politiche pro-nataliste, Madame Necker contrappone la visione di un vincolo coniugale che, in quanto istituzione per diritto di natura fondata sull'amore e il sentimento, non può risolversi in semplici meccanismi riproduttivi o tollerare pericolose intrusioni politiche. «Essendo la felicità dei coniugi lo scopo principale della Natura, nell'istituzione del matrimonio, la procreazione non è che un obiettivo secondario, che non deve per nulla influire sulla legge. Io so che in questo secolo materialista, si vorrebbero moltiplicare gli uomini come noi moltiplichiamo gli uccelli delle nostre aie, e forse anche allo scopo di divorarne un numero maggiore: ma Dio creò l'uomo per renderlo felice; il suo incremento è nella sua felicità, mentre quella degli animali è nella loro prole»⁴³.

Altro aspetto interessante sul quale l'autrice si sofferma, è il danno che a suo parere il divorzio produce nelle relazioni tra genitori e figli; in particolare, esso appare del tutto incompatibile con l'amore e il rispetto filiale: «quale padre, o quale madre oserebbero parlare ai loro figli, con stima e affetto, di un marito o di una moglie che essi hanno abbandonato, o che essi vogliono abbandonare? Invece queste reciproche insinuazioni dovrebbero rinvigorire ogni giorno l'amore filiale: il padre insegna a sua figlia il rispetto che deve a sua madre, e la madre insegna a suo figlio l'amore che deve a suo padre [...]. I figli di un padre o di una madre, divenuti estranei l'uno all'altra in seguito al divorzio, non sono più così vicini al cuore dei loro genitori, anche se indispensabile alla loro felicità»⁴⁴.

Testimonianza particolarmente significativa questa *Reflection* di Madame Necker, in quanto la sua opposizione al divorzio muove da una concezione filosofica e morale di matrice calvinista, secondo la quale il matrimonio, privo di natura sacramentale, è un contratto «finalizzato a questioni pratiche: esso è esistito per promuovere la fedeltà, procreare figli e incoraggiare l'amore tra l'uomo e la donna [...]. Di conseguenza, Madame Necker giunse alla conclusione che il matrimonio deve essere preservato per la salvezza della felicità coniugale, per la felicità dei figli nati dal matrimonio e per la conservazione delle convenzioni sociali»⁴⁵; quindi, la difesa dell'indissolubilità da parte dell'autrice, se in apparenza mostra punti in comune con la dottrina cattolica dell'indissolubilità in realtà è calvinista nella sostanza in quanto il divorzio è sì lecito, ma è da ritenersi una *extrema ratio* cui fare ricorso, mentre, per le spose in difficoltà, è indicata la via della pazienza e della sopportazione.

⁴¹ Ivi, p. 9 (mia traduzione).

⁴² Ivi, p. 12 (mia traduzione).

⁴³ Ivi, p. 13 (mia traduzione).

⁴⁴ Ivi, pp. 40-41 (mia traduzione).

⁴⁵ S. BOON, *The life of Madame Necker*, cit., p. 50 (mia traduzione).

L'analisi sul divorzio nella Francia rivoluzionaria non può non tener conto della nuova prospettiva nella quale sono considerati il matrimonio e la famiglia.

La costituzione monarchica del 1791⁴⁶ definisce il matrimonio come un contratto civile disciplinato dalla legge (ART. 7)⁴⁷ del tutto indipendente dal sacramento cattolico e accenna alla preparazione di un *Code de lois civiles* valido per tutto il Regno che quindi disciplinerà la materia⁴⁸. La costituzione giacobina del 1793, rivoluzionaria sul piano politico, non presenta riferimenti specifici inerenti il matrimonio e la famiglia⁴⁹: l'articolo relativo al matrimonio è anzi soppresso e ciò può essere messo in relazione con quanto affermato dai nuovi legislatori nell'introduzione, ovvero che la nuova costituzione repubblicana a differenza della precedente sarà costituita solo da quegli articoli «rigorosamente necessari» mentre quelle disposizioni «appartenenti alle istituzioni sociali» saranno organizzate in una raccolta a parte «dalla quale deriva la legislazione civile»⁵⁰: come due anni prima, si tratta di un altro proposito di realizzazione di Codice civile.

La costituzione dell'anno III (1795)⁵¹ – espressione della fase termidoriana e caratterizzata da un orientamento fortemente conservatore esplicitato dai principi della nuova «Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell'uomo e del cittadino»⁵² – pone una rinnovata enfasi sulla dimensione familiare ed individualistica: è «caratteristico il rapporto che vi si delinea fra strutture familiari e istituzioni politiche, sottolineato dal ruolo assegnato alla famiglia, quasi delegata dallo Stato-nazione alla educazione patriottica e democratica della gioventù»⁵³. Spicca inoltre la posizione attribuita alla proprietà privata, considerata quale elemento fondante dei diritti dell'uomo oltre che base dell'ordine sociale⁵⁴. Il legislatore sottolinea come «nessuno è buon cittadino se

⁴⁶ *La Constitution Francaise. Présentée au Roi le 3 Septembre 1791, et acceptée par Sa Majesté le 14 du meme mois*, de l'Imprimerie Nationale, Paris, 1791.

⁴⁷ “ART. 7. La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. Le Pouvoir législatif établira pour tous les habitans, sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages, et décès seront constatés; et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes”. Ivi, TITRE II, *De la division du Royaume, et l'Etat des Citoyens*, p. 18.

⁴⁸ Ivi, p. 14.

⁴⁹ *Constitution Républicaine, décrétée par la Convention Nationale de France, en 1793, et présentée à l'acceptation du PEUPLE FRANCAIS*, a Paris, Chez Debarle, Libraire, quai des Augustins; N,17, au Bureau général des Journaux, AN II.me.

⁵⁰ Ivi, *Rapport sur la Constitution du Peuple Francais*, p. 5 e p. 7.

⁵¹ *Constitution de la Republique Francaise. L'an 3 de la Repub. (Septemb.1795)*, 1795.

⁵² Ivi, pp. 3-8.

⁵³ P.UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1975)*, Società editrice il Mulino, Bologna, 1974, nuova edizione 2002, a cura di Francesca Sofia, pp. 94-95.

⁵⁴ *Constitution de la Republique Francaise, Declaration des droits*, art.1, p. 3 e *Declaration des devoirs*, art.8 e art.9, p. 8.

non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico, buon marito»⁵⁵, definendo allo stesso tempo «asilo inviolabile» l'abitazione familiare⁵⁶.

Il riflesso maggiore della proposta di Hennet si evidenzia nella legge del 20 settembre 1792, la quale, affermando la natura contrattuale del matrimonio attraverso la laicizzazione dello stato civile recepisce dunque pienamente il dettato illuminista cui si è fatto riferimento in precedenza.

L'età minima per contrarre matrimonio è fissata a quindici anni per l'uomo e tredici per la donna; in netta rottura con il passato, la legge stabilisce che, giunti i nubendi alla maggiore età – ventuno anni – non sarà più necessario il consenso dei genitori⁵⁷.

Il legislatore considera il divorzio come esito giuridico della libertà individuale, sottolineando l'incompatibilità di quest'ultima con il principio dell'indissolubilità del matrimonio⁵⁸; inoltre, è posta in rilievo l'urgenza e la necessità da parte della legge di disciplinare un processo sociale ormai in atto, i divorzi di fatto, quando si afferma che «già parecchi sposi non hanno aspettato, per godere dei vantaggi della disposizione costituzionale secondo la quale il matrimonio non è che un contratto civile»⁵⁹.

La legge prevede il divorzio per mutuo consenso e su istanza di un solo coniuge⁶⁰.

La procedura di divorzio consensuale prevede un iter agevole – la convocazione del consiglio di famiglia in presenza del quale i coniugi esporranno le motivazioni della propria istanza – che si conclude, in caso di mancata conciliazione, con la pronuncia di dissoluzione del matrimonio da parte dell'ufficiale di stato civile⁶¹.

Il divorzio su istanza di un solo coniuge prevede l'«incompatibilità di umore e di carattere»⁶² e sette «motivi determinati» ovvero «demenza, follia o furore di uno dei coniugi», «condanna di uno di essi a pene dolorose o infamanti», «crimini, sevizie o ingiurie gravi dell'uno verso l'altro», «sconvolgimento di costumi notori», «abbandono della moglie da parte del marito o del marito da parte della moglie, per un periodo di almeno due anni», «assenza di uno di essi, senza dare notizie, per un periodo di almeno cinque anni», «emigrazione»⁶³.

Nel caso dell'incompatibilità di carattere, l'iter prevede la convocazione di tre consigli di famiglia per tre mesi consecutivi e, in caso di mancata conciliazione e trascorsi non più di sei mesi dall'atto di non conciliazione, il divorzio sarà pronunciato da parte dell'ufficiale di stato civile⁶⁴, mentre nel caso di divorzio per

⁵⁵ Ivi, *Declaration des devoirs*, art.4, p. 7.

⁵⁶ Ivi, TITRE XIV, *Dispositions Generales*, art.9, p. 109.

⁵⁷ J. B. DUVERGIER, *Collection complète des lois, décrets, ordonnances*, cit., *Décret qui détermine le mode de constater l'état civil des citoyens*, Titre IV, *Mariages*, pp. 564-565.

⁵⁸ Ivi, *Décret qui détermine les causes, le mode et les effets du divorce*, p. 557.

⁵⁹ *Ibidem* (mia traduzione).

⁶⁰ *Ibidem*, Titre I, *Causes du divorce*, Artt. 2-3, p. 557.

⁶¹ Ivi, Titre II, *Modes du divorce, modes du divorce par consentement mutuel*, Artt. 1-7, p. 558.

⁶² Ivi, Titre I, Art. 3, p. 557 (mia traduzione).

⁶³ *Ibidem*, Art. 4 (mia traduzione).

⁶⁴ Ivi, Titre II, *Modes du divorce, modes du divorce sur la demande d'un des conjoints, pour simple cause d'incompatibilité*, Artt. 8-14, pp. 558-559.

causa determinata «non avrà luogo alcun periodo di prova»⁶⁵ e si provvederà, data la gravità delle situazioni e le implicazioni anche penali, a giungere speditamente in tribunale⁶⁶.

Infine, la legge abolisce l'istituto giuridico della separazione, consentendo ai coniugi già separati di far pronunciare di mutuo consenso il proprio divorzio e abrogando tutti i giudizi di separazione in corso⁶⁷; «in avvenire, qualunque separazione dei corpi non potrà essere pronunciata: gli sposi non potranno essere divisi se non attraverso il divorzio»⁶⁸.

Risulta evidente come l'intento del legislatore sia di «porre un particolare accento sulla parità e reciprocità dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio, nonostante la Rivoluzione avesse sempre ommesso, in realtà, di dare affermazione aperta e programmatica della parità di diritti dei due sessi, di cui non c'è infatti traccia alcuna nella Dichiarazione dei diritti dell' Uomo e del Cittadino»⁶⁹ e di garantire – come nella proposta elaborata da Hennet – molteplici possibilità per lo scioglimento del matrimonio attraverso un procedimento relativamente agevole, in particolare nei casi del divorzio per incompatibilità di carattere e mutuo consenso ove non è richiesto il ricorso all'autorità giudiziaria.

Raffrontando la legge con la bozza di Hennet, le motivazioni comuni sono l'incompatibilità di carattere, la malattia mentale, l'abbandono, la condanna a pena infamante e l'emigrazione; la sterilità e l'impotenza assoluta addotte come motivazioni nella bozza sono del tutto assenti nella legge del '92, mentre per quel che concerne i reati adottati, Hennet considera come motivazione valida qualunque crimine commesso da uno dei coniugi, oltre a specificare la lunga prigionia e la schiavitù, elementi assenti nella legge la quale al contrario si limita ad indicare genericamente 'pene dolorose e infamanti'. Riguardo l'adulterio – considerato come motivazione da Hennet – la legge del '92 non ne fa menzione anche se esso potrebbe essere compreso nelle 'ingiurie gravi' o anche nello 'sconvolgimento di costumi notori'; non si può inoltre escludere che adulterio, sterilità ed impotenza siano taciuti dalla legge allo scopo di farli rientrare in una domanda di divorzio per mutuo consenso. L'abolizione della separazione appare essere in linea con il giudizio estremamente negativo espresso da Hennet in merito, in quanto foriera di ulteriore destabilizzazione sociale e familiare.

La differenza tra i due testi risiede nel fatto che, mentre Hennet presenta una proposta di legge volta a garantire un divorzio sostanzialmente illimitato – le sue dodici motivazioni sono talmente ampie da ricoprire qualsiasi ambito – la legge del '92

⁶⁵ Ivi, Titre II, *Modes du divorce, modes du divorce sur la demande d'un des époux, pour cause déterminée*, Art. 15, p. 560 (mia traduzione).

⁶⁶ Ivi, Titre II, *Mode du divorce sur la demande d'un des époux, pour cause déterminée*, Artt. 15-20, p. 560.

⁶⁷ Ivi, Titre I, *Causes du divorce*, Artt. 5-6, p. 557.

⁶⁸ *Ibidem*, Art. 7.

⁶⁹ P. F. ZELASCHI, *I giacobini, l'imperatore, il divorzio*, Giuffrè Editore, Milano, 2009, p. 39.

concede al contrario ampie possibilità di divorzio all'interno di limiti chiaramente definiti, fornendo inoltre meccanismi finalizzati a garantire significativi spazi di dialogo e conciliazione.

2. «*Le divorce en lui-meme ne peut pas etre un bien; c'est le remède d'un mal*». Il divorzio napoleonico (1804-1816)

I primi tentativi di unificazione del diritto civile in Francia si possono far risalire agli anni di regno di Luigi XIV (1638-1715) e del suo successore Luigi XV (1710-1774), con il tentativo di razionalizzare la sempre più caotica e stratificata matassa dello *ius commune*, alle cui falle solo in parte riesce a supplire il ricorso a quello romano⁷⁰, attraverso il disciplinamento di determinate materie giuridiche afferenti all'ambito privatistico; tali ordinanze reali non si prefiggono quindi l'obiettivo di apportare modificazioni strutturali al pluralismo normativo vigente ma di riformarlo e razionalizzarlo in quei punti ove esso appare carente rispetto alle nuove esigenze.

Nel corso del Settecento se si fanno sempre più pressanti le sollecitazioni a favore dell'uniformità del diritto e con essa del superamento di privilegi e usi localistici e corporativi da parte dei maggiori esponenti dell'illuminismo, esse appaiono tuttavia minoritarie ancora nei *cahiers* dell'89, ove la maggioranza continua ad auspicare l'emendazione delle norme e non la loro sostituzione⁷¹.

Il processo di codificazione, espressione di una concezione egualitaria del diritto fondata su principi razionali e naturali, che si inverano all'interno di un ordine sociale effettivo e i cui postulati teorici sono enunciati a partire dalla *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789 e ridefiniti da quella dei *diritti e dei doveri* del 1795, prende corpo quindi all'indomani della Rivoluzione e si rivela lungo e tortuoso; i legislatori «sentono acutamente che non si tratta da parte loro di proclamare in astratto qualche verità generica, ma d'impegnarsi in una vera e propria ricomposizione di una società – società di cui è difficile ignorare quanto sia lontana nella sua attuale realtà dalla norma che si decreta»⁷².

Le costituzioni del 1791 e del 1793, come si è detto, esprimono la chiara volontà dei legislatori di redigere il prima possibile un codice di leggi civili comuni a tutta la Francia, segno di come il progetto fosse considerato prioritario; ne sono testimonianza gli «interminabili dibattiti»⁷³, prima in Assemblea Legislativa, il cui

⁷⁰ Nella Francia di età moderna sussisteva la distinzione tra *pays de droit coutumier* ovvero le regioni settentrionali ove vigevano, in forma scritta, le consuetudini locali e *pays de droit écrit* ovvero le regioni meridionali ove vigeva il diritto romano. Cfr. C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione*, cit., p. 8 e ss.

⁷¹ Cfr. F. FURET- M. OZOUF (a cura), *Dizionario critico*, cit., capitolo *Creazioni e istituzioni*, voce *Codice civile*, p. 448.

⁷² Ivi, capitolo *Idee*, voce *Diritti dell'uomo*, pp. 617-618.

⁷³ Ivi, p. 450.

esito più importante in tal senso è la legge del 20 settembre 1792, e successivamente presso la Convenzione nazionale (1793-94) e le assemblee termidoriane (1796-1799). Nel 1791 si giunge alla redazione di un Codice Penale⁷⁴ e tra il 1793 e il 1799 sono elaborati quattro progetti di Codice Civile, estremamente ampi e variegati, nessuno dei quali però giunge a compimento⁷⁵; tuttavia essi fungono da base indispensabile per il futuro *Codice Napoleone*.

Il mutato clima politico, generato dal colpo di stato del 18 brumaio con l'ascesa al consolato di Napoleone Bonaparte, imprime un'inversione di rotta decisiva nel processo di transizione dalle istituzioni rivoluzionarie – che pur attraverso gli sconvolgimenti della fase giacobina e del post termidoro hanno sempre conservato una connotazione assembleare – ad un regime autoritario e gerarchico caratterizzato dalla forte enfasi posta sull'esecutivo. La realizzazione di un corpo organico di leggi costituisce quindi il culmine del processo riformatore politico-amministrativo e giuridico di Napoleone volto alla costruzione di uno stato efficiente e pervasivo che vede come tappe fondamentali la Costituzione dell'anno VIII (1799) la quale stabilisce un forte esecutivo con iniziativa legislativa – Primo Console e Consiglio di Stato affiancato da deboli istituzioni con residuali poteri legislativi, Tribunato, Corpo Legislativo e Senato – al vertice di un possente e accentrato apparato amministrativo e il Concordato con la Chiesa (1801) che vede il riconoscimento della Repubblica francese e della libertà di culto da parte di Pio VII, l'acquisizione da parte dello Stato dei beni ecclesiastici e l'intervento del governo nella struttura ecclesiastica con la nomina dei vescovi cui seguiva l'investitura papale.

⁷⁴ Il Codice Penale del 1791 è costituito da due libri. Il primo Libro *Des condamnations*, suddiviso in 8 Titoli, definisce la natura e le modalità di esecuzione delle pene e i loro effetti, enunciando i limiti della pena di morte (ristretta alla sola decapitazione) e i reati che ne determinano il ricorso, la completa abolizione della tortura; le modalità e i tempi dell'azione criminale, introducendo l'istituto giuridico della prescrizione; le modalità attraverso le quali può essere effettuata la riabilitazione del condannato e il suo reinserimento in società. Il secondo Libro *Des crimes et de leur punition*, suddiviso in tre Titoli, analizza la tipologia dei reati, suddivisi in delitti contro lo Stato, la sua sicurezza esterna, le istituzioni, l'applicazione della legge e i reati dei pubblici ufficiali nell'adempimento delle loro funzioni; delitti contro la proprietà pubblica; delitti contro la persona e la proprietà privata, sui quali il legislatore si sofferma estensivamente: emerge con chiarezza la volontà di tutela della sicurezza individuale e dell'invulnerabilità della proprietà privata in un contesto di stato di diritto; infine, l'ultimo Titolo è dedicato alle pene nei confronti di coloro che agiscono come istigatori, complici dei criminali e che con le loro azioni concorrono all'attuazione del crimine stesso. Cfr. *Code Pénal du 25 septembre 1791, publié par arrêté des représentants du peuple*, chez A. B. Steven, Gand, An. Quatrième [1795-96].

⁷⁵ Il primo progetto di Codice civile, noto come 'progetto Cambacérès' e aderente alla concezione del diritto naturale, risale al 1793 ed è costituito da 719 articoli; esso non viene approvato in quanto ritenuto troppo ampio e macchinoso. Il secondo del 1794 «più simile a un manuale di morale che a un codice di diritto», rappresenta una riduzione del precedente ed è costituito da 297 articoli, dei quali solo 10 sono approvati. Il terzo, elaborato ancora una volta sotto la supervisione di Cambacérès in età termidoriana (1796) è costituito da 1104 articoli e si differenzia dai precedenti in quanto tenta per la prima volta una sintesi tra principi giusnaturalisti, espressione del diritto rivoluzionario, ed elementi della tradizione romanistica e consuetudinaria: esso, assieme ad un'ultima bozza del 1799 (progetto Jacqueminot) non vede la luce a causa del turbolento contesto politico. F. FURET- M. OZOUF (a cura), *Dizionario critico*, cit., cfr. p. 451; C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica*, cit., cfr. pp. 111-113; cfr. *Codice civile napoleonico* in *Dizionario di Storia* (2010) www.treccani.it

L'energica direzione del primo console si manifesta inoltre con l'accelerazione del processo di codificazione; a questo scopo, è istituita una commissione di legislazione nell'agosto 1800 le cui sessioni, presenziate dallo stesso Bonaparte, porteranno alla redazione di quel *Code Civil des Français* che, promulgato nel 1804 – anno in cui Napoleone diviene imperatore – sarà definito con legge del 1807 *Code Napoléon*, testimonianza della volontà da parte del sovrano di associare il proprio nome all'opera, rimarcando così la propria decisiva iniziativa politica nella realizzazione di un progetto a lui particolarmente caro.

Il presidente della commissione è Jean Etienne Portalis (1746-1807)⁷⁶, affiancato da Francois Denise Tronchet (1726-1806) presidente della Corte di Cassazione (1800) e in precedenza deputato dell'Assemblea Nazionale (1791) e del Consiglio degli Anziani (1795) esercita grande influenza sulle riforme legislative, Felix Julien Bigot de Prémeneu (1747-1825) pubblico ministero presso la Corte di Cassazione, in precedenza deputato moderato alla Legislativa (1791), arrestato durante il Terrore (1793-1794), Jacques De Maleville (1741-1824), avvocato, giudice di cassazione, membro del Consiglio degli Anziani (1795-1799); dei quattro illustri giuristi, Portalis e De Maleville sono sostenitori del diritto romano mentre Tronchet e Prémeneu rappresentanti della tradizione consuetudinaria⁷⁷. Gli altri redattori – tra i quali il consigliere di stato Jean Baptiste Treilhard (1742-1810)⁷⁸ il cui intervento nella elaborazione degli articoli sul divorzio sarà esaminato a breve – «condividevano lo stesso atteggiamento dei quattro commissari. Erano tutti avvocati; nove di loro avevano assolto alte funzioni in seno alla magistratura, molti avevano partecipato ai lavori delle assemblee rivoluzionarie, ed erano innanzitutto uomini del diritto

⁷⁶ Jean Etienne-Marie Portalis, giurista e uomo politico nativo di Le Bausset (Tolone), esercita la professione di avvocato ad Aix en Provence a partire dal 1765 che lascia all'indomani della Rivoluzione per trasferirsi a Lione (1790) e Parigi (1793). Nel 1795 è eletto membro del Consiglio degli Anziani del quale diviene presidente; con l'ascesa di Napoleone al consolato, Portalis è nominato consigliere di Stato e membro della commissione per la redazione del Codice civile (1800) ed è incaricato della redazione degli articoli organici di attuazione del Concordato tra Stato e Chiesa (1801). In seguito è nominato ministro dei Culti (1804) e membro dell'Accademia francese (1806). Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *PORTALIS, Jean-Etienne-Marie*, in Enciclopedia Italiana (1935) www.treccani.it; *Jean-Etienne-Marie Portalis* in www.britannica.com

⁷⁷ Ivi, cfr. pp. 61-62; cfr. www.treccani.it.

⁷⁸ Jean Baptiste Treilhard, avvocato, magistrato e uomo politico francese, nativo di Brive-la-Gaillarde, in Aquitania. Celebre avvocato, è eletto deputato agli Stati Generali per il Terzo Stato. Deputato all'Assemblea Costituente (1789), ebbe un ruolo importante nella redazione della Costituzione civile del clero e nella nazionalizzazione dei beni ecclesiastici. Presidente del tribunale criminale di Parigi e successivamente eletto deputato montagnardo alla Convenzione (1792) di cui assume la presidenza (1792-1793), entra a far parte del Comitato di Salute Pubblica all'interno del quale è tacciato di moderatismo. In età termidoriana è membro del Consiglio dei Cinquecento del quale assumerà la presidenza (Nevoso, Anno IV), è membro della Corte di Cassazione, diplomatico al Congresso austro-francese di Rastatt (1797) e infine membro del Direttorio (1798). Dopo Brumaio diviene presidente della Corte d'Appello e membro del Consiglio di Stato (1802): in queste vesti ebbe un ruolo significativo nel processo di codificazione napoleonica (civile, penale, procedura civile, commerciale). Nel 1808 è nominato conte dell'Impero. Cfr. *TREILHARD, Jean-Baptiste* in Enciclopedia Italiana (1937) www.treccani.it; cfr. *TREILHARD, JEAN-BAPTISTE* in Encyclopaedia Britannica (1911) www.wikisource.com

positivo, esperti di grande cultura giuridica formatisi alla scuola del diritto antico e del diritto romano, abituati a riflettere sui rapporti tra la norma e la prassi»⁷⁹.

Il *Codice*⁸⁰, complessa sintesi tra diritto romano, tradizione consuetudinaria e diritto rivoluzionario, definito anche come «la più colossale operazione di politica del diritto nell'intero arco della storia giuridica occidentale»⁸¹ è costituito da 2281 articoli strutturati in un Titolo preliminare, *Della pubblicazione, degli effetti e dell'applicazione delle leggi in generale*⁸² e tre Libri, *Delle persone*⁸³, *Dei beni, e delle differenti modificazioni della proprietà*⁸⁴ e *Dei differenti modi coi quali si acquista la proprietà*⁸⁵; esso incarna quella volontà napoleonica di ordine, stabilità e 'normalizzazione' che fa da contraltare al caos normativo di antico regime ma anche alle incertezze e alla mancanza di garanzie giuridiche certe proprie dei momenti più acuti del periodo rivoluzionario: esso tuttavia ribadisce tutti quegli elementi di laicità, in primo luogo la natura contrattuale del matrimonio e l'istituzione dello stato civile che rappresentano il portato più duraturo della legislazione rivoluzionaria.

Con il *Discours de présentation du Code civil*⁸⁶ Portalis definisce lo «spirito secondo il quale tale progetto è stato redatto».

L'illustre giurista muove dalla domanda essenziale «che cos'è un Codice civile?»⁸⁷: esso è «un corpo di leggi destinato a dirigere e stabilire le relazioni di socialità, di famiglia e d'interesse che esistono tra gli uomini che appartengono alla stessa comunità»⁸⁸ la cui elaborazione è tanto più urgente quando il processo di stratificazione del diritto nel corso dei secoli ha determinato «un ammasso confuso di consuetudini e norme che spaventano per la loro diversità e per la loro molteplicità, e che è impossibile ridurre a sistema»⁸⁹.

Quali sono le caratteristiche del nuovo Codice? Essendo espressione di una contemporaneità che vede le diverse nazioni sempre più interconnesse, deve necessariamente differire dalle antiche legislazioni, caratterizzate per la loro esclusività e ancoramento a contesti specifici e differenziati⁹⁰; «nei nostri tempi

⁷⁹ F. FURET- M. OZOUF (a cura), *Dizionario critico*, cit., p. 453.

⁸⁰ La versione utilizzata come riferimento è la traduzione pubblicata nel Regno di Napoli. *Codice Napoleone tradotto d'ordine di S.M. il Re delle Due Sicilie per uso de'suoi stati. Edizione originale e sola ufficiale*. Napoli, nella Stamperia Simoniana, 1809.

⁸¹ P. CAPPELLINI, *Il Codice eterno* in P. CAPPELLINI-B.SORDI (a cura), *Codici*, Milano, 2002, p. 35 cit. in C. AMODIO, *Au nom de la loi: l'esperienza giuridica francese nel contesto europeo*, Giappichelli editore, Torino, 2012, p. 26.

⁸² *Codice Napoleone*, cit., artt. 1-6.

⁸³ Ivi, artt. 7-515.

⁸⁴ Ivi, artt. 516-710.

⁸⁵ Ivi, artt. 711-2281.

⁸⁶ *Discours de présentation du Code civil prononcé le 3 frimaire An. X* in J. M. E. PORTALIS, *Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil*, Joubert, Paris, 1844, pp. 90-109.

⁸⁷ Ivi, p. 92 (mia traduzione).

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ Ivi, p. 93 (mia traduzione).

⁹⁰ Cfr. ivi, p. 95.

moderni, ove le medesime arti, le medesime scienze, la medesima religione, la medesima morale hanno stabilito una sorta di comunità tra tutti i popoli civilizzati d'Europa: una nazione che volesse isolarsi da tutte le altre con i suoi principi si porrebbe in una situazione forzata [...] e comprometterebbe la sua potenza, costringendola a rinunciare a tutte le sue relazioni»⁹¹.

Uniformità, sistematicità e razionalità della legislazione nel quadro di una netta separazione tra Stato e Chiesa e di tolleranza dei diversi culti sono i principi che meglio rispondono alle necessità della Francia odierna, nell'ambito del più ampio scenario europeo⁹². Una legislazione, i cui postulati, come si è detto, si pongono in sostanziale continuità con quanto operato in età rivoluzionaria, ma che integra allo stesso tempo molteplici aspetti della tradizione romanistica e consuetudinaria⁹³, non può non porre rinnovata enfasi sulla dimensione familiare e coniugale, considerata come fondamento della società e dello stato. «Una società» afferma Portalis, «non è costituita da individui isolati e sparsi; è un insieme di famiglie. Queste famiglie sono altrettante piccole società particolari, la cui unione forma lo stato, vale a dire, la grande famiglia che le comprende tutte»⁹⁴.

Il matrimonio, origine della famiglia, «istituzione stessa della natura», strumento essenziale per «la propagazione della specie umana» necessita un meticoloso disciplinamento da parte della legge che impedisce pericolose deviazioni dall'ordine morale quale l'unione tra consanguinei⁹⁵; al vertice della famiglia si colloca il padre-marito, di cui è capo indiscusso, un ruolo che secondo Portalis è conseguenza diretta della rivoluzione e del governo democratico: «la potestà maritale, la potestà paterna sono istituzioni repubblicane. È specialmente presso i popoli liberi che l'autorità dei mariti e dei padri è stata notevolmente ampliata e rispettata. Nelle monarchie assolute, negli stati dispotici, il potere che ci vuole asservire cerca di indebolire tutti gli altri»⁹⁶.

Queste considerazioni evidenziano la volontà da parte dei legislatori nella redazione del *Codice* di consolidare un modello familiare forte e stabile come base dell'ordine sociale; una famiglia che differisce tuttavia da quella di antico regime in quanto, come sottolinea Paolo Ungari «pur nella sua forte struttura di comando, appare costituita su una trama giuridica nettamente individualistica [...] Una costellazione [...] di persone che mediante il divorzio, o con l'emancipazione che segue di pieno diritto alla maggiore età, possono volgere ciascuna verso un proprio destino»⁹⁷.

Se ciò implica la conservazione del divorzio, tuttavia esso non può conservare quel carattere di istituto giuridico ordinario complementare al matrimonio definito dalla

⁹¹ *Ibidem* (mia traduzione).

⁹² Cfr. *ivi* pp. 97-98.

⁹³ Cfr. *ivi* p. 99.

⁹⁴ *Ivi*, pp. 102-103 (mia traduzione).

⁹⁵ Cfr. *ivi*, p. 103.

⁹⁶ *Ivi*, p. 104 (mia traduzione).

⁹⁷ P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia*, cit., p. 106.

legge del 1792 ma deve assumere una connotazione emergenziale ed eccezionale e perciò soggetto a forti limitazioni nei contenuti e caratterizzato da un iter processuale complesso.

Portalis afferma quindi che il divorzio è stato preservato ma «con delle salvaguardie in grado di prevenirne gli abusi [...]. Nelle cause di divorzio, non abbiamo mantenuto l'incompatibilità di umore e di carattere, a meno che ella non fosse il risultato di un mutuo consenso. Noi abbiamo considerato come contrario all'essenza stessa delle cose, che un patto così sacro come il matrimonio, potesse essere arbitrariamente spezzato sulla domanda e sulla semplice asserzione di una delle parti, vale a dire per la volontà e la convenienza di un solo coniuge»⁹⁸; è inoltre reintrodotta la separazione, allo scopo di consentire a coloro che, fedeli ai principi della propria religione – ed il riferimento è chiaramente ai cattolici – in regime di libertà di culto, possano usufruire in luogo del divorzio di un istituto che non comprometta la propria coscienza⁹⁹.

* * *

Matrimonio, divorzio, separazione e nullità sono disciplinati rispettivamente nei Titoli V e VI del Libro I del *Codice*¹⁰⁰.

Il matrimonio è secondo lo spirito del *Codice* «la società dell'uomo e della donna che si congiungono per perpetuare la loro specie, e per ajutarsi con mutui soccorsi a sostenere il peso della vita, dividendo la loro comune sorte [...]. Nullameno, quantunque il matrimonio siasi innalzato fino al grado di sacramento, non cessa però nella sua essenza di essere un contratto sottoposto come ogni altro contratto all'azione delle leggi civili, le condizioni e gli effetti del quale possono regolarsi dall'autorità umana»¹⁰¹.

L'età per poter contrarre matrimonio è fissata a diciotto anni per l'uomo e a quindici per la donna e implica il libero consenso degli sposi¹⁰²; tuttavia, sino ai venticinque anni l'uomo necessiterà del consenso dei genitori per poter contrarre il matrimonio, la

⁹⁸ J. M. E. PORTALIS, *Discours, rapports et travaux*, cit., pp. 103-104 (mia traduzione).

⁹⁹ Cfr. *ivi*, p. 104.

¹⁰⁰ *Codice Napoleone*, cit., artt. 144-228; artt. 229-311.

¹⁰¹ V. MARCADÈ, *Spiegazione teorico-pratica del Codice Napoleone contenente l'analisi critica degli autori e della giurisprudenza*, VOL. I, Palermo, stabilimento tipografico-librario dei fratelli Pedone-Lauriel, 1855, p. 365.

¹⁰² *Codice Napoleone*, cit., Titolo V, *Del matrimonio*, Capo I, *Delle qualità e condizioni necessarie per contrarre matrimonio*, «ART. 144. L'uomo prima che abbia compiuti gli anni diciotto, la donna prima degli anni quindici pure compiuti non possono contrarre matrimonio»; «ART. 146. Non vi è matrimonio ove non vi è consenso».

donna sino ai ventuno¹⁰³: «la ragione di sì fatta differenza tra i figli e le figlie risulta dal divenire le donne nubili e vecchie più presto degli uomini»¹⁰⁴.

La posizione della donna nella relazione di coppia appare fortemente subordinata alla figura del marito-*pater familias*. Ella deve obbedienza al marito quale «protettore e sorvegliatore della moglie, capo della società intima e sacra che si forma tra loro»¹⁰⁵, è posta sotto la sua tutela e non ha voce in capitolo nella scelta del domicilio comune¹⁰⁶, non può compiere alcun atto giuridico senza l'autorizzazione del coniuge né disporre liberamente dei propri beni¹⁰⁷ eccetto per quel che concerne la gestione di un esercizio commerciale proprio e la stesura delle ultime volontà¹⁰⁸; ella può in linea di principio ricorrere alla giustizia qualora il marito ricusi l'autorizzazione¹⁰⁹ ma «sarebbe interessante sapere quante avevano il coraggio di dare corso a questa procedura!»¹¹⁰.

Non mancano tuttavia alcuni elementi di reciprocità: l'obbligo di fedeltà coniugale per la quale «ognuno de' coniugi vi sia tenuto per un identico titolo ed in una maniera strettissima»¹¹¹; il soccorso e l'assistenza, ove il primo «consiste nel dare, o in natura o in danaro, delle cose necessarie alla vita; quello (da *sistere ad*) nel prodigare personalmente quelle cure che si è in grado di fare. Il soccorso esce dalla borsa, *ex arca*; l'assistenza viene dal cuore, *ex virtute*»¹¹²; il dovere da parte della moglie di risiedere presso il domicilio stabilito dal coniuge è tuttavia connesso all'obbligo da parte del marito di garantire una dimora consona alla condizione sociale della moglie; infine, la reciprocità appare piena nella condivisione delle responsabilità nei confronti

¹⁰³ *Codice Napoleone*, cit., Titolo V, Capo I, «ART. 148. Il figlio, che non è giunto all'età di venticinque anni compiti, la figlia che non ha compiti gli anni ventuno, non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre: in caso che siano discordi, il consenso del padre è sufficiente».

¹⁰⁴ V. MARCADÈ, *Spiegazione teorico-pratica*, cit., p. 371.

¹⁰⁵ Ivi, p. 503.

¹⁰⁶ *Codice Napoleone*, cit., Titolo V, Capo VI, *Dei Diritti e dei rispettivi Doveri dei coniugi*, «ART.213. Il marito è in dovere di proteggere la moglie, la moglie di obbedire al marito»; «ART.214. La moglie è obbligata ad abitar col marito, ed a seguirlo ovunque egli crede opportuno di stabilire la sua residenza: il marito è obbligato a riceverla presso di se, ed a somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, in proporzione delle sue sostanze e del suo stato».

¹⁰⁷ Ivi, «ART.215. La moglie non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del marito, quand'anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura, o non fosse in comunione, o fosse separata di beni»; «ART.217. La donna, ancorchè non sia in comunione o sia separata di beni, non può donare, alienare, ipotecare, acquistare a titolo gratuito od oneroso, senza che il marito concorra all'atto, o presti il suo consenso in iscritto».

¹⁰⁸ Ivi, «ART.220. La moglie, esercitando pubblicamente la mercatura, può senza l'autorizzazione del marito, contrarre obbligazioni per quel che concerne il suo negozio; e nel detto caso, ella obbliga anche il marito, se vi è comunione tra essi»; «ART.226. La moglie può far testamento senza l'autorizzazione del marito».

¹⁰⁹ Ivi, «ART.219. Se il marito ricusa d'autorizzare la moglie a qualche atto, questa può far citare direttamente il marito innanzi al tribunale di prima istanza del circondario del domicilio comune, il quale può accordare, o negare la sua autorizzazione, dopo che il marito sarà stato sentito ovvero legalmente chiamato alla camera di consiglio».

¹¹⁰ P. F. ZELASCHI, *I giacobini, l'imperatore, il divorzio*, Giuffrè Editore, Milano, 2009, p. 65.

¹¹¹ V. MARCADÈ, *Spiegazione teorico-pratica*, cit., p. 504.

¹¹² *Ibidem*; *Codice Napoleone*, cit., Titolo V, Capo VI, «ART.212. I coniugi hanno il dovere di reciproca fedeltà, soccorso, assistenza».

dei figli «finchè i medesimi non sieno giunti allo stato di provvedere ai loro bisogni»¹¹³.

Il *Codice* prevede il divorzio «per causa determinata»¹¹⁴ e «per reciproco consenso»¹¹⁵. Le cause determinate sono l'adulterio, gli «eccessi, sevizie, o ingiurie gravi» e la condanna a «pena infamante»¹¹⁶ mentre l'emigrazione, l'abbandono del tetto coniugale e la malattia mentale, previste dalla precedente disposizione del 1792, scompaiono.

La sperequazione tra i diritti dei coniugi appare evidente nella motivazione relativa all'adulterio, dove il legislatore specifica che il marito può domandare il divorzio «per causa d'adulterio della moglie»¹¹⁷ mentre quest'ultima soltanto se il coniuge «avrà tenuta la sua concubina nella casa comune»¹¹⁸: a ciò si aggiunge la sanzione penale nei confronti della moglie adultera – del tutto assente per il marito – rappresentata dalla «reclusione in una casa di correzione per un tempo determinato, che non potrà essere minore di tre mesi, né maggiore di due anni»¹¹⁹.

Quindi per la moglie «è l'adulterio per sé solo, a causa della gravità che gli danno le sue funeste conseguenze» a determinare il divorzio mentre per il marito «al contrario, l'adulterio non produce tal effetto se non per la riunione di tre circostanze» ovvero la presenza di una concubina «cioè una donna con la quale il marito ha avuto relazioni continuate per un tempo non breve», la casa comune quale teatro della relazione clandestina e infine il fatto che la donna debba essere a tutti gli effetti *tenuta con se, mantenuta* dal marito nella casa stessa cioè «che per l'autorità di lui vi sia ella venuta o vi abbia dimorato»; ne consegue quindi che finanche «le relazioni del marito con una domestica o una parente o una amica di sua moglie [...] non presenterebbero [...] il caso preveduto dalla legge» in quanto nessuna di esse potrebbe essere definita concubina «posciachè dalla sola moglie vi è stata ammessa e fatta dimorare»¹²⁰.

I legislatori lasciano ampia discrezionalità ai magistrati nell'interpretazione della seconda causa determinata; la motivazione relativa agli «eccessi» può alludere ad

¹¹³ V. MARCADÈ, *Spiegazione teorico-pratica*, cit., p. 491; *Codice Napoleone*, cit., Titolo V, Capo V, «ART.203. I coniugi col solo fatto del matrimonio contraggono unitamente l'obbligazione di nutrire, mantenere, educare i loro figli».

¹¹⁴ *Codice Napoleone*, cit., Titolo VI *Del divorzio*, Capo II, *Del divorzio per causa determinata*, artt. 234-266.

¹¹⁵ Ivi, Titolo VI, Capo III, *Del divorzio per reciproco consenso*, artt. 275-294.

¹¹⁶ Ivi, Titolo VI, Capo I, *Delle cause del divorzio*, «ART.229. Potrà il marito domandare il divorzio per causa d'adulterio della moglie»; «ART.230. Potrà la moglie domandare il divorzio per causa d'adulterio del marito, allorchè egli avrà tenuta la sua concubina nella casa comune»; «ART.231. I coniugi potranno domandare reciprocamente il divorzio per eccessi, sevizie e ingiurie gravi dell'uno verso dell'altro»; «ART.232. La condanna di uno de'coniugi a pena infamante sarà per l'altro una causa di divorzio».

¹¹⁷ *Ibidem*.

¹¹⁸ *Ibid*.

¹¹⁹ Ivi, Titolo VI, Capo IV, *Degli effetti del divorzio*, «ART.298. In caso di divorzio ammesso in giustizia per causa d'adulterio, il coniuge colpevole non potrà mai maritarsi col complice del suo delitto. La donna adultera sarà condannata nella stessa sentenza, e ad istanza del ministero pubblico, alla reclusione in una casa di correzione per un tempo determinato, che non potrà essere minore di tre mesi, né maggiore di due anni».

¹²⁰ V. MARCADÈ, *Spiegazione teorico-pratica*, cit., p. 548.

«atti di violenza che mettono in pericolo la vita o almeno la sanità della persona», le «sevizie» sono quelle «durezze, maltrattamenti che, senza esporre a verun pericolo fisico, rendono tuttavolta insopportabile la vita comune» e nelle «ingiurie» possono rientrare numerose azioni caratterizzate da disprezzo nei confronti del coniuge come ad esempio la tipologia di adulterio da parte del marito non compresa nei tre esempi precedenti¹²¹. Date queste coordinate generali, risulta evidente come il silenzio della legge implica – analogamente alla prassi in uso in antico regime¹²² – che siano i magistrati a dover tener conto, in relazione alle specificità di ciascun caso, se le motivazioni addotte possano determinare la separazione e ciò apre la strada a valutazioni fondate su parametri quali la condizione sociale, il livello di educazione e di cultura delle parti, considerati determinanti per l'accoglimento o meno della domanda: ecco quindi che «taluni atti, che possono tornar indifferenti ad una donna della classe operaia, diverranno spesso delle sevizie, dei fatti che rendono insopportabile la vita comune per la moglie educata con isquisitezza ed appartenente alla classe distinta della società. Uno schiaffo ricevuto dalla prima sarà spesso una cosa da nulla, ovechè per la seconda potrebbe costituire un'ingiuria»¹²³.

La terza ed ultima causa di divorzio, la «pena infamante» si riferisce ad una condanna a «lavori forzati a tempo», alla «detenzione, la reclusione, il bando e la degradazione civica» mentre la semplice «prigionia» (ad esempio il caso di un ladro) «non è in questo numero»¹²⁴.

Il divorzio per reciproco consenso è diretta conseguenza della libera volontà dei coniugi quale fondamento indispensabile nella formazione del vincolo, come è espresso nell'articolo 233¹²⁵: «la norma contiene tre concetti fondamentali, il 'consenso', l'*insopportabilità della vita comune*' e la 'prova' di tale insopportabilità,

¹²¹ Ivi, p. 549.

¹²² Come ricorda Marco Cavina in relazione alle pratiche dei tribunali ecclesiastici di antico regime «il quadro di riferimento in materia di sevizie [...] fu sempre estremamente fluido. Più pragmaticamente il De Luca – e gli farà eco ancora il Pothier – aveva osservato, in pieno Seicento, che si trattava di una materia irriducibile a una precisa catalogazione, essendo rimessa in buona misura all'arbitrio giudiziale». La definizione delle sevizie sufficienti ad ottenere la separazione, continuarono a muoversi, almeno fino al XVII secolo in una logica fortemente restrittiva in quanto «si innestavano nella complessiva identificazione degli ambiti della correzione maritale. Secondo il diritto comune giurisprudenziale, ad esempio, le percosse più lievi potevano essere inferte anche senza motivo – *absque causa* –, quale necessario attributo del ruolo del capofamiglia. Di un suo qualsiasi, casuale ceffone pareva inopportuno e dissacrante andare a indagare le recondite motivazioni [...]. Fra tardo Seicento e Settecento il quadro venne progressivamente cambiando in direzione di una più consapevole tutela della moglie [...] la tipologia delle sevizie si venne sempre più allargando a casi di violenza psicologica e malversazioni di varia natura». M. CAVINA, *Nozze di sangue* cit., pp. 117-119.

¹²³ V. MARCADÈ, *Spiegazione teorico-pratica*, cit., p. 549. Tale prospettiva cetuale nella valutazione delle sevizie risulta presente nelle cause ecclesiastiche di antico regime. M. CAVINA, *Nozze di sangue*, cit., p. 120.

¹²⁴ *Ibidem*.

¹²⁵ *Codice Napoleone*, cit., Titolo VI, *Del divorzio*, Capo I, *Delle cause del divorzio*, «ART.233. Il consenso scambievole e perseverante dei coniugi, espresso nella maniera prescritta dalla legge, e sotto le condizioni e dopo gli esperimenti determinati da essa, proverà sufficientemente che la vita in comune è loro insopportabile, e ch'esiste relativamente ai medesimi una causa perentoria di divorzio».

la cui coesistenza e giustapposizione da un lato rivelano come la norma stessa sia stata frutto di un faticoso compromesso e, dall'altro, sono all'origine delle legislazioni divorzili successive»¹²⁶.

I requisiti previsti sono particolarmente restrittivi: il marito dovrà avere almeno 25 anni, la moglie almeno 21, il divorzio non potrà avere luogo né prima di due anni né dopo venti anni di matrimonio, la moglie non dovrà avere più di 45 anni e per poter essere effettivo sarà necessario il consenso dei genitori degli sposi. Inoltre, i coniugi che avranno ottenuto il divorzio consensuale non potranno contrarre nuovo matrimonio se non tre anni dopo l'ottenimento del divorzio¹²⁷.

Alla complessità del duplice procedimento processuale previsto sia per il divorzio per causa determinata sia per quello consensuale¹²⁸ si affiancano ulteriori elementi di deterrenza: l'impossibilità per i coniugi divorziati di ricongiungersi, le dilazioni stabilite per la contrazione di nuove nozze, il divieto di matrimonio tra il coniuge colpevole di adulterio e il suo 'complice', l'acquisizione «*ipso iure*» di metà dei beni dei coniugi divorziati per reciproco consenso da parte dei figli¹²⁹: norma quest'ultima, volontariamente sbilanciata se la si raffronta alle condizioni circa la posizione dei figli in caso di divorzio per causa determinata, ove invece è previsto, salvo eccezioni, l'affido dei figli al coniuge attore e la condivisione da parte di entrambi i genitori del sostentamento economico e dell'educazione¹³⁰.

¹²⁶ P. F. ZELASCHI, *I giacobini, l'imperatore, il divorzio*, cit., p. 98.

¹²⁷ *Codice Napoleone*, cit., Titolo VI *Del divorzio*, Capo III, *Del divorzio per reciproco consenso*, «ART.275. Il reciproco consenso dei coniugi non sarà ammesso, se il marito è minore di venticinque anni, o se la moglie è minore d'anni ventuno»; «ART.276. Non sarà ammesso il reciproco consenso se non dopo due anni di matrimonio»; «ART.277. Parimenti non si ammetterà il divorzio per reciproco consenso dopo venti anni di matrimonio, né quando la moglie sarà nell'età d'anno quarantacinque»; «ART.278. In nessun caso il reciproco consenso sarà sufficiente, quando non sia autorizzato dai loro padri e dalle loro madri, o da altri loro ascendenti viventi, a norma delle regole prescritte dall'articolo 150 al titolo *del Matrimonio*».

¹²⁸ Ivi, cfr. Capo II, *Delle forme di divorzio per causa determinata*, artt. 234-274; cfr. Capo III, *Del divorzio per reciproco consenso*, artt. 281-294. Le procedure saranno illustrate nei capitoli dedicati alla ricostruzione delle singole cause.

¹²⁹ Ivi, Capo IV, *Degli effetti del divorzio*, «ART.295. I coniugi che faranno divorzio per qualunque causa, non potranno più ricongiungersi»; «ART.295. In caso di divorzio per causa determinata, la donna che avrà fatto divorzio, non potrà rimaritarsi, se non dieci mesi dopo pronunciato il medesimo»; «ART.296. In caso di divorzio per scambiabile consenso, né l'uno né l'altro dei coniugi potrà contrarre un nuovo matrimonio, se non che tre anni dopo la pronunciazione del divorzio»; «ART.298. In caso di divorzio ammesso in giustizia per causa d'adulterio, il coniuge colpevole non potrà mai maritarsi col complice del suo delitto»; «ART.305. In caso di divorzio per reciproco consenso de'coniugi, i figli nati dal loro matrimonio, computando dal giorno della prima loro dichiarazione, acquisteranno *ipso iure* la proprietà dei beni de' loro genitori: questi però conserveranno ciò nondimeno l'usufrutto di questa metà sino alla maggior età de' loro figli, col carico di provvedere al nutrimento, educazione e mantenimento in proporzione delle loro sostanze e del loro stato».

¹³⁰ Ivi, «ART.302. I figli saranno affidati al coniuge che ha ottenuto il divorzio, quando però il tribunale, sulla domanda della famiglia, o del Regio Procuratore, non ordini pel maggiore vantaggio de' figli, che tutti od alcuno di essi siano affidati alle cure o dell'altro coniuge, o di una terza persona»; «ART.303. Qualunque sia la persona a cui saranno i figli affidati, il padre e la madre conserveranno rispettivamente il diritto di vegliare sul mantenimento e sulla educazione de' medesimi, e saranno tenuti a contribuirvi in proporzione delle loro sostanze».

Scopo dei legislatori è quindi rendere lo scioglimento del matrimonio un percorso da intraprendere in situazioni di grave ed effettiva necessità ove risulti inutile qualsiasi possibilità di riconciliazione: «la legge nuova [...] ha circondato il divorzio con tali barriere che né il capriccio, né la leggerezza potranno più superare, una tal legge che non permette che alcuno si prenda gioco del matrimonio»¹³¹.

La separazione personale, definita «*il divorzio dei Cattolici*»¹³² appare nell'economia del *Codice* «un istituto residuale [...] destinato, nella *ratio* del legislatore, ad avere effetti unicamente temporanei»¹³³; essa è «lo stato di due coniugi che, conservando pure queste qualità, non son più nell'obbligo né nel diritto di vivere in comune»¹³⁴.

La separazione contempla le medesime motivazioni previste per il divorzio – eccetto il reciproco consenso¹³⁵ – così come la condanna per la moglie adultera, salvo la possibilità per il marito di sospendere a proprio arbitrio la pena¹³⁶ e produce la separazione dei beni¹³⁷; un ulteriore elemento di forte sperequazione tra marito e moglie, il cui fine non appare essere altro che un tentativo di ricomposizione, è rappresentato dalla possibilità, accordata al coniuge convenuto, trascorsi tre anni dalla pronuncia di separazione – eccetto si tratti di moglie adultera – di introdurre istanza di divorzio, il cui esito positivo sarà immediato «se l'attore in origine presente [...] non acconsenta immediatamente a far cessare la separazione»¹³⁸.

La nullità di matrimonio non fa riferimento ad un atto *nullo* «la cui esistenza è un'apparenza senza realtà» bensì ad un atto *annullabile*, ovvero «quello che veramente ha avuto luogo, che realmente esiste, ma che è affetto da un vizio, la mercè del quale la legge permette di farlo distruggere, cassare, annullare»¹³⁹.

¹³¹ L. RONDONNEAU, *Supplemento ai codici Napoleone e di procedura civile*, presso Molini, Landi e comp., Firenze, 1808, *Motivi della Legge transitoria sopra il divorzio esposti al Corpo Legislativo dal Sig. Consigliere di Stato Real*, p. 23.

¹³² V. MARCADÈ, *Spiegazione teorico-pratica*, cit., p. 548.

¹³³ P. F. ZELASCHI, *I giacobini, l'imperatore, il divorzio*, cit., p. 124.

¹³⁴ V. MARCADÈ, *Spiegazione teorico-pratica*, cit., p. 548.

¹³⁵ *Codice Napoleone*, cit., Titolo VI *Del divorzio*, Capo V, *Della separazione personale*, «ART.306. Nel caso in cui ha luogo la domanda di divorzio per causa determinata, sarà in arbitrio dei coniugi di domandare la separazione personale»; «ART.307. Sarà essa proposta, attitata e giudicata nella stessa guisa, come qualunque azione civile: essa non potrà aver luogo pel solo consenso reciproco de' coniugi».

¹³⁶ Ivi, «ART.309. Sarà in arbitrio del marito di sospendere l'effetto di questa condanna, quando acconsenta a ripigliare la moglie».

¹³⁷ Ivi, «ART.311. La separazione personale produrrà sempre la separazione dei beni»; Ivi, Libro III, Titolo V *Del Contratto di Matrimonio, e dei Diritti rispettivi degli Sposi*, Capo II, *Del Regime della Comunione*, Sezione IX, S.I *Della clausola che contiene la dichiarazione degli sposi di maritarsi senza comunione*, «ART.1531. Il marito ritiene l'amministrazione dei beni mobili ed immobili della moglie, e per conseguenza, il diritto di ricevere tutto il *mobiliare* che porta in dote, o che le perviene durante il matrimonio, salva la restituzione ch'egli ne dovrà fare dopo lo scioglimento di esso, o dopo la separazione de' beni pronunciata giudizialmente».

¹³⁸ Ivi, cfr. Art. 310.

¹³⁹ V. MARCADÈ, *Spiegazione teorico-pratica*, cit., p. 427.

Il *Codice* prevede come cause di nullità la mancanza di libero consenso degli sposi e l'«errore nella persona» del coniuge¹⁴⁰; la mancanza del consenso dei genitori (o degli ascendenti in loro assenza), necessario, come si è detto, sino ai venticinque anni per lo sposo e ai ventuno per la sposa¹⁴¹; la violazione delle procedure previste dalla legge, il mancato rispetto dei limiti d'età al momento della contrazione e la presenza di vincoli di parentela (incesto) ovvero ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle legittimi, naturali ed affini, zii e nipoti¹⁴²; la presenza di un matrimonio antecedente valido (bigamia)¹⁴³; il matrimonio clandestino¹⁴⁴. La legge invece non fa riferimento ad alcuni di quegli impedimenti previsti dal diritto canonico in grado di determinare lo scioglimento del vincolo: sponsali (promessa di matrimonio), voti religiosi, impotenza¹⁴⁵.

¹⁴⁰ *Codice Napoleone*, cit., Titolo V *Del matrimonio*, Capo IV *Delle domande per nullità di matrimonio*, «ART.180. Il matrimonio contratto senza il libero consenso dei due sposi, o di uno di essi, non può essere impugnato, che dagli sposi, o da quello fra essi, il cui consenso non è stato libero. Quando vi fu errore nella persona, il matrimonio non può essere impugnato, che dallo sposo indotto in errore»; Capo I, *Delle qualità e condizioni necessarie per contrarre matrimonio*, «ART.146. Non vi è matrimonio dove non vi è consenso».

¹⁴¹ Ivi, «ART.182. Il matrimonio contratto senza il consenso del padre e della madre, degli ascendenti, o del consiglio di famiglia nei casi in cui tale consenso era prescritto, non può essere impugnato, fuorchè da coloro il consenso dei quali era richiesto; ovvero da quello sposo, a cui era necessario il consenso medesimo», «ART.172 Il diritto di fare opposizione alla celebrazione di un matrimonio, appartiene alla persona impegnata in matrimonio con una delle due parti contraenti».

¹⁴²Ivi, «ART.184. Ogni matrimonio contratto in opposizione al disposto negli articoli 144, 147, 161, 162 e 163, può essere impugnato tanto dagli sposi, quanto da tutti quelli, che vi hanno interesse, o dal ministero pubblico»; «ART.190. Il Regio Procuratore in tutti i casi, ai quali è applicabile l'articolo 184 di questo titolo, osservatele limitazioni espresse nell'articolo 185, può e deve domandare la nullità del matrimonio, vivendo i due sposi, ed instare perché venga decretata la loro separazione».

¹⁴³ Ivi, «ART.188. Il coniuge, a pregiudizio del quale è stato contratto un secondo matrimonio, può domandare la nullità, vivendo quello che era seco lui congiunto»; Capo I, «ART.147. Non si può contrarre un secondo matrimonio, avanti lo scioglimento del primo».

¹⁴⁴ Ivi, «ART.191. Ogni matrimonio, che non sia stato contratto pubblicamente, nè celebrato avanti il competente ufficiale pubblico, può essere impugnato dagli sposi medesimi, dal padre e dalla madre, dagli ascendenti, e da tutti quelli che vi hanno un interesse preesistente ed attuale, come pure dal pubblico ministero».

¹⁴⁵ V. MARCADÈ, *Spiegazione teorico-pratica*, cit., pp. 394-399. Il dogma cattolico dell'indissolubilità del matrimonio quale diretta conseguenza della sua natura sacramentale (Concilio di Lione, 1274) non impedisce, a precise e limitate condizioni, l'annullamento del vincolo da parte del tribunale ecclesiastico e, di conseguenza, la possibilità per i coniugi di contrarre nuove nozze (*separatio qoad vinculum* o *separatio sacramentalis* in contrapposizione alla *separatio qoad thorum et mensam* che fa invece riferimento all'interruzione della convivenza coniugale e degli obblighi connessi preservando l'integrità del vincolo). Il diritto canonico distingue gli impedimenti in *impedienti* (ovvero che ne proibiscono la contrazione) e *dirimenti* (ovvero che implicano l'impossibilità di conseguire gli effetti del matrimonio e quindi determinano lo scioglimento). *Impedienti*: il tempo sacro (periodo di particolari festività religiose), impedimento dell'autorità ecclesiastica (*ecclesiae vetitum*), sponsali, voto religioso o di castità. *Dirimenti*: Errore (mancanza di libero consenso circa l'identità, la condizione e la qualità della persona), ratto, impotenza, schiavitù, ordine sacro, disparità di culto, cognazione e affinità (consanguineità, parentela spirituale e legale), pubblica onestà, adulterio, matrimonio clandestino, omicidio, violenza e timore. T. SALZANO, *Lezioni di diritto canonico pubblico e privato considerato in se stesso e secondo l'attuale potenza del Regno delle Due Sicilie*, seconda edizione, Volume III, Napoli, presso Saverio Giordano, 1840, cfr. pp. 114-153; D. QUAGLIONI, *'Divortium a diversitate mentium'*. *La separazione personale dei coniugi nelle dottrine di diritto comune (appunti per una discussione)* in S. SEIDEL MENCHI-D. QUAGLIONI (a cura), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, Il Mulino, Bologna, 2000, cfr. pp. 101-108; L.

La prima motivazione fa riferimento al «consenso esistente, il quale si è prestato senza sufficiente libertà, e non della inesistenza del consenso»: in questo caso la nullità del matrimonio si verifica quando «è irrefragabile che lo sposo non era interamente libero e che era predominato da idee che la ragione vituperava»¹⁴⁶.

Il secondo punto è di interpretazione più complessa; l'errore nella persona significherebbe non l'«errore sull'identità della persona» ovvero «l'errore di sposare un individuo credendolo un altro [che] sarebbe un caso di mancanza di consenso [...] ma [...] che l'individuo era dotato di tali qualità di cui ne era realmente privo»¹⁴⁷: secondo questa interpretazione, la normativa contemplerebbe come cause di nullità l'impotenza (come si è detto non menzionata esplicitamente dal *Codice*), la pratica della prostituzione preesistente al matrimonio, «un voto solenne di continenza d'uno de' coniugi», la condizione di «forzato liberato del marito, che si credeva onorato» ma anche l'inganno circa i propri principi religiosi che potrebbe manifestarsi ad esempio nel rifiuto di celebrare il matrimonio religioso dopo la celebrazione civile o il mentire circa la propria condizione sociale reale¹⁴⁸.

Il mancato rispetto dei limiti d'età, l'incesto, la bigamia, il matrimonio clandestino sono definite «nullità assolute»¹⁴⁹: nel caso della bigamia, la legge riconosce il diritto «al coniuge in pregiudizio del quale è stato contratto un secondo matrimonio» a fare istanza di nullità in quanto «è annoverato tra coloro che hanno un grave interesse morale per agire, un interesse che esiste in tutta la sua forza dal medesimo momento della celebrazione illegale»¹⁵⁰ e allo stesso impedisce la celebrazione di nuove nozze finchè non vi sia pronuncia di «validità o nullità» delle prime¹⁵¹; relativamente alla clandestinità, è necessario «non confondere i matrimoni *clandestini* propriamente detti, vale a dire nulli per mancanza di pubblicità» con il matrimonio segreto, da considerarsi valido in quanto «occultato al pubblico, benchè siasi contratto con tutte le formalità prescritte dalla legge»¹⁵². Per quel che concerne gli sponsali attraverso cui «due parti promettevano d'unirsi in matrimonio, e che costituivano un impedimento a maritarsi con qualunque altra persona»¹⁵³ – problematica come si mostrerà, ancora presente nelle vertenze matrimoniali esaminate – non sono menzionati dal *Codice* e possono ritenersi privi di qualsiasi effetto giuridico perchè in

SCHMUGGE, *Le dispense matrimoniali della Penitenzieria Apostolica* in S. SEIDEL MENCHI-D. QUAGLIONI (a cura), *I tribunali del matrimonio*, cit., cfr. pp. 253-256; U. BAUMANN, *Come il matrimonio diventò sacramento* in S. SEIDEL MENCHI-D. QUAGLIONI (a cura), *I tribunali del matrimonio*, cit., cfr. pp. 239-251.

¹⁴⁶ Ivi, pp. 432-433.

¹⁴⁷ Ivi, p. 433.

¹⁴⁸ Ivi, p. 445.

¹⁴⁹ Ivi, p. 456.

¹⁵⁰ Ivi, p. 460.

¹⁵¹ *Codice Napoleone*, cit., Titolo V, Capo IV, «ART.189. Se i nuovi sposi oppongono la nullità del primo matrimonio, la validità o nullità di questo deve essere preventivamente giudicata».

¹⁵² V. MARCADÈ, *Spiegazione teorico-pratica*, cit., pp. 465-466.

¹⁵³ Ivi, p. 394.

contraddizione con la dissolubilità del matrimonio e il libero consenso delle parti il quale «deesi chiedere precisamente nel momento della celebrazione del matrimonio, e fin tanto che questo non si contrae, rimane in arbitrio de' futuri coniugi il consentirvi o no»¹⁵⁴: quella che in passato sarebbe stata una causa per violazione della promessa da parte del coniuge inadempiente, è limitata dunque al solo piano economico in una domanda per risarcimento danni in presenza di eventuali spese per il matrimonio¹⁵⁵.

*

*

*

Particolarmente significativa al fine dell'analisi del processo di elaborazione delle norme divorziste del *Codice*, della loro interpretazione e dei principi ideologici e giuridici sui quali esse si fondano si rivela l'*Exposé des motifs du Titre VI du Code civil* presentata da Treilhard al Consiglio di Stato¹⁵⁶.

L'oratore si propone di illustrare i principi e le motivazioni sulla base dei quali trae origine la nuova legge, esemplificati dai quesiti essenziali: «Conviene ammettere il divorzio? per quali cause? quali saranno le forme? i risultati?»¹⁵⁷.

In merito alla prima questione, Treilhard esamina la problematica circa l'utilità dell'introduzione del divorzio nella duplice prospettiva politica e sociale.

La laicità dello Stato e la natura contrattuale del matrimonio ne rappresentano i cardini: è il contesto francese ove «un popolo il di cui patto sociale garantisce a ciascun individuo la libertà del culto che professa, e 'l di cui codice civile non può per conseguenza ricevere l'influenza da una credenza particolare»¹⁵⁸; per tale motivo «la questione del divorzio esser deve discussa, astraendola da ogni idea religiosa, ed intanto deve esser decisa in modo da non urtar la coscienza di alcuno, e da non incatenar l'altrui libertà»¹⁵⁹.

Il matrimonio è una particolare forma di contratto il quale «non interessa solo gli sposi che contraggono; egli forma un ligame tra due famiglie, e ne crea nella società una nuova [...]. La question del divorzio perciò esser deve riguardata ne' rapporti de' sposi tra loro, nei rapporti coi figli, nei rapporti con la società»¹⁶⁰.

¹⁵⁴ *Ibidem*.

¹⁵⁵ Ivi, p. 395.

¹⁵⁶ L. RICHER, *Le divorce. Projet de loi précédé d'un exposé des motifs et suivi des principaux documents officiels se rattachant a la question*, Le Chevalier Editeur, Paris, 187[?], pp. 145-176; del discorso vi è la traduzione italiana *Esposizione de' motivi della legge del divorzio in Codice civile de' francesi accompagnato dall'esposizione de' motivi – dai rapporti fatti al Tribunato – dalle opinioni – dai discorsi fatti ai Corpi Legislativi*, Prima traduzione italiana dell'avvocato Filippo Giuliano, tomi I-XIII, nella Stamperia Simoniana, Napoli, 1808-9, pp. 3-24.

¹⁵⁷ *Codice civile de' francesi accompagnato*, cit., p. 3.

¹⁵⁸ Ivi, p. 4.

¹⁵⁹ Ivi, pp. 4-5.

¹⁶⁰ Ivi, pp. 6-7.

A questo punto Treilhard, adducendo motivazioni simili a quelle di Hennet, si sofferma sulla differenza tra divorzio e separazione in quanto istituti giuridici essenzialmente differenti e sulla loro coesistenza nel *Codice* in corso di redazione. «*Il divorzio considerato in se stesso non può essere un bene, è il rimedio di un male*»¹⁶¹, mentre la separazione, non recidendo definitivamente il legame coniugale, determina ugualmente la cessazione di «questa comunione di vita, che forma così essenzialmente il matrimonio», togliendo ai coniugi «ogni speranza di una unione legittima, e si lascia sussistere ancora tra di essi una comunità di nome»¹⁶² foriera di relazioni illecite e sofferenze per i figli.

Il divorzio sarebbe quindi preferibile alla separazione sia per i figli che vedranno i genitori «felici, degni di stima, e di rispetto, e non di vederli isolati, melanconici, avendo un insopportabile voto, o col riempir questo con de' piaceri che non sono mai scompagnati dalle amarezze» sia per i coniugi «dapoichè [...] potrebbero contrarre delle nuove unioni»¹⁶³ e di conseguenza benefico per la società tutta; tuttavia, poiché lo Stato deve tener conto della sensibilità e delle idee religiose di tutti i cittadini manterrà in vigore la separazione, quale opzione alternativa al divorzio per i coniugi che lo desiderassero: in tal modo non vi sarà «niuno ostacolo all'opinione, ed intiera gli è a questo rapporto la libertà conservata»¹⁶⁴.

A questo punto, l'autore passa all'esame delle motivazioni e delle procedure per l'ottenimento del divorzio¹⁶⁵.

L'impostazione di Treilhard è incentrata sul tentativo di dimostrare la natura prudente della normativa e allo stesso tempo di mettere in rilievo come quest'ultima, specialmente in relazione al divorzio per reciproco consenso abbia in particolare considerazione la difesa dell'onore e della reputazione dei coniugi e delle loro famiglie dalle maldicenze dell'opinione pubblica. «Ammettendo il divorzio» afferma l'oratore «era d'uopo evitare due eccessi ugualmente opposti: *quello di restringere talmente le cause, che fosse ai sposi chiuso il ricorso, nell'atto che il giogo gli sarebbe assolutamente insopportabile, e quello di estenderle al punto, che il divorzio favorir potesse la leggerezza [sic], la incostanza, la falsa delicatezza o una sensibilità sregolata: noi crediamo di aver i due eccessi evitati con la stessa attenzione*»¹⁶⁶.

Nel corso della procedura assume un ruolo significativo l'elemento della riconciliazione; inoltre, direttamente proporzionale a questo aspetto è fondamentale ribadire «che i sposi separati una volta col divorzio, non dovessero più riunirsi. Il divorzio esser non deve pronunziato, che su la prova di una necessità assoluta»¹⁶⁷; ciò è per Treilhard un ulteriore ammonimento ai coniugi e uno strumento di dissuasione

¹⁶¹ *Ibidem* (mio corsivo).

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ivi*, p. 10.

¹⁶⁴ *Ivi*, p. 11.

¹⁶⁵ *Ivi*, cfr. pp. 12-24.

¹⁶⁶ *Ivi*, p. 12 (mio corsivo).

¹⁶⁷ *Ivi*, p. 22.

nel ricorrere al divorzio se non strettamente necessario: «interessa che i sposi siano ben penetrati di tutta la gravezza della azione, che vanno ad introdurre [...] e che riguardar non possono l'uso del divorzio come una semplice occasione di sottomettersi a prove passeggere»¹⁶⁸.

Analizzando le motivazioni di divorzio per causa determinata, Treilhard sostiene che la sperequazione tra marito e moglie in relazione all'adulterio, ovvero che esso è imputabile al marito unicamente se commesso presso il tetto coniugale, deriva dal fatto che tale delitto «è accompagnato da un carattere particolare di disprezzo, con lo stabilimento della concubina nel tetto comune, oltraggio sensibile tanto sopra tutto alle donne virtuose»¹⁶⁹; inoltre, la proibizione per lo sposo colpevole di adulterio di contrarre matrimonio con il suo complice è motivata dal fatto che «ei trovar non deve nel giudizio, che lo condanna un titolo, ed un mezzo di soddisfare ad una rea passione»¹⁷⁰.

Per quel che concerne gli eccessi, sevizie e ingiurie gravi, anche in questo caso l'oratore tende a enfatizzare la dimensione di gravità ed eccezionalità cui il dettato legislativo fa riferimento: «superfluo saria di osservare, che non si tratta di semplici movimenti di vivacità; di qualche parola villana sfuggita in qualche istante di cattivo umore, o malcontento, di qualche rifiuto anche fuor di proposito, per parte di uno de' sposi: ma de' veri eccessi, di cattivi trattamenti personali, delle sevizie nella stretta interpretazione della parola *saevitia*, crudeltà, e di ingiurie che abbiano un carattere di gravità»¹⁷¹.

Infine, la pena infamante è ritenuta causa di divorzio perché «costringere uno sposo a vivere con un infame, questo sarebbe rinnovare il supplizio di un cadavere legato ad un corpo vivo»¹⁷². L'oratore dedica ampio spazio della sua *Exposé* al divorzio per mutuo consenso, del quale circoscrive con chiarezza i limiti e le finalità.

Sarebbe assurdo ritenere che lo scopo dei legislatori fosse quello di aver voluto «che il contratto del matrimonio fosse distrutto dal solo contrario consenso de' sposi [...]. Allorquando due famiglie intiere, i di cui interessi, ed afflizioni sono quasi sempre contrarj, si riunissero per testificare la necessità di un divorzio, è ben difficile che il divorzio non sia effettivamente indispensabile»¹⁷³; il reciproco consenso è anche uno strumento ideato per la tutela di coniugi e famiglie dall'insorgere dello scandalo e del disonore che il pubblico dibattimento di divorzio per causa determinata di particolare gravità «come ad esempio sono li attentati contro la vita» potrebbero generare: queste persone «preferirebbero i tormenti più crudeli, la morte istessa, alla disgrazia di far note queste cause per mezzo di lamenti giudiziari»¹⁷⁴.

¹⁶⁸ Ivi, pp. 22-23.

¹⁶⁹ Ivi, p. 12.

¹⁷⁰ Ivi, p. 22.

¹⁷¹ *Ibidem*.

¹⁷² *Ibid*.

¹⁷³ Ivi, p. 13; p. 16.

¹⁷⁴ Ivi, p. 13.

Perché per l'ottenimento del divorzio per reciproco consenso vi sono limiti di età e di durata del matrimonio?

«Lasciar conviene ai sposi la dilazione sufficiente di conoscersi, e di sperimentarsi: non si deve dunque il lor consenso ricevere, finchè si può supporre che sia una conseguenza della incostanza dell'età; si dee ancor ributtare allor quando una lunga, e tranquilla coabitazione contesta la compatibilità del loro carattere»¹⁷⁵.

Se tutti gli strumenti di cautela e di deterrenza adottati hanno il dichiarato obiettivo di «vendere finalmente, se è lecito dirlo, a sì caro prezzo il divorzio, che non vi possano essere se non coloro a cui è assolutamente necessario, che siano tentati di comprarlo»¹⁷⁶, tuttavia, afferma Treilhard servendosi di un'efficace metafora, il divorzio è una sorta di operazione dolorosa ma necessaria per la salute della società; infatti, allo stesso modo in cui «ne' mali fisici, un abile artista è qualche volta costretto di sacrificare un membro, per salvare il corpo intero: non diversamente i legislatori ammettono il divorzio per fermare il progresso a' mali più grandi»¹⁷⁷.

Come nel 1792, non mancano le voci in controtendenza.

Un esempio è l'*Opinione* del tribuno Henri de Carrion-Nizas¹⁷⁸ il quale ritenendo la separazione legale sufficiente, chiede che il divorzio sia relegato a casi eccezionali: «le separazioni legali soffocano il chiasso, e lo scandalo; elleno soddisfano all'ordine pel momento, e vi aspirano per l'avvenire lasciandoci la speranza della riconciliazione. Il divorzio come dalla legge è presentato, annienta da principio ogni speranza di ritorno. Io riclamo, in nome della fragile umanità, contro questa rigorosa disposizione»¹⁷⁹. L'oratore propone quindi che le domande di dissoluzione del vincolo matrimoniale da parte dei coniugi siano inoltrate al Senato – una procedura simile a quella della contemporanea Gran Bretagna ove le cause di divorzio sono giudicate dal Parlamento¹⁸⁰ – il quale emanerà il verdetto; in questo modo «pochissime azioni di divorzio saranno istituite, per la incertezza dell'esito; molto meno divorzj saranno pronunciati, dapoichè sarà necessaria la solennità di un senatoconsulto; e per un effetto non meno certo, vi sarà un più picciolo numero di separazioni, dapoichè contar bisogna almeno quelle, il di cui principio sarebbe la speranza calcolata di un nuovo matrimonio»¹⁸¹.

¹⁷⁵ Ivi, pp. 15-16.

¹⁷⁶ Ivi, p. 14.

¹⁷⁷ Ivi, p. 22.

¹⁷⁸ Ivi, pp. 43-73.

¹⁷⁹ Ivi, p. 48.

¹⁸⁰ L. STONE, *Road to divorce*, cit., cfr. pp. 301-345.

¹⁸¹ *Codice civile de' francesi accompagnato*, cit., p. 71.

3. Un bilancio

Il divorzio in Francia è abolito con legge dell'otto maggio 1816¹⁸², meno di un anno dopo la disfatta di Napoleone a Waterloo e del ritorno della dinastia borbonica sul trono francese. La volontà del legislatore della Restaurazione è «assicurare attraverso leggi forti la stabilità della famiglia»¹⁸³ proclamando l'indissolubilità del matrimonio e la monogamia come principi naturali ed eterni rivelati dal cristianesimo.

Il divorzio, afferma il conservatore visconte Louis De Bonald (1754-1840), non è altro che un elemento dell'antica corruzione pagana, «il più difficile da sradicare» riportato alla luce dalla Rivoluzione «la quale si impadronì di tutti i mezzi di seduzione e di disordine [...]. Il divorzio fu decretato. Voi avete visto, o signori, gli effetti funesti, e voi conoscete i disordini che avrebbero prodotto, se il popolo, più saggio dei suoi legislatori, non avesse opposto gli antichi costumi alle nuove leggi, e la severità della sua religione e della sua morale ai compiacenti criminali della politica»¹⁸⁴.

È interessante rilevare come le innovazioni legislative della Rivoluzione siano considerate un'imposizione dall'alto da parte di una minoranza corrotta – i legislatori e i politici rivoluzionari – su di una maggioranza virtuosa e cristiana – il popolo – che le avrebbe rifiutate in quanto estranee e opposte ai propri valori; la nuova legislazione della Restaurazione non sarebbe altro che il ripristino di una legge espressione del sentire della maggioranza, fortemente ancorata ai principi cristiani, gli unici in grado di ricondurre la società al suo «stato primitivo e naturale»¹⁸⁵.

Il divorzio è quindi abolito, le domande pendenti per causa determinata sono convertite in giudizi di separazione e quelle per reciproco consenso sono annullate¹⁸⁶.

A questo punto sorge spontanea la domanda: che diffusione ha avuto l'istituto del divorzio nella società francese tra il 1792 e il 1815?

Il caso più celebre è lo scioglimento del matrimonio civile e religioso dello stesso Napoleone con Joséphine de Beauharnais (1763-1814) nel dicembre 1809, dettato da motivazioni politico-dinastiche¹⁸⁷.

¹⁸² J. G. LOCRÈ, *La législation civile, commerciale et criminelle de la France*, Tome V, *Code Civil. Titre VI. Du divorce – Loi sur l'abolition du divorce*, Treuttel et Wurz, librajres, Paris, 1827, pp. 420 e ss. (mia traduzione).

¹⁸³ Ivi, *Proposition fait a la Chambre des Députés, par M. le vicomte DE BONALD [LOUIS DE BONALD], touchant l' Abolition du Divorce, séance du 26 décembre 1815*, p. 424 (mia traduzione).

¹⁸⁴ Ivi, p. 430.

¹⁸⁵ Ivi, p. 425.

¹⁸⁶ «ART 1. Le divorce est aboli. ART 2. Toutes demandes et instances en divorce pour causes déterminée, sont converties en demandes et instances en séparation de corps; les jugemens et arrêts restés sans exécution par le défaut de prononciation du divorce par l'officier civil, conformément aux articles 227, 264,265 et 266 du Code Civil, sont restreints aux effect de la séparation. ART 3. Tous actes fait pour parvenir au divorce par consentement mutuel sont annulés; le jugemens et arrêts rendus en ce cas, mais non suivis de la prononciation du divorce, sont considérés comme non venus, conformément à l'article 294», ivi, p. 423.

Per ottenere lo scioglimento del matrimonio civile, la coppia imperiale si avvale del divorzio per reciproco consenso.

Il 15 dicembre 1809 si tiene un consiglio della famiglia imperiale presieduto dall'arcicancelliere dell'Impero Cambacérés in veste di ufficiale di stato civile, alla cui presenza l'Imperatore dichiara la sua volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio in nome del bene supremo della Nazione il quale richiede la necessità di garantire la continuità dinastica, attualmente impossibile dal momento che, afferma Napoleone «da molti anni ho perduto la speranza di aver figli dalla mia diletta sposa Giuseppina; e ciò mi spinge a sacrificare i più dolci affetti del mio cuore, a non ascoltare che il bene dello Stato e a volere lo scioglimento del matrimonio»¹⁸⁸, motivazioni confermate dalla consorte; lo stesso giorno il Senato, dopo la pronuncia di orazioni oltremodo ampollate ed encomiastiche volte ad enfatizzare il sacrificio e l'abnegazione della coppia imperiale alla prosperità della Francia al pari dei sovrani «più ammirati e diletta, Carlo Magno, Filippo Augusto, Luigi XII ed Enrico IV»¹⁸⁹, alla quasi unanimità¹⁹⁰ proclama lo scioglimento del matrimonio, attribuendo a Josephine una rendita annua di due milioni di franchi e la conservazione del titolo di «Imperatrice-Regina coronata»¹⁹¹.

Per quanto riguarda il matrimonio religioso, la motivazione addotta è la clandestinità; infatti, le nozze erano state celebrate «dal cardinal Fesch [zio di Napoleone], di notte, senza pubblicità, in fretta, perché il giorno dopo doveva seguire l'incoronazione»¹⁹²; pertanto, in tempi rapidi Napoleone ottiene il desiderato annullamento, svincolandosi «dai lacci del matrimonio da lui contratto quando era giovine, per ambizione, sotto l'influsso di Barras»¹⁹³ e aprendo quindi la strada alle trattative che porteranno al consolidamento dell'alleanza con l'Austria grazie al matrimonio con la principessa diciottenne Maria Luisa d'Asburgo (1791-1847), celebrato per procura a Vienna il 15 marzo 1810.

I dati presi in esame mostrano che il numero dei divorzi è palesemente maggiore nel periodo compreso tra il 1792 e il 1804, ovvero quando è in vigore la normativa rivoluzionaria: a Parigi in questi anni si registrano 13.000 divorzi su 55.000 matrimoni, a Rouen 1.096, a Lione 1.049, a Tolosa 374, a Metz 267¹⁹⁴.

¹⁸⁷ J. B. H. R. CAPEFIGUE, *L'Europa durante il consolato e l'impero di Napoleone*, versione italiana di Giuseppe Pagni con note, voll. I-X, volume ottavo, presso l'editore Angelo Usigli, Firenze, 1851, pp. 295-310.

¹⁸⁸ Ivi, p. 302.

¹⁸⁹ Ivi, p. 305.

¹⁹⁰ Vi sono sette voti contrari e quattro schede bianche. Ivi, p. 309.

¹⁹¹ Ivi, p. 303.

¹⁹² Ivi, p. 309.

¹⁹³ Ivi, p. 310.

¹⁹⁴ J. O. BOUDON, *La France et l'Europe de Napoléon*, Armand Colin Editeur, Paris, 2006, cfr. pp. 77-94; R. G. PHILLIPS, «Le divorce en France à la fin du XVIIIe siècle», in *Annales. Economies, sociétés, civilisations*, N. 2, 1979, cfr. pp. 385-398.

Emergono due tendenze significative: le mogli rappresentano con maggior frequenza la parte attrice nelle cause di divorzio rispetto ai mariti (a Metz rappresentano il 73%, a Rouen il 71% e a Tolosa il 65%) e il fenomeno appare più diffuso in città che in campagna¹⁹⁵; inoltre, le motivazioni maggiormente addotte dalle mogli – ad esempio, nel caso di Rouen – risultano essere l’incompatibilità di carattere (210) e a seguire, l’assenza del coniuge (71) e i crimini, sevizie e ingiurie gravi (64), mentre da parte dei mariti lo sconvolgimento di costumi notori (14) e a seguire l’abbandono (25) e l’assenza (16): la motivazione dell’emigrazione appare a Rouen utilizzata esclusivamente dalle mogli (13)¹⁹⁶.

In questa fase la diffusione del divorzio appare quindi «molto disomogenea a seconda delle classi sociali e del contesto socio-economico e geografico: maggiore nelle aree urbane rispetto a quelle agricole [...]; maggiore nella piccola borghesia rispetto alla nobiltà ed all’alta borghesia, che mostravano una certa riluttanza [...] Il clima di drammatica insicurezza degli anni ’93 e ’94 (processi sommari ed esecuzioni di massa) indusse anche molte persone a divorzi di convenienza, sia per utilizzare gli accordi economici al fine di mettere al sicuro beni e patrimoni sia, da parte di personaggi politici a rischio, per evitare che la propria caduta (che inevitabilmente comportava l’ascesa al patibolo) coinvolgesse anche la propria famiglia»¹⁹⁷.

Inoltre, in seguito al processo di criminalizzazione degli *émigrés* (1792), molti dei quali appartenenti all’aristocrazia e della definizione di mogli e figli di questi ultimi come sospetti di sedizione (1793), il divorzio diviene talvolta strumento funzionale per garantire la sopravvivenza della famiglia nel nuovo ordine; in altri casi tuttavia, il ricorso al divorzio potrebbe essere espressione della volontà dei coniugi di trarre vantaggio dalla condizione di lontananza per porre fine ad unioni imposte dalla volontà familiare, in un contesto culturale altoborghese di fine Settecento che poneva un’enfasi sempre maggiore sull’amore, la felicità e l’affetto come fondamento essenziale delle relazioni coniugali¹⁹⁸.

Esaminando la questione in una prospettiva sociale, Roderick Phillips afferma che «la predominanza femminile rispetto al divorzio sembra derivare dall’inferiorità legale e sociale della donna nel XVIII secolo, un’inferiorità che doveva apparire evidentemente intollerabile per numerose donne nell’ambito del matrimonio»¹⁹⁹; in tal modo, il divorzio diviene uno strumento per sottrarsi da contesti familiari caratterizzati dalla violenza maritale (fisica, morale e psicologica) esercitata nei confronti della moglie, derivante quindi sia da un retroterra giuridico e culturale pre-rivoluzionario ma anche da dinamiche contingenti quali l’abuso di alcolici e la

¹⁹⁵ R. G. PHILLIPS, «*Le divorce en France*», cit., p. 388.

¹⁹⁶ Ivi, cfr. pp. 388-389.

¹⁹⁷ P. F. ZELASCHI, *I giacobini, l'imperatore e il divorzio*, cit. p. 40;

¹⁹⁸ Cfr. A. H. PASCO, *Revolutionary Love in Eighteenth – and Early Nineteenth – Century France*, Routledge, London, 2009, pp. 54-58.

¹⁹⁹ R. G. PHILLIPS, «*Le divorce en France*», cit., p. 389 (mia traduzione).

gelosia²⁰⁰. Spesso inoltre i mariti adducono il tradimento – reale o presunto – della moglie per attuare misure correttive²⁰¹, ovvero la rivendicazione del diritto all’esercizio di talune tipologie di violenza fisica a scopo correzionale²⁰²; le cause di adulterio rivelano quindi un contesto sociale di forte sperequazione di condizioni tra il marito e la moglie ove quest’ultima si trova spesso a dover sopportare l’umiliante presenza sotto lo stesso tetto della concubina del coniuge.

Perché il divorzio in Francia appare diffuso maggiormente negli ambienti urbani?

Sono state avanzate a questo proposito molteplici ipotesi. Una fa riferimento al maggior coinvolgimento rivoluzionario delle città e quindi l’identificazione di una relazione tra pressioni politiche e comportamenti coniugali; tuttavia, il fatto che nella fase giacobina vi siano il maggior numero di divorzi pronunciati presso i tribunali potrebbe anche derivare secondo Phillips «dal gran numero di divorzi potenziali accumulati, vanificati sino ad allora dall’indissolubilità del matrimonio»²⁰³; l’emulazione sociale e la mancanza di figli, tendenzialmente maggiore nei centri urbani; altri due elementi di grande importanza sono rappresentati dalla professione e dalla possibilità di trovare un alloggio alternativo alla dimora coniugale.

In campagna, entrambi gli elementi giocano a sfavore della donna, in quanto la sua professione appare vincolata all’economia del nucleo familiare d’origine, mentre in città il maggior grado di professionalizzazione connesso ad esempio, alla dimensione del lavoro in fabbrica, consente un livello molto più ampio di autonomia individuale rispetto al nucleo familiare d’origine che garantisce anche la possibilità di cambiare più agevolmente domicilio: in questo senso, giocano un ruolo importante le reti di vicinato e amicizia, anche lavorative; in campagna, al contrario, la piccola dimensione del villaggio, la prossimità con l’ex coniuge – che si accompagna inoltre alla maggiore pressione sociale e morale contro il divorzio – rende più complessa la possibilità di trovare un’abitazione alternativa e l’avvio di una nuova vita: ecco anche perché talvolta per le donne divorziate la città funge da polo di attrazione, almeno per quelle aree rurali prossime ai centri urbani (es. Rouen, Metz)²⁰⁴.

A partire dall’introduzione del *Codice* e dalla stabilizzazione del contesto politico, si assiste ad una drastica riduzione del fenomeno divorzista: a Lione tra il 1805 e il 1816 si registrano 84 divorzi, a Rouen tra il 1804 e il 1814 appena 83. Considerando un’area rurale specifica, la circoscrizione di Cofolens in Aquitania, tra il 1799 e il 1815 si registrano appena 8 divorzi a fronte di 8.707 matrimoni²⁰⁵.

²⁰⁰ Ivi, cfr. pp. 389-390.

²⁰¹ Ivi, p. 390.

²⁰² M. CAVINA, *Nozze di sangue*, cit., cfr. pp. 153-184.

²⁰³ R. G. PHILLIPS, «*Le divorce en France*», cit., p. 393.

²⁰⁴ Ivi, cfr. pp. 393-395.

²⁰⁵ J. O. BOUDON, *La France et l’Europe de Napoléon*, cit., nota 189.

Dai dati esaminati si evince come nella fase 1804-1816 il divorzio sembra assumere una connotazione urbana ed elitaria, nel contesto di un regime che fa della stabilità, dell'ordine e dell'armonia pubblica e familiare i suoi tratti salienti.

CAPITOLO II

Il divorzio nel Regno di Napoli. Politica, Chiesa e magistratura tra scontro e compromesso (1809-1815)

1. «*Non crollare soltanto il tronco annoso de' pregiudizj, ma schiantarne le radici ad una ad una*». Il divorzio in età repubblicana (1796-1804)

Esito delle Campagne d'Italia (1796-1799) è la creazione nella Penisola delle cosiddette 'repubbliche sorelle', nuove entità politiche governate da regimi costruiti sul modello francese, formalmente indipendenti, ma in realtà oggetto di sfruttamento economico e finanziario e di pesanti ingerenze politiche; queste ultime si manifestano nell'intervento da parte del Direttorio e dello stesso Bonaparte nel favorire l'ascesa al potere di quell'ala moderata dei 'patrioti', costituita da esponenti dell'aristocrazia e dell'alta borghesia, e nella conseguente emarginazione dei democratici, giovani appartenenti alla borghesia intellettuale e nutriti di ideali egualitari e rivoluzionari di matrice giacobina.

È il caso della Repubblica Cisalpina (1797-99/1801-2), in seguito Repubblica Italiana (1802-5) con capitale Milano, comprendente i territori delle attuali Lombardia ed Emilia Romagna, sorta in seguito alle travolgenti vittorie delle truppe guidate dal giovane Bonaparte sull'Austria, e riconosciuta da quest'ultima con il trattato di Campoformio (17 ottobre 1797) in cambio dell'assenso francese all'acquisizione dei territori dell'ex Repubblica di Venezia; della Repubblica Ligure (1797-1805); della Repubblica Romana (1798-1799), comprendente gli ex territori pontifici; e della Repubblica Napoletana (gennaio-giugno 1799), sorta in seguito all'occupazione del Regno da parte delle truppe guidate dal giovane generale Championnet: con l'annessione di Piemonte e Toscana nel 1799, l'intera Penisola – eccetto i territori sotto controllo austriaco – viene a trovarsi nell'orbita francese. Nell'estate dello stesso anno, tuttavia, il sistema si sgretola sotto i colpi delle insorgenze popolari diffuse a macchia d'olio e delle forze della seconda coalizione, sino alla ripresa dell'offensiva da parte del neo Primo Console Napoleone Bonaparte (1800-1802) che determina il fulmineo ripristino dell'egemonia francese nell'Italia centro-settentrionale.

Nel corso del triennio prende corpo nelle repubbliche sorelle un processo di razionalizzazione e uniformazione del diritto sul modello francese il cui fondamentale obiettivo è la realizzazione dell'eguaglianza civile.

Quella che è stata definita come la «prima affermazione divorzista in forma normativa della storia d'Italia»¹ è enunciata in una bozza di costituzione repubblicana

¹ P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia*, cit., p. 97.

per il Piemonte (1796)² ed appare diretta conseguenza dell'introduzione del matrimonio civile³; è interessante notare come, accanto al divorzio, a differenza della legge francese allora in vigore, sia prevista la possibilità di ricorrere alla separazione, seppur conservata in forma residuale: se è maggiore di due anni in durata o «qualora non vi esiste prole dei coniugati», essa è automaticamente convertita in istanza di divorzio⁴. Nel caso della Repubblica Romana il divorzio appare menzionato all'interno di due disposizioni legislative disciplinanti rispettivamente la procedura criminale e la registrazione degli atti civili e giudiziari⁵, testimonianza della sua entrata in vigore secondo la normativa francese; tuttavia in un *Projet du Code Civil de la République romaine* (1798), considerato il risultato più coerente delle istanze di codificazione del triennio e ispirato sul piano formale al terzo progetto Cambacérès (1796), la maggior attenzione al sentimento religioso della popolazione e alle peculiarità del contesto locale si riflette nel riconoscimento della validità civile dei registri parrocchiali e nell'abolizione del divorzio, sostituito dalla separazione⁶.

² *Forma di governo repubblicano provvisorio per il Piemonte* (1796), testo integrale in www.dircost.unito.it

³ Ivi, «Art. 53 – *Matrimoni*. Li genitori non potranno ricusare il consenso al matrimonio de' loro figliuoli giunti all'età di venticinque anni compiti, o la dote alle figlie, che vorranno maritarsi compiti che avranno gli anni ventuno. Art. 54 – Il matrimonio è libero fra tutte le persone poste ne' gradi non proibiti secondo la computazione civile, mediante la pubblicazione ed affissione precedente di giorni quindici nel modo, e forma prescritti per gli altri atti civili soggetti a tale solennità, e la registrazione del contratto nei registri della Comunità per mezzo degli ufficiali a ciò deputati come nell'art. 23, dopo che le parti avranno in pieno Consiglio dichiarata la loro volontà di unirsi in matrimonio, ed il Sindaco avrà formalmente pronunciata a nome della legge la loro unione. Art. 55 – *Registrazioni delle nascite, matrimoni e decessi*. La registrazione ne' registri communitativi del luogo della nascita, matrimonio, e decesso dentro le ventiquattr'ore, e dell'ordinario domicilio, degli individui dentro il mese, resta d'ora in avanti indispensabile per gli effetti civili, che ne devono derivare; e dovrà essere preceduta dalle opportune cautele per assicurare la qualità del fatto, e la identità delle persone, di cui si tratta. Presentandosi però da chi vi appartiene dentro li premissi rispettivi termini ai suddetti ufficiali un certificato, od estratto parrocchiale in debiti forma comprovante la nascita matrimonio, o decesso, la concessione in registro delle testimoniali di tale presentazione, e la successiva tenorizzazione del certificato, od estratto di conservarsi pure negli archivi, servirà senz'altra formalità di legale registrazione».

⁴ «Art. 56 – *Cause matrimoniali*. Le cause di matrimonio, o di divorzio saranno portate avanti il Prefetto della provincia, il quale procederà in tali cause con tutta la gravità, e decenza propria del suo ministero, e pronuncierà la sentenza sempre coll'assistenza di due assessori come ne' giudici di appello. Le cause che secondo la legge fanno luogo alla separazione di corpo indefinitiva, o per un tratto più lungo d'anni due, faranno sempre luogo al vero divorzio, qualora non vi esiste prole dei coniugati».

⁵ *Collezioni di carte pubbliche, proclami, editti, ragionamenti ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata Repubblica Romana*, Voll. I-V, Tomo IV, per il cittadino Luigi Perego Salvioni stampatore del Senato e Tribunato, Roma, AN. VII Repubblicano e II della Repubblica Romana, *Legge sulla procedura criminale*, Roma, 20 Messifero Anno 6, «226. Non possono essere ascoltati, come Testimonj, o ad istanza dell'Accusato, o ad istanza del Prefetto Consolare, o della parte querelante [...] 5. Sua Moglie, suo Marito, anche dopo il divorzio legalmente pronunciato», pp. 234; *Legge relativa al Diritto della Registratura*, Roma, li 9 Pratile an. 7. Rep., Titolo X, *Della Fissazione dei Diritti*, «51.8. Le spedizioni dei decreti, e Processi Verbali degli Officiali pubblici dello Stato Civile, contenenti indicazione del giorno, o proroga del termine per la celebrazione delle Assemblee preliminari al matrimonio o al divorzio», «*Atti soggetti ad un diritto fisso di due scudi*. 1. Li atti di divorzio», pp. 383-384.

⁶ Cfr. L. S. MARUOTTI, *La tradizione romanistica nel diritto europeo. Lezioni*, Voll. I-II, secondo volume *Dalla crisi dello ius commune alle codificazioni moderne*, G. Giappichelli Editore-Torino, 2010, p. 123; C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica*, cit., pp. 113-116.

Nella prima Cisalpina, l'introduzione dello stato civile (24 luglio 1797) determina un dibattito particolarmente vivace relativo alla ridefinizione complessiva delle relazioni familiari e coniugali: condanna della violenza maritale, concezione del matrimonio come veicolo allo stesso tempo di felicità individuale e di incremento demografico, necessità del ruolo materno nell'educazione dei figli, introduzione del divorzio⁷.

In relazione al divorzio, vi è in questi anni una variegata pubblicistica sul tema che affonda le sue radici in riflessioni di matrice illuminista, ha come modello di riferimento la legge francese del 1792 e anticipa lo stesso dibattito istituzionale⁸.

Un esempio di tali scritti sono le «Annotazioni» del «cittadino Giuseppe Dal Pino» poste in appendice alla sua traduzione dell'opera di Hennet di cui si è parlato nel secondo capitolo⁹; la sua visione del divorzio appare ispirata all'opera dell'illuminista trentino Carlantonio Pilati (1733-1802), autore tra l'altro di un *Traité du mariage ed de sa Législation* pubblicato in Olanda nel 1776¹⁰ del quale Dal Pino traduce la parte relativa al divorzio¹¹.

Pilati – animato da una vena fortemente anticlericale che si manifesta, tra l'altro, nell'accusa nei confronti della Chiesa di aver esaltato il celibato a discapito del matrimonio e nella condanna dell'ipocrisia dei voti di castità e povertà caratterizzanti il sacerdozio¹² – afferma la necessità dell'introduzione del divorzio e la sua validità sul piano storico e teologico, accusando la Chiesa cattolica post-tridentina di aver travisato il significato autentico del messaggio evangelico stabilendo l'indissolubilità: «il gran mezzo di prevenire la maggior parte degl'inconvenienti, e di rimediare a tutti li disordini, è il divorzio [...]. Tutte le Nazioni della terra, le più colte egualmente che le più barbare, quelle che dimorano nei climi più caldi, come quelle che vivono sotto i climi più freddi, hanno sempre ammesso il divorzio nel matrimonio dal principio del Mondo sino al presente. Non vi sono che i moderni Cristiani, che pretendono avere una legge divina, la quale secondo gli uni, il proibisce assolutamente; e secondo gli altri non l'admette che in due o tre casi solamente [...] Questi barbari, che hanno immaginata l'indissolubilità del matrimonio, hanno spacciato per colorire la loro malvagità, che la Natura, ed il fine del matrimonio esigono, che duri sin alla morte [...]. Ma cosa è questo pugno di gente in confronto di tutto l'universo?»¹³

⁷ Cfr. E. STRUMIA, *Rivoluzionare il bel sesso*, cit., pp. 202-218.

⁸ C. CARNINO, *Giovanni Tamassia, «patriota energico»*. *Dal Triennio rivoluzionario alla caduta di Napoleone (1796-1814)*, Franco Angeli, Milano, 2017, pp. 61-65; S. FERRARI-G. P. ROMAGNANI (a cura), *Carlantonio Pilati. Un intellettuale trentino nell'Europa dei lumi*, Accademia Roveretana degli Agiati, Franco Angeli, Milano, 2005, cfr. pp. 250-270. Significativo ad esempio il discorso *Sul divorzio* (1797) del milanese Gaetano Porro il quale denuncia l'indissolubilità come causa principale della degenerazione del matrimonio e si fa latore di un'idea di divorzio inteso come strumento di libertà e felicità che sia equanime per entrambi i coniugi. Cfr. E. STRUMIA, *Rivoluzionare il bel sesso*, cit., p. 215.

⁹ *Annotazioni del traduttore citt. Giuseppe dal Pino* in G. DAL PINO, *Del divorzio*, cit., pp. 80-94.

¹⁰ S. FERRARI-G. P. ROMAGNANI (a cura), *Carlantonio Pilati*, cit., p. 242.

¹¹ *Pilati. Autore della riforma d'Italia nel suo Trattato de Mariage et de sa Legislation così si esprime. Appoggiando il divorzio come conforme alla Religione* in G. DAL PINO, *Del divorzio*, cit., pp. 71-79.

¹² S. FERRARI-G. P. ROMAGNANI (a cura), *Carlantonio Pilati*, cit., p. 243; pp. 250-254.

¹³ G. DAL PINO, cit., p. 71, p. 77.

Dal Pino rivolge il suo appello alle autorità, ai deputati del Corpo Legislativo perché introducano al più presto il divorzio, presentato come desiderio ed espressione della volontà della maggioranza: «pronunziate; migliaia di sposi attendono i vostri oracoli; tutti applaudiranno alla legge, che farete sul divorzio. Dettata tal legge dal genio di libertà, di umanità, di ragione, di saviezza, col dare alla Repubblica Cisalpina un nuovo mezzo di felicità, vi darà un nuovo titolo alla riconoscenza dei Cisalpini»¹⁴.

Lo scrittore, nell'illustrare l'utilità e la necessità del divorzio, avverte come questo istituto necessiti di limiti ed una rigida disciplina, per evitare che possa facilmente prestarsi a tutte quelle «cabale, frodi, e raggiri che saprà inventare l'umana malizia»¹⁵; il divorzio è uno strumento di tutela della «morale pubblica [la quale] riposa sopra due basi egualmente essenziali, egualmente rispettabili; cioè sull'autorità paterna, e sulla fede conjugale»¹⁶ e di conseguenza «tutto ciò che trae seco la rovina di una Casa, tutto ciò ch'è contrario al bene dello stato, deve esser' riguardato come una ragione legittima di dimandare lo scioglimento del matrimonio»¹⁷.

Per dimostrare questo assunto, Dal Pino, sulla scia di Pilati, affronta la tematica del divorzio secondo una prospettiva storica.

Qualsiasi epoca si consideri, afferma lo scrittore, «il divorzio ha [sic] sempre esistito»¹⁸; riconosciuto nell'impero romano «a profitto de' due sessi»¹⁹ esso è stato assimilato dal cristianesimo a partire da Costantino e Teodosio, giungendo quindi nel Codice giustiniano «che forma ancora in oggi la base del diritto civile di tutti i popoli cristiani» il quale, «ben lungi dal vedere abolito il divorzio [...] si attacca a perfezionarlo con fissare i motivi del divorzio [...] e con regolarne in seguito gli effetti relativamente agli sposi, ed ai figli»²⁰. L'autore cerca di dimostrare – ponendo volutamente enfasi sul ruolo dei celebri sovrani – come il divorzio abbia sempre goduto di grande autorevolezza in quanto necessario, riuscendo così a sopravvivere al volgere dei secoli: «bisogna dunque concludere che il divorzio era permesso, e dalle leggi civili, e dalle leggi ecclesiastiche, e che dell'uso di tal divorzio si ritrova la pratica stabilita in tutti i tempi, ed in tutti i paesi sino al decimo secolo. Niuna rivelazione espressa lo ha dopo abrogato»²¹.

La tradizione storica quindi, compresa quella classica, dimostrerebbe la necessità di reintrodurre il divorzio nella legislazione contemporanea: reintrodurre perché nella prospettiva dell'autore il divorzio non è qualcosa di nuovo ma patrimonio della civiltà da riportare in vita, non essendo altro che un diritto «perso come tanti altri nei

¹⁴ Ivi, p. 94.

¹⁵ Ivi, p. 81.

¹⁶ Ivi, p. 82.

¹⁷ Ivi, p. 84.

¹⁸ Ivi, p. 86.

¹⁹ Ivi, p. 87.

²⁰ Ivi, p. 89.

²¹ Ivi, p. 91.

secoli della superstizione, e dell'ignoranza»²². Come aveva già affermato Pilati – «se voi togliete alle persone maritate la libertà di sciogliere il loro matrimonio [...] voi renderete questo contratto egualmente insopportabile a' due Sposi; se al contrario, voi gli accordate tal libertà voi il renderete tollerabile, e dolce»²³ – Dal Pino considera il divorzio uno strumento essenziale dal punto di vista sociale e politico, in quanto riporterebbe armonia nelle famiglie e quindi stabilità sociale, «felicità pubblica» e il «ristabilimento del costume, che è il principal oggetto del divorzio medesimo. Io so che i buoni costumi sono qualcosa di desiderabile in ogni stato, ma so ancora che la loro mancanza fu sempre la caduta delle Repubbliche, e degl'Imperi»²⁴, garantendo allo stesso tempo lo scioglimento dei cattivi matrimoni e rendendo la stessa unione coniugale più attraente e gradevole in quanto privata del fardello dell'indissolubilità. In opposizione a questa pubblicistica l'opera più nota è la *Memoria sul divorzio* (1798) del teologo Gaetano Giudici (1766-1851). Il divorzio è un istituto dannoso per la società, i cui effetti nocivi sono maggiori dei benefici; esso può favorire le istanze di alcuni singoli ma non della società e dello Stato nel suo complesso che trae stabilità dal matrimonio indissolubile: ad esso è preferibile la separazione, unico strumento in grado di conciliare «interessi privati e pubblici»; tuttavia, l'autore appare disposto ad accettare l'eventuale introduzione del divorzio nella legislazione purché esso sia sottoposto a limiti stringenti, in modo tale da scoraggiarne il ricorso²⁵. Nello stesso anno il Corpo Legislativo della Repubblica discute due progetti di legge relativi al divorzio, a maggio il primo (progetto Bossi) ispirato alla legge francese del 1792, il quale non riconosce il mutuo consenso e stabilisce che le donne non contraggano nuove nozze prima di un anno dallo scioglimento del matrimonio, eccetto che nei casi di assenza del coniuge e sottoponendo le cause al giudizio del consiglio di famiglia; il secondo a novembre (progetto Luini) prospetta l'idea di un divorzio 'ampio', prevedendo le stesse motivazioni di quello francese, con la

²² Ivi, p. 94.

²³ Ivi, pp. 76-77.

²⁴ Ivi, p. 93.

²⁵ S. SOLIMANO, *Amori in causa. Strategie matrimoniali nel Regno d'Italia napoleonico (1806-1814)*, G. Giappichelli Editore-Torino, 2017, pp. 10-11, nota 33. Gaetano Giudici, teologo di formazione giansenista e giurisdizionalista, compie i suoi studi di retorica, logica e metafisica prima presso il seminario di Milano, sua città natale, e in seguito Pavia, ove aderisce a quelle correnti anti-curiali e regalistiche che hanno come riferimento l'azione del vescovo di Pistoia Scipione De'Ricci e nell'azione politica del granduca Pietro Leopoldo e dell'imperatore asburgico Giuseppe. Tornato a Milano (1791), nel decennio successivo alla rivoluzione interviene nel dibattito anti-curiale attraverso la pubblicazione di alcuni libelli anonimi. La sua carriera politica e intellettuale si sviluppa nel periodo compreso tra la nascita della prima Cisalpina e la parabola del Regno d'Italia, sostanzialmente l'età napoleonica. Se nel triennio repubblicano incarna quella figura di religioso aperto al dialogo e alla fruttuosa cooperazione con il nuovo assetto politico – ferma restando la sua opposizione al divorzio e la rivendicazione dell'indissolubilità quale connotazione essenziale del matrimonio cattolico – con la Repubblica Italiana è chiamato al ministero del Culto (1802) divenendo stretto collaboratore del ministro Bovara e svolgendo in seguito un ruolo nell'attuazione della normativa concordataria. A seguito della morte del Bovara ne prende il posto come ministro del Culto (1812), carica che mantiene sino al termine del Regno d'Italia. Cfr. G. MONSAGRATI, *GIUDICI, Gaetano* in Dizionario Biografico degli Italiani (2001) www.treccani.it

differenza che lo scioglimento per mutuo consenso, per emigrazione, per infermità di mente e di condanna a pena infamante sarebbero stati accolti senza necessità di giudizio, qualora il coniuge avesse già ottenuto la separazione per tali cause²⁶.

Il dibattito appare caratterizzato dalla centralità posta sui temi della libertà individuale e della felicità coniugale, identificati come presupposti della liceità del divorzio ma allo stesso tempo dalla preoccupazione circa i rischi per la stabilità del vincolo matrimoniale a seguito dell'introduzione di una legge troppo permissiva. E' questo ad esempio l'orientamento del patriota mantovano Giovanni Tamassia (1776-1839), estensore di un'articolata orazione ove sconsiglia l'adozione della motivazione del mutuo consenso, portatrice a suo parere di un divorzio eccessivamente aperto alla «mobilità del cuore umano»²⁷; tuttavia, nessuno dei progetti dibattuti giunge a termine, «forse più per le discontinuità causate dai colpi di stato della seconda metà dell'anno che per un'opposizione significativa all'interno dell'assemblea»²⁸.

Nella fase della Repubblica Italiana la figura di maggior rilievo che si esprime a favore del divorzio è l'intellettuale Melchiorre Gioia (1767-1829)²⁹ la cui *Teoria civile e penale del divorzio* (1803)³⁰ – probabilmente il maggiore scritto italiano sul tema – ispirata dalla prospettiva filosofica utilitaristica della 'maggior somma dei

²⁶ Cfr. Ivi, p. 12, nota 35; C. CARNINO, *Giovanni Tamassia*, cit. pp. 62-63.

²⁷ Ivi, p. 65.

²⁸ E. STRUMIA, *Rivoluzionare il bel sesso*, cit., p. 210.

²⁹ Melchiorre Gioia, economista, giornalista e scrittore politico nativo di Piacenza. Orfano in giovane età dei genitori, è avviato dallo zio materno, l'avvocato e giurista piacentino Giovanni Coppellotti, alla carriera ecclesiastica, prendendo l'ordine del sacerdozio nel 1793. Precettore presso nobili piacentini, consolida in questi anni le proprie idee politiche orientate al giacobinismo, già rintracciabili negli ultimi anni di studio al seminario Alberoni di Piacenza, centro di irradiazione dell'illuminismo cattolico. A seguito della conquista di Milano da parte dei francesi (1796) Gioia aderisce alla corrente democratica dei patrioti, abbandonando il sacerdozio dopo un breve periodo di prigionia, probabilmente motivata dal suo orientamento politico, e pubblica una serie di scritti ove esprime la volontà di uno stato italiano democratico, repubblicano e indipendente dalla Francia. Negli anni successivi il suo impegno intellettuale sarà quindi sempre più orientato alla forte critica nei confronti delle autorità cisalpine e degli occupanti francesi, posizioni che lo porteranno all'amicizia con Foscolo e alla pubblicazione di numerosi giornali che avranno breve durata in quanto sistematicamente censurati dalle autorità. Arrestato per ordine del Direttorio (1799) rimarrà in carcere per 14 mesi, durante l'occupazione austriaca, sino ad essere liberato con il ritorno dei francesi (1800). Durante la seconda Cisalpina, Gioia ottiene la nomina a 'istoriografo ufficiale' (1801) e si dedica alla scrittura di opere a carattere politico ed economico dalle quale emerge il suo orientamento filosofico utilitaristico, laico e liberista in economia. Dopo la destituzione a seguito della condanna della sua *Teoria civile e penale del divorzio* da parte delle gerarchie ecclesiastiche (1803), abbandona l'attività politica a favore di quella amministrativa. Riveste il ruolo di direttore dell'ufficio di statistica presso il ministero dell'Interno del Regno d'Italia a partire dal 1807 a fasi alterne sino al 1814, nella cui attività non manca di suscitare scontri e polemiche per la metodologia innovativa e i postulati filosofici sulla base dei quali effettua la redazione delle tavole statistiche. Con la Restaurazione si dedica a studi di carattere filosofico, sociale ed economico ed è arrestato nel dicembre 1820 per sospetta complicità con il gruppo del *Conciliatore* (1818-19). Liberato nel luglio dell'anno seguente si allontana definitivamente dall'attività politica e torna a dedicarsi agli studi, in particolare quelli statistici, ove godrà di un primato indiscusso. Cfr. F. SOFIA, *GIOIA, Melchiorre* in Dizionario Biografico degli Italiani (2001); cfr. *GIOIA, Melchiorre* in Dizionario di Storia (2010) www.treccani.it

³⁰ M. GIOIA, *Teoria civile e penale del divorzio ossia necessità, cause, nuova maniera d'organizzarlo. Seguita dall'analisi della legge francese 30 ventoso anno XI*, presso Pirotta e Maspero, Milano, luglio 1803.

piaceri' gli vale l'accusa di propaganda irreligiosa e la perdita del posto di «Istoriografo della Repubblica»³¹, segno eloquente, come sottolinea Paolo Ungari, di quanto l'istituto fosse «avversato da tutto un settore della magistratura e da rilevanti gruppi sociali»³².

La *Teoria* di Gioia, attraverso la quale lo scrittore si propone di «non crollare soltanto il tronco annoso de' pregiudizj, ma schiantarne le radici ad una ad una»³³, risulta particolarmente interessante non soltanto per i postulati filosofici ma anche per l'originale proposta di divorzio ampio – paragonabile alla bozza di Hennet – e per le aspre critiche rivolte alla legge sul divorzio francese del 1803 che comporrà il Titolo VI del *Codice Napoleone*.

Il divorzio è benefico alla vita familiare e alla società in quanto garantisce «1° nuovi piaceri pe' conjugj, 2° nuova prole per la società, 3° matrimonio più esemplare» mentre la separazione produce «1° bisogni non soddisfatti ne' conjugj, 2° nessuna prole alla società, 3° vita scostumata, 4° doppia spesa pel marito, 5° acerbissimi odj di famiglia»³⁴, pertanto è necessario stabilire una legislazione equilibrata che lungi «dalla legge delle dodici tavole, che permetteva all'uomo di ripudiare la moglie, quando gliene veniva il capriccio fino alla legge che glielo vieta in qualunque caso, v'ha una serie di cause fisiche, morali, civili, che giunte ad un certo grado possono autorizzare il divorzio»³⁵.

Tra le *cause fisiche* Gioia annovera l'«impotenza sopraggiunta al matrimonio, e durabile a vita, o per un tempo considerabile»³⁶ dato che quella antecedente alle nozze ne determina la nullità e «la lontananza, l'assenza, la fuga d'un conjuge per un tempo considerabile»³⁷.

Per quel che concerne l'impotenza, è interessante evidenziare quanto lo scrittore estenda questa categoria, facendovi rientrare anche «tutte le malattie che impediscono il contatto; quindi la pazzia, la lepre [lebbra], un morbo schifoso qualunque»³⁸; una visione pienamente rispondente alla concezione utilitaristica dell'autore, secondo la quale «gli obblighi», anche coniugali, sussistono «quando i piaceri ottenuti sono maggiori degli aggravj sofferti, perciò continua nel marito l'obbligo di mantenere la moglie nel declinar dell'età dopo aver colti nel di lei seno i piaceri dell'amore nell'età più fresca», ma vengono a cadere «quando la somma degli obblighi, ossia degli aggravj è uguale alla somma de' piaceri ottenuti»: da questo punto di vista, ne consegue che «le leggi della compassione e dell'onore possono imporci dei servigj

³¹ P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia*, cit., p. 100.

³² Ivi, p. 99.

³³ M. GIOIA, *Teoria civile e penale*, cit., p. VI.

³⁴ Ivi, p. 10.

³⁵ Ivi, p. 120.

³⁶ Ivi, p. 121.

³⁷ Ivi, p. 129.

³⁸ Ivi, p. 122.

gratuiti verso chi ne abbisogna, ma la legge civile non può cangiarli in rigorosi doveri»³⁹.

Tra le *cause morali* sono ascritte «gli eccessi di fierezza, attentati alla vita», l'«adulterio», l'«infamia» e il «consenso d'ambi i conjughi, o d'un solo ne' casi prescritti dalla legge»⁴⁰; la riflessione su queste ultime motivazioni porta Gioia ad effettuare un raffronto con la legislazione francese, alla quale dedica un'ampia «esposizione ed analisi»⁴¹ che si può leggere come un completo rovesciamento delle motivazioni espresse da Treilhard e Portalis.

L'esame in dettaglio di ciascun articolo della legge napoleonica gliela fanno apparire «incompleta ed inesatta»⁴².

Il numero ristretto di cause determinate previste, le lungaggini della procedura, «all'estremo noiosa, imbarazzante, e può durare più d'un anno [...] Ora ogni dilazione non necessaria alla verificazione del fatto, è favorevole al reo, dannosa all'innocente, inutile al giudice, allarmante pel restante de' cittadini, eccettuati i causidici, interessati ad eternare le civili discordie»⁴³ e le inaccettabili sperequazioni tra i coniugi previste sull'adulterio: dato che «l'adulterio del marito in qualunque luogo commesso porta alla moglie una serie di pene acutissime», l'ineguaglianza di trattamento nei confronti della donna «l'avvilisce, la degrada, e la sforza a ricorrere alla privata vendetta. Le frodi conjugali della donna sarebbero meno frequenti, se la legge fosse più sollecita nel prevenire quelle del marito. Altronde la concubina non sarà nella casa stessa della moglie, ma nella casa vicina, non al primo piano, ma al secondo, non alla destra della contrada, ma dirimpetto... [...] e perché non ha l'impudenza di condurle [le concubine] nel letto conjugale, la moglie dovrà tacere e rodersi di dolore, e stargli eternamente a fianco?»⁴⁴.

Critiche altrettanto dure sono rivolte da Gioia alle disposizioni relative al divorzio per mutuo consenso a partire dal limite massimo dei quarant'anni d'età per la donna e dei venti anni di matrimonio per poter presentare istanza di divorzio, giudicati inutili garanzie «giacchè la lunghezza della coabitazione, potrebbe provar solo o l'estrema sofferenza d'un conjuge ai difetti dell'altro [...] o l'impossibilità d'un nuovo matrimonio per la moglie [...] La donna a questa età deve conoscere se stessa, e gli uomini, e le vicende della sorte; quindi si può supporre che se consente al divorzio, il suo consenso sarà prodotto dalla fondata speranza d'una situazione che meglio convenga a' suoi bisogni, ed alla sua crescente debolezza»⁴⁵ e soprattutto la necessità del consenso dei genitori, giudicato del tutto fuori luogo: «ritenere sotto l'autorità

³⁹ Ivi, p. 126.

⁴⁰ Cfr. ivi, pp. 135-191.

⁴¹ *Esposizione ed analisi del Titolo VI. Del Codice civile della Repubblica francese, riguardante il divorzio, trasformato in legge nel 30 ventoso anno XI*, ivi, pp. 220-322.

⁴² Ivi, p. 226.

⁴³ Ivi, pp. 226-227.

⁴⁴ Ivi, pp. 41-42.

⁴⁵ Ivi, pp. 277-278.

paterna un uomo che ha già passati gli anni 21 è rovesciare ogni idea d'autorità, e di sommissione. Quest'uomo potrà essere generale d'armata [è lecito pensare ad un riferimento a Napoleone e ai suoi generali?], amministratore, giudice, legislatore, tribuno, senatore, e non potrà cangiar di moglie senza il consenso del padre?»⁴⁶.

* * *

Nel breve periodo di esistenza della Repubblica Napoletana (gennaio-giugno 1799), le nuove autorità portano avanti un'intensa attività legislativa che risulta tuttavia di difficile attuazione a causa della mancanza di controllo effettivo del territorio, in preda alle insorgenze, alla condizione di isolamento della capitale e all'ingombrante presenza militare e burocratica francese⁴⁷; non risulta presente in questa vasta materia, in questi lunghi e appassionati dibattiti, alcuna bozza legislativa concernente il matrimonio e il suo scioglimento⁴⁸, «o che mancasse il tempo, o forse anche per una certa prudenza, che ci fu allora, di non mettere mano a mutamenti che avrebbero destato troppo scandalo e ribellione» sottolinea Benedetto Croce⁴⁹.

Il dibattito sul divorzio non è estraneo alla cultura illuministica napoletana e riflette il più ampio orientamento politico di matrice giurisdizionalista della monarchia borbonica, ove rientrano i tentativi di secolarizzazione del matrimonio di cui si parlerà a breve.

Giuseppe Maria Galanti (1743-1806) affronta in due scritti distinti il problema circa la condizione di subordinazione femminile nella storia dei popoli e il danno sociale rappresentato dall'indissolubilità del matrimonio nel Regno di Napoli.

Nelle *Osservazioni intorno a' romanzi, alla morale e a' diversi generi di sentimento* (1781)⁵⁰ Galanti dedica un capitolo «alla condizione delle donne nello stato civile ed alle leggi coniugali»⁵¹ nel mondo contemporaneo, una «materia di lungo e doloroso esame»⁵². L'autore definisce quale diretta conseguenza del fatto che «in questo nostro Mondo, il più delle volte non si conosce altra legge che quella del più forte [...] tutte

⁴⁶ Ivi, p. 279.

⁴⁷ A. M. RAO, *La Repubblica Napoletana del 1799* in G. GALASSO-R. ROMEO (a cura), *Storia del Mezzogiorno*, Voll. I-XV, Volume IV, Tomo II, *Il Regno dagli Angioini ai Borboni*, cfr. pp. 477-487.

⁴⁸ Cfr. *Proclami, leggi, editti, sanzioni, ed inviti così del generale in capo Championnet che del governo provvisorio, municipalità e comitati. Dal giorno primo della Repubblica Napolitana in poi. Collezione del cittadino Aniello Nobile*, Voll- I-II, Napoli, I ventoso, anno I della Repubblica Napolitana, Dal torchio de' cittadini Nobile e Bisogno; M. BATTAGLINI (a cura), *Il Monitor Napoletano 1799*, Guida Editori-Napoli, 1974; C. DE NICOLA, *Diario napoletano (1798-1825)*, Voll. I—III, introduzione a cura di Renata De Lorenzo, Luigi Regina – Napoli, 1999, Volume I, pp. 30-190.

⁴⁹ B. CROCE, *Il divorzio nelle provincie napoletane 1809 – 1815* in *La Scuola Positiva*, Anno I, n.11-12, Napoli, 1891, p. 3.

⁵⁰ G. M. GALANTI, *Osservazioni intorno a' romanzi, alla morale e a' diversi generi di sentimento*, Nuova edizione corretta, Napoli, Nella Stamperia della Società Letteraria e Tipografica, 1781.

⁵¹ Ivi, pp. 98-110.

⁵² Ivi, p. 98.

le nazioni, fino delle più celebri, hanno abbandonate le mogli alla discrezione de' mariti»⁵³, come dimostra attraverso l'esame delle consuetudini dei popoli antichi e moderni, dagli antichi romani agli ottentotti, dagli egiziani ai siberiani, dagli antichi greci agli abitanti dell'Oceania, dagli indiani agli arabi e ai persiani e così via⁵⁴, tutti accomunati dal «mostrare un certo disprezzo per questa metà del genere umano»⁵⁵. Uno dei vantaggi apportati dall'illuminismo in Europa è, secondo Galanti, quello di aver «messo in libertà ancora la metà della specie umana. Il sesso vi ha tutto guadagnato, e 'l suo trionfo più glorioso è di vedere oggi due donne sedere ne' principali troni d' Europa, e mostrare un genio nell'arte di governare, che forma l'ammirazione de' filosofi e delle nazioni»⁵⁶; l'emancipazione delle donne è quindi un elemento benefico per il progresso di ogni nazione in quanto le donne sono in grado di influire più degli uomini sui costumi e sulla morale della società: «le idee di decoro, di vizio, di virtù; i doveri dello stato civile, le convenienze della società sono in rapporto della maniera come sono educate le femmine, e come sono trattate. Dove esse sono schiave, i costumi sono sempre corrotti, perché non si conosce altro piacere, dalla lubricità in fuori»⁵⁷.

Galanti fa riferimento al divorzio nella primo volume della celebre *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie* (1786)⁵⁸ quando passa in rassegna le «diverse classi della nazione e costumi»⁵⁹. Prendendo in esame la condizione delle donne nel Regno, l'autore sostiene che essa «non è tra noi infelice. Se sono tenute lontane da tutte le cariche dello stato, sono però egualmente che gli uomini a parte di tutti i diritti civili, e sono di più da essi onorate e rispettate. Ne' matrimonj la lor condizione è un grande affare per le famiglie»⁶⁰. Tuttavia, la presenza di crepe e inquietudini dell'assetto familiare tradizionale, cui la giurisprudenza non è in grado di dare adeguata soluzione, si manifestano nel fatto che mentre «le nostre leggi non permettono il divorzio [...] abbiamo molte separazioni, colle quali si ripara ad un nodo, quando diventa insopportabile. Questo è un male politico del primo assai maggiore, per li motivi facili a conoscere. Quando poi si vuol contrarre un secondo nodo, le leggi ecclesiastiche non lo permettono, che con dichiarar uno de' conjugati relativamente o assolutamente inabile alle funzioni del sesso. I giudici di queste cause sono gli ecclesiastici, che professano il celibato. Queste cose faranno meravigliare i posterì di essersi usate nel secolo della filosofia»⁶¹

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ Ivi, cfr. pp. 99-106.

⁵⁵ Ivi, pp. 98-99.

⁵⁶ Ivi, pp. 104-105.

⁵⁷ Ivi, p. 106.

⁵⁸ G. M. GALANTI, *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie*, Tomo I, Napoli, nel Gabinetto Letterario, 1786.

⁵⁹ Ivi, Capitolo VIII, pp. 369-410.

⁶⁰ Ivi, p. 394.

⁶¹ Ivi, pp. 395-396.

Un riferimento alla dimensione familiare può essere rinvenuto nella bozza costituzionale della Repubblica⁶², redatta da Mario Pagano su ispirazione di quella francese dell'Anno III e pubblicata ai primi di aprile per il dibattito da parte dei membri del governo⁶³, ove si sottolinea, con enfasi ancora maggiore del modello francese, il nesso strettissimo tra virtù individuali, responsabilità familiari e diritti civili. L'articolo 305 – parte del titolo dedicato al «Tribunale di Censura», organismo istituito in ogni provincia (cantone) per esaminare «de' costumi de' Cittadini»⁶⁴ – afferma che «se taluno viverà poco democraticamente, cioè da dissoluto, e voluttuoso, darà una cattiva educazione alla sua Famiglia, userà de' modi superbi, ed insolenti, e contro l'uguaglianza, sarà da' Censori *privato del diritto attivo, e passivo di cittadinanza, secondo la sua colpa*. In qualunque caso non potrà la pena eccedere il triennio: ma per nove colpe potrà esser notato, e castigato di nuovo»,⁶⁵ principi espressi con forza già nel discorso introduttivo: «ad imitazione delle antiche Repubbliche abbiamo richiamata la censura alle sue nobili funzioni di emendare i costumi, correggendo i vizj [...]. Una vita soverchiamente voluttuosa, una sregolata condotta tenuta nel governo della propria famiglia, costumi superbi, ed insolenti mal si confanno col vivere democratico, e scavano insensibilmente una voragine, nella quale presto, o tardi corre a precipitarsi la libertà»⁶⁶. Si potrebbe scorgere in queste righe un riferimento alla violenza e alle 'ingiurie' maritali considerate dalla legge francese come cause di divorzio?

Un aspetto particolarmente interessante che caratterizza il triennio repubblicano è rappresentato da una singolare pratica sociale, il cosiddetto 'matrimonio repubblicano', celebrato attorno agli 'Alberi della Libertà'. Emblemi di rinnovamento e fertilità, gli Alberi divengono uno dei simboli dei nuovi regimi i quali impartiscono istruzione alle neonate municipalità di piantarli nelle piazze di ciascun paese: essi rappresentano l'inizio di una nuova era, la fine del vecchio mondo e delle sue credenze, quindi una sorta di altare laico. Nei territori della Repubblica Napoletana si rievano nozze celebrate attorno agli Alberi in diverse aree, prevalentemente rurali – Calabria Citeriore, Basilicata, Molise – alcune delle quali appaiono riconosciute in seguito dalle autorità ecclesiastiche; le nuove unioni celebrate attraverso la ripetizione di formule e gesti ritualizzati – talvolta anche da parte di membri del basso clero e suore – così come il loro scioglimento riflettono più che un'adesione ai modelli ideologici 'giacobini', largamente estranei alla cultura e alla mentalità delle popolazioni, il riaffiorare in un contesto di dissoluzione dell'ordine costituito, di

⁶² *Progetto di Costituzione della Repubblica Napolitana presentato al Governo Provvisorio dal Comitato di Legislazione*, Nella Stamperia Nazionale, [senza data].

⁶³ M. BATTAGLINI (a cura), *Il Monitore Napoletano*, cit., *Monitore Num. 9* (2 marzo 1799), p.199 e nota 7; *Monitore Num. 15* (30 marzo 1799), p. 328 e nota 9.

⁶⁴ Cit. *Progetto di costituzione*, art. 304, p. 40.

⁶⁵ *Ibidem*, art. 305 (mio corsivo).

⁶⁶ *Ivi*, pp. X-XI.

tradizioni e pratiche sociali più antiche quali i matrimoni clandestini, presenti da secoli e repressi dalle autorità civili ed ecclesiastiche⁶⁷.

2. Studi sulla problematica divorzista nel Regno di Napoli in età napoleonica

Il primo studio storiografico sulla problematica divorzista nel Regno di Napoli è il *Divorzio nelle provincie napoletane* di Benedetto Croce – pubblicato nel lontano 1891 e divenuto un classico per chiunque voglia accostarsi al tema – nel quale l'autore analizza la problematica in relazione all'area di Napoli e provincia, collocandola all'interno della cornice del dibattito politico e culturale del tempo⁶⁸; sedici anni più tardi, lo storico pugliese Giovanni Beltrani, ispirato dalla ricerca di Croce, effettua una prima ricognizione dell'area barese⁶⁹.

Il tema torna ad essere oggetto di qualche interesse molti anni dopo, tra gli anni settanta⁷⁰ e i primi anni novanta, come mostra lo studio di Luigi Parente che esamina la questione attraverso la pubblicistica pro ed anti divorzista edita nel Mezzogiorno durante il Decennio⁷¹ e le ricerche di Anna Lisa Sannino e Giovanni Pinto che si soffermano sull'area lucana e pugliese⁷². La studiosa di storia del diritto Paola Mastrolia nella tesi di dottorato *La scheggia dello specchio. Cultura giuridica e prassi nel Regno di Napoli (1809-1815)* (2014)⁷³ effettua lo spoglio della documentazione delle province pugliesi e napoletane, ampliando la ricerca con il

⁶⁷ A. M. RAO, *Arbres de la liberté et mariages républicains en Italie: un modèle français?* in *Mélanges Michel Vovelle*, volume de l'Institut d'histoire de la Révolution française, *Sur la Révolution. Approches pluriels*, Paris, Société des Études Robespierristes, 1997, cfr. pp. 469-476; P. PALMIERI, *Gli sposi della libertà. Il sacramento del matrimonio durante la rivoluzione napoletana del 1799* in «Studi Storici», Anno 47, No. 2, *Ricostruzioni di una repubblica* Apr.-Jun., 2006, Fondazione Istituto Gramsci, cfr. pp. 570-573. Per i matrimoni clandestini si veda inoltre D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, cit., cfr. pp. 69-97.

⁶⁸ B. CROCE, *Il divorzio nelle provincie napoletane 1809 – 1815* in «La Scuola Positiva», Anno I, n.11-12, Napoli, 1891.

⁶⁹ G. BELTRANI, *Il divorzio in Puglia durante il Decennio e la opportunità di uno studio organico sulle fasi di quell'istituto in tutto il Mezzogiorno (1809-1815)*, Giovinazzo, Tipografia del Regio Ospizio Vittorio Emanuele II, 1907.

⁷⁰ P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1975)*, Società editrice il Mulino, Bologna, 1974, nuova edizione 2002, cfr. pp. 99-103. Cenni storici sul divorzio sono presenti nel lavoro di T. PEDIO, *Matrimonio e divorzio nelle provincie meridionali tra '700 e '800* in *Studi storici in onore di Gabriele Pepe*, Dedalo libri, 1969, pp. 677-688.

⁷¹ L. PARENTE, *Dibattito sul divorzio (1809). Una battaglia politica nel mezzogiorno napoleonico*. Associazione Istorica Beneventana, 1990.

⁷² A. L. SANNINO, *Famiglia, matrimonio, divorzio in Basilicata* in A. CESTARO – A. LERRA (a cura), *Il Mezzogiorno e la Basilicata fra l'età giacobina e il Decennio francese*. Atti del Convegno di Maratea 8 – 10 giugno 1990, Edizioni Osanna, Venosa, 1992. G. PINTO, *Note sull'applicazione della legge divorzista (Regno di Napoli 1809-1815)*, in «Quaderni», 1981-1982, Bari, Università degli Studi, Istituto di Scienze Storico Politiche, Facoltà di Magistero, 1981-1982, pp. 301-313.

⁷³ P. MASTROLIA, *La scheggia dello specchio. Cultura giuridica e prassi nel Regno di Napoli (1809 – 1815)*, Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di dottorato di ricerca in Scienze giuridiche - curriculum storia del diritto, anno 2014.

saggio *L'ombra lunga della tradizione. Cultura giuridica e prassi matrimoniale nel Regno di Napoli (1809-1815)* (2018)⁷⁴ nel quale l'indagine è estesa all'intero territorio del Mezzogiorno.

Quante istanze di divorzio sono introdotte presso i tribunali del Regno di Napoli tra il gennaio 1809 e il giugno 1815?

Benedetto Croce sottolineando «l'orrore per l'istituto 'irreligioso' e 'scandaloso' del divorzio» da parte dell'opinione pubblica, conclude che «se nella città di Napoli non si ebbero se non i due soli casi di divorzio dei quali ci conservano memoria i documenti dello stato civile, è da credere che appena qualche altro poté aversene nelle provincie, dove, per ragioni molto ovvie, i divorzi dovettero essere anche più rari»⁷⁵.

Oltre alle due cause napoletane concluse con una sentenza favorevole – la prima per mutuo consenso tra i coniugi Pasquale Pauciullo di trentanove anni e Angela Maria Francesca De Angelis di quarantaquattro (1811); la seconda, per eccessi, sevizie e ingiurie gravi, su istanza della nobildonna Vincenza Greuther contro il marito Luigi Romano Colonna (1814)⁷⁶ – Croce ricostruisce altre due interessanti vicende, il caso dell'ufficiale Domenico Moscati (1809)⁷⁷ – la terza istanza di divorzio introdotta nei tribunali del Regno secondo il diarista contemporaneo Carlo De Nicola⁷⁸ – del quale

⁷⁴ P. MASTROLIA, *L'ombra lunga della tradizione. Cultura giuridica e prassi matrimoniale nel Regno di Napoli (1809-1815)*, G. Giappichelli Editore-Torino, 2018. Si veda inoltre P. MASTROLIA, *L'applicazione della legge sul divorzio nel Regno di Napoli (1809-1815)* in F. MASTROBERTI (a cura), *Il Regno di Napoli nell'Europa napoleonica. Saggi e ricerche*, Editoriale scientifica, Napoli, 2016, pp. 43-87.

⁷⁵ B. CROCE, *Il divorzio nelle provincie napoletane* cit., p. 32.

⁷⁶ Ivi, pp. 20-24.

⁷⁷ Domenico Moscati, militare di carriera nativo di Serino si trasferisce a Napoli dove nel 1792 sposa la diciassettenne Maria Carmela Chiarizia, figlia dell'avvocato Carlo, «bella quanto vivace, senza sospettare neppure che proprio quel matrimonio avrebbe rappresentato la svolta decisiva per la sua vita a venire»: sono proprio i Chiarizia infatti ad introdurlo negli ambienti 'giacobini', ai cui ideali aderisce con entusiasmo. Durante i drammatici eventi del '99 egli aderisce al regime repubblicano entrando «a far parte dell'esercito dello Championnet prima ancora che Napoli fosse occupata e col grado di capitano di cavalleria ebbe poi larghissima parte nella difesa militare della Repubblica»; arrestato dopo la conquista di Napoli da parte dell'Armata sanfedista di Ruffo è esiliato a Marsiglia. Successivamente si arruola nell'esercito italico e in quello francese con il grado di capitano, perdendo temporaneamente i contatti con la famiglia che lo ritiene morto «e Carmela, ritenendosi libera, non tardò a confortarsi!». L'istanza di divorzio di Domenico per adulterio della moglie è rigettata dal tribunale di prima istanza di Napoli nel 1809 utilizzando come pretesto il principio di irretroattività del *Codice*: i fatti adottati dall'istante si sono verificati prima dell'introduzione del divorzio. Il Moscati non si dà per vinto e ricorre al sovrano attraverso il ministro della giustizia Cianciulli. Ruggero Moscati (discendente collaterale del protagonista) riferisce nel suo studio che Domenico sia riuscito ad ottenere il divorzio: con la restaurazione infatti, narra lo storico, Domenico Moscati vede «annullata la sentenza di divorzio, con l'ordine preciso da parte del sovrano di riprendersi in casa – ad evitare scandali – l'antica moglie» ed è riammesso nei ranghi dell'esercito per esplicito interessamento del re, che ne riconosce il valore militare. Cfr. B. CROCE, *Il divorzio nelle provincie napoletane*, cit., pp. 9-12; R. MOSCATI, *Una famiglia "borghese" del mezzogiorno e altri saggi*. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1964, pp. 116-117, pp.122-123, pp. 130-131.

⁷⁸ C. DE NICOLA, *Diario napoletano (1798-1825)*, introduzione a cura di Renata De Lorenzo, Voll. I-III, Luigi Regina editore – Napoli, 1999, Volume II, pp. 452-453, pp. 465-466. Il diarista fa riferimento ad altre due domande introdotte presso il tribunale di prima istanza di Napoli e presso quello di Santa Maria (Terra di Lavoro) nelle prime settimane di gennaio. Cfr., ivi. p. 446.

individua la sentenza di primo grado, e quello della nobildonna pugliese Carolina Accinni già separata dal marito, tale barone De Donato – sposerà in seconde nozze il filosofo, avvocato e magistrato di corte d'appello Pasquale Borrelli (1782-1849), già suo amante, il cui intervento risulterà decisivo per l'ottenimento del divorzio – ricostruito sulla base di fonti indirette⁷⁹.

Il suggerimento di Croce di espandere la ricerca alle province è raccolta dallo studioso pugliese Giovanni Beltrani il quale nel suo saggio del 1907 individua due cause di divorzio celebrate presso il Tribunale di prima istanza di Trani e il Tribunale d'appello di Altamura; Beltrani afferma inoltre che la sua ricerca e quella di Croce «sono la pruova evidente, che una ricerca sistematica negli archivi giudiziari e provinciali del Mezzogiorno darà certamente la completa conoscenza della pruova fatta dall'istituto del divorzio nel Mezzogiorno durante il decennio», lamentando allo stesso tempo la totale assenza di studi in tal senso⁸⁰.

A distanza di quasi settant'anni, lo storico del diritto Paolo Ungari sottolinea ancora l'assenza di tali indagini non soltanto in relazione al Mezzogiorno ma anche alle altre aree d'Italia. La ricerca di Croce «acuisce il desiderio di altre che la integrino per il Regno Italico e per la fascia annessa all'impero francese, dal Piemonte a Roma, in particolare per quanto riguarda le minoranze ebraiche e gli acattolici in genere»⁸¹; per quel che concerne l'entità del fenomeno divorzista, Ungari parla di diciannove casi, senza tuttavia specificare la fonte⁸².

Lo studio di Anna Lisa Sannino del 1990 rappresenta il primo lavoro di ricerca sul tema in relazione ad un'area specifica – la Basilicata – dalla pubblicazione dello studio di Beltrani: lo spoglio della documentazione del Tribunale di prima istanza di Potenza ha portato alla luce sei cause inedite di divorzio.

Negli ultimi anni Paola Mastrolia⁸³ ha effettuato per la prima volta lo spoglio della documentazione giudiziaria civile dei tribunali di prima istanza del Mezzogiorno (eccetto la Basilicata), individuando un totale di cinquantuno cause di divorzio.

La presente ricerca, come si è detto, si è soffermata su tre aree, il Principato Citeriore quello Ulteriore e la Terra di Lavoro: lo spoglio sistematico della documentazione ha consentito di riportare alla luce un totale di quarantaquattro cause matrimoniali, delle quali dieci divorzi, che saranno esaminate nei prossimi capitoli.

⁷⁹ Ivi, pp. 9-11 e pp. 25-31. Della causa di divorzio Accinni-De Donato non risulta a tutt'oggi alcuna testimonianza documentaria. P. MASTROLIA, *L'ombra lunga della tradizione*, cit., p. 105. È da sottolineare come Tommaso Pedio nella sua ricerca chiama il coniuge di Carolina Accinni «barone di San Donato», riferendosi alla cittadina in provincia di Lecce. In questo caso, ciò contrasterebbe con quanto riferito dal diarista De Nicola, il quale parla di un «tal barone de Donato, Abruzzese». T. PEDIO, *Matrimonio e divorzio*, cit., p. 686 e C. DE NICOLA, *Diario napoletano*, Volume II cit., p. 103.

⁸⁰ G. BELTRANI, *Il divorzio in Puglia*, cit., pp. 3-4.

⁸¹ P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia*, cit., p. 103.

⁸² Ivi, p. 120, nota 31.

⁸³ Cit. note 73 e 74.

3. «L'article du divorce fera ici un bien mauvais effet». La grande frattura: l'introduzione del Titolo VI del Libro I

La secolarizzazione del matrimonio non è prodotto esclusivo del Decennio francese ma è avviata dai re Carlo e Ferdinando di Borbone nell'ambito di quell'ampio processo riformatore ove la riduzione delle prerogative ecclesiastiche in materia giurisdizionale sono elementi decisivi nella costruzione di uno Stato moderno ispirato ai valori dell'«assolutismo illuminato». Ciò si riflette in tutta una serie di provvedimenti tendenti a laicizzare il vincolo coniugale e a sottrarre le controversie matrimoniali all'esclusivo controllo ecclesiastico: la definizione della natura contrattuale del matrimonio e solo in forma accessoria di quella sacramentale⁸⁴; l'estensione delle prerogative del foro secolare ai giudizi di *esistenza* del matrimonio (impedimenti civili) e alle cause di separazione con la restrizione del foro ecclesiastico ai soli giudizi di *validità* e *nullità* (impedimenti canonici)⁸⁵; il

⁸⁴ Rescritto di re Carlo (11 novembre 1758). «Il matrimonio di sua natura è contratto, accessoriamente è sacramento: come contratto la ispezione è del Magistrato Secolare, per la qualità Sagramentale, la pertinenza è della Potestà Ecclesiastica». In A. DE SARIIS, *Codice delle leggi del regno di Napoli*, Voll. I-XII, Libro I, *Della ragion ecclesiastica, e sue pertinenze*, Napoli, presso Vincenzo Orsini, 1792, Titolo XVI *Del Matrimonio. E de' Matrimonj Clandestini. Di Coscienza. De' Figli di Famiglia. E de' Militari*, Appendice IV *Intorno al matrimonio*, p. 147.

⁸⁵ Rescritto di re Ferdinando IV (7 maggio 1774). «Nell'esame delle cause matrimoniali, alla Curia Ecclesiastica appartiene solamente la cognizione degl'impedimenti canonici, o sia di quelli, che assolutamente dipendono dal Diritto Canonico; non già degli impedimenti civili, la cognizione de' quali è del Magistrato laicale». In precedenza, limitazioni alla giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale sono enunciate ad esempio nel Rescritto di re Carlo (28 luglio 1759) «Le sole cause della validità del matrimonio appartengono al Giudice Ecclesiastico: ma trattandosi di unione e disunione de' conjughi, è di privata cognizione del Giudice laico» e nel Rescritto di re Ferdinando IV (15 marzo 1762) «Il solo giudizio della validità, o nullità del matrimonio è della ispezione del Giudice Ecclesiastico: nelle altre cause proceda il Giudice laico». Ivi, pp. 146-147. Gli impedimenti civili sono disciplinati con Prammatica di re Ferdinando IV (9 maggio 1783). Il matrimonio contratto senza il consenso dei genitori determina la diseredazione per i maschi sino al compimento dei trent'anni e della privazione della dote per le femmine sino al compimento dei venticinque anni: «ma qualora anche dopo il prefisso tempo contraessero con persone o infami o ignominiose, possano i Genitori far uso della diseredazione per li figli, e della privazione delle doti per le figlie»; allo scopo d'impedire che la promessa di matrimonio «non si rivolga ad uso perverso di seduzione, o di frode» gli sponsali per essere validi necessitano di «esser contratti dinanzi al Paroco, e testimonj, e col consenso in iscritto de' rispettivi padri degli sposi, e di coloro che ne sostengono le veci, ed esercitano il diritto della patria potestà»: il consenso dei genitori per gli sponsali prevede i medesimi limiti di età del matrimonio; il matrimonio o gli sponsali contratti al di fuori del Regno non sono validi «senza il preventivo legal permesso». Ivi, pp. 141-144. Per quanto riguarda la separazione, con Rescritto di re Carlo (23 febbraio 1755) si afferma che «Le cause di divorzio [nel senso di separazione dei coniugi] sono di privata cognizione de' Magistrati laici». Ivi, p. 147. Con Rescritto di re Ferdinando IV (18 aprile 1761) «non si permette alla Potestà Ecclesiastica costringere con censure la moglie ad unirsi col marito, ma spetta la cognizione al Magistrato secolare». *Ibidem*. La prassi rotale e civile di antico regime in relazione alla *separatio quoad thorum et mensam* prevede in generale la possibilità per la moglie separata di lasciare il tetto coniugale per risiedere presso la casa paterna e in caso di pendenza del giudizio la possibilità per quest'ultima di chiedere l'erogazione degli alimenti da parte del marito. Inoltre, in attesa del pronunciamento della sentenza è prevista la residenza temporanea della moglie presso un'apposita istituzione: monasteri e, a partire dal XVI secolo i 'conservatori'. Con la pronuncia della separazione è possibile inoltre per la donna ottenere la restituzione della dote. Cfr. M. CAVINA, *Nozze di sangue* cit., pp. 108-109, pp. 42-49; D. QUAGLIONI, *Divortium a*

disciplinamento delle fasi precedenti la celebrazione delle nozze – a partire dalla verifica della validità degli sponsali – da parte dell'autorità civile⁸⁶.

La prima fase del regime franco-napoletano, corrispondente al regno di Giuseppe Bonaparte (1806-1808) si caratterizza per l'intensa attività modernizzatrice che – diversamente dal dinamico, ma pur sempre selettivo riformismo borbonico settecentesco – smantella le strutture politiche, economiche e sociali di antico regime. Al vecchio Stato, fondato su un intreccio inestricabile di funzioni amministrative, giudiziarie e militari – esemplificato da istituzioni quali le Regie Udienze provinciali – e su un diritto caratterizzato dalla coesistenza delle legislazioni regia, feudale ed ecclesiastica accanto ad una miriade di consuetudini locali⁸⁷, subentra una nuova monarchia amministrativa costruita sul modello francese. Quest'ultima, fondata su un apparato burocratico verticistico imperniato sui ministeri degli Interni, delle Finanze e di Polizia⁸⁸ e una legislazione omogenea, opera la netta e definitiva separazione tra giustizia e amministrazione, consolidandosi negli anni di regno di Gioacchino Murat (1808-1815) e nella seconda restaurazione borbonica (1815-1820).

diversitate mentium', cit., pp. 95-118; C. LA ROCCA, *Tra moglie e marito. Matrimoni e separazioni a Livorno nel Settecento*, Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 327-344.

⁸⁶ Rescritto di re Ferdinando IV (8 gennaio 1774) «Le cause di sussistenza, o insussistenza di sponsali, sono di privativa cognizione del Giudice laico»; Rescritto di Ferdinando IV (5 novembre 1774) «Si proibisce agli Sposi ogni confidenza matrimoniale prima di contrarre il matrimonio sotto pena di ducati 150; tantomeno ardiscano gli Sposi frequentemente le case delle Spose, e conversare con esse, se non tre giorni prima di contrarre il matrimonio». Ivi, p. 147.

⁸⁷ Al livello inferiore del sistema giudiziario si collocano le *Corti locali* regie e feudali al cui vertice vi è un Governatore che accorpa funzioni giudiziarie, tributarie e di polizia; al vertice delle dodici province vi è la *Regia Udienza*, istituzione politica e giudiziaria ubicata in ciascun capoluogo e governata da un Preside. Essa è dipendente dalla *Gran Corte della Vicaria*, tribunale civile e penale d'appello sito in Napoli con compiti di polizia per la città (dodici Commissari per ciascun quartiere e un Commissario di Campagna per la provincia). Nella capitale vi è inoltre il *Tribunale della Sommaria*, con competenze fiscali (in particolar modo le vertenze tra fisco regio e baroni) che si avvale di un delegato in ciascuna provincia e il *Sacro Regio Consiglio*, il tribunale supremo del Regno cui è affiancata la *Real Camera di Santa Chiara*, massimo organo consultivo dello Stato: il S.R.C. rivede le sentenze di tutte le corti inferiori (regie e feudali) e inoltre giudica in prima istanza le maggiori cause civili e penali. Un'altra importante istituzione è rappresentata dal *Tribunale della Regia Dogana delle pecore*, sito in Foggia e autonomo dalla giurisdizione regia. C. CASTELLANO, *Il mestiere di giudice. Magistrati e sistema giuridico tra i francesi e i Borboni (1799-1848)*, Il Mulino, 2004, cfr. pp. 36-39, 45-61; *Notiziario ragionato del Sacro Regio Consiglio e della Real Camera di Santa Chiara e ragguagliato degli altri tribunali della capitale e del Regno*, Napoli, 1802, cfr. pp. 1-19.

⁸⁸ La legge organica dell'amministrazione (8 agosto 1806) stabilisce la suddivisione del territorio della parte continentale del Regno in quindici *province*, suddivise a loro volta in *distretti*, *circondari* e *comuni*, al cui vertice si collocano rispettivamente l'*intendente* – figura di collegamento fondamentale tra direttive del centro e istanze della periferia, corrispondente al prefetto francese e italiano – il *sottintendente* e il *sindaco*, tutti di nomina governativa e affiancati da consigli consultivi. Al vertice dello Stato si collocano nove ministeri il cui punto di raccordo è il *Consiglio di Stato*, massimo organo consultivo che, in assenza di un parlamento (previsto dallo Statuto di Bayonne ma mai entrato in vigore) diviene il centro del dibattito politico del Regno. A. SPAGNOLETTI, *Storia del Regno delle Due Sicilie*, Il Mulino, Bologna, 1997, cfr. pp. 134-159; J. A. DAVIS, *Napoli e Napoleone*, cit., cfr. pp. 273-298.

Un processo dunque di «riforme globali»⁸⁹ che assume caratteristiche peculiari in quanto vede la compresenza ai vertici dello Stato, accanto ai francesi, di prestigiosi esponenti riformatori della classe dirigente napoletana protagonisti delle convulse vicende di fine Settecento; saranno figure quali Michelangelo Cianciulli (1734-1819), Giuseppe Zurlo (1757-1828) e Francesco Ricciardi (1758-1842), avvicendatisi al ministero della Giustizia, ad assumere un ruolo decisivo nel processo di costruzione del nuovo Stato e a svolgere opera di mediazione tra il centro e le istanze della periferia.

A questo proposito, è importante sottolineare i molteplici elementi di persistenza e continuità con le dinamiche avviate nei decenni centrali del Settecento: lo sviluppo promosso dall'azione riformatrice borbonica ha determinato una significativa crescita demografica, una maggiore produttività agricola e di conseguenza un incremento dei commerci, favorito tra l'altro dalla realizzazione di nuove vie di comunicazione.

In questo scenario si manifesta la progressiva ascesa di un variegato ceto civile che inizia ad erodere, anche attraverso l'occupazione delle cariche amministrative all'interno di ciascuna *universitas*, l'egemonia aristocratica, pur senza mettere in discussione l'assetto politico vigente dal quale anzi continua a trarre vantaggi; una borghesia quindi che, nelle sue varie articolazioni – agraria, commerciale, professionale alle quali si affianca un'esigua componente intellettuale, protagonista delle vicende del '99 – ancor priva di una definita coscienza di classe, vive e si sviluppa nelle pieghe del sistema feudale, del quale emula modelli, atteggiamenti e stili di vita⁹⁰. In questo senso, come ricorda Pasquale Villani, la legge di eversione della feudalità (6 agosto 1806) se da un lato abolisce le giurisdizioni baronali, dall'altro la presenza di questa borghesia provinciale in larga parte legata ai modelli culturali e produttivi del mondo feudale e l'assenza di un'equa distribuzione delle terre demaniali all'indomani dell'eversione⁹¹, comporta che «la proprietà baronale riconsegnata agli ex-baroni libera da vincoli feudali, rimase pressochè intatta nella sua consistenza; aumentò la proprietà della borghesia – e talvolta anche dei baroni – a danno dei beni ecclesiastici e dei demani comunali; peggiorarono le condizioni dei 'bracciali' e cioè della gran massa contadina, cresciuta notevolmente di numero, ostacolata nel godimento degli usi civici, ingannata con la chimera della spartizione dei demani»⁹².

⁸⁹ Cfr. A. M. RAO, *Mezzogiorno e rivoluzione. Trent'anni di storiografia* in «Studi Storici», anno 37, N. 4, ottobre-dicembre 1996, pp. 981-1041.

⁹⁰ Su questi temi si veda P. VILLANI, *Il Regno di Napoli nel Decennio francese (1806-1815)* in *Studi storici in onore di Gabriele Pepe*, Dedalo Libri, Bari, 1969, pp. 689-702; P. VILLANI, *Feudalità, riforme, capitalismo agrario. Panorama di storia sociale italiana tra Sette e Ottocento*, Laterza, Bari, 1968; G. CIVILE, *Borghesi, mercato e campagne* in «Studi Storici», Anno 17, N. 4, ottobre-dicembre 1976, pp. 237-252; A. LEPRE, *Classi, movimenti politici e lotta di classe nel Mezzogiorno dalla fine del Settecento al 1860* in «Studi Storici», anno 16, N. 2, aprile-giugno 1975, pp. 340-377.

⁹¹ P. VILLANI, *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, Laterza, Bari, 1962, pp. 168-169.

⁹² Ivi, pp. 32-33.

Il rilievo assunto da questo ceto civile emergente costituito da *nobili viventi, galantuomini e possidenti* nel fenomeno delle cause matrimoniali sarà ampiamente illustrato nei prossimi capitoli⁹³.

Nell'ambito del processo riformatore di età murattiana assumono un valore particolare l'introduzione del *Codice* e la ristrutturazione dell'ordinamento giudiziario entrati in vigore simultaneamente il primo gennaio 1809⁹⁴, che sancisce tra i principi fondanti l'uguaglianza dei sudditi di fronte alla legge: «qualunque privilegio di foro è abolito. Tutti senza distinzione litigheranno nella stessa forma, ed innanzi a' medesimi giudici ne' medesimi casi, salvo ciò, che la legge prescrive per la repressione de' delitti militari»⁹⁵.

Una trasformazione radicale, destinata perciò a suscitare malcontento e opposizione in quanto va a colpire i privilegi di quello che Galanti considera uno dei ceti più potenti del Regno dopo la nobiltà, i *tribunalisti* – magistrati, notai e avvocati – i quali hanno fondato la propria fortuna e il proprio prestigio sulla presenza di «leggi moltiplicate, varie, confuse, contraddittorie» delle quali sono depositari e interpreti esclusivi⁹⁶; non desta meraviglia a questo proposito il giudizio dell'avvocato e diarista contemporaneo Carlo De Nicola quando afferma, a proposito della riforma giudiziaria che «coi vecchi Tribunali è sepolto ancora il decoro delle magistrature e dell'avvocazia Napoletana, tanto rispettabile presso tutte le nazioni straniere»⁹⁷.

Per ogni circondario è istituito un magistrato eletto dai consigli comunali locali (decurionati) e operativo a seguito della conferma ministeriale, chiamato giudice di Pace, il cui mandato è di durata triennale e rinnovabile⁹⁸. Figura originale, essa incarna l'ideale rivoluzionario del giudice-cittadino e si differenzia quindi all'interno della magistratura per la durata temporanea del mandato, l'elemento elettivo e la mancanza del requisito della specializzazione⁹⁹; destinati dalla legge «a sopire le liti, a prevenire le criminose violazioni, a garantire la familiare tranquillità, e ad essere li padri in somma dei popoli»¹⁰⁰, nel passaggio dalla teoria alla prassi, i giudici di Pace nel Regno di Napoli appaiono reclutati generalmente tra le fila di avvocati ed ex

⁹³ Per l'osmosi tra alta borghesia e aristocrazia e l'emulazione di modelli, gusti e comportamenti nobiliari da parte del ceto civile emergente in Italia nel corso del Settecento C. CAPRA, *Gli italiani prima dell'Italia. Un lungo Settecento, dalla fine della Controriforma a Napoleone*, Carocci editore, 2014, cfr. pp. 277-290.

⁹⁴ *Bullettino delle leggi del Regno di Napoli. Anno 1808. Da gennajo a tutto giugno. Seconda Edizione*. In Napoli nella Fonderia Reale, R. Stamperia della Segreteria di Stato, 1813, *Legge, che contiene l'organizzazione giudiziaria*, pp. 209-229. La legge riguardante la nuova organizzazione del sistema giudiziario è promulgata il 20 maggio 1808 ma la sua esecuzione è differita sino al 1 gennaio 1809, data di entrata in vigore del Codice. *Decreto di Gioacchino Napoleone Re delle Due Sicilie in Codice Napoleone tradotto d'ordine di S.M. il Re delle Due Sicilie per uso de'suoi stati. Edizione originale e sola ufficiale*. Napoli, nella Stamperia Simoniana, 1809, in appendice.

⁹⁵ Ivi, Titolo XII, p. 228.

⁹⁶ G. M. GALANTI, *Nuova descrizione*, Tomo I, cit., cfr. pp. 376-380.

⁹⁷ C. DE NICOLA, *Diario napoletano*, Volume II, cit., p. 439.

⁹⁸ *Bullettino delle leggi*, cit., Titolo III, p. 210 e ss.

⁹⁹ C. CASTELLANO, *Il mestiere di giudice*, cit., cfr. pp. 154-162.

¹⁰⁰ *Attribuzioni dei giudici di pace secondo il Codice Napoleonico*, Francesco Sonzogno, Milano, p. 5.

governatori delle sopresse Corti locali, ma anche tra medici e notabili di scarsa preparazione legale il cui ruolo si presterà sovente a strumentalizzazioni e interferenze di ogni genere da parte dei potentati locali¹⁰¹.

In ogni provincia, in luogo dell'antica Regia Udienza, subentra un Tribunale di prima istanza¹⁰² mentre sono stabiliti quattro tribunali d'appello con sede rispettivamente in Napoli, Altamura, Chieti e Catanzaro¹⁰³; sono istituiti inoltre il Tribunale del commercio¹⁰⁴ e il Tribunale criminale¹⁰⁵, quest'ultimo con sede in ogni provincia mentre al vertice è posta la gran Corte di cassazione alla quale si può ricorrere contro le sentenze dei tribunali d'appello e dei tribunali criminali, nei casi previsti dalla legge¹⁰⁶. Un apparato giudiziario piramidale disciplinato dal ministero della Giustizia che vedrà un crescente livello di professionalizzazione a seguito dell'introduzione, nel 1812, di una scuola di specializzazione, l'*alunnato di giurisprudenza* e il conseguimento della laurea quale condizione necessaria per la pratica della professione¹⁰⁷.

Dal punto di vista della composizione, la transizione dal vecchio al nuovo ordinamento appare muoversi nel segno di una notevole continuità: nel 1810 l'organico risulta costituito al vertice (cassazione e appello) e alla base (giudicature di pace) in gran parte da antichi magistrati, con una maggiore immissione di elementi nuovi nei gradi intermedi (prima istanza)¹⁰⁸, questi ultimi definiti sbrigativamente da De Nicola «a riserba di pochi soggetti conosciuti [...] la feccia del Tribunale e della gente»¹⁰⁹.

* * *

Come per il Regno d'Italia¹¹⁰, Napoleone spinge per una rapida introduzione del *Codice* nel Regno napoletano, ma il processo si rivela tutt'altro che agevole; i nodi

¹⁰¹ C. CASTELLANO, *Il mestiere di giudice*, cit., cfr. pp. 163-166; A. SPAGNOLETTI, *Storia del Regno delle Due Sicilie*, cit., cfr. pp. 141-142.

¹⁰² *Bullettino delle leggi*, cit., Titolo IV, p. 215 e ss.

¹⁰³ Ivi, Titolo VI, p. 218 e ss.

¹⁰⁴ Ivi, Titolo V, p. 217 e ss.

¹⁰⁵ Ivi, Titolo VII, p. 219 e ss.

¹⁰⁶ Ivi, Titolo VIII, p. 220 e ss.

¹⁰⁷ C. CASTELLANO, *Il mestiere di giudice*, cit., cfr. pp. 110-113, pp.119-123.

¹⁰⁸ Ivi, cfr. pp. 130-134.

¹⁰⁹ C. DE NICOLA, *Diario napoletano*, Volume II, cit., p. 436.

¹¹⁰ L'opera di adeguamento del dettato normativo francese al contesto italiano si svolge sotto l'energica direzione del ministro della giustizia Giuseppe Luosi (1755-1830), il quale relativamente alla spinosa questione del divorzio, tenta un compromesso compatibile con la costituzione del Regno che riconosce, diversamente che in Francia, (e come in seguito sarà per il Regno di Napoli) la fede cattolica come religione di Stato: la formula elaborata dalla commissione incaricata della traduzione del *Codice* prevede infatti la non applicabilità degli articoli divorzisti per i cattolici. A seguito del rifiuto di Napoleone, il *Codice* è introdotto nel Regno privo di variazioni; Luosi, tuttavia, determinato peraltro ad una applicazione del divorzio il più possibile restrittiva, stabilisce che i magistrati abbiano una sorta di 'quinquennio di prova' al termine del quale avrebbero dovuto segnalare tutte quelle disposizioni che, nella loro applicazione, si sarebbero rivelate

che ne ritardano l'introduzione sono il matrimonio civile e il divorzio, fortemente avversati da clero e magistratura¹¹¹, tanto che l'Imperatore, consapevole di ciò, in una lettera del 6 giugno 1806 indirizzata al fratello Giuseppe, nell'indicare il *Codice* come strumento indispensabile per il consolidamento del nuovo assetto sociale e politico, pur di accelerare i tempi si professa disposto a consentirne l'introduzione anche se privo delle norme divorziste, attribuendo ai parroci il controllo degli atti dello stato civile¹¹². Giuseppe replica mettendo in correlazione il ritardo nell'introduzione del *Codice* con l'impresa di conquista della Sicilia, ritenuta imminente: per non alienarsi la potente aristocrazia isolana con «farli certi della perdita dei loro beni e della grandezza di loro casa»¹¹³ a seguito dell'applicazione delle nuove norme, può rivelarsi utile una dilazione. La questione rimane così in sospeso sino all'ottobre 1807 quando l'Imperatore intima l'entrata in vigore del *Codice* entro il primo gennaio dell'anno seguente¹¹⁴: Giuseppe a questo punto mostrandosi ligio alla volontà del fratello, afferma che il ritardo deve essere imputato in realtà alla presenza di numerosi ostacoli ai quali egli ha cercato di porre rimedio, a partire dalla presenza dei fedecommissi, da poco aboliti e dalla necessità di trovare un compromesso con i «curiali» che «da lunghi anni tengono il campo, e formano il corpo più numeroso e più attivo» del Regno¹¹⁵. Tuttavia la promulgazione non si verifica, sebbene il sovrano abbia incaricato nel 1807 il giurista Giuseppe Raffaelli (1750-1826) di elaborare una traduzione del *Codice*, respinta nel consiglio dei

«in contrasto con il carattere, con le abitudini, con la situazione del popolo italiano». S. SOLIMANO, *Amori in causa. Strategie matrimoniali nel Regno d'Italia napoleonico (1806-1814)*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017, cfr. pp. 13-19.

¹¹¹ M. A. TALLARICO, *Il vescovo B. Della Torre e i rapporti Stato-Chiesa nel Decennio francese a Napoli: 1806-1815*, Roma, 1978 (estratto dal volume XXVII-XXVIII 1975-1976 dell'Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'età Moderna e Contemporanea, pp.133-388), cfr. pp. 361-362; J. A. DAVIS, *Napoli e Napoleone* cit., cfr. pp. 292-295.

¹¹² «Stabilite il codice civile a Napoli, tutto ciò che non vi è bene affatto, si distruggerà allora in pochi anni, e si raffermirà tutto quanto voi vorrete conservare. Ecco il gran vantaggio del codice civile. Se il divorzio v'impiccia per Napoli, non vedo difficoltà a far scomparire cotesto articolo; tuttavia lo credo utile; giacché, perché il Papa avrebbe a sentenziare quando vi ha causa d'impotenza o altra forza maggiore dipendente dall'ordine civile? Tuttavia se ciò credete necessario cangiateglielo. Quanto agli atti dello stato civile voi potete lasciarli ai parroci. Mediante tali modificazioni bisogna stabilire in casa vostra il codice civile; esso consolida la vostra potenza, poiché, in virtù di esso tutto ciò che è fedecommissato cade, e delle grandi case non rimangono più che quelle che voi erigete in feudo. Questo è che mi ha fatto raccomandare un codice civile e mi ha portato a stabilirlo». In F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, Voll- I-III, Volume III, parte seconda, Unione tipografico-editrice, Torino, 1864, Lettera di Napoleone a Giuseppe, 6 giugno 1806, pp. 525-526.

¹¹³ Lettera di Giuseppe a Napoleone, 15 giugno 1806. *Ibidem*.

¹¹⁴ «Non so se abbiate stabilito il codice Napoleone nel vostro regno. Bramerei che vi entrasse in vigore come legge civile dei vostri Stati cominciando dal 1° del prossimo gennaio. La Germania lo adotta, la Spagna non tarderà ad adottarlo. È molto utile che così si faccia». Lettera di Napoleone a Giuseppe, 30 ottobre 1807, *ivi*, pp. 526-527.

¹¹⁵ Lettera di Giuseppe a Napoleone, 20 novembre 1807, *ivi*, p. 527.

ministri del 12 settembre 1808, pochi giorni dopo l'arrivo di Gioacchino Murat a Napoli, in quanto giudicata troppo distante dall'originale¹¹⁶.

Il nuovo re, ben presto consapevole dell'ostilità di gran parte del clero nei confronti delle nuove norme che, come sottolinea Maria Aurora Tallarico «scorgeva in esse non tanto una diminuzione delle sue competenze in un settore così delicato come l'amministrazione dei sacramenti o un attentato al suo prestigio e alla sua autorità, quanto piuttosto un attentato al dogma stesso [...], ne ritardò [...] il più possibile l'introduzione, nel tentativo di concordare con i suoi ministri una serie di modifiche che l'avrebbero reso più rispondente alle usanze e ai costumi locali»¹¹⁷; una commissione creata a tale scopo e composta dai maggiori giuristi del Regno, tra cui Francesco Ricciardi e Giuseppe Poerio, pur senza distaccarsi dal modello francese propone tutta una serie di emendazioni alle norme del diritto di famiglia previste dal *Codice* allo scopo di renderlo maggiormente compatibile con la tradizione giuridica e il contesto socio-culturale del Paese oltre che in armonia con i principi dello statuto promulgato da Giuseppe a Bayonne il quale definisce il cattolicesimo come religione di Stato: si chiede pertanto la sospensione degli articoli divorzisti¹¹⁸.

Dopo aver informato Napoleone¹¹⁹, Murat – quasi in un tentativo di accelerare i tempi e forzare la mano all'Imperatore – il 22 ottobre 1808 stabilisce l'entrata in vigore del

¹¹⁶ Cfr. A. BORGANZONE, RAFFAELLI, *Giuseppe* in Dizionario Biografico degli Italiani (2016) www.treccani.it; A. VALENTE, *Gioacchino Murat e l'Italia meridionale*, Einaudi editore, Torino, 1965, cfr. p. 265; P. MASTROLIA, *L'ombra lunga della tradizione*, cit., cfr. pp. 8-9.

¹¹⁷ M. A. TALLARICO, *Il vescovo B. Della Torre*, cit., p. 362.

¹¹⁸ *Ibidem*; A. VALENTE, *Gioacchino Murat*, cit., cfr. pp. 266-267. In riferimento ai lavori della commissione De Nicola riferisce che in data 28 ottobre 1808 «la sezione di legislazione è occupata ad adottare la traduzione del codice di Milano al Regno di Napoli, non essendosi approvata la traduzione del codice Francese del nostro Giuseppe Raffaelli: e questo travaglio deve essere terminato pel 30 di questo mese». C. DE NICOLA, *Diario napoletano*, Volume II, cit., p. 424. Cenni ulteriori relativi all'opposizione al divorzio in questa fase da parte di Francesco Ricciardi, in seguito sostenitore dell'istituto in qualità di ministro della giustizia e del culto, appare nella biografia redatta dal figlio cfr. G. RICCIARDI, *Scritti e documenti vari di Francesco Ricciardi conte di Camaldoli preceduti dalla sua vita*, Napoli, co'tipi del Comm. Gaetano Nobile, 1873, pp. 418-419. Per lo statuto di Bayonne inteso quale concessione di Giuseppe per ingraziarsi la Chiesa napoletana cfr. F. MASTROBERTI, *Francesco Ricciardi e gli affari di culto durante il Decennio francese* in C. D'ELIA (a cura) *Stato e Chiesa nel Mezzogiorno napoleonico*, Atti del Quinto seminario di studi 'Decennio francese (1806-1815)', Napoli, 29-30 maggio 2008, Castel Nuovo, Società Napoletana di Storia Patria, p. 76, nota 13.

¹¹⁹ In una lettera a Napoleone del 21 ottobre 1808 Murat afferma che l'introduzione del *Codice* entro il 1 novembre di quell'anno – come stabilito in un decreto emanato a Bayonne da Giuseppe – non potrà avere luogo per diversi motivi: «in primo luogo, la traduzione di questo codice, affidata a un certo Raphael, non è stata ancora portata a termine e nessuna misura preliminare per l'organizzazione del potere giudiziario è stata adottata, e i cambiamenti che le località, gli usi e i costumi dei miei sudditi rendono necessarie non sono state ancora discusse [...] Una commissione composta dai migliori giuristi mi ha presentato una serie di emendamenti da apportare al Codice Napoleone. Anche se mi trovo pressoché d'accordo su tutte, cionondimeno è per me un dovere sottoporle alla saggezza di V. M. e di pregarla di farmi luce con i suoi consigli che mi permettano una decisione». P. LE BRETHON (a cura), *Lettres et documents pour servir à l'histoire de Joachim Murat, 1761-1815, publiés par S. A. le prince Murat*, Voll- I-VIII, Vol. VI, april-juillet 1808, 15 juillet 1808-1 février 1809. Paris, Librairie Plon, 1912, lettera di Murat a Napoleone, 21 ottobre 1808, p. 364 (mia traduzione); la lettera è citata anche in P. MASTROLIA, *L'ombra lunga della tradizione*, cit., pp. 9-10.

Codice entro il 1 gennaio dell'anno successivo nella versione milanese, ma con una riserva significativa: tutte le disposizioni relative al divorzio «non avranno vigor di legge, se non quando con altro nostro decreto ne avremo ordinato la osservanza»¹²⁰. Inoltre, la volontà di compromesso con le istanze del clero locale si esprime ulteriormente una settimana più tardi (29 ottobre) quando Murat dispone le norme riguardanti il ruolo degli ufficiali di stato civile e le modalità di registrazione degli atti; aspetto importante – anche in relazione alla svolta secolarizzante avviata l'anno seguente di cui si parlerà a breve – il decreto stabilisce che i parroci potranno continuare ad attenersi al diritto canonico nella redazione dei propri registri (e quindi a far valere per il matrimonio religioso esclusivamente gli impedimenti canonici) purché provvedano ad «accordare la benedizione nuziale, se non a coloro che giustificheranno d'aver fatto notare nei registri dello stato civile il lor matrimonio»¹²¹. La reazione di Napoleone appare inequivocabile e chiude ogni possibilità di compromesso, anche per il valore che il sovrano attribuisce all'istituto divorzista, inteso quale fondamento ed emblema della natura laica ed universalistica del nuovo diritto: «ho letto con attenzione il rapporto rilasciato dal vostro ministro segretario di stato della giustizia relativo al Codice Napoleone. *La normativa più importante all'interno del Codice è quella del divorzio: essa ne è il fondamento.* Non dovete modificarla per nessun motivo: è la legge dello Stato. Preferirei che Napoli ritornasse al vecchio re di Sicilia piuttosto che lasciare modificato il C. N. [...]. Non posso permettere, in qualità di garante della Costituzione, degli emendamenti al C. N. Esso è in vigore in tutto il regno d'Italia: Firenze lo ha, Roma lo avrà ben presto»¹²². Murat nella replica a Napoleone del 12 dicembre, se da un lato ritratta quanto affermato in precedenza – «io sono tuttavia così distante da permettere qualsiasi cambiamento al Codice Napoleone» – non manca di sottolineare le sue perplessità nei confronti di una legge che, a suo avviso, avrà «un pessimo effetto» nel Regno di Napoli, un Paese dove diversamente dal contesto pluriconfessionale francese «non vi è che una religione, ovvero la cattolica»; da qui la necessità di non provocare l'ostilità del potente clero locale, ma al contrario cercare di trasformarlo in uno strumento fedele per consolidare il nuovo Stato: «sire, se io tratto bene il clero [...] esso potrebbe essere ancor meglio del clero di Francia»¹²³. Tuttavia, le direttive del cognato-Imperatore sono chiare, per cui Murat è costretto a fare marcia indietro e con decreto del 26 dicembre, quindi pochi giorni prima dell'entrata in vigore del *Codice*,

¹²⁰ *Bullettino delle leggi del Regno di Napoli. Anno 1808. Da luglio fino a tutto dicembre.* In Napoli nella Stamperia Simoniana, 1813, *Decreto, con cui si fissa l'epoca dell'osservanza del Codice Napoleone, e si premettono alcune spiegazioni che lo riguardano*, pp. 569-571; *Decreto con cui viene autorizzata la traduzione del Codice Napoleone fatta per ordine di S.M.*, pp. 571-572.

¹²¹ Ivi, *Decreto per lo stabilimento degli ufiziali incaricati del registro degli atti civili, secondo il disposto nel tit. II del lib. I del codice Napoleone*, p. 593.

¹²² Lettera di Napoleone a Gioacchino Murat, 27 novembre 1808 in M. A. TALLARICO, *Il vescovo B. Della Torre*, cit., pp. 362-363 (mia traduzione e mio corsivo).

¹²³ *Lettres et documents*, cit., lettera di Murat a Napoleone, 12 dicembre 1808, p. 448 (mia traduzione).

stabilisce che le disposizioni relative al divorzio entreranno in vigore lo stesso giorno «in cui comincerà l'osservanza del codice medesimo»¹²⁴.

A questo punto, la complessa opera di mediazione tra norme napoleoniche e tradizione giuridica locale spetta a Michelangelo Cianciulli, ministro della giustizia dal 1806 al 1809, ma si tratta di un percorso in salita: l'introduzione del divorzio determina da subito una fortissima opposizione che sfocia in una vera e propria crisi istituzionale che vede come protagonisti magistrati di alto rango.

De Nicola nel suo *Diario* sottolinea come «la legge del divorzio [...] ha scosso le coscienze di alcuni dei nuovi magistrati, che dovendo giurare la osservanza delle leggi nella istallazione dei nuovi Tribunali, hanno avanzato caldi uffizi al Ministero della Giustizia perché si adotti l'antica formola del giuramento di fedeltà ed obbedienza»¹²⁵; i giudici in questione, tutti membri della neonata Corte di cassazione e del Tribunale d'appello di Napoli¹²⁶ utilizzano come pretesto il nuovo giuramento – il quale non pone più l'accento sul rapporto diretto ed incondizionato tra magistrato e sovrano ma stabilisce l'obbligo di applicarne e di rispettarne le leggi¹²⁷ – per sollevare lo spettro dell'obiezione di coscienza ed eludere in tal modo la normativa divorzista.

Murat si mostra inizialmente favorevole alla petizione, «contento che si adotti l'antica formola del giuramento»¹²⁸ e Cianciulli, muovendosi sulla linea conciliatoria indicata dal sovrano, rassicura i magistrati affermando che «l'articolo del divorzio non era scritto pei cattolici, e che, o tale caso non sarebbe accaduto, o, accadendo, il Re, cui si andasse a rappresentare, avrebbe manifestata la sua volontà»¹²⁹.

Due giorni dopo (6 gennaio) però la situazione si ribalta: Cianciulli convoca i giudici dissidenti e li informa dello sdegno del re il quale, convintosi che l'atteggiamento dei magistrati celi in realtà un atto di ribellione politica, li pone di fronte alla scelta di «giurare come si era ordinato, o a rinunciare la loro carica, minacciando anche qualche cosa di più. Ha conchiuso dunque che sul momento si fossero dichiarati»¹³⁰. Messi alle strette, alcuni dei magistrati 'ribelli' redigono una protesta, altri «hanno chiesto di andare a consultare le loro famiglie» mentre uno solo di essi, il giudice d'appello Raffaele Tramaglia non esita a rassegnare le proprie dimissioni, pregando il Sovrano di accettarle «non essendo tranquilla la sua coscienza» e attirandosi per questa sua scelta non soltanto le lodi dell'intera cittadinanza, come narra De Nicola,

¹²⁴ *Bullettino delle leggi del Regno di Napoli*, cit., *Decreto con cui si ordina che le disposizioni nel codice Napoleone sotto i num. 2 e 3 dell'articolo 227, ne' primi quattro capitoli del tit.VI del primo libro, e nell'art. 310, abbiano vigor di legge dal 1 gennajo 1809, in cui comincerà l'osservanza del codice medesimo*, pp. 795-796. Il giorno seguente Murat informa Napoleone dell'introduzione del *Codice* nella sua integrità. *Lettres et documents*, cit., cfr. lettera di Murat a Napoleone, 27 dicembre 1808, p. 470.

¹²⁵ DE NICOLA, *Diario napoletano*, Volume II, cit., p. 440.

¹²⁶ Ivi, p. 440, pp. 432-434.

¹²⁷ P. MASTROLIA, *L'ombra lunga della tradizione*, cit., cfr. pp. 166-167.

¹²⁸ DE NICOLA, *Diario napoletano*, Volume II, cit., p. 440.

¹²⁹ Ivi, p. 452.

¹³⁰ DE NICOLA, *Diario napoletano*, Volume II, cit., p. 440.

che elogia il giudice Tramaglia come uomo dotato di «fermezza eroica, degna dei primi secoli della Chiesa»¹³¹ ma l'ammirazione dello stesso Murat che, poco più di un mese dopo, lo definirà «uomo di carattere» concedendogli inoltre «metà del soldo a titolo di pensione»¹³².

Le affermazioni di De Nicola secondo le quali la dura reazione del sovrano alla petizione dei magistrati e la conseguente chiusura di qualsiasi finestra di mediazione sia da attribuirsi all'idea «che uno spirito di rivolta più che di Religione, abbia animato questi magistrati, e vi è stato chi ne ha data colpa agli ecclesiastici, che con le loro insinuazioni promuovono i dubbii di coscienza»¹³³, evidenziano il tentativo di strumentalizzazione del divorzio in chiave politica da parte di esponenti filo-borbonici della magistratura e del clero: una dinamica che trova conferma in una lettera indirizzata a Napoleone quello stesso 6 gennaio. Murat dopo aver informato l'Imperatore della protesta dei magistrati e dei provvedimenti attuati a riguardo¹³⁴, afferma che «tutti i nemici del Governo hanno colto il pretesto del divorzio per agitare le coscienze, e soprattutto quelle dei troppo ingenui abitanti delle campagne»¹³⁵; poche settimane dopo, il sovrano in un'altra missiva, nell'elencare le maggiori problematiche che affliggono il Regno, fa riferimento questa volta, non all'ostilità dei magistrati, bensì alle «agitazioni dei preti sulla questione del divorzio»¹³⁶.

Di quali «agitazioni» esattamente si parla? In relazione all'orientamento adottato dall'episcopato napoletano nei confronti di tematiche incandescenti quali matrimonio civile e divorzio, gli studi¹³⁷ rivelano la presenza di differenti indirizzi.

Due correnti minoritarie, quella dell'opposizione intransigente – è il caso ad esempio del vescovo di Montepeloso (l'attuale Irsina in Basilicata) Michele Arcangelo Lupoli (1765-1834), autore dei più celebri trattati antidivorzisti napoletani, la *Lettera pastorale sulla confessione cattolica del matrimonio cristiano contro l'errore del tempo* (1809) e del voluminoso trattato teologico *Apologia cattolica sulla indissolubilità del matrimonio cristiano* (1815) – e, all'estremo opposto, dell'entusiastico sostegno alle nuove norme da parte di chi, come i vescovi Vincenzo Rogadei (1742-1816)¹³⁸ e Vincenzo Torrusio (1758-1823)¹³⁹ «indicò in esse la più

¹³¹ Ivi, p. 141.

¹³² Ivi, pp. 449-450.

¹³³ *Ibidem*.

¹³⁴ Murat riporta una parte di lettera inviata al ministro della Giustizia e indirizzata ai magistrati il cui scopo è quello di fugare definitivamente i dubbi di coscienza di questi ultimi, evidenziando la liceità della pronuncia del divorzio da parte del giudice cattolico in quanto relativo ad un atto squisitamente civile – lo scioglimento del contratto matrimoniale – del tutto autonomo dal sacramento. Cfr. *Lettres et documents*, cit., lettera di Murat a Napoleone, 6 gennaio 1809, p. 487.

¹³⁵ Ivi, p. 488 (mia traduzione e mio corsivo).

¹³⁶ Ivi, lettera di Murat a Napoleone, 24 gennaio 1809, p. 596.

¹³⁷ M. A. TALLARICO, *Il vescovo B. Della Torre*, cit., pp. 363-388; M. MIELE, *La Chiesa del Mezzogiorno nel Decennio francese*, Accademia Pontaniana, 2007, pp. 162-175.

¹³⁸ Benedettino, vescovo di Caserta dal 1805 al 1816 www.catholic-hierarchy.org De Nicola definisce la posizione del vescovo come mero frutto di calcolo politico, accusandolo di pusillanimità e opportunismo. «Il

retta interpretazione dei canoni dogmatici del Concilio Tridentino e la possibilità di un ritorno alla purità della disciplina primitiva della Chiesa»¹⁴⁰. Vi è poi un fronte nettamente maggioritario costituito da coloro che, in linea con l'orientamento della Santa Sede¹⁴¹, pur accantonando i toni polemici più accesi, tendono a sottolineare la sostanziale incompatibilità tra norme del *Codice* in materia matrimoniale e dottrina cattolica (che è anche religione di Stato) alla quale quindi bisogna necessariamente uniformarsi e infine un gruppo orientato verso l'attiva collaborazione nella prospettiva di un pragmatico adeguamento ai tempi nuovi; un atteggiamento quest'ultimo, rispondente alla funzione attribuita al clero dal regime nel processo di costruzione del nuovo Stato: corpo di funzionari intesi quale cinghia di trasmissione delle direttive del governo – attraverso lo snodo centrale del ministero del Culto – in quanto unico ceto omogeneo, diffuso in maniera capillare sul territorio ed in contatto con tutte le classi sociali¹⁴².

Emblemi di tale orientamento sono l'arcivescovo di Taranto Giuseppe Capecelatro (1744-1836), ministro degli Interni tra il 1806 e il 1808¹⁴³ e il vescovo di Lettere e Gragnano Bernardo Della Torre (1746-1820), vero punto di raccordo e mediazione tra l'azione riformatrice governativa in materia ecclesiastica e le istanze del clero, vicario generale della diocesi di Napoli a partire dal 1806, carica che mantiene sino al ritorno dell'arcivescovo Luigi Ruffo Scilla dall'esilio nel 1815¹⁴⁴.

vescovo di Caserta, Monsignor Rogadei, che faceva l'attaccato a Ferdinando IV, ed aveva stampati i suoi cimenti sofferti dai Francesi nel 1799, ora rivoltato mantello, con sua pastorale, ha esaltato il codice Napoleone, come distruttore delle ambiziose mire dei preti». C. DE NICOLA, *Diario napoletano*, Volume II, cit., p. 446.

¹³⁹ Vescovo di Nola dal 1804 al 1823 www.catholic-hierarchy.org Anche nei confronti di questo prelado il diarista De Nicola muove le medesime accuse indirizzate a Rogadei. A seguito delle disposizioni governative sul disciplinamento del matrimonio religioso (cfr *infra*) Torrusio «che al ritorno delle armi Borboniche nel 1799 venne alla testa di quelle, sia oggi il consultore *a latere* [del Re], ed al Re che gli domandò il suo sentimento sulla circolare di Zurlo e l'opposizione dei Vescovi, disse che questi erano stravaganti e fanatici, e la circolare di Zurlo era sacrosanta e poggiata sulla disciplina pura della Chiesa e dei sacri canoni». Ivi, p. 493.

¹⁴⁰ M. A. TALLARICO, *Il vescovo B. Della Torre*, cit., p. 366.

¹⁴¹ M. MIELE, *La Chiesa del Mezzogiorno*, cit., cfr. 153-154. Della posizione della Santa Sede in merito al matrimonio civile fa riferimento De Nicola una prima volta in data 15 gennaio 1809. «Si ha notizia che il Pontefice abbia fatta una circolare ai Vescovi, perché non riconoscano gli atti che si fanno di matrimonio innanzi al giudice civile». In seguito, in data 6 maggio il diarista ribadisce che «il Pontefice aveva già fin dall'anno passato partecipato ai parrochi di attendere i Registri civili nella celebrazione dei matrimoni, e ciò in contrapposizione della legge che proibisce ai medesimi di amministrare ad una coppia il sacramento del matrimonio prima che avessero sott'occhio il certificato del premesso registro civile. E diresse insieme ai Vescovi delle provincie occupate dai Francesi alcune istruzioni circa la celebrazione dei matrimoni colle quali riprova la dottrina del codice Napoleone in ordine ai matrimoni». C. DE NICOLA, *Diario napoletano*, Volume II, cit., p. 446, p. 465.

¹⁴² M. MIELE, *Il clero nel Regno di Napoli, 1806-1815* in «Quaderni Storici», Vol. 13, N. 37, gennaio-aprile 1978, cfr. pp. 284-313.

¹⁴³ Cfr. P. STELLA, *CAPECELATRO, Giuseppe* in Dizionario Biografico degli Italiani (1975) www.treccani.it; L. PARENTE, *Dibattito sul divorzio*, cit., pp. 3-16.

¹⁴⁴ Sulla figura e l'operato di Bernardo Della Torre, ivi, pp. 133-361; M. A. TALLARICO, *DELLA TORRE, Bernardo*, Dizionario Biografico degli Italiani (1989).

Della Torre, pochi giorni dopo l'introduzione del *Codice* e contrariamente, come si è detto, al parere espresso in merito dalla Santa Sede, dà istruzione ai parroci di non celebrare alcun matrimonio «se non riscontrati di essersi fatti gli atti innanzi al giudice civile» e allo stesso tempo sollecita il sovrano a fornire istruzioni chiare su come procedere¹⁴⁵. In questo clima di grande incertezza e contrasti apparentemente irrimediabili, la volontà pacificatrice e quasi di 'conciliazione degli opposti' del vicario si manifesta nell'elaborazione di una petizione indirizzata al sovrano che trova il consenso di numerosi vescovi (compresi gli intransigenti Lupoli ed Enrico Capece Minutolo, vescovo di Mileto in Calabria): si fa richiesta che ai sudditi, unitamente all'adempimento degli atti civili, sia imposta la celebrazione religiosa del matrimonio e inoltre «di non pretendere che il Parroco consacri il lor novello contratto nuziale nel caso che avessero in disprezzo del dogma cattolico sciolto il lor matrimonio»¹⁴⁶. Tuttavia, la lettera per precisa volontà politica rimane senza risposta e il ministro della giustizia Giuseppe Zurlo, subentrato a Cianciulli nel febbraio del 1809, attraverso una *circolare* (29 luglio) chiarisce al clero le disposizioni governative, orientate non solo in direzione di una netta separazione tra contratto e sacramento ma di un vero e proprio tentativo di secolarizzazione del matrimonio religioso: i soli impedimenti canonici riconosciuti dalla legge e perciò tali da consentire ai parroci il rifiuto di celebrare le nozze sono gli ordini sacri e il divorzio, mentre negli altri casi vigono gli impedimenti civili previsti dal *Codice*¹⁴⁷.

Il provvedimento suscita vive proteste e disappunto nei vescovi ma vede il sostanziale accordo di Della Torre il quale interviene presso il sovrano invitandolo a dare il suo espresso assenso alla circolare, conferendogli in tal modo quella forza legale tale da indurre i vescovi ad accantonare le proteste ed adempiere agli obblighi richiesti: il conseguente intervento del sovrano determina, almeno da un punto di formale, l'accettazione da parte di un numero considerevole di vescovi delle nuove disposizioni¹⁴⁸.

Per quel che concerne il conflitto con la magistratura, esso non sarà sopito.

Il ministro Cianciulli il 13 febbraio 1809, a seguito del ricorso di Domenico Moscati¹⁴⁹, invia una circolare al procuratore del tribunale di prima istanza di Napoli

¹⁴⁵ C. DE NICOLA, *Diario napoletano*, Volume II, cit., p. 446; M. A. TALLARICO, *Il vescovo B. Della Torre*, cit., p. 368; M. MIELE, *La Chiesa del Mezzogiorno*, cit., p. 153.

¹⁴⁶ Il testo della petizione è riportato in M. A. TALLARICO, *Il vescovo B. Della Torre*, cit., p. 374, nota 1.

¹⁴⁷ De Nicola in data 2 agosto 1809 appare essere al corrente delle disposizioni governative. «Sento notizia che siasi ordinato ai parroci di far uso del loro assoluto diritto nella benedizione dei matrimonj essendosi abolite le giurisdizioni delle Curie arcivescovili e vescovili per la formazione dei processi e spedizione dei decreti di *contrahatur*. Si dice di più che avendo replicato i parrochi "come dovessero regolarsi circa gl'impedimenti, fu loro risposto col codice Napoleone" per cui gl'impedimenti conciliari vanno a monte»; il 6 agosto il diarista ha avuto modo di leggere il testo della circolare. C. DE NICOLA, *Diario napoletano*, Volume II, cit., pp. 487-488. Parte del testo della circolare è riportato in M. A. TALLARICO, *Il vescovo B. Della Torre*, cit., p. 376, nota 1.

¹⁴⁸ M. A. TALLARICO, *Il vescovo B. Della Torre*, cit., cfr. pp. 375-381.

¹⁴⁹ Cfr. paragrafo 2, nota 77.

nella quale rileva, tra l'altro, come «generalmente i giudici, non contenti di parlare con poco rispetto delle disposizioni del Codice Napoleone relativamente al divorzio, si obliano al segno di dire che essi sapranno col fatto renderle elusorie. Io non so fino a qual punto sieno queste voci fondate [...]. Mi farete quindi conoscere senza ritardo colla massima precisione tutti quei giudici che osassero disapprovare le suddette disposizioni del codice Napoleone, e volessero deluderle, affinché si possa istruirne S. M. ed in seguito dei di Lei [sic] ordini farli perseguire e punire come rei di denegata giustizia»¹⁵⁰: appena dodici giorni dopo, amareggiato dalle polemiche e dall'ostilità dei magistrati nei suoi confronti proprio in merito al suo repentino cambio di passo sul *dossier* divorzista¹⁵¹, Cianciulli presenta le dimissioni al sovrano il quale lo nomina vicepresidente a vita del Consiglio di Stato, mostrandogli tutta la sua stima¹⁵². Quella di Cianciulli rappresenta una prima, interessante testimonianza relativa alla disapplicazione delle norme divorziste da parte di alcuni magistrati: una strategia finalizzata ad eludere la legge appunto *di fatto*, come scrive il ministro, non necessariamente violando la normativa in maniera esplicita.

L'opposizione da parte di ampi settori della magistratura nei confronti del divorzio – in grado di determinare persino le dimissioni di un ministro – continua ad assumere nel corso degli anni successivi una marcata venatura di polemica politica oltre che religiosa e vede il coinvolgimento dello stesso sovrano, accusato di «aver permessa cosa interamente contraria al domma e di aver amato il trono assai più del mantenimento della religione del suo popolo», ponendo i giudici in una posizione moralmente insostenibile, al bivio tra eresia e violazione della legge che essi sono tenuti ad osservare¹⁵³; esemplificativo di tali tensioni è l'aneddoto riportato da De Nicola relativo al vice presidente del tribunale di prima istanza di Napoli Gaetano Ferri, a detta del diarista tormentato dai rimorsi fin sul letto di morte, tanto che «si è detto che avesse negli ultimi momenti abiurato la Massoneria e l'articolo del divorzio»¹⁵⁴.

Lo scontro giunge ai vertici del regime murattiano ancora il 13 gennaio 1815, pochi mesi prima del ritorno dei Borbone, quando, nel corso della prima seduta della neo-istituita commissione per la riforma dei Codici, il divorzio rimane in vigore soltanto grazie all'intervento del ministro della giustizia e del culto Ricciardi (subentrato a

¹⁵⁰ C. DE NICOLA, *Diario napoletano*, Volume II, cit., pp. 452-453.

¹⁵¹ Anche De Nicola non manca di esprimere il suo stupore nei confronti di quello che è visto a tutti gli effetti come un voltafaccia da parte del ministro Cianciulli – sino ad un mese addietro assertore dell'incompatibilità del divorzio per i cattolici – ma che in realtà appare essere un pieno allineamento al mutato indirizzo imposto dal sovrano: «oh potessero parlare le mura di quel ministero!» sospira sconsolato il diarista. *Ibidem*.

¹⁵² Cfr. M. A. TALLARICO, *CIANCIULLI, Michelangelo* in Dizionario Biografico degli Italiani (1981) www.treccani.it; C. DE NICOLA, *Diario napoletano*, Volume II, cit., p. 449, p. 452.

¹⁵³ Il documento del 1812, conservato presso l'Archivio di Stato di Napoli è riportato in M. A. TALLARICO, *Il vescovo B. Della Torre*, cit., p. 387.

¹⁵⁴ C. DE NICOLA, *Diario napoletano*, Volume II, cit., p. 552.

Zurlo nel novembre 1809), mentre il presidente della corte di cassazione Tommaso Caravita di Sirignano si fa latore delle istanze di soppressione¹⁵⁵.

Si tratta tuttavia di una vittoria di breve durata per la corrente riformatrice: pochi mesi dopo, il 13 giugno 1815 Ferdinando IV appena ritornato sul trono di Napoli, stabilisce attraverso un decreto l'abolizione del divorzio, cancella i giudizi ancora pendenti e vieta la contrazione di un nuovo matrimonio ai divorziati, aprendo la strada al ricongiungimento dei coniugi¹⁵⁶.

4. «*Adeo difficile est pugnare cum saeculo!*» Il dibattito sul divorzio nel Regno di Napoli

Il 5 febbraio 1810 come di consueto, nel mettere al corrente Napoleone delle complesse vicende del Regno, Murat si dilunga sull'esistenza di «una nuova guerra» avviata dagli anglo-borbonici e condotta non con le armi bensì attraverso l'utilizzo di pamphlet e giornali; questa vera e propria guerra di comunicazione, alla quale il sovrano promette di dare una risposta esemplare, vede religione e divorzio tra le sue principali tematiche¹⁵⁷. La vicenda viene ad inserirsi, come negli anni del triennio repubblicano a Milano, all'interno di un interessante dibattito sul divorzio caratterizzato dalla molteplicità degli orientamenti, profondamente connesso con la contesa politica, giudiziaria e religiosa e che vede coinvolti intellettuali, giuristi ed uomini di Chiesa, gran parte dei quali integrati o limitrofi al sistema murattiano. Dall'esame della pubblicistica nota è possibile delineare a grandi linee quattro indirizzi: un primo, maggioritario, esprime il tentativo di conciliare divorzio e dottrina cattolica attraverso una rilettura del dettato tridentino in relazione

¹⁵⁵ «È seguita la prima sessione dei nostri riformatori del Codice, si trattò l'articolo del divorzio, si divisero di sentimento. Il principe di Serignano, uomo illustre per tutti i riguardi, e non considerato come meriterebbe, sostenne la soppressione di quest'articolo coi principii di religione e di politica. Ma i nostri novatori sostennero, il contrario, il Gran Giudice dirimette la controversia e la parità, opinando essere il matrimonio un contratto puramente civile, e quindi potesse sciogliersi col mutuo dissenso, come col mutuo consenso formavasi, e per tutti quegli altri motivi che potessero dare occasione al divorzio». C. DE NICOLA, *Diario napoletano*, Volume II, cit., p. 773; B. CROCE, *Il divorzio nelle provincie napoletane*, cit., p. 34.

¹⁵⁶ «Decreto portante l'abolizione del divorzio. ART. 1. Le disposizioni del Codice civile che permettono il divorzio, non avranno più effetto riguardo a coloro che abbiano validamente contratto il matrimonio avanti la Chiesa. 2. È vietato a' tribunali di ricevere o dar corso a domande di divorzio, e sono soppresse le procedure pendenti su tali cause. 3. È vietato di unire in altro matrimonio persone divorziate, finchè vive l'altro divorziato. 4. Sono conservate in vigore le disposizioni del Codice civile riguardanti la separazione personale ferma restando anche in questo caso la proibizione del divorzio». *Collezioni delle leggi e decreti reali del Regno di Napoli. Anno 1815. Da maggio a tutto dicembre*. In Napoli, nella Stamperia Reale, pp. 14-15.

¹⁵⁷ «Invio a V. M. queste differenti relazioni, allego quelle di Corfù e le gazzette di Messina. Il modo in cui esse sono redatte fanno sospettare che si manipolino le menti dei calabresi nello spaventare la loro coscienza, e il tono con il quale si esprimono in relazione al divorzio dimostra chiaramente che si vogliono provare altre armi, quelle della religione [...] e poiché mi si vuole dichiarare e intraprendere una nuova guerra [...] io vado ad inondare la Sicilia di pamphlet, io vado a rendere loro guerra per guerra, vedremo se saranno ancora soddisfatti di questo gioco». *Lettres et documents*, cit., lettera di Murat a Napoleone, 5 febbraio 1810, pp. 166-167.

all'indissolubilità; un secondo ribadisce con forza la netta separazione tra piano civile e religioso, ferma restando l'intangibilità della dottrina cattolica dell'indissolubilità e la necessità dei credenti di uniformarvisi; un terzo, caratterizzato dalla totale opposizione alla normativa divorzista napoleonica definita come irreligiosa; infine una quarta posizione – quella di Francesco De Attellis – che rivendica la piena validità del divorzio sia sul piano civile che su quello religioso e nega qualsiasi valore dottrinario all'indissolubilità.

Il *Discorso sulla legge del divorzio* (1809)¹⁵⁸ del molisano Francesco De Attellis (1763-1810)¹⁵⁹, si distingue per la profondità delle argomentazioni e l'appassionata difesa della normativa napoleonica. L'autore è un intellettuale di spessore, il cui retroterra familiare tormentato potrebbe aver influenzato il suo orientamento divorzista.

Espressione del sostegno politico alla pubblicazione dello scritto è la favorevole recensione apparsa sulle pagine del *Monitore* del 6 giugno 1809 ove si sottolinea come scopo dell'autore sia quello di «rassicurare la pusillanimità di coloro, che non ardiscono a vecchi, benchè perniciosi errori preferire la nuova ed utile verità»¹⁶⁰: è possibile che con questa espressione generica si alluda a magistrati e preti 'ribelli'?

De Attellis considera «l'indissolubilità assoluta del matrimonio» come «anti-cristiana, anti-sociale e anti-politica»¹⁶¹, ricalcando in parte la *Memoria* di Hennet, della quale è possibile abbia avuto conoscenza anche se il contesto è molto diverso. L'intellettuale francese scrive all'indomani della rivoluzione facendosi portatore di una sua originale visione di divorzio che si traduce in una proposta di legge; De Attellis al contrario

¹⁵⁸ Il testo integrale del libello è riportato in L. PARENTE, *Dibattito sul divorzio*, cit., pp. 95-154.

¹⁵⁹ Francesco De Attellis, storico, filologo e archeologo, nasce a Campobasso da una famiglia aristocratica dedita all'esercizio della magistratura. Ventiduenne, in seguito alla morte del fratello primogenito, divenuto erede dell'intero patrimonio paterno, abbandona la professione forense per dedicarsi, libero da preoccupazioni materiali, agli studi di storia antica e archeologia. Conoscitore delle lingue classiche ed orientali, dopo aver raccolto materiale archeologico e sulla base di indagini letterarie ed etimologiche relative all'area dell'antico Sannio, pubblica l'opera *Principi della civilizzazione de' selvaggi dell'Italia*, Napoli, 1805-1807, ove studia le origini, costumi e istituzioni delle antiche popolazioni italiche, ispirandosi alla concezione vichiana della storia e negando il primato dei greci a favore dei fenici, riguardo appunto l'introduzione dei principi del vivere civile nella Penisola. Politicamente sostenitore dei Borbone e ostile ai francesi, nondimeno è nominato da Giuseppe Bonaparte membro dell'Accademia di scienze e belle lettere e in questa veste, si schiera a favore del divorzio, rifiutando però la nomina a consigliere di Stato. La vita familiare di De Attellis è infelice sul piano affettivo – si ricordano i rapporti turbolenti con i figli e con la prima moglie Dorotea D'Auria e la separazione dalla seconda moglie Adriana Rango D'Aragona in seguito ad un presunto tentativo di avvelenamento (1802) – e caratterizzata dal vizio del gioco che lo porta a dilapidare buona parte delle sostanze paterne. Racconta il figlio Orazio: «presentava mio padre nel suo carattere personale un impeto singolare di grandezza e di bassezza, di sublimità e di volgarismo, di dottrina e di fanciullaggine, di amabilità e di ferocia; era il migliore degli amici ed il peggiore dei padri di famiglia: idolo, delizia di tutte le società galanti e letterarie, tiranno spietato di chiunque gli apparteneva per vincolo di sangue. Predominava in lui il vizio del giuoco [...] Non è dunque meraviglia l'essere stata la sua casa il teatro di scandalose stranezze». Cfr. L. PARENTE, *Dibattito sul divorzio*, cit., p. 12; C. CASSANI, *DE ATTELLIS, Francesco* in Dizionario Biografico degli Italiani (1987) www.treccani.it

¹⁶⁰ *Monitore napoletano*, Num. 342, martedì 6 giugno 1809.

¹⁶¹ F. DE ATTELLIS, *Discorso*, in L. PARENTE, *Dibattito sul divorzio*, cit., p. 99.

scrive a favore del divorzio napoleonico in vigore, difendendolo dagli strali dei suoi detrattori: «non si sarebbe mai immaginato, che nell'epoca di cognizioni di ogni genere in cui viviamo, si fusse dovuto prendere la penna in giustificazione della più savia della più giusta e della più salutare legge del Codice Napoleone»¹⁶².

Tuttavia, come si è detto, De Attellis prende la difesa del divorzio non nell'ottica di una possibile coesistenza tra piano civile e religioso ma al contrario, attaccando gli avversari sul loro stesso campo: l'indissolubilità propugnata dalla Chiesa cattolica è definita «anti-cristiana» in quanto contraria ai principi evangelici. L'autore si sofferma sul celebre passo del Vangelo di Matteo¹⁶³ fornendone un'interpretazione teologica originale: quando Gesù è interrogato dai farisei «se fusse lecito all'uomo di ripudiare per qualunque causa la sua moglie?» egli risponde che l'uomo e la donna «farebbero di due corpi, un solo; cosicchè non sarebbero più due persone, ma una carne sola. Tutto ciò dunque, che Dio congiunse, non può dall'uomo esser disciolto»¹⁶⁴; egli non si riferisce all'indissolubilità del matrimonio come affermato dalla teologia cattolica ma «all'unione naturale de' due sessi [...] e volle con ciò indicare, che non è in potere dell'uomo di alterare, od'impedire il corso e le leggi date da Dio alla natura»¹⁶⁵; quindi Gesù, secondo De Attellis, non si riferisce al divieto di sciogliere il vincolo matrimoniale ma all'impossibilità da parte dell'uomo di modificare quelle leggi fisiche e biologiche che sono alla base dell'armonia stessa del cosmo¹⁶⁶.

La veridicità della propria tesi e l'erroneità dell'assunto cattolico sarebbero corroborati dalla seconda parte del passo evangelico. Rivolgendosi sempre ai farisei, Gesù afferma che «chiunque avrà ripudiata la sua moglie, meno che non sia per causa di fornicazione, e ne avrà tolta un'altra, diviene adultero; e quello, che sposerà la moglie così ripudiata, sarà pur anche adultero» e in seguito, di fronte al disappunto dei discepoli per la 'rigidità' del modello di matrimonio indicato dal Maestro – «se questa è la maniera, che tener deve il marito con la moglie, la miglior cosa sarà di non ammogliarsi» – egli replica con una frase che sembra voler rassicurare l'uditorio: «non tutti intendono questo detto, ma que' soltanto, che sono di discernimento forniti»¹⁶⁷. Per l'intellettuale molisano non vi sono dubbi, entrambi i passi sono un'evidente legittimazione del divorzio, in quanto Gesù ammette non soltanto «espressamente [...] il ripudio per motivo di fornicazione» ma la risposta ai dubbi dei discepoli non è altro che «un tacito rimprovero di non aver essi compreso, che non era la sola fornicazione ma ogni altra causa ugualmente grave, la quale poteva dar occasione al divorzio. Per darne poi un esempio usò il decente gergo dell'*eunuchismo*

¹⁶² Ivi, p. 97.

¹⁶³ *Vangelo di Matteo*, 19, 1-12.

¹⁶⁴ F. DE ATTELLIS, *Discorso*, in L. PARENTE, *Dibattito sul divorzio*, cit., pp. 104-106.

¹⁶⁵ Ivi, p. 106.

¹⁶⁶ *Ibidem*.

¹⁶⁷ Ivi, pp. 109-110.

naturale o artificiale¹⁶⁸ per spiegare l'impotenza fisica da non potersi l'uomo unire alla moglie»¹⁶⁹. Gesù, conclude De Attellis, ammette quindi almeno due cause di divorzio, l'adulterio e l'impotenza. Mentre la maggior parte del *Discorso* è costituito dalla speculazione teologica sul divorzio e dalla storia dell'istituto presso ebrei e cristiani, nelle pagine finali l'autore si sofferma sugli ultimi due punti.

L'indissolubilità del matrimonio è «anti-sociale» perché rappresenta un'ingiustizia nei confronti della parte offesa; la separazione, come già aveva affermato Hennet, non rappresenta affatto una soluzione, anzi è fonte di ulteriore sofferenza: «una savia moglie, la quale ha concepito il giusto abborrimento per un marito carico di vizj, dovrà rinchiudersi volontariamente in un chiostro, e soffrire il carcere in pena della sua innocenza, ed in espiazione dei falli del marito. Se vorrà vivere in casa de' suoi genitori o de' suoi congiunti, si attirerà la taccia di una libertina, che ha voluto sottrarsi dalla vigilanza del marito, il quale non mancherà per discolarsi di accreditar questa voce» mentre un «marito tradito» dovrà patire l'onta del disonore, dovrà «a forza divenir celibe, dovrà corrompere con illeciti congiungimenti il suo costume, dovrà alla sua onesta condotta surrogare una vita scandalosa»¹⁷⁰. Infine la natura «anti-politica» dell'indissolubilità è data dalla sua natura destabilizzante: l'assenza del divorzio vede il proliferare ogni sorta di crimini e di conseguenza la decadenza della famiglia, nucleo basilare della società. Aborti, omicidi tra coniugi, crollo delle nascite¹⁷¹: questi sono alcuni degli effetti nefasti dell'indissolubilità al quale ha posto rimedio «il gran Napoleone, il quale alle stupende arti belliche ha unita la sapienza del più esimio legislatore». Grazie al *Codice* «i maritaggi non solamente diverranno più casti e per conseguenza più fecondi, ma si renderanno ancora più frequenti. Lo stato ci guadagnerà nella popolazione, nel costume, e nel suo ben essere in generale»¹⁷².

Passando all'ambito ecclesiastico, una linea di compromesso è quella formulata dal vescovo di Pozzuoli, l'umanista Carlo Maria Rosini (1748-1836): tale prospettiva, muovendo dal riconoscimento dell'autonomia tra piano civile (matrimonio inteso come contratto e soggetto a scioglimento) e piano religioso (natura sacramentale del matrimonio che ne determina l'indissolubilità), si concretizza di fatto nell'impossibilità per i cattolici di ricorrere al divorzio. «Il savio legislatore» afferma il vescovo in una Lettera pastorale del 1809 «permettendo lo scioglimento del contratto civile a' suoi sudditi, i quali non tutti professano lo stesso culto, non ebbe affatto riguardo ai varj domini delle varie sette religiose, e molto meno intese di opporre le sue leggi alla disciplina della Chiesa Cattolica; giacchè, in vigor delle sue

¹⁶⁸ «Vi sono infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della madre; ve ne sono alcuni che sono stati resi eunuchi dagli uomini, e vi sono altri che si sono fatti eunuchi per per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca». *Vangelo di Matteo*, 19, 12.

¹⁶⁹ F. DE ATTELLIS, *Discorso*, in L. PARENTE, *Dibattito sul divorzio*, cit., pp. 110-111.

¹⁷⁰ Ivi, pp. 48-49 e p. 51.

¹⁷¹ Ivi, pp. 149-150

¹⁷² Ivi, p. 158.

leggi civili, nessuno viene obbligato a contrarre un secondo matrimonio dopo il divorzio, ma solo acquista la libertà di farlo civilmente, quando non vengagli proibito dalla religione che professa».¹⁷³

Nel *Ragionamento sul divorzio* (1809) del sacerdote di San Nazaro in principato Ulteriore (oggi provincia di Benevento) Antonio Casazza (1772-1835) è al contrario posta in discussione la stessa dottrina cattolica dell'indissolubilità del matrimonio intesa quale dogma di fede¹⁷⁴. Lo scritto può essere considerato espressione dell'indirizzo governativo: l'autore, «capo ripartimento» presso il ministero del Culto¹⁷⁵, dedica l'opera a Capecelatro, al tempo ai vertici del dicastero degli Interni. Attraverso una prospettiva storica, teologica e dottrinale basata su un'ampia e variegata documentazione, il sacerdote mostra come l'istituto del divorzio sia stato in vigore presso ebrei, greci, arabi, romani¹⁷⁶ e a suo parere, riconosciuto da Gesù «non già a capriccio [...] ma per causa giusta e gravissima, cioè [...] fornicazione, adulterio»¹⁷⁷. L'indissolubilità non può quindi essere equiparata ai dogmi vincolanti per i fedeli: celibato, verginità e «perpetuità della maritale unione» sarebbero in questa prospettiva «consigli» morali che la Chiesa rivolge ai suoi fedeli, perciò chi li disattende «non pecca, né è fuori la Chiesa, però non è nel numero dei fedeli perfetti»¹⁷⁸. Casazza sottolinea come nel matrimonio «la sola mancanza del fine, cioè del cuore, o sia dell'amore vicendevole, e de' figli fa rilevare che l'unione non è con Dio, e quindi esser necessaria la medicina delle leggi»¹⁷⁹ ovvero il divorzio che garantisca «le giuste cagioni per lo scioglimento de' matrimonj, restituendo i Conjugi nella libertà di altre e legittime nozze contrarre»¹⁸⁰.

Se una risposta diretta a Casazza è lo scritto di un giovane sacerdote, tale Felice Racioppi (1791-1828)¹⁸¹, la maggiore espressione della linea conservatrice in seno

¹⁷³ M. MIELE, *La Chiesa del Mezzogiorno*, cit., p.159. Per la ricostruzione dettagliata del profilo e dell'azione del vescovo Rosini durante il Decennio, ivi, pp. 152-161 mentre il testo integrale della Pastorale è riportato ivi, Appendice documentaria, pp. 162-175.

¹⁷⁴ Il testo integrale del libello è riportato in L. PARENTE, *Dibattito sul divorzio*, cit., pp. 17-93.

¹⁷⁵ A. MEOMARTINI, *I comuni della provincia di Benevento. Storia, cronaca, illustrazione*. Edizione De Martini, 1970, p. 193; G. MELZI, *Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani*, Voll. I-III, Tomo I, Milano, MDCCCXLVIII, p. 407.

¹⁷⁶ L. PARENTE, *Dibattito sul divorzio*, cit., pp. 23-32.

¹⁷⁷ Ivi, p. 43.

¹⁷⁸ Ivi, pp. 83-84.

¹⁷⁹ Ivi, p. 89.

¹⁸⁰ Ivi, p. 91.

¹⁸¹ Il canonico Felice Racioppi di Apice (oggi provincia di Benevento), in seguito docente di teologia presso il seminario di Ariano (principato Ulteriore) è autore di uno scritto attualmente non reperibile la cui data di pubblicazione (presumibilmente il 1809) non è tuttavia specificata: l'autore «quantunque giovane ancora [...] confutò in proposito Scipione Sarli ed il fu ch. Abate Antonio Casazza di San Nazzaro, che per bizzarria piuttosto, fra gli altri, si costituirono propugnatori di tale eterodossa dottrina». G. RACIOPPI, *In difesa degli antichi privilegi di Apice*, Avellino, Tipografia dell'Intendenza, 1856, p. 49. Il giurista calabrese Scipione Sarlo è autore di un *Ragionamento sul divorzio* (1809) nel quale afferma la piena conformità della normativa divorzista napoleonica al diritto naturale e alla dottrina cattolica formulata nel Concilio di Trento la quale «solo condanna i protestanti, che imputavano di errore la disciplina adottata dalla Chiesa latina intorno al

alla Chiesa è la già citata *Lettera pastorale sulla confessione cattolica del matrimonio cristiano contro l'errore del tempo* (17-2-1809) del vescovo Lupoli¹⁸².

Il prelado, in riferimento alla rapida circolazione di scritti favorevoli al divorzio redatti da ecclesiastici quale il *Ragionamento* di Casazza – «nella più forte amarezza del nostro cuore siamo chiamati a vedere fin nel seno stesso della Chiesa suscitati de' ribelli, e perniciosi figliuoli, che con funesta prevaricazione cercano turbarne la pace, disseminando nuova dottrina [...] e chi può frenar il corso alle lagrime, veggendo da per ogni dove divulgati de' velenosi libercoli sul matrimonio cristiano»¹⁸³ – con tono enfatico e quasi profetico, mette in guardia il clero della sua diocesi, invitandolo a prepararsi alla battaglia: «ecco perché noi vi urtiamo, fratelli, e dinanzi a Dio, e a Gesù Cristo vi scongiuriamo [...] non solo ad opporvi a destra, e a sinistra, come ferree colonne, e come muri di bronzo a' ruinosi disegni del demonio macchinatore [...] Pressate adunque a tempo, e fuori di tempo, riprendete, supplicate, esortate con ogni pazienza; avendo sempre dinanzi agli occhi, che voi siete i cusodi del Gregge redento di Cristo, e che sarebbe un manifesto tradimento al vostro ministero, il dissimulare la falsa dottrina»¹⁸⁴.

Nella visione del Lupoli non vi è spazio ad alcun tipo di compromesso con il dettato napoleonico; il matrimonio, reso sacro e indissolubile da Dio sin dalla creazione del mondo per la propagazione della specie umana non è che «una istituzione tutta divina. E l'indissolubilità sua perciò non altronde deriva, che dirittamente dalla suprema legge dell'autore della natura, come creatore, come conservatore del genere umano, come fondatore di tutte le società, come assoluto arbitro, e padrone d'imporre alla natura quelle leggi, che volle, e come volle, e per le quali volle, che fosse propagata»¹⁸⁵ e per tale motivo esclusiva prerogativa della Chiesa, «unica, e sola

divorzio». P. MASTROLIA, *L'ombra lunga della tradizione*, cit., p. 100, nota 216; L. PARENTE, *Dibattito sul divorzio*, cit., p. 8; C. CASTELLANO, *Il mestiere di giudice*, cit., cfr. p. 137.

¹⁸²Michele Arcangelo Lupoli, teologo, canonista, archeologo e umanista di nobile famiglia napoletana. Nominato vescovo di Montepeloso (Irsina) nel 1797, vescovo di Conza e Campagna nel 1818 e infine arcivescovo di Salerno nel 1831 è autore tra l'altro di numerose opere erudite nel campo dell'epigrafia e membro di prestigiose accademie napoletane ed estere (Accademia Reale delle scienze e belle lettere, Accademia Etrusca di Cortona, Accademia Ercolanese di archeologia). Noto per la generosità e la vicinanza nei confronti dei poveri e dei deboli ed allo stesso tempo fermo sostenitore della disciplina del clero nella lotta contro gli abusi viene, durante il suo episcopato lucano, fortemente osteggiato dai potenti ed è anche vittima di attentati. Accusato di simpatie 'giacobine' è incarcerato all'indomani del crollo della repubblica napoletana ma, prosciolto da Ferdinando I nel 1802, può ritornare presso la sua diocesi. Cfr. F. MONTANARO-F. PALLADINO, *LUPOLI, Michele Arcangelo* in *Dizionario Biografico degli Italiani* (2006) www.treccani.it All'indomani dell'introduzione del divorzio pubblica le citate opere antidivorziste: la *Lettera pastorale sulla confessione cattolica del matrimonio cristiano contro l'errore del tempo*, dato in Napoli il XVII Febbrajo MDCCCIX in *Omellie e lettere pastorali dell'Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore M. Arcangelo Lupoli Vescovo di Montepeloso*, Napoli, MDCCCXIV, Da' Torchi di Giovanni De' Bonis, diretta ai parroci, e tramite essi, ai fedeli della sua diocesi, la quale rappresenta il primo passo per la stesura dell'*Apologia cattolica sulla indissolubilità del matrimonio cristiano*, Napoli, 1815, presso Giovanni De' Bonis, redatta come confutazione del *Discorso* di De Attellis.

¹⁸³ *Lettera pastorale* cit., pp. 3.4.

¹⁸⁴ *Ibidem*.

¹⁸⁵ *Ivi*, p. 5.

erede de' dritti Divini in terra»¹⁸⁶, come testimoniato dalla dottrina evangelica e dalla tradizione ecclesiastica¹⁸⁷: pertanto, nei confronti di tutti coloro che si faranno propugnatori dell'istituto divorzista «alzate la vostra voce, dichiarando loro nel nome nostro, ch'essi son fuori della comunione della fraternità Cristiana»¹⁸⁸.

Passando dall'ambito intellettuale a quello giuridico, tra le varie analisi sul tema del divorzio spicca quella del sacerdote Loreto Apruzzese (1765-1833), professore di diritto civile presso la Regia Università degli Studi. La tematica divorzista è affrontata dall'autore in due differenti opere esegetiche del *Codice* ad uso degli studenti, il *Corso di diritto novissimo* (1809)¹⁸⁹ e il *Codice Napoleone dilucidato per uso dello studio* (1812)¹⁹⁰ ove, in relazione all'analisi delle cause determinate, il giurista napoletano in alcuni luoghi, ricalca in maniera quasi identica le interpretazioni fornite da Treilhard nella sua *Exposé*¹⁹¹.

Prendendo le distanze dal *Discorso* di De Attellis, colpevole ai suoi occhi di aver operato uno sterile tentativo di legittimazione del piano civile con quello religioso¹⁹², egli ne sottolinea al contrario l'assoluta separazione, ribadendo allo stesso tempo l'intangibilità della dottrina cattolica: «qui si considera il solo contratto matrimoniale in ragione politica, non come Sacramento, mentre si sa, che il Sacramento del matrimonio è indissolubile secondo le regole insegnateci dal nostro divino Redentore G. C. di cui chi scrive si gloria d' esserne indegno ministro ed umile osservatore de' suoi divini comandamenti»¹⁹³. Apruzzese quindi esamina la normativa divorzista del *Codice* in una prospettiva squisitamente civile, rimarcando quanto detto da Treilhard in merito alla concezione di una legge divorzista avente «una bontà relativa, non già assoluta: non è destinata ad introdurre nella società un bene, ma solo permette la disunione maritale, per evitare un male maggiore»¹⁹⁴ ed espressione di una condizione di eccezionalità: «il divorzio non è tollerabile se non che quando è indispensabile. La società geme in ammetterlo, quando anche sia riputato qual rimedio necessario»¹⁹⁵.

Nell'esaminare la procedura prevista dal *Codice* nelle cause di divorzio, Apruzzese tende a enfatizzarne la complessità e gli elementi di deterrenza, auspicando che essi siano in grado di limitare quanto più possibile la diffusione sociale del fenomeno; la legislazione napoleonica qui «mostra la sua lentezza per indicare con quanto ribrezzo venga a permettere la disunione coniugale [...]. Sono così minute le circostanze, e gli

¹⁸⁶ Ivi, p. 6.

¹⁸⁷ Ivi, cfr. pp. 6-13.

¹⁸⁸ Ivi, p. 12.

¹⁸⁹ P. MASTROLIA, *L'ombra lunga della tradizione*, cit., cfr. pp. 60-75.

¹⁹⁰ L. APRUZZESE, *Codice Napoleone dilucidato per uso dello studio*, Tomo I-II, Napoli, nella tipografia di Michele Migliaccio, 1812.

¹⁹¹ Cfr. Capitolo I, paragrafo 2.

¹⁹² P. MASTROLIA, *L'ombra lunga della tradizione*, cit., p. 64.

¹⁹³ L. APRUZZESE, *Codice Napoleone dilucidato*, cit., p. 191, nota I.

¹⁹⁴ Ivi, pp. 190-191.

¹⁹⁵ Ivi, p. 197.

atti, che si debbono fare, che certamente i coniugi vedendone le lungherie, difficilmente si determinano ad agire»¹⁹⁶. Particolarmente significativa in questo senso è una riflessione del giurista che può apparire anche come una sorta di velato monito ai magistrati nel loro operare; poiché risulta evidente «con quanto mal cuore il legislatore ammetta il divorzio», Apruzzese si augura «che in questo regno, in cui per costituzione la religione dello stato è quella della chiesa Cattolica romana, niuno voglia servirsi di simili leggi tolleranti il divorzio per evitare un male maggiore»¹⁹⁷.

* * *

Tornando alla guerra di comunicazione cui Murat fa riferimento ai primi del 1810, l'esame dei numeri della *Gazzetta Britannica* – bisettimanale anglo-borbonico pubblicato a Messina tra il 1808 e il 1814 e vero *alter ego* del napoleonico *Monitore napoletano*¹⁹⁸ – evidenzia, nel periodo compreso tra il 1809 e il 1810 il tentativo, accompagnato da toni particolarmente aggressivi e patetici di screditare le istituzioni napoleoniche e il governo murattiano in particolare, tacciandoli di irreligiosità.

Violenti sono da questo punto di vista gli attacchi al *Codice Napoleone* a seguito della sua introduzione nel Regno di Napoli, definito «pernicioso»¹⁹⁹, «destruttivo di ogni legge, offende tutto in una volta il diritto delle Genti, le leggi Chiesastiche, ed in molti articoli la retta ragione»²⁰⁰ ed inconciliabile con il magistero cattolico in quanto espressione di «una Dottrina che in molti punti vien contraddetta dalla Dottrina che ha tenuto, e tiene la Chiesa»²⁰¹. La natura del *Codice* non può che essere espressione dell'autorità che lo ha prodotto, per cui esso «non poteva chiamarsi con un nome più appropriato che quello di Napoleone, poiché nessuno fuori di quest'uomo, o per meglio dire di questa Silvagia Tigre Corsicana può autorizzare violenze così enormi, e così scandalose violazioni di tutti i principj»²⁰²; l'inimicizia dell'Imperatore nei confronti della religione cattolica è dimostrata inoltre dalla volontà di usufruire del divorzio «con un disprezzo totale del Vangelo, della Chiesa, e delle leggi de' Regni Cattolici»²⁰³ per abbandonare Giuseppina: «per assicurare la salute degli Stati bisogna rispettare la Religione, ed osservare le leggi; l'una e l'altra dal Divorzio di Bonaparte sono rovesciate e distrutte. I Francesi, gl' Italiani [...] conoscano lo stato di avvilito in cui la Religione si trovi, dopo che con sì grande facilità, e per

¹⁹⁶ *Ibidem*.

¹⁹⁷ Ivi, p. 198, nota I (mio corsivo).

¹⁹⁸ Progetto di pubblicazione online della "Gazzetta Britannica" di Messina 1808-1814 in www.ars.sicilia.it

¹⁹⁹ *G. B.*, N. 79, sabato 3 dicembre 1809, p. 2.

²⁰⁰ *G. B.*, N. 102, sabato 18 febbrajo 1809, p. 1.

²⁰¹ *G. B.*, N. 79, sabato 9 dicembre 1809, p. 2.

²⁰² *G. B.*, N. 100, sabato 11 febbarajo 1809, p. 4.

²⁰³ *G. B.*, N. 93, sabato 20 gennaio 1810, p. 4.

*capriccio si viene al Divorzio espressamente proibito da Gesù Cristo nel suo Vangelo, e da tutta la Chiesa radunata ne' Concili»*²⁰⁴.

Per quanto riguarda la situazione «nell' infelice Regno di Napoli»²⁰⁵ si afferma, riguardo all'azione riformatrice del governo murattiano che «come han distrutto le leggi, e la Religione, così vorrebbero annientar sin' anche la Storia»²⁰⁶ in un contesto di vera e propria persecuzione nei confronti della Chiesa: «dov'è il Cardinale Arcivescovo di Napoli? Geme in un rigoroso arresto. Dove sono i molti Vescovi del Regno di Napoli? Rilegati lungi dalle lor Sedi, vivono in miseria. Il Clero non è trattato nel Regno di Napoli che con dispreggio, *perché il governo è irreligioso*»²⁰⁷.

Particolarmente significativo è in questo senso l'attacco espresso sulla *Gazzetta* del 13 giugno 1810 nei confronti di Bernardo Della Torre da parte dell'anonimo estensore di una «confutazione» nei confronti di una pastorale del vicario napoletano esaltante l'opera di Napoleone e Gioacchino: «ma ditemi, Monsignore, è mera pratica di pietà l'osservanza di ciò che costituisce l'essenza del Matrimonio, riguardato come Sacramento? Non è un attentato contro la Religione istessa ridurre il Sacramento del Matrimonio alla Classe de' contratti civili? Non è contraddire la Dottrina del Vangelo il decreto fatto, che il solo codice Napoleone deve giudicare il Divorzio de' maritati?»²⁰⁸.

5. Uno scritto dimenticato. Il *Saggio istorico sul divorzio* di Giuseppe Rosati

Il *Saggio istorico sul divorzio* – del quale non sono indicati l'anno di pubblicazione e l'autore – consta di 51 pagine ed è conservato in una miscellanea custodita presso la Biblioteca Nazionale di Napoli²⁰⁹. L'opuscolo è citato nelle *Memorie storiche degli scrittori nati nel Regno di Napoli* (1844) ove è attribuito al poliedrico intellettuale foggiano Giuseppe Rosati (1752-1814) – tra l'altro fondatore della Società Economica di Capitanata²¹⁰ – riappare nel 1864, senza alcuna menzione dell'autore²¹¹

²⁰⁴ Ivi, p. 2 (mio corsivo).

²⁰⁵ *G. B.*, N. 102, sabato 18 febbraio 1809, p. 1.

²⁰⁶ *G. B.*, N. 10, mercoledì 4 aprile 1810, p. 2.

²⁰⁷ Ivi, pp. 2-3.

²⁰⁸ *G. B.*, N. 30, mercoledì 13 giugno 1810, p. 3.

²⁰⁹ BNN, *Miscellanea* vol. 4, pp. 183-208, V.F. 153 H 3.

²¹⁰ C. MINIERI-RICCIO, *Memorie storiche degli scrittori nati nel Regno di Napoli*, Napoli, 1844, voce ROSATI (Giuseppe), p. 304. Giuseppe Rosati, nato in Foggia, figlio dell'avvocato Raffaele e di Marianna Giannone, nipote del celebre Pietro. A seguito della morte dei genitori è affidato alle cure dello zio sacerdote Bonaventura Rosati, il quale ne coltiva e promuove le precoci doti intellettuali. Dopo gli studi letterari presso il Seminario di Troia si trasferisce a Napoli ove si tratterà per un decennio (1781-1791) per gli studi universitari di Medicina ai quali accosta l'approfondimento delle scienze matematiche e fisiche, l'architettura e il disegno artistico e geometrico, riscuotendo plauso e ammirazione nei cenacoli intellettuali della capitale. Tornato a Foggia, vi pratica la professione di insegnante pubblico e privato per oltre un trentennio; accanto all'insegnamento, Rosati svolge innumerevoli attività di consulenza per l'amministrazione cittadina in ambito ingegneristico, topografico, agronomico, economico, esercitando inoltre la professione medica. Coltiva le scienze astronomiche, nautiche, matematiche, geografiche, filosofiche e storiche i cui risultati sono organizzati in molteplici pubblicazioni (es. *Aritmetica*, 1796; *Geografia moderna teoretica e pratica*, 1785;

e infine nel 1876²¹²: l'anonimato e l'assenza dell'anno di pubblicazione sono elementi caratteristici della pubblicistica meridionale favorevole al divorzio²¹³.

Lo scritto, suddiviso in sei capitoli – opera dunque di un intellettuale pienamente integrato nelle istituzioni del governo murattiano – e redatto in uno stile chiaro e discorsivo, si propone di tracciare una sintetica storia del divorzio a partire dalla tradizione ebraica e greco-romana fino al dibattito in seno alla cristianità. Scopo dell'autore – analogamente al *Ragionamento* di Casazza – è mostrare la sostanziale continuità dell'istituto divorzista nel corso della storia e, allo stesso tempo, evidenziare come esso non sia in contrasto con la dottrina cattolica post-tridentina correttamente intesa. Se lo scritto del sacerdote irpino analizza la problematica divorzista in una prospettiva filosofico-teologica e se il carattere politico-ideologico è l'aspetto predominante del *Discorso sulla legge del divorzio* di De Attellis, il tratto caratteristico di questo *Saggio* è l'analisi della problematica in una prospettiva essenzialmente storico-filologica: l'assenza di qualsiasi riferimento esplicito alla contemporaneità e il tono pacato e conciliatorio sono altri aspetti peculiari dello scritto.

Nell'*introduzione* (pp. 3-4) l'autore definisce l'intento della sua opera: «Unire insieme, in un colpo d'occhio quanto v'ha di positivo, e di vero sull'articolo del *divorzio*, non mi pare, che sia, in questi tempi precise, un travaglio del tutto inutile, e dispregevole. So, che altri hanno esaminato quest'istesso articolo con delle vedute più sublimi²¹⁴, ma io che sono limitato nelle cose mie, mi restringerò a tessere piuttosto la storia del *divorzio*, che a formarne un trattato».

Elementi dell'agrimensura, 1787; *Elementi per la edificazione con 11 tavole*, 1805; *Elementi di astronomia*, *Elementi di fisica pratica*, *Saggio storico della medicina*, *Breviario della storia sacra* ecc...). Membro nel corso del Decennio francese di numerose società economiche del Regno (in primo luogo quella di Capitanata di cui è presidente e fondatore) e di alcune importanti accademie estere (es. Accademia dei Georgofili di Firenze), di personalità schiva, umile e virtuoso nella vita pubblica e privata, amato dai suoi discepoli, Rosati si spegne nella città natale il 1 settembre 1814, ricevendo il tributo delle autorità governative locali. Cfr. S. GATTI, *Elogio storico di Giuseppe Rosati*, Napoli 1815, nella stamperia Reale; R. DE LORENZO, *Società economiche e istruzione agraria nell'Ottocento meridionale*, Franco Angeli Editore, Milano-Roma, 1998, pp. 60-62; V. L'ABBATE (a cura), *Società, cultura, economia nella Puglia medievale – Atti del convegno di studi «Il territorio a sud-est di Bari in età medievale» Conversano, 13-15 maggio 1983*, Edizioni Dedalo, 1985, p. 86, nota 3.

²¹¹ C. MINIERI-RICCIO, *Catalogo di libri rari della biblioteca*, Volume I, Napoli, 1864, p. 79.

²¹² F. VILLANI, *La nuova Arpi. Cenni storici e biografici riguardanti la città di Foggia*, Salerno, premiato stab. Tipografico Migliaccio, 1876, p. 299. L'autore, richiamandosi al *Catalogo* di Minieri-Riccio del 1844 attribuisce nuovamente l'opera al Rosati.

²¹³ Nel *Ragionamento sul divorzio*, sono presenti le iniziali A.C. in apertura della dedica dell'autore a Giuseppe Capecelatro: sul frontespizio una mano aliena ha aggiunto l'intestazione «Antonio Casazza autore»; per quel che riguarda il *Discorso sulla legge del divorzio*, sul frontespizio sono presenti le iniziali F.A. al di sotto delle quali una mano aliena ha aggiunto l'intestazione «Autore Francesco Attellis».

²¹⁴ La frase potrebbe essere un riferimento all'introduzione del *Codice Napoleone* nel Regno di Napoli nel gennaio 1809 e con esso del divorzio; in tal caso, ciò suffragherebbe l'ipotesi circa la redazione del libello in quello stesso anno. Il riferimento a scritti «più sublimi» potrebbe alludere agli altri scritti contemporanei, italiani e stranieri.

Nel *capitolo I* «Leggi e costumi delle antiche più conosciute nazioni del Mondo» (pp. 5-14), l'autore illustra come il divorzio fosse in vigore in diverse modalità presso gli ebrei, i greci e i romani.

Nel *capitolo II* «Vangelo di S. Matteo» (pp. 15-19), l'autore mette in luce attraverso l'esame delle fonti evangeliche, come Gesù riconosca il divorzio motivato da adulterio. Tale esame procede con perizia filologica e linguistica nel *capitolo III* «Dottrina della Chiesa sino al X° secolo» (pp. 20-28) nel quale l'autore afferma che a suo parere, il termine greco *πορúνεια* (*porùneia*) utilizzato nel testo evangelico sia la trasposizione della voce rabbinica utilizzata da Cristo: «questa voce, benché avesse un equivoco significato, suonava nondimeno all'orecchie di tutti *turpitudine*, ossia *cosa turpe*» (p. 23); ne deriva che Gesù abbia ammesso il divorzio non soltanto per l'adulterio *stricto sensu* ma anche per tutta una serie di motivazioni gravi.

Tale interpretazione – se si esclude Sant'Agostino – predominante nella Chiesa Orientale e Occidentale per tutto il corso del primo millennio, vede tra i suoi più celebri fautori Sant'Ambrogio; ciò significa che la Chiesa – a determinate condizioni – ammetteva la possibilità per i coniugi di sciogliere il vincolo matrimoniale.

Nel *capitolo IV* «Leggi e Costituzioni de' Principi Cristiani» (pp. 29-40) si sottolinea come a partire da Costantino, passando per la codificazione giustiniana fino a Carlo Magno, il divorzio fosse riconosciuto anche da parte della giurisprudenza secolare.

Il punto di rottura in seno alla Chiesa avviene secondo l'autore a partire dal X secolo – *capitolo V* «Si cambia la dottrina della Chiesa latina dopo il X secolo» (pp. 41-42) – quando la Chiesa cattolica romana abbraccia la dottrina contraria al divorzio di Sant'Agostino, pienamente recepita dalla tradizione Scolastica medievale.

L'autore esamina le posizioni e i dibattiti del Concilio di Trento in materia divorzista nel *capitolo VI* ed ultimo «Come fu trattato questo articolo nel concilio di Trento, e come fu risoluto» (pp. 43-51).

Richiamandosi a quanto riferito dal Sarpi e dal cardinale Pallavicini, l'autore analizza la dichiarazione in materia di scioglimento del matrimonio elaborata dai padri conciliari: «*sia anatema, se alcuno dirà: che la Sacrosanta Romana Cattolica, ed Apostolica Chiesa, la qual' è Madre, e Maestra delle altre, abbia errato, o erri, quando ha insegnato, ed insegna, che per l'adulterio di uno de' consorti non si può sciorre il matrimonio, e che né amendue, né il consorte innocente, il quale non diè ragione all'adulterio, dee contrarre nuovo matrimonio in vita dell'altro consorte, ed essere adultero colui, il quale lasciata l'adultera, prende un'altra moglie, e colei, che lasciato l'adultero, prende altro marito*» (pp. 47-48). Con questa disposizione, secondo l'autore, il concilio non ha quindi definito l'indissolubilità in termini di dogma di fede ma «ha voluto scomunicare non que', che seguono una pratica differente, ma quei, che condannano quella della Chiesa Romana, e tra l'una e l'altra cosa vi è gran divario» (pp. 49-50). Diretta conseguenza di questa analisi è dunque la possibilità per i cattolici di usufruire dell'istituto divorzista sul piano civile senza correre in alcun modo il rischio di derogare ai principi della propria fede: «la sostanza

è [...] che l'odierna dottrina della Chiesa latina intorno al divorzio non è di fede; siccome non l'ha avuto per tale l'istesso concilio di Trento. In conseguenza, salvo il dogma, che la Chiesa non può errare, che è ciò che il concilio ha voluto principalmente col rapportato canone, l'averne una pratica differente non pare che urti con la nostra credenza» (p.51).

**PARTE II – LE CAUSE MATRIMONIALI. UN’ANALISI
COMPARATIVA**

CAPITOLO III

Le cause matrimoniali nelle province campane durante il Decennio. Uno sguardo d'insieme

1. Le fonti

Le differenti tipologie di fonti utilizzate nel corso della ricerca possono suddividersi in due grandi gruppi.

Una prima tipologia è rappresentata da fonti che forniscono un'ampia varietà di informazioni di carattere *sociale e qualitativo*: in questo gruppo rientrano in primo luogo la documentazione *giudiziaria e notarile* – che rappresenta il perno documentario della presente ricerca – e a seguire, le fonti *epistolari*.

Nella seconda tipologia rientrano fonti a carattere *demografico-quantitativo*: si tratta della documentazione di *stato civile* (napoleonico e della restaurazione) e di quella *catastale*, fonti che, nell'economia della presente ricerca, fungono da supporto e complemento al primo gruppo.

1.1 Fonti giudiziarie

Come ricorda Lawrence Stone, «per poter esplorare il mondo segreto dei comportamenti coniugali, lo storico non ha altra scelta che utilizzare ciò di cui dispone, ovvero le testimonianze legali tratte da casi eccezionali di divorzio e separazione in quella che era fundamentalmente una società del non-divorzio e della non-separazione»¹. La documentazione giudiziaria presa in esame è costituita dalle cause matrimoniali introdotte presso i tribunali di prima istanza dei principati Ulteriore e Citeriore e della Terra di Lavoro nel corso del Decennio francese (1806-1815), con particolare attenzione al periodo in cui sono in vigore le norme del *Codice Napoleone* in materia di divorzio (1809-1815). Le cause identificate sono classificate secondo un criterio che ha come riferimento in primo luogo la normativa vigente², la definizione utilizzata dall'ente produttore della documentazione (tribunale) per indicare i diversi procedimenti, le caratteristiche e il contenuto di ciascuna causa e inoltre si è tenuto conto delle proposte di classificazione adoperate in autorevoli studi relativi alle cause matrimoniali ecclesiastiche italiane di antico regime³.

Le cause matrimoniali rappresentano uno strumento d'eccezione per tentare di ricomporre i frammenti del vasto e per molti versi poco noto mosaico dei risvolti più

¹ L. STONE, *Road to divorce*, cit., p. 28 (mia traduzione).

² Per l'analisi della normativa del *Codice Napoleone* relativa a divorzio, separazione e nullità cfr. Capitolo II, paragrafo 2.

³ G. CIAPPELLI, *I processi matrimoniali: quadro di raccordo dei risultati della schedatura* in S. SEIDEL MENCHI-D. QUAGLIONI (a cura), *I tribunali del matrimonio* cit., pp. 67-100; D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 167-171.

intimi e profondi della vita familiare: l'attenzione rivolta ad esse dagli storici viene dunque ad inserirsi nel più ampio filone di quella che è stata definita come 'storia dell'esperienza' o 'storia dal basso'⁴. Lo spazio domestico e il vicinato, la sacrestia della chiesa madre e i conservatori, lo studio di un notaio e le aule di tribunale sono alcuni degli ambienti che fungono da cornice di autentici drammi familiari; vicende caratterizzate da violenze, trattative, accese passioni, resistenze, imposture e che vedono come protagonisti alternativamente mariti traditi e feriti nell'onore, giovani mogli vittime della violenza del coniuge o delle prepotenze dei familiari, madri che tentano di tutelare il futuro dei figli, amori giovanili fugaci o contrastati, seduzioni, mogli fuggitive o cacciate di casa: il tutto accompagnato talvolta dalla presenza costante e pervasiva di zii, sacerdoti, parenti prossimi e lontani, amici di famiglia, personale di servizio, tutte figure che fungono da semplici comparse, mediatori, oppure assumono un ruolo di primo piano nello svolgersi degli eventi.

Caratterizzata da una straordinaria varietà tematica sfuggente ad un inquadramento all'interno di schemi interpretativi generalizzanti, la documentazione matrimoniale giudiziaria appare una fonte difficile da analizzare: la complessità del procedimento, l'ambiguità che sovente assume il linguaggio giuridico, l'estrema variabilità dello stato di conservazione delle fonti, oscillante dalla frammentarietà alla dimensione, talvolta ingente, degli incartamenti processuali superstiti, la difficoltà nell'inquadrare e interpretare le molteplici dinamiche, l'alto grado di stereotipizzazione dei ruoli e delle versioni di parte sono tutti elementi che rendono tale ricerca un lavoro affascinante ma particolarmente arduo⁵. Gli artifici messi in atto dagli avvocati rappresentano il fondamento della cristallizzazione nelle carte processuali di quella *verità giudiziaria* che fa dell'aspetto narrativo uno dei suoi tratti essenziali; da qui la necessità di costruire storie quanto più possibile plausibili e credibili, ovvero, con le parole di Georgia Arrivo «un racconto di sé e della propria vicenda secondo griglie che rendano la storia interpretabile da parte del 'pubblico', in questo caso dei giudici, nella chiave più utile alla tesi offensiva o difensiva prestabilita [...] La capacità di costruire una storia rispondente ai canoni della coerenza e della verosimiglianza»⁶: pertanto, l'interpretazione delle fonti giudiziarie si rivelerà maggiormente proficua e in grado di cogliere frammenti di 'vero' e 'reale' quanto più la lettura sarà, come

⁴ Come osserva Silvana Seidel Menchi, la 'storia dell'esperienza' «accentua la dimensione personale, soggettiva del vissuto, che forma il suo oggetto d'indagine, e costituisce l'individuo quale centro del proprio campo d'attenzione». In questa prospettiva, l'individuo e la sua vicenda sono letti in una luce nuova; l'individuo diviene un «microcosmo nel quale si può cogliere di riflesso il macrocosmo socio-culturale di un'epoca». S. SEIDEL MENCHI, *I processi matrimoniali come fonte storica* in S. SEIDEL MENCHI-D. QUAGLIONI (a cura), *Coniugi nemici*, cit., pp. 16-17; p. 19.

⁵ Per questi temi ad esempio si veda C. POVOLO, *The novelist and archivist. Fiction and history in Alessandro Manzoni's The Betrothed*, Palgrave MacMillan, Basingstoke, UK, 2014.

⁶ G. ARRIVO, *Seduzioni, promesse, matrimoni*, cit., pp. 87-88.

evidenzia Carlo Ginzburg, «in contropelo [...] contro le intenzioni di chi le ha prodotte» affinché la verità celata in esse possa emergere «accidentalmente»⁷.

Le cause matrimoniali si rivelano una fonte in grado di prestarsi alla duplice analisi quantitativa e qualitativa. La prima, finalizzata all'identificazione di dinamiche e tendenze comparabili, la seconda orientata ad evidenziare le singolarità, nell'ottica di una problematizzazione del caso considerato e, in quanto tale, in grado di fornire elementi nuovi, contraddire la cornice e i modelli interpretativi consolidati, suggerendo così nuove ipotesi di lavoro e aprendo scenari inediti.

La documentazione identificata attraverso lo spoglio sistematico dei fondi archivistici giudiziari degli archivi di Stato di Salerno, Avellino e Caserta per il periodo in questione si presenta nella forma di *fogli d'udienza, sentenze e incartamenti processuali*.

Tali caratteristiche sono determinate da diversi fattori: le modalità di redazione e selezione della documentazione da parte del soggetto istituzionale produttore⁸; le modalità di acquisizione, conservazione e inventariazione in sede archivistica della documentazione che determina talvolta la frammentarietà e la difficoltà di

⁷ C. GINZBURG, *Il filo e le tracce. Vero, falso, finto*, Feltrinelli Editore, Milano, 2006, p. 5. Ginzburg definisce inoltre la documentazione prodotta dai ceti dominanti – dunque anche le fonti giudiziarie – nei termini di «filtri e intermediari deformanti» in rapporto alla cultura dei ceti subalterni della quale veicolano messaggi, credenze e conoscenze: in questo senso «fino a che punto gli eventuali elementi di cultura egemonica riscontrabili nella cultura popolare sono frutto di una più o meno deliberata acculturazione, o di una più o meno spontanea convergenza – e non invece di un' inconsapevole deformazione della fonte, ovviamente incline a ricondurre l'ignoto al noto e al familiare?» C. GINZBURG, *Il formaggio e i vermi*, cit., p. XX. In relazione al complesso problema dell'interpretazione delle versioni di parte e delle testimonianze nelle cause matrimoniali Silvana Seidel Menchi sottolinea la liceità di due differenti linee: quella «di un'ermeneutica guardinga e restrittiva, e quella di un'ermeneutica confidente [...]. A guidare lo storico nella scelta fra le opzioni è l'esperienza ermeneutica, alimentata dalla familiarità con un gran numero di documenti dello stesso tipo [...]. Nel campo di tensione creato dalle due verità contrapposte lo storico individuerà, seguendo quelle testimonianze, il modello interpretativo che produce senso, ovvero quella rappresentazione e autorappresentazione dotata di sufficiente coerenza e stabilità, da orientare nel loro agire sociale gli esseri umani coinvolti nella vicenda, e da risultare – in questa accezione – 'reale'». S. SEIDEL MENCHI, *I processi matrimoniali come fonte storica* in S. SEIDEL MENCHI-D. QUAGLIONI (a cura), *Coniugi nemici*, cit., pp. 66-68. Sul tema delle false notizie, della loro elaborazione, costruzione e diffusione quale esito di rappresentazioni interiorizzate e mentalità stratificate (coscienza collettiva) preesistenti all'evento stesso si veda il classico M. BLOCH, *La guerra e le false notizie. Ricordi (1914-1915) e riflessioni (1921)*, Fazi editore, Roma 2014 (I^a edizione francese 1921), cfr. Parte seconda, *Riflessioni di uno storico sulle false notizie della guerra*, pp. 68-96. Sulle complesse dinamiche di impostura, dissimulazione e costruzione di identità e sentimenti nella cultura europea si veda G. ALFANO, *Fenomenologia dell'impostore. Essere un altro nella letteratura moderna*, Salerno editrice, Roma, 2021.

⁸ «I documenti archivistici sono materiali di base di esercizio di potere, in quanto propri di determinati meccanismi formali e sostanziali di tipo burocratico con persistenze talvolta secolari al di là di apparenti discontinuità. La conservazione della documentazione archivistica all'interno delle istituzioni o dei vari apparati di potere non è casuale raccolta materiale di carte. Essa corrisponde a esigenze pratiche di autodocumentazione e quindi a forme di concreto esercizio di potere [...] I documenti archivistici conservati nei nostri istituti archivistici sono alteresi l'*immagine* che il potere sceglie di conservare di se stesso per il futuro. Ed è un'*immagine* 'costruita', manipolata, obliterata da un *sapere* che si forma, si trasmette e si riproduce all'interno di una cerchia ristretta di 'addetti ai lavori'». I. ZANNI ROSIELLO, *Gli archivi di Stato: una forma di sapere 'segreto' o pubblico?* in «Quaderni Storici», Vol. 16, N. 47 (2), agosto 1981, p. 627.

reperimento del materiale⁹; il variare della forma e dell'entità della documentazione in relazione alle peculiarità dei singoli procedimenti¹⁰.

Nei casi in cui risulta pervenuto l'intero incartamento processuale è stato possibile ricostruire le diverse fasi della causa – introduzione, dibattimento, sentenza – nella sua integrità (istanza introduttiva, testimonianze, discussioni degli avvocati e sentenza finale); inoltre, all'incartamento risultano talvolta allegate in quanto materiale probatorio, anche altre fonti particolarmente interessanti quali atti notarili, lettere, suppliche, certificati, estratti catastali.

In assenza degli incartamenti processuali – come nella quasi totalità dei divorzi e parte delle altre cause identificate – la documentazione appare costituita da fogli d'udienza – ove sono indicate in maniera sintetica le parti (attrice e convenuto), la motivazione addotta e la decisione del tribunale relativa all'accoglimento, alla sospensione o al rigetto dell'istanza – e sentenze, raccolti nei rispettivi volumi privi di indicizzazione secondo un criterio cronologico: talvolta, la frammentarietà della documentazione non ha reso possibile la ricostruzione di tutti le fasi della causa in esame.

1.2 Fonti notarili

La variazione di prospettiva dalla dinamica del conflitto coniugale al più ampio contesto sociale e familiare d'origine delle parti coinvolte e la volontà di gettare luce su quelle dinamiche talvolta oscure o appena abbozzate negli incartamenti processuali implica la necessità di ricorrere ad una diversa tipologia di fonte: i protocolli notarili. Il ricorso a tale documentazione appare inoltre indispensabile nei casi in cui la documentazione giudiziaria si presenta in una condizione di incompletezza, rivelando nulla di più se non i nominativi delle parti sprovvisti di qualsiasi qualifica circa la condizione sociale e scarsi accenni alla vertenza in atto¹¹.

⁹ «Tutti riconoscono la ricchezza qualitativa e quantitativa degli archivi italiani. Le mancanze, le lacune, le dispersioni, i 'buchi' che si scoprono nella documentazione archivistica e la cui storia è ancora tutta da scrivere [...] non mettono in discussione la grande ricchezza dei nostri istituti archivistici. Oggi si dice, e giustamente, che è una ricchezza non adeguatamente sfruttata, sottoutilizzata, ancora in parte sconosciuta [...]. Più brevemente e schematicamente si può dire (e non sembri una contraddizione) che si è conservato molto e male. Ma si può anche dire che, a parte accidentalità esterne ed interne alla documentazione archivistica, si è conservato quello che si voleva e nei modi che in linea di massima rispondevano a determinate esigenze politiche e culturali». Ivi, p. 626.

¹⁰ «La storiografia oggi non meno di ieri si rapporta alle fonti; per privilegiarne alcune a svantaggio di altre; per leggere con approccio diverso quelle già utilizzate; per individuarne di nuove in rapporto a nuovi indirizzi di ricerca; per *negarle* magari [...]. Nel periodo a noi più vicino l'ampliamento delle tematiche di ricerca e il moltiplicarsi degli approcci di metodo con cui affrontarle, ha sollecitato la disciplina archivistica e gli archivisti a dedicare attenzione a fonti in precedenza trascurate [...] Quale archivista, prima del rinnovamento che ha interessato la storia del diritto italiano e la storia delle istituzioni, avrebbe speso energie culturali sulla documentazione appartenente a organi giudiziari moderni o al personale burocratico di apparati amministrativi?». Ivi, p. 630.

¹¹ Sull'importanza dell'integrazione delle fonti giudiziarie con altre tipologie di documentazione cfr. S. SEIDEL MENCHI, *I processi matrimoniali come fonte storica*, cit., pp. 82-85.

Professione, status sociale, livello culturale, strategie matrimoniali, modalità di trasmissione del patrimonio e strategie economiche, modalità di accesso al matrimonio e al celibato, relazioni familiari inter/intra generazionali sono soltanto alcune delle dinamiche che emergono attraverso l'esame delle fonti notarili, dando la possibilità di cogliere, tra le pieghe della documentazione, frammenti di strategie, comportamenti e mentalità stratificate.

L'utilizzazione delle fonti notarili implica la consapevolezza delle potenzialità e dei limiti che le caratterizzano, in primo luogo la natura selettiva dello spaccato sociale che esse consentono di indagare¹².

A questo proposito, Augusto Placanica mette in rilievo come «chi non avesse immobili né da vendere né da comprare né da lasciare né da ricevere per successione testamentaria, poteva vivere senza aver alcun rapporto con gli studi notarili; ma per le famiglie a cui servisse, la frequentazione del notaio risultava poi sistematicamente indispensabile, ogni atto richiamandone tanti e tanti altri»¹³; d'altro canto, la specificità dei gruppi sociali rappresentati negli atti notarili non contrasta col dato che – in assenza di una autorità centrale in grado di esplicitare la maggior parte delle funzioni amministrative proprie della civiltà moderna – almeno sino al Decennio francese nel Regno di Napoli, il ricorso alla figura del notaio, come può rilevarsi anche da un veloce esame dei protocolli notarili, appare frequente in un numero incredibilmente vario di contesti e situazioni. In quest'ottica, appare chiaro come l'atto notarile – *l'istrumento* – assuma una valenza importante nella vita individuale, familiare e relazionale di una multiforme galassia sociale in quanto elemento privilegiato garante di equilibri, gerarchie e patrimoni percepiti come immutabili nel passaggio da una generazione all'altra: una condizione di staticità destinata a mostrare le prime crepe con l'introduzione delle norme napoleoniche, in particolar modo con l'abolizione di primogeniture e fedecommissi e l'introduzione della comunione dei beni tra i coniugi.

La documentazione notarile presa in esame è costituita prevalentemente da *capitoli matrimoniali* e *testamenti* nonché da altre tipologie di atto quali divisioni di eredità, affitti, enfiteusi, compravendite, contrazione e riscossione di crediti/debiti, costituzioni del patrimonio sacro, donazioni.

Il metodo di ricerca adoperato è stato quello dell'indagine sistematica in relazione ad aree e contesti familiari circoscritti.

¹² Il lavoro di ricerca centrato sull'utilizzo dei protocolli notarili ha messo in luce l'«alto grado di manipolazione che caratterizza le scritture notarili [...] ma soprattutto esso mette in evidenza come ogni atto notarile sia frutto dell'incontro di diverse volontà, pratiche e competenze e della loro armonizzazione formale con le norme esistenti». A. ABBIATI, *Fonte giudiziaria e fonte notarile: metodi, problemi, sollecitazioni* in «Mélanges de l'Ecole française de Rome – Italie et Méditerranée», Tomo 112, 2000, p. 20.

¹³A. PLACANICA, *Il notaio: una figura centrale nella società di antico regime* in M. MAFRICI-S. MARTELLI (a cura), A. PLACANICA, *Scritti*, Tomo I, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli (Catanzaro), 2004, p. 264.

Dopo aver identificato il notaio (o i notai) di riferimento, è stato effettuato l'esame a tappeto del fondo archivistico costituito dai protocolli notarili che raccolgono secondo un criterio cronologico e talvolta corredati da indici puramente indicativi gli atti rogati dal notaio nel corso dell'anno: tale procedimento è finalizzato all'identificazione di una documentazione quanto più ampia possibile in relazione alla famiglia in oggetto.

L'arco cronologico all'interno dei cui limiti si è mossa l'indagine – allo scopo di evidenziare le persistenze e le variazioni nel passaggio da una generazione all'altra – è compreso tra la seconda metà del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento: ciò non ha escluso, talvolta, il superamento dei limiti cronologici prefissati, ove gli obiettivi preposti, le caratteristiche della documentazione e le peculiarità del caso studiato lo abbiano reso necessario.

Dall'esame della documentazione si è cercato di estrarre i dati maggiormente significativi sul piano socio-familiare ed esaminarli secondo una prospettiva comparativa.

1.3 Fonti epistolari

Le testimonianze epistolari identificate – di entità ridotta nell'economia documentaria della presente ricerca – possono rivelarsi una fonte preziosa e dalle molteplici potenzialità sul piano qualitativo, in particolar modo per accedere a dinamiche sociali espressione di profonde strutture morali, culturali e della mentalità: una sfera dell'intimità e dell'interiorità veicolata da codici espressivi fortemente metaforici e individualizzati – interpretabili e comprensibili appieno ai soli interlocutori – ove la dimensione emozionale assume un ruolo centrale¹⁴.

Rientrano in questo ambito in primo luogo le lettere private, in questa sede una serie di scritti autografi di lunghezza variabile che si presentano in forma di micro-carteggi redatti da coniugi appena sposati o giovani in procinto di contrarre le nozze. Le lettere risultano allegate come materiale probatorio nell'incartamento processuale di due cause di nullità di matrimonio, appaiono in buono stato di conservazione e risultano sostanzialmente di scorrevole leggibilità. Strumento di comunicazione proprio delle élite, le lettere identificate sono redatte da coniugi appartenenti all'alta borghesia provinciale; in riferimento a tali contesti familiari, la documentazione consente di gettare lo sguardo su molteplici e complessi aspetti riguardanti la rete di relazioni sociali tra soggetto scrivente e realtà esterna quali il ruolo di amore e sentimento nella formazione del matrimonio e le sue modalità di espressione, le rappresentazioni di sé e della realtà, il sostrato culturale e spirituale degli scriventi, le forme e le pratiche di scrittura femminile, il grado di alfabetizzazione che si esprime

¹⁴ H. MENDICK, D. SABEAN, *Note preliminari su famiglia e parentela*, cit., pp. 1087-1090.

nelle modalità di competenza scritta, i processi e le modalità di acculturamento intrafamiliare.¹⁵

Nell'ambito delle fonti epistolari allegate agli incartamenti processuali rientrano inoltre le comunicazioni istituzionali e le suppliche. Le prime sono parte integrante del procedimento in quanto comunicazioni tra i diversi organi competenti mentre le seconde – strumento di comunicazione caratteristico dell'antico regime – sono richieste di soccorso e di protezione delle parti che si affidano alla paterna misericordia del sovrano o più in generale dell'autorità, il cui intervento appare necessario per vedere riconosciuti i propri diritti quando gli ostacoli e le lungaggini burocratiche appaiono insormontabili¹⁶.

1.4 Fonti di stato civile e catastali

Rientrano in questa categoria i registri di stato civile napoleonico e della Restaurazione, il catasto onciario e il catasto murattiano, una documentazione di grande importanza per la ricostruzione delle dinamiche familiari in una prospettiva strutturale, demografica e quantitativa: nascite, morti e matrimoni; residenza e composizione del nucleo familiare; professione e status sociale; entità, tipologia, processo di accumulazione delle proprietà osservati nel loro variare nel corso del tempo.

All'interno della presente ricerca, tale documentazione funge da integrazione allo scopo di tentare di chiarire quelle lacune ove le fonti notarili non sono riuscite a far luce. Conoscere ad esempio gli estremi anagrafici di uno dei coniugi coinvolti, la data di contrazione del matrimonio, la presenza o meno di figli ma anche l'entità complessiva del patrimonio e le caratteristiche strutturali della famiglia (tipologia di residenza, età e numero dei componenti) può essere di grande supporto per ricostruire con maggiore consapevolezza il contesto sociale in oggetto e cercare di definire le motivazioni profonde alla base della crisi del legame coniugale.

Lo stato civile, introdotto nel Regno di Napoli nel 1809, rappresenta la prima documentazione di esclusiva prerogativa statale a carattere statistico e sistematico, subentrando agli ecclesiastici registri parrocchiali e stati delle anime¹⁷.

Per quanto riguarda la documentazione catastale, quella che ha consentito di rilevare il maggior numero di informazioni è l'onciario¹⁸, introdotto da Carlo di Borbone nel

¹⁵ Cfr. M. BARBAGLI, *Sotto lo stesso tetto*, cit.; G. ZARRI (a cura), *Per lettera* cit., pp. IX-XXIX; A. PETRUCCI, *Prospettive di ricerca e problemi di metodo per una storia qualitativa dell'alfabetismo* in M. L. PELLIZZARI (a cura), *Sulle vie della scrittura*, cit., pp. 28-37. Per una panoramica delle molteplici dimensioni della scrittura femminile cfr. T. PLEBANI, *Le scritture delle donne in Europa*, Carocci editore, Roma, 2019.

¹⁶ Cfr. M. VALLERANI, *La supplica al signore e il potere della misericordia: Bologna 1337-1347* in «Quaderni Storici», Vol. 44, N. 131, agosto 2009, pp. 411-441; D. CECERE, *Suppliche, resistenze, protesta popolare: le forme della lotta politica nella Calabria del Settecento* in «Quaderni Storici», Vol. 46, N. 138, dicembre 2011, pp. 765-795.

¹⁷ G. DELILLE, *Crescita e crisi di una società rurale*, cit., pp. 35-40.

¹⁸ Ivi, pp. 76-83; P. VILLANI, *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, cit., pp. 87-138.

1741 allo scopo di stabilire una più equa ed omogenea ripartizione delle imposte su tutto il territorio del Regno attraverso la valutazione in oncia – moneta d'oro dal valore di sei ducati – della qualità e quantità dei beni e delle persone. La dovizia di informazioni che caratterizza il catasto onciario si è rivelata in questa sede particolarmente utile per far luce anche su quei contesti familiari di ambito rurale che hanno lasciato solo labili tracce all'interno della documentazione notarile e giudiziaria; tuttavia, come sottolinea Gerard Delille, è bene ricordare che nell'analisi di questa mole di dati «tutti i dubbi sono ovviamente leciti: sono tentativi da parte delle classi più agiate di 'nascondere' una parte dei loro beni, pratica particolarmente facile per i valori finanziari; e sono anche tentativi delle classi più povere di sfuggire, come nelle numerazioni dei fuochi, alla rilevazione». D'altra parte, è vero anche – specie in centri di piccole dimensioni – che la fitta rete di relazioni sociali gioca un ruolo di 'controllo' al quale difficilmente è possibile sfuggire, in quanto «ciascuno sorvegliava e conosceva abbastanza bene i beni del suo vicino [...] un 'borghese' o un privilegiato aveva davvero interesse a nascondere una terra o una casa che aveva dato in affitto a un contadino, a rischio di vederne poi usurpata la nuda proprietà che gli restava? Non bisogna dimenticare, infine, che il catasto [...] aveva pieno valore giuridico per quanto riguardava il possesso delle terre»¹⁹. Da parte sua, il catasto murattiano consente un'indagine di tipo patrimoniale in quanto focalizza l'attenzione esclusivamente sul nominativo del capofamiglia cui segue l'elenco e la rendita dei beni da esso posseduti, mentre qualsiasi riferimento al nucleo familiare e alla sua composizione scompare: nell'ambito della presente ricerca esso si è rivelato utile per verificare con dovizia di particolari l'entità, il valore, l'accumulo (ed eventualmente la disgregazione) del patrimonio immobiliare delle famiglie considerate in un arco cronologico notevolmente ampio.

¹⁹ G. DELILLE, *Crescita e crisi di una società rurale*, cit., p. 57.



ic est decimus quartus liber Rothomalli mei Not. Joachim Buono
 nomo à Padula Province Principatus citra. inceptus et con-
 fectus in anno milles. septingentes. sexages. nono. Reg. Seren-
 tissima et Catholica Domina nra Ferdinando Quarta de
 Borbona Dei gratia. Vtriusq. Sicilie et Hierusalem Rege
 Hispaniar. Infante Duce Parme. Placentie. et Castro. ac
 Magna Principe Hereditario Mercurie. Regnat. vero eius in
 hac Regno Neapolis anno decimo feliciter amari in quo describuntur
 tur omnes contractus. Instrumenta. atq. variationes in quibus
 interit in anno pred. me fore rogatum per totum hoc Regnum N-
 apolitatum. Quapropter auctoritate Superior. mihi concessa
 illos describam et in publicam formam redigam. servata
 ma Regie Pragmatice et hoc ut eis publica plena. fides
 beat. ab omnibus scripsi. subscripsi. et signo mea solito. cosue-
 quo in omnibus subterci. et signandi

Joachim Buonomo de Padula



Fondo protocolli notarili, protocollo del notaio Gioacchino Buonomo, Padula, anno 1769



23
Dies tertia Mensis Octobris, anno ve-
ro millesimo octingentesimo septi-
mo in hac Sassa Montella. In
nomine Domini

Constituti personalmente nella nostra
presenza il Sig. Dottor G. Gio-
vanni Bruni quondam Dona-
to di questa suddetta Sassa in
tervenientes alle cose cisse-
scritte per se stesso, suoi Ele-
di successori e da una parte.

Giovanni Bruni
Giuseppe Bruni
Nicola Bruni
Aniceto Bruni
G. Tebo Altosi Sajo
D. Giuseppe Caspari Sajo
V. Ferdinando Caspari Sajo
Bosquole Felice Giudice
A. Casarelli

Signori Reverendo Cano-
nico D. Giuseppe, D. Aniceto
e Nicola Bruni quondam
Tasquinio, anche di questa
sassa Sassa dell'altra

Queste parti hanno aperite in
presenza, come per loro par-
ticolari fini a vantage Gio-
vanni dell'anno millesecento
quarantaguardo i Signori Reve-
rendo Canonico D. Agostino, e
Donato Bruni Cio, e Padre
D. App. Giovanni, procedendo

ASAv, Protocolli notariili Sant'Angelo dei Lombardi, atto di divisione famiglia Bruni, notaio Andrea Capone di Montella, 3-10-1807

Casano li 16 Marzo 1809

54.
#2.



DA PAGARE
STRAORDINARIAMENTE

Visto Bellinotto, Settembre 1809
Riceuto fuori fino fra lei
de Luca

Mio caro, ed Amabilissimo Sposo - Confesso di esservi
deborore di risposta di due volte amare lettere
quali furono per me due preziose gemme, che
sempre addosso porto, le quale non mi farano dimen-
ticare del vostro amore.

Ricevei la famosa veste, la quale fu tutta in tra-
ro bene, per cui non bisogno di passarla in
mano di altro Sarpore per aggiustarla, e ne fo-
ro quello uso, che mi comandarivo.

Dell amore, che a me portare ne sono abbastanza
persuasa, come ne potete uiveri per troppo
sicuro del mio. Ricevei con piacere sono la sp
zella di porro galle, e limoni. Ricevei pure il Cam-
cino, quale (per mia sventura) intesi che vi
andava stretto, e corro. Scare allegramente, e
tendete alla vostra salute, ed allo studio, che
sono i due principali fini che dimorare con-

Mamma con il sig^{re} zio vi salutano carame-
te. Intesi con meraviglia che la nostri parenti di
zio Giovanni vi mandarono addire, che nei pas-
sati giorni di Carnevale io non amava di sta-
re in nostra Casa, ma che subito fuggi; que-
sto nol credere, giachè furono tutte menso-
gne, che ame non passò neppure per i capi-

ASAv, Atti Del Corpo-Bruni, Lettera di Angela Rosa Del Corpo a Tarquinio Bruni, 16/3/1809

190
Salerno 4. Genn^{ro} 1804

184



Carolina mia Cara = questo sera mi son pervenu-
te due tue lettere una sotto la data de i due del
corrente, e l'altra con quella de' i 8^o; colla prima ho
inteso quanto mi dite per il saluto fattovi da
mio Padre, e rispondendo alla vostra dimanda vi dico
che me lo disse esso stesso di avervi saluto salpa-
ro, che vi saluto, dicandomi così, ecco che ho fatto
io le parti due, ho salutato la tua futura Spo-
sa. Ben potete comprendere da questo quanto sia il
medesimo compiacente per noi.

Ti ringrazio di aver mandato la mia lettera a Frances-
ca mia Sorella. In quanto di mia Sorella Rosa,
non vi faccio scampo il suo contegno, mentre la medesima
ha sortito dalla natura, un naturale contrario a tutti gli
altri individui della nostra famiglia, qual'è quello di
essere disgustante, ed alle volte sente dal Signor Pa-




S. R. M.

75

Signore

Tarquinio Bruni della Città di Monreale in P. U. unitamen-
te espone che essendo unico di famiglia nel passato anno
1808 contrasse Matrimonio colla Sig.^{la} Angelaccia del Cor-
po della finitima Terra di Casano, e con rito de' avve-
sti il contratto Matrimoniale perfezionato prima del Codice Napole-
one, nel mese di Ottobre passato con i Capitoli, e rito de' No-
vembre colla parola innanzi al Paroco, e nel mese di Decem-
bre de' passato anno colla pubblicazione, e decreto della Curia
parlava per causa che la sola benedizione fu data
ne' primi giorni di Gennaio senza adempirsi all'atti Civili,
attaccandosi per questa parte il Matrimonio di rito de' No-
vembre la causa nel titolo di prima istanza in Avellano
Padre, Signore le sante leggi di Napoleone sono degne di ve-
nerazione, e il non essersi adempita la formalità degli atti
Civili di rito che in queste cose fatte non si sapea il
metodo, né la maniera di farsi ne' primi momenti dell'
esecuzione della legge, né altri Matrimoni prima di que-
sto si erano celebrati, come dal certificato, che si unificò, né
prima di luglio sono a noi venuti i libri stampati di Regi per
per tale particolare, come dalle stessi certificati: oltre che
si crede che come il contratto si rito perfezionato nel 1808
e prima della legge, altro non si richiedesse.



ASCe, stato civile della Restaurazione, Bruscianno, matrimoni, atti Di Maiolo-Guarino, 1836, f. 6, atto di morte di Santolo Di Maiolo, 1/7/1835

Buonome Giuseppe Legale

NATURA delle colture e delle proprietà.	ESTENSIONE DELLE TERRE	ESTENSIONE DELLE TERRE			VALORE NETTO		RILASCIO	MOTIVI DI CARICO O TIRARICO
		1. ^a Classe	2. ^a Classe	3. ^a Classe	CLASSE DI TERRE	CLASSE DI TERRE		
11 Semivant. Arborata	4.	4.	5.	12.76				
12 Catagnate Percolata			3.	3.95				
13 Erb. mont. D			1.	.15				
14 Luscate Copia			2.	2.62				
15 Erb. mont. P. P. P.		1.	2.	2.81				
16 P. P. P.		1.16	1.15	6.60				
17 Caparale D				.5				
18 Bagna D		.5	1.	2.21				
19 Erb. con qua. Calotte	.12	1.1	1.16	8.59				
20 Erb. con qua. P. P. P.	.7			1.42				
21 P. P. P.	.11			.80				
22 Erb. con qua. P. P. P.				1.58				
23 Erb. con qua. P. P. P.	.3			.84				
24 Erb. con qua. P. P. P.				18.				
25 Erb. con qua. P. P. P.				3.				
26 Lignarica	5.2	7.15	15.71	64.76		64.76		
27 Bagnate Percolata			3.	3.95				
28 Erb. mont. D			1.	.15		1.08	116	
29 Lignarica	5.2	2.18	11.22			60.68		
30 con due S. Paolo	7			1.42				
31 D	1			.80		2.22	1409	
32 Lignarica	4.15	2.18	11.22			58.46		
33 na Principe		1.12	1.18	6.60		6.60	485	
34 Erb. con qua. P. P. P.				.05				
35 Erb. con qua. P. P. P.	4.15	6.6	10.4			51.81		
36 Erb. con qua. P. P. P.				.3		.3		
37 Erb. con qua. P. P. P.	4.16	6.6	10.4			50.91		
38 Erb. con qua. P. P. P.			1.	2.21		3.91	1405	
39 Erb. con qua. P. P. P.	4.12	6.6	10.4			48.76		

ASSa, Catasto Provvisorio murattiano, beni del legale Giuseppe Buonome, 1807

2. Esiti della ricognizione presso gli Archivi di Stato di Avellino, Salerno e Caserta

2.1 Principato Ulteriore - *Tribunale civile di prima istanza di principato Ulteriore*

Per quel che concerne il territorio del Principato Ulteriore, è possibile avere un'ampia panoramica relativa alla casistica di divorzi, separazioni e nullità in quanto la documentazione – custodita presso l'Archivio di Stato di Avellino (ASAv) – risulta reperibile quasi integralmente. Lo spoglio ha consentito l'identificazione di 12 cause matrimoniali di cui 5 istanze di divorzio²⁰, 3 nullità²¹, 3 separazioni²² e 1 istanza di coabitazione²³. Le istanze di divorzio risultano pendenti, le nullità accolte, le separazioni rispettivamente 1 accolta, 1 respinta e 1 pendente, la sola istanza di coabitazione (marito come parte attrice) accolta.

Le cinque istanze di divorzio (due del 1810, una del 1811 e due del 1812), vedono il marito nelle vesti della parte attrice: eccetto l'istanza Castaldo-Lombardo (1812) in cui si fa riferimento all'adulterio, per gli altri non sono specificate le motivazioni. In nessuna istanza è specificata la professione o la condizione sociale dei coniugi, in tre

²⁰ Istanza di divorzio a favore di Andrea Ippoliti contro Colomba De Feo di Avellino, ASAv, *Tribunale civile di Avellino*, primo foglio d'udienza, anno 1810, 30 maggio. Istanza di divorzio a favore di Nicola Rotoli contro Felicia D'Onofrio, ASAv, *Tribunale civile di Avellino*, primo foglio d'udienza, anno 1810, 23 novembre. Istanza di divorzio a favore di Angelo Muscetta contro Isabella Landone di San Giorgio La Molara, ASAv, *Tribunale civile di Avellino*, primo foglio d'udienza, anno 1811, 16 novembre. Istanza di divorzio a favore di Aniello Cennamo contro Irene Melito di Mirabella, ASAv, *Tribunale civile di Avellino*, primo foglio d'udienza, anno 1812, 4 luglio. Istanza di divorzio per adulterio a favore di Michele Castaldo contro Aloisia Lombardo, ASAv, *Tribunale civile di Avellino*, primo foglio d'udienza, anno 1812, 3 novembre.

²¹ Causa di nullità di matrimonio per mancanza di libero consenso a favore di Angelarosa Del Corpo di Cassano contro Tarquinio Bruni di Montella, ASAv, *Udienza di principato Ultra-Processi civili*, b. 115, fasc. 1142, Corte di Montella; ASAv, *Tribunale civile di prima istanza di principato Ulteriore*, primo foglio d'udienza, anno 1809, 25 settembre; ASAv, *Tribunale civile di prima istanza di principato Ulteriore*, Sentenze, anno 1809, 27 novembre. Causa di nullità di matrimonio per mancanza di libero consenso a favore di Mariantonia Angrisani di Luogosano contro Gaetano Cappuccio di Mirabella, ASAv, *Tribunale civile di prima istanza di principato Ulteriore*, Sentenze, anno 1813, 30 luglio; ASAv, *Tribunale civile di prima istanza di principato Ulteriore*, Sentenze, anno 1813, 18 dicembre; ASAv, *Tribunale civile di prima istanza di principato Ulteriore*, Sentenze, anno 1814, 29 luglio. Causa di nullità di matrimonio per mancanza di libero consenso a favore di Caterina Riccio contro Giuseppe Di Menna di Castelfranco in Miscano, ASAv, *Tribunale civile di prima istanza di principato Ulteriore*, primo foglio d'udienza, anno 1811, 29 maggio; ASAv, *Tribunale civile di Avellino*, Sentenze, anno 1811, 20 agosto.

²² Causa di separazione e richiesta di prestazione alimentare a favore di Teresa Velli contro Giovan Battista Stefanelli di Serino, ASAv, *Tribunale civile di prima istanza di principato Ulteriore*, Sentenze, anno 1811, 7 maggio; ASAv, *Tribunale civile di prima istanza di principato Ulteriore*, Sentenze, anno 1813, 18 marzo. Causa di separazione a favore di Lucrezia De Vivo contro Carmine Perillo di Grottaminarda, ASAv, *Tribunale civile di prima istanza di principato Ulteriore*, Sentenze, anno 1812, 28 settembre; ASAv, *Tribunale civile di prima istanza di principato Ulteriore*, Sentenze, anno 1812, 21 novembre. Causa di separazione a favore di Annamaria Manganiello contro Paolo De Mizio di Montesarchio, ASAv, *Tribunale civile di prima istanza di principato Ulteriore*, Sentenze, anno 1814, 3 agosto; ASAv, *Tribunale civile di prima istanza di principato Ulteriore*, Sentenze, anno 1815, 3 aprile.

²³ Istanza di coabitazione presso il tetto coniugale a favore di Davide D'Amore contro Rosaria Polzone di Montefalcione, ASAv, *Tribunale civile di prima istanza di principato Ulteriore*, primo foglio d'udienza, anno 1812, 9 ottobre.

è indicato il luogo di residenza. In tutti e cinque i casi il tribunale si appella all'articolo 240 del *Codice*²⁴, sospendendo il permesso di citare per venti giorni: scaduto il termine non risulta alcun seguito del procedimento (rigetto o accoglimento della domanda). Non è stato possibile identificare ulteriori notizie sui coniugi eccetto nel caso di Aniello Cennamo e Irene Melito di Mirabella (1812).

Le nullità e le separazioni identificate sono generalmente costituite da fogli d'udienza o sentenze.

Le cause maggiormente documentate e più ricche di risvolti sociali, quindi rivelatrici di molteplici e interessanti dinamiche familiari, sono le nullità per mancanza di libero consenso Del Corpo-Bruni (1809) – della quale è pervenuto l'incartamento processuale nella sua integrità – e Angrisani-Cappuccio (1813-1814) e le separazioni per eccessi, sevizie e ingiurie gravi De Vivo-Perillo (1812) e Manganiello-De Mizio (1814-1815). La parte attrice risulta sempre rappresentata dalla moglie eccetto nell'istanza di coabitazione D'Amore-Polsone (1812); altro aspetto importante, in tutti i casi esaminati – eccetto la causa Riccio-Di Menna (1811), interessante esempio di richiesta di nullità in ambito familiare contadino e la separazione Manganiello-De Mizio (1814-1815) di ambito artigianale – i coniugi appartengono a famiglie che si possono annoverare al variegato panorama del ceto civile: «galantuomini» *viventi more nobilium* nel caso dei Cappuccio, degli Angrisani e dei Del Corpo, agiati possidenti i Bruni e i Perillo, funzionari i D'Amore; l'esame delle fonti ha messo in luce come alcune di queste famiglie vedano una rapida ascesa sociale nei decenni centrali del Settecento (è il caso delle famiglie Bruni, Del Corpo e Cappuccio).

Due contesti familiari alto-borghesi esaminati – quelli delle giovani mogli Angelarosa Del Corpo e Mariantonia Angrisani – risultano caratterizzati dall'assenza della figura paterna e dall'ingombrante presenza di zii e madri straordinariamente determinati nella costruzione di alleanze familiari socialmente ed economicamente favorevoli. Inoltre, in quattro cause su sette (Del Corpo-Bruni, Angrisani-Cappuccio, De Vivo-Perillo e Manganiello-De Mizio) le fonti fanno riferimento a diverse tipologie di esercizio della violenza fisica o da parte della famiglia o del coniuge nei confronti della donna.

2.2 Principato Citeriore – *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*

La documentazione del tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore custodita presso l'Archivio di Stato di Salerno (ASSa) risulta incompleta (mancano i registri delle sentenze definitive) e in cattivo stato di conservazione; sebbene sia consultabile, non risulta sinora presente negli inventari dello stesso Archivio. Lo spoglio della documentazione disponibile compresa tra il 1809 e il 1815 ha consentito

²⁴ *Codice Napoleone*, cit., Titolo VI, *Del divorzio*, Capo II, *Delle forme di divorzio per causa determinata*, «ART. 240. Nei tre giorni susseguenti, il tribunale, sulla relazione del presidente o del giudice che ne avrà fatte le veci, e sulle conclusioni del Regio Procuratore, accorderà o sospenderà il permesso di citare. La sospensione non potrà eccedere il termine di giorni venti».

l'identificazione di 24 cause matrimoniali di cui 4 divorzi²⁵, 11 separazioni²⁶, 6 nullità²⁷ un'istanza di coabitazione²⁸ e 2 istanze di accoglimento (moglie) presso il

²⁵ Causa di divorzio a favore di Carolina Ronca di Solofra contro Giovanni Trara di Cava, APv, Causa Ronca-Trara 1813-1817; ASSa, *Tribunale civile di Salerno*, fogli d'udienza, anno 1813, 2 luglio; ASSa, *Tribunale civile di Salerno*, fogli d'udienza, anno 1813, 12 luglio. Istanza di divorzio a favore di Domenico Capozzolo contro Girolama Cospide di Albanella, ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1810, 11 agosto. Istanza di divorzio a favore di Nicola Ferraiolo contro Caterina Smaldone di Angri, ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1811, 18 gennaio; ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1811, 23 marzo. Istanza di divorzio a favore di Vincenzo Di Figliolia contro Girolama Garofalo di Roccapiemonte, ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1812, 15 aprile.

²⁶ Causa di separazione e richiesta alimentare a favore di Armida Buonomo di Padula contro Michele Oliva di Caggiano, ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1813, 30 gennaio; ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1813; ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1815, 25 gennaio; ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1815, 10 febbraio; ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1815, 14 aprile; ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1815, 9 agosto. Causa di separazione a favore di Bonaventura Pagliara contro Tommaso Sparano di Capriglia, ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1809, febbraio. Causa di separazione e maltrattamenti a favore di Antonia Turco contro Scipione (marito) e Giuseppe (suocero) Angiolillo di Serre, ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1810, 14 aprile; Causa di separazione a favore di Angela Esposito contro Antonio Varone di Angri, ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1813. Causa di separazione a favore di Lucrezia Nicodemo di Penta contro Rocco Ventura di Castiglione, ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1814, 21 settembre, ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1814, 30 settembre. Causa di separazione a favore di Teresa Attanasio contro Flaminio Villani di Nocera, ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1812, 23 marzo. Causa di separazione a favore di Maddalena Alfano contro Giacomo Riccio, ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1809, 24 novembre. Causa di separazione a favore di Elisabetta Citarella contro Pietro Sparano di Maiori, ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1809, 16 agosto. Causa di separazione a favore di Teresa Riccio contro Giuseppe Di Filippo di Sarno, ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1809, 16 agosto. Causa di separazione a favore di Maria Rosa Vitale contro Paolo Confalone di Minori, ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1814, 9 febbraio. Causa di separazione a favore di Lucrezia Nicodemo di Penta contro Rocco Ventura di Castiglione, ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1814, 21 settembre.

²⁷ Cause di nullità di matrimonio promosse dal pubblico ministero. Francesco Antonio Lembo di Ortodonico e Giovanna Starnella di Castellabate; Prospero Fallace e Laura Di Mucciolo; Vincenzo Lo Vaglio e Vincenza Cavallo; Pietro Opromolla e Anna Maria di Bastin Cafaro di Auletta, ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1809, 23 agosto. Causa di nullità promossa dal pubblico ministero tra Francesco Lembo di Ortodonico e Giovanna Starnella di Castellabate, ASSa, *Regia Udienza provinciale, Processi civili*, busta 49, fascicolo 584. Causa di nullità di matrimonio per irregolarità e mancanza di libero consenso a favore di Giovanni Copeta di Salerno contro Carolina Conte di Napoli, ASSa, *Regia Udienza provinciale, Processi civili*, busta 113, fascicolo 141. Causa di nullità di matrimonio per violazione degli sponsali a favore di Eleonora Fermo di Colliano contro Giuseppe Papio di Valva, ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1814, 18 luglio.

²⁸ Causa a favore di Francesca Petrone contro Pasquale Pennino di Sava, ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1810, 1 febbraio.

tetto coniugale²⁹. Delle cause di divorzio 3 risultano pendenti e 1 respinta, delle nullità 4 accolte, 1 respinta e 1 pendente, delle separazioni soltanto 1 risulta accolta a fronte di 7 pendenti e 3 respinte, l'istanza di coabitazione (moglie parte attrice) è accolta così come le 2 istanze di accoglimento presso il tetto coniugale.

Sulla base della documentazione identificata, unitamente a quella custodita in archivio privato, è stato possibile ricostruire la causa di divorzio Ronca-Trara (1813-1817), che risulta essere la più significativa in termini di mole documentaria e varietà tematica tra i divorzi istruiti presso i tribunali di prima istanza delle province campane.

Riguardo alle altre tre cause di divorzio l'esame delle fonti ha consentito di ricavare alcuni dati interessanti, relativi in primo luogo alla condizione sociale della parte attrice, sempre rappresentata dal marito: di ambito contadino-artigianale Domenico Capozzolo – il primo ad introdurre domanda di divorzio nel Principato Citeriore (1810) – definito «lavoratore di terre» e «maestro fabbricatore», appartenenti alla borghesia il medico Vincenzo Di Figliolia (1812), che svolge contemporaneamente la funzione di sindaco e ufficiale di stato civile e il «possidente» Nicola Ferraiolo (1811).

Per quel che riguarda le motivazioni, le cause Capozzolo-Cospide, Ferraiolo-Smaldone e Ronca-Trara rappresentano un'eccezione nel panorama divorzista del Regno di Napoli di primo Ottocento. Le prime due risultano essere, allo stato attuale delle ricerche, le uniche istanze motivate dalla condanna a pena infamante del coniuge convenuto (moglie); relativamente alla motivazione della «fisica impotenza al matrimonio» addotta da Carolina Ronca sin dalla citazione in giudizio del marito Giovanni Trara, non risultano ad oggi casi analoghi. In relazione all'esito, soltanto per la causa Ferraiolo-Smaldone è attestato il rigetto della domanda (26 marzo 1811) mentre le altre risultano pendenti a livelli diversi nel corso della fase introduttiva: la causa Ronca-Trara prima dell'avvio della fase istruttoria, quella Di Figliolia-Garofalo a livello embrionale non diversamente dalle istanze avellinesi, per quella Capozzolo-Cospide la pronuncia della sentenza è dilazionata sulla base di un presunto vizio di forma presente nell'istanza dell'attore: se per la causa Ronca-Trara si può affermare, grazie alla testimonianza della sentenza del 1817, l'assenza di qualsiasi pronunciamento anteriore all'abolizione del divorzio (1815), per la causa Capozzolo-Cospide non vi è traccia di ulteriore documentazione in grado di far luce sull'eventuale seguito del procedimento.

Spostando l'attenzione su nullità e separazioni, le cause Buonomo-Oliva (1812-1815) e Villani-Attanasio (1812) rappresentano quelle più significative e ricche di spunti, anche grazie al reperimento pressappoco integrale della documentazione.

²⁹ Istanza a favore di Teresa Noviello di Cava contro Francesco Spicchi di Salerno, ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1810, 14 dicembre. Istanza a favore di Giovanna Mascieri contro Vincenzo Giacchetti di Atena, ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1814, 22 maggio.

Analogamente a quanto rilevato per il principato Ulteriore, la parte attrice delle cause di separazione è sempre rappresentata dalla moglie; la motivazione alla base delle istanze di separazione (ove è stato possibile attestarla) è anche qui l'esercizio di differenti tipologie di violenza nei confronti della donna da parte del marito (cause Pagliara-Sparano, Turco-Angiolillo, Buonomo-Oliva, Varone-Esposito, Nicodemo-Ventura), talvolta accompagnata dall'adulterio (cause Buonomo-Oliva, Varone-Esposito, Pagliara-Sparano) e dalla reclusione in conservatorio della moglie nel corso del giudizio (cause Pagliara-Sparano, Ricciardi-Viviano, Attanasio-Villani, Buonomo-Oliva). Per quel che concerne la condizione sociale dei coniugi, la gran parte di essi appartiene al variegato ceto borghese provinciale (possidenti e galantuomini).

Su un totale di sei cause di nullità quattro sono promosse dal pubblico ministero per irregolarità riscontrate nella celebrazione del matrimonio; esse consentono di gettare luce sul complesso processo di transizione, ricezione e adeguamento alle nuove norme in contesti periferici tanto da parte dei funzionari preposti all'applicazione delle stesse e soprattutto da parte della popolazione, specie se appartenente a strati sociali subalterni; le altre due sono rispettivamente una causa d'impedimento al matrimonio per violazione della promessa (causa Fermo-Papio, 1814) e l'unica causa di nullità attestata nelle province campane ove la parte attrice è rappresentata dal marito (causa Copeta-Conte, 1805-1811).

2.3 Terra di Lavoro – *Tribunale civile di prima istanza di Terra di Lavoro*

La documentazione del Tribunale civile di prima istanza di Terra di Lavoro presente presso l'Archivio di Stato di Caserta (ASCe) risulta costituita esclusivamente dagli incartamenti processuali superstiti, inventariati secondo l'ordine alfabetico dei nominativi delle parti. Lo spoglio della documentazione per il periodo compreso tra il 1809 e il 1814 ha consentito l'individuazione di 8 cause matrimoniali di cui 1 istanza di accoglimento presso il tetto coniugale da parte della moglie che si conclude con l'introduzione di un'istanza di divorzio da parte del marito³⁰, 3 separazioni³¹, 2

³⁰ Causa di accoglimento presso il tetto coniugale a favore di Maria D'Amore contro Santolo Di Maiolo di Brusciano, ASCe, *Tribunale civile di prima istanza di Terra di Lavoro*, Processi civili antichi, I-II elenco (1808-1817), busta 2.

³¹ Causa di separazione e richiesta di prestazione alimentare a favore di Mariantonia D'Apuzzo contro Pietrantonio D'Arienzo di Tufino, ASCe, *Tribunale civile di prima istanza di Terra di Lavoro*, Processi civili antichi, I-II elenco (1808-1817), busta 1. Causa di separazione e richiesta di prestazione alimentare a favore di Colomba Di Lorenzo contro Carolina Russolillo di Sessa (figlia di primo letto del defunto Giuseppe Russolillo, marito di Colomba Di Lorenzo) ASCe, *Tribunale civile di prima istanza di Terra di Lavoro*, Processi civili antichi, I-II elenco (1808-1817), busta 45. Causa di separazione e richiesta alimentare a favore di Maria Di Lorenzo di Sessa contro Francesco Giannattasio di Napoli, ASCe, *Tribunale civile di prima istanza di Terra di Lavoro*, Processi civili antichi, I-II elenco (1808-1817), busta 80.

nullità³² e 1 causa di coabitazione (moglie come parte attrice)³³. L'istanza di divorzio motivata dall'adulterio della moglie è priva di seguito, la causa di nullità per mancanza di libero consenso accolta, quella per violazione degli sponsali respinta, delle separazioni una causa si conclude con l'accoglimento e due risultano pendenti, la coabitazione risulta pendente. Eccetto per l'istanza di divorzio, come si è detto parte di una causa più ampia (D'Amore-Di Maiolo, 1809), la parte attrice è sempre rappresentata dalla moglie. Nelle due nullità (Codella-Codella, 1808-1809; Crisci-Lauriello, 1811-1812) e nella causa di accoglimento (D'Amore-Di Maiolo, 1809) le famiglie coinvolte sono di ambito contadino mentre nelle tre separazioni (D'Apuzzo-D'Arienzo, 1809-1810; Di Lorenzo-Rossolillo, 1803-1809; Di Lorenzo-Giannattasio, 1807-1809) e nella causa di coabitazione (D'Amore-De Lisi, 1803-1808) appartengono alla borghesia terriera e delle professioni.

	DIVORZI			SEPARAZIONI			NULLITA'		
	P.U.	P.C.	T.D.L.	P.U.	P.C.	T.D.L.	P.U.	P.C.	T.D.L.
A.	-	-	-	1	1	1	3	4	1
P.	5	3	1	1	7	2	-	1	-
R.	-	1	-	1	3	-	-	1	1

A= accolti
P = pendenti
R= respinti

P.U. (principato Ulteriore)
P.C. (principato Citeriore)
T.D.L. (Terra di Lavoro)

³² Causa di nullità di matrimonio per mancanza di libero consenso e vincolo di parentela a favore di Brigida Codella contro Angelo Codella di Sorbello (casale di Sessa), ASCe, *Tribunale civile di prima istanza di Terra di Lavoro*, Processi civili antichi, I-II elenco (1808-1817), busta 13. Causa di nullità di matrimonio per violazione degli sponsali a favore di Orsola Crisci contro Giovanni Lauriello di Arpaia, ASCe, *Tribunale civile di prima istanza di Terra di Lavoro*, Processi civili antichi, I-II elenco (1808-1817), busta 11.

³³ Causa di coabitazione presso il tetto coniugale a favore di Lucia D'Amore di Frignano Maggiore contro Francesco De Lisi di Presenzano, ASCe, *Tribunale civile di prima istanza di Terra di Lavoro*, Processi civili antichi, I-II elenco (1808-1817), busta 1.

3. Le cause matrimoniali: comparazione e interpretazione

3.1 Distribuzione geografica delle cause matrimoniali nelle province campane³⁴

ANNO/ COMUNE	ABITANTI (a)	MATRIMONI (b)	DIVORZI	SEPARAZIONI	NULLITÀ	ALTRO
1810/ ALBANELLA (P.C.)	1800	17	1	-	-	-
1811/ ANGRI (P.C.)	5000	55	1	-	-	-
1813/ ATENA (P.C.)	2120	8	-	-	-	1
1809/ AULETTA (P.C.)	1800	20	-	-	3	-
1810/ AVELLINO (P.U.)	10085	84	1	-	-	-
1809/ BRUSCIANO (T.D.L.)	1660	15	1	-	-	1
1811/ CAMPAGNA (P.C.)	6000	20	-	1	-	-
1809/ CAPRIGLIA (P.C.) <i>casale di Salerno</i>	1120	ND	-	1	-	-
1809/ CASSANO (P.U.)	2000	16	-	-	1	-
1811/ CASTELFRANCO (P.U.)	2450	ND	-	-	1	-
1814/ COLLIANO (P.C.)	2600	12	-	-	1	-
1811-1812/ FORCHIA (P.U.)	800	5	-	-	1	-

³⁴ (a) L'entità degli abitanti è ricavata da L. GIUSTINIANI, *Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli*, Tomi I-X, Napoli, presso Vincenzo Manfredi, 1797-1805.

(b) L'entità dei matrimoni – riferita all'anno d'introduzione di ciascuna istanza presso i tribunali – è stata ricavata attraverso il computo degli atti di matrimonio di ciascun paese in questione. Cfr. ASAs, ASAv e ASCa, *Stato civile napoleonico, registro dei matrimoni*.

Abbreviazioni:

P.C. = principato Citeriore

P.U. = principato Ulteriore

T.D.L. = Terra di Lavoro

1803-1808/ FRIGNANO MAGGIORE (T.D.L.)	1892	9 (1810)	-	-	-	1
1812/ GROTTAMINARDA (P.U.)	1500	21	-	1	-	-
1813-1814/ LUOGOSANO (P.U.)	970	5	-	-	1	-
1809/ MAIORI (P.C.)	3200	31	-	1	-	-
1814/ MINORI (P.C.)	2200	20 (1812)	-	1	-	-
1812/ MIRABELLA (P.U.)	5300	41	1	-	-	-
1812/ MONTEFALCIONE (P.U.)	4000	24	-	-	-	1
1814/ MONTESARCHIO (P.U.)	7000	37	-	1	-	-
1812/ NOCERA (P.C.)	25200	76	-	1	-	-
1809/ ORTODONICO (P.C.)	600	ND	-	-	1	-
1812-1815/ PADULA (P.C.)	6000	52	-	1	.	-
1814/ PENTA (P.C.)	1800	ND	-	1	.	-
1812/ ROCCAPIEMONTE (P.C.)	3000	26	1	-	-	-
1811/ SAN GIORGIO LA MOLARA (P.U.)	4500	43	1	-	-	-
1805-1811,1809,1810/ SALERNO (P.C.)	9000	87 (1811)	-	-	1	1
1809/ SAN SEVERINO (P.C.)	ND	142	-	-	-	1
1809/ SARNO (P.C.)	12000	74	-	1	-	-

1809-1810/ SAVA (P.C.) <i>casale di San Severino</i>	560	ND	-	-	-	1
1813/ SCAFATI (P.C.)	2400	52	-	1	-	-
1804-1813/ SERINO (P.U.)	8000	18	-	1	-	-
1810/ SERRE (P.C.)	2500	18 (1811)	-	1	-	-
1803-1809,1807-1809/ SESSA (T.D.L.)	4000	115 (1809)	-	2	-	-
1813-1817/ SOLOFRA (P.U.)	6400	26	1	-	-	-
1808-1809/ SORBELLO (T.D.L.) <i>casale di Sessa</i>	350	ND	-	-	1	-
1809-1810/ TUFINO (T.D.L.)	1000	-	-	1	-	-

SUDDIVISIONE DEI CENTRI SECONDO LA ZONA ALTIMETRICA

Montagna interna

Atena (P.C.); Cassano (P.U.); Castelfranco (P.U.); Colliano (P.C.); Forchia (T.D.L.); San Giorgio La Molara (P.U.); Serino (P.U.); Solofra (P.U.).

Collina interna

Albanella (P.C.); Auletta (P.C.); Avellino (P.U.); Campagna (P.C.); Grottaminarda (P.U.); Luogosano (P.U.); Mirabella (P.U.); Montefalcione (P.U.); Montesarchio (P.U.); Padula (P.C.); Penta (P.C.); San Severino (P.C.); Sava (P.C.); Tufino (T.D.L.)

Collina litoranea

Capriglia (P.C.); Maiori (P.C.); Minori (P.C.); Ortodonico (P.C.); Salerno (P.C.); Sessa (T.D.L.); Sorbello (T.D.L.)

Pianura

Angri (P.C.); Brusciano (T.D.L.); Frignano Maggiore (T.D.L.); Nocera (P.C.); Roccapiemonte (P.C.); Sarno (P.C.); Scafati (P.C.).

L'esame relativo alla distribuzione geografica delle cause matrimoniali delle province campane – avendo come riferimento il domicilio consueto della parte attrice all'avvio della causa – evidenzia che il fenomeno, per quanto ridotto se confrontato con l'entità dei matrimoni, vede una diffusione territoriale che coinvolge tutte le tipologie di centri urbani. Sono presenti i *casali*, privi di autonomia propria: il borgo di Sorbello, casale di Sessa (Terra di Lavoro), Sava, casale di San Severino (Principato Citeriore), Capriglia, casale di Salerno; i centri con una popolazione compresa tra le centinaia e i 2000 abitanti (13); quelli con una popolazione compresa tra i 2000 e i 6000 abitanti (14); e quelli con una popolazione compresa dai 6000 in su in numero di 7 (casali compresi). Esclusi i centri costieri di Salerno, Maiori e Minori, gli altri (35) sono ubicati nell'entroterra, con la prevalenza delle aree montuose e collinari su quelle pianeggianti; inoltre, precedentemente l'eversione della feudalità (1806), eccetto le *città regie* di Salerno, Maiori e Minori, gli altri centri rappresentati (31) sono alternativamente *terre, stati* e *città* feudali: 5 di essi sono sedi vescovili (Avellino, Campagna, Nocera, Sarno, Sessa)³⁵.

Il Principato Citeriore (482.285 abitanti) vede il maggior numero di centri rappresentati (19). Di questi, 3 sono centri costieri, 5 ubicati in pianura, 11 tra collinari e montani: 5 hanno una popolazione che va dai 6000 abitanti in su.

Il Principato Ulteriore (335.915 abitanti) vede 11 centri rappresentati, 6 collinari e 5 montani, 3 dei quali con una popolazione superiore ai 6000 abitanti.

La Terra di Lavoro (797.919 abitanti)³⁶ vede rappresentati 6 centri, 5 dei quali ubicati in pianura e collina e 1 in montagna: la popolazione è compresa tra le poche centinaia e i 4000 abitanti.

Dall'esame emerge quindi come la distribuzione geografica delle cause veda coinvolti prevalentemente i centri medio-piccoli dell'entroterra campano caratterizzati dal retaggio feudale e nei quali agricoltura, pastorizia e attività connesse rappresentano le principali occupazioni economiche della popolazione; fanno eccezione le tre città regie appena menzionate (tutte ubicate in Principato Citeriore) ed altri centri quali Avellino, Campagna, Nocera, Sarno, Sessa (queste ultime tre peraltro fiorenti centri agricoli) e Solofra, caratterizzati, a livelli diversi, dalla nutrita presenza di un ceto civile, da un artigianato specializzato e dalla vivacità dei commerci. Questi dati forniranno ulteriori possibilità interpretative una volta incrociati con quelli relativi all'identità della parte attrice, alla condizione sociale delle parti (paragrafo 3.4) e al livello di alfabetizzazione della parte attrice (paragrafo 3.6).

³⁵ Cfr. L. GIUSTINIANI, *Dizionario geografico ragionato*, cit.

³⁶ Per l'entità della popolazione delle province, *ivi*, Tomo I, pp. CXXV-CXXVII.

3.2 Tipologia ed esito delle cause matrimoniali per ciascuna provincia

	PRINCIPATO CITERIORE	PRINCIPATO ULTERIORE	TERRA DI LAVORO	ACCOLTE	RESPINTE	PENDENTI	TOTALE CAUSE PER TIPOLOGIA
DIVORZIO	4	5	1	-	1	9	10
SEPARAZIONE	11	3	3	3	4	10	17
NULLITÀ	6	3	2	8	2	1	11
ISTANZA PER LA COABITAZIONE DEL CONVENUTO PRESSO IL TETTO CONIUGALE	1	1	1	2	-	1	3
ISTANZA PER L'ACCOGLIMENTO DELLA PARTE ATTRICE PRESSO IL TETTO CONIUGALE	2	-	1	3	-	-	3
TOTALE CAUSE PER PROVINCIA ED ESITO	24	12	8	16	7	22	44

Dieci domande di divorzio risultano introdotte presso i tribunali di prima istanza delle province campane, nove delle quali si interrompono bruscamente: sette in forma di semplice istanza, una prima della pronuncia della sentenza ed una nel corso della fase introduttiva. Non risultano dichiarazioni d'inammissibilità da parte dei tribunali che possano fornire una motivazione di ordine legale circa l'interruzione del procedimento³⁷.

La sola causa che si conclude con un'ambigua sentenza di rigetto è quella di Nicola Ferraiolo, «possidente» di Angri (principato Citeriore). L'uomo domanda il divorzio (1811) nei confronti della moglie Caterina Smaldone sulla base della condanna di quest'ultima ad una pena infamante, motivazione che prevede un iter differente da quello ordinario³⁸; la donna era stata infatti condannata presso l'abolita Regia

³⁷ *Codice Napoleone*, cit., Titolo VI, Capo II, «ART. 272. Sarà estinta l'azione di divorzio colla riconciliazione dei due coniugi, avvenuta tanto dopo i fatti che avrebbero potuto autorizzarla, quanto dopo la domanda del divorzio stesso. ART. 273. Nell'uno e nell'altro caso sarà dichiarata inammissibile la domanda dell'attore: potrà questi nondimeno intentare una nuova azione per la evenienza di altra causa dopo la riconciliazione, ed allora potrà far uso delle cause precedenti per appoggiare la nuova sua domanda».

³⁸ *Codice Napoleone*, cit., Titolo VI, Capo II, «ART. 261. Quando si sarà proposto il divorzio perché uno dei coniugi è stato condannato a pena infamante, le sole formalità da osservarsi consisteranno nel presentare al tribunale civile una copia legale della sentenza di condanna, ed un certificato del tribunale criminale, il quale provi che la medesima sentenza non è suscettibile per vie legali».

Udienza a dodici anni di reclusione per adulterio e furto, pena ridotta successivamente dalla Corte della Vicaria a due anni «da esporsi nella Casa detta della Penitenza». Sebbene il Ferraiolo abbia ottemperato a quanto prescritto dalla legge e il regio procuratore si esprima favorevolmente all'accoglimento in quanto «la sentenza [criminale] non solo non è suscettibile di riforma, che anzi è stata eseguita», il tribunale rigetta la domanda senza fornire peraltro alcuna motivazione in merito.

Delle cinque istanze avellinesi pendenti è possibile citare quella introdotta da don Aniello Cennamo nei confronti della moglie donna Irene Melito, possidenti di Mirabella, i quali al momento del divorzio (1812) hanno rispettivamente ventinove e ventuno anni. Il procedimento, del quale non è nota la motivazione, non ha avuto alcun seguito: ne sono testimonianza la nascita di due figli della coppia successivamente all'introduzione dell'istanza, Violante (1814) e Giovanni, morto ad un mese (31-1-1820) e la procura con cui nel 1819 la Melito incarica il coniuge di una vendita da effettuarsi a Napoli. Donna Irene muore il 24 novembre 1820 (33 anni), dieci mesi dopo la nascita del secondo figlio. È significativo notare come don Aniello contrae celermente un nuovo matrimonio (le pubblicazioni risalgono a meno di tre mesi dalla morte della moglie, l'11 febbraio 1821) con la ventiquattrenne donna Isabella Marra del vicino comune di Paterno, che sposa il 3 aprile. Il Cennamo muore il 18 maggio 1832³⁹.

Passando al principato Citeriore, la stessa sorte tocca all'istanza di divorzio «per causa determinata» (1812) introdotta dal medico Vincenzo Di Figliolia (n. 1770), ex esule 'giacobino' assieme al fratello avvocato Antonio⁴⁰, nei confronti della moglie Girolama Garofalo (1778-1846)⁴¹. Come per l'istanza avellinese, non è dato conoscere la motivazione (è lecito, trattandosi di causa determinata, supporre l'adulterio) ma, a differenza dei coniugi irpini, costoro non sono in giovane età al momento dell'istanza. Unico dei coniugi coinvolti nelle cause di divorzio del quale si

³⁹ ASAv, *Fondo Protocolli Notarili*, Vers.I, notaio Costantino Iannelli, Mirabella, 7 maggio 1819; ASAv, *Stato civile napoleonico*, comune di Mirabella, *nati*, anno 1809, n. 119; ASAv, *Stato civile napoleonico*, comune di Mirabella, *nati*, anno 1814, n. 122; ASAv, *Stato civile della Restaurazione*, comune di Mirabella, *nati*, anno 1819, n. 249; ASAv, *Stato civile della Restaurazione*, comune di Mirabella, *morti*, anno 1820, n. 9 – n. 87; ASAv, *Stato civile della Restaurazione*, comune di Mirabella, *pubblicazioni di matrimonio*, n. 9; ASAv, *Stato civile della Restaurazione*, comune di Paterno, *matrimoni*, n. 3; ASAv, *Stato civile della Restaurazione*, comune di Mirabella, *morti*, anno 1832, n. 57.

⁴⁰ Vincenzo Di Figliolia assieme al fratello Antonio, figli del «quondam Nicola» risultano presenti nelle liste dei rei della Giunta di Stato nel 1800. Vincenzo, di anni «30 circa» risulta «condannato ad anni 10 di esportazione fuori i Reali Dominij»⁴⁰ mentre Antonio «d'anni 34» è nell'elenco di coloro «che, condannati dalla Suprema Giunta di Stato, sono stati asportati in Marsiglia sotto pena della morte nel caso, che ritornassero nei Reali Dominij senza il Real Permesso»: Antonio, di professione «avvocato», risulta nel 1814 residente in Roccapiemonte in «palazzo proprio strada Casali», marito di Girolama Tortora e padre del neonato Giovannino Raffaellino Emidio. Cfr. *Filiazioni de' Rei di Stato condannati dalla Suprema Giunta di Stato, e da' visitatori generali, in vita, e a tempo ad essere asportati da' Reali Dominij*, Napoli, nella Stamperia Reale, MDCCC, p. 5, p. 15. ASSa, *Stato civile napoleonico*, comune di Roccapiemonte, *nati*, anno 1814, n. 111.

⁴¹ ASSa, *Stato civile napoleonico*, comune di Roccapiemonte, *morti*, anno 1846, n. 35. All'atto di morte della donna il marito Vincenzo Di Figliolia è indicato come «defunto».

attesta un coinvolgimento di rilievo nei moti del '99 tale da determinarne l'esilio, Di Figliolia continua a svolgere un ruolo significativo nel contesto politico locale nel corso del Decennio, occupando la carica di sindaco e ufficiale di stato civile del paese natale Roccapiemonte dal marzo del 1813 al dicembre dell'anno successivo⁴². Anche la famiglia della moglie Girolama definita «proprietaria», appartiene al ceto civile locale; il genitore don Vincenzo Garofalo (n. 1742) «di civile condizione», domiciliato con la moglie Teresa Della Corte (n. 1762) «in Palazzo Proprio» è sindaco di Roccapiemonte nel 1809. Oltre a Girolama egli ha altre tre figlie, Patrizia (n.1789), Magrina (n.1789) e Caterina (n.1792)⁴³; il matrimonio delle prime due è di tipo esogamico (i coniugi, di ceto civile, sono rispettivamente di Nocera e di Ariano) mentre il matrimonio di Caterina – come quello di Girolama – è endogamico: quest'ultima sposa nel 1813 un altro notevole di Roccapiemonte, Giambattista Figliolino (n.1792), presso l'abitazione del quale nel 1846 risulta il decesso della cognata Girolama. Altro elemento significativo è rappresentato dall'alfabetizzazione: sebbene appartenente al ceto civile, le due sorelle Magrina e Caterina, così come la madre, risultano analfabete e lo stesso genitore Vincenzo Garofalo, mostra un'evidente incertezza nella sottoscrizione dei documenti nel periodo del suo sindacato⁴⁴. Non è stato possibile verificare se a seguito dell'interruzione del procedimento Vincenzo Di Figliolia e Girolama Garofalo si siano ricongiunti.

In ambito sociale diverso e secondo altre modalità vede la luce l'unica istanza di divorzio identificata in Terra di Lavoro. I coniugi sono «campagnuoli» di Brusciano, casale di Marigliano. Maria D'Amore afferma di essere stata cacciata di casa dal marito Santolo Di Majolo (1764-1835)⁴⁵ da circa quattro anni (1805) «per puro capriccio dello stesso»⁴⁶ e dopo appena un anno di matrimonio; la donna chiede perciò che venga imposto al marito di riceverla in casa e di corrisponderle gli alimenti, altrimenti in caso di rifiuto sia obbligato alla restituzione della dote (cinquanta ducati oltre a suppellettili ed arredi). Il giudice di Pace di Marigliano accoglie la richiesta alimentare della donna. Santolo rigetta la sentenza, adducendo la «mala condotta» di vita della moglie «come è pubblico e notorio per tutto quel comune»⁴⁷ quale motivazione della fuga della stessa dal tetto coniugale e allo stesso tempo introduce istanza di divorzio per adulterio⁴⁸. Il procedimento non risulta avere seguito. Tre anni dopo (1811) Santolo dichiara la nascita di un figlio, Domenico,

⁴² ASSa, *Stato civile napoleonico*, comune di Roccapiemonte, *matrimoni*, anni 1813-1814.

⁴³ ASSa, *Stato civile napoleonico*, comune di Roccapiemonte, *matrimoni*, anno 1810, n. 16; ASSa, *Stato civile napoleonico*, comune di Roccapiemonte, *matrimoni*, anno 1812, n. 13; ASSa, *Stato civile napoleonico*, comune di Roccapiemonte, *matrimoni*, anno 1813, n. 18.

⁴⁴ ASSa, *Stato civile napoleonico*, comune di Roccapiemonte, *nati*, anno 1809.

⁴⁵ ASCe, *Stato civile della Restaurazione*, comune di Brusciano, *morti*, anno 1835, n. 48.

⁴⁶ ASCe, causa D'Amore-Di Maiolo cit., f. 6.

⁴⁷ Ivi, f. 8.

⁴⁸ Ivi, f. 9.

«nato [...] in costanza del suo legittimo matrimonio con la signora Maria D'Amore»⁴⁹, plausibile testimonianza del ricongiungimento dei coniugi.

Più numerose e documentate le domande di separazione identificate, in totale diciassette. Soltanto tre risultano accolte⁵⁰ e quattro respinte⁵¹ mentre le restanti non procedono oltre la disposizione di misure provvisorie in pendenza della causa (erogazione degli alimenti da parte del marito nel corso del giudizio e/o residenza in conservatorio della moglie).

È il caso ad esempio nel 1809 di Bonaventura Pagliara, «proprietaria» di Capriglia (principato Citeriore), la quale chiede la separazione dal coniuge Tommaso Sparano a motivo delle «sevizie usatele per distrarlo da atti illeciti» (in questo caso, è evidente il riferimento all'adulterio). Il tribunale si limita ad approvare la richiesta alimentare della Pagliara durante il corso del giudizio (nove ducati) e stabilisce come residenza provvisoria il Conservatorio dei SS. Giovanni e Paolo di Salerno; ordina inoltre al marito di fornire alla moglie tutto quello che le sarà necessario per la vita quotidiana in conservatorio ovvero «un letto corrispondente alla di lei condizione colle biancherie e coltre necessaria, unitamente con un comodino, tavolino, sei sedie, una

⁴⁹ ASCe, *Stato civile della Restaurazione*, comune di Brusciano, *processetti matrimoniali*, anno 1836, n. 4, f. 1.

⁵⁰ Dallo spoglio risultano accolte una domanda di separazione per area. In principato Ulteriore la domanda di Lucrezia De Vivo contro Carmine Perillo, cfr. Capitolo VI, paragrafo 2; in principato Citeriore la domanda di Maddalena Alfano contro Giacomo Riccio, entrambi «possidenti» di San Severino. La prima sentenza risale al 14 giugno 1808 presso la Gran Corte della Vicaria cui segue una nuova sentenza della neonata Corte d'appello di Napoli del 20 marzo 1809. Il tribunale di Salerno condanna il Riccio al pagamento dell'antefato e alla restituzione di quei beni mobili facenti parte della dote a norma di quanto previsto dal *Codice* in relazione agli effetti della separazione, cit. nota 26. In Terra di Lavoro Colomba Di Lorenzo di Teano e il «patrizio» Giuseppe Russolillo sin dal 1803 sono giunti alla stipula di un'«amichevole convenzione» (separazione consensuale) che stabilisce il ritiro della donna presso la casa paterna e l'erogazione da parte del marito di una pensione alimentare di venti ducati annui, in attesa di una possibile riconciliazione. Tuttavia, alla morte di quest'ultimo (1808), la somma non risulta erogata. Colomba e il padre Bernardo citano quindi in giudizio Carolina Russolillo (1809) figlia di primo letto di Giuseppe, chiedendo la liquidazione degli arretrati (cinquecentotrentaquattro ducati). Il tribunale, a seguito della contumacia della Russolillo, condanna la stessa al pagamento del debito e alle spese di giudizio, riconoscendo implicitamente il valore legale della convenzione privata precedentemente stipulata tra i coniugi, cit. nota 31. Sul tema delle separazioni consensuali e delle separazioni di fatto nella forma di una pattuizione privata stipulata in presenza del notaio, attraverso differenti tipologie di accordo tra i coniugi per vivere divisi o ancora nell'abbandono del tetto coniugale (fuga) precedente anche di anni il ricorso al tribunale cui si collegano molteplici iniziative di mediazione e conciliazione cfr. C. LA ROCCA, *Tra moglie e marito*, cit., pp. 218-244; C. LA ROCCA, *La politica matrimoniale di A. Baldovinetti* in D. MENOZZI (a cura) *Antonio Bladovinetti e il riformismo religioso toscano del Settecento*, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 2002, pp.186-193; P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia*, cit., pp. 130-131; cfr. M. CAVINA, *Nozze di sangue*, cit., p. 113; D. LOMBARDI, *Giustizia ecclesiastica e composizione dei conflitti matrimoniali (Firenze, secoli XVI-XVIII)* in S. SEIDEL MENCHI-D. QUAGLIONI (a cura), *I tribunali del matrimonio*, cit., pp. 583-590.

⁵¹ In Principato Ulteriore la domanda di Annamaria Manganiello contro Paolo De Mizio, cfr. Capitolo VI, paragrafo 3. In principato Citeriore la domanda di Armida Buonomo contro Michele Oliva, cfr. Capitolo VI, paragrafo 1; la domanda di Teresa Attanasio contro Flaminio Villani, vedi *infra*; la domanda di Angela Esposito contro Antonio Varone, cfr. nota 26.

posata d'argento, biancherie di tavola e due lumi di ottone». Medesima dinamica per i coniugi Teresa Ricciardi e Nicola Viviano, «possidenti» di Campagna (principato Citeriore). La causa risulta pendente dal gennaio 1809. Il tribunale nel 1811 condanna il Viviano al pagamento degli alimenti correnti ed arretrati alla moglie (ducati ottantuno), frattanto residente presso il Conservatorio della Nunziatella di Salerno, dopo di che non risulta alcun seguito⁵².

Significativa in Terra di Lavoro, la causa di separazione tra Mariantonio D'Apuzzo e Pietrantonio D'Arienzo⁵³, ove la dimensione della violenza e del tradimento appare strettamente connessa con quella dell'interesse. I coniugi sono «possidenti» di Tufino. La sessantenne Mariantonio introduce istanza contro il marito perché questi, dopo averla cacciata di casa ed essersi impadronito della dote e di tutti i beni di lei (agosto 1808), rifiuta di corrispondere gli alimenti, lasciando la donna in uno stato di estrema indigenza; Mariantonio sostiene inoltre che il marito l'avrebbe posta in pericolo di vita attraverso l'esercizio di tutta una serie di gravi violenze e che frattanto lo stesso convive con l'amante presso il tetto coniugale, alla quale ha dato in dono persino i propri abiti⁵⁴. Una prima sentenza del giudice di Pace stabilisce la corresponsione di trenta ducati a favore di Mariantonio, esprimendo allo stesso tempo riprovazione per la condotta del marito (settembre 1809)⁵⁵. Una seconda sentenza (gennaio 1810) seguita all'opposizione del coniuge, riduce gli alimenti a quindici al mese⁵⁶; tuttavia il D'Arienzo rifiuta ancora l'erogazione della somma a seguito del quale il tribunale ordina il pignoramento dei beni dell'uomo (aprile 1810)⁵⁷: la causa non procede oltre.

Alcune cause di separazione identificate vedono il proprio avvio negli anni immediatamente precedenti la riforma giudiziaria napoleonica. Esse rappresentano una vivida testimonianza della prassi in materia matrimoniale adottata dai tribunali

⁵² Cit. nota 26. Sono presenti altre cause di separazione pendenti in principato Citeriore ove non vi è esplicito riferimento alla residenza in conservatorio della moglie. La domanda di Elisabetta Citarella contro Pietro Sparano di Maiori (16-8-1809) ove il tribunale condanna il marito all'erogazione degli alimenti a favore della moglie (centotrentasei ducati mensili), residente in Napoli «strada S. M.a degli Angioli a Pizzo Falcone»; la domanda di Teresa Riccio contro Giuseppe Di Filippo di Sarno (16-8-1809) che vede la conferma da parte del tribunale degli alimenti stabiliti dal giudice di pace di Sarno; la richiesta alimentare di Maria Rosa Vitale contro Paolo Confalone, «possidente» di Minori (9-2-1814). Il tribunale approva la richiesta alimentare mentre il giudizio di separazione resta pendente; la richiesta alimentare di Lucrezia Nicodemo di Penta contro il «possidente» Rocco Ventura di Castiglione che vede l'accoglimento della domanda, ovvero dieci ducati al mese «pendente il giudizio di separazione personale» (21-9-1814). Il tribunale chiede inoltre alla parte di produrre i testimoni al fine di dimostrare le «ingiurie gravi, sevizie e cattivi trattamenti» esercitati dal marito in quanto la Nicodemo risulta «sfornita di ogni appoggio, ed i fatti non sono che semplicemente asseriti» (30-9-1814); la causa tra Antonia Turco contro Scipione e Giuseppe Angiolillo di Serre (14-4-1810). Antonia Turco e gli Angiolillo sono definiti «possidenti». Il tribunale chiede alla parte attrice di produrre i testimoni che attestino le violenze e i maltrattamenti che la stessa afferma di aver subito dal marito e dal suocero. In entrambe le cause non risulta seguita la prova testimoniale.

⁵³ ASCe, causa di separazione D'Apuzzo-D'Arienzo, cit., nota 31.

⁵⁴ Ivi, ff. 7-8; ff. 10-13.

⁵⁵ Ivi, f. 10.

⁵⁶ Ivi, f. 20.

⁵⁷ Ivi, ff. 22-23.

secolari di antico regime nell'ultima fase della loro esistenza, rivelandosi un prezioso strumento di raffronto con quanto operato dai magistrati in età napoleonica.

Esemplificativa è a questo proposito la causa di separazione tra i «possidenti» Teresa Attanasio (1775-1837) e Flaminio Villani di Nocera (principato Citeriore). In seguito al giudizio celebrato presso il Sacro Regio Consiglio (29-10-1806), si giunge ad una «convenzione» ratificata dallo stesso tribunale nella quale si stabilisce che, «pendente la separazione, e divisione di essi coniugi», Teresa si fosse ritirata presso il Conservatorio delle Paparelle⁵⁸ in Napoli e il marito avesse erogato una pensione alimentare di quarantaquattro ducati al mese. In seguito alla soppressione dei monasteri (1807) e pendente ancora la causa, la donna si ritira in casa del fratello Salvatore in Napoli.

A partire dal 6 giugno 1812 il marito decide di sospendere il pagamento degli alimenti, motivando la sua decisione con la violazione della convenzione da parte di Teresa e chiedendo «che abbia la medesima a ritirarsi nella casa di me sottoscritto [marito] per poter convivere insieme»; in caso contrario, afferma il marito «intendo godere gli effetti della separazione personale [...] per non esservi in noi comunione di beni». Per tutta risposta, Teresa in data 23 marzo 1812 fa ricorso chiedendo l'erogazione degli alimenti. Il tribunale salernitano, mostrando una chiara volontà conciliatoria, dichiara che la convenzione stipulata tra i coniugi «non può reggere per diritto, poiché sarebbe contro a' buoni costumi e contro alle leggi; una convenzione, la quale potesse a capriccio del marito, o della moglie perpetuare la disunione degli sposi. I matrimoni sono di diritto pubblico e le convenzioni contrarie sono di nessun vigore»⁵⁹; i magistrati invalidano dunque la condizione di separazione in atto, considerandola nei termini di una semplice convenzione privata: «non può sotto l'impero dell'attual legislazione aver luogo la capricciosa separazione personale chiesta per parte o del marito, o della moglie, che per una di quelle cause determinate che danno luogo al divorzio».

Proprio in relazione a quest'ultimo punto, è significativo che i magistrati si appellino alla possibilità da parte dei coniugi di ricorrere al divorzio consensuale – caratterizzato da una procedura estremamente complessa – qui giudicato un'opzione preferibile sul piano morale e sociale: «anzi la legge accorda il divorzio per mutuo consenso pel ben pubblico, e perché lo stato non perde il vantaggio della probità, potendo l'uno e l'altro passare a nuove nozze, ma non permette la separazione personale [consensuale], giacché questo mezzo di separazione perpetuerebbe il celibato ed offenderebbe il costume»⁶⁰.

⁵⁸ Si potrebbe identificare con il conservatorio della Scorziata presso San Paolo, fondato nel 1582 dalla nobildonna napoletana Luisa Papara. B. CROCE, *Il divorzio nelle provincie napoletane*, cit., p. 30, nota 2.

⁵⁹ «ART. 6. Le leggi, che interessano l'ordine pubblico, o il buon costume, non possono essere derogate da particolari convenzioni», *Codice Napoleone*, cit., Titolo preliminare, p. 6.

⁶⁰ ASSa, causa Attanasio-Villani, cit., nota 26.

La domanda di Teresa Attanasio è quindi respinta e le viene ordinato il ritorno presso il tetto coniugale. Tuttavia dalla documentazione di stato civile si rileva il decesso della donna il 5 gennaio 1837 in Napoli «strada Carbonara» e «vedova di don Flaminio Villani [...] senza figli»⁶¹; il dato potrebbe suggerire la mancata esecuzione della sentenza con il prosieguo di una condizione di separazione di fatto tra i coniugi attraverso la residenza della donna presso i familiari.

In principato Ulteriore, la causa di separazione tra Teresa Velli e Giovanni Battista Stefanelli⁶² risulta in atto sin dal 14 novembre 1804 quando Teresa, nativa del *casale* Troiani di Serino cita in giudizio il marito Giovanni Battista Stefanelli «proprietario» domiciliato nel *casale* Fontanelle dello stesso comune presso la Gran Corte della Vicaria, chiedendo la separazione. La Corte stabilisce il domicilio temporaneo della donna presso la casa del padre Agnello e l'erogazione di cinquantadue lire, cifra «attaccata di esorbitanza dallo Stefanelli» il quale impugna la sentenza.

La causa riprende molto tempo dopo, il 7 maggio 1811, data in cui Teresa cita nuovamente in giudizio il marito questa volta presso il tribunale civile di Avellino «per ragion di alimenti»: il tribunale in data 27 maggio dichiara che lo Stefanelli non solo ha rifiutato l'autorizzazione alla moglie a citarlo in giudizio ma «non volendola riavere in casa per capriccio [...] citato a dedurre i motivi del suo rifiuto, non è comparso» per cui autorizza Teresa a stare in giudizio, riconosce la legittimità della domanda e condanna il coniuge al pagamento delle spese processuali. La sentenza del 18 marzo 1813 – confermata presso la Corte d'appello di Napoli il 31 agosto dello stesso anno – ordina a Teresa di ritornare presso il tetto coniugale e al marito di «prestare gli alimenti alla moglie nella sua propria casa». Teresa quindi impugna la sentenza chiedendo nuovamente la separazione e gli alimenti in quanto «si trova tuttavia in casa di suo padre che la dotò e pagò il capitale dotale al marito. Di più, ch'ella non ha rendite onde supplire al suo mantenimento». Il tribunale pertanto ordina allo Stefanelli di pagare alla moglie 44 lire al mese a partire dall'introduzione dello stesso giudizio che tuttavia rimane pendente.

Tentativi di composizione informale tra i coniugi recepiti in seguito nella cornice giudiziaria ufficiale si riscontrano in una lunga causa determinata dall'abbandono del tetto coniugale – dunque una separazione di fatto – e dal rifiuto di corrispondere la prestazione alimentare da parte del marito che ha inizio nel 1803 e si interrompe nel 1808⁶³. La vicenda processuale, introdotta e celebrata interamente presso il Sacro Regio Consiglio, evidenzia inoltre in filigrana come all'origine dei conflitti coniugali possono celarsi peculiari strategie di strumentalizzazione dei meccanismi dotali

⁶¹ ASNa, *Stato civile della Restaurazione*, Napoli, Quartiere Vicaria, *morti*, anno 1837, n. 24.

⁶² Cit. nota 22.

⁶³ ASCe, causa D'Amore-De Lisi, cit., nota 33. In relazione al problema delle convenzioni extragiudiziali o separazioni di fatto cfr. *supra*, nota 50.

finalizzate all'esercizio di un controllo pervasivo (anche economico) sulle nuova coppia da parte delle famiglie d'origine⁶⁴.

Donna Lucia D'Amore (1771-1813)⁶⁵ «proprietaria» di Frignano Maggiore in Terra di Lavoro introduce istanza presso il Sacro Regio Consiglio affinché il marito don Francesco De Lisi (1773-1837)⁶⁶, «dottor di legge» e «benestante» di Presenzano, faccia ritorno presso il tetto coniugale in Frignano, come stabilito nei capitoli matrimoniali o in alternativa eroghi gli alimenti alla moglie⁶⁷. Alla stipula (5 luglio 1801)⁶⁸, è stabilita la clausola dell'uxorilocalità, unico caso attestato nelle vicende considerate. I fratelli di Lucia, il sacerdote secolare Nicola e don Luca stabiliscono una dote dal valore di milleottocento ducati, dei quali quattrocento sono rappresentati da un «compensorio di case» da restaurare e ove la coppia andrà a vivere dopo che lo stesso don Francesco avrà portato a termine le migliorie; nel frattempo essi risiederanno per quattro anni «gratis» presso la «casa palaziata» della famiglia D'Amore⁶⁹: il De Lisi si obbliga quindi all'indomani delle nozze a risiedere in Frignano, «senza poter affatto portarsi la med.ma D. Lucia nella sua patria di Presenzano per essere luogo di cattiva aere»; qualora egli si debba recare lì per i propri affari dovrà somministrare alla moglie «il necessario vitto e vestiti giornaliero, con poter essere astretto in caso di mancanza»⁷⁰. Tuttavia, la vicenda non appare svolgersi secondo i desideri della famiglia della donna. Dalla documentazione allegata al processo si desume che donna Lucia sarebbe stata condotta dal marito a Presenzano all'indomani delle nozze (dicembre 1801) e si sarebbe ivi trattenuta sino alla «fine di luglio del passato anno 1802» quando sarebbe rientrata in Frignano, abbandonando il paese del marito in compagnia «di suo zio paterno Giuseppe D'Amore e col suo fratello Antonio»⁷¹.

La causa si protrae per diversi anni ed è caratterizzata da un lato dalle ingiunzioni da parte del tribunale nei confronti del De Lisi per costringerlo all'erogazione degli alimenti (sessanta ducati secondo la sentenza del 23 aprile 1803)⁷² e dall'altro dal

⁶⁴ Dinamiche familiari simili si riscontrano anche nella causa di separazione Buonomo-Oliva cfr. Capitolo VI, paragrafo 1.

⁶⁵ ASCe, *Stato civile napoleonico*, comune di Frignano, *morti*, anno 1813, n. 67.

⁶⁶ ASCe, *Stato civile della Restaurazione*, comune di Presenzano, *morti*, anno 1837, n. 32.

⁶⁷ Ivi, f. 1.

⁶⁸ Ivi, ff. 7-9.

⁶⁹ Ivi, ff. 18-19.

⁷⁰ Ivi, f. 1. In relazione alla «cattiva aere» di Presenzano, Lorenzo Giustiniani nel suo *Dizionario* riferisce che «questa terra è situata alle falde di un monte, e l'aria, che vi si respira non è niente sana a cagione della coltivazione del riso, che un tempo più di oggi faceano quegli abitanti nel proprio territorio, valendosi delle acque di *Venafro*». Si tratta quindi di un luogo malarico. L. GIUSTINIANI, *Dizionario geografico ragionato*, cit., Vol. VII, p. 310. Se ciò testimonia l'esistenza di un fondamento oggettivo della motivazione addotta dalla famiglia D'Amore, anche in relazione alla salute cagionevole di donna Lucia attestata dallo stesso coniuge, non si può non prendere in considerazione l'uso strumentale della situazione da parte dei fratelli della donna allo scopo di imporre l'uxorilocalità della coppia e il drenaggio di parte delle risorse economiche del De Lisi nella gestione dei beni della famiglia acquisita.

⁷¹ Ivi, f. 15.

⁷² Ivi, ff. 16 e ss.

tenace rifiuto dell'uomo nell'ottemperare tali obblighi così come dalla «massima indolenza»⁷³ e opposizione nel ritornare a Frignano presso la moglie; l'uomo afferma di aver sempre amato «teneramente» la donna nonostante «gl'acciacchi notabilissimi della d.a [detta] Lucia e la di lei avanzata età» e che, a suo dire, ella avrebbe abbandonato Presenzano di nascosto, fuggendo «in compagnia di un armigero, senza sapere d.o [detto] Pri.ple [principale] dove andata fosse, e dopo alquanti giorni ebbe notizia che se ne era andata in casa delli di lei f.lli [fratelli]»⁷⁴.

La causa si interrompe una prima volta all'indomani dell'invio di una «lettera esecutoriale» con la quale si intima al De Lisi il pagamento degli alimenti (24 maggio 1803)⁷⁵: oltre due anni dopo, plausibilmente a seguito del fallimento di un accordo informale tra le parti per porre fine alla vicenda (17 dicembre 1805)⁷⁶ si giunge al pignoramento di un terreno dell'uomo su richiesta di donna Lucia, la quale afferma che il bisogno impellente di denaro per poter soddisfare le richieste dei creditori e lo stato di «più che massima necessità» l'ha spinta ad attuare gli ordini del tribunale⁷⁷. Nel settembre 1806 il Sacro Regio Consiglio – come del resto in tutto il corso della vicenda – non impone il ritorno di don Francesco a Frignano ma stabilisce un accordo che impone sei mesi di convivenza presso il domicilio del marito (inverno e primavera) mentre per i restanti sei mesi (estate e autunno) donna Lucia risiederà a Frignano e il marito erogherà gli alimenti (8 ducati al mese)⁷⁸. Il rifiuto da parte del De Lisi della soluzione conciliatoria del tribunale determina un nuovo pignoramento, portato a termine solo parzialmente a seguito di una nuova interruzione su istanza di donna Lucia che manifesta tra le righe lo strenuo tentativo della famiglia di lei di giungere ad un'intesa attraverso forme di pressione economica sull'uomo (febbraio 1807)⁷⁹: dopo tale dilazione tuttavia la causa appare non procedere oltre.

In allegato all'incartamento vi è una lettera di donna Lucia indirizzata al coniuge (20 dicembre 1807) nella quale ella si dice pronta a ritirarsi presso di lui a Presenzano «ponendo in oblivione tutte le cose passate» ma non può farlo perché sarebbero i suoi fratelli ad essere «offesi», quindi invita il coniuge a rivolgersi direttamente a loro per porre fine all'annosa vertenza e giungere ad un compromesso. Un'ultima istanza del De Lise (22 marzo 1808)⁸⁰, rimasta priva di seguito, attesta la non ottemperanza di quanto disposto dal tribunale e la mancata soluzione del dissidio: don Francesco

⁷³ Ivi, f. 18.

⁷⁴ Ivi, ff. 27 e ss.

⁷⁵ Ivi, f. 22.

⁷⁶ Ivi, f. 29.

⁷⁷ L'interruzione nell'esecuzione della sentenza sarebbe quindi da attribuirsi all'intervento di donna Lucia (e della sua famiglia) «sulla lusinga che il suo marito fosse rientrato ne'suoi doveri, nel mentre che per vivere si caricava di debiti, ed era pressata da' creditori per debiti antecedentem.te contratti, trattenne a mandare in esecuz.ne le d.e [dette] lettere esec. [esecutoriali]». Ivi, ff. 31 e ss.

⁷⁸ Ivi, f. 59.

⁷⁹ Ivi, ff. 72-74.

⁸⁰ Ivi, f. 79.

afferma che poiché la moglie non ha rispettato il patto di recarsi per sei mesi a Presenzano, egli si ritiene sciolto dal vincolo del pagamento degli alimenti.

L'esame delle cause di nullità generalmente vedono il regolare svolgimento dell'iter processuale e nel caso dell'effettivo accertamento della mancanza del libero consenso all'atto di contrazione del matrimonio, si concludono con l'accoglimento della domanda.

Caterina Riccio di Castelfranco in Miscano (principato Ulteriore) contrae matrimonio con il «bracciale» Giuseppe Di Menna nativo dello stesso comune, il 30 giugno 1810. Il 4 settembre dello stesso anno Caterina chiede al tribunale civile l'annullamento del matrimonio in quanto esso sarebbe stato frutto «delle imperiose persuasioni del di lei padre che la contrazione [...] stimava vantaggiosa» e non del libero consenso di Caterina, la quale nei confronti di Giuseppe aveva «costantemente dimostrata l'avversione». Dopo aver tentato di sottrarsi alle nozze con ogni mezzo «non venne dall'Ufficiale dello Stato civile che per il timore» proferendo «a stento un sì che appena s'intese». Caterina inoltre «negò [...] di portarsi innanzi al parroco il quale solo ella credea di poter col suo intervento render sacri ed inviolabili i legami». Il tribunale afferma che «l'essenzial condizione prescritta al matrimonio come contratto è il libero espresso consenso de'contraenti il quale se venga estorto dalle impressioni d'un timore ingiustamente incusso e dalle minacce [...] dimostra ancora che le leggi fondamentali del matrimonio sono state violate»; nel caso specifico «un matrimonio di tal natura con obbligar la Riccio a vivere sotto l'autorità d'uno sposo che disprezza nel fondo del cuore, anziché promuover quella felicità che è la primiera condizione di questo contratto, la spingerebbe in un circolo di pene, spargendo l'amarrezza e il dolore sulla sua esistenza; non porterebbe che un attentato a' diritti della società, ed un'infrazione della legge»⁸¹. Per tali motivi il tribunale in data 20 agosto 1811 accoglie la domanda di Caterina dichiarando nullo il matrimonio.

Due nullità respinte vedono come parte attrice una terza persona (donna) sollevare come impedimento al matrimonio la presunta violazione della promessa (sponsali) da parte del nubendo, il quale sarebbe quindi legato alla parte attrice da un precedente impegno; si tratta di un impedimento canonico addotto con grande frequenza presso i tribunali ecclesiastici italiani di età moderna⁸² ma non riconosciuto dal *Codice Napoleone*⁸³.

Il «possidente» Giuseppe Papio con citazione del 2 aprile 1813 ricorre presso il tribunale di prima istanza di principato Citeriore contro la decisione del sindaco di Valva, suo paese natale, il quale gli ha negato le pubblicazioni del matrimonio con Eleonora Caruso di Quaglietta «sotto pretesto di trovarsi egli già maritato con

⁸¹ ASAv, causa Riccio-Di Menna, cit., nota 21.

⁸² D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, cit., cfr. pp. 270-301; pp. 412-421.

⁸³ Cfr. Capitolo I, nota 145.

Eleonora Fermo di Colliano, matrimonio che a senso suo [del Papio] giammai era esistito»⁸⁴.

Il tribunale con sentenza del 5 maggio 1814 accoglie la domanda, imponendo al sindaco le pubblicazioni per il matrimonio dello stesso con la Caruso. A questo punto entra in scena la stessa Eleonora Fermo, la quale fa opposizione a tale sentenza, dichiarando di aver contratto matrimonio con il Papio in data 8 febbraio 1809 e di aver convissuto sette mesi con lo stesso, sebbene risulti l'assenza delle pubblicazioni⁸⁵. Il tribunale (18 luglio) rigetta l'opposizione della Fermo in quanto la precedente sentenza «non ha fatto altro che ingiungere al sindaco di Valva l'adempimento de' suoi doveri»; allo stesso tempo è riconosciuto il diritto della donna di poter eventualmente introdurre presso il tribunale le proprie opposizioni al nuovo matrimonio di Papio.

Una vicenda simile, che vede come scenario il mondo contadino, si riscontra in Terra di Lavoro. Orsola Crisci di Forchia ricorre al sindaco del limitrofo comune di Arpaia affinché sia impedita la celebrazione del matrimonio tra l'«acquavitajo» Giovanni Lauriello, suo compaesano e Francesca Ceglia di Arpaia⁸⁶ a causa della contrazione degli sponsali dello stesso Lauriello con lei (1808) cui sarebbe seguita la convivenza tra i due e la nascita di un bambino (1809). A dimostrazione sono allegati i capitoli matrimoniali (1806), una fede del parroco ed un certificato sottoscritto dal sindaco e dai decurioni di Forchia ove si afferma l'onestà di costumi della donna e la presenza di una lunga relazione amorosa tra Orsola e Giovanni. Il tribunale di prima istanza cui si rimettono le parti respinge l'istanza di Orsola in quanto se a norma dell'articolo 182⁸⁷ «il diritto di fare opposizione al matrimonio appartiene alla persona impegnata in matrimonio con una delle parti contraenti [...] l'impegno di cui si fa parola [...] suppone un contratto matrimoniale precedentem.te sollemnizzato a norma della legge, il che non apparisce verificato nel caso presente»⁸⁸. Dalla documentazione dello stato civile del comune di Arpaia si rileva quindi la celebrazione delle nozze tra il ventisettenne Giovanni e la ventunenne Francesca in data 17 marzo 1813⁸⁹.

* * *

⁸⁴ ASSa, causa Fermo-Papio, cit., nota 27.

⁸⁵ Presso lo stato civile di Colliano non vi è traccia del matrimonio tra Giuseppe Papio ed Eleonora Fermo né di eventuali pubblicazioni. Cfr. ASSa, *Stato civile napoleonico*, comune di Colliano, registro dei matrimoni, anno 1809. Non è possibile verificare presso lo stato civile di Valva per l'assenza della documentazione. Per quel che riguarda le pubblicazioni e il successivo matrimonio di Papio con Eleonora Caruso, la documentazione dello stato civile dei comuni di Valva e Quaglietta non è disponibile.

⁸⁶ ASCe, causa Crisci-Lauriello, cit., nota 32.

⁸⁷ Capitolo I, nota 141.

⁸⁸ ASCe, causa Ceglia-Lauriello, cit., f. 2.

⁸⁹ ASCe, *Stato civile della Restaurazione*, comune di Arpaia, *matrimoni*, anno 1813, n. 2.

Gli esiti delle cause matrimoniali identificate consentono di rilevare una duplice disparità: le cause di divorzio e separazione risultano, rispettivamente, per la quasi totalità e tendenzialmente pendenti in fase introduttiva, mentre in relazione alle cause di nullità si evidenzia la dinamica inversa, ovvero l'entità elevata di cause giunte a termine con l'accoglimento della domanda. L'esame delle cause di divorzio e separazione evidenzia inoltre un significativo e diffuso divario tra la normativa napoleonica e le modalità d'interpretazione e applicazione (prassi) da parte dei tribunali di prima istanza in questione.

Per quel che concerne le separazioni – pratica, come le nullità, profondamente radicata nella tradizione giuridica civile ed ecclesiastica e nell'esperienza sociale del Regno napoletano – le strategie adoperate dai magistrati campani di età napoleonica presentano una sostanziale continuità con la prassi delle corti secolari napoletane di antico regime, come testimoniano alcune delle cause esaminate, e altresì interessanti elementi in comune con quelle dei tribunali ecclesiastici della Penisola nel corso dell'età moderna⁹⁰, consistenti nel tentativo di dilazionare la pronuncia della sentenza finale allo scopo di favorire la riconciliazione tra i coniugi. Tale strategia si manifesta nell'interruzione della causa nella fase introduttiva attraverso la disposizione di misure formalmente provvisorie ma tendenti ad assumere carattere temporale indeterminato (es. erogazione degli alimenti da parte del marito, residenza in conservatorio della moglie nel corso del giudizio): il fine è quello, con tutta

⁹⁰ Cfr. D. LOMBARDI, *Giustizia ecclesiastica e composizione*, cit.; D. LOMBARDI, *Storia del matrimonio*, cit., pp. 90-94; G. CIAPPELLI, *I processi matrimoniali: quadro di raccordo dei dati della schedatura*, in S. SEIDEL MENCHI-D. QUAGLIONI (a cura), *I tribunali del matrimonio*, cit., pp. 67-100. M. CAVINA, *Nozze di sangue*, cit., pp. 98-105. In relazione agli esiti delle cause di separazione celebrate presso il tribunale diocesano di Napoli nel XVII secolo, Ulderico Parente rileva come sovente «l'assenza della sentenza si registra anche in processi corposi [...]: segno, questo, che l'emanazione della sentenza non deriva dalla compattezza e dall'ampiezza della documentazione, quanto piuttosto alla chiarezza della situazione e dalla volontà delle parti. In molti casi di mancanza di sentenza, infatti, si può pensare che le due parti siano giunte a un compromesso extragiudiziale [...] Insomma, a quella che inizialmente era una sensazione di frustrazione rispetto all'assenza della sentenza, può paradossalmente, mediante opportune campionature negli archivi di Stato, subentrare la scoperta di un fruttuoso terreno d'indagine». U. PARENTE-P. SCARAMELLA, *I processi matrimoniali napoletani (secoli XVI-XVII)* in S. SEIDEL MENCHI-D. QUAGLIONI (a cura), *I tribunali del matrimonio*, cit., pp. 175-176. In questa prospettiva, come osserva Daniela Lombardi «la mancanza della sentenza [...] è più spesso il segno dell'accordo raggiunto tra le parti prima della conclusione del processo: non sempre all'insaputa del giudice, ma anche grazie alla sua mediazione». D. LOMBARDI, *Giustizia ecclesiastica e composizione*, cit., pp. 591-592. In relazione all'elevato numero di separazioni pendenti presso i tribunali ecclesiastici di età moderna Marco Cavina sottolinea come «si può facilmente ipotizzare che, nelle more della procedura, la moglie fosse spesso vittima di pressioni d'ogni genere al fine di indurla a ritirare la denuncia [...]. Insomma, la strategia giudiziaria appariva di solito ampiamente determinata da un incombente favore per le ragioni del patriarcato, per la conservazione del vincolo matrimoniale e per l'eventuale riconciliazione dei coniugi». M. CAVINA, *Nozze di sangue*, cit., pp. 101-102. In relazione alla tendenza dei magistrati ecclesiastici livornesi nell'evitare di concedere una separazione definitiva (separazioni *ad tempus* di durata variabile che tuttavia non supera i dodici mesi) e sulla presenza di un elevato numero di cause pendenti espressione della volontà di favorire la riconciliazione dei coniugi anche attraverso mediazioni extragiudiziali cfr. C. LA ROCCA, *Tra moglie e marito*, cit., pp. 297-325; C. LA ROCCA, *La politica matrimoniale*, cit., pp. 193-200. Per l'affinità della prassi delle corti secolari di antico regime in materia matrimoniale e il foro ecclesiastico cfr. C. LA ROCCA, *Tra moglie e marito*, cit., pp. 361-371.

probabilità, di stancare le parti, far sbollire i rancori e a favorire la composizione attraverso il raggiungimento di un accordo. Come si è rilevato nel corso della presente ricerca, l'opera di riconciliazione può anche essere sanzionata, in caso di successo, da una sentenza di rigetto della domanda cui segue la composizione⁹¹.

Spostando l'attenzione sull'istituto che rappresenta il fondamentale elemento di rottura e il decisivo spartiacque con la tradizione giuridica secolare ed ecclesiastica – il divorzio – è possibile rilevare una prima dinamica significativa: nessuna causa di separazione tra quelle individuate risulta convertita in domanda di divorzio né alcuna domanda di divorzio appare preceduta da una causa di separazione.

Gli esiti delle cause di divorzio tradiscono una strategia giudiziaria orientata verso la tenace preservazione del legame coniugale: in questo senso, la dinamica più evidente è data dal numero incredibilmente elevato di cause pendenti. Tale singolare fenomeno riguarda la quasi totalità delle cause introdotte nelle province campane (e tendenzialmente l'intero territorio meridionale)⁹²; essa rappresenta – in assenza di una motivazione di ordine legale quale la dichiarazione d'inammissibilità testimoniante la rinuncia dei coniugi all'azione – una significativa anomalia giuridica che difficilmente può ascrivarsi a generici ritardi burocratici, alla complessità dell'iter o ancora alla natura talvolta frammentaria della documentazione, ma suggerisce la possibilità di resistenze, opposizioni e rinvii di cui la repentina e ingiustificata interruzione delle cause può essere un riflesso.

Anche alla luce del quadro altamente conflittuale che circonda l'introduzione del divorzio nel Regno di Napoli, con la sua strumentalizzazione in chiave politica e religiosa⁹³ è possibile intravedere in filigrana la presenza di una strategia operata dai magistrati finalizzata ad impedire il pieno svolgersi del procedimento attraverso la sostanziale disapplicazione della legge; un tentativo dunque di eludere la normativa del *Codice* operato non necessariamente soltanto attraverso il ricorso a motivazioni ambigue e pretestuose (anche se il rigetto della domanda di Nicola Ferraiolo contro il parere del procuratore cui si è fatto riferimento potrebbe rimandare ad un uso strumentale dell'irretroattività della legge) ma nella forma di un' 'opposizione passiva', come rilevato ai primi del 1809 dallo stesso ministro Cianciulli in relazione alla causa di divorzio Moscati-Chiarizia⁹⁴: esemplare da questo punto di vista le dinamiche che caratterizzano la causa di divorzio Ronca-Trara⁹⁵.

Quali sono gli strumenti legali cui i magistrati delle province campane fanno ricorso come punto di avvio di tale plausibile strategia dilatoria nelle cause di divorzio ma anche nelle separazioni? Nel caso delle cinque istanze avellinesi, la sospensione del

⁹¹ ASSa, causa Buonomo-Oliva, cit.

⁹² Cfr. *infra* Appendice.

⁹³ Cfr. Capitolo II, paragrafo 2.

⁹⁴ *Ibidem*.

⁹⁵ ASSa, causa Ronca-Trara, cfr. Capitolo IV, paragrafo 1.

permesso di citare prevista dal *Codice* ma prorogata a tempo indeterminato⁹⁶; il ricorso alla misura provvisoria relativa alla residenza della moglie in un'abitazione indicata dal tribunale e la corresponsione alimentare da parte del marito nel corso del giudizio – anch'essa prorogata *sine die* – come nella causa di divorzio Ronca-Trara e in numerose separazioni pendenti⁹⁷.

Tra le righe di alcune cause è possibile cogliere la concezione che i magistrati dei tribunali di prima istanza hanno di separazione e divorzio. La separazione – come si è illustrato in relazione alla causa Attanasio-Villani – è considerata in un'ottica fortemente negativa e immorale, «lesiva dell'ordine pubblico e del buon costume», una minaccia quindi per la stabilità della famiglia e della società: in questo senso, gli sforzi sono rivolti non tanto a rendere giustizia alla vittima, quanto a tutelare la preservazione dell'unità coniugale. «La separazione» afferma altrove il regio procuratore salernitano «è riguardata come una pubblica disgrazia, come un colpo diretto contro la dignità del matrimonio e de' costumi e per conseguenza non possono le parti convenirla ed aprir la porta al capriccio ed all' incostanza con rompere i vincoli della famiglia e col confonderli. Ne' casi estremi che la legge ha considerati ella ha provveduto al rimedio»⁹⁸.

Quando le motivazioni rientrano nell'ambito della violenza fisica, dei maltrattamenti o dell'adulterio non di rado la linea interpretativa dei magistrati appare muoversi in un solco restrittivo: quanto addotto dalla parte attrice è valutato con sospetto o considerato espressione di dissapori momentanei insufficienti a determinare la separazione. Tale interpretazione particolarmente restrittiva del dettato codicistico in relazione agli 'eccessi, sevizie e ingiurie gravi' emerge in diverse cause celebrate presso il tribunale salernitano ed appare finalizzata a scongiurare la rottura della coabitazione tra i coniugi. Oltre la già citata causa Pagliara-Sparano⁹⁹ è altrettanto significativa in tal senso la vicenda dei coniugi Antonio Varone ed Angela Esposito, possidenti di Angri. Antonio appella presso il tribunale di prima istanza una sentenza del giudice di pace di Angri del 22 gennaio 1813 con la quale è obbligato a pagare alimenti per la moglie e la figlia. Il tribunale accoglie la richiesta e inoltre impone alla moglie di fare ritorno presso il tetto coniugale, limitandosi a chiedere al Varone di non maltrattarla e di «allontanare – quando sia vero – la druda dalla casa comune»¹⁰⁰. Nella causa tra Lucrezia Nicodemo e Rocco Ventura¹⁰¹ il tribunale

⁹⁶ Cfr. nota 24.

⁹⁷ *Codice Napoleone*, cit., Titolo VI *Del divorzio*, Capo Primo *Delle cause del divorzio*, Sezione II *Delle misure provvisorie cui può far luogo la domanda del divorzio per causa determinata*, «ART. 268 In pendenza della lite, la moglie attrice o convenuta in causa di divorzio, potrà lasciare l'abitazione del marito, e domandare una pensione alimentare proporzionata alle di lui sostanze. Il tribunale destinerà la casa in cui la moglie dovrà abitare, e fisserà, se vi è luogo, la provvisione alimentare da pagarsi dal marito».

⁹⁸ ASSa, causa Buonomo-Oliva, cit.

⁹⁹ Cfr. *supra*.

¹⁰⁰ ASSa, causa Varone-Esposito, cit., nota 26. La strategia si pone in continuità con la prassi giudiziaria dei tribunali ecclesiastici di antico regime i quali, salvo casi di comprovato 'odio capitale' da parte del marito tale da porre la consorte in pericolo di vita, impongono alla moglie il ritorno presso il tetto coniugale in

liquida le «ingiurie gravi, sevizie e cattivi trattamenti» asseriti dalla donna come privi «di ogni appoggio, ed i fatti non sono che semplicemente asseriti», rimandando ad una successiva udienza la prova testimoniale richiesta dal regio procuratore che tuttavia non risulta aver avuto luogo. Esempio da questo punto di vista la causa di separazione Manganiello-De Mizio¹⁰².

Relativamente al divorzio, da una parte – come nella causa Attanasio-Villani – appare esserci un’apertura, almeno riguardo a quello per mutuo consenso anche se non si può escludere che si tratti di un richiamo strumentale finalizzato al respingimento della domanda. Nel corso di un’altra causa l’orientamento appare differente; richiamandosi al principio dell’impossibilità per i cattolici di ricorrere al nuovo istituto¹⁰³, i magistrati salernitani affermano che in quanto «al coniuge infelice la credenza religiosa non ammette divorzio, può [lo stesso] ben dimandare la separazione dei Corpi»¹⁰⁴. Nel corso della causa tra Carolina Ronca e Giovanni Trara (1813) se da un lato il presidente del tribunale, in linea con le prescrizioni del *Codice* afferma che il suo principale obiettivo in una causa di divorzio è quello di svolgere «l’ufficio di Conciliatore. L’ordine pubblico sarebbe poco soddisfatto se non si procedesse ai mezzi di conciliazione [...] egli deve ascoltare i coniugi che son tenuti di comparire in persona e che dee procurare di riunire. Se non riesce in questo nobile tentativo e dopo che avrà destinata la casa in cui la moglie provvisionalmente dee ritirarsi, la procedura prende il suo vigore», successivamente, dopo aver stabilito l’erogazione degli alimenti, differendo di pronunciarsi sull’ammissibilità della domanda, i giudici tendono ad enfatizzare la complessità e la natura particolarmente ardua del procedimento, scindendo in maniera definitiva l’istanza alimentare da quella del divorzio, come se non fossero diverse fasi del medesimo procedimento: «considerando che il giudizio di divorzio ha un rito particolare ed un corso periodico tutto diverso da quello che ha luogo in questo di domande provvisionali di alimenti», ne consegue che «questi due giudizi non si debbono confondere, debbono minare per sentieri diversi, l’uno più lungo ed intralciato, l’altro più breve». La causa resta così pendente¹⁰⁵.

Le cause di nullità identificate, undici in tutto, vedono i magistrati generalmente propensi nell’accoglimento della domanda. Qui l’accertamento dei vizi originari non determina, come nel caso del divorzio, lo scioglimento di un matrimonio validamente contratto in precedenza, bensì la dichiarazione di inesistenza del vincolo civile *ab*

cambio della garanzia che il marito ponga fine ai maltrattamenti (cauzione maritale). Cfr. M. CAVINA, *Nozze di sangue*, cit., pp. 105-114.

¹⁰¹ ASSa, causa Nicodemo-Ventura, 30-9-1814, cit., nota 26.

¹⁰² Cfr. Capitolo VI, paragrafo 3.

¹⁰³ Cfr. Capitolo II, paragrafo 3.

¹⁰⁴ ASSa, causa Buonomo-Oliva, cit.

¹⁰⁵ ASSa, causa Ronca-Trara, cit.

initio e, di conseguenza, la possibilità per le parti di passare a nuove nozze¹⁰⁶ o eventualmente regolarizzare la propria situazione: è il caso rispettivamente delle quattro cause di nullità motivate da mancanza di libero consenso della sposa¹⁰⁷ e le quattro da irregolarità procedurali ove la parte attrice è rappresentata dal pubblico ministero¹⁰⁸. Ciò può spiegare l'entità estremamente ridotta di cause che si concludono con sentenza di rigetto – i due impedimenti per presunta violazione degli sponsali, come si è detto non riconosciuti dalla legge – e la presenza di una sola causa pendente, ove si assiste ad un atteggiamento prudentiale che si traduce in una strategia di temporeggiamento e dilazione simile a quella rilevata in relazione alle cause di separazione¹⁰⁹.

¹⁰⁶ Anche nel caso delle nullità è possibile rilevare similitudini con la prassi dei magistrati dei tribunali ecclesiastici in età moderna i quali, sulla base della teoria consensualistica tridentina (libero e spontaneo consenso degli sposi) quale elemento costitutivo essenziale per la validità del matrimonio, tendono ad accogliere quelle istanze ove risultino accertate differenti modalità di coercizione familiare. Cfr. D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 243-270; E. PAPAGNA, *Storie comuni di sposi promessi. I processi della curia arcivescovile di Trani nel tardo Settecento* in S. SEIDEL MENCHI-D. QUAGLIONI (a cura), *I tribunali del matrimonio*, cit, pp. 459-495.

¹⁰⁷ Tre identificate in principato Ulteriore (Del Corpo-Bruni, Angrisani-Cappuccio, Riccio-Di Menna) cfr. nota 21 e una in Terra di Lavoro (Codella-Codella), cfr., nota 32. Le cause Del Corpo-Bruni e Angrisani-Cappuccio sono esaminate rispettivamente in Capitolo V, paragrafo 1 e 2.

¹⁰⁸ Identificate esclusivamente in principato Citeriore, cfr. nota 27.

¹⁰⁹ Si tratta della causa Copeta-Conte, cfr. Capitolo V, paragrafo 3.

3.3 Motivazioni giuridiche della parte attrice

	ADULTERIO	ECCESSI, SEVIZIE E INGIURIE GRAVI	CONDANNA A PENA INFAMANTE	MANCANZA DI LIBERO CONSENSO	IRREGOLARITÀ	VIOLAZIONE DELLA PROMESSA (SPONSALI)	IMPOTENZA	MUTUO CONSENSO	CAUSA DETERMINATA NON SPECIFICATA	IGNOTO
DIVORZIO	2	-	2	-	-	-	1	-	1	4
SEPARAZIONE	1	8	-	-	-	-	-	1	-	7
NULLITÀ	-	-	-	4	5	2	-	-	-	-

Un punto di raccordo tra prassi giudiziaria e dinamiche socio-familiari, può essere rappresentato dalle motivazioni codicistiche cui la parte attrice ricorre all'avvio di ciascuna causa. Le principali motivazioni delle cause di divorzio di cui si ha riscontro nelle province campane sono l'adulterio e la condanna a pena infamante, quest'ultima del tutto assente nelle cause di separazione e nelle cause di divorzio note delle altre aree del Regno di Napoli; per le separazioni la motivazione di gran lunga maggioritaria è quella relativa agli eccessi, sevizie e ingiurie gravi. Inoltre, in relazione al divorzio si riscontra una domanda motivata dall'impotenza del coniuge, del tutto assente nelle cause di separazione – ma anche nullità – ove la motivazione sia specificata.

Alla base delle cause di nullità – che prevedono motivazioni ed un iter del tutto differente – vi sono una molteplicità di motivazioni, espressione della varietà dei contesti sociali e familiari coinvolti; in primo luogo (quando la parte attrice è rappresentata da uno dei coniugi) la mancanza del libero consenso all'atto di contrazione del matrimonio cui seguono cinque cause motivate da irregolarità procedurali e due dalla presenza di un precedente impegno da parte di uno dei nubendi (violazione della promessa). L'analisi e l'interpretazione di queste dinamiche devono prendere in considerazione due elementi fondamentali: l'identità della parte attrice e la sua condizione sociale, verificando l'incidenza di questi due elementi per ciascuna tipologia di causa.

3.4 Parte attrice per tipologia di causa / condizione sociale

	MARITO	MOGLIE	ALTRI
DIVORZIO	9	1	-
SEPARAZIONE	-	17	-
NULLITÀ	1*	4	6
ISTANZA PER LA COABITAZIONE DEL CONVENUTO PRESSO IL TETTO CONIUGALE	1	2	-
ISTANZA PER L' ACCOGLIMENTO DELLA PARTE ATTRICE PRESSO IL TETTO CONIUGALE	-	3	-
TOTALE	11	27	7

*Parte attrice insieme al genitore

	CETO CIVILE	ARTIGIANI	CONTADINI	PUBBLICO MINISTERO	NON IDENTIFICATO
DIVORZIO	4	1	1	-	4
SEPARAZIONE	14	1	-	-	2
NULLITÀ	3	-	3	4	1
ISTANZA PER LA COABITAZIONE DEL CONVENUTO PRESSO IL TETTO CONIUGALE	3	-	-	-	-
ISTANZA PER L'ACCOGLIMENTO DELLA PARTE ATTRICE PRESSO IL TETTO CONIUGALE	-	-	1	-	2
TOTALE	24	2	5	4	9

L'esame della parte attrice per ciascuna tipologia di causa ha messo in luce ancora una volta l'esistenza di dinamiche oppostive: le domande di divorzio risultano introdotte nella quasi totalità dai mariti mentre quelle di separazione e nullità quasi esclusivamente dalle mogli.

Parallelamente, l'individuazione della condizione sociale della parte attrice evidenzia come la categoria sociale maggiormente rappresentata nelle cause matrimoniali delle province campane sia il ceto civile in tutte le sue variegate differenziazioni (galantuomini 'nobili viventi', possidenti professionisti e imprenditori, proprietari benestanti, legali)¹¹⁰, a seguire quello contadino-bracciantile e infine un'esigua presenza artigiana, mentre non risulta alcuna domanda introdotta da esponenti di famiglie aristocratiche.

Tali dati, incrociati con le informazioni rilevate dall'esame delle motivazioni consentono di delineare dinamiche e formulare interpretazioni.

Per quel che concerne il divorzio, fenomeno quasi esclusivamente maschile, la motivazione addotta dai mariti nella domanda – quando è stato possibile riscontrarla – è l'adulterio e in un due casi la condanna a pena infamante della moglie.

¹¹⁰ Cfr. Capitolo II, paragrafo 3, note 90, 91 e 93.

Questa tipologia di motivazioni – come anche l’impotenza del coniuge addotta nell’unica, particolarmente significativa domanda di divorzio introdotta dalla moglie¹¹¹ – rimandano all’universo simbolico dell’onore, del prestigio e della reputazione familiare ed individuale e all’insorgere dello scandalo; una dimensione che nelle vicende esaminate assume carattere prioritario ed è evidentemente espressione di una mentalità che antepone la tutela del ‘buon nome’ della famiglia e dei discendenti anche a remore di carattere religioso. Tali dinamiche possono assumere un peso significativo se si considera i contesti di piccole dimensioni ove risiedono le famiglie coinvolte, così come talvolta il ruolo sociale considerevole esercitato dal coniuge e dalla sua famiglia nell’ambito della comunità locale, riflesso di un prestigio (o di un potere) sociale ed economico riconosciuto ed espressione dell’esistenza di una fitta e solida trama di reti relazionali e clientelari: tutti elementi che rischiano di essere intaccati e compromessi irrimediabilmente dalla condotta del coniuge reo (la moglie, in particolare) e dall’intollerabile umiliazione in ambito pubblico rappresentata dalle pratiche che accompagnano ad esempio l’esecuzione di una condanna per pena afflittiva o infamante¹¹²: in questo senso, è possibile scorgere in filigrana quanto la sfera socio-economica (es. status sociale, professione) sia in grado di esercitare un’influenza considerevole su scelte, atteggiamenti, mentalità.

Separazioni e nullità esprimono, al contrario del divorzio, margini rilevanti di iniziativa e protagonismo femminile.

Le cause di separazione, introdotte esclusivamente da mogli appartenenti per la quasi totalità al ceto borghese, vedono come motivazione principale riscontrata gli eccessi, sevizie e ingiurie gravi. La tendenza evidenzia come alla base di queste cause vi siano contesti familiari caratterizzati dalla presenza di molteplici tipologie di violenza e maltrattamenti esercitati da parte del marito nei confronti della moglie ai quali può talvolta accompagnarsi l’adulterio. In quest’ottica, il ricorso delle mogli al tribunale con il supporto delle famiglie d’origine – ove attestato – accanto a motivazioni afferenti all’ambito dell’onore e della reputazione individuale e familiare, può essere dettato da precise necessità economiche (es. rientrare in possesso della dote a seguito dell’abbandono del tetto coniugale), dal bisogno di ottenere una tutela legale per sé e i propri figli (quando vi sono) dalla brutalità dei propri mariti ma anche negoziare, attraverso la mediazione del tribunale, condizioni di convivenza più vantaggiose: nel caso ciò non sia possibile, la vertenza si concentra sull’elemento della pensione alimentare, della sua entità, dei tempi di erogazione e, molto spesso, nei ritardi di corresponsione di quest’ultima da parte del marito. In questo senso, è plausibile, come si è osservato¹¹³, ritenere che il tribunale utilizzi la leva degli alimenti allo scopo di esercitare pressione nei confronti del marito e favorire la riconciliazione.

¹¹¹ Cfr. ASSa, causa Ronca-Trara, cit.

¹¹² Cfr. ASSa, causa Capozzolo-Cospide, Capitolo IV, paragrafo 2.

¹¹³ Cfr. *supra*, 3.2

Il discorso riguardante le cause di nullità risulta particolarmente articolato in quanto esse testimoniano la presenza di una molteplicità di problematiche che rimandano a scenari sociali, reti di relazioni, contesti familiari e percorsi individuali complessi, aperti quindi ad una pluralità di interpretazioni.

In quattro domande di nullità la parte attrice è rappresentata da giovani donne, due delle quali appartenenti a famiglie dell'alta borghesia di provincia e le altre due a famiglie contadine. In tre di esse le fonti attestano la presenza di differenti tipologie di conflitto intergenerazionale che vede l'opposizione della giovane alle strategie matrimoniali dei propri familiari, padri nelle famiglie contadine¹¹⁴, madri, zii e fratelli in quelle dell'alta borghesia che vengono a colmare il vuoto creato dall'assenza del genitore¹¹⁵; un conflitto che, nell'unica causa di nullità promossa da un giovane marito¹¹⁶, ha come avvio plausibile la collisione della scelta matrimoniale del figlio con gli interessi del genitore. Le fonti delineano inoltre una dinamica del conflitto caratterizzata dalla presenza di diverse tipologie di violenza determinata dal rifiuto della giovane a contrarre le nozze. Essa può variare dalle intimidazioni verbali riscontrate in ambito contadino alle minacce, accompagnate dalla presenza di un'arma da taglio (coltello) fino alle percosse riscontrate nelle famiglie borghesi; in questi ultimi contesti si attesta il trasferimento della donna presso un conservatorio nel corso del processo.

Tali contrapposizioni e conflitti – reali, parziali o anche frutto di costruzione giudiziaria – non devono tuttavia spingere a enfatizzare oltre misura l'entità dell'iniziativa individuale. L'inestricabile intreccio tra dimensione collettiva familiare e spazi di autonomia individuale, i molteplici nessi tra ambito privato e sfera pubblica consentono alle famiglie di reagire a tali situazioni emergenziali rimodulando le proprie strategie e riuscendo in tal modo ad incanalare le spinte individuali e ad orientarle nuovamente in linea con gli obiettivi preposti; in quest'ottica, è anche possibile che talvolta l'iniziativa individuale nella forma del ricorso al tribunale celi in realtà più profondi e condivisi interessi familiari: in tal caso si assiste ad una sostanziale convergenza di iniziativa tra genitori e figli¹¹⁷.

Altra dinamica significativa riscontrata in relazione alle nullità è la complessa recezione del neo-istituito matrimonio civile; in particolare, se nelle vicende che vedono coinvolte famiglie alto-borghesi, peraltro particolarmente influenti nei contesti di residenza, le pratiche connesse con il matrimonio civile appaiono particolarmente permeabili a molteplici strumentalizzazioni di parte, nelle famiglie contadine, accanto ad un tentativo di aggiramento delle nuove norme particolarmente eclatante, traspare talvolta la fatica nel recepire pienamente le modalità disciplinanti

¹¹⁴ Cfr. ASA v, causa Riccio-Di Menna, *supra*, 3.2

¹¹⁵ Cfr. ASA v, causa Del Corpo-Bruni, *cit.*; cfr. ASA v, causa Angrisani-Cappuccio, *cit.*

¹¹⁶ Cfr. ASSa, causa Copeta-Conte, Capitolo *cit.*

¹¹⁷ Oltre alla già citata causa Copeta-Conte, cfr. ASCe, Causa Codella-Codella, *infra*.

il matrimonio civile e parallelamente l'attribuzione di valore esclusivo a quello religioso¹¹⁸.

Se le cause di nullità rivelano la presenza di un significativo protagonismo femminile in grado di determinare la crisi di strategie familiari consolidate ed esprimono in filigrana la coesistenza di motivazioni di ordine socio-economico con il peso crescente dell'iniziativa individuale e della dimensione affettiva ed emotiva nelle scelte coniugali, la complessità delle dinamiche, delle strategie e delle reti di parentela e solidarietà familiari che si dispiegano nel corso di tali vicende, l'irruzione di elementi esterni al nucleo familiare, l'ambiguità delle fonti giudiziarie, consentono tuttavia di leggere alcune delle cause non soltanto nella semplice contrapposizione genitori-figli e individuo-famiglia. Esse al contrario, aprono squarci su vicende molto più variegata, ove la somma degli interessi e degli equilibri in gioco rendono possibile esaminare il quadro complessivo anche nella prospettiva del compromesso, della finzione e dell'impostura (raggiro).

Quattro nullità sono promosse dal pubblico ministero per irregolarità riscontrate nella celebrazione del matrimonio e le restanti due riguardano la presunta violazione della promessa (gli sponsali) da parte del coniuge convenuto. Queste cause consentono di evidenziare il complesso processo di adeguamento alle nuove norme in contesti periferici tanto da parte dei funzionari preposti alla loro applicazione e soprattutto della popolazione, specie se appartenente a strati sociali subalterni; inoltre, la persistenza, ancora ai primi dell'Ottocento, di una concezione di matrice pretridentina che attribuisce agli sponsali – in particolare al loro riconoscimento pubblico – il valore di vero atto costitutivo del matrimonio, la dimensione della reputazione e il ruolo della voce pubblica¹¹⁹, la presenza di una tipologia di relazioni giovanili caratterizzata dalla promiscuità che si esprime nelle dinamiche della seduzione, del conseguente abbandono e della castità femminile violata sono alcuni degli elementi salienti che traspaiono dall'esame delle fonti¹²⁰.

In principato Citeriore, Eleonora Fermo nel 1813 asserisce di essere legittima moglie di Giuseppe Papio per «esser convivuti li sposi per sette mesi da marito e moglie nell'istesso tetto, nello stesso letto e nella stessa mensa», dopo i quali i due avrebbero

¹¹⁸ Per i contesti alto-borghesi sono emblematiche le vicende Del Corpo-Bruni e Angrisani-Cappuccio; per quelli contadini le cause promosse dal pubblico ministero in principato Citeriore, cfr. nota 27; o anche la causa Riccio-Di Menna cit. Il tentativo di aggiramento delle nuove norme in ambito contadino si rileva in ASSa, Causa Lembo-Starnella, *infra*.

¹¹⁹ Cfr. D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 228-241; G. RUGGIERO, "Più che la vita caro", cit., pp. 755-757.

¹²⁰ I meccanismi ecclesiastici e secolari di tutela dell'onore e della verginità femminile nei casi di seduzione (stupro non violento) in antico regime prevedono differenti forme di risoluzione quali l'erogazione di una dote a favore della sedotta o il matrimonio riparatore. Quali sono gli elementi caratterizzanti della seduzione? Oltre alla verginità violata vi è «al primo posto l'esplicita promessa di matrimonio o la frequentazione della casa familiare, ma poi quantomeno una qualche 'pressione' sulla donna: l'inganno, le preghiere, l'astuzia», tutti elementi considerati parte dei «normali codici seduttivi». Cfr. G. ALESSI, *Il gioco degli scambi*, cit., p. 813; G. ALESSI, *Stupro non violento e matrimonio riparatore*, cit., pp. 609-640.

fatto procedere le pubblicazioni «che quel sindaco dice fatte dal Parroco; per cui soprassedè di trascrivere e sottoscrivere sul registro l'intero atto del matrimonio»¹²¹.

A Forchia, villaggio di ottocento anime in Terra di Lavoro, il sindaco e i decurioni nel 1811 attestano la legittimità della domanda di Orsola Crisci, «una delle oneste giovani di questa sud.a [suddetta] comune», in quanto «siccome è pubblica voce e fama, avendo amareggiato per molti anni con Giovanni Lauriello [...] ed essendosi tra di loro stipulati i capitoli matrimoniali, restò quindi incinta del d.o [detto] Lauriello; motivo per cui diede alla luce un maschio che è di circa anni due, e che viene educato in casa della d.a [detta] madre, la quale, dopo una tale disgrazia accadutale [...] ha anche seguitato, siccome seguita, a menare una vita onesta»¹²². Una concezione ribadita con maggior forza dalla donna attraverso una supplica indirizzata al sindaco di Arpaia affinché impedisca le nuove nozze di Giovanni: a seguito della stipula dei capitoli e dopo aver dato «parola di matrimonio avanti al Parroco [...] sotto la fiducia del matrimonio contratto con i sudetti sponsali, e dopo il preventivo amareggiamento di circa anni dodici, e colla lusinga di presto sposare, rimase la stessa incinta [...]. Nel contratto tra la supplicante Crisci e Lauriello si vede in tutte le parti solennizzato il matrimonio per lo mutuo consenso e per la tradizione della cosa»¹²³.

Una delle cause promosse dal pubblico ministero del tribunale di prima istanza di principato Citeriore¹²⁴ evidenzia inoltre la capacità da parte di individui e famiglie nello strumentalizzare e aggirare le nuove pratiche connesse con il matrimonio civile¹²⁵. L'intervento del tribunale è determinato dal ricorso del sindaco del borgo di Ortodonico il quale nel giugno 1809¹²⁶ – siamo nei primi mesi di applicazione dello stato civile – denuncia l'esistenza di una grave irregolarità. Un mese addietro, il quindicenne¹²⁷ Francesco Lembo ha presentato richiesta di pubblicazioni per contrarre matrimonio con la diciottenne Giovanna Starnella¹²⁸ della vicina Castellabate, orfana di padre e che «vive del suo, e coll'industrie delle sue fatiche»¹²⁹. Il sindaco respinge la richiesta in quanto Francesco non è giunto all'età prescritta dalla legge (diciotto anni); tuttavia, un mese dopo il giovane si presenta in paese coniugato con Giovanna – «veggo oggi tradita in casa la sposa» afferma con stupore il sindaco – a seguito della celebrazione religiosa del matrimonio, preceduta da quella civile in Castellabate; «non si comprende come il sindaco sud.o [suddetto] abbia

¹²¹ ASSa, causa Fermo-Papio, cit.

¹²² ASCe, causa Crisci-Lauriello, cit., f. 6.

¹²³ Ivi, ff. 8-9.

¹²⁴ ASSa, causa Lembo-Starnella, cit., nota 27.

¹²⁵ Tali dinamiche sono affrontate inoltre nell'esame delle cause di nullità Del Corpo-Bruni e Angrisani-Cappuccio cfr. Capitolo V, paragrafi 1-2.

¹²⁶ ASSa, Causa Lembo-Starnella, cit., f. 2.

¹²⁷ Ivi, f. 8.

¹²⁸ Ivi, f. 9.

¹²⁹ Ivi, f. 20.

potuto amettersi tanto, senza pria assicurarsi con mio certificato che qui si erano fatte le pubblicaz.i [pubblicazioni] e che non vi erano opposiz.i [opposizioni]»: è dunque l'operato del primo cittadino di Castellabate Francesco Panico, allo steso tempo nelle vesti di protagonista di un abuso civile e complice di un'audace iniziativa giovanile – volta, con il plausibile sostegno familiare alla celere contrazione delle nozze – a divenire l'oggetto centrale dell'inchiesta del tribunale, affidata al giudice di Pace di Castellabate.

Il magistrato locale si muove nella duplice direzione di verificare le motivazioni alla base dell'operato del sindaco e il ruolo degli ecclesiastici coinvolti. Dall'indagine si rileva¹³⁰ come la celebrazione del matrimonio religioso ad opera del parroco della sposa sarebbe avvenuta soltanto a seguito della recezione del certificato del sindaco comprovante l'avvenuto matrimonio civile e il *contrahatur* vescovile: incredibilmente nessuno appare aver badato all'età del giovane. Quando il sindaco di Castellabate è interrogato sulla vicenda, fornisce giustificazioni ambigue e contraddittorie: in primo luogo la propria incompetenza in materia, in quanto «di condizione poco più di un bracciale, di capacità poco in su di un analfabeto»¹³¹ e inoltre adduce l'ignoranza della legge e il richiamo ad una generica consuetudine: a suo dire, al tempo del matrimonio non gli era ancora pervenuto «il libro donde potermi [il sindaco parla in prima persona] istruire a tal'uopo» mentre aveva considerato sufficiente il solo «scambievole consenso, che è quanto in quell'epoca si praticava [...] E del sud.o consenso preso ne formai certificato che consignai alli sud.ti [suddetti] contraendi»¹³². Le dinamiche sinora tracciate non possono non mettere in luce la significativa permeabilità delle nuove autorità civili in contesti provinciali nei confronti di pressioni ed interessi familiari, anche se questi implicano l'elusione della legge da parte di chi dovrebbe esserne garante ed esecutore, ruolo che cerca di interpretare, in antitesi con il suo collega, il sindaco di Ortodonicò.

Il tribunale salernitano attraverso una prima sentenza (23 agosto) introduce, a norma di legge¹³³, la causa di nullità di matrimonio per irregolarità procedurali e stabilisce la separazione provvisoria dei coniugi nel corso del giudizio¹³⁴. La sentenza definitiva giunge il 14 ottobre ed esprime la volontà del tribunale di procedere ad una celere conclusione del caso anche attraverso un pronunciamento che valga da esempio e monito per evitare il ripetersi in futuro di vicende analoghe¹³⁵. La corte dichiara il sindaco di Castellabate pienamente responsabile della violazione in quanto non ha adempito correttamente ad alcuna delle formalità prescritte dal *Codice*, a partire dalla verifica dell'età degli sposi; allo stesso tempo, richiamandosi al real decreto del 1808

¹³⁰ Ivi, ff. 4-5.

¹³¹ *Ibidem*.

¹³² Ivi, f. 11.

¹³³ Cfr. Capitolo I, paragrafo 2, nota 141.

¹³⁴ ASSa, Causa Lembo-Starnella, cit., ff. 17-18.

¹³⁵ Ivi, ff. 33-34.

disciplinante lo stato civile¹³⁶, esonera i sacerdoti coinvolti da qualsiasi effettiva responsabilità: secondo l'interpretazione del decreto, sostengono i giudici, «non è comminata la pena contra li Parrochi trasgressori» responsabili della celebrazione di un matrimonio senza aver verificato la corretta stipula di quello civile. Pertanto, «considerando che il presente giudizio riguarda l'oggetto più interessante alla società, e che è dovere del Magistrato d'impiegar tutti li mezzi, che sono in suo potere, onde scolpir nel cuore de'cittadini le novelle leggi, e spargervi i semi dell'esatta osservanza di esse nella prima epoca del diloro impero» il tribunale dichiara l'inesistenza del matrimonio tra Francesco Lembo e Giovanna Starnella – peraltro contumaci –, convoca il reo sindaco di Castellabate innanzi al tribunale per «ricevere [...] una riprensione in pubblica seduta» e stabilisce la stampa e l'affissione della sentenza «in tutti li luoghi della giurisdizione di questo Tribunale». L'ultimo atto della causa risale al novembre dello stesso anno¹³⁷: il sindaco di Castellabate, nelle modalità prescritte dalla sentenza, riceve dal presidente del tribunale il severo ammonimento «a star bene attento per l'avvenire nell'esercizio delle funzioni della sua carica, onde più non incorra in simili sconci».

Promiscuità giovanile, tutela della reputazione familiare, ambiguità dell'iniziativa individuale – indipendentemente dal ceto sociale di appartenenza – e mediazione extragiudiziale emergono anche dalla causa di nullità tra Brigida Codella (n. 1785) e Angelo Codella (n. 1789)¹³⁸, appartenenti a famiglie contadine di Sorbello, casale di Sessa Aurunca in Terra di Lavoro.

La prima fase della vicenda – precedente di un anno l'introduzione del *Codice* – vede come riferimento delle famiglie l'autorità ecclesiastica, a partire dal parroco del borgo che assume un ruolo centrale quale interlocutore privilegiato e mediatore tra le parti.

All'indomani della celebrazione delle nozze (gennaio 1808) «prima di tradursi la sposa in casa dello sposo»¹³⁹ il parroco afferma di essere venuto a conoscenza della presenza di un impedimento di consanguineità (quarto grado di parentela) determinante la nullità del matrimonio; per risolvere il problema, i coniugi fanno richiesta della dispensa pontificia con l'ausilio dello stesso curato il quale nel frattempo però «intimò la separazione prima di consumarsi il matrimonio»¹⁴⁰. Tuttavia, a seguito dell'arrivo della dispensa, Brigida, assieme alla madre e ad una zia paterna si presenta dal parroco esprimendo la propria opposizione al matrimonio e chiedendone l'annullamento. «Avendoli io risposto [il parroco parla in prima persona] che ciò io senza ordine del Superiore non potevo, e volevo fare [...] cercai insieme di appurare, ed indagare la causa di tale mutazione»; Brigida replica

¹³⁶ Cfr. Capitolo II, paragrafo 3, nota 121.

¹³⁷ ASSa, Causa Lembo-Starnella, cit., f. 36.

¹³⁸ ASCe, causa Codella-Codella, cit., nota 32. Per le date di nascita ivi, f. 8.

¹³⁹ Ivi, f. 6.

¹⁴⁰ *Ibidem*.

adducendo la cattiva condotta di Angelo, il quale «si era fatto lecito di toccare con commercio carnale la stima, ed onore di una sua sorella, istupida e senza senno»¹⁴¹; i tentativi di dissuasione operati dal parroco si rivelano inutili anche a seguito dell'intervento diretto del padre di Brigida, che appare determinato ad appoggiare la figlia nell'istanza di nullità.

Da un'accorta analisi, la versione fornita dal curato e recepita nel corso del processo presenta significativi elementi di debolezza; in particolare, appare difficile credere che la 'scoperta' dell'impedimento e la relazione adulterina tra Angelo e la sorella di Brigida siano due eventi del tutto separati tra loro.

Al contrario, è possibile cogliere un'interdipendenza tra i due eventi?

Se si colloca l'episodio della relazione adulterina nel periodo immediatamente seguente al matrimonio e non dopo la richiesta della dispensa, si può ipotizzare che aver sollevato il problema dell'impedimento da parte del parroco potrebbe anche leggersi come un tentativo di mediazione, una strategia elaborata allo scopo di tutelare la reputazione della ragazza e della sua famiglia, di prendere tempo e celare lo scandalo attraverso una separazione temporanea. In questo senso, la richiesta di nullità incredibilmente dopo l'ottenimento della dispensa tradirebbe la presenza di una contrarietà alle nozze da parte di Brigida e della sua famiglia presente sin dai primi giorni del matrimonio e non come conseguenza di un successivo ripensamento. Brigida produce quindi istanza di nullità presso il tribunale ecclesiastico (maggio 1808)¹⁴² ove la causa resta pendente¹⁴³. L'anno seguente (agosto 1809)¹⁴⁴ la donna si rivolge al neo-istituito tribunale civile di prima istanza; qui la decisione finale giunge nel dicembre dello stesso anno e vede l'accoglimento della domanda a causa della comprovata assenza del consenso della donna e della presenza del vincolo di parentela a norma delle disposizioni canoniche in vigore al tempo del matrimonio¹⁴⁵.

¹⁴¹ Ivi, ff. 4-5.

¹⁴² ASCe, Causa Codella-Codella cit., ff. 6-7.

¹⁴³ Ivi, f. 21.

¹⁴⁴ Ivi, f. 23 e ss.

¹⁴⁵ Ivi, fogli non numerati.

3.5 Dinamiche familiari della parte attrice

CAUSE	DEL CORPO/ BRUNI	ANGRISANI/ CAPPUCCIO	RONCA/ TRARA	BUONOMO / OLIVA	CAPOZZOLO/ COSPIDE	COPETA/ CONTE	DI MAJOLO/ D'AMORE	D'AMORE/ DE LISI
CONDIZIONE SOCIALE DELLE PARTI	Gentildonna/ Proprietario e medico	Gentildonna/ Galantuomo	Possidente (figlia di imprenditore conciario)/ Possidente (figlio di medico)	Gentildonna/ Possidente	“Maestro fabricatore” e “lavoratore di terre”/ Contadina	Studiante di giurisprudenza (figlio di negoziante e possidente)/ Figlia di un notaio e professore	Contadino/ Contadina	Proprietaria/ “Dottor di legge” e “benestante”
LUOGO D'ORIGINE	Cassano/ Montella (P.U.)	Luogosano/ Mirabella (P.U.)	Solofra (P.U.) / Cava (P.C.)	Padula/ Caggiano (P.C.)	Albanella (P.C.)	Salerno/ Napoli	Brusciano (T.D.L.)	Frignano/ Presenzano (T.D.L.)
CAUSA	Nullità 1809	Nullità 1813-1814	Divorzio 1813- 1817	Separazione 1812-1815	Divorzio 1810	Nullità 1805- 1811	Rifiuto di accogliere la moglie/ Istanza di divorzio 1809	Abbandono del tetto coniugale 1803-1808
PARTE ATTRICE	Moglie	Moglie	Moglie	Moglie	Marito	Marito	Marito	Moglie
NOTE IN DENARO	-	*	*	-	-	*	-	-
NOTE MISTA	-	-	-	-	*	-	*	*
NOTE IN BENI	*	-	-	-	-	-	-	-
COMUNIONE DEI BENI IN ASSENZA DI NOTE	-	-	-	*	-	-	-	-
STRUTTURA FAMILIARE DELLA PARTE ATTRICE	Complessa- Nucleare	Complessa	Complessa- Nucleare	Complessa- Nucleare	Nucleare	Complessa	Nucleare	Complessa in presenza di uxorilocalità
TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO IN LINEA MASCHILE	*	*	*	*	-	*	-	*
RUOLO DEL PADRE DELLA PARTE ATTRICE	Defunto al momento delle nozze	Defunto al momento delle nozze	Prigioniero politico al momento delle nozze	Defunto all'avvio della causa	Coniuge in età avanzata	Attore con il figlio nella domanda di nullità	Coniuge in età avanzata	Defunto al momento delle nozze

PRESENZA DI UNO O PIU' ECCLESIASTICI PER GENERAZIONE	*	*	*	*	-	*	-	*
PRESENZA DI FIGLI ALL'AVVIO DELLA CAUSA	-	-	-	*	*	-	-	-
VIOLENZA DOMESTICA	*	*	-	*	-	-	-	-
RESIDENZA IN CONSERVATORIO DELLA MOGLIE (ATTRICE O CONVENUTA)	*	*	*	*	-	*(parte convenuta)	-	-
DIMENSIONE AFFETTIVA E SENTIMENTALE TRA I CONIUGI	*	-	-	-	-	*	-	-
CONTRAZIONE DI NUOVE NOZZE	-	*	-	-	-	-	-	-

Il discorso relativo alla condizione sociale della parte attrice è approfondito ulteriormente dai dati esaminati in tabella, ove l'attenzione è posta sulle dinamiche familiari ricostruite prevalentemente attraverso l'esame delle fonti notarili.

Le famiglie della parte attrice prese in esame, in numero di otto, rappresentano un campione significativo dei diversi ceti sociali coinvolti: tre gentildonne, due possidenti (o proprietarie), uno studente (figlio di un possidente e negoziante), un artigiano e un contadino. Una sostanziale corrispondenza di ceto tra i coniugi si rileva in sei cause su otto (fanno eccezione le cause Ronca-Trara e Copeta-Conte).

Soffermando l'attenzione al luogo d'origine, si rileva che, eccetto la causa di nullità Copeta-Conte, ove le parti risiedono rispettivamente a Salerno e Napoli, gli altri coniugi sono originari di centri interni di medie o piccole dimensioni, basati alternativamente su agricoltura, pastorizia e artigianato (Paragrafo 3.1); sugli otto casi campione considerati risulta predominante l'esogamia: solo i coniugi appartenenti alle due famiglie contadine sono originari dello stesso centro e in uno di essi si fa riferimento alla presenza di un legame di parentela tra i coniugi (causa Capozzolo-Cospide).

Per quel che concerne i meccanismi dotali ricostruiti attraverso l'esame dei capitoli matrimoniali, in tre casi, corrispondenti a ceti sociali elevati (una gentildonna, un possidente e una figlia di notaio), sebbene attraverso clausole e con valore economico differente, si riscontra la presenza di una dote costituita esclusivamente in denaro (eccetto il corredo), mentre in altri tre, corrispondenti a ceti medio-bassi (due contadine e una proprietaria) la dote risulta mista, ovvero costituita da denaro e beni immobili o mobili (arredi e strumenti di uso quotidiano). Peculiari le dinamiche dotali riguardanti il caso di due figlie uniche di ceto sociale elevato, le gentildonne

Angelarosa Del Corpo di Cassano (P.U.) e Armida Buonomo di Padula (P.C.): nel primo caso la dote risulta costituita esclusivamente da beni terrieri mentre il secondo caso risulta essere l'unico tra quelli esaminati ove non vi è costituzione di dote, il che determina il regime della comunione dei beni tra i coniugi, introdotto dal Codice Napoleone.

L'esame della documentazione ha consentito la classificazione delle famiglie secondo la struttura, dato che è da considerare in una prospettiva dinamica, in quanto, specie per le famiglie borghesi esaminate, la struttura familiare è un elemento che risulta variare nel corso del tempo ed è determinato da una molteplicità di fattori (presenza di ascendenti e collaterali sotto lo stesso tetto, numero di sacerdoti per generazione, presenza e successiva assenza della figura paterna, ecc...) per cui almeno tre tra le famiglie considerate risultano essere complesse in linea collaterale e ascendente per un certo periodo di tempo, generalmente con la residenza della nuova coppia presso la casa del marito (residenza *patrivirilocale*) per poi assumere i tratti di famiglia nucleare. Se le famiglie borghesi risultano dunque complesse o ibride, le due famiglie di ambito rurale prese in esame si caratterizzano al contrario per la struttura nucleare che appare stabile nel tempo (residenza *neolocale*).

Le strutture familiari sono, come si è accennato, espressione di molteplici dinamiche connesse agli equilibri e alle relazioni interne ed esterne del nucleo domestico quali le relazioni genitori-figli, la trasmissione del patrimonio e le strategie matrimoniali. Per le famiglie borghesi considerate, tali dinamiche si rivelano in parte nella concentrazione dell'asse ereditario nelle mani dei figli maschi attraverso rigidi vincoli fedecommissari con l'esclusione delle femmine, compensate attraverso la dote se sposate o con lasciti in denaro e nell'avvio di uno o più figli alla carriera ecclesiastica per generazione, indipendentemente se primogeniti o cadetti.

L'elevato numero di ecclesiastici in famiglie di ceto sociale elevato è rivelatore della forte compenetrazione in termine di interesse e clientela che lega queste ultime alle istituzioni della Chiesa locale, intesa come strumento di consolidamento e ascesa sociale, ambito che appare precluso alle famiglie contadine esaminate¹⁴⁶; la presenza

¹⁴⁶ Augusto Placanica pone in correlazione il graduale restringimento della provenienza dei componenti del clero a ceti sociali medio-elevati (borghesia) a partire dal secondo Settecento con il processo riformatore della monarchia borbonica nell'erosione dei beni e dei privilegi ecclesiastici. La presenza di 'decime', 'canoni' e 'censi' rappresentavano sino ad allora gli unici proventi attraverso i quali i sacerdoti erano in grado di sostentarsi; «perciò, dato che farsi prete non richiedeva né grandi studi né grandi mezzi finanziari, il sacerdozio diventava uno sfogo per molti figli di famiglia di livello basso e medio-basso». Nel secondo Settecento la Chiesa, a seguito dell'intervento statale, inizia a stabilire tutta una serie di clausole più stringenti per l'accesso al sacerdozio (costituzione di un significativo patrimonio sacro, maggiore durata del corso di studi presso i seminari): dunque «come si vede, che traessero origine o dalla volontà dello Stato o dalla volontà della Chiesa, si trattava di pretendere dei requisiti che restringevano notevolmente la base sociale di provenienza del corpo sacerdotale, nella misura in cui si richiedeva a ogni sacerdote di appartenere a una fascia di reddito che potesse consentire un cospicuo sacro patrimonio iniziale, e poi un corso di studi costoso e da svolgersi lontano dalla famiglia, con la prospettiva di condurre una vita ecclesiastica di non immediata remunerazione». Cfr. A. PLACANICA, *Dell'esigenza di anticipare la datazione della crisi dei*

di uno più sacerdoti per generazione consente inoltre, attraverso il rientro dei beni di questi ultimi nel possesso dei fratelli coniugati e dei loro discendenti, di evitare la dispersione e la frammentazione del patrimonio familiare.

Un elemento degno di nota che accomuna le famiglie borghesi e contadine della parte attrice – eccetto la causa Copeta-Conte – è l'assenza della figura paterna. Il padre risulta alternativamente o defunto al momento delle nozze oppure all'avvio della causa o ancora, nella vicenda Ronca-Trara, assente per motivi politici al momento delle nozze. Una dinamica, che, nei casi di Angelarosa Del Corpo e Mariantonia Angrisani, coinvolte in complesse cause di nullità, determina da un lato il prepotente imporsi di zii, madri e fratelli, dall'altro un indebolimento di quella rete di protezione o anche una condizione di insicurezza economica dettata da un contesto familiare sprovvisto del capofamiglia. Tale assenza non riesce ad essere compensata dalla presenza di parenti collaterali o della sola figura materna e anzi rende la figura femminile maggiormente esposta a sollecitazioni esterne o pressioni familiari di varia natura: questo discorso potrebbe estendersi a tutti i casi considerati ove la parte attrice è rappresentata dalla moglie; a ciò si può collegare in parte la residenza presso un conservatorio nel corso della causa, funzionale tra l'altro a tutelare la donna dalle insidie della famiglia d'origine o dalla violenza dei mariti.

In assenza di domande di divorzio accolte, l'unico caso nel quale è stato possibile documentare la contrazione di nuove nozze una volta ottenuto l'annullamento del matrimonio è quello di Mariantonia Angrisani.

Un aspetto interessante che le fonti hanno consentito di rilevare è quello concernente il ruolo significativo esercitato dalla dimensione emozionale, affettiva e sentimentale nel processo di formazione del matrimonio, riscontrata in due ambiti familiari altoborghesi (Del Corpo-Bruni; Copeta-Conte). Attraverso l'esame dei microcarteggi autografi tra i coniugi allegati agli incartamenti processuali è stato possibile cogliere il riflesso delle trasformazioni culturali e mentali in atto tra la seconda metà del Settecento e l'età napoleonica all'interno di determinati contesti familiari di ceto sociale elevato: l'ampliamento della sfera di azione individuale e l'irruzione dell'intimità e del sentimento nelle relazioni coniugali che si manifesta attraverso una tipologia di scrittura che va lentamente spogliandosi delle più antiche formule di reverenza e distacco¹⁴⁷. Elemento di rilievo che emerge dall'esame delle fonti qui

patrimoni ecclesiastici nel Mezzogiorno d'Italia in M. MAFRICI-S. MARTELLI (a cura), A. PLACANICA, *Scritti*, cit., pp. 288-289.

¹⁴⁷ M. BARBAGLI, *Sotto lo stesso tetto*, cit., cfr. pp. 302-313. Tale trasformazione si manifesta, ad esempio, nell'abbandono di formule di apertura (da parte della moglie) quali «Ill.mo sig.. Consorte», «Sig.re Oss.mo» e allocutivi quale «Vostra Signoria» a favore dei più confidenziali «Mio caro e amatissimo sig. sposo», «Caro Sposo Amatissimo» accanto all'utilizzo dell'allocutivo «voi» o anche il «tu». Ivi, pp. 305, 307. Per la coesistenza tra dimensione emotiva, affetto, fiducia e interessi materiali nell'ambito delle relazioni familiari e coniugali così come le forme di espressione verbale connesse all'intimità e al sentimento (codici limitati) cfr. H. MENDICK-D. SABEAN, *Note preliminari su famiglia e parentela*, cit., pp. 1087-1090. L'ampliamento degli spazi di autonomia femminile nella scelta del partner, l'utilizzo di un lessico maggiormente confidenziale e informale nutrito di motivi di derivazione letteraria e teatrale, la presenza di

esaminate è la concezione da parte degli scriventi di una maggiore coincidenza tra amore e matrimonio, un vincolo coniugale non considerato soltanto nell'ottica del dovere e dell'obbedienza ma anche del sentimento, del piacere e dell'armonia.

Le otto lettere autografe della diciassettenne Angelarosa Del Corpo di Cassano (P.U.) redatte tra il novembre 1808 e il marzo dell'anno seguente¹⁴⁸ – quindi rispettivamente nel periodo che segue la stesura dei capitoli matrimoniali (24-10-1808) e la celebrazione delle nozze con Tarquinio Bruni nel gennaio 1809¹⁴⁹ – possono essere considerate una valida testimonianza di scrittura che si fa veicolo di affetti e sentimenti, peraltro all'interno di una solida cornice spirituale, manifestazione della matura interiorizzazione da parte della giovane scrivente di quei valori propri di un'educazione religiosa¹⁵⁰.

Nelle tre lettere redatte prima delle nozze, Angelarosa si rivolge al promesso sposo, residente in Napoli per gli studi di medicina, con l'allocutivo *voi*, mostrando tuttavia un linguaggio che presenta significativi margini di confidenza, espressione della familiarità tra i due giovani risalente all'età infantile¹⁵¹. La ragazza chiama Tarquinio alternativamente «amabilissimo consorte»¹⁵², «caro amante»¹⁵³ e «amato bene»¹⁵⁴, mostrando affetto e premura nei suoi riguardi, sentimenti accompagnati dal reciproco scambio di doni; in questo senso Angelarosa svolge una funzione di supporto morale incoraggiando continuamente Tarquinio, in una piena condivisione delle sue scelte – la lontananza dal paese natale – e ribadendo allo stesso tempo il proprio amore e la propria fedeltà nel tempo dell'attesa. Non possediamo le lettere di Tarquinio ma tra le righe, emerge una piena corrispondenza di affetti, testimoniata non soltanto dai regali

amore e affetto nella formazione del matrimonio e le differenti modalità di conflittualità intergenerazionale si rilevano, ad esempio, nei carteggi giovanili veneziani settecenteschi cfr. T. PLEBANI, *Un secolo di sentimenti. Amori e conflitti generazionali nella Venezia del Settecento*, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 2012 e anche, in una prospettiva microanalitica, dalla ricostruzione di una vicenda esemplare nella Napoli di fine Seicento cfr. E. NOVI CHAVARRIA, *Un epistolario amoroso: le lettere di Antonia Battimello a Lorenzo da Campora* in G. ZARRI (a cura), *Per lettera*, cit., pp. 467-487. Sul ruolo centrale di emozioni e sentimenti nei processi storici e nella definizione di aggregati sociali emozionali ('comunità emotive' quali famiglie, corporazioni, comunità religiose, paesi, ecc...), nel variare di significato delle emozioni in una prospettiva diacronica e sulle differenti tipologie di fonte per delineare una storia delle emozioni cfr. J. PLAMPER, *Storia delle emozioni* cit., pp. 21-55, pp. 108-119, pp. 56-65. Per una panoramica sulla storiografia delle emozioni si veda inoltre B. H. ROSENWEIN, *Generazioni di sentimenti: una storia delle emozioni, 600-1700*, Viella editrice, Roma, 2020.

¹⁴⁸ ASAv, Causa Del Corpo-Bruni, cit., ff. 48-55.

¹⁴⁹ Ivi, ff. 59-62.

¹⁵⁰ In relazione ai processi di femminilizzazione del sentimento religioso, delle pratiche di fede e di pietà avviate a partire dagli ultimi decenni del Settecento e consolidate nel corso dell'Ottocento in area cattolica (femminilizzazione del cattolicesimo) e che identificano nella donna un modello di virtù e purezza cfr. M. DE GIORGIO, *La fedele* in U. FREVERT-H. G. HAUPT (a cura), *L'uomo dell'Ottocento*, editori Laterza, Roma-Bari, 1999, pp. 108-141.

¹⁵¹ Cfr. Capitolo V, paragrafo 1,

¹⁵² ASAv, Causa Del Corpo-Bruni, 11-11-1808, f. 48.

¹⁵³ Ivi, 8-12-1808, f. 49.

¹⁵⁴ Ivi, 1-1-1809, f. 50.

ma anche dalle continue manifestazioni di gratitudine e dalla scrittura di versi dedicati all'amata¹⁵⁵.

Nella lettera dell'11 novembre, Angelarosa, dopo aver ricevuto dal consorte «soverchie [...] espressioni, che voi avete fatte nella vostra lettera senza mio merito» non manca di rassicurarlo circa la preparazione delle nozze e la propria condotta affinché possa «andare quieto in Napoli per studiare, ed attendere al S. timore di Dio; e io, risterò in casa quieta, ed a fare il mio dovere con mio Sig.re zio, e Mammà fintanto che sarà giunto il tempo proprio di sposare»¹⁵⁶. L' 8 dicembre, «come sono prosseme le feste del S. Natale» i giovani si scambiano doni: Tarquinio ha mandato in regalo un «taschetto», Angelarosa «un camicino» e cerca di darsi da fare per realizzare al più presto eleganti «calzette di seta» per l'amato che facciano bella figura nel contesto napoletano: «se le volete negre avisatemelo perché si tingeranno qui, giacchè mi dice vostra Sorella che in Napoli fanno tinta bruggiata negra: se le volete di altro colore ve le manderò bianche, e le farete tingere in Napoli». Ella ribadisce inoltre un'assoluta fiducia sulla condotta del futuro sposo: «ho piacere che attendete allo sturio, e vi state ritirato come voi dite. Seguitate così per profittare»¹⁵⁷. Con l'avvio del nuovo anno l'affettuosa corrispondenza continua. Tarquinio ha mandato come regalo natalizio un «filauro», ricevuto da Angelarosa «con sommo [...] piacere» oltre ad alcuni versi amorosi cui «non prendo [Angelarosa] pena rispondere»; ella, con un probabile riferimento alle nozze ormai prossime, augura all'amato per il nuovo anno «tutte quelle consolazioni spirituali e temporali, che voi potete desiderare» e invia in dono «due Camicini, e un paio di calzette negre che le consumarete per mio amore»¹⁵⁸.

Le quattro lettere redatte da Angelarosa all' indomani delle nozze, sono caratterizzate anch'esse dalla presenza di manifestazioni affettive, a partire dagli appellativi utilizzati: «amatissimo sposo»¹⁵⁹, «caro e fedele consorte»¹⁶⁰, «mio caro ed amabilissimo sposo»¹⁶¹, «carissimo sposo»¹⁶². La giovane mostra entusiasmo per l'avvenuto matrimonio – «pregate il Sig.re, che ci voglia dare la sua benedizione per cento anni in servizio suo» – esprimendo il desiderio di essere partecipe di un'unione ove la dimensione sentimentale rivesta, accanto ai doveri coniugali, un ruolo centrale: «se spesso non avete ricevuti miei carattiri, non attribuite a mancanza di poco amore che vi porto, ma tutto l'affetto lo sa il mio cuore [...]. Io tutto adempirò, e sarà mio l'impegno di non darvi un piccolo dispiacere» e ancora «confesso di esservi debetore di due vostre amate lettere quali furono per me due preziose gemme, che sempre

¹⁵⁵ *Ibidem*.

¹⁵⁶ Ivi, f. 48.

¹⁵⁷ Ivi, f. 49.

¹⁵⁸ Ivi, f. 50.

¹⁵⁹ Ivi, f. 52.

¹⁶⁰ Ivi, f. 53.

¹⁶¹ Ivi, f. 54.

¹⁶² Ivi, f. 55.

addosso porto, le quale non mi farano dimenticare del vostro amore [...] Dell'amore che a me portate ne sono abbastanza persuasa, come ne potete vivere pur troppo di sicuro del mio»¹⁶³. Tuttavia, proprio tra le righe di queste gioiose esternazioni – «state allegramente, tendete alla vostra salute, ed allo studio, che sono i due principali fini che dimorate costà» – è possibile scorgere diversi segnali d'inquietudine a causa di non meglio precisate «imposture, incanni, frodi e tradimenti»¹⁶⁴ a danno della felicità dei due giovani.

Significativa anche la testimonianza rappresentata dalle due lettere autografe redatte dal ventiduenne salernitano Giovanni Copeta alla futura moglie, la napoletana Carolina Conte.

Nella prima lettera superstite (4-1-1804), l'intimità e la confidenza tra i due giovani è testimoniata, oltre al colloquiale incipit «Carolina mia cara», dall'utilizzo nelle prime righe della forma allocutiva *tu*, alla quale prima si alterna e poi subentra definitivamente il *voi*: «questa sera mi son pervenute due *tue* lettere...», «*ti ringrazio* d'aver mandato la mia lettera...», «ho inteso quanto *mi dite*...»¹⁶⁵. Si può ipotizzare che l'utilizzo, probabilmente involontario, del *tu* agli inizi della lettera tradisca l'esistenza di una tipologia di conversazione tra i due che veda l'uso abituale del pronome della confidenza; una forma allocutiva abbandonata in seguito da Giovanni, da cui il passaggio al più formale *voi*.

Nel corso della lettera Giovanni esprime la propria nostalgia ed esterna il proprio affetto, non mancando di far trasparire la presenza di una reciproca gelosia – «ma mi quieto d'animo alquanto, sapendo che mi amate, e che siete incapace di tradirmi, spero che siete anche voi dell'istessa maniera con me» – da cui deriva il cortese invito alla moglie nel mantenere un contegno sobrio e fedele in sua assenza, peraltro a suo dire pienamente ricambiato: «se in altra mia dissi, divertitevi, non credei di farvi un'offesa, mà colla parola sudetta volli significare, che avessivo badato a tutto ciò, che vi diletta onestamente, acciò ritornando io poi vi avessi rattrovata più bella, mentre son sicuro che non siete capace di mancare alle promesse da voi tante volte fattemi [...]. Non era necessario domandarmi come mi trattano le dame Salernitane, mentre a voi è noto che son nemico assolutamente di conversazione e specialmente ora, mentre vi ripeto il mio piacere, e tutti i miei divertimenti sono riposti in voi, ed ora che siamo distanti, nelle vostre sole lettere». Il giovane cerca infine di rassicurare l'amata circa un elemento che rappresenterà in seguito il motore della futura causa di nullità, ovvero il favore del proprio genitore alle future nozze, sul quale Giovanni mostra però di non nutrire dubbi; «me lo disse esso [mio padre] stesso di avervi saluto sul punto, che vi salutò dicendomi così, ecco che hò fatto io le parti tue, hò salutato la tua futura Sposa. Ben potete comprendere da questo quanto sia il medesimo compiacente per noi». E ancora prosegue: «coglierò il tempo per

¹⁶³ Ivi, ff. 52, 53, 54.

¹⁶⁴ Ivi, ff. 54, 55.

¹⁶⁵ ASSa, Causa Copeta-Conte, cit., f. 184 (miei corsivi).

portare i vostri saluti a mio Padre; il medesimo si rattrova senza mio merito contentissimo di me; e l'altra sera, avendoli fatto sapere, che colle vostre lettere, m'insinuavate rispetto, ed amore verso di lui, rispose, che aveva trovato finalmente una, che aveva della stima per esso»¹⁶⁶.

La seconda lettera risale a circa un anno più tardi, il 28 dicembre¹⁶⁷, dunque poco più di due mesi dopo la celebrazione del matrimonio (12-10-1804)¹⁶⁸.

Giovanni, rivolgendosi a Carolina in forma confidenziale chiamandola «sposa cara», afferma di essere tormentato da una «grande melanconia per vedermi da voi lontano», un dolore in parte alleviato soltanto dalla speranza di rivederla al più presto: «pensando a quella felicità, a cui col possedervi in pace son destinato coll'ajuto di Dio, mi dò in qualche maniera pace». Giovanni esprime nei confronti della moglie sentimenti che manifestano passione sincera e dai quali traspare una concezione del vincolo coniugale fondato essenzialmente sull'amore; «credetemi, che voi occupate tutt'i miei pensieri in tutt'i momenti, e credo, che voi fate l'istesso con me; e non dubitate di niente, mentre io vi amo molto di più di quello, che voi credete, e non sarò mai contento, fintantoche non sarete unita con me. Spero, che vogliate amarmi anche voi dell'istessa maniera».

Non manca anche qui l'insistenza da parte di Giovanni sulla soddisfazione del padre per le avvenute nozze, del quale tende a sottolineare la stima nei confronti di Carolina e quindi l'accettazione della donna quale nuovo membro della famiglia; «mio padre [...] si è compromesso di contentarci al più presto» permettendo in tal modo alla giovane coppia di risiedere insieme a Salerno presso il palazzo familiare, «siccome mi ha promesso il Signor Padre, il quale mi ha dimostrato i più alti segni del suo attaccamento per me, e per voi». L'importanza che Giovanni attribuisce al carteggio con Carolina e al valore dei sentimenti in esso espressi necessita che gli scritti siano preservati da occhi indiscreti con la massima attenzione, come testimoniato dalla conclusione: «amatemi, state allegra e siatemi fedele, e salutando tutti, vi bacio col cuore. Le mie lettere, dopo d'averle lette, o conservatele senza farle vedere, o laceratele subito»¹⁶⁹.

¹⁶⁶ *Ibidem*.

¹⁶⁷ Ivi, ff. 186 e ss.

¹⁶⁸ Ivi, f. 14.

¹⁶⁹ Ivi, ff. 186-187.

3.6 Livello di alfabetizzazione della parte attrice¹⁷⁰

PARTE ATTRICE	ANGELAROSA DEL CORPO	MARIANTONIA ANGRISANI	CAROLINA RONCA	LUCIA D'AMORE	DOMENICO CAPOZZOLO	GIOVANNI COPETA	SANTOLO DI MAJOLO	VINCENZO DI FIGLIOLIA
CONDIZIONE SOCIALE	Gentildonna	Gentildonna	Possidente	Proprietaria	“Maestro fabricatore” e “lavoratore di terre”	Studiante di giurisprudenza	Contadino	Medico e sindaco
LUOGO D'ORIGINE	Cassano (P.U.)	Luogosano (P.U.)	Solofra (P.U.)	Frignano (T.D.L.)	Albanella (P.C.)	Salerno (P.C.)	Brusciano (T.D.L.)	Roccapiemonte (P.C.)
CAUSA	Nullità 1809	Nullità 1813-1814	Divorzio 1813-1817	Abbandono del tetto coniugale 1803-1808	Divorzio 1810	Nullità 1805-1811	Rifiuto di accogliere la moglie/ Istanza di divorzio 1809	Divorzio 1812
TIPOLOGIA 0		*						
TIPOLOGIA 1								
TIPOLOGIA 2				*	*		*	
TIPOLOGIA 3	*		*			*		*

¹⁷⁰ TIPOLOGIA 0 Chi non sa scrivere.


TIPOLOGIA 1 Il controllo della mano è quasi inesistente, quindi la firma risulta incompleta.

TIPOLOGIA 2 Firma di persone che scrivono «in modo lento, applicato, elementare» quindi si riscontrano «errori di ortografia, minuscole iniziali, rovesciamento delle lettere (*r* per *s*), problemi nell'allineare nome e cognome e nell'organizzare lo spazio-forma, scarsa corsività, pesantezza e incertezza del *ductus* [...] sono tutti elementi che rivelano un gruppo intermedio di persone capaci di scrivere pur se con un po' di fatica»

TIPOLOGIA 3 «Firme sciolte e sicure di coloro per i quali la scrittura è qualcosa di familiare. Personalizzazione, legature, inclinazione e continuità del *ductus*, accentuata corsività, ridotte dimensioni, assenza di errori ortografici individuano questo gruppo che comprende sia firme elaborate, anche siglate, che firme più semplici ma comunque indicatrici di un'indubbia padronanza della scrittura». D. MARCHESINI, *Sposi e scolari*, cit., p. 604.


ESEMPI SCRITTURA DI TIPOLOGIA 2

1)




LUCIA D'AMORE, *proprietaria*¹⁷¹

2)



SANTOLO DI MAIOLO, *contadino*¹⁷²


3)



DOMENICO CAPOZZOLO, *maestro fabbricatore e lavoratore di terre*¹⁷³

ESEMPI SCRITTURA DI TIPOLOGIA 3

1)




ANGELAROSA DEL CORPO, *gentildonna*¹⁷⁴


¹⁷¹ ASCe, Causa D'Amore-De Lisi, cit., f. 3.

¹⁷² ASCe, Causa D'Amore-Di Maiolo, cit. f. 10.

¹⁷³ ASSa, *Fondo Protocolli Notarili*, II Versamento, notaio Mauro Mazzarella, Albanella, 2 ottobre 1806.




Lettera di ANGELAROSA DEL CORPO al marito Tarquinio Bruni (3-3-1809)¹⁷⁵




Lettera di ANNANTONIA TREVISANI, madre di Angelarosa Del Corpo (6-2-1809)¹⁷⁶

2)



VINCENZO DI FIGLIOLIA, medico e sindaco¹⁷⁷

3)




CAROLINA RONCA, possidente¹⁷⁸

¹⁷⁴ ASAv, Causa Del Corpo-Bruni, cit., f. 54.

¹⁷⁵ Ivi, f. 53.

¹⁷⁶ Ivi, f. 56.

¹⁷⁷ ASSa, *Stato civile napoleonico*, comune di Roccapiemonte, nati, anno 1814, n. 145.




CASIMIRA DELLA MONICA (O LA MONICA), madre di Carolina Ronca¹⁷⁹

4)



GIOVANNI COPETA, *studente di giurisprudenza*¹⁸⁰



Lettera di GIOVANNI COPETA alla moglie Carolina Conte (26-12-1804)¹⁸¹

Nel presente paragrafo il *livello di alfabetizzazione della parte attrice* è indagato attraverso l'esame delle tipologie di scrittura, della loro funzione e distribuzione sociale come è stato possibile rilevare attraverso la documentazione (atti notarili, documenti allegati agli incartamenti processuali quali lettere autografe, dichiarazioni e suppliche, atti di stato civile).

Il campione è costituito da otto coniugi, quattro mariti e quattro mogli, appartenenti a tutte le categorie sociali rappresentate nel fenomeno delle cause matrimoniali; di questi, sette si collocano a diversi livelli di alfabetizzazione e una soltanto non risulta in grado di apporre la propria firma.

Sia nel caso di mariti e mogli le cui sottoscrizioni risultano precise, prive di errori e con un grado medio o elevato di elaborazione (siglatura) e personalizzazione

¹⁷⁸ ASSa, *Stato civile della Restaurazione*, Cava de' Tirreni, *matrimoni e processetti*, anno 1844, fasc.n.24, f. 12.

¹⁷⁹ ASAv, Fondo Protocolli Notarili Vers. I, notaio Giustiniano Giliberti, Solofra, 14 luglio 1818.

¹⁸⁰ ASSa, *Causa Copeta-Conte*, cit., f. 188.

¹⁸¹ Ivi, f. 186.

(chiarezza ed eleganza del *ductus*), quindi afferenti alla *tipologia 3*, il ceto di appartenenza è quello borghese (terriero, imprenditoriale e professionale); quelle dei rappresentanti degli altri ceti sociali (un artigiano e un contadino) rientrano entrambi nella *tipologia 2*: ivi è inoltre compresa la sottoscrizione di Lucia D'Amore, esponente di una famiglia della borghesia terriera provinciale.

Se nel caso dei mariti, appartenenza al ceto borghese, adempimento di un ruolo pubblico (caso del medico di Roccapiemonte Vincenzo Di Figliolia che assolve la duplice funzione di sindaco ed ufficiale di Stato civile) o ancora carriera legale (Giovanni Copeta) rappresentano una sicura garanzia di padronanza con la sfera della scrittura, più complesse appaiono le dinamiche per le mogli, ove l'appartenenza cetuale elevata appare tendenzialmente ma non necessariamente connessa con la conoscenza e la pratica della scrittura: ne sono testimonianza i casi oppositivi delle «gentildonne» Mariantonia Angrisani e Angelarosa Del Corpo. La prima non risulta in grado di sottoscrivere i propri capitoli matrimoniali e gli atti di matrimonio di stato civile¹⁸², la seconda, come testimoniano le molteplici sottoscrizioni e soprattutto le lettere autografe allegate all'incartamento processuale, mostra, pur se con saltuari errori ortografici, una notevole padronanza della penna e familiarità con la dimensione dello scritto, resa palese dalla scioltezza e precisione del *ductus* e dei legamenti, dall'allineamento dei vocaboli e dalla capacità di sintetizzare emozioni, riflessioni e sentimenti. È possibile avanzare un'ipotesi per indagare le ragioni di questa significativa disparità. Angelarosa e Mariantonia appartengono a contesti familiari nel complesso socialmente equivalenti (paragrafo 3.5); tuttavia, sono presenti almeno due elementi di differenziazione non marginali: la relazione tra le rispettive madri e la dimensione dello scritto e il differente ruolo delle due giovani negli equilibri familiari. Se donna Teodora Picone, madre di Mariantonia, al pari della figlia, non risulta in grado di sottoscrivere gli atti, al contrario, la madre di Angelarosa, donna Annantonia Trevisani, dalle fonti a disposizione – sottoscrizioni di atti notarili ed una lettera autografa – dimostra una sicura padronanza della scrittura, ascrivibile alla *tipologia 3*; tale aspetto suggerisce che nel processo di acculturamento di Angelarosa – a differenza della cadetta Mariantonia, primogenita ed erede

¹⁸² L'assenza della sottoscrizione non si può tuttavia addurre come testimonianza di una incapacità di leggere, considerata «la dissociazione in due tempi diversi e successivi dell'apprendimento del leggere (prima) e dello scrivere (poi), che del resto sopravvive a lungo anche nel corso dell'Ottocento»; dinamiche che rinviano «allo sfondo generale d'una civiltà – quella d'antico regime – in cui leggere è ben più importante che scrivere». D. MARCHESINI, *Sposi e scolari*, cit., p. 604. Inoltre, le sottoscrizioni «non possono rivelarci se, ad esempio, si sapeva maneggiare la penna, pure maldestramente, ma di fronte al notaio, al prete o a un funzionario fosse mancato il coraggio o il tempo di arrischiare una scrittura, pur stentata» e pertanto la loro assenza non rappresenta di per sé una prova di assoluto analfabetismo. T. PLEBANI, *Le scritture delle donne*, cit., p. 165. In relazione al livello di alfabetizzazione delle donne nel Regno di Napoli tra Sette e Ottocento, esso sembra aggirarsi in aree provinciali non oltre il 2% della popolazione femminile con una sensibile variazione per la capitale ove nel 1810 si aggira intorno al 28%. Cfr. G. DELILLE, *Livelli di alfabetizzazione nell'Italia meridionale a metà '700: problemi di ricerca e primi risultati* e A. SCIROCCO, *Note sull'alfabetizzazione a Napoli nell'Ottocento attraverso i registri matrimoniali* in M. L. PELLIZZARI (a cura), *Sulle vie della scrittura*, cit., p. 156; pp. 263-271.

universale della famiglia paterna – oltre al ruolo svolto da un sacerdote nelle vesti di precettore¹⁸³, la figura materna possa aver esercitato una funzione di stimolo, emulazione e avviamento al mondo dello scritto, almeno in età infantile. Una dinamica simile, in un contesto familiare di borghesia commerciale, è quello di Carolina Ronca¹⁸⁴, ove la madre, donna Casimira Della Monica presenta un grado di alfabetizzazione (*tipologia 2*) tale da consentirle la piena gestione degli affari di famiglia (acquisti, vendite, riscossione di debiti) nell'assenza del coniuge; dunque una pratica socio-culturale significativa, quella della trasmissione (o emulazione) matrilineare di un sapere prezioso quale la pratica della scrittura, la cui esistenza si rileva almeno a partire dal basso medioevo in contesti familiari 'borghesi'¹⁸⁵.

Dall'esame emerge un altro aspetto significativo, il nesso tra alfabetizzazione e ricorso al tribunale. In generale, i coniugi che si rivolgono al tribunale per la soluzione dei propri conflitti matrimoniali appartengono a quell'esigua fetta di popolazione in grado di leggere e scrivere¹⁸⁶, un elemento questo che può essere posto in relazione con quanto rilevato in paragrafo 3.5: le famiglie in questione, o uno

¹⁸³ Cfr. Capitolo V, paragrafo 1, 1.3.

¹⁸⁴ Cfr. Capitolo IV, paragrafo 1, 1.1.

¹⁸⁵ T. PLEBANI, *Le scritture delle donne*, cit., cfr. pp. 39-45.

¹⁸⁶ Nel Regno di Napoli a partire dal 1768 è stabilita l'istituzione nella capitale e nelle province di scuole pubbliche primarie (lettura, scrittura, abaco) finanziate con i beni dell'Ordine gesuita, soppresso nel 1767. I maestri, di nomina regia, devono essere esaminati da un'apposita commissione in Napoli e in seguito da esaminatori delle Regie Udienze (laici ed ecclesiastici) per poter ottenere la licenza di abilitazione all'insegnamento. Nel 1778 il governo, data la complessità del problema, chiede la collaborazione delle autorità ecclesiastiche, invitando ciascun convento del Regno ad istituire scuole gratuite per il popolo ove fossero insegnate lettura, scrittura, aritmetica e i rudimenti di grammatica e catechismo. Nel 1784 è stabilita l'introduzione delle scuole elementari basate sul metodo 'normale' in vigore in Austria e Prussia: nel 1793 si contano nel Regno 115 scuole normali, di cui 40 a Napoli. L'avvio di un sistema scolastico omogeneo, pubblico e gratuito per le fasce più povere della popolazione si verifica nel corso del Decennio francese grazie all'opera dei sovrani Giuseppe Bonaparte (decreto del 15 agosto 1806) e Gioacchino Murat (decreto del 15 settembre 1810). Cfr. A. SCIROCCO, *Note sull'alfabetizzazione*, cit. e F. FUSCO, *Il problema della istruzione primaria nel Regno di Napoli nel Sec. XVIII attraverso le fonti normative*, in M. L. PELLIZZARI (a cura), *Sulle vie della scrittura*, cit., pp. 259-291; pp. 313-325. Per quel che concerne il livello di alfabetizzazione, le ricerche si sono mosse in diverse direzioni. In relazione alle province campane (soffermando l'attenzione esclusivamente su quei gruppi sociali protagonisti delle cause matrimoniali in oggetto), l'esame delle *rivele* del Catasto onciario evidenzia tra quelle sottoscritte un 23,7% con firma (secondo le tre tipologie) e un restante 76,3 % con segno di croce; le firme di 2° e 3° tipo ammontano rispettivamente al 7,7% e 11,7%. Il 73,2 % di aristocratici e alta borghesia (civili e possidenti) ha una firma di 3° tipo così come il 54,9% di mercanti e imprenditori; il 91, 9% degli addetti ad agricoltura e allevamento e il 65% degli artigiani firma con il segno di croce. Al contrario, il 6,9 % di aristocratici ed alta borghesia e il 7,5% di mercanti e imprenditori firma con il segno di croce mentre l'1,6% degli addetti ad agricoltura e allevamento e l'11,7% degli artigiani ha una firma di 3° tipo. Quelle di 2° tipo sono così ripartite: addetti ad agricoltura e allevamento 3,3%; artigiani 15,0%; mercanti e imprenditori 27,4%; aristocratici e alta borghesia 17,6%. Le aree maggiormente alfabetizzate risultano essere quelle costiere del Principato Citeriore (artigianato e commerci) e i centri urbani di Terra di Lavoro (ricchi centri agricoli con la presenza di patriziato urbano), quelli con il minor tasso di alfabetizzazione i centri dell'interno, con l'eccezione di quelli a vocazione commerciale (es. Avellino, Ariano, Atripalda). Cfr. M. A. PELLIZZARI, *Alfabeto e fisco. Tra cultura scritta e oralità nel Regno di Napoli a metà Settecento* in M. L. PELLIZZARI (a cura), *Sulle vie della scrittura*, cit., pp. 99-152.

dei coniugi (sette casi documentati sugli otto campioni qui considerati) si trovano ad esercitare un ruolo sociale di rilievo nelle comunità d'origine¹⁸⁷.

3.7 Principali problematiche riscontrate

	DIVORZIO	SEPARAZIONE	NULLITÀ	ALTRO
VIOLENZA DOMESTICA	-	*	*	-
DIMENSIONE SENTIMENTALE (CONIUGI) E AFFETTIVA (GENITORI-FIGLI)	-	*	*	-
DIMENSIONE ONORE-SCANDALO	*	*	*	*
IMPOSTURA-RAGGIRO	*	*	*	-
RECLUSIONE FEMMINILE LAICA	*	*	*	*
INTERCONNESSIONE-CONFLITTO MATRIMONIO CIVILE-MATRIMONIO RELIGIOSO	-	-	*	-
DIMENSIONE COLLETTIVA FAMILIARE (STRATEGIE)	*	*	*	*
CONFLITTO INTERGENERAZIONALE	-	-	*	-
DIMENSIONE CULTURALE (ALFABETIZZAZIONE)	*	*	*	*
RELAZIONE TRA CETI SOCIALI DIFFERENTI	*	-	*	-

¹⁸⁷ In relazione all'abilità scrittoria di esponenti di famiglie contadino-artigianali (nel caso specifico Santolo Di Maiolo e Domenico Capozzolo le cui scritture rientrano nella tipologia 2) è possibile citare l'analisi di Armando Petrucci il quale rileva come «sia in realtà urbane che in zone rurali, accanto al clero (e al notariato), è esistita una fascia di persone appartenenti agli strati più infimi della piccola borghesia, esercitanti in città mestieri di carattere artigianale e commerciale e in campagna attività di carattere intermedio nel settore agricolo (mezzadri, fattori, ecc.), i quali possedevano una qualche cognizione organizzata di scrittura, sistemi di conto, letture. Costoro mantenevano strettissimi rapporti, di carattere organico e continuo con gli strati socialmente più bassi e culturalmente analfabeti della popolazione urbana e rurale dalla quale in buona parte provenivano e in mezzo alla quale continuavano a vivere stabilmente, godendosi di un certo prestigio economico, sociale e culturale, e costituendo forse anche un tramite per la diffusione orale di schemi culturali, cognizioni tecniche, contenuti ideologici desunti da quella cultura scritta di cui nell'ambiente erano gli unici a potersi avvalere sul piano attivo e passivo». A. PETRUCCI, *Per la storia dell'alfabetismo e della cultura scritta: metodi-materiali-quesiti* in «Quaderni Storici», Vol. 13, N. 38, agosto 1978, p. 454.

STRATEGIE DILATORIE DELLA MAGISTRATURA	*	*	-	*
TRANSIZIONE TRA ANTICA E NUOVA MAGISTRATURA	-	*	*	*

Appendice

Analisi quantitativa e comparativa dei dati relativi alla casistica divorzista nel Regno di Napoli

1. Esito delle cause di divorzio per ciascuna provincia¹

PROVINCE	ACCOLTE	RESPINTE	PENDENTI	TOTALE
CAPITANATA	-	2	3	5
TERRA DI BARI	2	2	6	10
TERRA D'OTRANTO	2	-	4	6
CONTADO DI MOLISE ²	1	-	3	4
ABRUZZO CITERIORE	-	-	1	1
ABRUZZO ULTERIORE I	-	-	-	-
ABRUZZO ULTERIORE II	-	-	1	1
CALABRIA CITERIORE ³	-	-	1	1
CALABRIA ULTERIORE ⁴	1	1	12	14
PRINCIPATO CITERIORE	-	1	3	4
PRINCIPATO ULTERIORE	-	-	5	5

¹ I dati relativi alle province campane sono esito della presente ricerca. Lo spoglio della documentazione del Tribunale di prima istanza della Provincia di Basilicata è stato effettuato da A. L. SANNINO, *Famiglia, matrimonio, divorzio*, cit., pp. 395-403. I dati di Napoli e delle altre province si rilevano dallo spoglio effettuato da P. MASTROLIA, *L'ombra lunga della tradizione*, cit., pp. 105-115.

² «Il dato non può ritenersi completo: infatti, i suddetti procedimenti sono stati rinvenuti nel fondo del Tribunale di prima istanza di Molise – *Libro delle sentenze fatte dal Tribunale civile di Molise nell'anno 1809*, disponibile, per l'appunto, solo con riferimento al primo anno di vigenza del codice napoleonico. Dunque, gli altri *Libri delle udienze* delle annate successive non risultano attualmente compulsabili in Archivio». P. MASTROLIA, *L'ombra lunga della tradizione*, cit., p. 109, nota 10.

³ «Sono indubbiamente dati lacunosi, stante l'incompletezza del materiale archivistico: con riferimento al periodo di nostro interesse, infatti, sono conservati unicamente otto volumi di sentenze civili contenenti i primi fogli di udienza. Manca, quindi, un registro delle sentenze definitive». Ivi, p. 112, nota 16.

⁴ Non è effettuata una differenziazione tra Calabria Ulteriore I e Calabria Ulteriore II. Ivi, p. 112.

TERRA DI LAVORO	-	-	1	1
PROVINCIA DI NAPOLI	4	4	1	9
BASILICATA	2	2	2	6
TOTALE	12	12	43	67

2. Motivazioni giuridiche previste dal *Codice Napoleone*

ADULTERIO	ECCESSI, SEVIZIE E INGIURIE	CONDANNA A PENA INFAMANTE	MUTUO CONSENSO	ALTRO
26 ⁵	28	2 ⁶	5	6 ⁷

⁵Ai casi identificati da Paola Mastrolia se ne aggiungono altri due da me rinvenuti ove è addotta come motivazione l'adulterio. Si tratta dell'istanza di divorzio del 3-11-1812 a favore di Michele Castaldo contro Aloisia Lombardo, cit.; l'istanza di divorzio del 28-12-1809 a favore di Santolo Di Majolo contro Maria D'Amore, cit.

⁶ Si tratta dell'istanza di divorzio dell'11-4-1810 a favore di Domenico Capozzolo contro Girolama Cospide di Albanella, cit.; la causa di divorzio (istanza del 18-1-1811 e sentenza 23-3-1811) a favore di Nicola Ferraiolo contro Caterina Smaldone di Angri, cit.

⁷ In primo luogo l'interessante causa di divorzio a favore di Carolina Ronca di Solofra contro il marito Giovanni Trara di Cava motivata dall'impotenza del coniuge celebrata presso il Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore (1813), cit.. Inoltre ho rinvenuto altre quattro istanze di divorzio (30-5-1810, 23-11-1810, 16-11-1811, 4-7-1812) introdotte presso il Tribunale civile di prima istanza di principato Ulteriore per le quali non è specificata la motivazione e una presso il Tribunale salernitano (15-4-1812), cit.

3. Parte attrice

	MARITO	MOGLIE	MUTUO CONSENSO
CAUSE DI DIVORZIO	33	29	5

4. Parte attrice per ciascuna provincia

PROVINCE	MOGLIE	MARITO	MUTUO CONSENSO
CAPITANATA	4	1	-
TERRA DI BARI	7	3	-
TERRA D'OTRANTO	5	1	-
CONTADO DI MOLISE	1	3	-
ABRUZZO CITERIORE	-	1	-
ABRUZZO ULTERIORE I	-	-	-
ABRUZZO ULTERIORE II	1	-	-
CALABRIA CITERIORE	-	1	-
CALABRIA ULTERIORE	7	6	1
PRINCIPATO CITERIORE	1	3	-
PRINCIPATO ULTERIORE	-	5	-

TERRA DI LAVORO	-	1	-
PROVINCIA DI NAPOLI	3	2	4
BASILICATA	-	6	-

I dati relativi alla casistica divorzista nel Regno di Napoli esaminati in una prospettiva quantitativa e comparativa consentono di delineare le seguenti dinamiche (tenendo conto dello stato attuale delle ricerche e della documentazione superstite).

Esito delle cause di divorzio

- L'elevato numero di cause di divorzio pendenti appare essere una tendenza generale riguardante l'intero territorio meridionale, eccetto Napoli e la sua provincia.
- L'entità di cause giunte a termine – accolte e respinte – risulta minoritaria in dodici province su quattordici, eccetto Napoli e la Basilicata.
- A Napoli e provincia si riscontra – a fronte di una sola causa pendente – una condizione di parità tra cause accolte (4) e cause respinte (4).
- In Basilicata si rileva una condizione di parità tra cause accolte, respinte e pendenti.

Motivazioni giuridiche

- Nel Regno di Napoli le motivazioni giuridiche previste dal *Codice Napoleone* maggiormente addotte dalla parte attrice sono gli *eccessi, sevizie e ingiurie gravi* e a seguire, l'*adulterio*.
- Le cause di divorzio per *mutuo consenso* rappresentano una netta minoranza (5).
- La *condanna a pena infamante* del coniuge è addotta come motivazione due volte dalla parte attrice (marito) nei confronti del coniuge in principato Citeriore.
- La causa Ronca-Trara (1813, Principato Citeriore) risulta essere l'unica nella quale la parte attrice adduce l'*impotenza* del coniuge, una motivazione formalmente non prevista tra quelle per l'ottenimento del divorzio.

Parte attrice

- La parte attrice nelle cause di divorzio nel Regno di Napoli è rappresentata dal marito in misura significativamente maggiore rispetto alla moglie
- La motivazione addotta maggiormente dai mariti è l'*adulterio* (26 cause) mentre per le mogli gli *eccessi, sevizie e ingiurie gravi* (28).
- La totalità delle istanze di divorzio per *adulterio e condanna a pena infamante* vedono come parte attrice il marito; la totalità delle istanze per *eccessi, sevizie e ingiurie gravi* vedono come parte attrice la moglie.
- Esaminando tale dinamica in una prospettiva territoriale è possibile delineare tre poli: le province campane, la Basilicata e il Molise con parte dell'Abruzzo e della Calabria ove la parte attrice è rappresentata in gran parte dai mariti (20 su 23); le province pugliesi, ove le mogli rappresentano la netta maggioranza (16 su 21); Napoli e la Calabria Ulteriore ove si delinea una sostanziale parità (10 mogli – 8 mariti).

5. Regno di Napoli e Regno d'Italia a confronto (1806-1815)

Regno di Napoli (1809-1815)

Procedimenti di divorzio noti: 67

Accolti: 12

Respinti: 12

Pendenti: 43

Motivazioni note: eccessi, sevizie e ingiurie gravi (28); adulterio (26); mutuo consenso (5); impotenza (1); condanna a pena infamante (2)

Regno d'Italia (1806-1814)

Procedimenti di divorzio noti: 135⁸

Accolti: 74

Respinti: 43

⁸ «La circostanza interessante è che i giudizi furono promossi per la maggior parte nella *ci-devant* Serenissima e si concentrarono soprattutto a Venezia (quaranta cause) [...]. Nella capitale e a Bologna, la maggiore città del Regno dopo Milano, furono avanzate poche domande presso le Corti di Giustizia (tre nella città ambrosiana, due in quella felsinea). A Como, Cremona, Fermo, Ravenna e Reggio Emilia non ne furono presentate». In particolare, su 135 cause note, 102 risultano promosse nei territori ex veneti. S. SOLIMANO, *Amori in causa. Strategie matrimoniali nel Regno d'Italia napoleonico (1806-1814)*, G. Giappichelli Editore-Torino, 2017, pp. 180-181, nota 23.

Pendenti: 18

Motivazioni note: mutuo consenso (54); eccessi, sevizie e ingiurie gravi (37);
adulterio (18); condanna a pena infamante (8)

PARTE III – STORIE DI FAMIGLIE

CAPITOLO IV

Onore, reputazione, prestigio sociale. Le cause di divorzio

1. «*Un lungo e giusto litigio*». Carolina Ronca e il divorzio per impotenza del marito: interesse, prestigio e solidarietà familiari

La battaglia legale portata avanti con tenacia da una giovane donna di provincia, Carolina Ronca, può essere considerata eccezionale nel suo genere per diversi motivi. Si tratta in primo luogo di una delle cause di divorzio maggiormente documentate tra quelle note nel Regno di Napoli; la documentazione identificata ha pertanto consentito la ricostruzione delle diverse fasi del processo: fonti particolarmente preziose in questo senso si sono rivelate le discussioni degli avvocati, materiale in genere difficilmente reperibile.

È stato inoltre possibile identificare la presenza di una causa ecclesiastica parallela di nullità di matrimonio introdotta presso il tribunale diocesano di Salerno e pervenuta nella sua integrità.

Carolina Ronca, unica donna nelle province campane a rappresentare la parte attrice in una causa di divorzio, è promotrice di una vertenza ove la motivazione addotta – l'impotenza assoluta del coniuge – non rientra, almeno esplicitamente, tra quelle previste dalla normativa napoleonica. Le vicissitudini della giovane Carolina, protagonista dell'unica causa di divorzio del Regno di Napoli che vede la sua effettiva conclusione non sotto l'impero del *Codice* ma, paradossalmente, in piena restaurazione borbonica, appaiono inoltre muoversi all'interno dello stesso alveo familiare di una delle vicende più note e controverse, il divorzio dell'ex 'giacobino' Domenico Moscati¹, dando vita ad un vero e proprio caso di 'divorzio replicato' nel quale il *network* di relazioni e interessi familiari riveste un ruolo determinante.

¹ Cfr. Capitolo II, paragrafo 2, nota 77.

1.1 Imprenditori e professionisti. Il contesto familiare

Sul finire del febbraio 1813 la ventunenne Carolina Ronca² lascia l'abitazione del marito don Giovanni Trara di Cava, in Principato Citeriore, alla volta di Solofra, suo paese natale portando con sé gli effetti personali e i gioielli³. Una volta giunta presso la casa paterna Carolina appare ferma nella propria risoluzione: chiudere in maniera definitiva tre anni di matrimonio privo di figli⁴. Poco tempo dopo infatti introduce istanza di divorzio presso il tribunale civile di Salerno adducendo l'«impotenza assoluta»⁵ del coniuge.

Il matrimonio tra Carolina e Giovanni nel 1809 è stato stipulato in circostanze eccezionali. Don Pascale Ronca (1749-1818), agiato possidente e imprenditore conciario solofrano⁶ non ha modo di partecipare al matrimonio della figlia primogenita⁷ né di gestire le trattative che lo precedono. Già comandante sanfedista nel 1799 di una truppa di «soldati a massa» solofrani, prende parte ai combattimenti decisivi del 13 giugno di quell'anno a Napoli, durante i quali è ucciso il fratello sacerdote Francesco; nel 1806 è esiliato per ordine del nuovo regime francese. Tornerà in patria soltanto nel 1811 grazie ad un'amnistia⁸.

È donna Casimira Della Monica (1754-1849), l'intraprendente ed energica moglie di don Pascale ad occuparsi del matrimonio di Carolina oltre a doversi assumere per esplicita volontà del marito l'impegnativo onere della gestione dell'azienda di famiglia e delle numerose proprietà negli anni in cui il marito è assente⁹. Originaria anch'essa di Cava e appartenente ad una famiglia dell'alta borghesia locale¹⁰ Casimira riesce a 'combinare' un matrimonio per la figlia dettato principalmente dal prestigio della famiglia dello sposo.

² Carolina Ronca nacque il 13 settembre 1792. Cfr. ASSa, *Stato Civile della Restaurazione*, Cava de' Tirreni, *matrimoni e processetti*, anno 1844, n. 24.

³ APv, *causa Ronca-Trara*, ordinanza del tribunale civile di Salerno, 29 giugno 1813.

⁴ Carolina Ronca sposa Giovanni Trara nel 1809, i capitoli matrimoniali del 14 giugno sono rogati a Solofra dal notaio Giustiniano Giliberti (il fascicolo del 1809 manca presso l'Archivio di Stato di Avellino) e il matrimonio è celebrato il 30 novembre dello stesso anno. La dote ammonta a 3000 ducati. Cfr. APv, *causa Ronca-Trara, Difesa per il Sig. D. Giovanni Trara, domiciliato nella Cava, rappresentato dal Patrocinatore Sig. Diego Adinolfi, ivi convenuto*, 7 gennaio 1817; F.VILLANI, *Pascale Ronca, imprenditore solofrano nel Mezzogiorno di primo Ottocento*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», Volume CXXXIV dell'intera collezione, Napoli, Società Napoletana di Storia Patria, 2016, p. 278, ADSa, busta 3, *Cause matrimoniali 1763 - 1761, Atti pello scioglimento del Matrimonio contratto tra D. Giovanbatta Trara di Cava, e D. M.a Carolina Ronca di Solofra*, certificato di matrimonio.

⁵ APv, *causa Ronca-Trara*, atto di citazione del tribunale civile di Salerno su istanza di Carolina Ronca contro Giovanni Trara, 17 dicembre 1816.

⁶ F.VILLANI, *Pascale Ronca*, cit., cfr. pp. 259-269.

⁷ Pascale Ronca ha tre figli. Carolina (n.1792), Gregorio (n. 1790) e Angela Caterina (n. 1795). Ivi, pp. 277-78.

⁸ Ivi, pp. 272-274.

⁹ Prima di partire per l'esilio il Ronca nomina la moglie Casimira sua «procuratrice e vicaria». Ivi, pp. 269-271. Le date di nascita e morte di Casimira Della Monica si ricavano da ASAv, *Stato Civile della Restaurazione*, Solofra, *morti*, anno 1849, n. 44.

¹⁰ *Ibidem*.

Giovanni Trara (1782-1843), figlio del «phisico» (dottore in medicina) Domenicoantonio¹¹ (1739-1818)¹² e Maria Giuseppa De Bottis di Torre del Greco appartiene ad una famiglia le cui origini si perdono nella ‘notte dei tempi’¹³: sin dal capostipite Federico (m. 1269), e dai suoi figli Manfredi (m.1305) e Ruggero (m.1293) la famiglia annovera baroni, militari, funzionari, ‘consiglieri’ dei sovrani di Napoli, togati, chierici, abati e dottori in *utroque jure*¹⁴. Uno zio di Giovanni, Giuseppe (1742-1799?) risulta essere membro della municipalità repubblicana di Cava nel 1799 mentre il padre Antonio è saldamente schierato con la monarchia borbonica¹⁵. Giovanni si diletta di lettere: è autore di poesie d’amore di gusto arcadico e rime religiose¹⁶, scrive commedie e tragedie, alcune delle quali rappresentate al teatro locale¹⁷.

Dal punto di vista economico la disparità tra i Trara e i Ronca è evidente. Antonio, accanto alla professione medica, nel 1808 risulta essere proprietario di due «case», un «terreno» un «bosco» ed un non meglio precisato «territorio»¹⁸.

Pascale Ronca padre di Carolina, nel 1818, anno della morte, possiede a Solofra accanto all’impresa conciaria, tre case oltre ad una «casa palaziata» ove risiede, sette «selve» di cui una «fruttifera», «una metà di vigneto e casamento», una «mettā di massaria e casamento», mentre molte altre proprietà simili sono disseminate nei comuni limitrofi, gestite tramite l’affitto.¹⁹ Si tratta quindi di un matrimonio socialmente, economicamente e culturalmente disomogeneo come lo era stato del resto quello tra don Pascale e Casimira trent’anni prima²⁰; i Trara mettono ‘sul piatto della bilancia’ il prestigio sociale che una famiglia appartenente alla borghesia delle

¹¹ O più semplicemente Antonio. Cfr. APv, causa Trara-Ronca.

¹² Per gli estremi di Domenicoantonio Trara cfr. ASSa, *stato civile della Restaurazione, Cava, matrimoni e processetti*, anno 1851, n.127. Per gli estremi di Giovanni Trara, ASSa, *stato civile della Restaurazione, Cava, morti*, anno 1843, n. 63.

¹³Cfr. L. TRARA GENOINO, *La famiglia Trara tra il XII e il XIX secolo. Frammenti di vita*, 2006. Ricerca non pubblicata.

¹⁴ Ivi, p. 46.

¹⁵ Ivi, p. 47.

¹⁶ La raccolta di rime amorose *Poesie liriche di Giovanni Trara*, Napoli, presso la vedova di Migliaccio, 1833, la raccolta di poesie religiose *Lamentazioni di Geremia profeta: parafrasate in versi lirici toscani ed altri sacri componimenti di Giovanni Trara*, Napoli, tipografia di G. Gentile, 1839.

¹⁷*La pazzia per ripiego: farsa in un atto. Di Giovanni Trara. Rappresentata la sera 29 maggio 1837 dalla compagnia speltra nel teatro di Cava*. Napoli, pe’ torchi di Gabriele Gentile 1838. All’interno dell’opera in un ‘Manifesto’ (p. 31) l’autore afferma di voler dare alle stampe un tomo che raccolga tutte le sue opere (commedie e drammi). La prima opera che l’autore si propone di pubblicare nella raccolta è un dramma intitolato *La giovane indiana*. Di questa raccolta attualmente non vi è traccia.

¹⁸APv, *causa Trara-Ronca*, visura catastale del sindaco di Cava su richiesta di Antonio Trara, 9 luglio 1813.

¹⁹F. VILLANI, *Pascale Ronca*, cit., pp. 267-268.

²⁰ Pascale Ronca e Casimira Della Monica si sposano nel 1779. Casimira è figlia di un notaio di Cava mentre la famiglia di Pascale, figlio di Gregorio (1719-1783) e Angela Grassi appartiene alla borghesia imprenditoriale solofrana. I vincoli della famiglia con le istituzioni ecclesiastiche sono testimoniate, nella generazione di Pascale, dalla presenza di due religiosi, il sacerdote Francesco e Luigi, monaco agostiniano. Ivi, pp. 269-270; pp. 275-276.

professioni può vantare accanto alle antiche tradizioni nobiliari, Casimira la maggiore disponibilità di denaro testimoniata dai tremila ducati di dote stabiliti per la figlia²¹. Ma «come essendosi rimpatriato, detto don Pasquale Ronca [...] padre di essa signora Carolina che si trovava emigrato per le circostanze del Regno [...] dissentì da quanto erasi fatto dalla di lei moglie nella sua assenza relativamente a detto matrimonio»²². La testimonianza, registrata dal notaio di famiglia, mostra come il Ronca non condivide la scelta operata dalla moglie ed infatti, da ciò che afferma sul letto di morte, emerge il suo pieno sostegno alla lotta portata avanti dalla figlia per ottenere il divorzio, quando si lamenta per le «ingenti somme che ho [il testamento è in prima persona] dovuto erogare per sostenere un lungo e giusto litigio col suo marito don Giovanni Trara»²³.

Il dissenso di don Pascale al matrimonio può essere dettato allo stesso tempo da motivazioni di ordine socio-economico e simbolico, espressione di un'autocoscienza borghese in definizione. Ai suoi occhi di uomo scaltro ed intraprendente, stimato punto di riferimento nella comunità locale per la sua straordinaria abilità negli affari e per le doti non comuni che gli consentono di trovare una soluzione anche nelle situazioni più complesse e apparentemente irrimediabili²⁴, il matrimonio di Carolina sarà apparso come una sorta di 'affare' infruttuoso non soltanto sul piano economico ma potenzialmente pericoloso per il prestigio e l'ascesa sociale della famiglia, così tenacemente perseguite; il fatto che egli definisca la causa di divorzio come 'giusta' indica la condivisione delle motivazioni e la propria partecipazione morale e materiale alla battaglia legale intrapresa dalla figlia: non si può escludere inoltre che egli fosse animato da una personale diffidenza nei confronti di un genero e di una famiglia troppo diversa e lontana dalla sua mentalità e temperamento.

Una sorta di risarcimento don Pascale lo avrà un anno dopo il suo rientro, nel 1812, quando mette a segno un altro dei suoi 'capolavori', il matrimonio tra la figlia minore «la Signora Madamigella Angela Caterina Ronca...donzella in capillis di anni diciassette»²⁵ e l'imprenditore e possidente salernitano don Filippo Moscati, le cui vicende familiari avranno verosimilmente influenza sulle decisioni della cognata Carolina, prima tra tutte il divorzio.

Don Pascale «a contemplazione e causa del promesso matrimonio, e per render più facile ed agevole il metodo di vivere di detti futuri sposi» stabilisce quattromila ducati di dote di cui duemila sono immediatamente consegnati nelle mani del Moscati

²¹F. VILLANI, *Pascale Ronca*, cit., vedi nota 114.

²² Ivi, pag. 271 nota 73.

²³ Ivi, pag. 278.

²⁴ Ivi, cfr. p. 267-268

²⁵ASAv, *Fondo Protocolli Notarili*, Vers. I, notaio Giustiniano Giliberti, Solofra, 22 dicembre 1812. L'espressione *donzella in capillis*, «e altre espressioni simili, come 'figlia in capillis' e 'donna in capillis', indicavano le adolescenti in età da marito e le donne ancora nubili, le quali potevano andare a capo scoperto, mentre quelle maritate dovevano averlo in certo modo protetto». R. GALLO, *Dòmini, magnifici, mercadanti*, Youcanprint Self-Publishing, Tricase (LE), 2013, p. 50.

e i rimanenti duemila saranno consegnati «dopo il decorso di anni due dal dì dello sposalizio», una dote dunque maggiore di mille ducati rispetto a quella stabilita nel 1809 per Carolina. Sebbene insoddisfatto del matrimonio, don Pascale nel suo testamento (1818), mostrando una concezione della trasmissione del patrimonio non dissimile da quella adottata a suo tempo dal genitore²⁶, dopo aver nominato il primogenito Gregorio erede universale, decide che Carolina debba ricevere in compensazione altri mille ducati nell'arco di dieci anni ma senza alcun interesse²⁷.

Al momento delle nozze Filippo Moscati (1774-1850) «nativo del convicino Comune di Serino, domiciliato da più tempo in quello di Salerno»²⁸ a differenza di Giovanni Trara – come si è visto sprovvisto di beni propri – appare decisamente benestante ed avviato in diverse attività imprenditoriali nel salernitano, in particolare nell'ambito industria armentizia e i prodotti ad essa connessi, introducendo in questo campo importanti innovazioni²⁹.

Filippo è fratello di quel Domenico Moscati, del cui divorzio si è accennato nel secondo capitolo.

È lecito ipotizzare che le vicissitudini di Domenico siano divenute note alla famiglia Ronca attraverso la mediazione di Filippo, fungendo da stimolo e fonte di emulazione per la famiglia Ronca nell'intraprendere una strada costellata di incertezze, inedita e percorsa da quei pochi che furono peraltro oggetto di riprovazione da parte dell'opinione pubblica del tempo³⁰.

²⁶ La volontà di concentrazione del patrimonio nelle mani dei figli maschi e la compensazione delle femmine attraverso la dote si rivela pienamente nel testamento di Gregorio Ronca (27-11-1783) il quale nomina eredi universali i figli don Pascale e don Gaetano, stabilendo tuttavia la subordinazione di quest'ultimo all'autorità del primogenito «con stare alla sua [...] obbedienza, negoziare unitamente in tutti i generi di negozi ed industrie [...] acciò la casa si mantenghi nel suo decoro». Per contro, le sorelle Costanza, Rosa, Maddalena e Mariantonina sono escluse dall'asse ereditario così come i due religiosi Francesco e Luigi. F. VILLANI, *Pascale Ronca*, cit., pp. 274-279.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ Cit. nota 25.

²⁹ Don Filippo Moscati è dunque una figura emblematica che incarna pienamente l'entusiasmo e la fiducia nel progresso tipici del suo tempo. Egli rappresenta in un certo senso l'«uomo nuovo» che cerca di introdurre ed applicare in ambito locale – tenendo conto delle peculiarità e del contesto socio-economico del territorio in cui vive ed opera – alcune di quelle tecnologie e innovazioni frutto della prima rivoluzione industriale: crea una razza equina autoctona apprezzata e celebre per l'«eleganza e solidità dei suoi esemplari», dà caratteri d'industria moderna alla produzione e commercializzazione dei prodotti caseari quali «mozzarelle bufaline», «provole» e «caciocavalli» introducendo innovazioni «nei sistemi di 'confezione' ed 'affumicamento'» espande la produzione cerealicola e ortofrutticola, sfrutta l'energia idrica per il funzionamento dei mulini e di una «ferriera». Cfr. R. MOSCATI, *Una famiglia "borghese"*, cit., pp. 15 e ss., 115-116, pp. 124-127 e pp. 137-138.

³⁰ B. CROCE, *Il divorzio nelle provincie napoletane*, cit., p. 1.

1.2 La causa civile

Carolina Ronca intenta causa di divorzio nei confronti del marito Giovanni Trara presumibilmente tra marzo e maggio del 1813, pochi mesi dopo la stipula dei capitoli matrimoniali della sorella con il Moscati.

Particolarmente importanti, anche per gettare luce sulle motivazioni profonde alla base della vicenda di Carolina³¹, possono rivelarsi le riflessioni di Loreto Apruzzese, il quale afferma che nel caso di «impotenza assoluta, o relativa tra' conjugii», non esiste altra strada che il ricorso al divorzio per mutuo consenso, finalizzato a «salvare l'onore delle famiglie»: l'impotenza, afferma il giurista «non è ammessa pel divorzio [...]. Questa fu una delle cause, per le quali restò adottato il divorzio per mutuo consenso, e si considerò che la pruova dell'impotenza è per lo più equivoca, ma sempre indecente»³².

Potrebbe quindi interpretarsi l'insolita istanza di Carolina come un tentativo di porre il marito di fronte al fatto compiuto, al bivio tra il danno al proprio onore e alla reputazione del buon nome che potrebbe derivare da un divorzio per causa determinata – plausibilmente per *ingiurie gravi* – alla ben più discreta opzione del divorzio consensuale?

Il 29 giugno³³ il tribunale civile di Salerno autorizza Carolina all'azione, concedendole la possibilità di procedere «senza previo esperimento di altra conciliazione»³⁴.

Il tribunale stabilisce come domicilio di Carolina la casa paterna in Solofra ove essa si è già ritirata, «eletta di comune consenso tra di essi coniugi» durante tutto il corso del procedimento³⁵, che «gli effetti di suo proprio uso giornaliero, descritti nei Capitoli matrimoniali e seco condotti nell'andarsene di casa del marito, restino presso di lei» e che alcune «gioje» acquistate dal marito e portate con sé, delle quali è indicato il valore, «restino presso di lei»: si tratta di «un paio di fioccagli di brillanti», «un anello di brillanti legato a giorno», «una spoletta di brillanti», «un laccetto di oro forestiero» e di «una pettinessa». Infine si accenna agli «alimenti provvvisionali»

³¹ Per il problema circa la validità dell'impotenza come causa di nullità di matrimonio nel *Codice Napoleone* cfr. Capitolo I, paragrafo 2.

³² L. APRUZZESE, *Codice Napoleone dilucidato*, cit., pp. 195-196.

³³ APv, *causa Ronca-Trara*, processo verbale del tribunale civile di Salerno, 29 giugno 1813.

³⁴ *Codice Napoleone*, cit., Titolo VI *Del divorzio*, Capo II, *Delle forme di divorzio per causa determinata*, «ART. 239. Nel giorno indicato, il giudice, fatta ai due conjugii, se compariscono, ovvero all'attore, se si presenta egli solo, quelle rimostranze che crederà vevoli a procurare una conciliazione, e non potendo riuscirvi, ne stenderà processo verbale, e decreterà che vengano comunicate la domanda e suoi allegati al Regio Procuratore, e la relazione di tutto al tribunale».

³⁵ Ivi, «ART. 268. In pendenza della lite, la moglie attrice o convenuta in causa divorzio, potrà lasciare l'abitazione del marito, e domandare una pensione alimentare proporzionata alle di lui sostanze. Il tribunale destinerà la casa in cui la moglie dovrà abitare, e fisserà, se vi è luogo, la provvisione alimentare da pagarsi dal marito».

pretesi da Carolina³⁶, per i quali «le parti si proveggono di giustizia all'Udienza del Tribunale».

Ed è proprio sulla questione degli alimenti che lo scontro tra i coniugi diviene più aspro: Giovanni Trara – apparso sinora insolitamente accondiscendente nel «secondare i delirj»³⁷ della moglie – oppone una fiera resistenza, coadiuvato, come si vedrà, dall'intervento del genitore Antonio.

Il 2 luglio 1813³⁸ il tribunale civile di Salerno effettua un primo esame nel merito della domanda di divorzio. La perplessità del tribunale emerge nelle conclusioni del pubblico ministero, il quale «con sua sorpresa vede tra le cause del divorzio classificate dal Codice aggiungersene dalla Sig.a Ronca una tutta nuova», ribadendo le cause determinate previste dal Codice e il reciproco consenso come le sole riconosciute dalla legge; «la pretesa fisica impotenza del marito al matrimonio» non rientra tra queste ed anzi si è rivelata strumento di «calunnie, di disordine pubblico, e di oltraggio alla natura, ed al pudore»: tali valutazioni – che lasciano velatamente trasparire il pregiudizio del magistrato circa la pretestuosità della domanda di Carolina – inducono lo stesso a chiedere l'immediato rigetto dell'istanza.

Il presidente del tribunale, sulla base di quanto disposto dalla legge³⁹, afferma di non potersi pronunciare circa l'ammissibilità della domanda ma può «soltanto sospendere la citazione per un tempo non maggiore di giorni venti, quando crede che non possa questo permesso esser accordato»; la pronuncia può avvenire soltanto dopo «l'atto di citazione, ed il reo può essere inteso»⁴⁰; inoltre chiarisce come il principale obiettivo del presidente quando si trova a dover giudicare un caso di divorzio sia «l'ufficio di Conciliatore. L'ordine pubblico sarebbe poco soddisfatto se non si procedesse ai mezzi di conciliazione [...] egli deve ascoltare i coniugi che son tenuti di comparire in persona e che dee procurare di riunire. Se non riesce in questo nobile tentativo e

³⁶ Ivi, «ART. 269. La moglie sarà tenuta di giustificare la sua residenza nella casa che le fu destinata, ogni qualvolta ne sarà richiesta: mancando di giustificarla, il marito potrà ricusarle la provvisione alimentare, e se la moglie è attrice, potrà far dichiarare che non sono più ammissibili le di lei domande».

³⁷ APv, *causa Ronca-Trara*, discussione dell'avvocato Diego Adinolfi in difesa di Giovanni Trara, 7 gennaio 1817.

³⁸ ASSa, *Tribunale civile di Salerno*, foglio d'udienza, anno 1813, 2 luglio.

³⁹ *Codice Napoleone*, cit., Titolo VI, Capo II, «ART. 240. Nei tre giorni susseguenti, il tribunale, sulla relazione del presidente o del giudice che ne avrà fatte le veci, e sulle conclusioni del Regio Procuratore, accorderà o sospenderà il permesso di citare. La sospensione non potrà eccedere il termine di giorni venti».

⁴⁰ Ivi, «ART. 241. L'attore in virtù del permesso del tribunale farà citare il convenuto nella forma ordinaria a comparire personalmente all'udienza, a porte chiuse, entro il termine legale; ed unitamente alla citazione farà dar copia della domanda di divorzio, e dei documenti prodotti in suo appoggio» «ART. 245. Il tribunale rimetterà le parti all'udienza pubblica, di cui fisserà il giorno e l'ora; ordinerà la comunicazione degli atti al procuratore imperiale, e destinerà un relatore. Nel caso in cui il convenuto non fosse comparso, l'attore sarà tenuto di fargli notificare il decreto del tribunale, nel termine da esso stabilito». «ART. 246. Nel giorno e nell'ora indicati, sulla relazione del giudice destinato, sentito il procuratore imperiale, il tribunale deciderà primieramente sopra i motivi di inammissibilità, se siano proposti. In caso che siano riconosciuti concludenti, sarà rigettata la domanda di divorzio: ed in caso contrario, ovvero quando non siano stati proposti i motivi d'inammissibilità, sarà ammessa la domanda di divorzio».

dopo che avrà destinata la casa in cui la moglie provvisionalmente dee ritirarsi, la procedura prende il suo vigore»⁴¹.

Per tali ragioni il tribunale stabilisce la citazione di Giovanni Trara da parte di Carolina Ronca entro un termine di quindici giorni.

Dieci giorni più tardi, il 12 luglio⁴², il tribunale si pronuncia sulla richiesta alimentare durante il corso del giudizio avanzata da Carolina.

Da tale sentenza si ricava in primo luogo la mancata riconciliazione tra i coniugi e l'assenso di Giovanni al trasferimento della moglie presso la casa paterna in Solofra: «considerando che il marito e la moglie nelle attuali circostanze sono d'accordo a stare divisi di abitazione [...] il tribunale commetterebbe un abuso di potere [...] se astringer volesse la moglie a ritornare in casa del marito, il quale non la richiede, e se pronunziasse che gli alimenti non si debbano a lei che nella mensa del marito, quando costui non ricusa darglieli nella mensa paterna».

Il tribunale afferma che la prestazione alimentare non determina il riconoscimento dell'ammissibilità della domanda di divorzio, scindendo in maniera netta e definitiva i due giudizi: «considerando che il giudizio di divorzio ha un rito particolare ed un corso periodico tutto diverso da quello che ha luogo in questo di domande provvisionali di alimenti» ne consegue che «questi due giudizi non si debbono confondere, debbono minare per sentieri diversi, l'uno più lungo ed intralciato, l'altro più breve». Il tribunale quindi rimarcando la natura ardua del percorso divorzista intrapreso da Carolina, differisce nuovamente di pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda e stabilisce con «disposizione provvisoria» il pagamento da parte di Giovanni Trara alla moglie di centotrentadue lire «a titolo di alimenti [...] onde occorra a suoi presentanei bisogni di sussistere».

Appena tre giorni prima della sentenza, il 9 luglio, Antonio Trara, temendo un esito sfavorevole, richiede al sindaco di Cava una visura catastale dalla quale emerge che tutti i beni immobili della famiglia sono intestati a lui⁴³; in seguito al rifiuto di saldare l'addebito, il tribunale «ad istanza della Sig.ra Carolina Ronca, con processo verbale [...] del giorno ventitré [agosto]» stabilisce il pignoramento di alcuni beni ovvero sei «forchette d'argento ed un platò di candelieri egualmente d'argento di peso libbre cinque» nominando «Gaetano Salzano, possidente, domiciliato in Cava [...] depositario degli oggetti pignorati»⁴⁴. Antonio, assumendo la piena iniziativa, non si dà per vinto. Il 26 agosto ottiene un altro certificato dal sindaco attestante che il figlio è nullatenente in quanto non possiede «beni suoi particolari di sorta alcuna, nè Mobili, né stabili, ma quelli della Famiglia si appartengono al detto di lui genitore, ed

⁴¹ Il magistrato ribadisce quanto previsto dall' articolo 239 del *Codice*. Vedi nota 36. Il ruolo del presidente del tribunale quale conciliatore nella fase introduttiva della causa di divorzio è inoltre disciplinato dalla procedura civile. E. N. PIGEAU, *Il modo di procedere nei tribunali di Francia in materia civile*, Tomo I, Parigi, Garnery ed in Napoli, Borel e Pichard, 1809, cfr. pp. 51-52.

⁴² ASSa, *Tribunale civile di Salerno*, foglio d'udienza, anno 1813, 12 luglio.

⁴³ Cit. nota 18.

⁴⁴ APv, *causa Ronca.Trara*, istanza di Antonio Trara al tribunale civile di Salerno, 28 agosto 1813.

al suo zio sig. Parroco Nicola Trara»⁴⁵ mentre il ventotto agosto con un'istanza al tribunale⁴⁶ si oppone al pignoramento ribadendo che «detti effetti pignorati è [sic] di pertinenza di esso istante con tutti i mobili che ivi esistono, come risulta eziandio dal Certificato del Sindaco» ove Giovanni, «qual Figlio di Famiglia» residente in casa del padre, risulta del tutto sprovvisto di beni propri, per cui richiede che «si restituissero all'istante i suddetti oggetti malamente pignorati» da parte del depositario altrimenti, minaccia Antonio, «ne sarà costretto anche coll'arresto personale»: per la prima volta compare quale «patrocinatore» di Antonio l'avvocato Diego Adinolfi che d'ora in avanti seguirà il giudizio di primo grado quale legale di Giovanni.

Nonostante l'intervento di Antonio, da una notifica⁴⁷ del 6 settembre indirizzata a Giovanni risulta che «la vendita degli oggetti contenuti nell'atto di pignoramento a suo pregiudizio [...] si effettuerà ed avrà luogo il giorno dodici del corrente mese nella pubblica piazza di Cava, nelle forme previste dalla legge».

Dal 22 ottobre del 1813⁴⁸ al 13 giugno 1815 – data nella quale Ferdinando IV, appena ritornato sul trono di Napoli, stabilisce l'abolizione del divorzio⁴⁹ – il procedimento 'si ferma' come si riscontra dalla sentenza finale⁵⁰ in cui si fa riferimento a tutte le fasi della causa: il tribunale quindi dopo aver concesso gli alimenti e stabilito l'allontanamento temporaneo di Carolina dal tetto coniugale manca di pronunciarsi in merito all'ammissibilità o meno della domanda, determinando la pendenza della causa che rimane in una sorta di limbo *sine die*.

Carolina rompe il silenzio il 17 dicembre 1816 attraverso una nuova istanza al tribunale di Salerno⁵¹ con la quale cita il coniuge per il pagamento degli alimenti nonché degli arretrati mai corrisposti da oltre tre anni a seguito della domanda di divorzio, accusando Giovanni di essersi «mostrato sempre mai sordo nel volere prestare all'istante gli alimenti, godendo i frutti delle doti, che alla medesima furono costituiti». Da questo atto si possono ricostruire alcune passaggi relativi al periodo 1813-1816. Carolina dopo «che coabitò col padre in Solofra, per togliere ogni motivo di essere attaccata nella sua condotta, si ritirò nel Monistero di S. Antoniello sistante in Napoli, fuori la Porta di S. Gennaro, ove si trova da circa due anni» e nel frattempo ha provveduto a richiedere l'annullamento del matrimonio presso la Curia Arcivescovile di Salerno. Quindi emerge come in questi anni, in attesa della decisione del tribunale, Carolina non abbia fatto ritorno dal marito ma – probabilmente a partire dalla fine del 1814 o dagli inizi del 1815 – abbia deciso, di

⁴⁵ APv, *causa Ronca-Trara*, Certificato del sindaco di Cava, 26 agosto 1813.

⁴⁶ Cit. nota 44.

⁴⁷ APv, *causa Ronca-Trara*, notifica a Giovanni Trara, 6 settembre 1813.

⁴⁸ APv, *causa Ronca-Trara*, costituzione dell'avvocato difensore di Carolina Ronca nella causa di opposizione al pignoramento dei beni da parte di Antonio Trara, 22 ottobre 1813.

⁴⁹ Vedi Capitolo III, paragrafo 3, nota 156.

⁵⁰ APv, *causa Ronca-Trara*, sentenza del tribunale di prima istanza di Salerno, 26 febbraio 1817.

⁵¹ Cit. nota 5.

concerto con la famiglia, di tentare una nuova strada, ovvero ritirarsi in convento e tentare di sciogliere il vincolo matrimoniale per via religiosa.

Il *Monistero di S. Antoniello*, più noto come *Sant'Antonio delle Monache a Port'Alba*, fondato intorno alla metà del XVI secolo dalle suore francescane nell'ottica di «nuovo istituto nel quale si potesse vivere secondo lo spirito originale francescano, informato tanto alla Regola di san Francesco, quanto a quella di santa Chiara»⁵² secondo un modello i cui cardini sono la semplicità, la «stretta clausura e povertà estrema»⁵³, agli inizi del XIX secolo conserva poche tracce della spiritualità originaria: soppresso come convento francescano nel 1808 dal regime francese, esso «ospitò anche le religiose di *S. Maria della Provvidenza ai Miracoli*, lì trasferite, contro voglia, in carrozze chiuse»⁵⁴ le quali «ormai svolgevano vita comune con gli inquilini laici. Ne scaturirono vertenze e una denuncia da parte della badessa Mastellone, perché le monache [...] potessero meglio salvaguardare la propria vita claustrale»⁵⁵.

Carolina quindi su pressione dei genitori si reca in monastero per salvaguardare il proprio onore e quello della famiglia dalle dicerie e dalle insinuazioni della gente, come sottolinea il suo avvocato.

«Ma sia comunque, sarà sempre vero che se la istante si trova ritirata nel monistero, lo ha fatto col consenso e consiglio de' dilei [sic] genitori; né a questa misura potea il Sig. Trara dolersene, anzi di ammirar maggiormente la condotta della di lei moglie. Il fine di dover l'istante trattenersi nella casa paterna, non potea esser altro che quello di starsene in luogo decente, ed allontanare ogni sospetto, che avrebbe potuto sorgere nel publico, e specialmente nell'animo del marito. Or lo stesso fine, anzi maggiore si è ottenuto, colla risoluzione fatta ed eseguita dall'istante di rinserrarsi in un monistero»⁵⁶. 'Conservatori', 'ritiri', 'asili' svolgono quindi, a partire dalla loro istituzione nel XVI secolo in Italia, un'attività di tutela, protezione e correzione rivolta verso la figura femminile che non ha equivalenti per l'altro sesso⁵⁷: scopo di tali istituzioni – laiche dal punto di vista amministrativo ma religiose nella struttura e nelle pratiche per cui «assimilati nel linguaggio e nella mentalità popolare a conventi»⁵⁸ – è il reinserimento sociale di 'pericolanti' e 'pericolate' – trovatelle, orfane, malmaritate, separate, peccatrici, prostitute – e allo stesso tempo, la tutela

⁵²A. PINTO-A. VALERIO (a cura di), *Sant'Antoniello a Portalba. Storia-Arte-Restauro*, Napoli, Fridericiana Editrice Universitaria, 2009, p. 5.

⁵³ Ivi, p. 11.

⁵⁴ Ivi, p. 22.

⁵⁵ Ivi, p. 23.

⁵⁶ APv, *causa Ronca-Trara*, istanza dell'avvocato Nicola Vairo a favore di Carolina Ronca nel processo d'appello, 18 marzo 1817.

⁵⁷ Cfr. L. GUIDI, *L' onore in pericolo* cit.; A. CARBONE, *Peccatrici. Il controllo sociale sulle donne nel Mezzogiorno moderno* in «Itinerari di ricerca storica», anno XXX – 2016, N.2, pp. 95-106.

⁵⁸ L. GUIDI, *L' onore in pericolo*, cit., p. 24.

dell'onore e della rispettabilità delle famiglie messa a repentaglio dalla trasgressione di uno dei suoi membri femminili⁵⁹.

Giovanni Trara reagisce alla citazione per bocca del suo avvocato Diego Adinolfi⁶⁰, il quale, dopo aver ripercorso i momenti più salienti dell'intera causa e non mancando di sottolineare come «fu la Sig.ra Ronca pertinace nella sua determinazione in sciogliere il matrimonio» sin dal 1813, si oppone in primo luogo alla richiesta di provvisione alimentare di Carolina da pagarsi durante il corso del giudizio, sostenendo che non le è dovuta in quanto «senza nessuna autorizzazione si è messa nel monistero, né il marito è tenuto a secondare i suoi deliri»⁶¹; inoltre il tribunale le ha già accordato «ducati trenta» per l'intero «giudizio del divorzio», sentenza «posta in esecuzione col pignoramento di alcuni oggetti mobiliari» di Giovanni. «Il marito», conclude l'avvocato difensore è «tenuto a somministrare gli alimenti» richiesti da Carolina soltanto «nel proprio tetto, e né altrove, quando vuol esser alimentata si rechi presso il domicilio del marito»⁶².

La strategia della difesa è quindi quella di liquidare come assurda e priva di qualsiasi fondamento legale la richiesta alimentare di Carolina.

Il 26 febbraio 1817, quattro anni dopo l'inizio di una causa costellata da colpi di scena e apparentemente inspiegabili ritardi, giunge il verdetto del tribunale civile di Salerno⁶³.

La richiesta di Carolina è rigettata e ritenuta inconsistente poiché in primo luogo ella non ha adempiuto neppure all'obbligo di risiedere presso la casa paterna in quanto attualmente si trova presso il conservatorio napoletano. Inoltre, considerando l'avvenuta abolizione del divorzio, a detta dei giudici, Carolina «avea l'obbligo fin d'allora di ritornare in casa del marito». Il tribunale dunque non solo rigetta la domanda relativa agli alimenti ma «ordina che la medesima si ritirerà presso dello stesso, altrimenti vi sarà astretta con tutti i mezzi di ragione».

I giudici dunque con un colpo di spugna eliminano la ragion d'essere della causa, sposando in pieno le ragioni addotte dalla difesa: i magistrati salernitani infatti sottolineano l'insostenibile posizione giuridica di Carolina la quale non solo non ha alcun diritto agli alimenti pretesi ma allo stesso tempo deve ritornare presso il tetto coniugale, in quanto il divorzio non è più previsto dalla legge. La permanenza in convento, ben lungi dall'essere un merito o fonte di ammirazione diviene elemento di 'colpevolezza': Carolina si trova illegalmente in conservatorio in quanto non autorizzata dal marito.

La sentenza sembra ricalcare quanto indicato da una circolare ministeriale del 1809 indirizzata ai giudici citata da Croce la quale, alla domanda «privata che fosse la

⁵⁹ Ivi, p. 42.

⁶⁰ Cit. nota 4.

⁶¹ *Ibidem*.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Cit. nota 50.

donna della pensione per gli alimenti, o non richiedendola, era libera di abitare dove le piacesse? Il ministro spiegava che: 'la legge ha voluto che ella in ogni conto abiti ove il magistrato destina'; e che il privarla degli alimenti non era il solo, ma uno dei mezzi per costringerla all'ubbidienza»⁶⁴.

Per nulla intimorita, invece di far ritorno a Cava, Carolina il ventisette febbraio rigetta la sentenza «perché lesiva dei suoi diritti» e ricorre presso la Corte d'appello di Napoli⁶⁵. Il nuovo «patrocinatore» Nicola Vairo di Napoli difende con fervore le ragioni della sua assistita, cercando di smontare punto per punto le motivazioni della sentenza di primo grado⁶⁶.

L'avvocato sostiene che il rifiuto della richiesta alimentare sulla base del fatto che Carolina senza il consenso del marito si sia trasferita nel *monistero* è erroneo perché basato esclusivamente sulle affermazioni del Trara. In contrasto, il marito dovrebbe «ammirar maggiormente» la moglie per essersi «ritirata nel monistero» e, d'altra parte, non si è opposto a tale scelta per molti anni. Pertanto, sostiene l'avvocato, egli «finge di dolersene» al solo scopo «di non corrispondere quegli alimenti che alla moglie ad ogni titolo son dovuti».

Anche l'affermazione che Carolina possa ricevere gli alimenti soltanto presso il tetto coniugale è erronea, in quanto ella ha abbandonato il tetto coniugale non certo per «capriccio» ma per «necessità»: «il più possente motivo, percui [sic] debba dichiararsi nullo un matrimonio, è quello che dipende dall'impotenza fisica del marito, e specialmente qualora tale impotenza sia in lui naturale e preesistente al matrimonio; in tal caso non può sicuramente quel fine per cui il matrimonio fu istituito presso tutte le nazioni. Or se la istante dopo lo sperimento di più anni, ha dovuto lasciare il tetto del marito per una necessità assoluta» ne consegue che «non potea egli esimersi dalla presentazione degli alimenti». Il marito è quindi tenuto ad alimentare la moglie per tutto il corso del giudizio in quanto moralmente colpevole nei suoi confronti perché «conscio certamente del suo stato, non doveva trascinare una giovinetta nella disgrazia di sacrificare i migliori anni della vita con aver un marito soltanto di nome».

In quanto alla decisione del tribunale che impone a Carolina di ritornare dal marito l'avvocato afferma trattarsi di «equivoco» in quanto Giovanni non ha mai richiesto il ritorno della moglie presso di sé ma si è unicamente opposto alla richiesta alimentare. Inoltre, sostiene l'avvocato, non è possibile far riferimento all'abolizione del divorzio, in quanto l'intenzione di Carolina era quella di chiedere lo scioglimento di un matrimonio di fatto nullo; all'avvio della causa «la voce *divorzio* allora era la sola riconosciuta dalla legge, e perciò la istante di questa voce dovea necessariamente far uso nella istituzione della sua azione [...] per una causa non compresa tra queste del divorzio». Infatti, in seguito alla soppressione, la donna «adì alla Curia

⁶⁴ B. CROCE, *Il divorzio nelle provincie napoletane*, cit., pp. 19-20.

⁶⁵ APv, *causa Ronca-Trara*, ricorso in appello di Carolina Ronca, 27 febbraio 1817.

⁶⁶ Cit. nota 56.

Arcivescovile di Salerno, ove richiese la nullità del matrimonio» ma, conclude l'avvocato con amara ironia, «il giudizio in quella Curia è tuttavia pendente, per vedute politiche e generali del Governo, che ai sudditi non è lecito di penetrare». Essendo in corso una causa di nullità di matrimonio presso il tribunale ecclesiastico non è dunque pensabile che Carolina possa coabitare con il marito.

Per quel che concerne Giovanni Trara, anche egli si avvale di un nuovo «patrocinatore», Arcangelo Apuzzo di Napoli, ma la strategia difensiva non subisce variazioni in quanto «il Sig. Trara ha dedotto li stessi motivi, che dedotto avea nel Tribunale di Salerno»⁶⁷. La causa è iscritta al ruolo il 14 aprile 1817 e l'udienza è fissata per il 23 dello stesso mese⁶⁸. La sentenza della Corte d'appello⁶⁹, mancante nella raccolta privata, è stata rintracciata presso l'Archivio di Stato di Napoli e può essere considerata il tassello finale della causa civile. Essa rappresenta un vero e proprio capovolgimento delle motivazioni addotte dai giudici di prima istanza.

In relazione all'appello di Carolina i giudici rispondono in primo luogo mettendo in rilievo come con l'abolizione del divorzio tutte le «procedure pendenti» siano state annullate. Allo stesso tempo però, essi «considerando, che l'assenza dell'appellante dalla casa conjugale, per più anni, di consenso del marito, le dà almeno il diritto di ripetere gli alimenti anteriori al sudetto decreto [di abolizione del divorzio]; e che sarebbe cosa dura l'abbandonarla alla miseria» abbracciano le motivazioni cardine di Carolina, espresse per bocca dell'avvocato Vairo: il silenzio-assenso di Giovanni riguardo la permanenza della moglie nel convento napoletano e il diritto della stessa di ricevere gli alimenti arretrati. I giudici, inoltre, affermando che «le parti possono sperimentare i loro diritti, innanzi a chi e cosa di ragione a termine delle leggi» si riferiscono, pur senza affermarlo esplicitamente, al giudizio parallelo in corso intentato da Carolina per ottenere l'annullamento del matrimonio presso la curia arcivescovile di Salerno. Sulla base di queste considerazioni, il tribunale abroga nella sua integrità la sentenza di primo grado, pertanto cade l'obbligo per Carolina di ritornare presso il tetto coniugale, accoglie, senza farne menzione, le motivazioni della stessa circa l'impossibilità di coabitazione col coniuge nel corso del giudizio di nullità; annulla inoltre «tutti gli atti fabbricati tra l'appellante e l'appellato in linea di divorzio» in quanto non più previsto dalla legge e invita le parti ad appellarsi a chi di dovere: il tribunale afferma di non avere alcuna giurisdizione sullo scioglimento del matrimonio, questione d'ora in avanti di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica. Infine, «ordina che l'appellato [Trara] paghi in causa dell'appellante [Ronca] la somma di ducati dugento» in risarcimento degli alimenti arretrati non corrisposti.

⁶⁷APv, *causa Ronca-Trara*, conclusioni e narrative dell'udienza di appello di Napoli, 29 aprile 1817.

⁶⁸APv, *causa Ronca-Trara*, iscrizione della causa al ruolo 18421, 14 aprile 1817.

⁶⁹ASNa, busta 604, *Corte d'Appello di Napoli – Civile*, Parte I, aprile 1817, pp. 136-139.

1.3 La causa ecclesiastica

Il 20 settembre 1815, quattro mesi dopo l'abolizione del divorzio, Carolina Ronca nomina l'avvocato napoletano Giuseppe De Ciutiis quale suo procuratore presso la Curia arcivescovile di Salerno, dando il via alla causa di annullamento del matrimonio presso il tribunale ecclesiastico⁷⁰.

Le procedure previste dal diritto canonico sono lunghe e complesse. Risulta evidente l'intento del legislatore di tutelare l'indissolubilità del matrimonio – considerato sacramento dalla Chiesa Cattolica – cercando di limitare le opzioni che possono determinarne la nullità, al fine di prevenire eventuali abusi che avrebbero come conseguenza l'indebolimento e la delegittimazione del sacramento stesso.⁷¹

L'«impotenza» è uno degli «impedimenti dirimenti» riconosciuti dal Concilio di Trento⁷². Quest'ultima si divide a sua volta in «impotenza intrinseca» ovvero «assoluta» e in «impotenza estrinseca» ovvero «relativa»⁷³: l'impotenza assoluta «ha luogo negli uomini per rapporto a tutte le donne e viceversa», l'impotenza relativa «rispettivamente ad una determinata persona». Il matrimonio è da considerarsi nullo quando l'impotenza (assoluta o relativa) sia ad esso preesistente⁷⁴. Qualora l'impotenza sia sopraggiunta dopo il matrimonio, il legislatore non lascia spazio a dubbi: «non può esser questo un motivo a scioglierlo [...] perché il matrimonio una volta legittimamente contratto, è di sua natura indissolubile, e perché la natura del contratto richiede che non debba sciogliersi quando la cosa su cui cade il contratto fosse deteriorata, purchè era buona quando il contratto si fece».⁷⁵ Il legislatore prevede inoltre – allo scopo di fugare qualsiasi dubbio in caso di sospetta impotenza assoluta – un triennio sperimentale a partire dal giorno della celebrazione del matrimonio.⁷⁶

Per quel che concerne il procedimento nel giudizio di nullità del matrimonio il testo di riferimento è la Bolla *Dei Miseratione* di Benedetto XIV promulgata il 3 novembre 1741⁷⁷ con la quale è istituita la figura centrale del «difensore della validità del matrimonio»⁷⁸. Sono poi stabilite le diverse fasi del procedimento: la deposizione dei coniugi di fronte al vescovo e al difensore⁷⁹, la deposizione di eventuali testimoni, la

⁷⁰ ADSa, busta 3, *Cause matrimoniali 1763-1851, Atti pello scioglimento del Matrimonio contratto tra D. Giovanbatta Trara di Cava, e D. M.a Carolina Ronca di Solofra*, atto notarile rogato dal notaio Francesco Maria Ricciardi di Salerno, 20 settembre 1815.

⁷¹ T. SALZANO (domenicano), *Lezioni di diritto canonico*, cfr. pp. 145-153.

⁷² Ivi, p. 145.

⁷³ Ivi, p. 150.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ Ivi, p. 151.

⁷⁶ Ivi, p. 152.

⁷⁷ T. SALZANO (dell'ordine de' Predicatori - Vescovo di Tames e Consulente di Stato ec.), *Lezioni di diritto canonico pubblico e privato considerato in se stesso e secondo l'attual polizia del Regno delle Due Sicilie*, nona edizione, volume quarto, Napoli, presso Saverio Giordano, 1856, *Appendice I*, pp. 87-96.

⁷⁸ Ivi, p. 89.

⁷⁹ Ivi, p. 90.

richiesta dell'«esperienza triennale»⁸⁰, la presentazione, su istanza del difensore, delle prove attraverso «l'oculare ispezione dei Periti, e delle Perite»⁸¹ ovvero ostetrici, medici e chirurghi⁸² per determinare l'esistenza effettiva dell'impotenza nell'uomo e nella donna⁸³, la deposizione di sette parenti per ciascun coniuge ed infine il decreto del giudice⁸⁴.

La procedura, estremamente articolata, è finalizzata a limitare lo scioglimento a casi estremamente circoscritti, nell'ottica della tutela del sacramento dell'indissolubilità del matrimonio, per cui il legislatore invita ad agire con la massima cautela e circospezione; l'annullamento non è qualcosa che si può concedere senza validi motivi perché in questo genere di casi la prudenza non è mai troppa: «e questo basti per la norma di giudicare in tali cause, nelle quali niuna diligenza si dice soverchia, trattandosi di giudizi della massima importanza. E perciò in pratica, se le pruove sembrano insufficienti, non si procede giammai alla sentenza [...]. Nel quale nuovo termine a coadjuvare le pruove suole specialmente rinnovarsi la perizia, se insorga il minimo dubbio di non essersi fatta rite et recte, o il minimo sospetto relativamente alla buona fede dei periti o di qualche parente prepotente, impegnato alla validità, o allo scioglimento del matrimonio»⁸⁵.

Dalla ricerca effettuata presso l'Archivio diocesano di Salerno risulta che tra il 1763 e il 1851 si sono celebrate dieci cause matrimoniali oltre a quella in esame, un numero estremamente ridotto: tra queste, sei sono istanze d'impedimento (Serino 1797, Salerno 1841-1851, Baronissi 1843, Montoro 1851, Forino 1852), due di scioglimento della promessa (San Michele di Serino 1776, Policastro 1800), una denuncia di matrimonio clandestino non autorizzato (Piazza di Pandola, San Severino 1851) e una richiesta di pubblicazioni (Santa Lucia di Serino 1782)⁸⁶. L'impotenza appare soltanto nell'istanza del 1851 di Salerno a carico dell'uomo quale impedimento, prima della celebrazione del matrimonio. La causa intentata da Carolina Ronca è dunque l'unica, nell'arco di circa un secolo, nella quale si chiede l'annullamento di un matrimonio.

Il 7 maggio 1816 Carolina, tramite l'avvocato De Ciutiis, introduce presso la Curia arcivescovile di Salerno la richiesta di annullamento del proprio matrimonio motivato

⁸⁰ Ivi, p. 91.

⁸¹ Ivi, pp. 91-92.

⁸² «*eligi obstetrices probatae fidei, peritiores in arte, et non suspectas, ac Peritos pariter non suspectos [...] eliguntur, Doctores Physici...et Chirurghi...qui recognoscant, et inspiciant corpus...*(cioè dell'uomo), *ejusque potentiam, aut impotentiam, pro eorum iudicio [...] eliguntur obstetrices peritiores in arte..., quae recognoscant, et inspiciant corpus...*(cioè della donna), *ejusque potentiam, aut impotentiam* oppure *virginitatem*, (se si tratta di divorzio di matrimonio rato, non consumato, per l'ingresso in religione)». Ivi, p. 92.

⁸³ Ivi, p. 93.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Ivi, p. 95-96.

⁸⁶ ADSa, busta 3, *Cause matrimoniali 1763-1851*.

da impedimento dirimente consistente nell' impotenza «assoluta e notoria» del marito⁸⁷.

La relazione – la quale rappresenta la versione dei fatti di Carolina – si rivela preziosa perché riporta tutta una serie di elementi relativi ai tre anni di vita coniugale che non sono riferiti nella documentazione della causa civile; allo stesso tempo si rileva la piena consonanza tra le motivazioni di fondo espresse dagli avvocati nei due processi paralleli.

L'avvocato afferma che a partire dal giorno della celebrazione del matrimonio a Solofra il trenta novembre 1809 cui segue il trasferimento a Cava, Carolina – rappresentata come una giovane «onesta», «del tutto ignara delle cose maritali» ed educata sulla base dei principi cristiani – «poco a poco cominciò a dubitare della potenza del d.o [detto] suo marito, e finalmente dal dubio passò all'evidente certezza della totale impotenza del med.o [medesimo] », impotenza che si rivela sin da subito irreversibile, in quanto, nonostante le cure ed «i mezzi tutti da lui adoptrati, non poté ad alcun patto consumare con lei il matrimonio». L'avvocato, dopo aver sottolineato la non consumazione, e di conseguenza la nullità del matrimonio, mette in rilievo, da un lato la notorietà, all'interno della cerchia familiare, dell'impotenza di Giovanni, testimoniata dalle «premure dei parenti dello Sposo» e «dalle prudenti insinuazioni de' genitori di lei», dall'altro la speranza cristiana di Carolina che le consente «per ben tre anni, e mesi, soffocando i naturali risentimenti» di continuare «la sua coabitazione con l'impotente marito». È sempre l'educazione cristiana a dettare le successive decisioni di Carolina: quando si rende conto che il caso del marito è «disperato» decide di ritirarsi presso la casa paterna e in un secondo momento in monastero. L'abbandono del tetto coniugale è dettato non da un capriccio, ma, come affermerà l'anno successivo in sede d'appello l'avvocato Vairo, da una necessità, un obbligo morale dettato dalla considerazione di «non doversi senza grave danno della sua coscienza ulteriormente prestare agli inutili sforzi di un Uomo per fisica costituzione irrimediabilmente impotente». Richiamandosi alle disposizioni in materia previste dal diritto canonico di cui si è parlato, l'avvocato afferma che Carolina ha già adempiuto all'obbligo di coabitazione triennale con il marito, auspicando quindi che il tribunale ecclesiastico dichiari quanto prima nullo il matrimonio.

Nove giorni dopo, il 16 maggio, il «Reverendissimo Canonico Teologo di questa Chiesa Metropolitana Don Nicola Marone»⁸⁸, figura di primo piano della Chiesa

⁸⁷ADSa, *Atti pello scioglimento del Matrimonio* cit., introduzione della richiesta di nullità del matrimonio, avvocato Giuseppe De Ciutiis, 7 maggio 1816.

⁸⁸ADSa, *Atti pello scioglimento del Matrimonio* cit., costituzione del difensore della validità del matrimonio, 16 maggio 1816. «*Personaliter constitutus Rmss.Canonicus Theologus hujus Metropolitanae Ecclesiae D.Nicolaus Marone Defensor constitertus validitati Matrimonii contracti inter D. Joannem Baptistam Trara Civitatis Cavae, et D.Carolinam Ronga Terrae Solofrae hujus Salernitanae Archidiocesis*».

salernitana del tempo⁸⁹, si costituisce quale difensore della validità del matrimonio e circa due mesi dopo, l'11 luglio, presenta la sua relazione dinanzi alla Curia⁹⁰.

Il dotto teologo assume un atteggiamento estremamente sospettoso nei confronti dell'istanza di Carolina, scettico che l'impotenza di Giovanni Trara – la quale il 'patrocinatore' «ardisce chiamar notoria» – possa essere la reale motivazione alla base di una richiesta di annullamento presentata «dopo sei anni e circa sei mesi» dalla contrazione del matrimonio.

Egli ribadisce con forza come secondo la dottrina cattolica il matrimonio è indissolubile per cui «non si avvera giammai la dissoluzione di un matrimonio già valido, quando sia consumato, non essendo dell'umana potestà sciogliere siffatto vincolo; e la Chiesa, quando procede a ciò, che da Forensi impropriamente dicesi scioglimento di matrimonio, non fa, che dichiarare, essere stato il matrimonio nullo da principio»; inoltre sottolinea come l'impotenza debba preesistere al matrimonio per poter essere un impedimento dirimente e con una certa forzatura interpretativa del disposto legislativo, afferma che «il triennio [sperimentale] comincia a computarsi non già a die contracti matrimonii ma a die attentatae copulae».

Entrando nel merito della causa, risulta evidente il tentativo del difensore di smontare le motivazioni alla base dell'istanza di Carolina, la quale richiede la nullità del matrimonio soltanto sulla base delle sue affermazioni circa l'impotenza del marito: il fatto che essa si sia rivolta al tribunale ecclesiastico dopo molto tempo, più di sei anni dalla contrazione del matrimonio, farebbe, a suo dire, presumere che un' eventuale impotenza non sia preesistente al matrimonio; contrastando quanto enunciato dall'avvocato De Ciutiis, afferma inoltre che Carolina non ha adempiuto alla prova triennale di coabitazione in quanto ella non ha alcuna prova se non le sue stesse affermazioni che la data della tentata consumazione coincida col giorno del matrimonio. Il diritto canonico – prosegue Marone – prevede l'esposizione dei fatti da parte di entrambi i coniugi previo giuramento e la testimonianza di quattordici parenti: Carolina non ha rispettato la procedura per cui egli afferma esplicitamente, fino a quando non saranno esibite le prove, di ritenere «l'asserita fisica impotenza

⁸⁹ Il sacerdote Nicola Marone è un teologo e letterato di tendenza conservatrice, canonico della Cattedrale di Salerno. È autore di diverse opere: i *'Ritratti storico – teologici esposti in sonetti e divisi in tre parti*, Napoli, 1820' in cui traccia in versi i profili biografici dei personaggi biblici e dei Padri della Chiesa; diverse orazioni funebri in onore di personaggi illustri tra cui il colto *'Elogio funebre di S.M. Ferdinando I Re del Regno delle Due Sicilie*, Salerno, 1825' nel quale tratteggia l'azione politica, economica e religiosa del sovrano defunto in una prospettiva di esaltazione tanto della nazione napoletana cristiana indipendente tanto della restaurazione in Europa; un'opera teologico – filosofica *'L'indifferentista disingannato*, Salerno, 1832' nella quale, in una forma accessibile ad un vasto pubblico, confuta l'ateismo, l'agnosticismo e il materialismo filosofico attraverso la speculazione metafisica e la riflessione sulla 'necessità' dell'esistenza di un 'Primo Principio Eterno' e sull' 'assurdità' della dottrina materialista di una progressione infinita 'nella catena degli enti contingenti'; alcune operette devozionali. Cfr. www.opac.sbn.it e www.books.google.it.

⁹⁰ ADSa, *Atti pello scioglimento del Matrimonio* cit., relazione del difensore della validità del matrimonio, 11 luglio 1816.

[...] un segno corrispondente alla capricciosa separazione che la Sig. Ronca di propria autorità volle far dal marito».

Il difensore chiede – come farà l'anno successivo il tribunale civile di Salerno – che Carolina faccia ritorno presso il tetto coniugale e stabilisce, nell'ottica di fugare qualsiasi dubbio, la sospensione della causa «se non post inspectionem corporum» di entrambi i coniugi «da farsi da D.D. Fisici e da Ostetrici, che sieno persone non sospette al Difensore stesso».

Cattiva fede di Carolina, 'capriccio' giovanile, fuga dal tetto coniugale, assenza di testimoni: dietro queste motivazioni, dietro questi toni molto aspri il canonico Marone dissimula, in realtà, la caparbia volontà di preservare l'intangibilità del matrimonio indissolubile, rendendo il percorso più accidentato e complesso che mai, confidando forse nel fatto che Carolina avrebbe desistito.

Ma, al contrario, Carolina ribatte attraverso il suo legale, difendendo con rinnovata energia le proprie ragioni. L'avvocato De Ciutiis cerca di smontare le argomentazioni cardine esposte dal Marone nella sua istanza, pur mantenendo un tono pacato e rispettoso, tanto nei confronti del difensore quanto dell'autorità ecclesiastica⁹¹.

In primo luogo egli mette in rilievo come «il degnissimo Avvocato della Validità» abbia dato un'interpretazione forzata di quanto previsto dalla Bolla papale e dalle disposizioni canoniche relative al suo ruolo. Il difensore «esser non deve un ostinato difensore anche di ciò, che ripugna al diritto, ed al vero; e che anzi protegger debba la verità eziandio in favore della parte istessa, contro cui contende»; richiamandosi all'interpretazione cattolica del precetto evangelico «l'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto»⁹² relativo al matrimonio, l'avvocato afferma che ciò non può applicarsi al caso in questione, «chi ardirà di chiamar coniugi un uomo assolutamente impotente e, una donna, con la quale non potè quegli giammai consumare?». Ribadisce inoltre, contrariamente a quanto insinuato da Marone, che l'impotenza sia preesistente al matrimonio in quanto «la Sig. Ronca tale ha trovato il Trara sin dal primo momento, in cui questi tentò di consumare il matrimonio, ed il tentò indarno, dunque conchiude fondatamente che l'impotenza del Trara è antecedente, e precedente al contratto matrimonio [...] perpetua». Il marito durante i tre anni di convivenza «ha praticato tutti i rimedj possibili, ha replicatamente consultati, ed adoperati abili professori, si è soggetto alle più esatte, e serie cure per guarire dall'impotenza, ma tutto indarno»: per tali motivi il matrimonio è nullo. Riguardo al 'ritardo' di Carolina nel ricorrere al tribunale ecclesiastico considerato dal Difensore la 'prova' della sua cattiva fede, l'avvocato replica affermando che né il diritto civile né quello ecclesiastico stabiliscono un termine oltre il quale il giudizio non possa avere più luogo e che il computo deve essere relativo soltanto ai tre anni di coabitazione durante i quali, l'«inesperienza dell'economia matrimoniale» e «le

⁹¹ ADSa, *Atti pello scioglimento del Matrimonio* cit., istanza dell'avvocato De Ciutiis in risposta al difensore, senza data.

⁹² *Vangelo di Marco*, 10, 9.

massime della sua religiosa educazione» mantengono accesa in Carolina la speranza di guarigione del marito, sebbene al contempo non possa fare a meno di sfogarsi, esponendo la situazione ai «più stretti parenti del Trara, da' quali riscosse risposte il cui tenore dimostra, che quegli istessi eran consci dell'impotenza insanabile del loro congiunto». Non si tratta di asserzioni gratuite perchè questi episodi, afferma l'avvocato, sono narrati in «documenti delle sue [di Carolina] querele» in possesso di Carolina, «documenti che a suo tempo esibirà»: poiché l'avvocato non fornisce ulteriori precisazioni relative a questa documentazione, peraltro assente agli atti, si può ipotizzare che faccia riferimento a referti medici comprovanti l'impotenza di Giovanni o anche lettere e scritti privati (diario), attualmente non rintracciati, ove Carolina potrebbe aver trovato sfogo per il proprio dolore.

L'avvocato accusa il difensore di aver calunniato gratuitamente la sua assistita con «imputazioni [...] altrettanto ripugnanti alla giustizia, ed alla Cristiana Carità, le quali non permettono, che sia lecito denigrare la stima di una onesta donzella, senza avere delle lampanti e decisive prove» e che mal si conciliano con la sua professata religiosità; spostando la controversia sul piano etico, l'avvocato mette quindi in rilievo come il Marone, con il suo attacco aspro e pregiudiziale nei confronti di Carolina, sia venuto meno non soltanto al suo ruolo di arbitro imparziale ma anche ad uno dei più importanti precetti evangelici: l'amore per il prossimo.

Come è possibile affermare che «una giovine donna, che si contenta vivere in un Chiostro, lungi da qualunque commercio, dir si potrà in buona coscienza che per capriccio si è separata dal marito?» si chiede ironicamente l'avvocato, il quale respinge la richiesta di ritorno presso il tetto coniugale intimato dal difensore alla sua assistita come inaccettabile e immorale: a suo parere la convivenza con un coniuge impotente come Giovanni non è possibile perché «dopo la triennale coabitazione [...] in buona morale non possa obbligarsi la donna senza pericolo di peccato a dietro certa prossima occasione di ritornare anche per un giorno solo col medesimo»; in linea con la sua impostazione di fondo – l'integrità morale e l'educazione cristiana alla base degli atteggiamenti di Carolina – l'avvocato chiarisce come dietro l'allontanamento e la permanenza in convento vi sia, ben lungi da qualsiasi 'capriccio', la volontà di Carolina di evitare le occasioni che, nella sua condizione, l'avrebbero potuta spingere a tradire il marito.

L'avvocato quindi chiede che venga respinta la richiesta del difensore relativa alla testimonianza di quattordici parenti perché a suo dire si tratta di un'«antica, dismessa pratica a sentimento di tutti i canonisti»: ciò fa presumere che Carolina non avesse la possibilità di portare in tribunale sette parenti disposti a testimoniare a suo favore. Inoltre è categoricamente respinta la possibilità di una nuova «esperienza triennale» in quanto essa si è già compiuta. L'avvocato richiede che si proceda dunque senza indugi alla fase istruttoria e soprattutto alla «ispezione fisica del Trara, e della sua

principale⁹³», considerata quindi la prova regina per giungere al desiderato annullamento.

Il processo di annullamento, così come si ricava dalla documentazione esaminata, risulta ‘sospeso’, si interrompe bruscamente con l’istanza dell’avvocato di Carolina e non ha alcun seguito. Alla luce di ciò, risulta plausibile quanto affermato in sede d’appello civile dall’avvocato Vairo nel 1817, ovvero che la causa fosse pendente per motivazioni politiche non direttamente connesse al caso stesso. Tale ipotesi è suffragata dal fatto che, qualora l’interruzione fosse stata motivata dal rigetto di una o di tutte le istanze presentate dall’avvocato da parte della Curia, ve ne sarebbe stata testimonianza sia diretta in forma di sentenza, sia indiretta, quindi citata in altri documenti relativi al caso.

È molto interessante notare, d’altra parte, come Giovanni Trara non intervenga nella causa attraverso un avvocato che intenti una qualche strategia difensiva.

Riguardo alle successive vicende di Carolina, la donna risulta, almeno a partire dal 1818⁹⁴ sino alla morte nel 1844⁹⁵, coniugata con Giovanni Trara. Dal matrimonio nascono tre figli, Giuseppe (1825-1900), Nicola (1830-1838) e Maria (1834)⁹⁶, riconosciuti come legittimi. Il quattro marzo 1844⁹⁷, meno di un anno dopo la morte del marito⁹⁸, Carolina sposa in seconde nozze il Conte Antonio Genoino di Cava, il quale pochi mesi dopo adotta i figli Giuseppe e Maria⁹⁹: un matrimonio di brevissima durata dato che la donna è colta dalla morte l’8 dicembre dello stesso anno¹⁰⁰.

1.4 Conclusione

La vicenda di Carolina Ronca può rappresentare la più significativa testimonianza di quella strategia di opposizione passiva che si traduce nella sostanziale disapplicazione delle norme divorziste¹⁰¹; una strategia cui sembra far riferimento lo stesso ministro della giustizia Cianciulli in relazione alla causa Moscati-Chiarizia¹⁰². Il tribunale, per un certo periodo di tempo – tra giugno e ottobre del 1813 – dà seguito all’istanza di Carolina nella sua fase introduttiva, consentendole il domicilio presso i genitori e accogliendo la richiesta alimentare nel corso del giudizio; a questo punto, quando si dovrebbe dare il via al dibattimento, il procedimento, senza alcuna

⁹³ ‘Sua’ si riferisce all’avvocato, non al Trara, quindi allude alla sua assistita, ovvero Carolina Ronca.

⁹⁴ ASSAv, *Fondo Protocolli Notarili*, Vers. I, notaio Saverio Giliberti, Solofra, 22 novembre 1818 nel quale Carolina Ronca è definita «moglie del Signor D. Giovanni Trara domiciliata nella Cava».

⁹⁵ ASSa, *Stato Civile della Restaurazione*, Cava, *morti*, anno 1844, n. 84.

⁹⁶ Per Giuseppe Trara, ASSa, *Stato Civile della Restaurazione*, Cava, *nati*, anno 1825, n. 58; per Nicola Trara, ASSa, *Stato Civile della Restaurazione*, Cava, *nati*, anno 1831, n. 23; per Maria Trara, ASSa, *Stato Civile della Restaurazione*, Cava, *nati*, anno 1834, n. 94.

⁹⁷ Cfr. nota 2.

⁹⁸ ASSa, *Stato Civile della Restaurazione*, Cava, *morti*, anno 1843, n. 32.

⁹⁹ ASSa, *Stato Civile della Restaurazione*, Cava, *diversi*, anno 1844, n. 1 e 2.

¹⁰⁰ ASSa, *Stato Civile della Restaurazione*, Cava, *morti*, anno 1844, n. 167.

¹⁰¹ Cfr. Capitolo III, paragrafo 3, 3.2.

¹⁰² Cfr. Capitolo II, paragrafo 3.

altra ragione plausibile, rimane in sospeso, si interrompe e non risulta alcun seguito. L'istanza di Carolina rimane così in un limbo sino all'abolizione del divorzio nel maggio 1815; privata così definitivamente della possibilità di ottenere lo scioglimento per via civile, la giovane ricorre all'ultima spiaggia, il tribunale ecclesiastico e, sul finire dell'anno successivo, presso il tribunale civile porta avanti l'unica richiesta ormai possibile: l'ottenimento degli alimenti arretrati.

Il tribunale d'appello di Napoli nel 1817 accogliendo la richiesta di Carolina e in tal modo ribaltando quanto disposto in primo grado – l'insussistenza della domanda in seguito all'abolizione del divorzio e l'obbligo di ritornare presso il tetto coniugale – sembra implicitamente abbracciarne le motivazioni di fondo: non le si chiede più di ritornare dal marito ma al contrario, la si invita a proseguire il proprio giudizio presso la sede competente, ovvero il tribunale ecclesiastico, l'unico in grado di poter prendere una decisione in merito. Sebbene il divorzio non sia più in vigore, i magistrati napoletani appaiono quindi maggiormente comprensivi e più sensibili di fronte alla situazione di Carolina, condividendone le ragioni e cercando, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, di sostenerla: questo atteggiamento sembrerebbe in linea con quanto rilevato dallo studioso Giovanni Beltrani ai primi del '900 relativamente alla maggiore flessibilità e attenzione ai nuovi disposti giuridici – tra cui il divorzio – dimostrata dai tribunali di ordine superiore nel corso del Decennio¹⁰³.

Il tribunale ecclesiastico esercita un'opposizione ancor più evidente rispetto al tribunale civile di Salerno nei confronti dell'istanza di Carolina; anziché far cadere la causa in un limbo, il Difensore della validità del matrimonio si spinge oltre: egli, a prescindere da qualsiasi motivazione Carolina possa addurre, è deciso sin dall'inizio ad impedire che il giudizio di annullamento proceda e per far sì che questo avvenga tira fuori tutta una serie di cavilli procedurali – il nuovo triennio sperimentale, la richiesta di quattordici testimoni – che risultano palesemente di difficile, se non impossibile attuazione.


Per quanto riguarda la motivazione sulla base della quale Carolina porta avanti la sua battaglia – l'impotenza «assoluta e notoria» del coniuge – la richiesta di una celere «ispezione fisica» per sé e per il marito, l'assenza di qualsiasi tentativo di mettere in piedi una strategia difensiva in sede di tribunale ecclesiastico da parte di Giovanni Trara e il fatto che lo stesso anche in sede civile non metta mai in dubbio nel merito le asserzioni della moglie, limitandosi ad opporsi esclusivamente alle richieste alimentari, sono tutti elementi che ne avvalorano l'attendibilità; tuttavia, per ricercare le ragioni profonde di questa complessa battaglia giudiziaria è necessario considerare la vicenda all'interno del più ampio contesto socio-familiare.

¹⁰³ G. BELTRANI, *Il divorzio in Puglia*, cit., p. 16.

Quella di Carolina non è una lotta solitaria ma appare caratterizzata, sin dagli esordi, dalla partecipazione e dal decisivo appoggio morale ed economico dell'intera rete familiare, soprattutto del genitore, l'energico e intraprendente imprenditore solofrano don Pascale Ronca, il quale, probabilmente sulla scorta della vittoria giudiziaria del parente acquisito Domenico Moscati, individua nel divorzio un efficiente strumento per poter sciogliere un'unione infruttuosa e insoddisfacente – ai suoi occhi una vera e propria truffa – svantaggiosa anche da un punto di vista economico e sociale.

In quest'ottica, il tentativo di divorzio di Carolina – riflesso di una singolare dinamica emulativa familiare volta all'efficace strumentalizzazione delle nuove norme – andrebbe interpretato, più che frutto di una tenace aspirazione individuale, in una prospettiva di strategia familiare finalizzata alla costruzione di nuove alleanze socialmente ed economicamente vantaggiose da parte di un'emergente famiglia borghese di provincia sempre più consapevole della propria identità sociale.

Albero genealogico di Carolina Ronca



2. «La pena, cui la moglie dell'istante fu condannata è infamante». Domenico Capozzolo e la dimensione dello scandalo in un paese di provincia

La prima istanza di divorzio documentata nel Principato Citeriore risale al 1810 e vede come scenario Albanella, al tempo borgo collinare di circa duemila anime posto ai limiti meridionali della piana del Sele e caratterizzato dalla fertilità del territorio ove predominano le produzioni di grano, vino e olio¹⁰⁴ e come protagonisti i coniugi Domenico Capozzolo¹⁰⁵ e Girolama Cospide.

Le famiglie Capozzolo e Cospide appartengono al ceto contadino locale come si rileva dal Catasto del 1753¹⁰⁶, ove vi è traccia di Antonio Capozzoli (n.1725) e Berardino Cospide (n.1723), rispettivamente fratello di Domenico e padre di Girolama, entrambi definiti di professione «gualano»¹⁰⁷ ma che allo stesso tempo risultano possedere beni propri¹⁰⁸. Domenico, del quale non è stato possibile individuare gli estremi cronologici¹⁰⁹, mostra già una certa disponibilità economica nel 1771 quando la cognata Margherita Ristallo, vedova del fratello Antonio con tre figli minori a carico non ha le risorse per saldare i debiti del defunto marito (ammontanti a trentatrè ducati): a questo punto interviene Domenico, il quale acquista la «casa superiore» limitrofa alla propria ove risiede la donna per 36 ducati¹¹⁰.

I capitoli matrimoniali tra Domenico e Girolama, «vergine in capillis» rappresentata dal padre Berardino sono stipulati il 1 febbraio 1774¹¹¹, un dato interessante che mostra come, al momento della richiesta di divorzio, i coniugi fossero sposati da oltre trentasei anni. La natura dei capitoli testimonia inoltre la dignitosa condizione economica della famiglia della sposa in grado di disporre di beni immobili, arredi di uso quotidiano «nuovi» e allo stesso tempo di una discreta liquidità. Berardino Cospide stabilisce in dote per la figlia «una casa sottana sita in q.sta [questa] Terra nel luogo detto il Borgo [...], tomola due d'Ische site nel luogo dove se dice 'la fontana del lupo' [...], due matarassi nuovi, uno pieno di lana in mezzo cantaro [...],

¹⁰⁴ L. GIUSTINIANI, *Dizionario geografico ragionato*, cit., Vol. I, p. 91.

¹⁰⁵ Talvolta Capuozzolo o Capozzoli.

¹⁰⁶ ASSa, *Albanella onciario pubblicato a giugno-luglio 1753*.

¹⁰⁷ Lavoratore agricolo a contratto annuo, addetto alla custodia di terre o alla cura e al governo di animali (equini e bovini) che impiega nei lavori di trasporto e aratura. Cfr. *gualano* in *Vocabolario on line* www.treccani.it

¹⁰⁸ Antonio Capozzoli abita con la moglie e tre figli in una casa di sua proprietà e possiede inoltre un «territorio arboreto di fiche e olive», «uno bove aratorio proprio» e «uno somaro proprio» mentre Berardino Cospide abita con la moglie ed un coinquilino in una «casa d'affitto» ed è proprietario di un «terreno alborato di arancie ed olive» e un «territorio alborato di arancie e fiche».

¹⁰⁹ L'esame della documentazione dello stato civile di Albanella non ha fornito informazioni circa la data di nascita e la paternità di Domenico Capozzolo. Dal processetto matrimoniale del figlio Serafino si desume che Domenico nel 1820 è ancora vivente. Presumibilmente, in assenza di altri riscontri, il decesso deve essere avvenuto tra il 1825 e il 1831, anni per i quali non risulta presente la documentazione.

¹¹⁰ ASSa, *Fondo Protocolli Notarili*, I Versamento, notaio Pasquale Mazzearella, Albanella, 8 settembre 1771.

¹¹¹ ASSa, *Fondo Protocolli Notarili*, I Versamento, notaio Pasquale Mazzearella, Albanella, 1 febbraio 1774.

due lenzuoli di tela di casa nuovi, quattro coscini con soprafaccia, due di tela fine e due di tela di casa nuove, una manta di lana di Gifoni nuova di prezzo doc.ti [ducati] quattro, un tornialetto nuovo di tela di casa, una caldara di rama nuova di prezzo carlini venticinque, una sartaggine di rama nuova di prezzo carlini diece, una catena di ferro nuova, un trepide di ferro nuova, due casse di castagna cioè una grande nuova e l'altra picciola usata, una boffetta nuova di prezzo carlini sei, un tompagno per far pane ed una zappella di ferro»¹¹² ai quali si aggiungono dodici ducati in contanti che saranno consegnati un anno dopo la celebrazione delle nozze. Si fa inoltre riferimento all'esistenza di un possibile legame di parentela tra i coniugi per il quale necessiterebbe la «dispensa Apostolica»; poiché il costo di tale dispensa deve essere diviso in parti eguali tra le due famiglie «il detto Berardino ha promesso seminare al detto Domenico e Geronima tomola due di grano l'anno per lo spazio di due anni nell'Isca, di sopra assegnata in dote, intendendosi tale semina solamente per le giornate dei bovi che ci vorranno per seminare detto grano». Infine, un'espressione della piena reciprocità tra le famiglie è data dalla decisione di Domenico che «costituisce l'Antefato [...] del quale [...] o vi siano o non vi siano figli del detto matrimonio nascituri [...] debba essere la detta Geronima usufruttuaria sua vita durante» consentendole inoltre «la potestà [...] di potersi testare di dette doti la terza parte di quelle secondo la costumanza di questa Terra».

Non vi sono molte tracce documentarie lasciate dalla famiglia nei decenni successivi; tuttavia più di venti anni dopo, l'esame della dote stabilita da Domenico a favore della figlia Anna (1797) suggerisce che il tenore e le condizioni economiche della famiglia non abbiano visto significativi mutamenti; eccetto l'abitazione, la dote risulta costituita dagli stessi beni mobili ricevuti da Girolama, in quello che può considerarsi come un vero e proprio trasferimento dotale da madre a figlia¹¹³.

I primi segnali di trasformazione emergono nel corso del primo decennio dell'Ottocento. Domenico Capozzolo – definito negli atti notarili «maestro

¹¹² Con *sartaggine* probabilmente si fa riferimento ad una padella, dal latino *sartago*, -inis mentre il *tompagno* o *fondo* è una delle due parti circolari della botte che la chiudono alle estremità. Cfr. *Vocabolario delle parole del dialetto napoletano che più si scostano dal dialetto toscano con alcune ricerche etimologiche sulle medesime*, Voll. I-II, Tomo II, Napoli, presso Giuseppe Maria Porcelli, 1789, p. 166. La *caldara* è un pentolone, la *boffetta* un «piccolo tavolino utilizzabile per diverse funzioni». Cfr. G. BRUNO, *Case e botteghe: cultura materiale e vita quotidiana a Napoli nel Settecento*, Università degli Studi di Napoli Federico II, Dottorato in Scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche, anno accademico 2015-2016, *Glossario*, p. 161.

¹¹³ Il genitore stabilisce in dote per la figlia «tomola due d'Isca, o sia terra sita nel luogo detto la Fontana del Lupo», una «caldaja», un «trepiedi», «una cassa di tomola due e mezzo ed un'altra di quarti tre, un pajo di lenzuola, quattro coscina», «due matarazzi», «una sartaggine di acciaio», «una catena [...] ed una manta di lana di Gifoni». L'estratto dei capitoli matrimoniali rogati dal notaio Matteo Rizzo di Albanella nel 1797 (non è specificato il giorno ed il mese) sono citati in un atto del notaio Mauro Mazzarella di Albanella (27-3-1803). Tale atto è rogato all'indomani della morte della figlia di Domenico Capozzolo, Anna, coniugata con Antonio Amendola; l'Amendola si obbliga quale amministratore dei beni dotali della defunta moglie in nome del figlio Domenico minorene. L'atto è riportato in ASSa, *Corti locali*, Albanella, 1806, *causa civile a favore di Antonio Amendola di Albanella pel possesso di un terreno contro Domenico Capozzolo di detto comune*.

fabricatore» – appare esercitare nel corso degli anni, accanto al lavoro agricolo¹¹⁴, l'attività di estimatore del valore economico di un notevole numero di immobili posti in vendita ad Albanella assieme al figlio Antonio; essi appaiono inoltre molto spesso nel ruolo di testimoni, in quanto alfabetizzati¹¹⁵. L'assiduo adempimento di tali attività sono il riflesso di un riconosciuto grado di fiducia e rispetto, espressione del ruolo sociale considerevole che il Capozzolo è riuscito a costruire nell'ambito della comunità locale: una preziosa 'eredità immateriale' da trasmettere ai propri discendenti. Antonio Capozzolo (1784-1859)¹¹⁶, coniuga alla professione di «maestro fabricatore» il crescente incremento di beni terrieri quali vigneti, oliveti e territori seminativi¹¹⁷ mentre l'altro figlio, Serafino (n.1793)¹¹⁸ è anch'egli definito «fabricatore».

Proseguiamo dell'attività paterna e progressivo avanzamento di status sociale sono le dinamiche che l'esame delle fonti consente di riscontrare per le generazioni successive. Un figlio di Antonio, Salvatore (n.1813) di professione «fabricatore» contrae matrimonio nel 1836 con la diciannovenne Carmina Basile, figlia di un «possidente»¹¹⁹, la stessa qualifica con la quale sono indicate all'atto della morte una figlia di Antonio, Gaetana (m.1830)¹²⁰ e la moglie, Leandra Costantino (1787-1839)¹²¹. Il dato, spia del riconoscimento nel contesto sociale locale dell'avvenuto mutamento di status della famiglia – che appare quindi essere direttamente proporzionale con il costante incremento dei beni terrieri – permette la costruzione di relazioni di parentela in forte discontinuità con la precedente generazione.

Segno emblematico di questa trasformazione possono essere considerate le vicende matrimoniali della figlia di Antonio, Anna (n.1816)¹²². La donna contrae un primo matrimonio nel 1836 con il colono Giovanni Cospide (1813-1844)¹²³; appena dieci mesi dopo la morte di quest'ultimo, nel novembre dello stesso anno, celebra nuove nozze, questa volta con il «possidente» don Giovanni Majuri (1821-1855), figlio dello «speziale» di Albanella don Girolamo¹²⁴: un'unione dunque socialmente disomogenea che si può spiegare almeno in parte con il mutamento degli equilibri di cui si è accennato e dai quali ne consegue la crescente forza contrattuale e

¹¹⁴ Nell'istanza di divorzio è definito «lavoratore di terre».

¹¹⁵ Ad esempio, ASSa, *Fondo Protocolli Notarili*, II Versamento, notaio Mauro Mazzarella, Albanella, 2 ottobre 1806; notaio Mauro Mazzarella, Albanella, 18 gennaio 1807; notaio Mauro Mazzarella, Albanella, 26 settembre 1807; notaio Mauro Mazzarella, Albanella, 30 ottobre 1807.

¹¹⁶ ASSa, *Stato civile della restaurazione*, Albanella, *morti*, anno 1859, n. 5.

¹¹⁷ ASSa, *Catasto Provvisorio*, Albanella, Antonio Capozzolo.

¹¹⁸ ASSa, *Stato civile della restaurazione*, Albanella, *processetti matrimoniali*, anno 1820, n. 12.

¹¹⁹ ASSa, *Stato civile della restaurazione*, Albanella, *matrimoni*, anno 1836, 23 n. 12.

¹²⁰ ASSa, *Stato civile della restaurazione*, Albanella, *morti*, anno 1830, 4 n. 54.

¹²¹ ASSa, *Stato civile della restaurazione*, Albanella, *morti*, anno 1839, 27 n. 54. La data di nascita della donna si ricava dall'atto di nascita di un altro figlio della coppia, Venturo Domenico Gennaro. Cfr. ASSa, *Stato civile della restaurazione*, Albanella, registro dei nati, anno 1822, n. 34.

¹²² ASSa, *Stato civile della restaurazione*, Albanella, *nati*, anno 1816, n. 83.

¹²³ ASSa, *Stato civile della restaurazione*, Albanella, *matrimoni*, anno 1836, n. 23.

¹²⁴ ASSa, *Stato civile della restaurazione*, Albanella, *matrimoni*, anno 1844, n. 9.

l'avanzamento di status sociale assunto dalla famiglia Capozzolo nell' ambito della comunità locale nel corso dei primi decenni dell'Ottocento.

* * *

Domenico Capozzolo incarna una figura professionale intermedia tra agricoltura e artigianato, un artigiano dalle radici contadine. Egli è artefice di un processo di transizione sociale di accesso ad un 'ceto medio' che, avviatosi nell' ultimo scorcio di Settecento, si afferma nel primo decennio dell'Ottocento, consolidandosi nelle generazioni successive. Spia di questa trasformazione è indubbiamente l'alfabetizzazione, elemento rilevante nell'attività dei *mastri* artigiani specializzati, spesso «in contatto, grazie ad un'esigente clientela, con la società delle buone maniere, che ne affinava abitudini e modi di essere»¹²⁵ ma indispensabile se affiancata dal ruolo di estimatore, figura in qualche modo prossima ad un odierno geometra: è sempre l'alfabetizzazione ad aprire le porte degli studi notarili a Domenico e al figlio Antonio in qualità di testimoni ai rogiti, ruolo che, accanto all'esercizio della professione, consente un ampliamento delle reti di amicizia e clientela.

In questo quadro familiare di crescente prestigio e affermazione sociale ed economica viene ad inserirsi la domanda di Domenico (11 agosto 1810)¹²⁶ motivata dalla condanna a pena infamante della moglie Girolama: una motivazione che, come si è avuto modo di illustrare per la causa Ferraiolo-Smaldone¹²⁷ prevede un iter celere, consistente nell' esibizione della sentenza di condanna definitiva della parte convenuta che determina la pronuncia del divorzio. Ma cosa si intende esattamente per 'pena infamante'? Perché la condotta di Girolama – della quale non è specificato il reato – può rappresentare un colpo irreparabile per il prestigio di Domenico e della sua famiglia tale da spingere l'uomo a ricorrere al divorzio?

Il *Codice penale* napoleonico¹²⁸ suddivide le pene criminali in afflittive ed infamanti¹²⁹ o solo infamanti¹³⁰. Tutti i condannati ai lavori forzati perpetui, a tempo o alla reclusione, prima che la pena sia eseguita, sono esposti alla pubblica riprovazione attraverso modalità particolarmente umilianti e degradanti. Il reo «sarà legato alla gogna nella piazza pubblica; vi resterà esposto alla veduta del popolo per lo spazio di un'ora; sarà messo al di sopra della di lui testa un cartello, in cui saranno

¹²⁵ M. A. PELLIZZARI, *Alfabeto e fisco. Tra cultura scritta e oralità*, cit., p. 133.

¹²⁶ Cfr. Capitolo III, paragrafo 2, 2.2, nota 25.

¹²⁷ Cfr. Capitolo III, paragrafo 3, 3.2.

¹²⁸ *Codice penale tradotto d'ordine di Sua Maestà il Re delle Due Sicilie per uso de'suoi stati*, seconda edizione, Napoli, nella Fonderia Reale, 1813.

¹²⁹ Sono definite come *pene afflittive ed infamanti* la morte, i lavori forzati perpetui, la deportazione, i lavori forzati a tempo e la reclusione. Ivi, Libro I, *Delle pene in materia criminale e correzionale e de'loro effetti*, art. 7.

¹³⁰ Sono definite come *pene infamanti* la gogna, il bando e la degradazione civica. Ivi, art. 8.

scritti a caratteri grandi e leggibili i suoi nomi, la sua professione, il suo domicilio, la sua pena e la causa della sua condanna»¹³¹; inoltre, le decisioni riguardanti questa tipologia di pena «saranno stampate per estratto. Saranno affisse nella capitale della provincia, nella città dove sarà stata pronunciata la decisione, nel comune del luogo ove sarà stato commesso il delitto, in quello dove si farà l'esecuzione, ed in quello del domicilio del condannato»¹³².

Come si evince dalla lettura della normativa, ce n'è abbastanza per gettare il marchio dell'ignominia non soltanto sul colpevole ma sulla sua stessa famiglia nell'ambito dell'intera provincia ma soprattutto agli occhi della comunità locale, determinando conseguenze potenzialmente irreparabili sul piano sociale ed economico: perdita della reputazione, difficoltà nella costruzione di alleanze matrimoniali, decadimento sociale e conseguente impoverimento; da questa volontà di proteggere se stesso e i suoi discendenti dall'onta dello scandalo deriva la volontà di Domenico Capozzolo, attraverso il ricorso al tribunale, di tracciare una linea di demarcazione netta e definitiva con la consorte, prendendo in tal modo le distanze dalla sua condotta.

Tuttavia, l'esito di questa azione è incerta. Il regio procuratore si esprime, a norma di legge, favorevolmente alla pronuncia del divorzio previa l'esibizione della sentenza di condanna. A questo proposito il tribunale, «considerando, che la pena, cui la moglie dell'istante fu condannata è infamante», adduce la presenza di un vizio di forma nell'istanza dell'attore in grado di determinare una dilazione nella pronuncia del divorzio; Domenico avrebbe esibito soltanto un «legale certif.o [certificato] comprovante la condanna subita dalla moglie» e non esattamente la copia della sentenza, per cui ne consegue che «allorquando trattasi di forme, non è in libertà del magistrato di supplirle in qualunque siasi modo, ma deve letteralm.te [letteralmente] adempirsi quanto la legge dispone»: dopo tale richiesta la causa risulta pendente.

L'indagine non ha permesso, ad oggi, l'identificazione della sentenza criminale e quindi del reato commesso da Girolama Cospide. Tuttavia, una fonte preziosa in questo senso si è rivelato l'atto di morte della donna, allegato all'incartamento del matrimonio del figlio Serafino (1820)¹³³; da esso si rileva che il decesso della donna sia occorso in Napoli il 6 dicembre 1817 presso l'Ospedale di San Francesco di Paola (Vicaria), riservato ai detenuti delle cinque carceri napoletane a partire dal 1792 – all'indomani della soppressione dell'omonimo convento – per volontà di Luigi De' Medici, allora Reggente della Gran Corte della Vicaria¹³⁴: tale fonte testimonia la detenzione di Girolama presso un carcere napoletano ben sette anni dopo la richiesta di divorzio.


¹³¹ Ivi, ART. 22.

¹³² Ivi, ART. 28.

¹³³ ASSa, *Stato civile della restaurazione*, comune di Albanella, *processetti matrimoniali*, anno 1820, n. 12, f. 78.

¹³⁴ V. CUOMO, *Il palazzo della Pretura di Napoli (già Convento di San Francesco di Paola Ospedale-Carcere)* in «*La rassegna d'Ischia*», supplemento allegato al n.1/gennaio 1997, cfr. pp. 5-47.

Albero genealogico di Domenico Capozzolo (o Capuozzolo)
Albanella



CAPITOLO V

L'irrompere della crisi tra aspirazioni individuali e interessi familiari. Le nullità

1. «*Del presente modo, il quale altro non sa machinare che imposture, incanni, frodi e tradimenti*». Angelarosa Del Corpo e Tarquinio Bruni: sentimenti, reti familiari, persistenze feudali in un borgo irpino di età murattiana

6 aprile 1811. Due giovani, Tarquinio Bruni e Angelarosa Del Corpo, celebrano il proprio matrimonio alla presenza dell'ufficiale di stato civile del quartiere napoletano della Vicaria¹. Le nozze sono programmate da tempo; ne sono testimonianza il consenso dei genitori risalente al gennaio dello stesso anno e le pubblicazioni in febbraio allegate al *processetto matrimoniale*², come stabilito dal *Codice Napoleone*. Gli sposi non sono napoletani ma vengono dalla provincia; Tarquinio – ventisei anni – è originario di Montella e risiede in Napoli «da più anni per causa di studio»³, la ventenne Angelarosa di Cassano, cittadine limitrofe ubicate nel cuore dell'Irpinia, al tempo parte del principato Ulteriore.

Quello stesso giorno i coniugi legittimano un figlio precedentemente riconosciuto, Salvatore Bruni, nato meno di un mese prima, il 13 marzo⁴: dall'atto di nascita del bambino⁵ risulta la residenza dei genitori presso lo stesso domicilio, al numero 6 di Vico Birri, mentre il giorno delle nozze Angelarosa risulta residente altrove, Largo dell'Orticello 12, quartiere Vicaria⁶. Meno di due anni prima – siamo nel maggio 1809 – la donna si è rivolta al tribunale di prima istanza in Avellino per chiedere l'annullamento di un primo matrimonio contratto con lo stesso Tarquinio *in faciem Ecclesiae* a Cassano nel gennaio di quell'anno, affermando che il consenso le era stato estorto attraverso la violenza e le minacce dei familiari e adducendo inoltre la mancanza delle formalità civili: il tribunale accoglie la domanda, negando a tali presunte nozze qualsiasi effetto civile.

Che cosa ha dunque indotto Angelarosa meno di un anno più tardi a cambiare proposito, lasciando il paese natale per andare a convivere nella capitale con colui che – secondo la legge – non è riconosciuto come coniuge e in seguito sposarlo civilmente?

¹ ASNa, *Stato civile napoleonico, processetti matrimoniali*, Napoli, Quartiere Vicaria, 1811, n. 24.

² Ivi, ff. 2-7; ff. 8-10.

³ Ivi, f. 4.

⁴ Ivi, f. 11.

⁵ ASNa, *Stato civile napoleonico, nati*, Napoli, Quartiere Vicaria, 1811, n. 261.

⁶ ASNa, *Stato civile napoleonico, processetti matrimoniali cit.*, f. 11.

A che genere di «imposture» fa riferimento la giovane in una concitata lettera inviata a Tarquinio due mesi prima dell'avvio della causa?

Qual è il controverso ruolo del signorotto locale – Francesco II Guarnieri-Giaquinto, barone di Cassano – nel dipanarsi della vicenda?

Questa intricata causa di nullità, individuata tra gli incartamenti processuali e nel fondo delle sentenze custoditi presso l'Archivio di Stato di Avellino⁷, rappresenta un interessante caso di complessa interazione tra dinamiche familiari e dimensione pubblica: un matrimonio osteggiato da una figura esterna al nucleo familiare le cui ingerenze determinano l'elaborazione di strategie inedite e complesse; essa consente di gettare luce su molteplici questioni quali la recezione e la strumentalizzazione delle nuove norme giuridiche – *Codice Napoleone* e stato civile – all'interno del *network* socio-familiare in contesti provinciali, la problematica coesistenza tra matrimonio religioso e il nuovo istituto del matrimonio civile, il peso della dimensione affettiva e sentimentale nelle relazioni familiari e nel processo di formazione della coppia, le modalità di relazioni giovanili antecedenti al matrimonio, l'ambiguo e complesso ruolo dell'iniziativa individuale e il suo intrecciarsi con le istanze e gli interventi di gruppo: familiari, amici e vicini.

Per tentare di rispondere agli interrogativi che le dinamiche di tale vicenda pongono, può rivelarsi utile partire in primo luogo dalla definizione del contesto sociale e familiare dei protagonisti per poi rivolgersi alla ricostruzione e all'interpretazione dei momenti salienti del procedimento.

1.1 'Nobili viventi' e possidenti. Il contesto familiare

Lorenzo Giustiniani nel suo *Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli*⁸ dedica un breve profilo a Cassano, tracciandone la collocazione geografica, la condizione socio-economica, l'entità numerica della popolazione.

Il paese è arroccato su di una collina «le cui radici son bagnate dal fiume *Calore*. Le produzioni del territorio consistono in grano, granone, legumi, e vini. Sonovi pure de' castagneti, e pascoli per gli animali, di cui gli abitanti fanno qualche industria. Vi è della caccia di lepri, volpi, e di varie specie di pennuti. Gli abitanti inoggi ascendono a circa 2000 [...]. In questa terra vi è un miserabile ospedale, due monti di maritaggi, ed una gualchiera⁹, e si appartiene in feudo alla famiglia *Giaquinto Guarnieri*, col titolo di *Baronia*, la quale ne fece acquisto sin dallo scorso secolo»; questi ultimi risiedono in quell' antico castello che, rimaneggiato in palazzo gentilizio nel corso

⁷ ASAv, *Udienza di Principato Ultra*, busta 115, fascicolo 1142, *Atti Del Corpo-Bruni*, pp.1-78; ASAv, *Tribunale civile di prima istanza di principato Ulteriore*, Sentenze, novembre 1809.

⁸ L.GIUSTINIANI, *Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli*, cit., Tomo III, voce Cassano, pp.284-285.

⁹ Macchina mossa da una ruota idraulica, usata in passato per follare tessuti e pelli. Spesso il termine indica l'intero edificio ove si svolge l'operazione. *Il grande dizionario Garzanti della lingua italiana*, Garzanti Editore, 1987.

del XVI secolo dai baroni catalani Cavaniglia¹⁰, veglia con la sua mole sul piccolo borgo.

Dal catasto onciario¹¹, redatto nel 1743, si rileva come la famiglia Del Corpo (o Di Corpo) si possa annoverare tra le più agiate del paese, appartenente a quel ceto civile che coniuga la rendita terriera con l'esercizio di una professione e si conforma ai modelli sociali e culturali dell'aristocrazia.

Il primo ad apparire è il «Mag.co [magnifico] Giacomantonio *Di* Corpo» (1685-1757), bisnonno di Angelarosa, il quale svolge le funzioni di «giudice a contratti, e deputato del Catasto» e può definirsi orgogliosamente «franco di testa perché nobile vivente»¹². L'agiatezza della famiglia è testimoniata dalla consistenza del patrimonio immobiliare; Giacomantonio possiede una «casa propria sita *allo Fondaco* [...] con orto contiguo per proprio comodo» e risulta proprietario di sette «territori seminativi», sei «castagneti» e una «vigna», ubicati in Cassano e nei suoi immediati dintorni.

Dei figli di Giacomantonio, due intraprendono la carriera ecclesiastica – Francesco (n.1728) e Salvatore (m.1782) – mentre il maggiore Giovanni (n.1725) quella notarile (è attivo tra il 1748 e il 1766): assieme al fratello minore Michele (1730-1789) eredita l'intero patrimonio¹³. Per la divisione di tale eredità sorge un' aspra contesa innanzi alla corte locale che si trascina per decenni e vede contrapposti prima i due fratelli Giovanni e Michele e, in seguito, lo stesso Michele che cita in giudizio i nipoti, il notaio Giacomantonio (1760-1791)¹⁴ – attivo tra il 1783 e il 1791 – e suo fratello, il sacerdote Francesco (1755-1812)¹⁵: soltanto nel 1784 si giungerà ad un compromesso, ratificato tre anni più tardi con istrumento notarile, che metterà fine alle rispettive «pretensioni».

La documentazione di questi anni attesta per la prima volta la presenza di forti legami tra la famiglia e il barone locale, don Francesco II Guarnieri-Giaquinto (1747-1831)¹⁶. Michele Del Corpo nel suo testamento (11-2-1789)¹⁷ prende una decisione

¹⁰ G. GALASSO, *I Comuni dell'Irpinia. Storia, arte, monumenti*, Walter Pellicchia Editore, Atripalda, 2005, pp. 63-64.

¹¹ ASAv, *Libro del general catasto della Terra di Cassano*, 1743.

¹² Con l'espressione si fa riferimento all'esenzione dal tributo personale, detto *testatico*, per gli aristocratici e coloro che vivevano nobilmente. P. VILLANI, *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione* cit., p. 98.

¹³ ASAv, *Protocolli notarili Sant'Angelo dei Lombardi* atto di divisione tra Michele, Francesco e Giacomantonio Del Corpo, notaio Nicola Mancini di Cassano, 5 giugno 1787.

¹⁴ ASNa, *Stato civile napoleonico, processetti matrimoniali*, Napoli, Quartiere Vicaria, 1811 cit, f. 6.

¹⁵ ASAv, *Stato civile napoleonico, morti*, Cassano, 1812, n. 4.

¹⁶ Barone di Cassano dal 1782, quando è succeduto all' omonimo padre Don Francesco I (1707-1782), appartiene ad una famiglia della nobiltà provinciale originaria della città di Campagna in Principato Citeriore, la quale è entrata in possesso del piccolo feudo nel 1707, a seguito di una donazione effettuata dal barone Francesco Giaquinto, privo di eredi diretti, a suo nipote Don Tommaso Guarnieri (1677-1764), con la clausola di giustapporre al suo cognome quello del generoso zio. Cfr. E. RICCA, *La nobiltà del Regno delle Due Sicilie*, Parte Prima, Volume I, Napoli, 1859, pp.209-215. Per la data di morte del barone Francesco II. ASAv, *Stato civile della restaurazione, morti*, Cassano, 1831, n. 4.

insolita: sottopone l'intera eredità al controllo del barone allo scopo di tutelarne l'integrità e l'intangibilità. «Vuole, comanda ed ordina d.o Mag.co [detto Magnifico] Michele testatore a detti eredi istituiti e contemplati in detta eredità che in nessuno conto e sotto nessuno pretesto o colore possono a loro disposiz.e [disposizione] vendere, alienare, pignorare o donare detti beni o parte di essi senza il permesso, intelligenza e approvazione dell'Ill.mo Sig.re B.ne [Illustrissimo Signore Barone] D. Francesco Guarnieri Giaquinto, quale prega a prendersi tale carica sapendo benissimo la sua persona e fida alla sua buona condotta ed in ogni caso di bisogno deveno d.i [detti] eredi asserirne la causa a d.o Ill.mo Sig.re B.ne ed ottenerne il permesso ed approvaz.e [approvazione], altrimenti proibisce ogni contratto e distrazione [sic] senza tale consenso e permesso perché contro la sua volontà».

Perché questa disposizione? Essa difficilmente può interpretarsi come una mancanza di affetto o fiducia nei confronti degli eredi che al contrario il testatore mostra di avere in stima, come emerge ad esempio dalle istruzioni per il suo funerale, affidato alla «benignità de' suoi figli eredi e congiunti si può sperare»; sentimenti di affetto e riconoscenza sono espressi da Michele anche nei confronti della «cara ed amata moglie Mag.ca [Magnifica] Giuditta Petrillo» che lascia «donna e padrona guardando [il] letto vedovile, a cui si devono tutti gli alimenti necessarij e vuole che sia stimata e bentrattata da figli, con portarli tutto l'ossequio e rispetto che si deve» e alla quale affida la cura dei figli minori in qualità di «tutrice e curatrice» congiuntamente al figlio maggiore Salvatore «con tutto l'impegno averne la cura ed attendere ed invigilare alla buona situazione di stato». La disposizione potrebbe invece essere espressione dell'esistenza di un antico vincolo patrono-cliente che in questo caso si manifesta nella forte tutela baronale – quasi in sostituzione dell'autorità paterna – cui Michele Del Corpo vincola i propri eredi.

Elemento particolarmente significativo della famiglia Del Corpo è il ruolo della dimensione religiosa. I vincoli tra i diversi rami della famiglia con le istituzioni ecclesiastiche e le pratiche di culto ufficiali sono testimoniate non soltanto dalla presenza di almeno un sacerdote per generazione ma anche dalle disposizioni testamentarie: una sensibilità religiosa che si esprime ad esempio nel ricorso all'intercessione dei santi e nella richiesta di un elevato numero di messe in suffragio per la propria anima. Michele Del Corpo «come fedele cristiano raccomanda l'anima sua all'Onnipotente Sapientissimo Dio, quale prega acciò per gl'infiniti meriti del Sangue sparso del suo Unigenito Figliuolo e Signore Nostro Giesù Cristo, invocando in ciò l'ajuto e protezione della B.ma [Beatissima] sempre Vergine Maria Madre ed Avvocata, di S. Giuseppe, di San Domenico, dell'Angiolo suo Custode, di San Michele Arcangiolo, e di tutti gli Santi e Sante della Celeste Corte» e stabilisce che i suoi eredi facciano celebrare «di messe basse e piane numero cento [...] e vuole

¹⁷ASA_v, *Protocolli notarili Sant'Angelo dei Lombardi*, testamento di Michele Del Corpo, notaio Nicola Mancini di Cassano, 11 febbraio 1789.

che dieci di esse le facciano celebrare nel giorno della sua agonia per la sua anima e rispetto all'altre novanta vuole che venti di esse le facciano celebrare dopo la sua morte secondo la sua intenzione e le rimanenti altre settanta vuole che si devono celebrare dal suo figlio D. Salvatore Di Corpo tempo in cui sarà ascenso allo stato sacerdotale e non ascendendo a tale stato comanda farsi celebrare da altri sacerdoti e pagarli l'elemosina che conviene». Ancora più esplicito l'incipit del testamento di Giacomantonio, padre di Angelarosa (9-1-1786)¹⁸: il notaio apre le sue ultime volontà con l'invocazione al «nome di Dio e quello di Maria Vergine, come pure quello di S. Gius.e [San Giuseppe] e Angelo suo Custode, da Santi e Sante tutte, avendoli pregati di tutto cuore di voler intercedere presso al Sig.e [Signore] acciò venendo a morte si degnasse chiamarlo alla Celeste Padria alla q.le [quale] vivendo in q.to [questo] mondo ha sempre aspirato»; egli tiene inoltre a ribadire la propria fede dichiarando «di aver creduto a tutto quanto la S. Chiesa Cattolica Romana e suo Concilio di Trento ha ordinato, e così persevererà sino al mancam.o [mancamento] dello stame di sua vita». A questo punto passa alla designazione degli eredi, «il R.do D. Fran.co [Reverendo Don Francesco] Di Corpo suo germano f.llo [fratello] e sua zia Ippolita Di Corpo, figlia del fu Giacomant.o [Giacomantonio] suo avo paterno» – la figlia Angelarosa nascerà cinque anni più tardi – e avvalendosi della disposizione fedecommissaria, stabilisce meticolosamente tutta una serie di articolate clausole pie gravanti sull'eredità che appaiono intrecciarsi con la difesa dell'integrità dell'asse ereditario da eventuali minacce provenienti dalle possibili mire del ramo cadetto¹⁹. Nel testamento non vi sono prescrizioni relative al numero di messe in suffragio e al luogo della sepoltura, segno che il testatore abbia fatto probabilmente affidamento all'affetto e alla premura dei superstiti.

Orgogliosa professione di appartenenza ad un ceto privilegiato e volontà di ottenerne il riconoscimento agli occhi della comunità locale emerge, molti anni più tardi, dal testamento olografo del sacerdote Francesco Del Corpo, zio di Angelarosa (20- 10-

¹⁸ ASAv, *Protocolli notarili Sant'Angelo dei Lombardi*, testamento di Giacomantonio Del Corpo, notaio Diego Capone di Montella, 9 gennaio 1786.

¹⁹ «Dopo la morte di costoro esso testat.e [testatore] ha risoluto che nella sua eredità [...] debba succedere il Regale Albergo de' poveri in Napoli» alla condizione che, viventi gli eredi, il Reale Albergo li debba «difendere [...] a sue proprie spese, proseguire ogni giudizio» qualora chiunque e specialmente lo zio Michele Del Corpo e ed i suoi eredi muovano lite contro di essi e «nel caso il pred.o [predetto] Regal Albergo non volesse addossarsi tali liti che forse si muoveranno [...] il d.o [detto] Regale Albergo sia privato dell'eredità» e ad esso subentrerà alle medesime condizioni le «Povere di S. Vincenzo in Napoli» a cui, in caso di non adempimento debba subentrare «la S. Casa degli Incurabili di Napoli», alla quale dovrà subentrare infine «la S. Casa dell'Annunziata e Poveri di S. Gennaro di Napoli similm.e [similmente] colli stessi pesi e condiz.ni [condizioni]». Giacomantonio ricorda inoltre di aver «fondato un benef.o [beneficio] laicale sotto il titolo di Sant'Antonio da Padua» del quale il fratello è istituito «cappellano»; probabilmente, sempre allo scopo di impedire che tale opera pia cada nelle mani del ramo cadetto, il testatore stabilisce che, morto il fratello, la nomina di un nuovo cappellano da parte delle istituzioni che subentreranno nell'eredità dovrà «farsi in persona d'un clerico [...] il q.le [quale] debba essere estraneo, val quanto dire che non abbia il casato o sia cognome di esso Test.e [testatore] volendo che q.to [questo] sia sempre escluso e non debba essere affatto nominato».

1811)²⁰. Il sacerdote enumera le migliorie apportate alla proprietà²¹ e le particolari cure profuse nei riguardi della nipote, nonostante la presenza di alcuni debiti e la tenue rendita dei beni di famiglia: «quando morì il mio caro f.t.lo [fratello] N.ro [notaro] Giacomo, restò la Casa Paterna in una maniera non propria d'un galant' uomo; perciò stimai di ridurla in buona forma, come di presente si osserva [...] Tutta la roba spettante al d.o fu mio f.t.lo suo Padre [di Angelarosa] non dava di rendita più di do.ti [ducati] quaranta l'anno, che appena poteano bastare per alimentarla, e alimentarla da gentildonna, c.e [come] l'ho alimentata, locché è noto a tutto questo Paese. Come dunque poteva far acquisti, o togliere debiti? Col mio peculio quasi castrense²² ho fatte dunque le sopradette migliorazioni ed ho estinti li debiti».

Come nel caso di Michele Del Corpo, la prossimità con la famiglia baronale è testimoniata dalla nomina della «fedelissima, e degnissima persona» di Antonio Guarnieri-Giaquinto (1752-1844)²³, sacerdote e fratello del barone Francesco quale esecutore testamentario. I segnali di un certo disagio emersi tra le righe del testamento – probabilmente derivanti dalla morte in giovane età del capofamiglia e dalla difficoltà da parte del sacerdote Francesco di far fronte alle spese – trovano conferma nei pochi atti notarili che vedono come protagonisti alternativamente lo stesso sacerdote e la vedova di Giacomantonio, Annantonia Trevisani²⁴, prevalentemente rappresentati da enfiteusi e vendite²⁵: una condizione dunque di

²⁰ASAv, *Protocolli notarili Sant'Angelo dei Lombardi*, testamento olografo Francesco Del Corpo, notaio G.B.Mascolo di Cassano, 29 febbraio 1812 (redatto in data 20 ottobre 1811).

²¹ «Ci feci a mie proprie spese la cucina di pianta, tutte le bussole vetrate a sbreca, dipinture, e tutti i commodi di casa, non che il muro da sotto e sopra l'orto contiguo a d.a [detta] casa, e la gradinata di pietre lavorate, che dalla casa sud.a [suddetta] conduce all'orto: dippiù ho fatto a mie proprie spese la Masseria dove sono le Tine e Camera Soprana nel Territorio Ereditario nel luogo d.o [detto] S. Eleuterio, non che il muro fatto nello stesso Territorio; le dette migliorie [...] possono valutarsi circa do.ti [ducati] quattrocento».

²² Nel diritto romano con *peculium quasi castrense* (istituito da Costantino nel 326) si intendono i beni acquisiti dal *filius familias* mentre ricopre cariche pubbliche, ecclesiastiche o nell'esercizio di professioni liberali. Francesco Del Corpo utilizza l'espressione per affermare di aver fatto fronte alle necessità familiari esclusivamente attraverso l'utilizzo delle proprie risorse non ereditarie. Cfr. *Peculium castrense* in Edizioni giuridiche Simone, dizionari online, www.simone.it; E. ALBERTARIO, *Peculio* in Enciclopedia Italiana (1935) www.treccani.it

²³ ASAv, *Stato civile della restaurazione, morti*, Cassano, 1831, n. 34.

²⁴ La presenza della famiglia Trevisani è attestata in Montella sin dal XVI secolo e come nel caso dei Del Corpo può essere annoverata al ceto civile. Annantonia – assieme a Rachele e Francesco «dottore nell'una e nell'altra legge» – è figlia del dottor Tommaso (1727-1764) e di Maria Tabarini di Nusco (1740-1809), residenti nel *casale di Garzano*, la stessa ove dimora la famiglia Bruni. ASAv, *Stato civile napoleonico, morti*, Montella, anno 1809, n. 29; ASAv, causa Del Corpo-Bruni, cit., ff. 37-38. Cfr. G. VALAGARA, *Uno spirito bizzarro: Francesco Maria Trevisani. 1764-1813* in «Irpinia. Rassegna di cultura. Organo ufficiale della Società Storica Irpina», Avellino, 1931, pp. 135-136.

²⁵ ASAv, *Protocolli notarili Sant'Angelo dei Lombardi*, enfiteusi di un castagneto da parte di Francesco Del Corpo e Annantonia Trevisani, notaio Nicola Mancini, Cassano, 1 gennaio 1807; ASAv, *Protocolli notarili Sant'Angelo dei Lombardi*, enfiteusi di un territorio seminatorio da parte di Francesco Del Corpo, notaio Nicola Mancini, Cassano, 10 ottobre 1808; ASAv, *Protocolli notarili Sant'Angelo dei Lombardi*, vendita di una selva castagnale da parte di Annantonia Trevisani, notaio Giovan Battista Mascolo, Cassano, 6 aprile 1812. Tra la fine del Settecento e il primo decennio dell'Ottocento risultano appena due acquisti. Un piccolo «territorio» con patto di retrovendita da parte di Francesco Del Corpo, ASAv, *Protocolli notarili*

stagnazione economica che tuttavia non impedisce l'utilizzo delle risorse disponibili in spese funzionali al mantenimento e all'ostentazione di uno status sociale elevato.

* * *

La famiglia Bruni di Montella, di origine contadina, risulta protagonista, nei decenni centrali del Settecento, di tutta una serie di dinamiche espressione di una costante ascesa sociale. L'atto di divisione²⁶ del 1744 tra Tarquinio Bruni *senior* (n.1701) e i suoi cugini, il sacerdote Agostino e Donato, testimonia la notevole entità dell'asse ereditario nelle sue diverse parti (abitazione costituita da nove ambienti e quattordici terreni). Dall'esame del catasto onciario di Montella – redatto nel 1754²⁷, dieci anni dopo la divisione – Tarquinio Bruni sebbene sia definito «bracciale» risulta proprietario di sei «territori seminatori» e due «castagneti» oltre che della «casa ove abita con orto contiguo per comodo nel casale di Garzano».

Nella generazione successiva si manifestano le medesime dinamiche riscontrate nel caso della famiglia Del Corpo. Due dei figli maschi di Tarquinio *senior* intraprendono la carriera ecclesiastica – il canonico Giuseppe e il sacerdote Aniello – mentre soltanto il primogenito don Nicola (1746-1812)²⁸ contrae matrimonio; dei figli maschi di Nicola e Angela Gambone (1751-1795)²⁹ Francesco prende gli ordini come sacerdote secolare mentre Tarquinio *iunior* (1785-1831)³⁰ intraprende la carriera della professione medica.

La religiosità e il forte legame della famiglia con la Chiesa è inoltre testimoniato dall'istituzione nel 1793³¹ di una «Cappellania mera laicale» da parte di Giuseppe, Aniello e Nicola Bruni godente di una rendita annua di tredici ducati e da trasmettersi rigorosamente per via agnaticia «in perpetuum [...] acciocchè maggiorm.e [maggiormente] i posterì in appresso s'invogliano ad abbracciare lo Stato Ecclesiastico, ed a poter divenire qualcheduno buono Sacerdote, ed Ottimo Cittadino, ed in tale stato di magg.r perfe.ne [maggiore perfezione] poter meglio pregare Dio, e ricordarsi dell'anime di essi Costituiti, e de loro Antenati»: i fratelli nominano come cappellano il figlio e nipote rispettivo Francesco «che da più anni si rattrova in Seminario diocesano di Nusco già incamminato nello d.o [detto] stato Ecclesiastico, ed attualmente dimora in d.o seminario».

Sant'Angelo dei Lombardi, notaio Nicola Mancini, Cassano, 9 aprile 1803; una selva castagnale da parte di Annantonia Trevisani, ASAv, *Protocolli notarili Sant'Angelo dei Lombardi*, notaio Nicola Mancini, Cassano, 23 aprile 1803.

²⁶ ASAv, *Protocolli notarili Sant'Angelo dei Lombardi*, atto di divisione tra i cugini Tarquinio, Donato ed Agostino Bruni, notaio Giuseppe Maria Trevisani, Montella, 21 giugno 1744.

²⁷ ASAv, *Montella onciario*, 1754.

²⁸ ASAv, *Stato civile napoleonico, morti*, Montella, anno 1812, n. 192.

²⁹ ASNa, *Stato civile napoleonico, processetti matrimoniali*, Napoli, Quartiere Vicaria, 1811 cit., f. 3.

³⁰ ASAv, *Stato civile della Restaurazione, morti*, Montella, anno 1831, n. 68.

³¹ ASAv, *Protocolli notarili Sant'Angelo dei Lombardi*, fondazione di una cappellania laicale da parte di Giuseppe, Aniello e Nicola Bruni, notaio Fortunato Conte, Montella, 25 aprile 1793.

Dal ramo di Donato *senior* discende il «dottor Giovanni»³² il cui figlio don Donato Bruni svolge il ruolo di sindaco di Montella nel 1812³³: una famiglia quindi che, nel corso del Decennio, è entrata a pieno titolo nel ristretto gruppo del notabilato locale detentore del potere politico.

L'unione tra Angelarosa e Tarquinio vede quindi una sostanziale omogeneità sociale tra le due famiglie. Angelarosa, unica erede del ramo primogenito dei Del Corpo, porta in dote (1808) due «piccioli fondi» posti in fitto, in uno dei quali è prevista la costruzione di un mulino³⁴. Tuttavia, l'esame delle fonti, a partire dalle lettere autografe di Angelarosa indirizzate a Tarquinio³⁵, consentono di dare una lettura diversa delle nozze, non risolvibile nell'ottica del semplice consolidamento di status sociale ed economico; piuttosto, tali motivazioni vengono ad inserirsi in una preesistente e profonda relazione di familiarità tra i due giovani e le rispettive famiglie. Nel corso del dibattito l'avvocato di Tarquinio afferma che «la scelta dello sposo fu da tanti anni premeditata ed il loro tratto è stato *ab infantia*, per causa che Montella e Cassano non distano più di un miglio ed in Montella sono li parenti suoi [di Angelarosa], vicino la casa dello sposo»³⁶. Un matrimonio dunque dove l'antico rapporto di amicizia e affetto tra i giovani appare esercitare un ruolo tutt'altro che marginale: «la scelta dello sposo fu da tanti anni premeditata ed il tratto intrinseco fra loro avea determinato fin dal principio: le continue lettere fatte di proprio carattere, pma [prima] e dopo il matrimonio lo dimostrano apertam.e [apertamente]»³⁷.

Alla luce di questa prospettiva è possibile interpretare alcune delle dinamiche più complesse della vicenda: il tentativo da parte di Tarquinio di difendere ad ogni costo la validità del matrimonio anche quando i non ingenti benefici economici derivanti da quest'ultimo appaiono compromessi e, successivamente, la fuga dei due giovani a Napoli.

1.2 La causa

La vertenza si svolge nell'arco di sei mesi, tra il maggio e il novembre del 1809. Attraverso l'esame della prima sentenza (25 settembre)³⁸ è possibile ripercorrerne le tappe essenziali.

³² ASAv, *Protocolli notarili Sant'Angelo dei Lombardi*, atto di divisione tra i cugini Giovanni, Nicola, Giuseppe e Aniello Bruni, notaio Andrea Capone di Montella, 3 ottobre 1807.

³³ Cfr. ASAv, *Stato civile napoleonico, matrimoni*, Montella, anno 1812.

³⁴ ASAv, causa Del Corpo-Bruni cit., ff. 58-59.

³⁵ Per un esame dettagliato degli scritti cfr. Capitolo III, paragrafo 3, 3.5

³⁶ ASAv, causa Del Corpo-Bruni cit., f. 59.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ ASAv, *Tribunale civile di prima istanza di principato Ulteriore*, primo foglio d'udienza, anno 1809, 25 settembre.

Angelarosa dichiara di essere stata obbligata con la forza a contrarre il matrimonio con Tarquinio dallo zio sacerdote Francesco e dalla madre Annantonia nel gennaio di quell'anno, denunciando inoltre il mancato adempimento delle formalità civili; si tratterebbe quindi di una nullità duplice, ove motivazioni afferenti alla sfera familiare ed individuale si riverberano nella dimensione pubblica ed ufficiale – il matrimonio civile – per la prima volta di esclusiva competenza statale³⁹.

Il regio procuratore presso il tribunale incarica quindi il giudice di Pace del circondario di Nusco di avviare le indagini per ricostruire le dinamiche del fatto, in primo luogo verificare se il matrimonio risulta presente agli atti di stato civile. L'indagine produce esito negativo, ragion per cui è interrogato il parroco di Cassano per verificare il motivo della sua inosservanza della legge, ovvero la celebrazione del matrimonio religioso in assenza di quello civile. Il parroco afferma di aver agito «nella fiducia di essersi già praticati tutti gli adempimenti dovuti, perché così gli fecero credere le parti esibendogli la procura di Tarquinio Bruni»; inoltre, nel tentativo di giustificare la propria estraneità alle irregolarità occorse, adduce una condizione d'infermità nel periodo in questione a causa della quale non «aveva potuto badare a quello, che si era fatto».

Al giudice di pace Angelarosa dichiara di «non aver mai con l'animo suo acconsentito al matrimonio, abbenchè la sera in cui furono benedette le nozze fosse stata forzata a dir di sì» e di aver pronunciato immediatamente dopo il solenne giuramento che non avrebbe mai consumato il matrimonio. Nelle deposizioni lo zio e la madre non si limitano soltanto a confermare quanto detto dalla ragazza, ma forniscono ulteriori dettagli circa la loro colpevolezza, ovvero di aver adoperato «minacce, e maltrattamenti, precisamente il zio, il quale continuamente le diceva, 'se tu non fai questo matrimonio, io ti privo della mia eredità' e ch'era giunto anche ad impugnare contro di lei il coltello, in atto di volerla ferire» e di aver fatto celebrare il matrimonio «in casa propria con la massima segretezza» alla sola presenza dello stesso zio Francesco e del sacerdote Francesco Bruni, fratello di Tarquinio. Cinque amici di famiglia chiamati a testimoniare riferiscono del «continuo contrasto, che in casa faceva Angela Rosa con sua madre, e suo zio per un tal matrimonio, le minacce dell'uno, e dell'altra, la di lei costanza nel dir sempre di no, le lagrime che versava il giorno seguente alle nozze, ed il giuramento dato di non unirsi mai con lo sposo».

Dopo aver registrato una versione sostanzialmente univoca dei fatti, il giudice di pace stabilisce la convocazione del consiglio di famiglia Del Corpo per esprimere il proprio parere circa la validità o meno del matrimonio. Il consiglio, costituito dalla stessa Angelarosa, dalla madre, dagli zii paterni Francesco e Salvatore Del Corpo e quelli materni Rachele e Luigi Trevisani oltre ad un amico di famiglia, lo «speciale» Nicola Chiarolanza, sebbene si esprima a favore della nullità del matrimonio vede

³⁹ *Codice Napoleone* cit., Titolo II *Degli Atti dello stato civile*, Capo II *Degli Atti di Matrimonio*, artt. 63-76; Titolo V *Del Matrimonio*, Capo II *Delle Formalità relative alla celebrazione del Matrimonio*, artt. 165-171.

l'emergere per la prima volta di una posizione alternativa: gli zii Rachele e Luigi prendono nettamente le distanze da quanto dichiarato dai componenti del nucleo familiare di Angelarosa affermando che la domanda «non doveva ammettersi [...] per essere false le nullità prodotte».

In parallelo, il consiglio di famiglia dello sposo costituito da Nicola Bruni con i fratelli Giuseppe ed Aniello e i figli Tarquinio e Francesco deliberano all'unanimità la validità del matrimonio.

L'intervento di Tarquinio presso il tribunale è teso non soltanto a smentire le motivazioni della parte attrice ma muove tutta una serie di gravi accuse volte a mettere in dubbio la stessa validità delle modalità con cui è stata condotta l'inchiesta.

In una sorta di colpo di scena, Tarquinio chiama in causa un attore di rilievo esterno ad entrambe le famiglie, il barone di Cassano Francesco II Guarnieri-Giaquinto, accusato di essere il principale artefice di una subdola mistificazione finalizzata ad impedire il matrimonio; il giudice di pace, semplice strumento di questa impostura, avrebbe redatto i verbali della causa «in casa del Barone di Cassano dichiarato inimico della famiglia Bruni, anche perché volevano essi Bruni costruire un molino in un territorio dotale, la quale cosa dispiaceva molto al Barone». In quest'ottica, Angelarosa e i suoi familiari così come i testimoni avrebbero dichiarato il falso dietro minaccia del barone locale favoriti dalla complicità del giudice di pace, peraltro legato alla famiglia Del Corpo da una relazione di parentela.

Tarquinio inoltre, fornisce una versione diametralmente opposta in merito alle motivazioni che hanno spinto i giovani a contrarre matrimonio. La scelta di Angelarosa sarebbe stata non solo libera ma anche pianificata da tempo «e che il trattarsi scambievolmente con intrinsechezza i due sposi li aveva indotti ad unirsi in matrimonio» come testimoniato dalla stipula dei capitoli matrimoniali il 4 ottobre dell'anno precedente, dalla seguita promessa e dal tenore delle lettere di Angelarosa a Tarquinio: pertanto, afferma il giovane «o doveva dichiararsi valido il matrimonio o pure portarsi la donna in un monistero ove fuori dalle insidie de' parenti avrebbe manifestata la sua volontà»; infine, la regolarità della procedura delle nozze sarebbe testimoniata dalla presenza delle «solenni pubblicazioni nella Chiesa e [che] la fede del curato era stata fatta dal timore incussogli dal Barone».

La sentenza del tribunale è espressione della volontà dei magistrati di operare con cautela, evitando di formulare accuse precise di fronte ad una vicenda i cui risvolti rischierebbero di andare ben oltre la semplice conflittualità matrimoniale. In primo luogo si stabilisce di verificare se nei comuni di Cassano e Montella i registri di stato civile siano entrati effettivamente in vigore al momento della celebrazione delle nozze; d'altra parte, la presenza di significative ambiguità nella versione della parte attrice spinge il tribunale a riconoscere la mancanza di elementi sufficienti tesi a dimostrare «ad evidenza il dissenso della signora Angela Rosa Del Corpo» e di conseguenza la necessità di trasferire la ragazza presso il «Conservatorio di questa

città [Avellino] a spese della parte che l'ha domandato» in modo che possa esprimere il proprio parere libera dai condizionamenti familiari.

1.3 La costruzione della verità giudiziaria

L'analisi della sentenza consente di delineare molteplici nodi problematici caratterizzanti le due 'verità' contrapposte, cristallizzatesi nel corso del processo.

Da parte della famiglia Del Corpo, la piena adesione di zio e madre alle motivazioni addotte da Angelarosa, gli stessi che appena pochi mesi prima avrebbero adoperato ogni mezzo per costringere la giovane a sposare Tarquinio; la mancata compattezza del fronte familiare con la significativa defezione degli zii materni, unici familiari non residenti a Cassano. Per contro, la strategia della famiglia Bruni non si limita alla semplice contestazione della controparte ma opera uno spostamento dall'ambito familiare alle sue complesse interazioni con il contesto sociale: l'ingerenza di un *deus ex machina* nella persona del barone locale Guarnieri-Giaquinto, il cui ruolo sarebbe determinante nella messa in crisi di strategie e legami familiari consolidati. Tale scenario si completa con l'accusa di parzialità nel condurre le indagini da parte del giudice di pace Giacomantonio Ciciretti, un medico⁴⁰ che riveste la nuova carica nel circondario di Nusco⁴¹. In questa prospettiva dunque, Angelarosa e Tarquinio sarebbero entrambi vittime di un tentativo finalizzato a perpetuare forme di abusi ed equilibri socio-economici locali di matrice feudale con la complice acquiescenza dei familiari della ragazza, degli amici di famiglia e dello stesso curato di Cassano.

L'esame della documentazione dell'incartamento processuale fornisce ulteriori, significativi indizi per delineare le dinamiche appena accennate.

Quando la ragazza nel maggio 1809⁴² – alla presenza, tra gli altri, del sacerdote Pietro Paolo Rossi, intimo amico di famiglia e suo vecchio maestro⁴³ – introduce l'istanza di nullità esattamente a quale «atto» e a quale «celebrazione» fa riferimento?

Evidentemente al solo matrimonio religioso in quanto – e questo è il punto sul quale la parte attrice insisterà per tutto il corso del processo – nonostante l'entrata in vigore del *Codice* «pure non li precederono [al matrimonio religioso] le debite denunce, e gli altri solenni innanzi gli Officiali dello Stato Civile»; ciò significa che Angelarosa non sta chiedendo all'autorità civile l'*annullamento* del matrimonio – il che sarebbe in questo caso di competenza del tribunale ecclesiastico – ma vuole che alla celebrazione religiosa non venga riconosciuto alcun effetto civile. Inoltre, è addotta

⁴⁰ Nel 1808 Giacomantonio Ciciretti risulta rappresentante della città di Nusco presso la Commissione feudale per una controversia della stessa città con l'ex feudatario. Egli è inoltre definito «dottor fisico». *Supplimento del bullettino della Commissione feudale*, Napoli, 1829, pp.305-315.

⁴¹ ASAv, causa Del Corpo-Bruni cit., ff. 42-43.

⁴² Ivi, ff. 33-34.

⁴³ Ivi, ff. 15-17.

come ulteriore motivazione la mancata consumazione perchè lo sposo «da molto tempo prima del d.o [detto] voluto Matrimonio dimora affatto, e fa tuttavia in Napoli, senza essersi mai ritirato».

Le lettere di Angelarosa testimoniano la presenza di Tarquinio in Napoli almeno a partire dai primi di novembre dell'anno precedente⁴⁴, mentre l'atto del 6 gennaio⁴⁵ con il quale Tarquinio nomina da Napoli il compaesano e cugino di Angelarosa, Luigi Trevisani suo «special Procuratore» per la contrazione delle nozze civili e religiose sembrano confermare quanto affermato dalla donna nell'istanza di nullità.

Il matrimonio sarebbe stato dunque celebrato dall'anziano curato Giovanni Lauria⁴⁶ «nella sera de' trentuno Gennaro ultimo scorso, usando la maggior segretezza possibile»⁴⁷ a causa della strenua opposizione della ragazza la quale, secondo la testimonianza dello zio Francesco, «costretta dalle mie violenze e dal timore che anticipatamente l'incutei, come pure dalla soggezione, che forse potè recarli il nominato Arciprete, divenne a tal passo». Tuttavia, appena terminata la celebrazione, Angelarosa avrebbe pronunciato un giuramento che ricorda quasi un sortilegio e il cui intento è nullificare l'avvenuto matrimonio: «quel che ho fatto, l'ho fatto perchè tu così hai voluto e per tuo rispetto, ma del resto io non ci ho prestato mai consenso, ne si verificherà che un giorno mi vedrai unita con quel sposo che a forza mi hai dato».

Il riferimento alla data del supposto matrimonio – la sera del 31 gennaio – non dovrebbe lasciare dubbi circa l'irregolarità della procedura; nei registri dello stato civile, entrati in vigore in quello stesso mese a Cassano e Montella infatti non ve ne è traccia⁴⁸.

Le deposizioni dei familiari di Angelarosa come anche quelle degli «amici di casa» confermano la medesima versione dei fatti, pur da differenti prospettive.

La testimonianza dello zio Francesco⁴⁹ induce perplessità in quanto si presenta nella forma di un particolareggiato atto di autoaccusa: egli si attribuisce la piena ed esclusiva responsabilità di quanto accaduto, corredando la narrazione con dettagli meticolosi. Il sacerdote vuole sottolineare in primo luogo come la scelta matrimoniale sia da attribuirsi esclusivamente a motivazioni dettate da interesse e convenienza – i Bruni sono una «delle prime famiglie possidenti» di Montella – e, indirettamente, veicolare l'idea dell'inesistenza di qualsiasi legame preesistente tra Angelarosa e Tarquinio e le rispettive famiglie.

Egli narra di aver inscenato un abboccamento casuale tra i due giovani secondo una modalità dal sapore quasi fiabesco, ossia nel «bosco di Folloni in tenim.to [tenimento] di Montella [...] sperando che vedendosi si fosse in loro risvegliato

⁴⁴ Ivi, f. 48.

⁴⁵ Ivi, f. 9.

⁴⁶ Ivi, nella deposizione è indicata l'età (72 anni), f. 6.

⁴⁷ Ivi, ff.12-14.

⁴⁸ Ivi, ff. 2-5.

⁴⁹ Ivi, ff. 12-14.

l'amore ed il piacere di congiungersi in matrimonio» ma «trovai che mia nipote era a tal partito riluttante». Da questo momento in poi è tutto un susseguirsi di incessanti e infruttuosi tentativi di persuasione con la complicità di «varii amici e confidenti di casa» come il sacerdote Rossi e la suora Maria Granato, anch'essi tra i testimoni, allo scopo di «far praticare tutti li mezzi e le maniere per tirarla alle mie voglie, non trascurando d'impegnare anche la madre e mia cognata ad usare della sua autorità verso la figlia». Poiché anche questa strada non dà i risultati sperati, lo zio Francesco decide di passare alle maniere forti, tra cui la minaccia di privazione dell'eredità alle quali la ragazza contrappone una risoluta fermezza.

In relazione ad uno dei nodi centrali, i sentimenti d'amore espressi da Angelarosa nel carteggio a Tarquinio, lo zio afferma di esserne egli stesso l'autore, avendo costretto la nipote a scrivere «delle lettere sotto la mia dettatura a Tarquinio, e suoi parenti tutta fiducia, che venendo delle risposte piene di parole affettuose ed amorse avessero queste colpito il cuor della donna a condisendere, ma nemmeno ciò giovò ai miei disegni»; tuttavia, la continuità del carteggio tra i due giovani anche dopo il matrimonio impone allo zio di fornire un'ulteriore precisazione: «vivendo nella certezza che le affettuose espressioni dello sposo avessero dovuto ferire alla fine l'animo suo, non trascurai sempre più di farli distendere delle altre lettere sotto la mia dettatura, ed inviarle in Napoli, ma sempre dura si mostrò ai miei desiderii».

A seguito del netto e decisivo rifiuto della ragazza di unirsi con lo sposo lo zio non si dà per vinto ma organizza un nuovo tranello: porta Angelarosa in Montella con il pretesto di condurla in visita dalla nonna materna «ed intanto concertai colla famiglia Bruno di farsi trovare avanti la porta della di loro abitazione [sic] affinché nel nostro passaggio che per colà facevamo, si pensava di tradurla nella di loro casa, e quindi colle belle maniere, e con atti di complim.to [complimento] renderla condiscesa»; in dibattito si discuterà molto sul tempo trascorso da Angelarosa in casa Bruni così come sulla sua partecipazione ai festeggiamenti organizzati per lei dalla famiglia dello sposo; lo zio afferma che la giovane non si trattenne per più di «poche ore» per poi «passare nella casa della nominata sua ava».

Ma come giustificare tale repentina conversione dello zio alla causa della nipote?

L'impossibilità di piegare la volontà di Angelarosa avrebbe determinato una crisi di coscienza così forte da spingerlo a riconoscere «il passo falso da me dato in proibire la vocazione, e di aver coartata la volontà di una ragazza» e ad abbracciarne pienamente le ragioni.

Se la madre attraverso la sua breve deposizione⁵⁰ veicola l'idea della marginalità del proprio ruolo, attribuendo tutte le responsabilità al cognato «dal quale ho sempre dipeso», affermando inoltre di aver cercato invano di convincere la figlia «che se

⁵⁰ Ivi, f. 12.

continuava nella sua ostinazione, il zio era nella risoluzione di privarla della sua eredità», è la stessa Angelarosa ad aggiungere alcuni elementi nuovi⁵¹.

Nella sua testimonianza spicca l'insistenza verso la dimensione pubblica che si traduce non soltanto nell'indicazione di alcuni «amici di casa» a suo dire informati dei fatti ma anche nella più generale consapevolezza che i compaesani fossero al corrente rispetto a quanto si stava verificando tra le mura di casa: la ragazza afferma ad esempio che il suo dissenso al matrimonio è sempre stato «noto a tutta questa comune» e che la mattina delle nozze «vi seguì in casa mia un orribile contrasto tra me e mia madre, in modo tale che i miei gridi, lamenti, e ripugnanze in non voler accettare questo partito, doverono essere intesi da tutti gl'Individui che hanno abitazione [sic] contigua alla mia».

Altro elemento nuovo introdotto da Angelarosa è il riferimento ad un'ulteriore forma di violenza che sarebbe stata perpetrata dallo zio ai suoi danni; quest'ultimo, non riuscendo nella sua opera di convincimento avrebbe minacciato di morte la ragazza «col coltello alla mano». Sarebbe in seguito a questo episodio che ella avrebbe finto «di discendere alle di loro [madre e zio] voglie, ma mai coll'animo prestei consenso alcuno [...] e giurai subito dopo [il matrimonio] di non volermi unire collo sposo, come ho adempito».

Ultimo aspetto interessante: nella deposizione di Angelarosa non vi è incredibilmente alcun accenno riguardante le lettere inviate a Tarquinio prima e dopo le nozze.

Le testimonianze esterne al nucleo domestico vedono come protagonisti i testimoni indicati da Angelarosa; le deposizioni sono significative non soltanto per il ruolo che assumono nella costruzione della verità giudiziaria della parte attrice ma anche perché consentono di leggere tra le righe proiezioni e relazioni dei membri del nucleo familiare verso l'esterno.

Tre dei testimoni sono figure di Chiesa, i sacerdoti Pietro Paolo Rossi, Giuseppe Chiarolanza e la suora Maria Granato, maestra di cucito della ragazza «la quale mi apriva tutto il suo cuore senza finzione»⁵²; inoltre intervengono l'amica e vicina di casa Rosa Bocchino e la domestica Vincenza Bellofatto.

Il Rossi oltre ad essere stato in passato «maestro di detta Sig.ra Angelarosa» si definisce «amico e confidente del Rend.o [Reverendo] Sig.r Francesco del Corpo» e in virtù di questa familiarità «mi sono portato, e porto spessissimo nella di lui casa».

Egli si presenta quindi come persona fidata che ascolta, dà consigli e tenta un'opera di mediazione tra i membri della famiglia Del Corpo; è per questo che lo zio Francesco «m'incaricò usare colla stessa [Angelarosa] delle persuasive per farla congiungere in matrimonio col Sig.r Bruno, colla spiega, che non volendo ciò fare, l'avrebbe privata della sua eredità». Il vecchio maestro quindi approfitta del rapporto confidenziale per cercare «con le buone maniere persuadere la Sig.ra Angelarosa, ma

⁵¹ Ivi, ff. 13-14.

⁵² Ivi, deposizione di suor Maria Granato, 16 agosto 1809, f. 19.

fu tutto inutile, perché ella risolutam.te [risolutamente] rispose di non volere il cennato Bruno essendo di suo controgenio [...] la med.a [medesima] altro non mi disse, che *Non lo voglio, non lo voglio* e mi lasciò solo nella stanza». ⁵³

Ospite in casa Del Corpo il giorno dell'Epifania (1809), in questa occasione colloca l'episodio relativo alla minaccia di morte cui aveva accennato Angelarosa nella sua testimonianza ma sulla quale il Rossi si dilunga in particolari: «essendo stato invitato dal d. [detto] Sig.r Francesco del Corpo alla sua tavola, cadde il discorso su tal matrimonio, ed avendo la cennata Sig.ra Angelarosa risposto al zio, che assolutamente non voleva per sposo Tarquinio Bruno. Il predetto suo zio prese un coltello da sopra la tavola, e gli [sic] disse: *Se non te lo pigli con questo ti scanno* ⁵⁴. A tali parole la Sig.ra Angelarosa non fece altro che piangendo alzarsi da tavola, e ritirarsi nella sua stanza». Il Rossi narra inoltre di essere stato totalmente all'oscuro della celebrazione del matrimonio il 31 gennaio – elemento quindi che contribuisce a confermarne la segretezza – ma di essersi trovato in casa Del Corpo quella mattina quasi per caso, in quanto vi aveva scorto la presenza dell'«amico» sacerdote Francesco Bruni, fratello di Tarquinio, il quale lo informa di essere lì «non ad altro oggetto, che per sollemnizzare il matrimonio». Anche il Rossi interviene sullo spinoso problema delle lettere sulle quali fornisce un elemento nuovo: nel tentativo di dimostrare la non autenticità dei sentimenti ivi espressi, il vecchio maestro tira in ballo la scarsa istruzione della giovane «nel leggere e nello scrivere».

La deposizione dell'amica Rosa Bocchino ⁵⁵ ricalca più che altro quanto espresso dagli altri testimoni senza aggiungere elementi di particolare novità; suor Maria invece aggiunge un nuovo tassello alla vicenda che dimostrerebbe la consapevolezza della famiglia Bruni circa l'ostilità della ragazza al matrimonio. Una mattina di dicembre, racconta la suora, è avvicinata in chiesa dalla «Sig.ra Elisabetta [sic] Bruni, sorella di Tarquinio, e sapendo l'intrinsechezza che passava tra me, e la nomata Sig.ra Angelarosa, mi domandò in coscienza dirle quel che sapeva della volontà della stessa a tale matrimonio, giacché ella con abbitare [sic] qualche giorno in casa della sud.a [suddetta] Angelarosa, si era accorta della svogliatezza ed avversione verso il di lei f.ello [fratello]»; al che la suora non può far altro che confermare i sospetti della giovane ed anzi «la consigliai a non far sortire tale matrimonio, altrimenti si sarebbero infelicitate due famiglie».

La testimonianza del sacerdote Giuseppantonio Chiarolanza ⁵⁶ è quella che presenta alcune delle incongruenze più evidenti. Egli narra di un incontro estemporaneo con Angelarosa avvenuto incredibilmente quella ormai fatidica sera del 31 gennaio. Il sacerdote – anche egli come gli altri testimoni inconsapevole di tutto – afferma di essersi recato presso casa Del Corpo «a c.a [circa] le ore venti [...] per appurare certi

⁵³ Ivi, deposizione del sacerdote Pietro Paolo Rossi, 16 agosto 1809, f. 15, mio corsivo, sottolineato nel testo.

⁵⁴ Ivi, f. 16.

⁵⁵ Ivi, f. 20.

⁵⁶ Ivi, f.18.

conti di messe» con lo zio Francesco; vedendo «nel cortile di detta casa la Sig.ra Angelarosa del Corpo [...] che veniva dalla cantina, dove si era portata a prendere un boccale di vino», il sacerdote pone alla ragazza un curioso interrogativo, ovvero «se il di lei zio si era alzato dal sonno» al che lei risponde «sì, perché in quel giorno non aveva dormito, essendosi trattenuto a discorrere col Rendo [Reverendo] Sig.r Francesco Bruni, ed il Sig.r Luigi Trivisani di Montella».

Ora, se quella sera ad ora tarda, come asserito, il sacerdote Chiarolanza si è recato a casa Del Corpo con il preciso intento d'incontrare lo zio Francesco, che ragione ha di meravigliarsi nel trovare la famiglia ancora sveglia? Tale incongruenza nella narrazione non sembrerebbe essere determinata da altra ragione se non quella di rafforzare l'idea circa l'estrema segretezza del matrimonio – non noto neanche ad uno stretto amico di famiglia – e allo stesso tempo, giustificare il ruolo di testimone *per caso* dello stesso Chiarolanza.

Il resto della testimonianza vede quindi la gioia e la meraviglia del sacerdote quando è messo al corrente da Angelarosa dell'imminente matrimonio, sentimenti che si trasformano in stupore quando la stessa gli confida che «lo faceva perché forzata dal zio, e madre [...] e che l'avrebbe fatto senza sua volontà e consenso».

Il Chiarolanza continua enfatizzando il proprio sdegno e riprovazione; «in sentire queste parole, mi raccapricciai per le violenze che si usavano ad una povera ragazza e figurandomi, che sopra della casa stavano in inquietudini ed occupazioni me ne ritornai in casa mia senza voler nemmeno salire a ritrovare detto Sig.r Francesco Del Corpo».

L'inchiesta del giudice di pace si conclude con la domestica dei Del Corpo, Vincenza Bellofatto⁵⁷, la cui lunga e dettagliata testimonianza, rappresenta in un certo senso la sintesi delle precedenti, in quanto ne ingloba quasi tutti gli elementi e aggiungendone alcuni di nuovi.

Ella mostra di essere a conoscenza con precisione di tutte le fasi della vicenda, dall'incontro nel bosco di Folloni – del quale specifica anche il periodo, il «mese di settembre del passato anno» – alla celebrazione del matrimonio del quale specifica l'orario, «verso le ventitrè» – sebbene sottolinea che, come del resto anche gli altri testimoni interpellati «non fui presente, perché mi mandarono a prendere un poco d'acqua» – passando per i sempre crescenti «disturbi di casa» derivanti dall'opposizione di Angelarosa e dalle minacce dello zio.

La donna si sofferma inoltre sulla questione delle lettere redatte dalla ragazza, confermando l'intervento dello zio e fornendo nuovi particolari.

«Il giorno di trenta del passato Gennaio stando io nella cucina unitamente con Rosa Bocchino, confidente di casa, intesi, che il Zio le dicea di dover scrivere al Reverendo Sig.r Francesco Bruni di Montella, f.llo [fratello] dello sposo, affinché fosse venuto il giorno appresso con la procura di suo f.llo per potere sposare ed intesi che la Sig.ra

⁵⁷ Ivi, testimonianza di Vincenza Bellofatto, 16 agosto 1809, ff. 21-22.

Angiolarosa gli rispose piangendo. *Scrivetela voi*⁵⁸: ma alla fine vinta dalle minacce del zio dovè scrivere quel che dal zio medesimo le fù dettato»; tale lettera sarebbe stata affidata dalla madre di Angelarosa alla stessa Bellofatto la quale avrebbe esternato invano la sua disapprovazione: «*Voi mandate lettera, e figlieta piange, ca no lo vole*⁵⁹, ma ciò però non ostante fui costretta a portarla».

Quale verità giudiziaria veicolano dunque le deposizioni della parte attrice e le testimonianze da essa prodotte?

- Il matrimonio è stato celebrato senza il consenso della sposa, nella sola forma religiosa e in segretezza, tanto che anche gli amici di famiglia più intimi ne sono rimasti all'oscuro.

- Il matrimonio non è mai stato consumato e la sua origine è da rintracciarsi esclusivamente in motivazioni di ordine socio-economico.

- L'opposizione di Angelarosa si è manifestata sin dall'inizio – incontro nel 'bosco di Folloni' prima del quale Angelarosa e Tarquinio non si conoscevano – ed è rimasta costante.

- Lo zio Francesco Del Corpo è indicato come il principale artefice del matrimonio e delle pressioni esercitate sulla ragazza mentre il ruolo della madre Annantonia Trevisani appare subordinato alla volontà del cognato.

- Nei confronti di Angelarosa sono state esercitate diverse tipologie di violenza che possono considerarsi a tutti gli effetti nei termini delle *sevizie*: pressioni psicologiche, costrizioni e minacce, mentre è esclusa la presenza di violenza fisica (percosse).

- Le lettere sentimentali inviate da Angelarosa a Tarquinio sono state redatte integralmente sotto la dettatura dello zio.

- La giovane si è trattenuta presso l'abitazione della famiglia Bruni in Montella non più di qualche ora e peraltro contro la sua volontà.

- La stessa famiglia Bruni è consapevole dell'opposizione di Angelarosa anche prima del matrimonio.

⁵⁸ Ivi, mio corsivo, sottolineato nel testo.

⁵⁹ *Ibidem*.

La strategia della controparte si articola attraverso due memorie difensive, una indirizzata al procuratore a nome della famiglia Bruni⁶⁰ e una seconda redatta dal «patrocinatore» di Tarquinio⁶¹: essa si basa sulla costruzione di una versione alternativa a quella della parte attrice e sulla volontà, a detta dei convenuti, di «mettere in chiaro la verità genuina de' fatti» attraverso l'introduzione di elementi nuovi.

In primo luogo i convenuti accusano il giudice di Pace Ciciretti di parzialità e superficialità nella conduzione delle indagini «perché parente in terzo grado coll'attrice (vi è fede del curato di Nusco)⁶² e colludente apertamente colla parte»; egli avrebbe quindi del tutto ignorato le ragioni della famiglia Bruni «dacché in un giudizio tutto civile non si sono voluti mai li supplicanti sentire»⁶³; l'avvocato di Tarquinio rincara la dose, sottolineando l'atteggiamento ambiguo del magistrato, il quale «come finse di voler tutto bonariam.e [bonariamente] terminare, non volle ricevere carte e sentire ragioni»⁶⁴ perché determinato sin dal principio a mettere a tacere qualunque voce contrastante con la versione dei Del Corpo.

La negata giustizia del giudice non deriverebbe tuttavia soltanto dal vincolo di parentela intercorrente con la madre di Angelarosa: da questo momento in poi l'attenzione dei Bruni si sposta focalizzandosi, come si è accennato, sul ruolo decisivo attribuito al barone di Cassano, figura del tutto assente nella versione fornita dalla famiglia Del Corpo come anche nelle testimonianze dei compaesani.

Il Ciciretti avrebbe redatto i verbali della causa niente di meno che «sotto la dettatura ed in casa del Barone del luogo, potente nemico de' supplicanti, per causa di un nuovo molino che si vuole costruire in uno de' fondi della sposa (per cui li preme la dissoluz.e [dissoluzione] del matrimonio) sotto poco il suo molino, per la libertà ottenute dalle salutari leggi di Napoleone»⁶⁵.

Questa ostilità da parte del barone nei confronti della famiglia Bruni, attribuita qui a motivazioni di ordine economico, unitamente alla sua capacità di manipolazione delle indagini grazie alla complicità del giudice locale e di «testimoni venduti»⁶⁶, non sarebbero altro che spie del sinistro quadro generale in cui versa Cassano. Il Guarnieri-Giaquinto è tratteggiato come «un oppressore e despota di quella picciola Terra ove abita colla sua famiglia, ed ammiserisce i pochi individuj che la abitano»⁶⁷:

⁶⁰ Ivi, ff. 39-40.

⁶¹ Ivi, ff. 59-61.

⁶² L'atto testimonia la relazione di parentela esistente tra la madre di Angelarosa, Annantonia Trevisani e Ciberta Mongelli, moglie del giudice Ciciretti. Ivi, f. 38.

⁶³ Ivi, f. 39.

⁶⁴ Ivi, f. 59.

⁶⁵ Ivi, f. 39.

⁶⁶ Ivi, f. 60.

⁶⁷ Ivi, f. 38.

le deposizioni sono quindi del tutto inattendibili perché redatte «segretamente [...] senza vedersi giurare li testimonj e sentirsi lo sposo»⁶⁸ e soprattutto estorte dalla «prepotenza del Barone»⁶⁹. Un contesto dunque, quello di Cassano, che sarebbe caratterizzato ancora in pieno Decennio, dalla persistenza di dinamiche espressione di un potere baronale dispotico nella forma di abusi feudali in grado di condizionare gli equilibri socio-economici locali e che allo stesso tempo tenta di riaffermare l'applicazione *de facto* di quei diritti proibitivi – ad esempio l'esclusiva su acque e mulini – in progressiva dissoluzione nel corso degli ultimi decenni del Settecento, causa il duplice processo erosivo da parte della monarchia borbonica e dell'emergente ceto civile e infine del tutto abrogati con l'eversione⁷⁰. Non sarebbe tuttavia soltanto la rivendicazione di vecchie prerogative feudali a rendere il barone «impegnatissimo per la dissoluz.e [dissoluzione] di un tal matrimonio»⁷¹ ma concorrerebbero anche motivazioni di altra natura.

Quale accusa muove la famiglia Bruni?

All'origine della strenua opposizione del barone vi sarebbe anche un suo interesse particolare nei confronti della stessa Angelarosa. Operando un completo ribaltamento di quanto emerso in fase inquirente, i Bruni affermano che dietro la fittizia opposizione della ragazza un ruolo decisivo sarebbe stato svolto dalla madre, la quale «sovvertita dal Barone per altro principio (si taccia per causa di onestà) ha procurato di animare la figlia al scioglimento del matrimonio coll'esempio del Sig.r Barone di essere cosa facile perché questi in tempo della destrazione della legge, dopo avere sposato una moglie ne ha sposato con forza un'altra: ed infatti per tirare a fine [...] la causa del discioglimento ha tenuto, e tiene costretta in casa la figlia senza farla affatto uscire»⁷².

⁶⁸ Ivi, ff. 59-60.

⁶⁹ Ivi, f. 38.

⁷⁰ D. WINSPEARE, *Storia degli abusi feudali*, Tomo I, in Napoli, 1811, presso Angelo Trani, cfr. pp. 87 e ss; cfr. A. COGLIANO, *L'Antico regime al tramonto fra emparse dello Stato e crisi del 1799. Conflitti sociali e politici nelle aree pastorali del principato Ultra* in «Archivio Storico delle province Napoletane», N. CXVIII, 2000, pp. 225-227; cfr. P. VILLANI, *Signoria rurale, feudalità, capitalismo nelle campagne* in «Quaderni Storici», Vol. 7, N. 10, gennaio-aprile 1972, pp. 5-26.

⁷¹ ASAv, causa Del Corpo-Bruni cit., f. 59. Un clima di violenza diffusa e costante prevaricazione da parte dei baroni di Cassano risulta documentato sin dai tempi di Francesco Giaquinto (barone dal 1673 al 1707), protagonista ad esempio di furti di pecore, molestie nei riguardi di donne, organizzazione di bande armate e protezione di banditi, autore di azioni criminose quali omicidi, violenze nei confronti delle autorità dell'Università locale, contrabbando, a seguito delle quali subisce anche un attentato, l'arresto e la confisca dei beni per aver, tra l'altro, minacciato la vita del vescovo di Nusco. Il conflitto costante con l'Università e i rispettivi reclami degli abitanti e del barone determinano l'invio di un commissario speciale regio. Per gli anni del barone in questione, Francesco II Guarnieri-Giaquinto, si rileva la presenza di un forte carico fiscale gravante sui contadini, in particolare sulla macinatura del grano e di un lungo conflitto giudiziario di quest'ultimo con il duca della limitrofa Bagnoli per l'attribuzione al feudo di Cassano di due mulini ad acqua con il relativo prelievo sulla macina; la vertenza si protrae sino al terzo decennio dell'Ottocento. Cfr. A. BASCETTA-A. BARBATO-S. CUTTRERA, *Cassano nel 1743*, Arturo Bascetta Editore, Napoli, 2014.

⁷² Ivi, f. 40.

L'accusa sembra veicolare dunque l'immagine di un signorotto locale torbido e spregiudicato non soltanto nei confronti della comunità locale ma anche nel privato, il quale, approfittando di una fase di caos istituzionale e normativo – si può ipotizzare il 1799 – si sarebbe liberato della legittima consorte per un'altra donna: perché mai ora non potrebbe reiterare tale condotta?

Segnali d'inquietudine per non meglio precisate «imposture», intrighi che si interpongono alla felicità dei due giovani possono in effetti riscontrarsi in alcune delle lettere di Angelarosa a Tarquinio. Il 1 gennaio la ragazza afferma di essere al corrente di «tutte l'imposture, voi non ci dovete credere, come fò io perché anche di voi, sono qui giunte cattive notizie, nemmeno da noi sono credere, nascono da' malevoli»⁷³; il 2 febbraio ella rassicura lo sposo col dire che «ora sono terminate le maldicenze, e li malevoli devono tacere»⁷⁴, concetto ripreso nella lettera inviata dalla casa dello sposo a Montella il 3 marzo: «dunque allegria, divertitevi bene, e speriamo sempre al Sig.re state sempre in perfetta pace per gloria sua, e per invidia de' nostri malevoli»⁷⁵. Nell'ultima lettera indirizzata a Tarquinio (18 marzo)⁷⁶ i toni appaiono visibilmente più tesi; Angelarosa, replicando ad una lettera di Tarquinio «in cui ho ritrovato le lagnanze di cose non mai da me sognate» mette sull'avviso lo sposo nel non dare credito alle dicerie: «come mai vi potea avvisare cosa, quale mai accaduta? Dunque sincedatevi [sic] una volta e non più sofisticate come pel passato, né credete a chicchessia, acciò non mi date afflizione perché vi dovete persuadere del presente modo, il quale altro non sa machinare che imposture, incanni, frodi e tradimenti»⁷⁷. Potrebbero leggersi queste righe anche come un estremo tentativo da parte di Angelarosa di ribadire con forza a Tarquinio la propria estraneità alle trame ormai in atto per determinare lo scioglimento del matrimonio? Forse il giovane sposo ha palesato la propria preoccupazione circa la possibile acquiescenza di Angelarosa alle pressioni esterne?

Le accuse della famiglia Bruni hanno trovato, allo stato attuale delle ricerche, un parziale ma interessante riscontro documentario che evidenzia lo scarto esistente tra le esigue fonti a stampa che fanno riferimento al barone di Cassano e la documentazione esaminata. Dalla *Nobiltà del Regno delle Due Sicilie* si rileva che il barone Francesco Guarnieri-Giaquinto sia deceduto senza prole per cui alla sua morte subentra nell'ormai successione nominale il nipote Gabriele Henrico, figlio della sorella Rachele: a differenza che nel caso dei suoi predecessori e successori, non vi è alcun riferimento all'esistenza di una moglie, per cui si dovrebbe desumere che sia morto celibe⁷⁸. L'esame della documentazione notarile e di stato civile ha dato

⁷³ Ivi, f. 50.

⁷⁴ Ivi, f. 52.

⁷⁵ Ivi, f. 53.

⁷⁶ Ivi, f. 55.

⁷⁷ *Ibidem*.

⁷⁸ E. RICCA, *La nobiltà del Regno delle Due Sicilie* cit., p. 210; p. 213.

tuttavia un esito molto diverso. All'atto di morte (1831) il barone risulta coniugato con donna Angela Brescia (1782-1862)⁷⁹, deceduta nel suo paese natale, San Sossio di Serino e figlia di un tale barone locale don Pasquale⁸⁰; tuttavia, nel 1785 vi è traccia di un primo matrimonio: i capitoli stipulati per procura con donna Maria Scolastica Cimaglia, orfana di padre, la cui famiglia costituisce una cospicua dote ammontante a quattromilacinquecento ducati⁸¹.

Ora, se l'accusa dei Bruni avesse un fondamento, la donna indicata come seconda 'moglie' del barone non potrebbe essere altri che la stessa Angela Brescia, diciassettenne nel '99⁸². Si può dunque ipotizzare che sia proprio il timore della mancanza di discendenza maschile diretta da parte del barone Guarnieri – aspetto che caratterizza anche l'unico fratello cadetto coniugato⁸³ – ad averlo spinto a rivolgere le proprie mire questa volta sulla diciassettenne Angelarosa? Potrebbe egli aver 'sovertito' i familiari della ragazza con la chimera di un matrimonio in grado di elevare la famiglia a quello status sociale aristocratico cui ambisce accedere da più generazioni? In questo senso, le vicende di due famiglie altoborghesi – Del Corpo e Bruni – finirebbero per entrare in collisione con gli interessi di un barone di provincia tenacemente abbrancato ad antichi privilegi e forse allo stesso tempo assillato dal timore e dal disonore di essere responsabile della dissoluzione del ramo maschile primogenito del proprio casato.

Da questa prospettiva ne consegue la totale svalutazione di quanto asserito non soltanto dai familiari e dai testimoni ma della stessa Angelarosa, le cui motivazioni sono liquidate come «puerili»⁸⁴.

⁷⁹ Cfr. nota 16.

⁸⁰ ASAv, *Stato civile della italiano, morti*, Serino, anno 1862, n. 4. Si tratta di una famiglia della piccola nobiltà locale che vede alcuni dei suoi esponenti coinvolti nei moti carbonari del 1820-21. Cfr. V. CANNAVIELLO, *Gli irpini della rivoluzione del 1820 nell'esilio* in «Rassegna storica del Risorgimento», vol. 27, anno 1940, p. 32.

⁸¹ ASAv, *Protocolli notarili Sant'Angelo dei Lombardi*, capitoli matrimoniali, notaio Pasquale Amatetti, Cassano, 14 maggio 1785. La dote è costituita dalla madre della donna Grazia Abenante e dal fratello Giuseppe. La famiglia Cimaglia, originaria di Vieste, trasferitasi in seguito a Foggia con i suoi membri gravitanti su Napoli «ebbe un ruolo di primo piano nel Settecento dauno con personalità di spicco nel campo civile, religioso, politico e culturale». Si può citare il genitore di Maria Scolastica, Orazio Cimaglia (1710-1764), prestigioso giureconsulto e il fratello di quest'ultimo, il religioso Niccolò, il quale, con Celestino Galiani si fa promotore della diffusione delle idee newtoniane a Napoli. Rivestono un ruolo considerevole i figli di Orazio, il giurista Domenico (1739-1809), di orientamento illuminista e vicino alle idee di Giuseppe Palmieri, attivissimo riformatore in Capitanata; Natale Maria (1735-1799), storico e filologo, caduto come 'patriota' nella repubblica del '99; il drammaturgo Vincenzo Giuseppe (1754-1821 c/ca). Cfr. P. SOCCIO, *La famiglia Cimaglia di Vieste e il Settecento dauno* in «Archivio Storico pugliese», Società di Storia Patria per la Puglia, anno XLIII (1990), pp. 205-219 (consultabile in www.emeroteca.provincia.brindisi.it); V. MASELLIS, *CIMAGLIA, Domenico* in Dizionario Biografico degli Italiani (1981) www.treccani.it; V. MASELLIS, *CIMAGLIA, Natale Maria* in Dizionario Biografico degli Italiani (1981) www.treccani.it.

⁸² L'ipotesi può essere suffragata dal fatto che agli atti dello stato civile dei comuni di Cassano e Serino a partire dalla loro introduzione (1809) non vi è traccia della contrazione del matrimonio tra Francesco Guarnieri-Giaquinto e Angela Brescia.

⁸³ Tommaso Guarnieri-Giaquinto, il quale intraprende la carriera militare e sposa Maria Antonia Marotta «non ebbe da lei prole alcuna». E. RICCA, *La nobiltà del Regno delle Due Sicilie* cit., p. 211.

⁸⁴ ASAv, causa Del Corpo-Bruni cit., f. 60.

Nella memoria di Tarquinio si enfatizza l'antico rapporto di amicizia e familiarità tra i due giovani che sarebbe alla base delle nozze, dettate principalmente da ragioni sentimentali⁸⁵; inoltre, sono addotte molteplici prove che testimonierebbero la volontà da parte di Angelarosa di convolare a nozze al più presto come la stesura dei capitoli matrimoniali e a seguire la promessa di matrimonio in presenza del parroco di Cassano il 13 novembre⁸⁶ cui seguono le pubblicazioni in Chiesa: la preparazione delle nozze si conclude con il decreto di *contrahatur* della curia vescovile il 30 dicembre⁸⁷. Quindi «non altro mancava [...] che la benediz.ne [benedizione] per la solennità del Sacram.to [sacramento]»⁸⁸ ma, richiamandosi al diritto canonico, i Bruni affermano che «il matrimonio era validissimo perché il consenso e non l'unione perfeziona le nozze»⁸⁹.

Proprio i capitoli matrimoniali rappresentano un altro tassello oscuro della vicenda. Nel corso del processo, i Bruni affermano che la convenzione sia stata stipulata presso il notaio Lorenzo Caprio della vicina Bagnoli in data 24 ottobre 1808⁹⁰, elemento recepito in seguito dal tribunale; tuttavia, l'esame delle fonti ha rivelato l'assenza dell'atto. Perché i capitoli matrimoniali non sono presenti all'interno della documentazione notarile, sebbene il protocollo in questione risulti integro?⁹¹ Si tratta di una semplice dispersione o, al contrario, la loro sparizione non è casuale ma testimonia la presenza di una volontà superiore determinata ad eliminare qualsiasi traccia delle nozze?

Per quanto riguarda il punto nodale relativo alla mancanza degli adempimenti civili, sebbene ne sia fatta esplicita menzione nella procura del 6 gennaio, l'avvocato di Tarquinio sottolinea che la celebrazione si sarebbe verificata in realtà nei primi giorni di gennaio – poco dopo l'introduzione dello stato civile e non il 31 gennaio come affermato dalla parte attrice – e per questo «non ancora avevano avuta [i funzionari comunali] le necessarie istruzioni e li libri di Registro [...] si conchiuda dunque che non si dovevano fare l'atti civili, trattandosi di un contratto anteriore alla Legge, e posto che si volevano fare non si poté, perché mancava il registro ed il metodo»; il riferimento alla data del 31 gennaio quindi non sarebbe altro che una menzogna frutto della «prepotenza del Barone che [...] ha incusso timore al curato stesso di Cassano, che ha estorto la sua deposiz.ne [deposizione] sotto varij pretesti e promesse»⁹².

Vi sono infine altri elementi che dimostrerebbero la piena e libera volontà di Angelarosa nel voler contrarre il matrimonio.

⁸⁵ Cfr. note 36-37

⁸⁶ ASAv, causa Del Corpo-Bruni cit., f. 46.

⁸⁷ Ivi, f. 47.

⁸⁸ Ivi, f. 39.

⁸⁹ *Ibidem*.

⁹⁰ Ivi, f. 39; f. 60.

⁹¹ ASAv, *Protocolli notarili Sant'Angelo dei Lombardi*, notaio Lorenzo Caprio, Bagnoli, 1808.

⁹² ASAv, causa Del Corpo-Bruni cit., f. 40.

A differenza di quanto affermato nelle deposizioni raccolte dal giudice di pace, nella memoria dei Bruni si sottolinea l'assidua frequentazione da parte di Angelarosa della casa dello sposo. La ragazza vi si sarebbe recata una prima volta nel mese di febbraio «e ci dimorò da vera padrona ben dieci giorni e notti, e si fece continuamente accompagnare dal parentato de' supplicanti ed altre Sig.re nel rendere visite e complimenti a tutti dietro un formale festino a sua insinuaz.ne [insinuazione] tenuto»; vi ritorna altre due volte nel corso del mese successivo e in occasione dell'onomastico dello zio di Tarquinio, il sacerdote Giuseppe «essa invitò sei suoi parenti ed amici di Cassano e tenne in casa dello sposo tavola e festa; dalla stessa partì dopo altri tre giorni per essere ricaduto nuovam.te [nuovamente] infermo Sig.r Francesco del Corpo suo zio»⁹³. Tali circostanze potrebbero trovare conferma in quanto riferito da Angelarosa nella lettera del 16 marzo: «almeno dovunque vado trovo preparati onori senza verun mio merito, pazienza. Io per compiacervi non mi apparto da quello che mi impone il Cognato Frangesco [sic]»⁹⁴.

Infine, come prova del fatto che Angelarosa sia vittima di una «seduzione» l'avvocato di Tarquinio chiama in causa le lettere ma per darne un'interpretazione esattamente opposta a quella fornita dalla controparte; il loro contenuto sarebbe la prova più evidente della libera volontà della ragazza nel contrarre il matrimonio: «la cattiva idea di una donna a non volere un innamorato si conosce subito [...] Si leggano un poco da circa quindici sue lettere per vedere come scrive un'amante e moglie; accusa di aver ricevute vesti, cerca fioccoli ed altro, insinua lo studio e ritiratezza allo sposo, lo sincera de' suoi sospetti [...] Se le sue lettere erano forzate, chi le forzò in Montella e dalla casa dello sposo scriverli ben due lettere [...] ad abusarsi del titolo di consorte, e complimentarlo di mille baci»⁹⁵?

1.4 La sentenza

Quali sono dunque le richieste della famiglia Bruni al tribunale?

Data l'asserita parzialità del giudice di pace nel condurre le indagini e «la violenza usata dal barone e dalla madre [di Angelarosa] in danno e discredito de' supplicanti» i Bruni chiedono che venga aperta una nuova inchiesta, affidata ad un altro magistrato locale e nel frattempo «quel che più importa, condursi p.ma [prima] la sposa decentemente ne' monisteri [...] nelle nostre vicinanze [...] per evitarsi gli inconvenienti e sapere meglio la sua libera volontà»⁹⁶.

⁹³ *Ibidem.*

⁹⁴ *Ivi*, f. 54.

⁹⁵ *Ivi*, f. 60. Le lettere redatte da Montella cui l'avvocato fa riferimento sono rispettivamente quelle del 2 febbraio (f. 52) e del 3 marzo (f. 53). L'espressione «mille baci» che l'avvocato attribuisce ad Angelarosa appare essere un riferimento impreciso a due differenti esternazioni amorose che la ragazza esprime a Tarquinio nella lettera del tre marzo: «e resto di vero cuore dandovi mille abbracci» e in chiusura «vi saluto e di nuovo resto abbracciandovi e vi bacio».

⁹⁶ *Ivi*, f. 40.

La sentenza del 25 settembre esprime la volontà dei magistrati avellinesi di fare chiarezza sui punti oscuri della vicenda e sulle numerose incongruenze che caratterizzano la versione della parte attrice: in questo quadro rientrano le disposizioni circa il trasferimento di Angelarosa in conservatorio e allo stesso tempo la verifica circa il tempo esatto in cui i registri di stato civile hanno iniziato ad operare a Cassano e Montella. In relazione a quest'ultimo punto, il sindaco di Cassano in una relazione al tribunale⁹⁷, afferma di aver ricevuto i registri di stato civile nel mese di maggio mentre avrebbe iniziato l'esercizio di pubblico ufficiale sin dal mese di gennaio, come mostrano le prime pubblicazioni, risalenti al 22 di quel mese, successivamente trascritte nei registri: in relazione al matrimonio tra Tarquinio e Angelarosa egli sostiene quindi che «mai sono stato richiesto a fare le pubblicazioni, e mai si sono presentate avanti di me nella casa del Comune per essere congiunte in matrimonio»; il sindaco di Montella⁹⁸ da parte sua afferma di non esservi traccia del matrimonio e che i registri non sono pervenuti prima del mese di luglio; qui l'esame della documentazione mostra come le prime pubblicazioni sarebbero risalenti al 15 gennaio⁹⁹.

Da questo esame si comprende perché la data del matrimonio rivesta un ruolo così importante nella contesa; se, come asserito dalla parte attrice, la celebrazione fosse avvenuta il 31 gennaio, la mancanza degli adempimenti civili sarebbe più problematica da giustificare, al contrario, se riferita ai primi giorni di gennaio rimarrebbe un ampio margine, data la situazione di grave confusione e incertezza su come procedere, le direttive conflittuali tra autorità civili e religiose in materia e gli inevitabili ritardi che ne conseguono¹⁰⁰.

Tarquinio si appella a quest'ultimo punto. Ai primi di ottobre con una supplica¹⁰¹ indirizzata al ministro della giustizia Giuseppe Zurlo chiede il riconoscimento degli effetti civili del proprio matrimonio in quanto a suo dire al tempo della celebrazione «in queste vostre Terre non si sapea il metodo, né la maniera di farsi nei primi momenti dell'esecuzione della Legge». La replica del ministro¹⁰², indirizzata al procuratore di Avellino, non lascia spazio a compromessi: «voi farete sentire al ricorrente che il matrimonio che non è sollemnizzato dopo la pubblicazione del Codice Napoleone colle sollemnità prescritte dal Codice stesso non può avere gli effetti civili».

Il rigetto della supplica di Tarquinio determina una repentina quanto inaspettata svolta. Il 24 ottobre la famiglia Bruni attraverso una dichiarazione¹⁰³ afferma di riconoscere che la celebrazione del matrimonio sia avvenuta il 31 gennaio,

⁹⁷ Ivi, f. 72.

⁹⁸ Ivi, f. 70.

⁹⁹ ASAv, *Stato civile napoleonico, matrimoni*, Montella, anno 1809, n. 1.

¹⁰⁰ Cfr. Capitolo II, paragrafo 3.

¹⁰¹ ASAv, causa Del Corpo-Bruni cit., f. 75.

¹⁰² Ivi, f. 78.

¹⁰³ Ivi, f. 71.

ammettendo il mancato adempimento degli atti civili e rinunciando all'azione nella sua integrità. In conseguenza di ciò il tribunale in data 27 novembre 1809¹⁰⁴ dichiara con una nuova sentenza che «il matrimonio celebrato nel dì 31 gennaio tra il signor Tarquinio Bruni e la signora Angela Rosa Del Corpo innanzi al Parroco di Cassano non è riconosciuto dalla legge, né può avere gli effetti civili».

1.5 Conclusione

Se non fosse noto il seguito – trasferimento di Tarquinio e Angelarosa a Napoli, nascita di un figlio e matrimonio, una serie di eventi compresi tra il dicembre 1809 e l'aprile 1811 – l'inaspettata svolta dei Bruni sarebbe potuta apparire, ad una lettura superficiale, come una parziale ammissione di responsabilità che avrebbe indirettamente attribuito maggior credito alla pur contraddittoria versione veicolata dalla famiglia Del Corpo e dal giudice di Pace. La vicenda – come testimoniano le molteplici ambiguità e zone d'ombra solo parzialmente rischiarate dall'esame delle fonti – risulta tuttavia ben più complessa; il cambio di passo dei Bruni sembra riflettere una mutata strategia che, nell'impossibilità di ottenere il riconoscimento civile delle nozze, prelude, molto probabilmente, alla fuga dei due giovani alla volta di Napoli, non è dato sapere se con la tacita acquiescenza della stessa famiglia della ragazza.

Le dinamiche ricostruite nelle pagine precedenti rendono estremamente plausibile che, tanto le confessioni di zio e madre relative alle minacce e alle violenze adoperate nei confronti di Angelarosa quanto l'opposizione di quest'ultima al matrimonio, debbano considerarsi come poco credibili e frutto di una costruzione determinata dall'insorgere di una situazione di emergenza: l'opposizione al matrimonio da parte del barone locale Francesco Guarnieri-Giaquinto, come denunciato dalla famiglia Bruni e alla quale i Del Corpo – complice anche la totale acquiescenza dei compaesani – è costretta, almeno temporaneamente, a piegarsi. Non bisogna peraltro dimenticare l'esistenza di forti vincoli patrono-cliente esistenti tra i diversi rami della famiglia di Angelarosa e il barone, i quali, plausibilmente, hanno rappresentato un'ulteriore leva di pressione.

La celebrazione del solo matrimonio religioso in forma privata potrebbe essere da un lato espressione di una strategia familiare, forse un estremo tentativo, volta ad affrontare la gravità della situazione – unire Angelarosa in matrimonio all'insaputa del barone – e dall'altro mostrerebbe come le pratiche connesse con lo stato civile (ma anche con la nuova figura della giustizia locale di Pace), peraltro da pochissimo entrato in vigore, in un borgo di provincia come Cassano, possano tradursi in un nuovo e temibile strumento da parte di chi gestisce il potere reale per disciplinare le


¹⁰⁴ ASAv, *Tribunale civile di prima istanza di principato Ulteriore*, Sentenze, anno 1809, 27 novembre.

dinamiche sociali locali e influenzarle secondo i propri interessi. Ciò evidenzerebbe altresì i limiti del processo avviato con l'eversione della feudalità e la sostanziale continuità con il passato, specie in aree decentrate e lontane dalla capitale, grazie alla capacità dei vecchi ceti di conservare – e magari addirittura estendere – il proprio potere e la propria autorità usufruendo delle nuove norme e piegandole in direzione dei propri obiettivi.


Le motivazioni economiche addotte nel processo – la costruzione del mulino da parte della famiglia Bruni – sono certamente gravi e plausibili ma non decisive, anche perché sembrerebbe difficile ipotizzare che una figura baronale in grado di esercitare pressione a tal punto su una famiglia di galantuomini da impedire un matrimonio, non disponga dei mezzi e dell'influenza necessari per intralciare la costruzione di un mulino. È più probabile che il barone Guarnieri-Giaquinto, accanto al rischio dei possibili danni economici determinati dalla nuova alleanza familiare, nutrisse mire sulla giovane Angelarosa, se non altro per le ragioni connesse alla sopravvivenza dinastica del proprio casato, come si è ipotizzato; il peculiare contesto familiare della ragazza, caratterizzato dall'assenza della figura paterna, e con essa l'indebolimento di quella stabilità economica e di quella rete di protezione che non può essere del tutto compensata dalla presenza della madre e di parenti collaterali (zii) può aver rappresentato un ulteriore incentivo per tale interferenza, unitamente, come si è ipotizzato, alla chimera di avanzamento di status (accesso alla cerchia aristocratica locale) ambito dalla famiglia Del Corpo da diverse generazioni.

L'imprevista risoluzione della vicenda nella forma di un matrimonio civile riparatore a seguito della convivenza a Napoli dei due giovani e dell'imminente nascita di un figlio, se da un lato evidenzia la definitiva sconfitta delle pretese baronali su Angelarosa dall'altro manifesta il 'ritorno all'ordine' garantito dalla solidità di un'alleanza familiare – quella tra i Bruni e i Del Corpo – corroborata non soltanto da interesse economico e reciprocità sociale ma anche dalla presenza di un solido legame sentimentale tra i giovani preesistente al matrimonio stesso la cui vivida testimonianza è rappresentata dal costante e affettuoso scambio epistolare.


Albero genealogico di Angela Rosa Del Corpo




Albero genealogico di Tarquinio Bruni
(Montella, Contrada Garzano)



Famiglia Guarnieri-Giaquinto, Baroni di Cassano



Parentela tra Angela Rosa Del Corpo e Giacomoantonio Ciciretti



Nota

Si rileva che Annantonia Trevisani, madre di Angela Rosa Del Corpo, e il giudice di pace di Nusco Giacomoantonio Ciciretti sono parenti in 2° grado, in quanto Ciberta Mongelli, moglie del Ciciretti, è cugina di 2° grado della Trevisani e zia in 2° grado di Angela Rosa.

2. «Ella sempre si negò, dicendo che lo sposo non era di suo genio». Il caso di Mariantonia Angrisani: strategie matrimoniali in frantumi

La ricostruzione di questa vicenda rivela come strategie familiari e alleanze matrimoniali apparentemente intangibili in realtà possono essere poste radicalmente in discussione ed eventualmente ribaltate per iniziativa di chi dovrebbe esserne invece lo strumento essenziale. Tali dinamiche vanno dunque lette esclusivamente nell'ottica del successo dell'iniziativa individuale – in forma di ribellione nei confronti di un matrimonio costruito dalla famiglia – oppure è necessario considerare un più complesso intreccio tra istanze individuali e interessi di gruppo?

Protagonista è la ventenne Mariantonia Angrisani (n.1792), «gentildonna» di Luogosano¹⁰⁵, borgo di circa mille anime ubicato tra le colline prospicienti il fiume Calore e noto dai tempi più antichi per la salubrità dell'aria¹⁰⁶. Nel marzo 1813¹⁰⁷ la ragazza, dal «Conservatorio della Santissima Concezione» di Avellino ove temporaneamente risiede, domanda al tribunale l'annullamento del proprio matrimonio con il «galantuomo» Gaetano Cappuccio (1790-1853)¹⁰⁸ causa l'assenza delle formalità richieste e perché il consenso le è stato estorto «col mezzo di minacce, violenze e maltrattamenti».

Il contesto familiare presenta diversi elementi comuni con quello di Angelarosa Del Corpo. Mariantonia, appartenente ad un'agiata famiglia del ceto civile professionale, è orfana di padre, il «dottor fisico» Pasquale (m. 1807)¹⁰⁹ ed è affidata alle cure della madre, donna Teodora Picone (n. 1757)¹¹⁰ e dello zio, il sacerdote Angelantonio Angrisani (1747-1837)¹¹¹. Mariantonia tuttavia, a differenza di Angelarosa – figlia unica ed erede universale del patrimonio familiare – condivide il tetto paterno con diversi fratelli, due dei quali morti in giovane età, eredi della tradizione professionale e sociale della famiglia, lo «studente di medicina» Salvatore (1798-1819)¹¹², Nicola «guardia d'onore» (1790-1810)¹¹³ e il «proprietario» don Michele (1794-1852)¹¹⁴; forse, anche per questa ragione la ragazza appare esclusa da un processo di formazione culturale¹¹⁵. L'influenza della famiglia negli equilibri di potere locali e l'appartenenza ad una ristretta cerchia di notabili è testimoniata dall'esercizio della

¹⁰⁵ ASAv, *Stato civile napoleonico, matrimoni*, Luogosano, anno 1812, n. 3.

¹⁰⁶ L.GIUSTINIANI, *Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli*, cit., Tomo V, voce Locosano, p. 282.

¹⁰⁷ ASAv, *Tribunale civile di prima istanza di principato Ulteriore*, Sentenze, anno 1813, 30 luglio.

¹⁰⁸ ASAv, *Stato civile della Restaurazione, morti*, Mirabella, anno 1853, n. 144.

¹⁰⁹ ASAv, *Stato civile della Restaurazione, matrimoni*, Luogosano, anno 1817, n. 3.

¹¹⁰ *Ibidem*.

¹¹¹ ASAv, *Stato civile della Restaurazione, morti*, Luogosano, anno 1837, n. 31.

¹¹² ASAv, *Stato civile della Restaurazione, morti*, Luogosano, anno 1819, n. 16.

¹¹³ ASAv, *Stato civile della Restaurazione, morti*, Luogosano, anno 1810, n. 36.

¹¹⁴ ASAv, *Stato civile della Restaurazione, morti*, Luogosano, anno 1852, n. 25.

¹¹⁵ Dall'esame della documentazione Mariantonia, come la madre, non appare in grado di sottoscrivere i propri capitoli matrimoniali e gli atti di stato civile.

carica di sindaco da parte di Michele Angrisani per un totale di quattordici anni in tre diversi mandati¹¹⁶.

Don Gaetano Cappuccio, primogenito di Domenicantonio (n.1762) appartiene ad delle più le più agiate famiglie di Mirabella. Essa vede una rapida ascesa sociale nella seconda metà del Settecento: come si evince dal catasto onciario¹¹⁷, nel 1748 i fratelli Angelo (n.1713), Domenico (n.1713) e Michele (n.1731) figli di Nicola risultano rispettivamente «massaro», «tavernaro» e «scarparo»; i figli di Michele sono Domenicantonio, il sacerdote Alessio «uomo di più che severi ed esemplari costumi, grave e onorando nella persona, fatto poscia Primicerio minore della Collegiale Chiesa di Mirabella, ove moriva, ed è tuttora rimpianto, per essere stato il paciere generale del paese [...] versatissimo [...] nelle scienze umane e divine»¹¹⁸ e i sacerdoti Pasquale e Giuseppe (n.1776), quest'ultimo noto per il suo ruolo di rilievo nella partecipazione ai moti del 1820-21 a seguito dei quali sarà condannato a morte in contumacia nel 1823 dalla Gran Corte Speciale di Napoli. In qualità di dirigente della carboneria locale, il Cappuccio giunge in Avellino il 4 luglio 1820 «accompagnato da diversi satelliti armati. Servì quivi di mantice alla rivoluzione, e marciò coi capi dell'esercito così detto Costituzionale verso di questa capitale [...]. Siccome era un antico settario, così in tempo del nonimestre non fece altro che perorare, e declamare nelle società carboniche. Prese una parte molto attiva negli affari, si rimischiò, intrigò, fece de' profitti, accumulò dell'oro. Nulla curando il carattere sacerdotale di cui era rivestito, prese le armi, e partì per li confini onde opporsi con gli altri settarij all'Armata Austriaca: quivi si battè, si dibattè da disperato, e dopo lo scioglimento dell'armata pieno di rabbia tornò in Napoli. Essendo poi entrata l'armata Austriaca in questa Capitale, andò per qualche tempo ramingo per li luoghi vicini della sua patria, ed in fine scomparve dalla superficie del Regno, senzacchè la fama lo avesse annunziato come ricomparso in qualche altro sito del Globo»¹¹⁹.

¹¹⁶ Egli risulta svolgere la carica di sindaco ed ufficiale di stato civile rispettivamente per gli anni 1821-1822, 1835-1840 e 1847-1852 (anno del decesso). Cfr. ASAv, *Stato civile della Restaurazione, matrimoni*, Luogosano, anni 1821-1822-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1847-1848-1849-1850-1851-1852.

¹¹⁷ ASAv, *Catasto dell'Università della Terra di Mirabella*, 1748.

¹¹⁸ G. ZIGARELLI, *Elogio funebre di Pasquale De Bellis*, Napoli, 1868, pp.6-7.

¹¹⁹ *Decisioni della Gran Corte Speciale di Napoli, specialmente delegata da S.M.. Proferite contro dei rei contumaci, nella causa così detta dei rivoltosi di Monteforte*, Napoli, nella tipografia della società filomatica, 1823, pp. 9-10 e pp. 28-29. Risulta inoltre come due anni prima, in data 11 aprile 1821 Ferdinando I da Firenze prima di rientrare nel Regno «dispose l'arresto contro D.Lorenzo De Conciliis, D.Michele Morelli, D.Giuseppe Silvati, D.Luigi Minichini e D.Giuseppe Cappuccio colla promessa di ducati 1000 a chi gli avesse arrestati. Lo stesso venne ordinato pel ribelle Rossaroll». F. DE ANGELIS, *Storia del Regno di Napoli sotto la dinastia borbonica*, Tomo V, Napoli, presso la vedova di Migliaccio, 1832, p.168; C. PINTO, *SILVATI, Giuseppe* in *Dizionario Biografico degli Italiani – Volume 92* (2018) in www.treccani.it Sul fronte opposto, il contemporaneo Biagio Gamboa nella sua *Storia della rivoluzione di Napoli* fa riferimento a Giuseppe Cappuccio «liberal[e] conosciutissim[o]» tra coloro che in principato Ultra «si sono cooperati, e distinti nel cambiamento politico del nostro regno», sottolineando il ruolo di primo piano del sacerdote negli eventi rivoluzionari, a partire dalla strettissima collaborazione con Pepe e De Conciliis; per parte sua, Mariano D'Ayala annovera il canonico Cappuccio tra coloro che, all'indomani della caduta del regime

I capitoli matrimoniali tra Mariantonia Angrisani e Gaetano Cappuccio sono stipulati il 9 febbraio 1812¹²⁰. L'agiatezza della famiglia della sposa è testimoniata dalla natura della dote, esclusivamente in denaro (eccetto il corredo), ammontante a duemilatrecento ducati dei quali settecento da pagarsi prima della celebrazione religiosa e i rimanenti milletrecento in quattro rate annualmente dal 1814 al 1817; il valore del corredo è di trecento ducati. Significativo il vincolo secondo il quale «la sopradetta dote debbasi convertire in compra di beni immobili, la quale sarà inalienabile», probabilmente finalizzato a garantire una maggiore stabilità economica alla nuova famiglia nel corso del tempo prevenendo l'utilizzo del denaro dotale in beni mobili o di lusso. Particolarmente generosa in elargizioni a favore della coppia si mostra la famiglia Cappuccio, tanto da superare – in termine di valore assoluto – l'entità della dote stessa: il genitore dello sposo dona al figlio la quota disponibile dell'eredità mentre gli zii, Alessio, Pasquale e Giuseppe donano la metà della propria, il cui valore è stimato tremila ducati. Inoltre, sono stabilite condizioni particolarmente favorevoli per la sposa; Domenicantonio e i suoi fratelli mettono a disposizione per i coniugi «due stanze, una per uso di letto, e l'altra per anticamera nel Palazzo nuovo costruito sito in detta Comune di Mirabella Contrada Santo Sebastiano [...] senza che nessun altro ci possa entrare, ma che nella stessa non ci possano costruire focagne; ciò riguarda per la politudine e comodità di detta signorina Maria Antonia futura sposa»: è garantita anche la possibilità, qualora i futuri sposi preferissero vivere separatamente dal resto della famiglia, che essi possano risiedere in un'altra abitazione «acquistata dal sudetto signor Alessio [...] consistente in tre stanze soprane, e tre bassi» con il diritto a percepire una rendita annua di centoventi ducati. Cosa dunque si cela dietro le apparenze di un quadro quasi idilliaco – almeno per le aspirazioni materiali di una gentildonna di provincia e della sua famiglia – tale da determinare l'opposizione strenua di Mariantonia alle nozze? Per quale motivo un'alleanza familiare fondata sulla piena reciprocità sociale ed economica va in frantumi?

La causa, come si è detto, prende il via nel marzo 1813, quindi poco più di un anno dopo la stesura dei capitoli e la contrazione del matrimonio civile, il 20 febbraio 1812¹²¹; il 30 luglio il tribunale riconosce la legittimità dell'istanza di Mariantonia¹²²,

costituzionale, sarebbero stati assassinati da sicari regi. Cfr. B. GAMBOA, *Storia della rivoluzione di Napoli. Entrante il luglio 1820*, presso il Trani [1820?], pp. 10, 18, 59, 69; M. D'AYALA, *Vita del re di Napoli*, seconda edizione. Sulla edizione torinese del 1856, Napoli, stamperia de' fratelli De Angelis, 1860, p. 41.

Per altre notizie su Giuseppe Cappuccio si veda l'articolo di F. GENUA, «L'Abate 'liberale' Giuseppe Saverio Cappuccio» pubblicato su «La Fenice. Organo ufficiale dell'associazione Pro Loco La Fenice», Mirabella Eclano, 24 dicembre 2014 in www.prolocolafenice.it

¹²⁰ ASAv, *Protocolli notarili Sant'Angelo dei Lombardi*, notaio Crescenzo Di Stasio di Luogosano, 9 febbraio 1812.

¹²¹ Cit. nota 107.

¹²² La liceità della domanda di Mariantonia è motivata dal tribunale in seguito al riconoscimento della mancata convivenza tra i coniugi, a norma di legge. *Codice Napoleone*, cit., Titolo V *Del matrimonio*, Capo

chiedendole di produrre i testimoni¹²³: è significativo che il coniuge non prenda parte al giudizio, determinando quindi la mancanza di qualsiasi esposizione dei fatti alternativa a quella fornita dalla parte attrice¹²⁴.

In assenza dell'incartamento processuale è possibile ricostruire le dinamiche della crisi attraverso le narrative della sentenza, pronunciata il 29 luglio 1814¹²⁵.

Secondo la ricostruzione, Mariantonìa «dal primo istante in cui vide il Sig. Gaetano Cappuccio, dimostrò tutto l'abominio per il med.o [medesimo], perché le qualità fisiche non incontrarono il di lei gradimento», testimoniando il proprio ribrezzo non soltanto alla madre e al fratello Michele – ancora minorenni ma indicato, come si vedrà, protagonista di primo piano nello svolgersi degli eventi – e agli amici di famiglia ma perfino «ai zii dello sposo [...] per cui disgustati tanto i zii, che lo sposo istesso, si partirono via da Luogosano nel colmo della notte»; nonostante fosse stata in seguito ripetutamente maltrattata dalla madre e dal fratello «i quali procuravano vincere la di lei ostinazione ed estorquere [sic] il di lei consenso» la ragazza «si mostrò [...] vieppiù costante, sostenendo sempre che lo sposo non era di suo genio».

La tenace opposizione di Mariantonìa, associata all'insorgere della violenza fisica nei suoi confronti da parte dei familiari, assume una drammatica dimensione pubblica il giorno delle nozze, il 20 febbraio 1812. Mentre sindaco e cancelliere, «lo sposo coi di lui parenti, tutt'i congiunti della sposa ed altre persone» attendono in casa Angrisani la celebrazione del matrimonio, la ragazza «stava ritirata in una stanza e piangeva dirottamente. Allora fu che la madre dopo averle dato un morso al braccio cominciò a bastonarla con un legno, nell'atto che il fratello, avendo nelle mani un coltello sguainato la minacciava di morte. Indi amendue, cioè la madre e il fratello, urtandola con violenza la fecero uscir fuori alla stanza in cui era il Sindaco con tutti gli altri, ove interrogata per ben due volte dal Sindaco se voleva per marito il Sig. Gaetano Cappuccio, non rispose, ma finalmente interrogata per la terza volta, colle lagrime agli occhi, rivolgendosi alla madre, disse le seguenti parole: *Come volete voi*»¹²⁶; è interessante rilevare come nella descrizione del tragico evento non si faccia alcuna menzione dello zio di Mariantonìa, il sacerdote Angelantonio, la cui estraneità non deve essere tuttavia così netta dato che è lui, e non il giovane Michele, a rappresentare assieme alla madre gli interessi della ragazza alla stesura dei capitoli.

Il tribunale ritiene quindi evidente l'assenza del libero consenso di Mariantonìa sia perché «nei matrimoni il consenso deve prestarsi rispondendo direttamente all'Ufficiale dello Stato civile, rispondendo con prontezza e senza equivoci, e senza rimettere la propria volontà alla volontà ed all'arbitrio di altri» ma anche perché

IV *Delle domande per nullità di matrimonio*, «ART. 181. Nel caso del precedente articolo non è più ammissibile la domanda per nullità, se vi sia stata coabitazione continua per sei mesi dopo che lo sposo ha acquistato la sua piena libertà, ovvero dopo essere stato da lui riconosciuto l'errore».

¹²³ Cit. nota 107.

¹²⁴ ASAv, *Tribunale civile di prima istanza di principato Ulteriore*, Sentenze, 18 dicembre 1813.

¹²⁵ ASAv, *Tribunale civile di prima istanza di principato Ulteriore*, Sentenze, 30 luglio 1814.

¹²⁶ Sottolineato nel testo (mio corsivo).

«ammettendosi, che la stessa Sig.ra Angrisani colle parole anzidette avesse formato il di lei consenso, questo però non fu certamente libero, ma estorto, e quindi compete a lei tutto il diritto d'impugnare il matrimonio contratto». La strenua opposizione della ragazza è testimoniata inoltre dalla non seguita coabitazione e dall'assenza della celebrazione religiosa: dopo aver contratto il matrimonio ella infatti «restò a casa sua nell'atto che il Sig. Cappuccio si ritirò in patria; e che essendosi diverse volte portati in Luogosano i parenti dello stesso Sig. Cappuccio a premurare la rid.a [ridetta] Sig. Angrisani per la benedizione del Parroco, ella sempre si negò, dicendo che lo sposo non era di suo genio».

Il tribunale dichiara dunque nullo il matrimonio e condanna Gaetano Cappuccio alle spese di giudizio. L'atto di quietanza del 27 ottobre 1814¹²⁷ testimonia l'accettazione della sentenza da parte della famiglia Cappuccio e il raggiungimento di un accordo con gli Angrisani: Gaetano e Domenicantonio Cappuccio restituiscono ad Angelantonio Angrisani, zio e procuratore di Mariantonia, ancora residente in conservatorio, la porzione di dote erogata nella forma di gioielli e suppellettili.

La conclusione della vicenda con la 'vittoria' di Mariantonia lascia tuttavia aperti diversi interrogativi. Cosa celano le motivazioni addotte dalla ragazza e l'ambiguo atteggiamento della famiglia Cappuccio, dapprima generosa in elargizioni, quasi a voler blandire, esprimere somma gratitudine agli Angrisani, per poi rinunciare a qualsiasi tentativo di difesa in sede giudiziaria? Come reagiscono le due famiglie al colpo subito e quali nuove strategie elaborano? Per avanzare risposte si può rivelare utile indagare le dinamiche successive che vedono protagonisti gli ormai ex coniugi e le rispettive famiglie.

Attraverso l'esame delle fonti si scopre che meno di cinque anni più tardi Mariantonia contrae un nuovo matrimonio. Il 20 maggio 1817¹²⁸ sono stipulati in Luogosano i capitoli matrimoniali tra la ragazza – rappresentata questa volta non soltanto dalla madre e dallo zio ma anche dal fratello Michele – e don Luigi Polcaro «proprietario [...] sciolto dal vincolo militare»¹²⁹ di Montefalcione, accompagnato dal genitore Basilio e dal fratello sacerdote Domenico; le nozze sono celebrate lo stesso giorno dinanzi al sindaco di Luogosano¹³⁰. Non vi sono variazioni sostanziali nell'entità della dote, ammontante a duemila ducati da pagarsi in diverse rate; il valore del corredo è di quattrocento ducati, costituito da una lunga serie di mobilio, suppellettili e gioielli consegnati il giorno stesso del matrimonio; per contro, il genitore dello sposo assegna al figlio un «territorio seminativo» ubicato in Montefalcione di tredici moggi di estensione il cui valore ammonta ad 800 ducati

¹²⁷ ASAv, *Protocolli notarili Sant'Angelo dei Lombardi*, notaio Crescenzo Di Stasio, Luogosano, 27 ottobre 1814.

¹²⁸ ASAv, *Protocolli notarili Sant'Angelo dei Lombardi*, notaio Crescenzo Di Stasio, Luogosano, 20 maggio 1817.

¹²⁹ ASAv, *Stato civile della Restaurazione, matrimoni*, Luogosano, anno 1817, n. 3.

¹³⁰ *Ibidem*.

mentre il fratello Domenico «per esprimere col fatto il piacere che prova per lo progettato matrimonio» effettua una donazione di quattrocento ducati alla coppia: dunque una controdote consistente, sebbene non paragonabile a quella prevista dai Cappuccio. Dall'esame dello stato civile di Montefalcione risulta in data 12 agosto 1818 la nascita di un figlio della coppia, Giuseppantonio Polcaro¹³¹.

Per quel che concerne Gaetano Cappuccio, egli si sposerà altre due volte: nel 1817 con donna Mariantonia Nicolais di Mirabella (1792-1832)¹³² e sei mesi dopo la morte della moglie (defunta il 2 settembre 1832) con donna Maria Faustina Baratta nativa di Montemiletto (n.1810) e residente in Grottaminarda¹³³; da entrambi i matrimoni avrà numerosi figli¹³⁴. Appartenenza a famiglie borghesi e assenza della figura paterna – che nel caso di Faustina si manifesta in un certo disagio economico – sono elementi che accomunano le mogli di Gaetano Cappuccio a Mariantonia Angrisani, come anche la strategia della famiglia Cappuccio volta a garantire condizioni particolarmente favorevoli per la sposa.

I capitoli matrimoniali stipulati il 31 maggio 1817 con Mariantonia Nicolais¹³⁵ «del fu Dottor Don Francesco», assistita dalla madre donna Francesca Penta stabiliscono una dote del valore complessivo di duemilaquattrocentotrenta ducati: milleduecento in contanti di cui settecento pagati immediatamente e cinquecento un mese dopo la celebrazione, ottocentotrenta in beni immobili ovvero «li beni paterni consistenti in una parte del Palazzo di tre soprani, tre bassi e di una bottega» e due «territori», duecento in corredo, centoquaranta derivanti dall'eredità paterna ed altri sessantuno appartenenti alla stessa Mariantonia, la cui dote, se in termini assoluti risulta superiore di poco più di cento ducati di quella stabilita dalla famiglia Angrisani cinque anni prima, testimonia però la minore disponibilità di liquidità. La famiglia Cappuccio si mostra nuovamente generosa in elargizioni: le clausole sono le stesse dei precedenti capitoli – dono della disponibile da parte del genitore, della metà della propria eredità da parte degli zii e delle stanze nel palazzo di famiglia adibite per i coniugi – con la differenza che questa volta il valore dei beni donati dagli zii ammonta a quattromila ducati, mille in più rispetto al 1812.

Sedici anni più tardi, il 20 aprile 1833, sono stipulati in Grottaminarda i capitoli matrimoniali con Faustina Baratta¹³⁶ «del fu Don Gerardo», assistita dalla madre donna Anna Assanti. Faustina – peraltro di vent'anni più giovane dello sposo – allo

¹³¹ ASAv, *Stato civile della Restaurazione, nati*, Montefalcione, anno 1818, n. 28.

¹³² ASAv, *Stato civile della Restaurazione, morti*, Mirabella, anno 1832, n. 101; ASAv, *Stato civile della Restaurazione, matrimoni*, Mirabella, anno 1817, n. 17.

¹³³ ASAv, *Stato civile della Restaurazione, matrimoni*, Grottaminarda, anno 1833, n. 5.

¹³⁴ Dal matrimonio di Gaetano Cappuccio con Mariantonia Nicolais sopravvivono cinque figli. Cfr. Testamento di Mariantonia Nicolais, ASAv, *Protocolli notarili Ariano*, notaio Costantino Iannelli, Mirabella, 4 settembre 1832; dal matrimonio con Faustina Baratta nasce, tra gli altri, Domenicantonio (1834). ASAv, *Stato civile della Restaurazione, nati*, Mirabella, anno 1834, n. 27.

¹³⁵ ASAv, *Protocolli notarili Ariano*, notaio Costantino Iannelli, Mirabella, 31 maggio 1817.

¹³⁶ ASAv, *Protocolli notarili Ariano*, notaio Crescenzo De Simone, Grottaminarda, 20 aprile 1833.

scopo di compensare la mancanza di liquidità «dotando se stessa si costituisce in dote tutto ciò che l'è pervenuto e perverrà per parte paterna, averna, e collaterale del valore di circa ducati millecinquecento, consistenti in fondi rustici ed urbani, siti nel tenimento di Montemiletto e Torre Le Nocelle»; da parte sua la madre «dona alla di lei figlia [...] la somma di ducati centocinquanta» non in contanti, ma da computarsi su parte di uno dei fondi che la figlia porta in dote di pertinenza della madre (si tratta quindi della cessione del diritto sul fondo a favore della figlia in forma di donazione). Non è stabilito corredo. Gaetano Cappuccio dona alla sposa mille ducati in beni ovvero «in proprietà ed usufrutto da prelevarsi sul fondo rustico sito nel tenimento di Mirabella, luogo detto Monte San Vito dell'estensione di moggia tredici con due case rustiche».

* * *

Il presente caso – a differenza della vicenda Del Corpo-Bruni secondo l'interpretazione proposta in questa sede – rappresenta dunque una dinamica di messa in crisi delle strategie matrimoniali familiari 'dall'interno' per iniziativa di una giovane promessa sposa la quale, incurante degli ingenti benefici sociali ed economici derivanti dall'unione, solleva una questione afferente squisitamente alla sfera dell'emotività e della soggettività: la repulsione per non meglio precisate caratteristiche fisiche dello sposo.

Il progetto matrimoniale Angrisani-Cappuccio, espressione di una piena omogeneità socio-economica tra le famiglie, si viene a scontrare con la fortissima opposizione della diretta interessata, il cui diniego manda in pezzi un'alleanza ritenuta estremamente vantaggiosa dalla famiglia (madre, zio, fratello). Quanto addotto dalla ragazza, unitamente all'assenza di qualsiasi strategia difensiva intentata dalla controparte fanno sì che il tribunale dichiari nullo il matrimonio; le motivazioni addotte da Mariantonìa risultano credibili in quanto avvalorate dalla costanza della sua opposizione alle nozze anche a seguito del trasferimento presso il conservatorio avellinese prima dell'avvio stesso della causa, lontano quindi da eventuali pressioni da parte dei familiari: una dinamica opposta a quanto riscontrato per la giovane Angelarosa Del Corpo. Tuttavia ciò che appare interessante rilevare è come entrambe le famiglie Angrisani e Cappuccio mostrino una significativa resilienza di fronte al colpo rappresentato dall'irrompere di tale emergenza, riuscendo nuovamente a orientare in tempi relativamente brevi le dinamiche nella direzione più consona agli obiettivi preposti.


Nel caso di Mariantonìa, l'allontanamento da casa e la permanenza temporanea presso il conservatorio – con tutta probabilità per volere della stessa famiglia quale estremo tentativo per spingere la ragazza ad un ripensamento o forse per porre fine con discrezione ad un'unione impossibile – e, cinque anni più tardi, le nuove nozze con Luigi Polcaro rappresentano un sostanziale 'ritorno all'ordine' con la costruzione

di una nuova alleanza favorevole agli interessi familiari: in questo senso, non si può escludere che la mancata partecipazione di Gaetano Cappuccio alla causa possa essere frutto di una strategia concordata con la stessa famiglia Angrisani derivante dalla reciproca constatazione del fallimento del matrimonio e dalla volontà di intraprendere al più presto nuove e più fruttuose vie.

Gaetano Cappuccio, come si è detto contrarrà matrimonio altre due volte, prima con Mariantonia Nicolais e sedici anni più tardi con Faustina Baratta: elemento comune delle famiglie Angrisani, Nicolais e Baratta appare – oltre all'appartenenza al ceto borghese – l'assenza della figura paterna, dunque contesti familiari caratterizzati da una debolezza strutturale. Perché le strategie matrimoniali della famiglia Cappuccio sono rivolte verso questa tipologia familiare?

Se l'elemento economico ha un ruolo indubbiamente significativo, ciò che sembra premere maggiormente alla famiglia Cappuccio è quello di garantire una sicura discendenza al primogenito, forse messa a repentaglio dalla difficoltà di quest'ultimo a contrarre matrimonio, non si può escludere a causa di un difetto fisico esteriore particolarmente eclatante: ciò spiegherebbe da un lato la strenua opposizione alle nozze da parte di Mariantonia, dall'altro la particolare generosità che il padre e gli zii dello sposo mostrano nei confronti della sposa così come la loro attenzione rivolta verso soggetti 'deboli' o anche bisognosi di sostegno e 'sistemazione' (particolarmente evidente in questo senso il caso di Faustina Baratta). Si metterebbe così in luce una specifica strategia familiare matrimoniale volta ad identificare – pur sempre nell'ambito di ceti borghesi medio-alti – contesti familiari caratterizzati da difficoltà e debolezze strutturali, quindi maggiormente propense a suggellare un matrimonio giudicato forse problematico o difficilmente accettabile da altre famiglie. Altro aspetto che non si può fare a meno di sottolineare è l'atteggiamento di piena connivenza delle autorità civili di Luogosano in relazione ad una violazione della legge e delle procedure così eclatante come quella perpetrata dalla famiglia Angrisani a danno della giovane Mariantonia. Il sindaco e il cancelliere preposti alla celebrazione del matrimonio civile non sembrano tenere in alcun conto né danno segno di protesta di fronte alla violenza, ai maltrattamenti e alla conseguente – e peraltro dubbia – estorsione del consenso della ragazza, come sottolinea lo stesso tribunale, testimoniata dalla vaghezza della formula di assenso. Tale dinamica evidenzia, in forma simile a quanto rilevato nel caso Del Corpo-Bruni, la significativa mancanza di autonomia dell'esiguo ceto politico-amministrativo locale nei confronti di quelle forze che detengono il potere reale (ad esempio, una famiglia estremamente agiata e radicata nel territorio come gli Angrisani a Luogosano); ciò determina la trasformazione delle pratiche connesse con lo stato civile in nuovi potenti strumenti nelle mani di tali ceti per portare a termine le proprie strategie: evidentemente strumenti in questa circostanza non al servizio della cittadinanza ma dei potenti e delle loro pratiche arbitrarie.

Albero genealogico di Mariantonio Angrisani
Luogosano



3. «È indegno della vita colui che vilipende la paterna autorità e trasgredisce le leggi». Giovanni Copeta e Carolina Conte: interessi familiari e aspirazioni individuali a confronto

L'unico procedimento di nullità destinato ad interrompersi senza la pronuncia della sentenza finale è anche il solo che vede un giovane marito nelle vesti della parte attrice.

La causa è celebrata in gran parte dal Sacro Regio Consiglio protraendosi in seguito presso il neo istituito tribunale di prima istanza di Napoli sino al 1811, in piena età murattiana. Inestricabile intreccio tra interessi familiari e aspirazioni individuali, ruolo della dimensione sentimentale nella scelta del partner, riflessi del crescente divario tra natura contrattuale e sacramentale del matrimonio come esito del dettato legislativo sono alcuni degli elementi più significativi che traspaiono dalla vicenda; essa si rivela inoltre – analogamente ad alcune cause di separazione identificate – un'interessante strumento per evidenziare la presenza di elementi di continuità nelle strategie adoperate dai magistrati a cavallo della frattura rappresentata dalle riforme napoleoniche.

La causa prende il via il 5 dicembre 1805 quando la giovane Carolina Conte ricorre presso la Regia Udienza di Salerno affermando di essere stata abbandonata dal marito Giovanni Copeta a partire dal giugno di quell'anno dopo otto mesi di convivenza¹³⁷; per tale motivo la donna chiede che il marito faccia ritorno presso di lei ed eroghi i dovuti alimenti. Per tutta risposta, Giovanni fa istanza presso il Sacro Regio Consiglio adducendo la presenza di gravi impedimenti civili all'atto di contrazione in grado di inficiare l'esistenza del vincolo matrimoniale¹³⁸.

Giovanni Copeta, figlio primogenito ed unico maschio di Gerardo, «negoziante» ed «esattore del Regio Fisco»¹³⁹, appartiene ad una ricca famiglia borghese d'origine provinciale insediatasi in Salerno intorno alla metà del Settecento. Gerardo Copeta *senior*, appartenente all'élite cittadina di Campagna (principato Citeriore) ove nel 1763 occupa la carica di sindaco, acquista in Salerno (1759) dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie uno stabile con giardino, rimaneggiato ed ampliato nella maestosa forma nella quale tutt'oggi si presenta e noto appunto come Palazzo Copeta¹⁴⁰. La famiglia della madre di Giovanni, Carmela Torelli, è originaria di San Severino (principato Citeriore) e appare pienamente inserita negli ambienti togati napoletani:

¹³⁷ ASSa, *Regia Udienza provinciale*, busta 113, fascicolo 141, f. 14 e ss.

¹³⁸ Ivi, f. 1.

¹³⁹ Ivi, f. 89. Giovanni (n. 1782) ha tre sorelle: Rosa (n. 1783), Anna Maria (n. 1785) e Maria Francesca (n. 1787). Ivi, f. 202; ff. 58-60;

¹⁴⁰ G. RESCIGNO, *Salerno nel Settecento: famiglie e territorio*, Plectica Editrice, Salerno, 2005, cfr. pp. 85-86.

uno zio della donna, Pietrantonio Torelli nel 1779 è Presidente della Regia Camera della Sommaria¹⁴¹.

Gerardo *iunior*, padre di Giovanni, risulta possedere ai primi dell'Ottocento numerosi beni immobili e terrieri in Salerno e in altri luoghi della provincia, oltre alla «casa palazzata» ove risiede con la famiglia; egli è inoltre amministratore della dote della defunta moglie Carmela (tremila ducati) e gode di un cospicuo «maggiorasco» ereditato dal nonno paterno ammontante a diecimila ducati¹⁴². I continui spostamenti connessi all'esercizio della professione ne determinano talvolta la permanenza in Napoli, ove il figlio Giovanni risiede per «apprendere la giurisprudenza»¹⁴³; dinamica interessante, Gerardo è, almeno dal 1802, in stato di separazione – non è chiaro se giudiziaria o di fatto – dalla seconda moglie Gaetana Gentile, residente sino al decesso (aprile 1807) presso il Conservatorio delle Paparelle di Napoli¹⁴⁴.

Giovanni, studente in Napoli, ha conosciuto la coetanea Carolina Conte¹⁴⁵ plausibilmente attraverso la mediazione del genitore di lei, il notaio Gaetano, «dottor napoletano» e «onorato e irreprensibile Professore» di giurisprudenza¹⁴⁶.

Il 12 ottobre 1804 i due giovani convolano a nozze non come di consueto presso la propria parrocchia, bensì in Roma avvalendosi di procuratori¹⁴⁷ e appena due giorni dopo la stesura dei capitoli matrimoniali¹⁴⁸: un'unione dunque poco convenzionale nella sua formazione, caratterizzata dalla presenza di relazioni d'affetto e intimità tra gli sposi antecedenti l'unione¹⁴⁹ e da una significativa sperequazione economica a favore di Giovanni. I capitoli tradiscono una condizione di difficoltà economica da parte della famiglia Conte; è costituita una dote dal valore di cinquecento ducati, dei quali soltanto cento in contanti consegnati all'atto della stipula, altri centoventicinque da riscuotere presso due «Monti di maritaggio» e i restanti duecentosettantacinque da pagarsi nel corso di tre anni dalla celebrazione del matrimonio. La controdote appare a confronto ben più cospicua: Giovanni stabilisce l'usufrutto vitalizio per la moglie su tutti i propri beni. Dalla lettura dei capitoli colpisce l'assenza di qualsiasi menzione circa il ruolo del padre di Giovanni in relazione ad un evento così importante quale le nozze del figlio primogenito, in particolare nella costituzione del generoso *antefato* che, in ultima analisi, riguarda direttamente i propri beni, in quanto il giovane non dispone di propri.

¹⁴¹ASSa, Causa Copeta-Conte cit., f. 46. Cenni sul ruolo ricoperto dal Torelli sono presenti in D. BRACALE (a cura), *Allegazioni di Giuseppe Pasquale Cirillo distribuite in più tomi dall'avvocato Domenico Bracale*, Voll. I-XIV, Tomo Quinto, in Napoli, nella stamperia de' Fratelli di Paci, 1782, p. 289; p. 309.

¹⁴² Ivi, f. 46 e ss.

¹⁴³ Ivi, f. 54.

¹⁴⁴ Dal novembre 1802 Gerardo Copeta eroga dodici ducati mensili per il mantenimento della moglie in conservatorio. Ivi, f. 70; f. 122.

¹⁴⁵ Carolina Conte è nata nel 1782. Ivi, f. 201.

¹⁴⁶ Ivi, f. 118 e ss.

¹⁴⁷ Il matrimonio è celebrato presso la chiesa romana di Santa Maria in Via, ivi f. 14.

¹⁴⁸ Ivi, f. 178 e ss.

¹⁴⁹ Cfr. Capitolo III, paragrafo 3, 3.5.

Cosa si cela dunque dietro le modalità inconsuete che hanno determinato la formazione e la contrazione delle nozze? Cosa determina la repentina mutazione di sentimento da parte di Giovanni, il quale, dopo essere rientrato a Salerno «a causa del suo impiego per esigere li Fiscali [...] capricciosamente e senza appoggio alcuno abbandonò» la moglie¹⁵⁰?

È utile esaminare l'atteggiamento dei genitori. Se il padre di Carolina, come si è detto, svolge un ruolo essenziale nella costruzione delle nozze, così l'intervento di don Gerardo Copeta è focalizzato nel tentativo di dissoluzione, vero motore dell'intera vertenza giudiziaria. Non è chiaro quando sia insorta l'opposizione di don Gerardo alle nozze del figlio e se essa debba porsi in relazione con la sua piena contezza circa le clausole stabilite nei capitoli e con lo status economico della famiglia Conte – in questo caso la stipula sarebbe avvenuta a sua insaputa – o, al contrario, sia frutto di un successivo ripensamento; tali dinamiche dovrebbero essersi svolte plausibilmente nei mesi centrali del 1805, all'indomani del ritorno definitivo di Giovanni presso la casa paterna in Salerno¹⁵¹.

Indipendentemente dal momento e dalle cause immediate che hanno determinato l'insorgere della crisi, il decisivo intervento dei rispettivi padri, sebbene su fronti opposti, consente di valutare con cautela, anche in presenza di dinamiche di ordine affettivo tra i nubendi, l'entità effettiva degli spazi d'iniziativa individuale, tanto nella formazione del matrimonio quanto nel suo scioglimento, specie in presenza di interessi di ascesa sociale ed economica tenacemente perseguita dalle famiglie e che vedono nelle strategie matrimoniali uno dei mezzi più efficienti per il coronamento di tali obiettivi.

* * *

La prima sentenza del Sacro Regio Consiglio risale al 26 marzo 1806. Essa stabilisce l'erogazione di cinquanta ducati a favore di Carolina nel corso del processo¹⁵²; elemento significativo è l'assenza, come del resto in tutto il corso della causa, di qualsiasi iniziativa del tribunale atta a far luce sulle dinamiche che hanno portato alla formazione del matrimonio, ma al contrario si limita esclusivamente a disposizioni temporanee di carattere alimentare.

¹⁵⁰ Ivi, f. 15. In relazione agli esattori del fisco prima delle riforme napoleoniche, professione svolta da Giovanni e dal padre Gerardo, Lorenzo Giustiniani riferisce come «ogni provincia ha un Regio Percettore de' tributi, ma questi Percettori non sempre risiedono in quella stessa città, ove sta il Tribunale». Tuttavia, in Principato Citeriore la residenza del percettore coincide con quella della Regia Udienza: Salerno. L. GIUSTINIANI, *Dizionario geografico* cit., Vol. I, p. 144.

¹⁵¹ Nelle due lettere superstiti allegate agli atti indirizzate da Giovanni a Carolina (4-1-1804 e 28-12-1804) Giovanni riferisce del pieno sostegno del genitore e prima e dopo le nozze; non è possibile dire se si tratti di una costruzione del giovane o se l'assenso paterno sia genuino; tuttavia, in sede di giudizio, il contenuto delle lettere non appare essere messo in discussione da Gerardo. Per un esame delle lettere cfr. Capitolo III, paragrafo 3, 3.5.

¹⁵² Ivi, f. 26. Il pagamento risulta effettuato soltanto il 17 dicembre 1806. Ivi, f. 65.

In seguito ad una nuova richiesta alimentare di Carolina (28 giugno 1806), ancora in attesa dell'erogazione della somma stabilita dal tribunale, causa «le tergiversazioni di d.o [detto] D. Giovanni [...] quanto di D. Gerardo Copeta»¹⁵³, si fa vivo in prima persona lo stesso Gerardo. Egli, attraverso una memoria difensiva¹⁵⁴ delinea i punti cardine della propria strategia, primo tra tutti la possibilità di privare il figlio della propria eredità e del necessario per sostentarsi in quanto a suo dire reo di aver contratto il matrimonio senza il consenso paterno¹⁵⁵; una concezione che può essere mirabilmente sintetizzata dalla seguente considerazione: «è indegno della vita colui, che vilipende la paterna autorità, e trasgredisce le leggi»¹⁵⁶.

Se la minaccia incombente della diseredazione, quasi spada di Damocle pendente sul capo di Giovanni, sarebbe sufficiente a spiegare la totale acquiescenza del giovane alla volontà del genitore, non si può escludere che padre e figlio, sulla base di motivazioni ed interessi condivisi, stiano operando una sorta di gioco delle parti, ove le minacce e l'accusa di clandestinità del primo e l'enfasi posta sulla dinamica del raggirio del secondo siano entrambe finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo finale: ottenere lo scioglimento di un ambiguo matrimonio e la possibilità di costruire una nuova alleanza consona agli interessi e allo status socio-economico della famiglia. L'idea di un sostanziale accordo tra padre e figlio e di conseguenza la natura fittizia delle minacce di diseredazione è sollevata anche in dibattito da parte dell'avvocato di Carolina: «il di costui figlio D. Giovanni» afferma il legale «dovendo rappresentare in scena un personaggio contrario al Padre, giacchè figlio ora diredato, ed ora col timore di esserlo, ed a cui si devono negare anche gli alimenti, bisognava che Egli articolasse, e facesse delle prove di un calibro tutto differente da quello del Padre» e pertanto «deve fare impressione ad esso S. C. egli è che nell'atto, che il Padre, ed il figlio fingono di essere divisi in tal giudizio»¹⁵⁷.

Il tribunale mostra però di non tenere in particolare conto le asserzioni di Gerardo e, accogliendo quanto richiesto dalla controparte, stabilisce (23 agosto 1806)¹⁵⁸ la

¹⁵³ La domanda testimonia l'urgente bisogno di liquidità da parte di Carolina Conte. Essa prevede un assegno mensile da computarsi sulla base dell'entità dei beni di Giovanni Copeta, stabilire un conservatorio ove Carolina possa ritirarsi a spese dei Copeta e la possibilità di ritirare i 100 ducati 'congelati' presso il Monte di maritaggio. Cfr. f. 30 e ss.

¹⁵⁴ Ivi, f. 32 e ss.

¹⁵⁵ L'impedimento civile cui don Gerardo fa riferimento è la prammatica del 1771. «*Prammatica de' matrimoni contraendi da' figliuoli di famiglia*» secondo la quale «i figliuoli o in potestà o liberi non possono contrarre matrimonio senza l'espresso consenso dei padri o di quei che esercitano la patria potestà [...] Facendo altrimenti si possono diredare e le femmine privare delle doti [...]. Che se i maschi passati i trent'anni, e le femmine venticinque, contraggono le nozze con persone non infami, o ignominiose, ancorchè di disuguale condizione, non possono essere diredati». F. DE JORIO, *Introduzione allo studio delle prammatiche del Regno di Napoli*, Voll. I-III, Tomo II, Napoli, nella Stamperia simoniana, 1777, Titolo CXLV, *De' matrimoni contraendi da' figliuoli di famiglia*, p. 97. Si veda anche Capitolo III, nota 85.

¹⁵⁶ ASSa, causa Copeta-Conte cit., f. 31.

¹⁵⁷ Ivi, ff. 120-121.

¹⁵⁸ Ivi, f. 38.

verifica dell'entità delle doti materne di Giovanni per il calcolo degli alimenti oltre alla liberazione dei cento ducati del Monte richiesti da Carolina.

Nel novembre dello stesso anno, don Gerardo e il figlio Giovanni attraverso due distinte suppliche al Sovrano¹⁵⁹ rafforzano quanto espresso in precedenza attraverso l'introduzione di elementi nuovi.

Giovanni, mostrando piena adesione alla linea del genitore, afferma di essere stato circuito dal notaio Conte «il quale profittando della tenera età gli espose un mandato di procura per unirlo in matrimonio con una di lui figlia, chiamata Carolina» e dopo avergli estorto una procura e finanche «un falso consenso del padre» invia tutto in Roma, ben consapevole «che le Leggi del Regno gli erano di grande ostacolo»; il giovane sottolinea inoltre come le stesse modalità di contrazione del matrimonio per procura siano del tutto invalide sul piano civile in quanto gli atti sarebbero stati introdotti nel Paese «furtivamente» e sprovvisti del *regio exequatur*¹⁶⁰. Tali argomentazioni sono ribadite da Gerardo che, oltre a quanto asserito nella precedente memoria, fa trasparire quali siano le motivazioni profonde del suo sdegno, ossia la «disparità di natali e le scarse [...] fortune» della famiglia Conte e definisce inoltre tale matrimonio come un vero e proprio «attentato alle vostre sagre leggi»¹⁶¹, operando quindi lo spostamento della controversia dal piano privato e familiare (differenza di condizione sociale) alla sfera pubblica e istituzionale.

Nel marzo 1807, il tribunale autorizza Gerardo Copeta alla produzione dei testimoni. Questi ultimi, allo scopo di giustificare l'impossibilità per la famiglia di erogare gli alimenti, dichiarano che il Copeta verserebbe con la sua famiglia in uno «stato miserabile» a motivo di essergli mancato l'impiego di esattore delle imposte e di essere gravato da svariati debiti contratti nel corso degli anni¹⁶². Se don Gerardo in una nuova memoria¹⁶³ non manca di enfatizzare come il coltello dalla parte del manico nei confronti di Giovanni sia nelle sue mani – «un figlio, che ha sprezzata la patria potestà. Un figlio, che non ha saputo adempiere al suo dovere verso il padre, merita questo figlio invero tutta l'indignazione del padre»¹⁶⁴ – il giovane solleva ulteriormente la questione circa l'inesistenza del matrimonio in primo luogo sul piano

¹⁵⁹ Ivi, f. 54 e ss.

¹⁶⁰ Ivi, f. 55. Nel Regno di Napoli le giurisdizioni ecclesiastiche sono vincolate dal *regio exequatur* o *recipiatur*, il quale «prevedeva l'obbligo di ottenere l'assenso dell'autorità regia per tutti i provvedimenti che interessavano persone o beni del territorio del Regno». Le disposizioni relative ad *exequatur* e *recipiatur* in relazione ad atti ecclesiastici (es. bolle pontificie) sono regolamentate nel Regno di Napoli attraverso numerosi rescritti e prammatiche il cui scopo è disciplinare le rispettive prerogative tra Chiesa e Stato in un'ottica di progressiva espansione della giurisdizione regia in ambiti tradizionalmente considerati di esclusiva pertinenza ecclesiastica (si pensi al crescente processo di definizione del matrimonio in termini di contratto). Cfr. M. STOCCHI, *Il capitolo vaticano e le 'Ecclesiae Subiectae' nel Medioevo. I cataloghi dei secoli XIII-XIV*, Città del Vaticano, Edizioni Capitolo Vaticano, 2010, p. III; V. GILBERTI, *Polizia ecclesiastica del Regno delle Due Sicilie*, Napoli, 1845, presso Francesco Azzolino, pp. 183-186.

¹⁶¹ ASSa, causa Copeta-Conte cit., f. 57.

¹⁶² Ivi, f. 79 e ss.

¹⁶³ Ivi, f. 111 e ss.

¹⁶⁴ Ivi, f. 112.

civile¹⁶⁵ «a motivo di non essersi preventivamente chiesto dalla sovranità il permesso di ricorrere in Roma» e altresì sul piano canonico perchè celebrato senza il permesso del proprio parroco e con le pubblicazioni affisse in «aliena parrocchia»¹⁶⁶.

Totalmente differente la versione fornita da Carolina Conte¹⁶⁷, la quale attraverso il proprio avvocato ribadisce la piena legalità del matrimonio e la sua conformità alle leggi civili e canoniche, il libero consenso di Giovanni – comprovato tra l'altro anche dai sentimenti d'amore e dalla premura per il disbrigo delle pratiche espressi nelle lettere di pugno del giovane allegare agli atti¹⁶⁸ – l'insussistenza circa la necessità dell'*exequatur* in presenza del *recipiatur*¹⁶⁹; è sottolineato inoltre, ribaltando quanto asserito dai testimoni, la condizione tutt'altro che misera¹⁷⁰ di Gerardo Copeta: in questa prospettiva, si afferma che il padre ha il dovere di alimentare il figlio e che lo stesso Giovanni gode del pieno diritto sui cospicui beni dotali materni¹⁷¹. Infine, in relazione alle accuse di disparità di condizione sociale nei confronti della famiglia Conte così come alle altre «continue maldicenze» di don Gerardo, l'avvocato di Carolina ribatte affermando che il Copeta in realtà «altro non è, che un semplice negoziante, vantaggiato dalla fortuna»¹⁷². In conseguenza quindi dello stato «commodo» e «dovizioso» di Giovanni, l'avvocato afferma che Carolina sia tenuta a ricevere un assegnamento annuo non inferiore ai seicento ducati¹⁷³.

Nel luglio 1807 il tribunale stabilisce l'erogazione di una somma molto più tenue di quella richiesta dalla parte convenuta: cinque ducati mensili a favore di Carolina da computarsi dall'avvio della causa per un totale di cinquanta ducati oltre a quelli precedentemente erogati¹⁷⁴.

Le vicende successive, coprenti un arco di ben quattro anni, fanno riferimento esclusivamente a diatribe relative alle modalità di corresponsione degli alimenti¹⁷⁵,

¹⁶⁵ Ivi, f. 115 e ss.

¹⁶⁶ Ivi, f. 116.

¹⁶⁷ Ivi, f. 118 e ss.

¹⁶⁸ Le lettere saranno esaminate nel quinto paragrafo.

¹⁶⁹ L'*exequatur* riguarderebbe in quest'ottica solo quei provvedimenti pontifici da eseguirsi nel Regno ma non un contratto di matrimonio «già eseguito e che doveva ratificarsi, come si ratificò in questo Regno, e [...] si fece dalla Real Camera scienter prudenter, e si vede firmato da due rispettabili magistrati, quanto si è l' Ecc.mo e Con.re [consigliere] Segretario di Stato Cianciulli, allora Avvocato fiscale della Real Corona, e 'l degniss.mo Caporuota Marchese Mascarò». Il richiamo all'autorità del Cianciulli nell'ottica del patrocinatore di Carolina Conte dovrebbe quindi fugare qualsiasi dubbio. Ivi, ff. 121-122.

¹⁷⁰ A detta dell'avvocato di Carolina Conte il patrimonio di Gerardo Copeta ammonterebbe ad un totale di 40.000 ducati tra beni immobili (tra cui il valore della dote della prima moglie Carmela Torelli e del maggiorasco stimato a 20.400 ducati). Ivi, cfr. ff. 121-123.

¹⁷¹ Ivi, f. 122.

¹⁷² Ivi, ff. 120-121.

¹⁷³ Ivi, f. 123.

¹⁷⁴ Ivi, f. 129; f. 139 e ss.

¹⁷⁵ Tali vertenze raggiungono il culmine con l'istanza del 20 luglio 1808 con la quale Gerardo Copeta chiede di essere esentato dal pagamento degli alimenti in quanto Carolina Conte «asserendosi moglie» del figlio Giovanni «non portò in dote, né sotto nome di dote [...] cosa alcuna» ed inoltre perché gli mancherebbero le risorse necessarie per sostenere la famiglia. Ivi, f. 193 e ss. Il S.R.C. con sentenza del 2 settembre 1808,

mentre, dato significativo, la validità del matrimonio non è più sollevata da padre e figlio Copeta né è oggetto di valutazione da parte della corte: una strategia quindi di temporeggiamento, probabilmente finalizzata a favorire la riconciliazione e che soprattutto non subisce mutamenti di sorta a seguito della transizione dal Sacro Regio Consiglio al nuovo Tribunale di prima istanza di Napoli cui la causa è attribuita nel gennaio 1809¹⁷⁶.

Qui la vertenza si perpetuerà ancora sino al 1811¹⁷⁷, rimanendo «pendente la decisione della causa»¹⁷⁸: la documentazione riferisce di una Carolina Conte che lamenta di non ricevere adeguatamente gli alimenti e di versare in condizione di povertà presso il conservatorio ove si è ritirata mentre non vi è alcun accenno circa la possibilità di ricongiungimento dei coniugi¹⁷⁹.

sulla base di una nuova istanza di Carolina, stabilisce al contrario il pagamento di altri 60 ducati a suo favore «in causam declarandam». Ivi, f. 210.

¹⁷⁶ Ivi, f. 216.

¹⁷⁷ L'ultimo atto è datato 7 gennaio 1811. Ivi, f. 225.

¹⁷⁸ Ivi, f. 224.

¹⁷⁹ Ivi, f. 220 e ss.; ff. 222-223.

CAPITOLO VI

Violenza, avversione, composizione. Alle radici della ‘separazione dei corpi’

1. «*Non fidandosi di più tollerare le sevizie del suo consorte*». Armida Buonomo e il declino di una famiglia ‘giacobina’

La vicenda che vede protagonista Armida Buonomo si presenta come una sorta di sintesi delle molteplici dinamiche caratterizzanti le cause di separazione: il dissidio coniugale che sfocia in violenza; il ruolo esercitato da motivazioni di ordine economico nell’economia del conflitto; il tradimento e l’onore ferito; la reclusione in conservatorio e le vertenze alimentari precedute da modalità di separazione extragiudiziale; la presenza di figli minorenni. Inoltre, questa causa evidenzia più delle altre le strategie di temporeggiamento e mediazione operate dai magistrati che qui raggiungono infine il risultato sperato: la formale ricomposizione tra i coniugi, sanzionata dalla pronuncia della sentenza finale.

La «gentildonna» Armida (1781-1841)¹, figlia del «legale» Giuseppe Buonomo (1762-1812)², appartiene ad una famiglia che da almeno un secolo coniuga la pratica della professione con il possesso terriero in Padula, centro agricolo del Vallo di Diano celebre per il «gran monistero de’P.P. Certosini»³.

Il primo ad apparire è Michelangelo Buonomo, notaio dal 1702 al 1743 cui subentra il figlio Gioacchino, notaio dal 1756 al 1792⁴. Per questa seconda generazione si riscontrano, in forma anche maggiore, quelle dinamiche rilevate per le altre famiglie di ceto civile prese in esame; dei quattro fratelli di Gioacchino ben tre risultano sacerdoti (Matteo, Niccolò e Giovanni) ed uno celibe, don Gerardo⁵ mentre delle sorelle una soltanto è sposata e due sono nubili⁶.

¹ ASSa, *Stato civile della restaurazione*, comune di Caggiano, *morti*, anno 1841, n. 84.

² Figlio del notaio Gioacchino e di Luigia La Maina. ASSa, *Stato civile napoleonico*, comune di Padula, *morti*, anno 1812, n. 133. Giuseppe Buonomo risulta al momento della morte vedovo di Irene La Sala. Per la professione cfr. ASSa, *Fondo Protocolli Notarili distretto di Sala Consilina*, II Versamento, notaio Rocco Camera, Padula, 16 gennaio 1811 («Don Giuseppe Buonomo d’anni cinquanta, di professione legale»).

³ L. GIUSTINIANI, *Dizionario geografico*, cit., Tomo VII, p. 203.

⁴ Cfr. ASSa, *Fondo Protocolli Notarili distretto di Sala Consilina*, II Versamento.

⁵ ASSa, *Fondo Protocolli notarili, distretto di Sala Consilina*, II Versamento, notaio Crescenzo La Galla, 17 maggio 1771; ASSa, *Fondo Protocolli notarili, distretto di Sala Consilina*, II Versamento, notaio Crescenzo La Galla, 23 ottobre 1769.

⁶ Donna Rosa Buonomo sposata con Flaminio Vinciprova. Le sorelle nubili sono donna Lucrezia e donna Angela. ASSa, *Fondo Protocolli notarili, distretto di Sala Consilina*, II Versamento, notaio Gioacchino Buonomo, 3 febbraio 1763; ASSa, *Fondo Protocolli notarili, distretto di Sala Consilina*, II Versamento, notaio Gioacchino Buonomo, 31 settembre 1758.

Orgoglio dell'identità familiare e intangibilità del patrimonio nel tempo attraverso primogeniture e fedecommissi sono alcuni degli elementi più significativi che emergono dall'analisi delle ultime volontà tanto di don Gerardo (1769) che del sacerdote Matteo (1771). Gerardo stabilisce uno «strettissimo fidecommesso» sull'intera eredità finalizzato alla preservazione del patrimonio nella sua integrità attraverso la linea maschile della famiglia: «non possano [i beni] venderli, alienarsi, ed in qualsivoglia maniera obligarsi, ma sempre, ed in ogni futuro tempo quelli conservarsi in familia, e succedano in essi li figli mascoli di d.o [detto] Mag.co [Magnifico] N. [Notaio] Giachino, e mascoli de' mascoli, ed in mancanza le femine» (1769). Gli fa eco due anni dopo Matteo stabilendo ulteriori precisazioni, ovvero la clausola di co-residenza per i fratelli quale condizione necessaria per disporre dell'eredità: «con patto che [i fratelli] debbiano stare uniti, e godere unitam.te [unitamente] d.o [detto] usufrutto, ed in caso volesse alcuno di loro separarsi e fare vita solitaria, allora d.o usufrutto se lo debbia godere solam.te [solamente] il d.o D. Giachino vita sua durante».

La famiglia provvede inoltre, attraverso accorte politiche matrimoniali, alla costruzione di solide alleanze basate sulla piena reciprocità economica e sociale.

Donna Silvia Buonomo, figlia di Gioacchino, sposa nel 1774 il «dottor» Rinaldo Netti, appartenente ad un'agiata famiglia della borghesia locale. Gioacchino e i fratelli Matteo, Niccolò e Giovanni costituiscono a favore di Silvia una dote di notevole valore da cui tuttavia traspare la non immediata disponibilità di eccessiva liquidità da parte della famiglia: il valore complessivo ammonta a milleduecento ducati, di cui cento in «panni ed oro», trecento corrispondenti ad un «territorio», trecento in contanti e i restanti cinquecento in contanti da erogarsi entro il termine di cinque anni dalla contrazione del matrimonio; per contro, i fratelli e le sorelle di Rinaldo – rispettivamente due sacerdoti e due «vergini in capillis» – stabiliscono in donazione ai figli nascituri della coppia l'intera loro quota sui beni ereditari⁷. La posizione contrattuale di Silvia Buonomo appare ancor più forte se si considera una donazione «irrevocabile tra vivi» effettuata a suo favore due anni prima (1772) dallo zio Flaminio Vinciprova «per contemplazione del matrim.o che Deo dante dovrà celebrarsi tra essa, ed il Dr. D. Rinaldo Netti» costituita dalla totalità del patrimonio, cui lo zio si riserva l'usufrutto «vita sua durante»: una «casa palaziata» di sedici stanze e altre due abitazioni, un «giardino» e inoltre molteplici beni terrieri, tutti ubicati in Padula⁸.

Un aspetto significativo che caratterizza i Buonomo nell'ultimo scorcio di Settecento è la partecipazione politica; la famiglia riveste un ruolo di rilievo nei moti 'giacobini' del 1799, complice anche la parentela con i Netti. Giuseppe Buonomo, presente da

⁷ ASSa, *Fondo Protocolli notarili, distretto di Sala Consilina*, II Versamento, notaio Crescenzo La Galla, Padula, 11-9-1774.

⁸ ASSa, *Fondo Protocolli notarili, distretto di Sala Consilina*, II Versamento, notaio Crescenzo La Galla, Padula, 11 settembre 1772.

tempo nelle istituzioni dell'*universitas*⁹, diviene membro di spicco della nuova municipalità costituitasi ai primi di febbraio all'indomani dell'insurrezione repubblicana¹⁰; egli è zio del ventiquattrenne Ettore Netti – caduto in seguito negli scontri con gli insorti sanfedisti nella vicina Sanza – «il più attivo ed energico tra i 'democratizzatori' padulesi [...] che ebbe le funzioni di Commissario governativo per Padula e paesi vicini»¹¹; dopo essere stato piantato l'Albero ad opera degli armati guidati dal giovane repubblicano nell'area contigua alle Certosa, «tra grida di 'Mora il tiranno! Viva la libertà!' si ballò a suon di tamburo intorno all'albero, dandone l'esempio donna Silvia Buonomo, madre del Commissario Netti»¹².

A seguito di questi eventi, la presidenza della municipalità è assunta dall'arciprete Francesco Netti, zio paterno di Ettore, il quale in questa veste provvede all'arresto dei monaci della Certosa e alla sua occupazione, ove si insedia con i membri della sua famiglia e di Giuseppe Buonomo¹³: dunque una rete familiare forte ed influente, in grado di assumere, nel quadro del generale processo di dissoluzione dell'ordine costituito, la guida del movimento repubblicano locale. La restaurazione si rivela però altrettanto rapida; la natura ristretta del sistema elettorale della municipalità e l'occupazione delle cariche pubbliche da parte di questi ed altri esponenti del ceto civile, desiderosi da tempo di affermare il proprio potere e consolidare i propri interessi nella sostanziale esclusione dei bisogni delle masse popolari¹⁴ infiamma antichi rancori che esplodono in rivolta: entro la fine di febbraio, molto prima dell'arrivo dell'Armata di Ruffo, in tutti i paesi del Vallo di Diano risulta ripristinato il vecchio ordine¹⁵. All'indomani della restaurazione, gli ex 'giacobini' padulesi sono colpiti da tutta una serie di pene tra cui il sequestro temporaneo dei beni comminato a Giuseppe, a Silvia, al loro genitore Gioacchino e all'arciprete Francesco Netti; non è prevista però nei confronti di questi ultimi alcuna pena detentiva¹⁶.

⁹ Nei primi anni '90 egli risulta aver esercitato «l'Ufficio di Capoeletto» dell'Universitas di Padula. Cfr. ASSa, *Fondo Protocolli Notarili distretto di Sala Consilina*, II Versamento, notaio Niccolò Di Lisa, 20 gennaio 1793.

¹⁰ I. GALLO, *La rivoluzione del 1799 a Padula* in I. GALLO (a cura), *La rivoluzione del 1799 in Provincia di Salerno: nuove acquisizioni e nuove prospettive*. Atti del convegno di studi del 22 ottobre 1799, Società salernitana di Storia Patria, Laveglia editore, 2000, p. 106. Giuseppe Buonomo, in qualità di «municipe eletto del Popolo» risulta protagonista delle principali vicende caratterizzanti la breve fase repubblicana di Padula: partecipa all'erezione dell'Albero, all'occupazione della Certosa e all'arresto dei monaci, organizza i movimenti delle truppe e mantiene contatti epistolari con le autorità repubblicane in Napoli per informarle dell'avanzata realista e fa richiesta per ottenere l'invio di truppe ausiliarie e armamenti nel momento di maggiore pericolo (caduta delle limitrofe Sanza e Montesano nelle mani degli insorgenti). L. CASSESE, *Giacobini e realisti nel Vallo di Diano* in L. CASSESE, *Scritti di storia meridionali*, (a cura di A. Cestaro e P. Laveglia), P. Laveglia Editore, Salerno, 1970, p.134.

¹¹I. GALLO, *La rivoluzione del 1799* cit., pp. 106-107.

¹² Ivi, p. 107.

¹³ L. CASSESE, *Giacobini e realisti nel Vallo di Diano* cit., p. 76.

¹⁴ Ivi, p. 80.

¹⁵ I. GALLO, *La rivoluzione del 1799* cit., p. 108.

¹⁶ L. CASSESE, *Giacobini e realisti nel Vallo di Diano*, cit., p. 138; pp. 151-152.

A quanto ammonta dunque l'entità del patrimonio immobile di Giuseppe Buonomo in età napoleonica? Risultano dodici beni terrieri quali vigne, uliveti, querceti, castagneti, territori «seminativi» oltre ad un «trappeto» e due abitazioni, di cui una «rurale»¹⁷.

Tuttavia sembrano acuirsi i segnali di un certo disagio economico, manifesto sin dai primi anni Novanta del secolo passato. Nel 1811 il Buonomo risulta debitore di settecentocinque ducati nei confronti del compaesano don Giuseppe Moscarella. Una somma consistente, frutto degli interessi maturati sull'originale prestito di cinquecentodieci ducati che il defunto don Cesare Moscarella, zio del creditore, aveva erogato in favore dello stesso don Giuseppe nel lontano 1793: il legale, non essendo riuscito a saldare il gravoso debito nel corso degli anni e in assenza di liquidità disponibile, è costretto a vendere al creditore tutta una serie di proprietà terriere con patto di retrovendita entro i due anni successivi (tre giardini ad oliveto, una vigna con casa rurale e un territorio seminativo) il cui valore ammonta alla cifra del debito stesso¹⁸; una condizione dunque di difficoltà economica da parte di Giuseppe Buonomo ai primi dell'Ottocento, testimoniata inoltre da una certa frequenza nella vendita di beni terrieri¹⁹.

Dinamiche quali la scarsità di liquidità disponibile, cui fa peraltro da contrappeso il prestigio familiare, si manifestano nello stesso periodo anche nel ramo Netti-Buonomo quando nel 1807, la figlia di Rinaldo e Silvia, Mariangiola Netti contrae matrimonio con Michele Vecchio, figlio del «Magnifico» Francesco. La dote pattuita ammonta a mille ducati, dei quali soltanto quattrocento in denaro (da erogarsi nel corso di sei anni) mentre i restanti seicento appaiono costituiti oltre che dal corredo

¹⁷ La rendita totale dei beni è stimata al valore di lire 64.76. ASSa, *Catasto Provvisorio*, Comune di Padula.

¹⁸ ASSa, *Fondo Protocolli Notarili distretto di Sala Consilina*, II Versamento, notaio Rocco Camera, Padula, 13 settembre 1811. Dall'esame della documentazione catastale, le proprietà risultano in possesso degli eredi di Giuseppe Buonomo, testimonianza dell'attuazione della retrovendita. Per quanto riguarda la figura di don Cesare Moscarella, considerando i soli anni 1792 e 1793 (anno in cui Giuseppe Buonomo diviene suo creditore), egli risulta effettuare intensivamente acquisti di beni immobili (case e terre) con patto di retrovendita, dinamica che potrebbe essere spia dell'esercizio di una sistematica attività di prestito di denaro (usura). Ad esempio, ASSa, *Fondo Protocolli Notarili distretto di Sala Consilina*, II Versamento, notaio Nicolò Di Lisa, Padula, 1 novembre 1792; ASSa, *Fondo Protocolli Notarili distretto di Sala Consilina*, II Versamento, notaio Nicolò Di Lisa, Padula, 11 novembre 1792; ASSa, *Fondo Protocolli Notarili distretto di Sala Consilina*, II Versamento, notaio Nicolò Di Lisa, Padula, 21 dicembre 1792; ASSa, *Fondo Protocolli Notarili distretto di Sala Consilina*, II Versamento, notaio Nicolò Di Lisa, Padula, 28 gennaio 1793; ASSa, *Fondo Protocolli Notarili distretto di Sala Consilina*, II Versamento, notaio Nicolò Di Lisa, Padula, 24 febbraio 1793; ASSa, *Fondo Protocolli Notarili distretto di Sala Consilina*, II Versamento, notaio Nicolò Di Lisa, Padula, 17 dicembre 1793.

¹⁹ Nel 1802 Giuseppe Buonomo vende allo speciale Aniello De Ciutiis una «terra seminaria» per la somma di cento ducati. ASSa, *Fondo Protocolli Notarili distretto di Sala Consilina*, II Versamento, notaio Crescenzo Sarli, Padula, 13 dicembre 1802; nel 1807 vende a Vincenzo Lopardi «due comprensori di terra seminaria» per la somma di seicentododici ducati. ASSa, *Fondo Protocolli Notarili distretto di Sala Consilina*, II Versamento, notaio Crescenzo Sarli, Padula, 25 novembre 1807; nel 1811 vende un «territorio» ad Antonio Giordano per la somma di duecento ducati che lo aveva già acquisito nel 1803 con patto di retrovendita. ASSa, *Fondo Protocolli Notarili distretto di Sala Consilina*, II Versamento, notaio Rocco Camera, Padula, 9 giugno 1811.

(cento ducati) da una «tenuta [...] di Territorio seminatorio» che la famiglia aliena per la dote; per contro il genitore dello sposo, a causa del «sommo suo piacere, ed a contemplazione del matrimonio istesso» effettua una donazione in beni immobili alla nuova coppia e ai loro futuri discendenti dal valore di quattromila ducati, sopravanzando in tal modo l'entità della dote stessa²⁰.

* * *

Quanto le dinamiche appena accennate hanno influito sulla vicenda matrimoniale di Armida Buonomo e don Michele Oliva (1765-1830)²¹, «possidente» di Caggiano e «uno de' primi facoltosi del distretto»²²?

Sul piano economico appare evidente una vistosa sperequazione tra le due famiglie; la ricchezza di don Michele appare basata su un patrimonio fondiario e immobiliare estremamente vasto – oltre trenta tra vigne, oliveti e territori seminativi cui si aggiungono dieci unità immobiliari di differente entità – la cui rendita stimata è di gran lunga superiore a quella della famiglia Buonomo; di analogo tenore l'entità patrimoniale dei fratelli, don Alessandro e don Gioacchino²³. In assenza di documentazione relativa al matrimonio è necessario affidarsi a quanto traspare dalle fonti giudiziarie.

Nel novembre del 1812 – appena un mese dopo la morte di Giuseppe Buonomo – Armida afferma presso il tribunale di essere stata cacciata di casa dal marito Michele causa la di lui «avarizia», con il pretesto che il defunto genitore non le aveva assegnato alcuna dote; la donna chiede pertanto che le sia erogata una congrua pensione alimentare per il proprio sostentamento e per il «figlio infante»²⁴. Dall'istanza di Armida è possibile cogliere alcuni elementi significativi: la motivazione del dissidio con il marito sarebbe di ordine squisitamente economico e avrebbe come punto di frizione un 'vizio' originario insito nel matrimonio stesso, ovvero la mancanza di dote all'atto di contrazione.

Cosa implica questa condizione in una prospettiva legale? Secondo la normativa del *Codice*, in assenza di dote o di formale convenzione di separazione dei beni, i coniugi ricadono sotto il regime della comunione, la cui amministrazione spetta al marito;

²⁰ ASSa, *Fondo Protocolli Notarili distretto di Sala Consilina*, II Versamento, notaio Crescenzo Sarli, Padula, 13 gennaio 1807.

²¹ ASSa, *Stato civile della restaurazione*, comune di Caggiano, morti, anno 1830, n. 86.

²² ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1813, 30 gennaio.

²³ La rendita dei beni di Michele Oliva ammonta a 339.93 lire. ASSa, *Catasto Provvisorio*, Comune di Caggiano. In relazione ad Alessandro Oliva, appare documentato un suo coinvolgimento nei moti repubblicani del 1799 a Pertosa ove partecipa all'erezione dell'Albero e, come Giuseppe Buonomo, ricopre la carica di «municipe eletto dal popolo». L. CASSESE, *Giacobini e realisti nel Vallo di Diano*, cit., p. 138.

²⁴ Cfr. nota 22. Si tratta di Gerardo Oliva, nato in Padula il 18 aprile 1812. ASSa, *Stato civile napoleonico*, comune di Padula, nati, anno 1812, n. 65.

esso determina, tra l'altro, l'eredità di tutti i debiti mobiliari contratti prima del matrimonio o gravanti sulla stessa eredità e la possibilità per i creditori di rivalersi sui beni della comunione, salvo il rifiuto dell'eredità²⁵.

È possibile a questo punto avanzare l'ipotesi che l'espulsione di Armida dal tetto coniugale da parte di Michele dopo la morte del suocero sia da collegarsi alla scoperta di possibili debiti gravanti sul patrimonio di quest'ultimo e alla relativa scarsità dell'asse ereditario della moglie? Ciò si collegherebbe con la condizione di disagio economico della famiglia Buonomo delineata nelle pagine precedenti – e come si vedrà, ancor più evidente dalle vicende processuali – e allo stesso tempo getterebbe luce su alcune delle possibili dinamiche alla base del matrimonio. Da parte di Michele Oliva il vantaggio di sposare Armida, quale unica erede del ramo primogenito di una prestigiosa famiglia del ceto civile locale; da parte di Giuseppe Buonomo la possibilità di far confluire i propri beni nell'alveo di una famiglia ben più facoltosa in grado di porre rimedio alle difficoltà e allo stesso tempo garantire alla figlia stabilità sociale e sicurezza economica.

Tornando alla causa, il tribunale il 30 gennaio 1813 rileva come Armida versi da oltre due mesi in uno stato di grave indigenza, priva di latte con un figlio in fasce e bisognosa quindi con urgenza di una nutrice: senza gli idonei alimenti, affermano i giudici, madre e bambino rischiano di «perir dalla fame e dal freddo». La corte, riconoscendo la condizione di separazione di fatto tra i coniugi, non impone a don Michele di accogliere la moglie ma, al contrario, ordina al marito il pagamento provvisorio di centocinquanta ducati «a beneficio della stessa [...] e del comune figlio» mentre rinvia l'erogazione di una somma mensile alla valutazione delle rendite dell'uomo, accertata «la di costui ripugnanza di riceversi in casa la sua moglie»²⁶. Tuttavia, in seguito all'opposizione di don Michele a quanto disposto, il tribunale fa cadere la richiesta alimentare di Armida e tenta la via del ricongiungimento, imponendo all'uomo di accogliere «in sua casa la moglie [...] ed il di lui figlio, con trattarla decentemente, e prestarle tutto il bisognevole» e operando quindi un ribaltamento delle disposizioni della prima sentenza: i magistrati motivano la propria decisione sulla valutazione per la quale non sussiste alcuna base legale tale da consentire alla «moglie [di] restar divisa da suo marito, ed esser costui obbligato a prestare alla moglie da lontano assegnamenti mensili»²⁷.

La causa non termina qui. Ben tre anni dopo, il 21 gennaio 1815 Armida, dal «Conservatorio dei S.S. G.P. [Giovanni e Paolo]» di Salerno ove si è ritirata con l'autorizzazione del tribunale, fa questa volta formale istanza di separazione «non fidandosi di più tollerare le sevizie del suo consorte, non che l'attacco del medesimo

²⁵ *Codice Napoleone*, cit., Libro III, Titolo V, *Del contratto di matrimonio e dei diritti rispettivi degli sposi*, Capo I, *Disposizioni generali*, artt. 1392-1393; Capo II, *Del regime della comunione*, artt. 1409-1420; art. 1421.

²⁶ Cfr. nota 22.

²⁷ ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1813.

con una sua concubina»²⁸. Cosa è accaduto tra i due coniugi nel corso dei tre anni precedenti?

Dalla sentenza del 25 gennaio 1815²⁹ si rileva che la convivenza auspicata dal tribunale è stata di breve durata; sin dal dicembre 1813 i coniugi sono giunti ad una convenzione privata (separazione di fatto) secondo la quale il marito si impegna a corrispondere alla moglie, residente presso la casa paterna di Padula, quaranta ducati di alimenti. E' con tutta probabilità la mancata tenuta dell'accordo a determinare il ritorno dei coniugi nelle aule di tribunale. L'anno seguente (16 dicembre 1814) presso il giudice di pace di Caggiano – al quale Armida espone «le sevizie e i maltrattamenti che disse di ricevere continuamente dal di lei marito» – che riconosce il valore legale della convenzione e imponendo tuttavia al marito l'erogazione di una somma più consistente, novanta ducati per la moglie e i due figli³⁰. Michele Oliva impugna tale sentenza presso il tribunale di prima istanza. La corte salernitana nel pronunciarsi su tale domanda afferma la nullità della convenzione privata in quanto «lesiva dell'ordine pubblico e del buon costume»; «la separazione» affermano i giudici, non è un'opzione cui i coniugi possono ricorrere a loro discrezione ma «è riguardata come una pubblica disgrazia, come un colpo diretto contro la dignità del matrimonio e de' costumi e per conseguenza non possono le parti convenirla ed aprir la porta al capriccio ed all'incostanza con rompere i vincoli della famiglia e col confonderli. Ne' casi estremi che la legge ha considerati ella ha provveduto al rimedio»: il tribunale quindi accoglie la domanda di don Michele e afferma che peraltro se «al coniuge infelice la credenza religiosa non ammette divorzio, può [lo stesso] ben dimandare la separazione dei Corpi»³¹.

A seguito dell'istanza di separazione di Armida, il tribunale il 10 febbraio stabilisce l'erogazione da parte del marito nel corso del giudizio di dodici ducati mensili e di rifornirla di abiti e suppellettili «corrispondenti alla di lei condizione»³² e il 14 aprile avvia la fase istruttoria del processo, invitando le parti a produrre le prove e i testimoni necessari per valutare la veridicità dei fatti addotti³³; tuttavia la vicenda vede un nuovo, decisivo colpo di scena. Proprio nel momento in cui la causa sembra entrare nel vivo, i coniugi, con tutta probabilità grazie alla mediazione del tribunale, giungono il 26 luglio ad una convenzione di riconciliazione con la quale si obbligano «per la comune pace e quiete»: in conseguenza di ciò, il tribunale in data 9 agosto

²⁸ ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1815, 10 febbraio.

²⁹ ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1815, 25 gennaio.

³⁰ Il secondo figlio della coppia è Giuseppe Oliva, nato in Padula il 23 febbraio 1814. In ASSa, *Stato civile napoleonico*, comune di Padula, *nati*, anno 1814, n. 269.

³¹ Per un'analisi dell'interpretazione della normativa da parte dei magistrati salernitani cfr. Capitolo III, paragrafo 3, 3.2.

³² Cfr. nota 28.

³³ ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1815, 14 aprile.

riconosce il pieno valore legale al nuovo accordo tra i coniugi e abroga l'intera azione giudiziaria³⁴.

³⁴ ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, foglio d'udienza, anno 1815, 9 agosto. Armida Buonomo risulta deceduta in Caggiano in data 25 agosto 1841 ed è definita «vedova del fu don Michele Oliva e madre di Don Giuseppe Oliva superstite», testimonianza del suo definitivo ritorno presso il marito.

Albero genealogico di Armida Buonomo
Padula

Michelangelo
notaio a Padula
dal 1702 al 1743

Donna Angela *Don* Matteo *Don* Niccolò *Don* Giovanni *Magnifico* Gioacchino ~ Edvigia La Maina *Donna* Lucrezia *Donna* Rosa ~ Flaminio Vinciprova Gerardo
sacerdote *sacerdote* *sacerdote* *sacerdote* *notaio a Padula* *dal 1756 al 1792*

Irene La Sala ~ Giuseppe

(1761-1812)
legale ed eletto municipe nel
1799

Silvia ~ Dott. Rinaldo Netti

gentildonna *agente del principe di Ischitella*

Michele Oliva ~
(1766-1731)
possidente
di Caggiano

Armida
gentildonna
(1781-1841)

Ettore
(1775-1799)
esponente repubblicano
ucciso nell'Insorgenza

Mariangiola ~ Michele Vecchio

2. «Sfornito dei requisiti di buon conjuge e di onesto padre di famiglia». Lucrezia De Vivo e Carmine Perillo: separazione e figli minori

Se la causa Buonomo-Oliva incarna, nell'integrità del suo svolgimento, uno dei maggiori successi delle strategie dilatorie e conciliatorie operate dai magistrati campani, la presente vicenda all'esatto opposto, rappresenta l'eccezione che conferma la regola: una causa di separazione che si conclude in tempi brevi con l'accoglimento della domanda e dove le dinamiche della violenza domestica e dell'onore familiare si intrecciano con la complessa problematica relativa all'affido e all'educazione dei figli minori.

Parte attrice è Lucrezia De Vivo, «proprietaria» di Grottaminarda in principato Ulteriore, la quale cita in giudizio il marito Carmine Perillo, anch'egli «proprietario» dello stesso comune, il 9 marzo 1812³⁵. L'avvio della vertenza può farsi risalire a due mesi prima quando lo zio di Lucrezia, Donato De Vivo, facendo le veci della nipote, ricorre con una supplica al ministro della giustizia nella quale espone «i maltrattamenti, e sevizie» adoperati dal Perillo nei confronti della consorte «per essersi dato in braccio ad una donna di male affare in una maniera molto scandalosa»: la richiesta non si limita soltanto all'ottenimento della separazione ma anche all'affido di madre e figlio³⁶ a favore della famiglia d'origine «a motivo di allontanarsi dai cattivi esempj e provvederli di un corrispondente assegnamento».

La fase immediatamente anteriore alla causa evidenzia dunque la presenza di una dinamica significativa, ovvero l'avvio dell'iniziativa non direttamente da parte di Lucrezia ma dalla sua famiglia nella persona dello zio. Egli interviene nelle vicende coniugali della nipote facendosi latore di un'istanza che, muovendo dalla volontà della donna di sfuggire alla violenze del coniuge e prendersi cura del figlio minore, tradisce preoccupazioni di ordine ad un tempo sociale e morale. Tutelare l'onore di Lucrezia e del figlio dall'onta dello scandalo significa, in ultima analisi, far sì che il prestigio e la condizione sociale della stessa famiglia d'origine e dei suoi discendenti non vengano irreparabilmente compromessi dalla torbida condotta del marito di lei; non si può inoltre trascurare una concreta ed immediata motivazione di carattere economico: ottenere l'affido del figlio significa per la famiglia De Vivo anche la possibilità di vedere riconosciuto il diritto per Lucrezia a percepire un cospicuo assegno alimentare.

Per portare dunque a termine l'obiettivo più complesso, ovvero la sottrazione del figlio alla tutela del padre, è necessario enfatizzare in sede giudiziaria l'indegnità di Carmine Perillo nel duplice ruolo di marito e genitore: il *Codice* infatti stabilisce che

³⁵ ASAv, Tribunale civile di prima istanza di principato Ulteriore, Sentenze, settembre 1812.

³⁶ Come si vedrà a breve, si tratta di un solo figlio, il minore Pietrantonio Perillo.

in caso di separazione o divorzio l'affido e la cura dei figli è di norma competenza del padre³⁷.

La domanda è inoltrata al presidente del tribunale di prima istanza di principato Ulteriore al quale Lucrezia espone in dettaglio «tutte le sevizie e maltrattamenti avea sofferti a causa della criminosa corrispondenza che d.o [detto] Perillo ebbe pria con Maria Di Blasi e poscia con Anna Fasulo che una volta rinvenne nella casa comune»; la piena conferma delle accuse di Lucrezia – il reiterato adulterio commesso dal marito presso il tetto coniugale – da parte di ben «quarantadue testimoni all' uopo esaminati» (25 maggio 1812), espressione della notorietà dello scandalo e allo stesso tempo conferma della sordida condotta del Perillo, testimoniata dal reiterato adulterio nel tempo con due differenti concubine, spinge il tribunale a concedere a Lucrezia in tempi brevi «la separazione di corpo e di beni» (6 luglio), mancando tuttavia di pronunciarsi su un punto, come si è detto, centrale per la famiglia De Vivo, la posizione del figlio minore, rimasto frattanto presso il tetto paterno e lontano dalla madre.

Lucrezia dunque meno di venti giorni dopo (25 luglio) attraverso una nuova istanza chiede che le venga affidata «l'educazione dell'ultimo figlio chiamato Pietrantonio», un bambino di quattro anni, «ritrovandosi gli altri due, uno nel seminario di Ariano e l'altra nel monistero di San Giorgio» e che sia disposta l'erogazione di una pensione alimentare per sé e il figlio «in corrispondenza delle rendite di Perillo»: a questo scopo la donna fa effettuare un rilievo circa le rendite derivanti dai ragguardevoli beni terrieri posseduti dalla famiglia Perillo.

Il patrimonio ammonta a trecentosettantacinque ducati di rendita annua in produzione di grano mentre quella «proveniente da' fondi che coltiva a conto proprio essa famiglia» ammonta a ottocentoventotto ducati; la famiglia possiede inoltre «industrie di pecore e giumente [...] le pecore avanzano il num.o [numero] di cento e le giumente di razza sono al num.o diciotto» la cui rendita è di duecento ducati annui. Infine, i Perillo dispongono di un ricco «Monte di multiplico» (diecimila ducati) istituito nel lontano 1751 da Carmine Perillo *senior* con un beneficio sulle rendite dei beni acquistati con il denaro dello stesso Monte a favore dei primogeniti maschi del figlio Leonardo, padre di Carmine *iunior*: Lucrezia conclude perciò di avere tutto il diritto di chiedere gli alimenti al marito anche perché «l'istruzione completa nel giudizio di separazione dà una gran pruova d'immoralità a Perillo».

Il marito, che non ha opposto alcuna obiezione alla domanda di separazione, adesso, probabilmente anche nel crescente timore di essere costretto a sborsare una notevole somma oltre a vedersi sottratto l'erede, rompe il silenzio (29 agosto) «sostenendo che il vantaggio dei figli gli importava viemeglio l'affidarsi a sé, che alla madre: che due

³⁷ *Codice Napoleone* cit., Libro I, Titolo VI, Capo II, Sezione II, «ART.262 La cura provvisionale dei figli, pendente la lite del divorzio, rimarrà presso il marito attore o convenuto, a meno che non venga altrimenti ordinato dal tribunale sulla istanza o della madre, o della famiglia, o del Regio Procuratore, per il vantaggio maggiore dei figli».

figli di già erano in educazione, il terzo era in casa ove oltre d'esservi un germano canonico, vi fa chiamare un altro prete per educare lo stesso» e, in un'indiretta ammissione delle proprie responsabilità afferma «che i fatti risultanti dal processo [...] non erano da portarsi alla causa dei figli, che avea un oggetto nuovo, e differente»; per quel che concerne la richiesta alimentare, l'uomo oppone un netto rifiuto in quanto a suo dire la moglie dispone già delle sostanze per potersi alimentare qualora avesse provveduto alla divisione dell'eredità paterna, «per cui non era obbligato a darcelo [l'assegnamento]».

Il tribunale (28 settembre) dunque esamina le due differenti problematiche poste dall'istanza di Lucrezia, ovvero l'affido del figlio come conseguenza della riconosciuta immoralità del coniuge e la possibilità in determinate circostanze di percepire gli alimenti anche dopo la pronuncia della separazione: «la domanda della Sig.a Lucrezia De Vivo è ammissibile e ben giustificata riguardo all'educazione e cura chiesta dell'ultimo suo figlio Pietrantonio di età c.a [circa] anni quattro?» cioè tale domanda «è da considerarsi come una conseguenza della separazione ottenuta o una novella azione?» e la «prestazione alimentare corrispondente agli averi del suo marito [...] è non contraddetto per lo mantenimento dell'attrice e del suo figliuolo?» cioè «è da assegnarsi una pensione alimentare al coniuge attore di già separato?».

I giudici affermano che, sulla base delle prove «le più luminose» e delle testimonianze ascoltate durante il processo «restò il collegio tra l'altro persuaso e convinto dell'immoralità e cattiva indole del convenuto; che non poté esitare a considerarlo sfornito dei requisiti di buon conjuge e di onesto padre di famiglia e conseguentemente poter essere autore di sinistri risultati per la morale della prole sottoposta alla sua educazione» e che quindi «tenendo di mira il vantaggio de' figli così caro alla legge [...] non siavi punto bisogno d'istruire nuove pruove» in merito alla richiesta di Lucrezia.

Il tribunale dunque, sulla scorta di quanto rilevato nel corso della causa di separazione, considera Carmine Perillo del tutto inadeguato all'esercizio dei doveri di padre così come di marito e per contro, identifica in Lucrezia (e di riflesso nella sua famiglia) una sicura garanzia morale ed affettiva per la serena formazione del bambino; pertanto «ordina che il Sig.r Carmine Perillo consegnerà alla Sig.a Lucrezia De Vivo sua moglie il figlio fanciullo Pietrantonio [...] per dimorare ed essere allevato presso della stessa, fino a che giunga all'età di sette anni compiti, nel qual tempo potrà passare ad essere educato in un collegio pari alla sua condizione» e condanna il coniuge all'erogazione di venti ducati mensili a favore di moglie e figlio. Se la battaglia per l'affido si conclude con la vittoria di Lucrezia, la contesa alimentare vede ancora degli strascichi che sembrano testimoniare come la principale preoccupazione dei Perillo nella vertenza sia limitata specificamente al piano economico. La donna, meno di un mese dopo (24 ottobre)³⁸ è citata in giudizio

³⁸ ASAv, *Tribunale civile di prima istanza di principato Ulteriore*, Sentenze, novembre 1812.

questa volta dal canonico Gennaro Perillo, fratello del marito, il quale si oppone al pignoramento effettuato da Lucrezia di cento tomoli di grano appartenenti alla famiglia Perillo e allo stesso marito Carmine «per crediti che ella rappresentava contro del medesimo. Avverso di questo pignoramento l'attore si oppose, essendo la proprietà di queste per terza parte di sua pertinenza [...] per la coabitazione dei tre fratelli Carmine, Tommaso e Gennaro».

Ciò che appare un tentativo operato dalla famiglia Perillo – questa volta attraverso l'iniziativa del canonico Gennaro – finalizzato al sabotaggio dell'erogazione alimentare si rivela però vano; il tribunale attraverso una sentenza (24 novembre) «considerando che l'opponente, non avendo fatto altro che giustificare di essere in comunione de' beni coi due suoi fratelli» rigetta l'istanza e condanna lo stesso canonico Perillo alle spese del giudizio.

3. «*La potestà maritale differisce poco dalla paterna*» La moglie, il marito e l'amante: l'incerto confine tra violenza e 'correzione'

Violenze, sevizie e tradimenti a danno delle mogli rappresentano il *leitmotiv* delle cause di separazione sinora esaminate; in questo senso, la vertenza tra Anna Maria Manganiello e Paolo De Mizio (n. 1783), calzolaio di Montesarchio³⁹ (principato Ulteriore), è quella dove maggiormente si evince l'indirizzo interpretativo in senso restrittivo della più ampia tra le cause determinate, quella relativa agli «eccessi, sevizie e ingiurie gravi» e, allo stesso tempo, l'unica che vede come plausibile scintilla d'avvio il tradimento della moglie. Il respingimento della domanda mette in luce inoltre come la presenza di pur differenti modalità di maltrattamento non sia garanzia per l'ottenimento della separazione, ma che le disposizioni del *Codice*, nella forma di principi generali, consentono ai magistrati ampio margine di azione nell'adeguare tali principi alle specificità di ogni singola situazione e nel portare a compimento gli obiettivi preposti⁴⁰: anche in questo caso, la preservazione dell'unità coniugale, indipendentemente dalle ragioni alla base del dissidio.

La coppia, come nei casi Buonomo-Oliva e De Vivo-Perillo, risulta avere all'avvio della causa un figlio minore, Antonio Pasquale (n. 1810)⁴¹. In data 3 agosto 1814⁴² il tribunale di prima istanza si pronuncia nel merito della domanda⁴³ attraverso la quale Anna Maria aveva chiesto la separazione a causa delle «sevizie e maltrattamenti gravi ricevuti dal marito»; la donna chiede inoltre che venga stabilita una nuova residenza provvisoria, segno che il tribunale ha in precedenza deliberato circa il domicilio temporaneo nel corso del giudizio.

Il tribunale, agendo con grande cautela, rigetta come ambigua la domanda di Anna Maria relativa al cambio di residenza: «non essendosi dimostrato [...] che il luogo [...] destinato all'attrice sia mal sicuro, e che anche quivi venga maltrattata dal marito, il che è poco verisimile a credersi, non può il magistrato senz'accerto di questa circostanza determinarsi a provvederla di altra abitazione». Inoltre, in relazione al tema centrale, la corte afferma che le sole asserzioni della donna non sono sufficienti a dimostrare che il marito abbia effettivamente operato violenze nei suoi confronti, autorizzando quindi la stessa a ricorrere alla prova testimoniale, l'unica in grado di verificare l'entità di «tutt'i maltrattamenti, sevizie ed ingiurie gravi ricevute dal predetto suo marito, coll' indicazione del tempo, e luogo, della

³⁹ La professione e la data di nascita di Paolo De Mizio si rilevano dall'atto di nascita della figlia Patrizia (24-3-1809), deceduta meno di nove mesi dopo (13-12-1809). ASBn, *Stato civile napoleonico*, comune di Montesarchio, *nati*, anno 1809, n. 47; ASBn, *Stato civile napoleonico*, comune di Montesarchio, *morti*, anno 1809, n. 111.

⁴⁰ Cfr. Capitolo I, paragrafo 2.

⁴¹ ASBn, *Stato civile napoleonico*, comune di Montesarchio, *nati*, anno 1810, n. 58.

⁴² ASAv, *Tribunale civile di prima istanza di principato Ulteriore*, Sentenze, anno 1814, 3 agosto.

⁴³ Il foglio d'udienza relativo alla domanda di separazione non risulta presente agli atti, pertanto non è possibile stabilire la data d'avvio della causa.

causa, della scienza, e di tutte le altre circostanze che converranno al scoprimento de' fatti allegati»; frattanto, come di consueto, il marito è condannato all' erogazione degli alimenti, dieci lire mensili nel corso del giudizio. Da questa prima sentenza si evidenzia dunque un nodo fondamentale nelle cause di separazione motivate dalla violenza maritale, il problema della prova e quindi della tipologia e del peso da attribuire alle testimonianze; un punto di difficile soluzione, considerata la natura prettamente privata del dissidio coniugale ed in particolare dell'esercizio dei maltrattamenti e delle violenze: da qui la necessità di fare ricorso a vicini, parenti ed amici la cui affidabilità – si pensi ad esempio alla causa di nullità Del Corpo-Bruni – può tuttavia lasciare ampio spazio a dubbi ed incertezze⁴⁴.

Il marito nel gennaio dell'anno seguente (1815) impugna la sentenza non per replicare alle accuse di maltrattamento a suo carico, ma bensì per accusare la moglie di adulterio⁴⁵. Anche in questo caso, come nella precedente istanza di Anna Maria, torna di nuovo la diatriba relativa al domicilio provvisorio, sebbene in una prospettiva del tutto diversa; il marito chiede l'intervento del tribunale «per farla [la moglie] sloggiare dalla casa dell'adultero Sig. Francesco De Blasio, destinandole altra abitazione sicura, assumendo ch'egli l'avea inutilmente richiamata a' propri doveri»: da questa versione dunque traspare l'idea che Anna Maria abbia in realtà abbandonato il tetto coniugale per andare a convivere con il giovane amante⁴⁶. In assenza di ulteriori dati, è plausibile ipotizzare che i maltrattamenti di Paolo – qui presentati nella forma di semplici ammonimenti – possano derivare dalla scoperta di una relazione illecita della moglie, a detta del marito, ancora in atto al tempo della causa; tuttavia, i magistrati non appaiono particolarmente interessati al chiarimento di tali dinamiche in quanto l'orientamento di fondo della loro azione è ristabilire senza ulteriori ritardi, in un contesto di convivenza maggiormente favorevole, la convivenza tra i coniugi. In quest'ottica è possibile comprendere la sbrigativa dichiarazione di non ammissibilità delle opposizioni di Paolo: «non v'ha giudizio di adulterio istituito nelle forme, sì perché l'assertiva del De Mizio è sfornita di pruova».

⁴⁴ Il problema della prova (selezione dei testimoni, valutazione delle testimonianze) rappresenta anche presso i tribunali ecclesiastici di antico regime un punto decisivo nelle cause di separazione. Marco Cavina sottolinea come «il principale problema pratico della malmaritata in tribunale era quello di produrre prove convincenti e adeguate delle sevizie». Qualora «le prove addotte risultavano adeguate, con un primo provvedimento interlocutorio il giudice ordinava la collocazione della donna in luogo sicuro, imponendo alimenti e cauzioni al marito. Tale separazione poteva diventare definitiva con la sentenza finale, nella quale si imponeva la restituzione della moglie al marito ovvero la separazione di letto e di mensa [...]. Se la causa terminava con una sentenza di restituzione della donna, eventualmente fuori casa, al marito, poteva così porsi qualche problema di tutela della sua incolumità a fronte delle possibili rivalse del marito». M. CAVINA, *Sotto lo stesso tetto* cit., p. 121; p. 124.

⁴⁵ ASAv, *Tribunale civile di prima istanza di principato Ulteriore*, Sentenze, aprile 1815.

⁴⁶ Dall' esame dello stato civile risulta in Montesarchio un Francesco Di Blasio, contadino, il quale contrae matrimonio con la ventunenne Teresa Lombardo nel 1809: all'epoca dei fatti dovrebbe avere intorno ai ventotto anni. ASBn, *Stato civile napoleonico*, comune di Montesarchio, *matrimoni*, anno 1809, n. 2.

Per quel che concerne la domanda di separazione di Anna Maria, il tribunale afferma che l'entità dei maltrattamenti «non sono tali che possono mettersi tra la classe delle sevizie. Si accennano ferite senz'altro se ne trovi conservata la descrizione e la qualità colla pruova generica: non vi sono testimoni oculari che videro il marito esserne stato l'autore e tutti depongono saperlo per bocca della moglie: trattasi di brighe tra coniugi avvenute due o tre anni addietro senza sapersene indicare il tempo preciso. L'insulto che si asserisce fuori la porta della chiesa circa un anno prima dell'esame, anche è sfornito di quel carattere di gravità ed atrocità che possa dar causa ad una separazione personale». Se i magistrati riconoscono che siano state effettivamente esercitate determinate forme di violenza (fisica e verbale) da parte di Paolo su Anna Maria, essi ritengono tali episodi espressione ordinaria delle dinamiche di vita coniugale – comuni «brighe» quotidiane appunto – che non possono in alcun modo considerarsi nei termini della causa determinata prevista dal *Codice*: ne consegue che «non sono punibili le ingiurie, ed offese del marito fatte alla moglie quando non sono atroci», come, a detta dei magistrati, è il caso in questione. Ciò significa dunque riconoscere una soglia di violenza ammissibile che il marito può legittimamente esercitare nei confronti della moglie in determinate circostanze (violenza correttiva)⁴⁷, come mostra il testo di una circolare del «Procurator Generale della Corte Suprema» del 3 agosto 1812 citata dai magistrati avellinesi: «la legge» si afferma «non considera per delitti i movimenti di sdegno e le vie di fatto tra' coniugi: che la potestà maritale differisce poco dalla paterna, come l'obbedienza che deve la moglie al marito si accosta molto alla sommissione filiale» per cui «ripugnerebbe al buon senso dar loro [a tali delitti] il carattere di eccessi, sevizie ed ingiurie gravi, a segno di dar luogo a dimanda di divorzio o separazione».

Sulla base il tribunale rigetta l'istanza di Anna Maria e «ordina in conseguenza che il detto De Mizio sia esonerato dalla prestazione alimentare di lire dieci al mese e che la sud.a [suddetta] Manganiello si ritiri in casa del marito, il quale sarà tenuto di riceverla, alimentarla e ben trattarla».

⁴⁷ In relazione al 'diritto di correzione' riconosciuto dai mariti nei confronti delle mogli a partire dal medioevo cfr. M. CAVINA, *Sotto lo stesso tetto*, cit., cfr. pp. 3-49. Per quanto riguarda la disciplina in materia in età napoleonica Marco Cavina afferma che «nei codici napoleonici poco ci si curava dei problemi della violenza domestica, facendoli rientrare – quanto ai loro effetti – nel diritto penale comune e considerandoli, fors'anche un problema già superato dallo stesso Antico Regime». Ne consegue quindi una forte responsabilizzazione del magistrato in materia. Ivi, p. 167. Riferimenti alla correzione maritale quale «esercizio di un diritto-dovere finalizzato ad evitare l'insorgere o il perdurare di cattivi costumi da parte della donna» cfr. D. QUAGLIONI, *'Divortium a diversitate mentium'*, cit., pp. 112-115.

EPILOGO

«*Richiedevano i nostri costumi e le opinioni dell'universale più stretto il matrimonio*». Persistenze e trasformazioni: un bilancio

Portici, 13 giugno 1815. Ferdinando IV di Borbone, tornato da pochi giorni nel Regno di Napoli dopo nove anni di rifugio siciliano, ha un colloquio con l'arcivescovo della capitale Luigi Ruffo Scilla; il diarista De Nicola sintetizza in questi termini le preoccupazioni del porporato, anch'egli appena rientrato nella sua sede dopo il lungo esilio in Francia: «Codice e religione non potevano stare insieme»¹. Non c'è dunque altro tempo da perdere, tanto è impellente la necessità di spazzare via una volta per tutte i punti cardine della normativa matrimoniale napoleonica, retaggio della Rivoluzione.

L'episodio evidenzia ancora una volta come le problematiche connesse con il matrimonio civile e la possibilità del suo scioglimento, abbiano assunto un peso tutt'altro che marginale nel turbinio rivoluzionario e napoleonico: esse hanno suscitato dibattiti, aspri scontri, lacerazioni, tanto all'interno delle élite culturali e religiose quanto ai massimi livelli politici.

In Francia la questione del divorzio, presente da tempo nelle riflessioni dei maggiori esponenti illuministi, entra nel dibattito politico all'indomani della Rivoluzione e si concretizza nella legge del 20 settembre 1792, un provvedimento a tutti gli effetti innovativo e rivoluzionario: l'idea è quella di un divorzio inteso quale complemento del matrimonio e che preveda parità e reciprocità di diritti tra i coniugi all'interno di un iter processuale sostanzialmente agevole. Questo divorzio ampio e permissivo, influenzato in maniera decisiva dalle proposte del giurista Hennet e del poliedrico intellettuale Linguet, non manca d'incontrare una decisa opposizione anche in ambito intellettuale elevato, come testimoniato ad esempio dal pamphlet anti-divorzista di Madame Necker: un aspetto originale dello scritto è rappresentato dal fatto che l'autrice si richiama a quegli stessi principi di matrice illuminista adottati dagli autori favorevoli al divorzio – felicità coniugale, libertà individuale, virtù sociali, educazione della prole – questa volta per tentare di dimostrare la pericolosità del nuovo istituto².

Il divorzio introdotto nel 1804 dal *Codice Napoleone* si muove in direzione opposta ed è espressione del mutato contesto politico e dei riferimenti ideologici.

L'idea è quella di un 'ritorno all'ordine' dopo l'instabilità della fase precedente e la volontà di ristrutturare la famiglia imperniandola sulla figura centrale del padre-marito quale base sociale del regime napoleonico e nel quadro di un generale disciplinamento dei costumi. L'istituto divorzista incredibilmente sopravvive a questo

¹ C. DE NICOLA, *Diario napoletano* cit., Volume III, p. 17.

² Cfr. Capitolo I, paragrafo 1.

passaggio ma in una forma del tutto differente; esso vede un netto restringimento delle motivazioni, una significativa sperequazione dei diritti tra i coniugi quale espressione dei mutati equilibri matrimoniali e soprattutto non è più un istituto giuridico rivoluzionario, benefico alla società, ma, al contrario, è considerato un evento negativo caratterizzato da un iter processuale complesso. Dunque, usando le parole del giurista Treilhard, un ‘male minore’ finalizzato a combattere un ‘male maggiore’ che non deve in alcun modo intaccare la stabilità del matrimonio, della famiglia e quindi dell’ordine sociale. I risvolti socio-familiari di questa trasformazione sono rappresentati dal drastico calo delle istanze di divorzio nei maggiori centri urbani francesi tra il 1804 e il 1816 a confronto del decennio precedente, segno che il divorzio non è più considerato come un’opzione agevole nell’ambito dei ceti urbani borghesi che ne sono stati i maggiori beneficiari negli anni rivoluzionari, ma ha assunto i contorni di fenomeno elitario, un istituto cui fare ricorso soltanto in caso di grave ed effettiva necessità³.

Nel contesto italiano la tematica divorzista, già presente nel dibattito illuminista, trova nel triennio repubblicano una parziale introduzione soltanto in alcune aree della Penisola: il Piemonte e, per breve tempo, la Repubblica Romana. Se nei cinque mesi di vita della Repubblica Napoletana non vi è alcun cenno al tema nel dibattito politico, completamente differente è il contesto della Cisalpina (poi Italiana). Qui il divorzio è oggetto di una pubblicistica varia e dai tratti originali – pensiamo ad esempio alla serrata critica del restrittivo divorzio napoleonico da parte di Melchiorre Gioia – ed è al centro di alcuni significativi progetti di legge che tuttavia non giungono a termine. Ciò è da imputarsi non soltanto alla diffusa opposizione al nuovo istituto, ma anche all’atteggiamento sostanzialmente prudente delle élite politiche locali che, conscie della forza e del radicamento della Chiesa nel tessuto sociale italiano, cercano di evitare la frattura che un tema spinoso come il divorzio avrebbe inevitabilmente provocato: il divorzio in Italia sarà imposto in maniera uniforme soltanto attraverso la forza di un potere esterno, quello napoleonico, per poi dissolversi rapidamente sotto i colpi della Restaurazione e non farvi più ritorno sino agli anni Settanta del Novecento⁴.

Tornando a quel fatidico 13 giugno 1815, Ferdinando IV attraverso un decreto – il secondo da quando si è stabilito a Portici – provvede all’abolizione del divorzio⁵ mentre due altri decreti promulgati nelle settimane seguenti demoliscono alle fondamenta la natura laica dello stato civile.

³ Cfr. Capitolo I, paragrafi 2-3.

⁴ Cfr. Capitolo II, paragrafo 1.

⁵ Cfr. Capitolo II, paragrafo 3, nota 156.

La nuova normativa, recepita in seguito nel *Codice per lo Regno delle Due Sicilie* (1819)⁶, pur preservando il controllo dell'autorità civile sui momenti centrali dell'esistenza e delle relazioni umane ne subordina la validità al riconoscimento esclusivo della loro natura confessionale e sacramentale: «i matrimonj che non saranno celebrati innanzi alla Chiesa secondo le forme prescritte dal sacro concilio di Trento, non saranno validi, né potranno produrre la legittimità della prole e gli altri effetti civili»⁷ e d'ora in avanti gli atti di nascita dovranno necessariamente presentare, accanto alla registrazione civile, una nota che attesti il «giorno in cui la cerimonia del santo battesimo è stata eseguita»⁸.

Una trasformazione che, limitando la possibilità di esistenza legale nelle Due Sicilie esclusivamente alla famiglia cattolica, recepisce, portando alle estreme conseguenze, quelle che erano le istanze della maggioranza del clero meridionale espresse nella petizione del 1809 a Murat⁹; una prospettiva dunque di ripristino delle più gelose prerogative ecclesiastiche in materia familiare e matrimoniale accanto alla conservazione formale dell'impianto normativo napoleonico che si inserisce pienamente in quell'indirizzo di 'amalgama' caratteristico della seconda Restaurazione tra il cospicuo lascito giuridico e burocratico del Decennio e le tradizioni locali¹⁰. Sono questi i fondamenti della monarchia borbonica del 'quinquennio' (1815-1820), amministrativa e centralizzata sul modello francese e, allo stesso tempo, paternalista e confessionale, al cui vertice vi è un sovrano che si fa paladino di un ideale modello di 'buon governo' caratterizzato da un patto di pace e concordia tra re e sudditi – «consacreremo tutti i nostri momenti, ed impiegheremo tutte le nostre cure a rendere felici i nostri popoli: ed essi vi contribuiranno colle virtù necessarie all'ordine sociale»¹¹ – riconciliazione nazionale¹², centralità della

⁶ *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, parte prima, leggi civili, Napoli, dalla Real tipografia del Ministero di Stato della Cancelleria generale, 1819, Libro I, Titolo II, *Degli atti dello stato civile*; Titolo V, *Del matrimonio*; Titolo VI *Della separazione de' conjugj*.

⁷ *Collezioni delle leggi e decreti reali cit., Decreto che prescrive la celebrazione de matrimonj secondo le forme del Concilio di Trento, conservando fino a nuova disposizione i precedenti atti dello stato civile*, 16 giugno 1815, p. 24.

⁸ Ivi, *Decreto portante che sugli atti di nascita dello stato civile debbasi da' parrochi apporre l'indicazione della eseguita cerimonia del battesimo, e così se ne debbano dare gli estratti*, p. 30.

⁹ Cfr. Capitolo II, paragrafo 3, nota 146.

¹⁰ J. A. DAVIS, *Napoli e Napoleone*, cit., cfr. pp. 433-462; A. SPAGNOLETTI, *Storia del Regno delle Due Sicilie*, cit., cfr. pp. 90-102.

¹¹ *Collezioni delle leggi e decreti reali cit., Proclamazione del Re*, 20 maggio 1815, p. 2. Una visione politica mirabilmente esemplificata dal nuovo ministro della giustizia Donato Tommasi, protagonista di primo piano, accanto a Luigi De Medici, della politica dell'«amalgama»: «le Monarchie alla Bonaparte sono sovranità militari [...]. Il ritorno di Sua Maestà Ferdinando IV sul trono di Napoli, per quanto si combinerà con le idee del secolo non porterà certamente seco il governo militare, ma bensì un governo paterno e figlio non della massima soltanto ma dell'esperienza, e fondato sul carattere della Nazione che Egli governa». J. A. DAVIS, *Napoli e Napoleone*, cit., pp. 450-451 (mio corsivo). Sulla persistenza e il consolidamento di questo modello politico nel Mezzogiorno borbonico sino all'unificazione e sul ruolo svolto in questo senso da ampi settori della borghesia provinciale cfr. M. MERIGGI, *La nazione populista. Il Mezzogiorno e i Borboni dal 1848 all'Unità*, il Mulino, Bologna, 2021.

religione, moralizzazione e disciplinamento della società attraverso una rinnovata azione ecclesiastica¹³.

In questo quadro il divorzio, elemento di frattura con la tradizione giuridica e religiosa del Regno e vera e propria cifra della laicità della legislazione napoleonica, non ha alcuna possibilità di sopravvivenza; la sua abolizione, tuttavia, in maniera solo apparentemente paradossale appare riallacciarsi, più che ad una forma di anacronistico ritorno alla prassi di antico regime, ai molteplici tentativi di adeguamento della normativa napoleonica al contesto storico e culturale e agli equilibri di potere locali operati nel Decennio a partire dagli anni di regno di Giuseppe Bonaparte¹⁴ e portati avanti da Gioacchino Murat: è nel cogliere questo complesso e irrisolto equilibrio tra tradizione e modernità che Pietro Colletta lamenta come «richiedevano i nostri costumi e le opinioni dell'universale più stretto il matrimonio, ma fu ridotto indissolubile nel nuovo codice [quello borbonico del 1819], se non per i casi del concilio; la quale perpetuità apporta nelle famiglie disonesti costumi e disperazione»¹⁵.

Appena giunto a Napoli Gioacchino Murat, coadiuvato dai maggiori giuristi del Regno, comprende acutamente la natura per così dire esplosiva della problematica divorzista in un Paese permeato dal cattolicesimo, dove peraltro la Chiesa locale si è – a suo parere – sempre mostrata docile all'«iniziativa e [al]la direzione» del potere centrale. L'obiettivo del sovrano è scongiurare la radicalizzazione dello scontro su temi 'caldi' quali quelli afferenti alla sfera matrimoniale e allo stesso tempo intraprendere, analogamente alla vecchia monarchia borbonica, la via del compromesso con la Chiesa la quale può rivelarsi un «eccellente» strumento di mediazione per consolidare il nuovo regime nel tessuto sociale del Regno.

¹² «Io vi prometto che non si procederà, e non si terrà menomo conto per qualsivoglia mancanza commessa da chiunque, senza eccettuarne alcuno, ai doveri di fedeltà verso di me durante la mia assenza da questo governo, e di qualsivoglia tempo precedente [...] Io sono nato tra voi, io conosco ed apprezzo le vostre abitudini, il vostro carattere, i vostri costumi [...]. Un velo impenetrabile ed eterno cuopre già tutta questa serie passata di azioni ed opinioni». C. DE NICOLA, *Diario napoletano*, cit., Volume III, p. 2.

¹³ «Avendo inoltre S. M. risaputo con grandissimo cordoglio del suo Real animo, che trovansi in questi suoi domini nel massimo decadimento la Religione e i costumi, comanda ed inculca a tutti i Diocesani del Regno che richiamino le rispettive loro greggi nelle vie del Signore con tutti quei mezzi che sono riposti nelle loro mani; e diano poi alla M. S. distinto conto dei risultati che dal loro zelo e dalla loro efficacia si ripromette felici». Ivi, p. 20. Il culmine di tale processo è rappresentato dal Concordato del 1818. Cfr. A. SPAGNOLETTI, *Storia del Regno delle Due Sicilie*, cit., cfr. pp. 173-182.

¹⁴ Esempio di questa linea può considerarsi la politica ecclesiastica di Giuseppe. Dettata da esigenze prettamente finanziarie (soppressione degli ordini religiosi e incameramento dei beni a favore dello Stato) essa si mostra tuttavia orientata al compromesso sul piano politico (nonostante la fiera opposizione verso qualsiasi accomodamento da parte dell'arcivescovo di Napoli Ruffo Scilla, esiliato pertanto dal Regno); ne sono testimonianza il coinvolgimento di ecclesiastici riformisti in seno al Consiglio di Stato e nel governo (Capecelatro, Rosini), la natura confessionale dello Stato prevista dallo statuto di Bayonne, il seggio riservato al clero nel Parlamento, la dilazione nell'introduzione del *Codice Napoleone* e dello stato civile. F. MASTROBERTI, *Francesco Ricciardi e gli affari di culto*, cit., cfr. pp. 73-82; J. DAVIS, *Napoli e Napoleone*, cit., cfr. pp. 273-279; cfr. Capitolo II, paragrafo 3.

¹⁵ P. COLLETTA, *Storia del Reame di Napoli*, Edizioni S.A.R.A., Capitolo XX, XLIV, p. 369.

Nella prospettiva di Murat, una politica di fattiva cooperazione con la Chiesa avrebbe dunque consentito di svincolare il clero dal legittimismo borbonico e trasformarlo in un solido *instrumentum regni*. Un'opera di riconoscimento delle specificità locali che, nella visione di Murat, non collide con gli interessi imperiali a Napoli: «ho sempre cercato di farmi amare, di rendermi popolare, per obbedire ai vostri ordini» ribadisce Gioacchino a Napoleone¹⁶.

Questa volontà di accordo non viene meno neanche quando l'Imperatore, consapevole che l'egemonia francese non può risolversi soltanto nei termini di una supremazia politico-militare, ma necessita un radicamento ideologico, culturale e giuridico nelle aree cadute nella propria sfera d'influenza, impone anche nel Regno di Napoli l'introduzione del *Codice* nella sua integrità e senza modifiche di sorta; sebbene lo spazio di manovra sia a questo punto estremamente ridotto e le rimostranze inizino immediatamente a farsi sentire anche ai vertici della magistratura, Murat adotta, di concerto con il ministro della giustizia Cianciulli, e non molto diversamente da quanto operato nel coevo Regno d'Italia¹⁷ una linea di interpretazione della normativa il più possibile restrittiva e che non può non essere gradita negli ambienti ecclesiastici: il divorzio non è valido per i cattolici.

Il repentino cambio di rotta da parte di Murat ai primi di gennaio del 1809 e appena due giorni dopo l'accoglimento delle proteste dei magistrati, sono a mio avviso da attribuirsi all'idea fattasi strada nella mente del sovrano, come peraltro espresso in alcune missive a Napoleone, che le origini di tale dissenso siano di ordine prevalentemente politico; l'opposizione al divorzio e i tentativi di eludere la nuova normativa rappresentano una velata forma di ribellione da parte di settori filoborbonici del clero e della magistratura (quest'ultima già colpita con l'erosione dei propri tradizionali privilegi a seguito della riforma del sistema giudiziario) – come rilevato anche dal contemporaneo diarista De Nicola – finalizzata a screditare il regime in quanto latore di una normativa 'irreligiosa' e anti-cattolica¹⁸. Si tratta dunque agli occhi di Murat di una pericolosa strumentalizzazione di un tema religioso in chiave politica – lo testimoniano ad esempio gli infuocati articoli della filoborbonica *Gazzetta Britannica* – di fronte al quale ogni tentativo di accomodamento ufficiale non è più ammissibile, in quanto sarebbe inevitabilmente interpretato come un segnale di debolezza istituzionale, una vera e propria concessione agli avversari esterni ed interni con la conseguenziale delegittimazione della normativa vigente e delle stesse istituzioni.

Da qui la chiusura verso qualsiasi esplicito tentativo di compromesso – testimoniato inequivocabilmente dalla missiva inviata da Murat a Cianciulli il 6 gennaio 1809 relativa alla piena liceità del divorzio sul piano civile e alla necessità dei magistrati di

¹⁶ Lettera di Murat a Napoleone, 12 dicembre 1808, cit. Capitolo II, paragrafo 3, nota 123.

¹⁷ S. SOLIMANO, *Amori in causa* cit., cfr. pp. 9-16; 36-47. Cfr. Capitolo II, paragrafo 3, nota 110.

¹⁸ Cfr. Capitolo II, paragrafi 3-4.

uniformarsi senza ritardi alla legge in vigore¹⁹ – cui si accompagna una più decisa iniziativa di secolarizzazione del matrimonio religioso²⁰ e, in parallelo, l'avvio di una pubblicistica ad opera di intellettuali integrati a diversi livelli nelle maglie del sistema. Questi ultimi – con l'eccezione dell'attacco frontale all'esegesi cattolica dei Vangeli in materia matrimoniale di Francesco De Attellis – impiegano i loro sforzi, mediante argomentazioni originali ma con un notevole grado di forzatura, a colpire gli avversari sul loro stesso terreno: dimostrare la sostanziale compatibilità tra normativa napoleonica e dottrina cattolica attraverso una rilettura del dettato tridentino. Un dibattito dunque interessante che suscita vive proteste in campo avverso, ma che si rivela, allo stato attuale degli studi, pur sempre ristretto (quasi elitario, potremmo dire) se raffrontato con quello francese prima, cisalpino e italiano poi, dai quali mutua parte di temi e riferimenti²¹.

A questa presa di posizione ufficiale del sovrano – la cui immediata conseguenza è l'approfondirsi del conflitto istituzionale culminante con le dimissioni dello stesso Cianciulli – corrisponde, negli anni in cui al vertice del dicastero della giustizia vi è Francesco Ricciardi (1809-1815), l'abbandono di qualsiasi tentativo di adeguamento tra normativa napoleonica e tradizione locale e, in parallelo, la sostanziale assenza di un indirizzo ministeriale organico in materia divorzista²². Ciò determina la mancata coesione della magistratura intorno ad un orientamento condiviso come accade nel Regno d'Italia; probabilmente tale dinamica riflette quel contesto d'irrisolta e irriducibile conflittualità in relazione al divorzio presente in ampi settori della magistratura e agli stessi vertici del regime murattiano²³.

Tale vuoto sembra in parte colmato, oltre che dalla trasposizione in lingua italiana delle raccolte giurisprudenziali francesi sul tema²⁴, ad esempio dalle indicazioni fornite da un giurista autorevole quale Loreto Apruzzese. Nel suo *Codice Napoleone dilucidato*, Apruzzese, accanto ad un'enfatizzazione degli elementi di natura restrittiva previsti dalla normativa che va anche oltre la linea espressa in Francia da Treilhard, cui il giurista napoletano fa ampiamente riferimento, appare preoccupato – in pieno 1812, quindi tre anni dopo l'introduzione del *Codice* e con la presenza di differenti cause di divorzio introdotte presso i vari tribunali del Regno – dalla possibile diffusione sociale del fenomeno e si esprime affinché esso possa restare il più possibile circoscritto²⁵: quel «niuno voglia servirsi di simili leggi» potrebbe dunque leggersi anche come una sorta di dissimulato invito ai magistrati a non dare

¹⁹ «Voi avete accettato la costituzione dello Stato, il Codice Napoleone è il Codice dello Stato, esso considera il matrimonio come un atto civile, e ammette il divorzio; dunque, nel pronunciare il divorzio, voi fate un atto civile e non interferite in nulla di spirituale'. Io considero dunque questa faccenda come conclusa'». Cfr. Capitolo II, paragrafo 3, nota 134 (mia traduzione).

²⁰ Cfr. Capitolo II, paragrafo 3, nota 147.

²¹ Cfr. Capitolo I, paragrafo 1; Capitolo II, paragrafo 1.

²² P. MASTROLIA, *L'ombra lunga della tradizione*, cit., cfr. pp. 26-28; p.165; pp. 173-174.

²³ Cfr. Capitolo II, paragrafo 3, note 153-155.

²⁴ P. MASTROLIA, *L'ombra lunga della tradizione*, cit., cfr. pp. 150-153.

²⁵ Cfr. Capitolo II, paragrafo 4.

corso, quando possibile, alle domande di divorzio e a favorire il ricongiungimento dei coniugi?

* * *

Spostando l'attenzione dal piano istituzionale alla prassi giudiziaria e alla dimensione socio-familiare del fenomeno divorzista, considerato nel più ampio ambito della conflittualità matrimoniale (separazioni e nullità), la ricerca ha evidenziato la presenza di tendenze coerenti ed omogenee in relazione alle aree oggetto d'indagine nel periodo in questione.

Lo spoglio della documentazione giudiziaria ha delineato l'esiguità delle cause di divorzio celebrate presso i tribunali di prima istanza delle province campane e, allo stesso tempo, la presenza di un diffuso divario tra norma e prassi in relazione a divorzio e separazione²⁶.

L'aggiramento della normativa da parte dei magistrati di cui sono testimonianza l'entità e le modalità caratterizzanti le cause di divorzio pendenti, a mio parere contribuisce a far sì che il divorzio resti un fenomeno limitato nella prassi sociale. L'elusione della legge *de facto*, in una forma che ho definito nei termini di 'opposizione passiva', rende il divorzio scarsamente fruibile e ne scoraggia il ricorso ben oltre gli elementi di deterrenza previsti dalla stessa normativa, impedendo l'instaurarsi di dinamiche emulative. Quanto l'accoglimento di una domanda di divorzio possa favorire processi di emulazione è significativamente evidenziato dalla vicenda di Domenico Moscati; è con tutta probabilità il successo – per quanto sofferto – dell'ex ufficiale 'giacobino' presso il tribunale di prima istanza di Napoli²⁷ a determinare che, a pochi anni di distanza nel medesimo alveo socio-familiare, si manifesti un nuovo ricorso, quello della giovane Carolina Ronca²⁸, evidentemente perché il divorzio inizia ad essere considerato, sulla base dell'esperienza diretta, come un percorso arduo sì, ma tuttavia percorribile. Sebbene si tratti sinora dell'unico caso di 'divorzio replicato' noto nel Regno di Napoli, è lecito chiedersi se l'applicazione effettiva della legge avesse potuto indurre un ricorso più ampio al divorzio in conseguenza di processi emulativi, come velatamente temuto dal giurista Apruzzese: da questo punto di vista, il boicottaggio indubbiamente riesce in pieno. È forse anche il timore di poter determinare una diffusione sociale più ampia di un istituto giuridico ritenuto incompatibile con la dottrina cattolica a spingere i magistrati provinciali in questa direzione?

Già ai primi del Novecento Giovanni Beltrani (1907) in relazione all'esame dell'area pugliese coglie la presenza di una notevole discrepanza tra la prassi delle corti di prima istanza e quelle di grado superiore nell'applicazione della normativa

²⁶ Cfr. Capitolo III, paragrafo 3, 3.2.

²⁷ Cfr. Capitolo II, paragrafo 2, nota 77.

²⁸ Cfr. Capitolo IV, paragrafo 1.

divorzista²⁹ e, settant'anni dopo, Maria Aurora Tallarico (1978) afferma che «si può ragionevolmente attribuire la scarsità di sentenze di divorzio in massima parte alla ostilità tenace opposta dalla magistratura a questo istituto»³⁰. Per contro, Paola Mastrolia (2018) ha rilevato, indipendentemente dall'entità e dagli esiti delle cause, la presenza non particolarmente considerevole di vizi formali: ne consegue, a suo parere, che i magistrati «applicarono fedelmente le norme del codice; [...] in rarissimi casi essi elusero la normativa sul divorzio facendo ricorso ad argomentazioni pretestuose»³¹.

La tesi dell'opposizione passiva proposta in questa sede presenta significativi elementi di convergenza con le linee interpretative di Beltrani e Tallarico e tuttavia non confligge con quella elaborata da Mastrolia; essa si fonda sulla rilevazione della singolare anomalia giuridica rappresentata dalle cause di divorzio pendenti a differenti fasi dell'iter processuale in assenza di motivazioni giuridiche plausibili (per esempio, la riconciliazione formale dei coniugi)³². Come si è avuto modo di sottolineare, le cause pendenti sono un fenomeno tutt'altro che marginale in quanto rappresentano la quasi totalità di quelle identificate nelle province campane (eccetto una sola istanza respinta e caratterizzata da palesi ambiguità procedurali) e la maggioranza di quelle note nel Regno di Napoli³³; dunque le due ricerche, analizzando la problematica in una diversa prospettiva e soffermando l'attenzione su differenti sfaccettature del fenomeno, assumono carattere complementare.

Quanti frammenti di verità è possibile cogliere tra le righe della documentazione e quali meccanismi profondi si celano dietro interruzioni e dilazioni soltanto in apparenza irrilevanti?

I magistrati campani mostrano abilità nel muoversi tra i meandri della nuova normativa, riuscendo a manipolarla e a riplasmarla secondo i propri obiettivi: ostacolare lo scioglimento del vincolo coniugale validamente contratto (divorzio) come anche frapporre significative dilazioni per il conseguimento della separazione personale, salvo un ridottissimo numero di casi rappresentanti in un certo senso quell'eccezione che conferma la regola³⁴. Strategie quindi che, muovendosi nel solco della tradizione, operano una forzatura delle disposizioni previste dal dettato

²⁹ «I magistrati dei Tribunali, messi a più immediato contatto con la società, vedevano che nello spirito pubblico il divorzio si reggeva su' trampoli; ma [...] i magistrati di ordine superiore, i quali guardavano più al progresso delle idee e della legislazione, in conformità al cammino della scienza, propendevano per la conservazione dell'introdotta istituto, e delle molte forme di guarentigie con le quali era stato circondato». G. BELTRANI, *«Il divorzio in Puglia»*, cit., p. 16.

³⁰ M. A. TALLARICO, *Il vescovo B. Della Torre*, cit., p. 387.

³¹ P. MASTROLIA, *L'ombra lunga della tradizione*, cit., p. 169.

³² Cfr. Capitolo III, paragrafo 3, 3.2.

³³ Per una panoramica sull'entità delle cause accolte, respinte e pendenti nel Regno di Napoli per ciascuna provincia cfr. Capitolo III, appendice.

³⁴ Esempio significativo è rappresentato dalla causa di separazione De Vivo-Perillo. Cfr. Capitolo VI, paragrafo 2.

codicistico – sospensioni, misure provvisorie³⁵, cavilli procedurali³⁶ – attribuendo loro un significato alternativo (o anche opposto) a quello originario; in tal modo risulta possibile eludere la normativa, evitando allo stesso tempo d'incorrere in troppo evidenti vizi formali: come altro si potrebbe definire questa prassi se non una forma di rilettura del 'nuovo' attraverso la lente deformante del passato?

In questa prospettiva, la nullità non pone particolari problemi. La dichiarazione d'invalidità del vincolo matrimoniale è dinamica consolidata nella prassi giuridica napoletana³⁷ e non incarna, come il divorzio, un dirompende elemento di novità; la nullità napoleonica quindi è ben lungi dal rappresentare un ostacolo insormontabile sul piano morale e religioso ed è celermente assimilata perché in continuità con la tradizione.

Spostando l'attenzione sulle dinamiche socio-familiari, la ricerca ha delineato la presenza di significative differenziazioni tra divorzio e separazione, sebbene prevedano le stesse motivazioni giuridiche (con la significativa assenza del mutuo consenso per la separazione)³⁸. Qual è la loro recezione nella prassi sociale nelle province campane? Perché divorzio e separazione rimandano ad utenti, dinamiche e contesti familiari differenti? Quali sono le inedite opportunità fornite dalla normativa napoleonica?

L'esame delle cause rivela come la volontà di ricorrere al divorzio si verifichi in determinati contesti familiari ove il vincolo matrimoniale è ritenuto insostenibile per motivazioni afferenti all'ambito socio-culturale; si è dunque ipotizzata la dimensione dell'onore e della reputazione individuale e familiare posta a repentaglio dal coniuge reo (ad esempio, la condotta immorale o 'infamante' della moglie), la disomogeneità socio-economica tra i coniugi e l'insorgere dello scandalo³⁹.

Dinamiche significative, considerando che il divorzio nelle province campane è l'unica tra le cause matrimoniali caratterizzata dal quasi esclusivo protagonismo maschile. Qui il nuovo istituto giuridico si rivela in grado di portare alla luce mentalità e comportamenti radicati nel tessuto sociale dando loro la possibilità di emergere da una dimensione informale – quella della cultura orale – e incanalarsi in una cornice ufficiale legale; inoltre, l'attivazione di nuovi margini d'iniziativa individuale e familiare si esprimono nei processi di strumentalizzazione della nuova normativa e nel suo adeguamento alle specificità dei singoli contesti: un ruolo significativo nell'avvio di queste dinamiche, oltre alla dimensione dell'emulazione intrafamiliare attestata nella causa Ronca-Trara (ove è la condotta 'deviata' del marito a determinare lo scandalo), deve essere stato svolto da quelle figure di

³⁵ Cfr. Capitolo III, paragrafo 3, 3.2.

³⁶ Si tratta della causa di divorzio Capozzolo-Cospide, cfr. Capitolo IV, paragrafo 2.

³⁷ Cfr. Capitolo II, paragrafo 3, note 85-86.

³⁸ Cfr. Capitolo III, paragrafo 3, 3.3; 3.4.

³⁹ Dinamiche analizzate nella causa Capozzolo-Cospide cit. e quella Ronca-Trara, Cfr. Capitolo IV, paragrafo 1. Si riscontrano inoltre nelle cause Ferraiolo-Smaldone e Di Majolo-D'Amore, cfr. Capitolo III, paragrafo 3, 3.2.

mediazione, anelli di congiunzione tra normativa e società (avvocati e uomini di legge).

In parallelo, i molteplici tentativi di sfuggire alla violenza maritale, anche se accompagnata da adulterio, non determina nelle province campane il ricorso al divorzio. Analogamente a quanto riscontrato in passato⁴⁰, sono le mogli a monopolizzare le cause di separazione; è in questi casi che un istituto giuridico, in apparenza residuale nell'economia del *Codice*, rivela al contrario tutta la sua dinamicità e il maggior radicamento nella prassi sociale se raffrontato al divorzio. In questo senso, è molto probabile che un ruolo significativo sia giocato non soltanto dalla scarsa fruibilità del divorzio sul piano della concreta prassi giudiziaria (dilazioni e opposizioni) o dalla natura degli obiettivi preposti (sfuggire alla brutalità dei mariti e negoziare migliori condizioni di convivenza, rientrare in possesso della dote, usufruire di una pensione alimentare) ma anche dalla presenza di considerazioni di carattere morale e religioso tali da rendere senz'altro preferibile il ricorso alla consolidata separazione, non a caso definita il *divorzio dei cattolici*⁴¹.

La ricerca ha consentito di cogliere interessanti modalità di protagonismo femminile nelle cause di separazione e nullità; queste ultime tuttavia si differenziano per un elemento peculiare: la giovanissima età delle mogli coinvolte. È nelle cause di separazione e nullità maggiormente documentate e ricche di risvolti significativi che l'intreccio tra iniziativa individuale, interessi e strategie familiari si è rivelato quasi inestricabile e pertanto di complessa definizione. A mio avviso, l'iniziativa individuale tanto maschile che femminile, anche in relazione alle cause di divorzio, deve essere analizzata tenendo conto del ruolo, spesso decisivo, esercitato dal *network* familiare nei processi di formazione e dissoluzione del matrimonio⁴²; le forme di dissidio intergenerazionale (genitori-figli) e intragenerazionale (fratello-sorella) talvolta così accentuate dalle fonti, ma anche quella che può apparire come una piena e indiscutibile convergenza d'interessi tra individuo e famiglia, sono dinamiche ambigue e di complessa interpretazione in quanto celate dal velo della costruzione giudiziaria: è necessaria dunque una prudente ed attenta valutazione di ciascuna vicenda nella sua peculiarità e singolarità per poter cogliere, tra le righe della narrazione, quelle inavvertite tracce di 'verità' che consentano di districarsi nell'intricata matassa⁴³.

⁴⁰ Cfr. S. SEIDEL MENCHI-D. QUAGLIONI (a cura), *Coniugi nemici*, cit., pp. 54-55, pp. 92-94; C. LA ROCCA, *Tra moglie e marito*, cit., pp. 251-252.

⁴¹ Come si è illustrato, la reintroduzione della separazione da parte dei giuristi napoleonici risponde a dinamiche di questo genere. Cfr. Capitolo I, paragrafo 2.

⁴² Emblematica da questo punto di vista la causa di divorzio Ronca-Trara ove, la strenua determinazione della giovane Carolina nello scioglimento del matrimonio sarebbe del tutto fraintesa se non si tenesse conto del ruolo determinante del genitore e dei parenti acquisiti Moscati nel sostenerne l'iniziativa, cit.

⁴³ Si possono citare come esempio le cause di nullità Copeta-Conte, cfr. Capitolo V, paragrafo 3; Del Corpo-Bruni, cfr. Capitolo V, paragrafo 1; Codella-Codella, cfr. Capitolo III, paragrafo 3, 3.4; Angrisani-Cappuccio. Cfr. Capitolo V, paragrafo 2; la causa di separazione Buonomo-Oliva, cfr. Capitolo VI, paragrafo 1.

Peraltro la normativa napoleonica – nonostante l’affermazione di una solida autorità paterna e maritale⁴⁴ – consente nuove e indubbe opportunità di riscatto a favore della moglie nelle vesti di parte lesa. Queste giovani donne che riescono a far sentire la propria voce, a palesare le proprie ragioni e anche ad opporsi alle imposizioni familiari e alle violenze maritali attraverso il ricorso al tribunale civile, delineano la presenza – in determinati contesti – di un’identità femminile propositiva sul piano delle relazioni sociali e familiari; ciò consente l’emergere in ambito ufficiale di violenze, costrizioni, soprusi – certamente le voci giunte nelle aule di tribunale rappresentano la punta dell’iceberg delle dinamiche reali – altrimenti destinate a perpetuarsi nella silenziosa consapevolezza dei microcontesti locali: famiglia, parentela, vicinato.

Tuttavia, la stessa normativa può prestarsi anche a differenti strumentalizzazioni da parte di chi cerca di portare avanti consolidate strategie familiari come pure differenti forme di prevaricazione; l’analisi della documentazione giudiziaria, combinata con quella di fonti ausiliarie, evidenzia, a mio parere, come le famiglie provinciali coinvolte siano in grado di dispiegare una significativa resilienza nel sostenere i colpi inferti da un incipiente individualismo, siano rapide nel riprendere l’iniziativa e assumere nuovamente il controllo della situazione: le strategie familiari possono sì andare in frantumi, ma soltanto temporaneamente. Da questo punto di vista, le istanze individuali sono riassorbite e nuovamente incanalate nel più ampio alveo degli interessi familiari.

Ne deriva che quelle forme di protagonismo individuale che vengono a scontrarsi con strategie consolidate come il matrimonio ‘combinato’, vanno lette a mio avviso non nei termini di una radicale e inconciliabile contrapposizione tra istanze individuali e interessi familiari, o di un’opposizione sistemica al modello familiare tradizionale ma come conflitto derivante dall’inaccettabilità della contingenza; non si pone in discussione il sistema ma l’evento specifico. Rivolta dunque, non rivoluzione: soltanto in questi termini è possibile comprendere il rimarginarsi delle ferite e il conseguente ‘ritorno all’ordine’, espressione di una rinnovata convergenza d’intenti.

Protagonisti di questi complessi processi tanto di rilettura del nuovo attraverso la tradizione così come prodromi di autonomia e affermazione individuale sono in larga parte contesti familiari borghesi⁴⁵, una borghesia provinciale ancorata da più generazioni al possesso terriero, talvolta alla pratica di una professione, che, nell’articolarsi delle molteplici strategie familiari, rivela il forte tentativo di emulazione di modelli e comportamenti aristocratici; un’eccezione significativa è rappresentata dalla famiglia Ronca di Solofra che appare avviarsi – come i parenti acquisiti Moscati – in direzione di una piena identità imprenditoriale. È nelle pieghe di questo ceto civile che si manifestano alcune dinamiche particolarmente

⁴⁴ Cfr. Capitolo I, paragrafo 2.

⁴⁵ Cfr. Capitolo III, paragrafo 3, 3.4, 3.5, 3.6.

interessanti: il ruolo esercitato dalla dimensione sentimentale nella scelta del partner che convive o prevale su considerazioni di carattere socio-economico⁴⁶, la conflittualità intergenerazionale (e intragenerazionale), l'opposizione al matrimonio d'interesse sulla base di motivazioni afferenti alla sfera estrinseca (qualità fisiche del partner)⁴⁷, l'affettività materna⁴⁸, cui fanno da contraltare la decisa riaffermazione dell'autorità e degli interessi familiari, l'assorbimento di atteggiamenti 'deviati', l'abile strumentalizzazione della normativa.

Se forme di opposizione alla volontà familiare e di iniziativa femminile si rilevano in alcune cause introdotte da esponenti di ceti contadini e artigianali⁴⁹ – rappresentanti tuttavia una netta minoranza – le dinamiche più significative emerse in questo ambito sono a mio avviso la tenace persistenza di remote pratiche sociali sopravvissute ai differenti tentativi di disciplinamento secolare ed ecclesiastico: promessa e consumazione considerate come atto fondante del matrimonio, convivenza prematrimoniale, adulterio e promiscuità, dimensione onore/scandalo che può sopravanzare considerazioni di carattere religioso qualora determini il ricorso al divorzio⁵⁰.

Gli aspetti che accomunano borghesi, contadini ed artigiani, in relazione ai casi campione esaminati in dettaglio, sono la debolezza strutturale del nucleo familiare (assenza della figura paterna della moglie in qualità di parte attrice) e la tendenziale alfabetizzazione dei ricorrenti, mogli comprese⁵¹. L'individuazione della traiettoria alfabetizzazione-cause matrimoniali, ovvero considerare l'accesso al mondo dello scritto, precluso a gran parte della società e in particolare alle donne, quale importante veicolo favorente il ricorso al tribunale indipendentemente dal ceto di appartenenza e dall'identità della parte attrice – tra i casi campione considerati solo una donna su quattro non risulta in grado di apporre la propria firma – è a mio avviso un'ipotesi da tenere in considerazione, tanto più che la scrittura, in contesti di piccole dimensioni come quelli considerati e particolarmente nel caso di coniugi appartenenti a ceti 'subalterni', può rivelarsi quello strumento di mediazione ideale in grado di porre in comunicazione il mondo della cultura orale ed informale con quello della cultura alta e ufficiale, lo strumento essenziale per accedere all'ambito istituzionale e burocratico (amministrazione) ma anche per fruire della comunicazione scritta nelle sue innumerevoli articolazioni, avviando quei meccanismi di reciproca influenza e contaminazione che si è cercato di delineare.

⁴⁶ Cause di nullità Del Corpo-Bruni e Copeta Conte, cit.

⁴⁷ Causa di nullità Angrisani-Cappuccio; causa di divorzio Ronca-Trara, cit.

⁴⁸ Causa di separazione De Vivo-Perillo, cit.; causa di separazione Buonomo-Oliva, cit.

⁴⁹ Ad esempio, le cause di nullità Riccio-Di Menna, cfr. Capitolo III, paragrafo 3, 3.2 e quella Codella-Codella cit.

⁵⁰ Le già citate cause di divorzio Capozzolo-Cospide e Di Majolo-D'Amore; le cause di nullità per violazione degli sponsali Crisci-Lauriello e Fermo-Papio cfr. Capitolo III, paragrafo 3, 3.2, 3.4; le cause di nullità Codella-Codella cit. e Lembo-Starnella cfr. Capitolo III, paragrafo 3, 3.4; la causa di separazione Manganiello-De Mizio cfr. Capitolo VI, paragrafo 3.

⁵¹ Cfr. Capitolo III, paragrafo 3, 3.6.

Gli aristocratici provinciali sono i grandi assenti dal fenomeno delle cause matrimoniali campane⁵². Ciò non deve condurre a ritenere la minore incidenza di dissidi coniugali in famiglie blasonate⁵³ ma, al contrario, può essere utile considerare la presenza di molteplici modalità di soluzione di tali vertenze che prescindono dal ricorso al tribunale e rimandano all'ampia e sommersa dimensione dell'informale. Penso ad esempio al ricorso alle separazioni di fatto, di cui si è accennato nel corso della ricerca in relazione alla presenza talvolta di convenzioni private il cui fallimento determina l'avvio del procedimento di separazione giudiziaria⁵⁴; dunque, il ricorso al tribunale da parte dei coniugi, lungi dall'essere una scelta immediata, appare preceduta da molteplici tentativi di risoluzione privata delle controversie coniugali. Dinamiche afferenti all'informalità sono emerse inoltre da quella tipologia di cause genericamente definibili come 'abbandono del tetto coniugale' ove l'intento di uno dei coniugi è quello di ottenere il ricongiungimento.

Quei casi ove il marito ricorre al tribunale per imporre il ritorno della moglie o la moglie fa istanza per essere riaccolta in casa dopo esserne stata allontanata dal marito⁵⁵ non attestano forse la presenza di separazioni in atto, cui soltanto il fallimento di un accordo extragiudiziale determina infine l'approdo in giudizio?

⁵² Cfr. Capitolo III, paragrafo 3, 3.4.

⁵³ L'esame delle cause matrimoniali ecclesiastiche attesta, nel corso dell'età moderna – pur nel non frequente riferimento alla condizione sociale delle parti – la presenza (pur sempre minoritaria) di coniugi appartenenti alla nobiltà. Cfr. G. CIAPPELLI, *I processi matrimoniali*, cit. in S. SEIDEL MENCHI-D. QUAGLIONI (a cura), *I tribunali del matrimonio*, cit., pp. 96-98; cfr. S. SEIDEL MENCHI-D. QUAGLIONI (a cura), *Coniugi nemici* cit.

⁵⁴ Cfr. Capitolo III, paragrafo 3, 3.2, nota 50. La presenza di forme di convenzioni private extragiudiziali si riscontrano nelle cause di separazione Buonomo-Oliva cit.; Attanasio-Villani cfr. Capitolo III, paragrafo 3, 3.2, Di Lorenzo-Russolillo, Capitolo III, paragrafo 3, 3.2, nota 50. Si pensi inoltre alle controverse vicende coniugali del barone di Cassano Francesco Guarnieri parzialmente ricostruite in questa sede in relazione alla causa Del Corpo-Bruni, cit.

⁵⁵ Queste tipologie di cause (6 in tutto) sono state classificate rispettivamente come istanza per la coabitazione del convenuto presso il tetto coniugale (3) e istanza per l'accoglimento della parte attrice presso il tetto coniugale (3). Possono citarsi come esempio significativo le cause D'Amore-De Lisi. Cfr. Capitolo III, paragrafo 3, 3.2 e quella Di Majolo-D'Amore (successivamente convertita in istanza di divorzio) cit. La causa di nullità Copeta-Conte cit. vede invece come avvio il ricorso della moglie in tribunale a seguito dell'abbandono del tetto coniugale da parte del marito. Forme di mediazione extragiudiziale si attestano inoltre nella causa di nullità Codella-Codella cit. L'abbandono del tetto coniugale precedente l'avvio della causa risulta inoltre presente nella separazione Manganiello-De Mizio, cit.

FONDI ARCHIVISTICI CONSULTATI

Archivio di Stato di Avellino (ASAv)

ASAv, *Tribunale civile di principato Ulteriore*, Sentenze civili, 1809 – 1810 – 1811 – 1812 – 1813 - 1814 – 1815

ASAv, *Tribunale civile di principato Ulteriore*, primo foglio d'udienza, 1809 – 1810 – 1811 – 1812

ASAv, *Regia Udienza di Principato Ultra*, Corte di Montella, busta 115, fascicolo 1142.

ASAv, *Protocolli notarili Ariano* (Mirabella, Grottaminarda), 1809 – 1833

ASAv, *Protocolli notarili Sant'Angelo dei Lombardi* (Cassano, Montella, Luogosano), 1734 – 1824

ASAv, *Catasto dell'Università della Terra di Mirabella*, 1748

ASAv, *Libro del general catasto della Terra di Cassano*, 1743

ASAv, *Montella onciario*, 1754

ASAv, *Stato civile napoleonico – Stato civile della restaurazione*
(www.antenati.san.beniculturali.it)

Archivio di Stato di Salerno (ASSa)

ASSa, *Tribunale civile di prima istanza di principato Citeriore*, primo e secondo foglio d'udienza, 1809 – 1810 – 1811 – 1812 – 1813 – 1814 – 1815.

ASSa, *Regia Udienza Provinciale*, processi civili, busta 113, fascicolo 141.

ASSa, *Protocolli Notarili distretto di Sala Consilina*, II Versamento (Padula), 1758 – 1815

ASSa, *Protocolli Notarili*, I - II Versamento (Albanella), 1771 – 1830

ASSa, *Corti locali*, (Albanella) 1803 – 1808

ASSa, *Catasto Provvisorio 'murattiano'* (Albanella, Caggiano, Padula)

ASSa, *Albanella onciario pubblicato a giugno-luglio 1753*.

ASSa, *Stato civile napoleonico – Stato civile della restaurazione*
(www.antenati.san.beniculturali.it)

Archivio di Stato di Caserta (ASCa)

ASCa, *Tribunale civile di prima istanza di Terra di Lavoro*, Processi civili antichi, 1809-1814.

ASCa, *Stato civile napoleonico – Stato civile della restaurazione*
(www.antenati.san.beniculturali.it)

Archivio di Stato di Napoli (ASNa)

ASNa, busta 604, *Corte d'Appello di Napoli – Civile*, Parte I, aprile 1817.

ASNa, *Stato civile napoleonico – Stato civile della restaurazione*
(www.antenati.san.beniculturali.it)

Archivio di Stato di Benevento (ASBn)

ASBn, *Stato civile napoleonico*

(www.antenati.san.beniculturali.it)

Archivio Diocesano di Salerno (ADSa)

ADSa, busta 3, *Cause matrimoniali* 1763-1851.

Archivio privato Francesco Villani (APv)

APv, *Causa Ronca-Trara* 1813-1817.

FONTI A STAMPA

Allegazioni di Giuseppe Pasquale Cirillo distribuite in più tomi dall'avvocato Domenico Bracale, Voll. I-XIV, Tomo Quinto, in Napoli, nella stamperia de' Fratelli di Paci, 1782.

L. APRUZZESE, *Codice Napoleone dilucidato per uso dello studio*, Tomo I-II, Napoli, nella tipografia di Michele Migliaccio, 1812.

Bullettino delle leggi del Regno di Napoli. Anno 1808. Da gennajo a tutto giugno. Seconda Edizione. In Napoli nella Fonderia Reale, R. Stamperia della Segreteria di Stato, 1813.

Bullettino delle leggi del Regno di Napoli. Anno 1808. Da luglio fino a tutto dicembre. In Napoli nella Stamperia Simoniana, 1813.

J. B. H. R. CAPEFIGUE, *L'Europa durante il consolato e l'impero di Napoleone*, versione italiana di Giuseppe Pagni con note, voll. I-X, volume ottavo, presso l'editore Angelo Usigli, Firenze, 1851.

Code Pénal du 25 septembre 1791, publié par arrêté des représentans du peuple, chez A. B. Steven, Gand, An. Quatrième [1795-96].

Codice Napoleone tradotto d'ordine di S.M. il Re delle Due Sicilie per uso de'suoi stati. Edizione originale e sola ufficiale. Napoli, nella Stamperia Simoniana, 1809.

Codice penale tradotto d'ordine di Sua Maestà il Re delle Due Sicilie per uso de'suoi stati, seconda edizione, Napoli, nella Fonderia Reale, 1813.

Codice per lo Regno delle Due Sicilie, parte prima, leggi civili, Napoli, dalla Real tipografia del Ministero di Stato della Cancelleria generale, 1819.

Collezioni delle leggi e decreti reali del Regno di Napoli. Anno 1815. Da maggio a tutto dicembre. In Napoli, nella Stamperia Reale.

Collezioni di carte pubbliche, proclami, editti, ragionamenti ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata Repubblica Romana, Voll. I-V, Tomo IV, pel il cittadino Luigi Perego Salvioni stampatore del Senato e Tribunato, Roma, AN. VII Repubblicano e II della Repubblica Romana.

Constitution Francaise. Présentée au Roi le 3 Septembre 1791, et acceptée par Sa Majesté le 14 du meme mois. a Paris, de l' Imprimerie Nationale. 1791.

Constitution Républicaine, décrétée par la Convention Nationale de France, en 1793, et présentée à l'acceptation du PEUPLE FRANCAIS, a Paris, Chez Debarle, Libraire, quai des Augustins; N,17, au Bureau général des Journaux, AN II.me.

Constitution de la Republique Francaise. L'an 3 de la Repub. (Septemb.1795), 1795.

S. CURCHOD NECKER, *Reflection sur le divorce*, Durand Ravanel, Lausanne, 1794.

G. DAL PINO (a cura), *Del divorzio. Memoria presentata dall'avvocato Linguet all' Assemblea Nazionale di Francia divisa in due parti, accresciuta di un'appendice di Pilati, e di alcune annotazioni. Traduzione dal francese,* Milano, nella stamperia di Francesco Pugliani, e Compagno, 1797-1802 c.ca.

M. D'AYALA, *Vita del re di Napoli*, seconda edizione. Sulla edizione torinese del 1856, Napoli, stamperia de' fratelli De Angelis, 1860.

- F. DE ANGELIS, *Storia del Regno di Napoli sotto la dinastia borbonica*, Voll. I-V, Tomo V, Napoli, presso la vedova di Migliaccio, 1832.
- Decisioni della Gran Corte Speciale di Napoli, specialmente delegata da S.M. Proferite contro dei rei contumaci, nella causa così detta dei rivoltosi di Monteforte*, Napoli, nella tipografia della società filomatica, 1823.
- O. DE GOUGES, *La nécessité du divorce*, comédie en trois actes en prose, 1790.
- F. DE JORIO, *Introduzione allo studio delle prammatiche del Regno di Napoli*, Voll. I-III, Tomo II, Napoli, nella Stamperia simoniana, 1777.
- A. DE SARIIS, *Codice delle leggi del regno di Napoli*, Voll. I-XII, Libro I, *Della ragion ecclesiastica, e sue pertinenze*, Napoli, presso Vincenzo Orsini, 1792.
- J. B. DUVERGIER, *Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens, avis au Conseil d'Etat (de 1788 à 1830 inclusivement, par ordre chronologique)*, voll. 1-30, tome quatrième (4), Paris, Guyot et Scribe, 1824.
- Filiazioni de' Rei di Stato condannati dalla Suprema Giunta di Stato, e da' visitatori generali, in vita, e a tempo ad essere asportati da' Reali Dominj*, Napoli, nella Stamperia Reale, MDCCC.
- Forma di governo repubblicano provvisorio per il Piemonte (1796)*.
- G. M. GALANTI, *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie*, Voll. I-III, Tomo I, Napoli, nel Gabinetto Letterario, 1786.
- *Osservazioni intorno a' romanzi, alla morale e a' diversi generi di sentimento*, Nuova edizione corretta, Napoli, Nella Stamperia della Società Letteraria e Tipografica, 1781.
- B. GAMBOA, *Storia della rivoluzione di Napoli. Entrante il luglio 1820*, presso il Trani [1820?].
- S. GATTI, *Elogio storico di Giuseppe Rosati*, Napoli, nella stamperia Reale, 1815.
- Gazzetta Britannica di Messina*, 1808-1814.
- F. GIULIANO (a cura), *Esposizione de' motivi della legge del divorzio in Codice civile de' francesi - Prima traduzione italiana dell'avvocato Filippo Giuliano, tomi I-XIII, nella Stamperia Simoniana, Napoli, 1808-9*.
- L. GIUSTINIANI, *Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli*, Tomi I-X, Napoli, presso Vincenzo Manfredi, 1797-1805.
- A. U. J. HENNET, *Du divorce*, troisième édition, Du Pont-Desenne, Paris, 1792.
- S. N. H. LINGUET, *Légitimité du divorce justifiée par les Saintes ecritures, par les Pères, par les Conciles, etc. Aux Etats-Généraux*, Bruxelles, 1789.
- J. G. LOCRÈ, *La législation civile, commerciale et criminelle de la France*, Tome V, *Code Civil. Titre VI. Du divorce – Loi sur l'abolition du divorce*, Paris, Treuttel et Wurz, libraires, 1827.
- M. A. LUPOLI, *Omellie e lettere pastorali dell'Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore M. Arcangelo Lupoli Vescovo di Montepeloso*, Napoli, MDCCCXIV, Da' Torchi di Giovanni De' Bonis.
- *Apologia cattolica sulla indissolubilità del matrimonio cristiano*, Napoli, 1815, presso Giovanni De' Bonis.

- V. MARCADÈ, *Spiegazione teorico-pratica del Codice Napoleone contenente l'analisi critica degli autori e della giurisprudenza*, VOL. I, Palermo, stabilimento tipografico-librario dei fratelli Pedone-Lauriel, 1855.
- G. MELZI, *Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani*, Voll. I-III, Milano, MDCCCXLVIII.
- C. MINIERI-RICCIO, *Memorie storiche degli scrittori nati nel Regno di Napoli*, Napoli, 1844.
- *Catalogo di libri rari della biblioteca*, Voll. I-II, Napoli, 1864.
- Monitore napoletano*, 1809-1815.
- C. L. S. MONTESQUIEU, *Spirito delle leggi del signore di Montesquieu con le note dell'abate Antonio Genovesi*, voll. 1-4, tomo II, Libro XVI, Capp. XV-XVI, dalla tipografia di Gennaro Reale, Napoli, 1820.
- Notiziario ragionato del Sacro Regio Consiglio e della Real Camera di Santa Chiara e ragguagliato degli altri tribunali della capitale e del Regno*, Napoli, 1802.
- E. N. PIGEAU, *Il modo di procedere nei tribunali di Francia in materia civile*, Voll- I-II, Tomo I, Parigi, Garnery ed in Napoli, Borel e Pichard, 1809.
- J. M. E. PORTALIS, *Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil*, Joubert, Paris, 1844.
- Proclami, leggi, editti, sanzioni, ed inviti così del generale in capo Championnet che del governo provvisorio, municipalità e comitati. Dal giorno primo della Repubblica Napolitana in poi*. Collezione del cittadino Aniello Nobile, Voll- I-II, Napoli, I ventoso, anno I della Repubblica Napolitana, Dal torchio de'cittadini Nobile e Bisogno.
- Progetto di Costituzione della Repubblica Napolitana presentato al Governo Provvisorio dal Comitato di Legislazione*, Nella Stamperia Nazionale.
- G. RACIOPPI, *In difesa degli antichi privilegi di Apice*, Avellino, Tipografia dell'Intendenza, 1856.
- E. RICCA, *La nobiltà del Regno delle Due Sicilie*, Parte Prima, Voll. I-V, Volume I, Napoli, 1859.
- G. RICCIARDI, *Scritti e documenti vari di Francesco Ricciardi conte di Camaldoli preceduti dalla sua vita*, Napoli, co'tipi del Comm. Gaetano Nobile, 1873.
- L. RICHER, *Le divorce. Projet de loi précédé d'un exposé des motifs et suivi des principaux documents officiels se rattachant a la question*, Le Chevalier Editeur, Paris, 187[?].
- L. RONDONNEAU, *Supplemento ai codici Napoleone e di procedura civile*, presso Molini, Landi e comp., Firenze, 1808.
- [G. ROSATI], *Saggio storico sul divorzio*, [1809].
- T. SALZANO (domenicano), *Lezioni di diritto canonico pubblico e privato considerato in se stesso e secondo l'attuale potenza del Regno delle Due Sicilie*, seconda edizione, volume III, Napoli, presso Saverio Giordano, 1840.
- F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, Voll- I-III, Volume III, parte seconda, Unione tipografico-editrice, Torino, 1864.

Supplimento del bullettino della Commissione feudale, Napoli, 1829.

F. VILLANI, *La nuova Arpi. Cenni storici e biografici riguardanti la città di Foggia*, Salerno, premiato stab. Tipografico Migliaccio, 1876.

Vocabolario delle parole del dialetto napoletano che più si scostano dal dialetto toscano con alcune ricerche etimologiche sulle medesime, Voll. I-II, Tomo II, Napoli, presso Giuseppe Maria Porcelli, 1789.

D. WINSPEARE, *Storia degli abusi feudali*, Voll. I-VI, Tomo I, in Napoli, presso Angelo Trani, 1811.

G. ZIGARELLI, *Elogio funebre di Pasquale De Bellis*, Napoli, 1868.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Femme, dots et patrimoines*, «Clio. Femmes, Genre, Histoire», N. 7, Université de Toulouse-Le Mirail, 1998.
- A. ABBIATI, *Fonte giudiziaria e fonte notarile: metodi, problemi, sollecitazioni* in «Mélanges de l'École française de Rome – Italie et Méditerranée», Tomo 112, 2000.
- R. AGO, *Ruoli familiari e statuto giuridico* in «Quaderni Storici», Vol. 30, N. 88, aprile 1995.
- R. AGO-B. BORELLO (a cura), *Famiglie. Circolazioni di beni, circuiti di affetti in età moderna*, Viella editrice, Roma, 2008.
- G. ALESSI, *Il gioco degli scambi: seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII secolo* in «Quaderni Storici», Vol. 25, N. 75, dicembre 1990.
- G. ALFANO, *Fenomenologia dell'impostore. Essere un altro nella letteratura moderna*, Salerno editrice, Roma, 2021.
- C. AMODIO, *Au nom de la loi: l'esperienza giuridica francese nel contesto europeo*, Giappichelli editore, Torino, 2012.
- M. ANDERSON, *Interpretazioni storiche della famiglia. L'Europa occidentale 1500-1914*, Rosenberg&Sellier, 1982.
- P. ARIES, *Storia della morte in Occidente*, Rizzoli, Milano, 1978 (edizione 2019).
- G. ARRIVO, *Seduzioni, promesse, matrimoni: il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2006.
- M. BARBAGLI, *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Società editrice il Mulino, Bologna, 2000.
- A. BASCETTA-A. BARBATO-S. CUTTRERA, *Cassano nel 1743*, Arturo Bascetta Editore, Napoli, 2014.
- M. BATTAGLINI (a cura), *Il Monitore Napoletano 1799*, Guida Editori-Napoli, 1974.
- G. BELTRANI, *Il divorzio in Puglia durante il Decennio e la opportunità di uno studio organico sulle fasi di quell'istituto in tutto il Mezzogiorno (1809-1815)*, Giovinazzo, Tipografia del Regio Ospizio Vittorio Emanuele II, 1907.
- F. BENIGNO, *Famiglia mediterranea e modelli anglosassoni* in «Meridiana – Rivista di Storia e Scienze Sociali», maggio 1989.
- R. BIZZOCCHI, *In famiglia. Storie di interessi e affetti nell'Italia moderna*, Laterza editore, 2001.
- *Sentimenti e documenti* in «Studi Storici», Anno 40, N. 2, aprile-giugno 1999.
- M. BLOCH, *La guerra e le false notizie. Ricordi (1914-1915) e riflessioni (1921)*, Fazi editore, Roma 2014 (I^a edizione 1921).
- S. BOON, *The life of Madame Necker*, Routledge, New York, 2016.
- B. G. BONACCINI-A. GROPPI-M. PELAJA, *I conflitti domestici. Strategie di controllo tra Stato Pontificio e Stato unitario* in AA.VV. *Le modèle familiare*

- européen. Normes, deviances, controle du puvoir. Actes des séminaires organisés par l' Ecole française de Rome et l' Università di Roma, Roma, 1984.*
- J. O. BOUDON, *La France et l'Europe de Napoléon*, Armand Colin Editeur, Paris, 2006.
- A. BRIGGS- P. BURKE, *Storia sociale dei media. Da Gutenberg a Internet*, Il Mulino, Bologna, 2010 (I^a edizione 2009).
- G. BRUNO, *Case e botteghe: cultura materiale e vita quotidiana a Napoli nel Settecento*, Università degli Studi di Napoli Federico II, Dottorato in Scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche, anno accademico 2015-2016.
- V. CANNAVIELLO, *Gli irpini della rivoluzione del 1820 nell' esilio* in «Rassegna storica del Risorgimento», vol. 27, anno 1940.
- C. CAPRA, *Storia moderna 1492-1848*, Le Monnier-Università, Terza edizione, 2017.
- *Gli italiani prima dell'Italia. Un lungo Settecento, dalla fine della Controriforma a Napoleone*, Carocci editore, 2015.
- A. CARBONE, *Peccatrici. Il controllo sociale sulle donne nel Mezzogiorno moderno* in «Itinerari di ricerca storica», anno XXX – 2016, N.2.
- C. CARNINO, *Giovanni Tamassia, «patriota energico». Dal Triennio rivoluzionario alla caduta di Napoleone (1796-1814)*, Franco Angeli, Milano, 2017.
- A. CASAZZA, *Ragionamento sul divorzio*, (senza data) in L. PARENTE, *Dibattito sul divorzio (1809). Una battaglia politica nel mezzogiorno napoleonico*. Associazione Istorica Beneventana, 1990.
- C. CASTELLANO, *Il mestiere di giudice. Magistrati e sistema giuridico tra i francesi e i Borboni (1799-1848)*, Il Mulino, 2004.
- L. CASSESE, *Giacobini e realisti nel Vallo di Diano* in L. CASSESE, *Scritti di storia meridionali*, (a cura di A. Cestaro e P. Laveglia), P. Laveglia Editore, Salerno, 1970.
- M. CAVINA, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Editori Laterza, Bari-Roma, 2011.
- D. CECERE, *Suppliche, resistenze, protesta popolare: le forme della lotta politica nella Calabria del Settecento* in «Quaderni Storici», Vol. 46, N. 138, dicembre 2011.
- G. CIVILE, *Borghesi, mercato e campagne* in «Studi Storici», Anno 17, N. 4, ottobre-dicembre 1976.
- A. COGLIANO, *L'Antico regime al tramonto fra emparse dello Stato e crisi del 1799. Conflitti sociali e politici nelle aree pastorali del principato Ultra* in «Archivio Storico delle province Napoletane», N. CXVIII, 2000.
- P. COLLETTA, *Storia del Reame di Napoli*, Edizioni S.A.R.A.
- B. CROCE, *Il divorzio nelle provincie napoletane 1809 – 1815* in «La Scuola Positiva», Anno I, n.11-12, Napoli, 1891.
- *Storia del Regno di Napoli*, Adelphi, Milano, (nuova edizione 2005).

- V. CUOMO, *Il palazzo della Pretura di Napoli (già Convento di San Francesco di Paola Ospedale-Carcere)* in «*La rassegna d'Ischia*», supplemento allegato al n.1/gennaio 1997.
- G. DA MOLIN, *Storia sociale dell'Italia moderna*, Editrice Morcelliana, Brescia, 2016.
- *La famiglia nel passato. Strutture familiari nel Regno di Napoli in età moderna*, Cacucci Editore, Bari, 1995.
- *Popolazione e famiglia nel Mezzogiorno Moderno*, Voll. I-II, Cacucci Editore, Bari, 2006.
- J. A. DAVIS, *Napoli e Napoleone. L'Italia meridionale e le rivoluzioni europee (1780-1860)*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro), 2014.
- F. DE ATTELLIS, *Discorso sulla legge del divorzio, 1809* in L. PARENTE, *Dibattito sul divorzio (1809). Una battaglia politica nel mezzogiorno napoleonico*. Associazione Istorica Beneventana, 1990.
- G. DELILLE, *Famiglia e proprietà nel Regno di Napoli*, Einaudi, Torino, 1988.
- *Crescita e crisi di una società rurale. Montesarchio e la Valle Caudina tra Seicento e Settecento*, edizione italiana a cura di Francesco Di Donato, Il Mulino, Bologna, 2014.
- *Classi sociali e scambi matrimoniali nel salernitano: 1500-1600 circa* in «*Quaderni Storici*», Vol. 11, N. 33, settembre-dicembre 1976.
- *Lo scambio dei ruoli: primogeniti e cadetti-e tra Quattrocento e Settecento nel Mezzogiorno d'Italia* in «*Quaderni Storici*», Vol. 28, N. 83, agosto 1993.
- R. DE LORENZO, *Murat*, Salerno Editrice, Roma, 2011.
- (a cura), *Gioacchino Murat, un sovrano napoleonico alla periferia dell'Impero*, Atti del Convegno internazionale di Studi – Pizzo, 12-13 ottobre 2015, Società Napoletana di Storia Patria, Napoli, 2018.
- *Un Regno in bilico. Uomini, eventi e luoghi nel Mezzogiorno preunitario*, Carocci editore, 2001.
- *Società economiche e istruzione agraria nell'Ottocento meridionale*, Franco Angeli Editore, Milano-Roma, 1998.
- C. DE NICOLA, *Diario napoletano (1798-1825)*, Voll. I—III, introduzione a cura di Renata De Lorenzo, Luigi Regina – Napoli, 1999.
- S. DEZAN, *The family on trial in Revolutionary France*, University of California Press, 2004.
- I. FAZIO, *Complicità coniugali. Proprietà e identità nella Torino napoleonica* in «*Quaderni Storici*», Vol. 33, N. 98, agosto 1998.
- I. FAZIO-G. GRIBAUDI, *Onore e storia nelle società mediterranee* in «*Quaderni Storici*», Vol. 25, N. 73, aprile 1990.
- I. FAZIO-D. LOMBARDI (a cura), *Generazioni. Legami di parentela tra passato e presente*. Atti del Convegno. Pisa, 29 settembre-1 ottobre 2005, Viella editrice, Roma, 2006.

- S. FERRARI-G. P. ROMAGNANI (a cura), *Carlantonio Pilati. Un intellettuale trentino nell'Europa dei lumi*, Accademia roveretana degli Agiati, Franco Angeli, Milano, 2005.
- F. FRANCESCHI, *Le istituzioni ecclesiastiche nel Settecento in Italia tra potere spirituale e potere secolare* in «Stato, Chiesa e pluralismo confessionale (rivista telematica)», dicembre 2010.
- U. FREVERT- H. GERHARDT (a cura), *L'uomo dell'Ottocento*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2000.
- F. FURET-D. RICHET, *La Rivoluzione Francese*, Laterza, Roma-Bari, 1974, Edizione speciale per il Corriere della Sera, STORIA UNIVERSALE, VOLUME 15, 2004.
- G. GALASSO, *L'altra Europa. Per un'antropologia storica del Mezzogiorno d'Italia*, Guida editore, Napoli, 2009.
- G. GALASSO, *I Comuni dell'Irpinia. Storia, arte, monumenti*, Walter Pellicchia Editore, Atripalda, 2005.
- I. GALLO, *La rivoluzione del 1799 a Padula* in I. GALLO (a cura), *La rivoluzione del 1799 in Provincia di Salerno: nuove acquisizioni e nuove prospettive*. Atti del convegno di studi del 22 ottobre 1799, Società salernitana di Storia Patria, Laveglia editore, 2000.
- R. GALLO, *Dòmini, magnifici, mercadanti*, Youcanprint Self-Publishing, Tricase (LE), 2013.
- C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, Laterza, Bari, 1979, (nuova edizione 2018).
- V. GILBERTI, *Polizia ecclesiastica del Regno delle Due Sicilie*, Napoli, presso Francesco Azzolino, 1845.
- P. GINSBORG, *Famiglia Novecento. Vita familiare, rivoluzione e dittature. 1900-1950*, Einaudi editore, Torino, 2013.
- C. GINZBURG, *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Adelphi edizioni, Milano, 2019 (prima edizione 1976).
- *Il filo e le tracce. Vero, falso, finto*, Feltrinelli Editore, Milano, 2006.
- *Sulla microstoria* in «Quaderni Storici», Vol. 29, N. 86, agosto 1994, pp. 511-539
- C. GINZBURG-C. PONI, *Il nome e il come: scambio ineguale e mercato storiografico* in «Quaderni Storici», Vol. 14, N. 40, gennaio-aprile 1979.
- E. GRENDI, *A proposito di 'famiglia e comunità': questo fascicolo di Quaderni Storici* in «Quaderni Storici», Vol. 11, N. 33, settembre-dicembre 1976.
- A. GROPPI, *Il diritto del sangue. Le responsabilità familiari nei confronti delle vecchie e delle nuove generazioni (Roma, secoli XVIII-XIX)* in «Quaderni Storici», Vol. 31, N. 92, agosto 1996.
- L. GUIDI, *L' onore in pericolo. Carità e reclusione femminile nell'Ottocento napoletano*, Liguori Editore, Napoli, 1991.
- L. LA PENNA, *La psychohistory: proposte e studi nella storiografia americana* in «Quaderni Storici», Vol. 16, N. 47, agosto 1981.

- C. LA ROCCA, *Tra moglie e marito. Matrimoni e separazioni a Livorno nel Settecento*, Il Mulino, Bologna, 2009.
- *La politica matrimoniale di A. Baldovinetti* in D. MENOZZI (a cura) *Antonio Bladovinetti e il riformismo religioso toscano del Settecento*, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 2002.
- P. LE BRETHON (a cura), *Lettres et documents pour servir à l'histoire de Joachim Murat, 1761-1815, publiés par S. A. le prince Murat*, Voll- I-VIII, Paris, Librairie Plon, 1912.
- A. LEPRE, *Classi, movimenti politici e lotta di classe nel Mezzogiorno dalla fine del Settecento al 1860* in «Studi Storici», anno 16, N. 2, aprile-giugno 1975.
- G. LEVI, *L'eredità immateriale. Carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento*, Il Saggiatore, Milano, edizione 2020.
- *Terra e strutture familiari in una comunità piemontese del '700* in «Quaderni Storici», Vol. 11, N. 33, settembre-dicembre 1976.
- D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, Il Mulino, Bologna, 2001.
- *Storia del matrimonio. Dal medioevo a oggi*, Il Mulino, Bologna, 2008.
- P. MACRY, *Ottocento. Famiglia, élites e patrimoni a Napoli*, Il Mulino, Bologna, 2002.
- D. MARCHESINI, *Sposi e scolari. Sottoscrizioni matrimoniali e alfabetismo tra Sette e Ottocento* in «Quaderni Storici», Vol. 18, N. 53, agosto 1983.
- M. MARMO-L. MUSELLA (a cura), *La costruzione della verità giudiziaria*, Università degli Studi di Napoli Federico II, Clio Press, 2003.
- E. MARTINELLI, *Divorzio e οἰκονομία nel diritto canonico ortodosso: l'applicazione misericordiosa della legge* in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» (rivista telematica www.statoechiese.it), N. 19, 2017.
- L. S. MARUOTTI, *La tradizione romanistica nel diritto europeo. Lezioni*, Voll. I-II, secondo volume, *Dalla crisi dello ius commune alle codificazioni moderne*, G. Giappichelli Editore-Torino, 2010.
- F. MASTROBERTI, *Francesco Ricciardi e gli affari di culto durante il Decennio francese* in C. D'ELIA (a cura) *Stato e Chiesa nel Mezzogiorno napoleonico*, Atti del Quinto seminario di studi 'Decennio francese (1806-1815), Napoli, 29-30 maggio 2008, Castel Nuovo, Società Napoletana di Storia Patria.
- P. MASTROLIA, *L'ombra lunga della tradizione. Cultura giuridica e prassi matrimoniale nel Regno di Napoli (1809-1815)*, G. Giappichelli Editore-Torino, 2018.
- *L'applicazione della legge sul divorzio nel Regno di Napoli (1809-1815)* in F. MASTROBERTI (a cura), *Il Regno di Napoli nell' Europa napoleonica. Saggi e ricerche*, Editoriale scientifica, Napoli, 2016.
- *La scheggia dello specchio. Cultura giuridica e prassi nel Regno di Napoli (1809 – 1815)*, Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di dottorato di ricerca in Scienze giuridiche - curriculum storia del diritto, anno 2014.
- S. MAZA, *Private Lives and Public Affairs. The Causes Célèbres of Prerevolutionary France*, University of California Press, 1993.

- H. MENDICK-D. SABEAN, *Note preliminari su famiglia e parentela: interessi materiali ed emozioni* in «Quaderni Storici», Vol. 15, N. 45, dicembre 1980.
- M. MERIGGI, *La nazione populista. Il Mezzogiorno e i Borboni dal 1848 all' Unità*, il Mulino, Bologna, 2021.
- A. MEOMARTINI, *I comuni della provincia di Benevento. Storia, cronaca, illustrazione*. Edizione De Martini, 1970.
- M. MIELE, *La Chiesa del Mezzogiorno nel Decennio francese*, Accademia Pontaniana, 2007.
- Il clero nel Regno di Napoli, 1806-1815* in «Quaderni Storici», Vol. 13, N. 37, gennaio-aprile 1978.
- M. T. MORI, *Salotti. La sociabilità delle élite nell'Italia dell'Ottocento*, Carocci, Roma, 2000.
- R. MOSCATI, *Una famiglia "borghese" del mezzogiorno e altri saggi*. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1964.
- A. MUSI, *Il Regno di Napoli*, Morcelliana Editrice, 2016.
- Stato moderno e mediazione burocratica* in «Archivio Storico Italiano», Vol. 144, N. 1 (527), gennaio-marzo 1986, pp. 750-796.
- G. MUTO, *Famiglia e storia sociale* in «Studia Historica», 1998.
- P. PALMIERI, *Gli sposi della libertà. Il sacramento del matrimonio durante la rivoluzione napoletana del 1799* in «Studi Storici», Anno 47, No. 2, Ricostruzioni di una repubblica, Apr.-Jun., 2006, Fondazione Istituto Gramsci.
- A. H. PASCO, *Revolutinary Love in Eighteenth – and Early Nineteenth – Century France*, Routledge, London, 2009.
- C. PASSETTI-L. TUFANO (a cura), *Femminile e maschile nel Settecento*, Firenze University Press, 2018.
- T. PEDIO, *Matrimonio e divorzio nelle province meridionali tra '700 e '800* in *Studi storici in onore di Gabriele Pepe*, Dedalo libri, 1969.
- M. L. PELLIZZARI (a cura), *Sulle vie della scrittura. Alfabetizzazione, cultura scritta e istituzioni in età moderna*, Atti del Convegno di studi. Salerno, 10-12 marzo 1987, Edizioni Scientifiche Italiane, 1989.
- A. PETRUCCI, *Per la storia dell'alfabetismo e della cultura scritta: metodi-materiali-quesiti* in «Quaderni Storici», Vol. 13, N. 38, agosto 1978.
- G. PHILLIPS, *Le divorce en France à la fin du XVIIIe siècle*, in «Annales. Economies, sociétés, civilisations», N. 2, 1979.
- A. PINTO-A. VALERIO (a cura di), *Sant'Antoniello a Portalba. Storia-Arte-Restauero*, Napoli, Fridericiana Editrice Universitaria, 2009.
- G. PINTO, *Note sull'applicazione della legge divorzista (Regno di Napoli 1809-1815)*, in «Quaderni», 1981-1982, Bari, Università degli Studi, Istituto di Scienze Storico Politiche, Facoltà di Magistero, 1981-1982.
- A. PLACANICA, *Scritti* (a cura di M. Mafrici-S. Martelli), Tomo I, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli (Catanzaro), 2004.
- J. PLAMPER, *Storia delle emozioni*, Il Mulino, Bologna, 2018.

- T. PLEBANI, *Un secolo di sentimenti. Amori e conflitti generazionali nella Venezia del Settecento*, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 2012.
- *Le scritture delle donne in Europa*, Carocci editore, Roma, 2019.
- R. PO-CHIA HSIA, *The German People and the Reformation*, Cornell University Press, New York, 1988.
- C. POVOLO, *The emergence of tradition. Essays on Legal Anthropology (XVI-XVIII centuries)*, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2015.
- *The novelist and archivist. Fiction and history in Alessandro Manzoni's The Betrothed*, Palgrave MacMillan, Basingstoke, UK, 2014.
- *Contributi e ricerche in corso sull'amministrazione della giustizia nella Repubblica di Venezia nell'età moderna* in «Quaderni Storici», Vol. 15, N. 44, agosto 1980.
- F. RAMELLA, *La storia della famiglia nella storiografia europea: alcuni problemi* in «Revista Theomai – Estudios Críticos sobre Sociedad y Desarrollo», N. 2, 2000.
- A. M. RAO, *Arbres de la liberté et mariages républicains en Italie: un modèle français?* in *Mélanges Michel Vovelle*, volume de l'Institut d'histoire de la Révolution française, *Sur la Révolution. Approches pluriels*, Paris, Société des Études Robespieristes, 1997.
- *La Repubblica Napoletana del 1799* in G. GALASSO-R. ROMEO (a cura), *Storia del Mezzogiorno*, Voll. I-XV, Volume IV, Tomo II, *Il Regno dagli Angioini ai Borboni*.
- *Mezzogiorno e rivoluzione. Trent'anni di storiografia* in «Studi Storici», anno 37, N. 4, ottobre-dicembre 1996.
- *La questione delle insorgenze italiane* in «Studi Storici», anno 39, N. 2, aprile-giugno 1998.
- G. RESCIGNO, *Salerno nel Settecento: famiglie e territorio*, Plectica Editrice, Salerno, 2005.
- J. REVEL (a cura), *Giochi di scala. La microstoria alla prova dell'esperienza*, Viella, Roma, 2006.
- J. REVEL- A. GROPPI, *Maschile/Femminile: tra sessualità e ruoli sociali* in «Quaderni Storici», Vol. 20 (nuova serie), N. 59, agosto 1985.
- B. H. ROSENNWEIN, *Generazioni di sentimenti: una storia delle emozioni, 600-1700*, Viella editrice, Roma, 2020.
- G. RUGGIERO, *Binding passions. Tales of Magic, Marriage, and Power at the end of Renaissance*, Oxford University Press, 1993.
- *'Più che la vita caro': onore, matrimonio e reputazione femminile nel tardo Rinascimento* in «Quaderni Storici», Vol. 22, N. 66, dicembre 1987.
- *Sessualità e sacrilegio* in «Studi Storici», Anno 22, N. 4, ottobre-dicembre 1981.
- A. L. SANNINO, *Famiglia, matrimonio, divorzio in Basilicata* in A. CESTARO – A. LERRA, *Il Mezzogiorno e la Basilicata fra l'età giacobina e il Decennio francese*. Atti del Convegno di Maratea 8 – 10 giugno 1990, Edizioni Osanna Venosa, 1992.
- S. SEIDEL MENCHI-D. QUAGLIONI (a cura), *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, Il Mulino, Bologna, 2006.

- *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, Il Mulino, Bologna, 2000.
- *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, Il Mulino, Bologna, 2001.
- H. SIEGRIST, *Gli avvocati nell'Italia del XIX secolo. Provenienza e matrimoni, titolo e prestigio* in «Meridiana», N. 14, maggio 1992.
- P. SOCCIO, *La famiglia Cimaglia di Vieste e il Settecento dauno* in Archivio Storico pugliese, Società di Storia Patria per la Puglia, anno XLIII (1990).
- S. SOLIMANO, *Amori in causa. Strategie matrimoniali nel Regno d'Italia napoleonico (1806-1814)*, G. Giappichelli Editore-Torino, 2017.
- A. SPAGNOLETTI, *Storia del Regno delle Due Sicilie*, Società editrice il Mulino, Bologna, 1997, ed. 2012.
- M. STOCCHI, *Il capitolo vaticano e le 'Ecclesiae Subiectae' nel Medioevo. I cataloghi dei secoli XIII-XIV*, Città del Vaticano, Edizioni Capitolo Vaticano, 2010.
- L. STONE, *Road to divorce. England 1530-1987*, Oxford University Press, 1992.
- *Famiglia, matrimonio, sesso in Inghilterra tra Cinque e Ottocento*, Einaudi, Torino, 1997.
- E. STRUMIA, *Rivoluzionare il bel sesso. Donne e politica nel Triennio repubblicano*, Guida Editore, Napoli, 2011.
- M. A. TALLARICO, *Il vescovo B. Della Torre e i rapporti Stato-Chiesa nel Decennio francese a Napoli:1806-1815*, Roma, 1978 (estratto dal volume XXVII-XXVIII 1975-1976 dell'Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'età Moderna e Contemporanea).
- L. TRARA GENOINO, *La famiglia Trara tra il XII e il XIX secolo. Frammenti di vita*, 2006 (ricerca non pubblicata).
- P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1975)*, Società editrice il Mulino, Bologna, 1974, nuova edizione 2002.
- G. VALAGARA, *Uno spirito bizzarro: Francesco Maria Trevisani. 1764-1813* in «Irpinia. Rassegna di cultura. Organo ufficiale della Società Storica Irpina», Avellino, 1931.
- I. VALENTE, *Gioacchino Murat e l'Italia meridionale*, Giulio Einaudi editore, 1965.
- M. VALLERANI, *La supplica al signore e il potere della misericordia: Bologna 1337-1347* in «Quaderni Storici», Vol. 44, N. 131, agosto 2009.
- F. VILLANI, *Pascale Ronca, imprenditore solofrano nel Mezzogiorno di primo Ottocento*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», Volume CXXXIV dell'intera collezione, Napoli, Società Napoletana di Storia Patria, 2016.
- P. VILLANI, *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, Laterza Bari, 1962.
- *Il Regno di Napoli nel Decennio francese (1806-1815)* in Studi storici in onore di Gabriele Pepe, Dedalo Libri, Bari, 1969.
- *Signoria rurale, feudalità, capitalismo nelle campagne* in «Quaderni Storici», Vol. 7, N. 10, gennaio-aprile 1972, pp. 5-26.

– *Feudalità, riforme, capitalismo agrario. Panorama di storia sociale italiana tra Sette e Ottocento*, Laterza, Bari, 1968.

P. VISMARA, *Il 'buon prete' nell'Italia del Sei-Settecento. Bilanci e prospettive* in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», Vol. 60, N. 1, gennaio-giugno 2006.

I. ZANNI ROSIELLO, *Gli archivi di Stato: una forma di sapere 'segreto' o pubblico?* in «Quaderni Storici», Vol. 16, N. 47 (2), agosto 1981.

G. ZARRI (a cura), *Per lettera. La scrittura epistolare femminile tra archivio e tipografia*, Viella, Roma, 1999.

P. F. ZELASCHI, *I giacobini, l'imperatore e il divorzio*, Giuffrè Editore, Milano, 2009.